

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1: UNA RESTAURAZIONE IMPOSSIBILE (1814-21)	12
1.1 La rinascita del Vicariato	14
1.2 La travagliata formazione di una polizia moderna	21
1.3 Il Ministero di Polizia	29
1.4 Le riforme dell'organizzazione giudiziaria	37
CAPITOLO 2: CARLO FELICE. L'ULTIMO RE D'ANTICO REGIME (1821-31)	46
2.1 Il riordinamento della polizia e della giustizia	47
2.2 La criminalità a Torino nella prima Restaurazione	54
2.3 Il controllo: modalità ed esecuzione	89
2.4 La giustizia vicariale: una giustizia "negoziata"	97
2.5 La giustizia senatoria: il processo penale durante la Restaurazione	105
2.6 Gli altri strumenti di repressione penale	119
CAPITOLO 3: IL REGNO DI CARLO ALBERTO TRA MODERNITÀ E CONTRADDIZIONI (1831-48)	125
3.1 Il processo di codificazione	126
3.2 La giustizia di Carlo Alberto: una giustizia contraddittoria	129
3.3 La polizia carloalbertina	148
3.4 Una criminalità in evoluzione	163
3.5 La prostituzione e i delitti sessuali	185
3.6 Il 1848	198

CAPITOLO 4: IL PERIODO LIBERALE TRA GARANTISMO COSTITUZIONALE E NECESSITÀ REPRESSIVE	210
4.1 Una polizia nuova: l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza	213
4.2 La repressione: la legislazione di pubblica sicurezza	224
4.3 Amministrazione della giustizia e Stato liberale: un rapporto complesso	243
4.4 Una criminalità moderna	260
4.4. Il 1859: un anno decisivo	289
BIBLIOGRAFIA	298

INTRODUZIONE

Uno dei pregi della storiografia di questi ultimi decenni è quello di aver ampliato il palcoscenico del passato, facendo salire alla ribalta personaggi inusuali nel panorama storiografico ereditato dall'Ottocento. Alla storia politica, diplomatica e costituzionale dello Stato, alle biografie dei rappresentanti delle classi dominanti e agli interpreti della storia delle idee, si è aggiunto anche lo studio della vita quotidiana, delle attività e del contesto sociale del cosiddetto "uomo comune". A partire dagli anni Sessanta, nella storiografia è entrato prepotentemente anche il concetto di marginalità, categoria che ruota attorno al concetto di pauperismo, di criminalità quotidiana, di devianza psichica e del loro conseguente controllo sociale¹. Oggigiorno gli studi storici sulla marginalità hanno alle spalle un passato di tutto rispetto che ha prodotto una letteratura piuttosto vasta, un vivace dibattito metodologico, un confronto e molto spesso un proficuo dialogo nell'ambito delle scienze umane e sociali. Benché questi studi si siano sviluppati con tempistiche molto differenti da paese a paese e da regione a regione, la bibliografia relativa alla storia della delinquenza può annoverare, almeno per quanto riguarda l'Europa occidentale, una quantità copiosa di titoli, che arrivano a ricoprire oggi un lungo arco temporale, dall'epoca medievale fino ai giorni nostri². Purtroppo questa produzione, spesso dispersa in numerose riviste di storia locale, si è sviluppata in modo disorganico e frammentario, poiché costituita da ricerche dagli approcci difformi che hanno portato a risultati molto discordanti. Agli studi che si basano in modo sistematico e rigoroso sulla documentazione degli archivi delle istituzioni repressive messe in relazione con le fonti normative, si affiancano analisi di documenti esemplificativi, rassegne di archivi giudiziari privi di riferimenti all'aspetto criminale e ricerche su tipologie specifiche di reati. La varietà degli esiti è conseguenza del fatto che la documentazione degli "archivi del crimine" o più esattamente degli "archivi del controllo" è stata consultata ed esaminata da studiosi di diversa formazione e animata da finalità differenti. Alcuni storici hanno affrontato il crimine come una realtà a sé stante, indipendentemente da ogni intervento giudiziario, ispirandosi ad approcci metodologici modellati sulla storia sociale o sull'antropologia storica. Altri, scettici sulla possibilità di "cogliere" il crimine, hanno preferito un approccio che ha valorizzato le specificità della formulazione giudiziaria, inserendo i propri contributi sia all'interno di una rinnovata storia del diritto, sia all'interno di una lettura sociologica delle istituzioni penali. Altri ancora si sono occupati prevalentemente dell'impatto delle politiche penali sulla definizione, la persecuzione e la repressione del crimine. Altri, infine, hanno analizzato complessivamente il fenomeno, provando a considerare tutte le variabili politiche, istituzionali, sociali e comportamentali che condizionavano o agevolavano l'azione criminale. I risultati raggiunti sono perciò assai difformi, influenzati dalle sensibilità e curiosità intellettuali dei singoli studiosi, che hanno privilegiato gli aspetti e le problematiche relative al crimine più consone alla loro inclinazione, alle loro competenze e al loro campo di ricerca.

Questa disorganicità di orientamenti si ravvisa chiaramente nel caso torinese. La maggior parte degli studi sulla criminalità a Torino e in Piemonte è incentrata sul periodo medievale e sulla prima età moderna³, mentre la produzione riguardante l'Ottocento è scarna e lacunosa⁴.

¹ P. Sorcinelli, *Viaggio nella storia sociale*, Mondadori, Milano, 2009, p. 27.

² Per un quadro d'insieme vedere X. Rousseaux, *Dalle città medievali agli Stati nazionali: rassegna sulla storia della criminalità e della giustizia penale in Europa (1350-1850)*, in L. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Edizioni Unicopli, Milano, 1997, pp. 11-53.

³ Per esempio, le parti in A. Barbero, *Gruppi e rapporti sociali*, e in S. Benedetto, R. Comba, R. Segre e A. Barbero, *L'economia e società*, contenute in R. Comba (a cura di), *Storia di Torino. Vol. II. Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 190-210 e pp. 523-529.

⁴ Tra gli studi relativi a questo periodo è particolarmente significativo il bel libro di M. Franco, *I giorni del vino e del coltello*, Silvio Zamorani Editore, Torino, 2008, incentrato sull'analisi della criminalità nel periodo tra il 1890 e il 1900 in provincia di Biella.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, alcune ricerche di carattere storico e giuridico sulla criminalità torinese ottocentesca, basate soprattutto sull'esame minuzioso delle sentenze penali, hanno dato notevoli contributi allo studio dell'argomento, rilevando l'esigenza di un'indagine minuziosa in materia. Tuttavia, questi lavori hanno analizzato singoli aspetti della criminalità torinese: alcuni, di stampo più marcatamente giuridico, si sono soffermati sulla comminazione delle pene da parte dei tribunali del Regno di Sardegna⁵, mentre altri di tipo storico, pur essendo un valido supporto per comprendere le dimensioni quantitative del fenomeno della malavita a Torino durante i vari decenni del secolo, si sono spesso limitati al mero dato statistico, trascurando il fenomeno della delinquenza urbana nei suoi tratti sostanziali⁶. Un'eccezione è rappresentata dal significativo lavoro di Claudio Felloni, poi confluito in parte in una serie di pubblicazioni, che, attraverso l'analisi della straordinaria documentazione dell'ufficio del Vicariato, è riuscito a delineare un'efficace e calzante immagine della criminalità torinese di epoca carloalbertina e ad appurare come gli anni Quaranta dell'Ottocento siano stati un momento di svolta e di trasformazione qualitativa della delinquenza torinese. Questo importante contributo è rimasto tuttavia isolato e, se è vero che altri lavori come lo studio di Rosanna Roccia sulla prostituzione e sull'accattonaggio a Torino durante la Restaurazione hanno contribuito ad arricchire il quadro di insieme, ad oggi manca una ricerca complessiva sulla criminalità a Torino che ne analizzi il percorso durante un periodo più lungo del regno di Carlo Alberto, mettendola in relazione sia con le cesure della storia politica, sia con i grandi cambiamenti socio-economici che la città dovette affrontare in questo lasso di tempo.

Alla scarsità di studi sul mondo della criminalità cittadina fa da contraltare una ragguardevole letteratura riguardante la nascita e la formazione degli apparati di polizia e dei sistemi di controllo del Regno sabauda, che negli ultimi decenni ha conosciuto un notevole sviluppo. Se gli studi di Michael Broers si sono incentrati soprattutto sul periodo francese, rilevandone l'assoluta centralità per la lotta al brigantaggio organizzato e per l'immissione in Piemonte di moderni apparati di controllo dell'ordine pubblico, i lavori di Elisa Mongiano, Emanuele Faccenda e Flavio Carbone hanno illustrato in modo esaustivo il fondamentale periodo del regno di Vittorio Emanuele I (1814-21) durante il quale si avviò la creazione di un sistema di polizia moderna. Nell'ultimo decennio, inoltre, il dibattito storiografico su questi argomenti ha potuto ulteriormente arricchirsi grazie alla nascita del Centro Interuniversitario per la Storia delle Polizie e del Controllo del Territorio e di una collana di studi, sia monografici che collettivi, coordinati da Livio Antonielli, che hanno lo scopo di costituire una piattaforma di confronto anche metodologico sulla storia delle istituzioni di polizia e delle modalità di controllo fra diversi Stati in epoca moderna e contemporanea. Gli esiti di questi studi hanno dato un prezioso contributo all'approccio comparatistico fra realtà molto diverse, evidenziando così le peculiarità degli apparati di polizia dei singoli Stati e i punti di contatto o le derivazioni da quelle di altri paesi.

⁵ Si tratta soprattutto di tesi di laurea discusse presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e che coprono un lasso di tempo che va dal Settecento alla seconda metà dell'Ottocento. Tra i tanti titoli si possono citare G. Rizzo, *La criminalità negli Stati Sabaudi nell'età della Restaurazione*, tesi di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, acc. accademico 1977-78, relatore prof. M. E. Viora, e M. Mangino, *La criminalità nel Regno di Sardegna durante il regno di Carlo Felice*, tesi di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, acc. accademico 1986-87, relatore prof. I. Soffietti.

⁶ Mi riferisco soprattutto ai lavori di I. Villar, *Criminalità e emarginazione*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915)*, vol. VII, Einaudi, Torino, 2001, pp. 345-362, di C. Sardella, *La delinquenza adulta nella Torino di fine secolo: 1890-1900*, tesi di laurea per la Facoltà di Lettere e Filosofia, anno acc. 1995-96, relatrice A. Lay, e di G. Marchetti, *La delinquenza minorile a Torino negli anni Settanta dell'Ottocento*, tesi di laurea per la Facoltà di Lettere e Filosofia, anno acc. 1993-94, relatrice A. Lay.

Prendendo spunto soprattutto dai lavori della scuola anglosassone come quelli di Clive Emsley e di Michael Weisser sull'età moderna⁷, il mio lavoro intende analizzare i cambiamenti della delinquenza torinese parallelamente a quelli avvenuti nella polizia e negli ordinamenti giudiziari nel periodo che va dal ritorno di Vittorio Emanuele I in Piemonte all'Unità d'Italia. Sebbene abbia privilegiato l'esame diretto delle fonti archivistiche, questo studio non vuole limitarsi al dato meramente empirico. Uno dei problemi più ricorrenti nei lavori sulla criminalità è stato spesso quello di essersi appiattiti in un'esercitazione di storia locale o in una ricerca della vicenda particolare o pittoresca, rischio sempre dietro l'angolo per studi di questo genere. Il mio studio intende far dialogare la storia sociale di Torino con la storia istituzionale e la storia politica del Regno di Sardegna, mettendo in relazione le trasformazioni dei settori della polizia e della giustizia con le evoluzioni del mondo della malavita cittadina. Non bisogna infatti dimenticare che proprio in questo lasso di tempo si assistette ad una vera metamorfosi dello Stato sabauda da regno assoluto di seconda importanza ancora legatissimo agli usi e alle consuetudini dell'Antico Regime, a Stato costituzionale che si avviava a divenire una compagine nazionale europea di una certa grandezza. La costruzione di un sistema di polizia moderno e la nascita di un diritto statale unico e codificato furono uno dei segni tangibili della trasformazione del Regno di Sardegna in uno Stato moderno. Come ha sottolineato Broers, non c'è dubbio che questa transizione fu dovuta e resa possibile dall'esperienza napoleonica che agevolò l'affermarsi in quasi tutta l'Europa da un lato della pretesa esclusiva di dominio della compagine statale, dall'altro della sua natura accentrata e per questo motivo contrastante con la pluralità degli ordinamenti pre-rivoluzionari⁸. Nella fatidica transizione dalla dominazione francese alla Restaurazione, la concezione delle prerogative statali era cambiata in maniera così radicale da pregiudicare completamente il tanto propagandato ritorno all'Antico Regime. Lo Stato ottocentesco non poteva più essere quell'intreccio puntiforme di giurisdizioni privilegiate e di soggetti para-istituzionali propria del Settecento, ma una costruzione territoriale omogenea articolata su una maglia amministrativa razionale e capillare. La stessa concezione del territorio statale cambiò: se nel Settecento la nozione di frontiera rimandava all'idea di un territorio più o meno esteso, posto all'estremità di uno Stato, che aveva lo scopo di fungere da antemurale difensivo contro l'aggressione militare straniera, nel secolo successivo si affermò quella visione del confine come una sottile linea di demarcazione che separava un paese dall'altro⁹. All'interno di questo spazio dai contorni non più vaghi e fluidi, il potere delle monarchie restaurate poteva imporsi con una forza e un'energia molto maggiori rispetto ai processi di uniformazione normativa, amministrativa e fiscale intrapresi con scarsa fortuna dai regnanti settecenteschi. Nel Regno di Sardegna l'affermazione del potere regio, oramai liberato dai lacci che ne avevano imbrigliato gli spazi di manovra fino ad allora, toccò tutte le istituzioni statali, ma ebbe effetti dirompenti sul settore dell'ordine pubblico e della giustizia. Più che di una vera e propria scelta si trattò, almeno per quanto riguarda il primo periodo della Restaurazione, di una necessità: il restaurato Stato sabauda si reggeva su basi fragilissime ed era osteggiato da numerosi gruppi della società subalpina convinti che il mondo settecentesco della nobiltà e dei privilegi non potesse più essere riproposto. Non è perciò sorprendente, su questo sfondo di inquietudini sociali e incertezze politiche, che giustizia e ordine pubblico costituissero tematiche ricorrenti nelle preoccupazioni della classe di governo della Restaurazione. Emblematico di questo mutato atteggiamento verso le problematiche di ordine pubblico fu l'inizio di una seria repressione del brigantaggio

⁷ Mi riferisco a C. Emsley, *Crime and society in England (1750-1900)*, Longman, London, 1987 e a M. R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989.

⁸ M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821. State building in Piedmont*, The Edwin Mellen Press, New York, 1997.

⁹ L. Di Fiore e M. Meriggi (a cura di), *Movimenti e confini. Spazi mobili nell'Italia preunitaria*, Viella, Roma, 2013.

organizzato. Durante il Settecento l'inadeguatezza dell'apparato di vigilanza statale, unito a numerose ragioni politiche come il bisogno di ingraziarsi le élite locali dei luoghi di frontiera, aveva consentito un ampio margine di tolleranza per numerosi crimini e illegalità come il brigantaggio organizzato e il contrabbando che, sebbene sanzionati in linea di principio molto duramente, godevano generalmente di una notevole impunità. Dopo che la dominazione francese aveva combattuto con successo questi fenomeni criminali, era impensabile per il restaurato governo sabauda, bisognoso di legittimarsi agli occhi dei suoi riacquisiti sudditi, ritornare a praticare la blanda repressione del secolo precedente. Da qui nacque il bisogno di dotarsi di nuovi strumenti di gestione dell'ordine pubblico, quasi interamente desunti dall'apparato di polizia napoleonico. La lotta al brigantaggio organizzato, intrapresa nei primi anni della Restaurazione, fu comunque solo l'aspetto più macroscopico di questo processo di costruzione di un apparato di polizia statale. Nello stesso periodo lo Stato sabauda affermò la propria pretesa a intervenire nella vita dei suoi sudditi, a regolarne le attività quotidiane e a disciplinarne la condotta, inserendo tutta una serie di norme e di provvedimenti che determinassero le infrazioni non tollerabili e fissassero per esse un castigo cui fosse impossibile sfuggire. Fu nel corso dei primi decenni del XIX secolo che il lavoro si impose come il valore e il criterio essenziale dell'"utilità" sociale e il mezzo per distinguere "i buoni ed onesti cittadini" dai criminali veri o potenziali, e i sempre più duri provvedimenti emanati dallo Stato sabauda contro gli oziosi e i vagabondi ne furono un chiaro esempio. Negli anni Trenta, l'affermazione del potere statale fu poi completata con il processo di codificazione: vincendo le resistenze della magistratura sabauda che aveva da sempre goduto di un'ampia autonomia grazie al sistema di diritto comune, la monarchia si impose come unica fonte da cui il diritto poteva emergere.

Questo processo di trasformazione della compagine statale non fu esclusivo del Regno di Sardegna, né fu motivato solo da ragioni politiche. Tali sviluppi fecero parte di un più ampio scenario europeo dato che anche nel resto d'Italia la crisi dell'Antico Regime e l'esperienza del governo francese avevano dato vigore agli sforzi di sostituire le istituzioni amministrative di vecchio stampo con quelle di uno Stato centralizzato e burocratico¹⁰. Per quanto il proliferare di diversi Stati in Italia prima dell'unificazione renda più difficile seguire lo stadio iniziale di questo processo, non c'è dubbio che in ognuno di essi erano in atto mutamenti importanti¹¹. Inoltre, durante questo periodo la penisola italiana fu sottoposta a pesanti trasformazioni dal punto di vista sociale ed economico. L'espansione della domanda commerciale di derrate alimentari creò incentivi a privatizzare la terra, ad accorpare piccole proprietà e ad applicare nuovi progetti di recupero di incolti alla coltivazione, fenomeni che avevano sovente conseguenze disastrose su strutture economiche e organizzazioni sociali

¹⁰ La bibliografia sui cambiamenti della polizia e della giustizia in Europa al termine del periodo napoleonico è molto vasta. Segnalo qui alcuni titoli senza pretesa di completezza: L. Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione Industriale*, Laterza, Roma, 1976; R. Cobb, *Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789-1820)*, Il Mulino, Bologna, 1976; F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da delitto fittizio a nemico dello Stato*, A. Giuffrè, Milano, 1986; C. Emsley, *Gendarmes and the State in Nineteenth-century Europe*, Oxford University Press, Oxford, 1999; L. M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, Basic Books, New York, 1993; B. S. Godfrey-P. Lawrence, *Crime and justice, 1750-1950*, Cullompton, Portland, Willan, 2005; D. Hay (a cura di), *Albion's fatal tree: crime and society in Eighteenth-century England*, Lane, London, 1975; S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994; C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, A. Giuffrè, Milano, 1988; I. Rosoni, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale*, A. Giuffrè, Milano, 1988; G. Stedman Jones, *Outcast London. A study in the relationship between classes in victorian society*, Clarendon Press, Oxford, 1971; P. Vigier, *Repression et prison politique en France et en Europe au XIXième siècle*, Creaphis, 1999.

¹¹ Per un quadro di insieme dei mutamenti istituzionali nei vari Stati preunitari rimando all'efficace sintesi di M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime all'Unità. Lezioni di storia del diritto italiano*, G. Giappichelli, Torino, 1999.

consolidate. La situazione fu poi esacerbata dal rapido incremento demografico: sebbene il tasso di crescita variasse da regione a regione, si ritiene che la popolazione della penisola sia passata tra il 1700 e il 1800 da 13 a 17 milioni di abitanti, prima di toccare quota 22 milioni nel 1840 e di raggiungere circa i 25 nel periodo dell'Unità. Queste trasformazioni non fecero ovviamente solo da sfondo inerte ai mutamenti in corso nella struttura e nell'organizzazione dei singoli Stati. Essendo il mantenimento dell'ordine fra i primi obblighi dello Stato, legge e ordine erano inscindibili dai cambiamenti che si stavano verificando in questo periodo nella natura e nelle funzioni dello Stato stesso. Lo sviluppo di forme più specializzate di polizia, il processo di codificazione penale e la riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia e dei sistemi punitivi rientravano in questo processo non meno dell'introduzione di nuove misure di assistenza e educazione dei poveri e dei bisognosi. Il continuo riproporsi dei temi della povertà, della miseria e della criminalità nel dibattito pubblico dell'epoca sottolinea come l'espansione delle funzioni e delle istituzioni amministrative fosse direttamente collegata ai mutamenti sociali ed economici che, con le loro conseguenze, stavano imponendo nuove problematiche all'attenzione delle classi dirigenti¹².

Il percorso che il Regno di Sardegna fece per rinnovare questi organismi e affermare il proprio potere, intrapreso con molta timidezza da Vittorio Emanuele I e da Carlo Felice e portato avanti con maggiore energia dal successore Carlo Alberto, fu però molto travagliato e non esente da contraddizioni, frutto delle tante necessità, nonché dei tanti ripensamenti, che si incontrarono mano a mano. Ancora negli anni Quaranta inoltrati, lo Stato sabauda si presentava come un organismo dai tratti ibridi dove sopravvivevano, accanto a istituzioni di tipo moderno, molti apparati e molte consuetudini del Regno di Sardegna settecentesco. Solo con le riforme dell'ottobre 1847, realizzate sotto la spinta di un montante malcontento popolare, la monarchia sabauda, in modo del tutto rapido e impreveduto, completò quel lungo percorso di rinnovamento delle proprie strutture amministrative, cancellando quanto era rimasto dell'Antico Regime. I settori della giustizia e della polizia che, seppure in grado diverso, avevano mantenuto marcate impronte settecentesche, ne uscirono completamente rinnovati. Di lì a poco la promulgazione dello Statuto avrebbe riconosciuto nuovi diritti individuali, aprendo un nuovo dibattito sul rapporto tra questi e i poteri pubblici, polizia in primis. La promulgazione dello Statuto, che rappresenta un vero spartiacque nella storia subalpina, costringeva a un ripensamento radicale dei settori della giustizia e della polizia che li rendesse conciliabili con i diritti individuali contemplati nel testo costituzionale¹³. Il problema centrale era formare moderni e efficienti strumenti di controllo delle cosiddette "classi pericolose", senza andare contro alle garanzie che lo Statuto accordava all'individuo. Nel clima euforico del primo parlamento subalpino la nuova classe di governo liberale si accorse immediatamente che i diritti individuali riconosciuti dallo Stato potevano confliggere con l'esigenza di garantire l'ordine sociale. Gli anni Cinquanta videro quindi un torrenziale avvicinarsi di leggi, regolamenti e circolari che risistemarono tutto l'apparato di polizia: tra queste, passi decisivi furono l'emanazione del regolamento organico per le guardie di Pubblica Sicurezza e soprattutto la legge provvisoria sulla pubblica sicurezza del 26 febbraio 1852, che delineò già una parte di quei provvedimenti e di quei meccanismi che sarebbero poi passati nella più estesa legge dell'8 luglio 1854, e da qui a quella, emanata a parlamento chiuso, del 1859. Nonostante questo diluvio legislativo, se analizziamo con attenzione tutto il materiale è facile osservare come, al di là delle dichiarazioni d'intenti, il conflitto tra garantismo costituzionale e nuovo ordinamento di polizia rimase sostanzialmente irrisolto. Da questo punto di vista il mio lavoro deve molto alle tesi interpretative del libro di John

¹² J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, Franco Angeli, Milano, 1988, pp. 20-22.

¹³ Il dibattito sulla questione penale è efficacemente sintetizzato in M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, A. Giuffrè, Milano, 2009, pp. 33-35.

Davies di cui questo studio abbraccia una parte delle tesi proposte. Nel suo fondamentale studio sull'ordine pubblico dell'Italia ottocentesca lo studioso britannico ha messo in luce come buona parte degli strumenti di controllo e dei mezzi repressivi delle polizie dell'età della Restaurazione passarono all'Italia liberale senza quelle grossissime cesure che si sarebbero potute immaginare data la loro teorica inconciliabilità con i dettami dell'ideologia a cui si ispirava il nuovo Stato appena costituito¹⁴. Gli esiti di questo contrasto si poterono toccare con mano soprattutto negli anni Cinquanta dell'Ottocento, in quel fondamentale periodo di rinnovamento dello Stato sabauda passato alla storia come “decennio di preparazione” o “epoca cavouriana”. Gli esiti della cosiddetta “rivoluzione liberale” che lo statista ed il gruppo politico che lo appoggiava riuscirono ad imprimere nei settori della polizia e della giustizia statale furono molto differenti e, per certi versi, addirittura contrastanti. Nei primi anni del secolo la richiesta di un governo della legge aveva occupato un posto centrale nell'ideologia liberale subalpina al punto che la lotta tra l'autocrazia della Restaurazione e le *élite* si concentrò sulla questione dei limiti costituzionali al potere arbitrario del sovrano e delle garanzie delle libertà civili e politiche. Tuttavia, nel momento in cui giunsero al potere i liberali subalpini si accorsero quanto fosse difficile instaurare uno Stato costituzionale fondato sul governo della legge senza correre il rischio di venir travolti dagli ambienti reazionari o democratici. La classe di governo liberale, a causa della sua debolezza politica, fu così costretta a riporre la sua fiducia nei metodi arbitrari e nella frequente violazione del diritto che aveva attirato i suoi strali prima del 1848. Mentre il garantismo costituzionale e i progressi della cultura giuridica portarono all'introduzione di tutta una serie di limiti processuali a favore del cittadino, parallelamente nella disciplina della sicurezza pubblica si affermò una logica volta a colpire tramite misure amministrative comportamenti o modi di essere su cui non si poteva più intervenire altrimenti. Al momento del fatidico passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia, il nuovo Stato unitario si ritrovò un ordinamento giudiziario largamente rinnovato e ormai in linea con i principi liberali, e una polizia che aveva solo sistemato sotto altra veste buona parte di quelle pratiche tipiche dell'età della Restaurazione. Per questo motivo credo che lo studio di questi cambiamenti istituzionali esuli dal ristretto ambito di uno studio di storia locale al quale l'analisi della realtà malavitosa torinese potrebbe relegarlo. A mio parere, seguire la travagliata formazione dei settori della giustizia e della polizia sabauda negli anni Cinquanta diventa fondamentale per comprendere le vicende immediatamente successive alla nascita dello Stato unitario, quando i problemi d'ordine pubblico della nuova compagine statale superarono qualitativamente e quantitativamente quelli, tutto sommato modesti, del Piemonte della prima metà del secolo. Ben prima che emergenze come il brigantaggio del Meridione imprimevano una radicale e irreversibile torsione al sistema repressivo italiano, nel Regno di Sardegna degli anni Cinquanta era già presente, anche se ancora in forma larvale, l'inevitabile esito di quel conflitto tra la necessità di una severa repressione dei comportamenti illegali e la tutela dei diritti che pure lo Statuto albertino aveva concesso all'individuo.

Per meglio evidenziare le cesure di storia politica e istituzionale, ho scelto di suddividere l'elaborato in quattro capitoli sulla base dei quattro sovrani sabaudi che si alternarono sul trono del Regno di Sardegna tra il 1814 e il 1861. Nei limiti del possibile ho cercato di applicare una linea interpretativa che provasse a uscire dalla tradizionale lettura delle istituzioni e si aprisse ai nuovi spunti della storiografia moderna. Si vuole qui infatti rifuggire da quella idea delle strutture istituzionali come blocchi monolitici in grado di rappresentare di per sé tutti coloro che le abitano, ma come soggetti popolati da una rete di individui diversi che si compongono e si scompongono secondo clientele, fazioni e orientamenti ideologici e che agiscono in relazione ad esse¹⁵. Soprattutto un tale metodo di studio ci

¹⁴ J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, cit.

¹⁵ F. Benigno, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Viella, Roma, 2013, pp. 180-181.

permette di penetrare a fondo nei meccanismi di quell'amministrazione molto particolare che era quella del Regno di Sardegna, tutta incentrata, almeno fino al 1848, sul dualismo tra funzionari civili e militari. Sebbene la pubblicistica subalpina abbia poi dato del sistema burocratico sabauda un'immagine di grande efficienza e di stretto rispetto delle gerarchie, un'analisi anche solo limitata all'apparato di polizia ci permette di farci un'idea più vasta e articolata del normale funzionamento dell'amministrazione sarda. Durante la Restaurazione, nonostante tutti gli sforzi di riforma e di riorganizzazione, l'amministrazione sabauda non era solo, come si è detto, contrassegnata da un pluralismo di istituzioni che sfuggivano in parte al controllo statale, ma anche da rivalità e conflitti tra i singoli enti e i membri che le componevano. Tensioni che poi si riverberavano nell'azione quotidiana delle istituzioni, provocando conseguenze anche negli alti livelli della politica. Inoltre, è inutile dire che in una società dove le cariche più prestigiose rimanevano appannaggio della nobiltà più titolata, il prestigio personale e familiare e i legami con il sovrano potevano rivestire un'importanza maggiore della classica gerarchia amministrativa e garantire al singolo un raggio d'azione che travalicava i confini del proprio ruolo¹⁶. Questo elemento fu particolare evidente nel 1848 nel momento di transizione dall'assolutismo allo Stato costituzionale quando, mentre l'apparato statale di polizia faticosamente costruito durante tutta la Restaurazione collassò su sé stesso, i compiti di gestione dell'ordine pubblico passarono nelle mani di un privato cittadino, Roberto d'Azeglio, proprio grazie alla sua personale vicinanza con il sovrano.

Sono peraltro ben conscio che la scansione cronologica usata per questo studio non abbia molto senso nel contesto della storia sociale. Per quelle classi che erano definite "le più numerose e le più povere" le cesure della storia politica erano sostanzialmente indifferenti: per loro la carestia del 1816-17 fu sicuramente più importante dei moti del 1821 o sbarcare il lunario e districarsi tra illegalismi, espedienti e carità più della concessione dello Statuto, come già giustamente notato da Umberto Levra nel suo fondamentale studio sui ceti subalterni di Torino in epoca risorgimentale, da cui è stato d'obbligo prendere le mosse per approfondire il multiforme mondo della malavita cittadina¹⁷. Per farlo si è cercata una contaminazione con altre discipline come l'antropologia storica e la sociologia della devianza, consapevoli dell'utilità e dell'efficacia degli spunti che questi studi possono apportare alla ricerca storica. Naturalmente, nell'elaborazione dello studio, la scansione in quattro capitoli basati sulle cesure della storia politica mi ha costretto a fare delle scelte un po' forzate. Per esempio, nel secondo capitolo dedicato al regno decennale di Carlo Felice (1821-31), analizzando le tipologie di reato più frequenti a Torino, ho dovuto giocoforza travalicare i limiti cronologici del periodo feliciano, anche per sottolineare la sostanziale immobilità di una parte della delinquenza torinese ottocentesca. Nei due capitoli successivi mi sono occupato invece solo degli aspetti evolutivi della criminalità torinese durante il regno di Carlo Alberto e il "decennio di preparazione". I reati e i suoi autori saranno ovviamente il centro della mia ricerca che tuttavia non si limiterà solo a questi aspetti. Credo comunque che in uno studio sulla criminalità che ambisca ad essere il più esaustivo possibile, l'analisi non possa restringersi unicamente a chi commette i reati. In una realtà come quella torinese dell'Ottocento, dove i reati contro la proprietà erano assolutamente maggioritari, la figura della vittima o del ricettatore risultano importanti quanto quella del delinquente. Perché un ladro prende di mira un individuo anziché un altro? E perché, dopo aver commesso un furto, sceglie un rivenditore anziché un altro? Sono tutte domande affascinanti, soprattutto perché si riferiscono a una società dagli usi e dalle abitudini molto diverse dalle nostre. Inoltre, per quanto sia difficile arrivare a delle risposte generali

¹⁶ Sulla nobiltà piemontese e sul suo peso politico nella società durante la Restaurazione rimando a A. L. Cardoza, *Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell'Italia liberale*, Donzelli Editore, Roma, 1999, pp. 24-33.

¹⁷ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1988, p. 10.

universalmente valide, certamente il tentativo mira a dare una visione più variegata e ampia della società torinese. Uno degli esiti di questo studio è stato giungere a constatare come il mondo della delinquenza rappresenti un interessante “specchio” delle trasformazioni sociali ed economiche che coinvolsero Torino nella prima metà dell’Ottocento. Si trattò ovviamente di trasformazioni lente e graduali che non raggiunsero nemmeno tutti gli strati della popolazione, ma non per questo meno significative. Sono comunque tanti gli interrogativi che rimangono aperti riguardo a temi essenziali della storia sociale della prima età contemporanea, concernenti la criminalità ma non solo. Durante questa ricerca sono emersi elementi di riflessione che potrebbero essere meglio inquadrati da ulteriori ricerche, come la sopravvalutazione dell’importanza del denaro contante in un’economia, come quella della prima metà dell’Ottocento, che rimaneva ancora largamente non monetaria, o come il concetto della stratificazione verticale della popolazione, ovvero l’idea, tanto cara alla memorialistica e alla pubblicistica torinese che in un edificio destinato ad abitazione la classe dei locatari diminuiva a mano a mano che si procedeva verso gli ultimi piani. La mia ricerca ha messo in luce come sia necessario un ripensamento di questo concetto che evada da certe comode generalizzazioni e che non si limiti alla stereotipata immagine dei ceti meno abbienti stipati in soffitte dagli ambienti angusti e dai servizi igienici incredibilmente carenti. Allo stesso modo, la documentazione archivistica fa emergere un’immagine in parte diversa dei ceti subalterni, molto lontana dallo stereotipo di una classe lavoratrice in balia delle passioni del momento e priva di capacità progettuale a lunga distanza che la pubblicistica ottocentesca ci ha restituito. Mi auguro che la mia ricerca possa rappresentare così non solo un importante arricchimento per la storia locale torinese, ma anche un capitale iniziale da cui si potrà partire per future ricerche sulla società ottocentesca.

Ovviamente, una ricerca di questo tipo ha dovuto interfacciarsi con i limiti e, allo stesso tempo, la ricchezza delle fonti. Secondo Renzo Villa le fonti per lo studio della devianza si possono suddividere in due blocchi, per la devianza sociale e per quella giuridica. Rientrano nel primo la letteratura scientifica e la cosiddetta produzione “letteraria minore”: inchieste giornalistiche, cronaca giudiziaria, libelli pseudoscientifici (fonte molto vasta la cui validità immediata, tuttavia, risiede soprattutto nel fornirci un’utile chiave di lettura degli archetipi relativi al fenomeno criminale), statistiche giudiziarie e carcerarie nazionali, il cui limite maggiore sta nella loro generalità ed astrattezza. L’altro blocco, quello delle fonti giudiziarie, comprende le produzioni letterarie di più ampio respiro (rapporti di commissioni di inchiesta, dibattiti giuridici, relazioni giudiziarie), decisamente utili a offrire uno spaccato dettagliato del fenomeno criminale in determinate aree, e tutte le altre fonti (atti processuali, rapporti delle varie forze di polizia, archivi di tribunali, preture e questure) caratterizzate da una utilità elevata ma penalizzate dalla scarsa reperibilità e dalla disomogeneità¹⁸. Da questo punto di vista, la situazione delle fonti torinesi è molto particolare e ha come punto di svolta proprio quel 1848 che è un momento fondamentale per la storia del Regno di Sardegna. Alla totale assenza di fonti di tipo “sociale” per il periodo precedente al 1848, fa da contraltare un’abbondante, a tratti persino ricca, documentazione archivistica soprattutto per quanto riguarda gli organi di polizia. Mi riferisco qui al fondo del Vicariato, pervenutoci nella sua quasi totale integrità e conservato presso l’Archivio Storico della Città di Torino, e a quello d’Alta Polizia che, sebbene più lacunoso, ci permette di ricostruire l’attività dell’Ufficio di Polizia. In alcuni casi, questi due fondi sono così notevoli da riuscire a colmare in una certa misura le lacune delle fonti giudiziarie che, data la completa scomparsa dei fascicoli processuali, sono spesso solo limitate alle sentenze penali. Soprattutto il fondo del Vicariato si è rivelato di una ricchezza di informazioni e di sfaccettature straordinaria, ben al di là delle più ottimistiche previsioni. La sostanziale arretratezza di questa istituzione si è rivelata provvidenziale per lo storico, fornendoci molti eccezionali documenti di vita quotidiana

¹⁸ R. Villa, *Sullo studio storico della devianza: note su alcuni aspetti storiografici e metodologici*, in “Studi Storici”, n. 12, 1981, p. 639.

utilissimi sia per lo studio della storia istituzionale, sia per quello della storia sociale. Se è vero che si tratta di carte di polizia da usare con tutte le cautele del caso, è altrettanto vero che il Vicariato non è una polizia moderna con precisi modelli, con schemi e formulari prestabiliti, e con una “ideologia” camuffata sotto l’atto amministrativo. Qui “l’ideologia” rimane molto esplicita e scoperta e, a fianco, l’arrestato racconta in prima persona e, in un certo senso, viene come stenografato o registrato: di qui la freschezza, l’immediatezza, la vivacità di molti racconti presenti nei verbali d’arresto e una miriade di dettagli, particolari e annotazioni che, se ben usati, possono ampliare le nostre conoscenze sulle parti meno conosciute della società del tempo¹⁹.

Assai diversa è la situazione per il post-1848: la distruzione dell’archivio del Ministero degli Interni e della Questura di Torino durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale fa sì che i documenti riguardanti la polizia siano pochissimi e compensati solo in parte dalla vasta raccolta di sentenze penali che, dato l’obbligo di motivare le decisioni dei tribunali introdotto dal codice di procedura penale nel 1847, sono solitamente molto circostanziate e in grado di far emergere anche situazioni al di fuori del processo. Alle mancanze delle fonti d’archivio si oppongono, invece, moltissime fonti “sociali” come giornali, riviste e opuscoli. Se questa produzione, spesso evitata dagli storici, certamente non è in grado di supplire alle fonti archivistiche per qualità o precisione, essa è particolarmente utile per restituirci il “clima” sociale in cui un determinato crimine è stato compiuto, come questo è stato percepito e quanto allarme ha suscitato. Questi elementi, spesso sottovalutati, sono a volte importanti quanto il delitto stesso poiché ci restituiscono una rappresentazione della società del tempo, delle sue ansie e delle sue paure. Nella mia ricerca, almeno per quanto riguarda gli anni Cinquanta, ho provato a far interagire questi due tipi di fonti in modo da ottenere una rappresentazione il più possibile ricca e precisa.

Indubbiamente questa ricerca può prestare il fianco a critiche. In uno studio che ha come centro l’intera compagine statale sabauda, la riduzione dell’analisi alla sola criminalità torinese è certamente un limite, ma ampliare la ricerca ad altre realtà sociali di un Regno così variegato come quello sardo sarebbe stato impossibile a meno di scadere nella superficialità. Inoltre, nell’Ottocento, nello Stato sabauda come in altri paesi europei, l’attenzione verso i fenomeni criminali si spostò dalla campagna, dove, tranne che in Sardegna, il brigantaggio era stato ridotto di intensità, alla città, e in particolare su Torino, che incominciava a manifestare fenomeni simili a quelli di realtà urbane più grandi e sviluppate. Come centro di uno Stato che si stava rafforzando ed espandendo, la capitale sabauda rappresenta un osservatorio straordinario per uno studio sulla delinquenza urbana di uno dei maggiori centri dell’Italia preunitaria, tanto più per il ruolo di indubbia preminenza giocato nel processo di unificazione nazionale. Non mi è sembrato inutile soffermarsi sulle varie tipologie di reato che cambiarono e si evolsero durante il periodo analizzato, poiché per questa via si può cogliere meglio il livello di modernità o di arcaismo della delinquenza, e aiuta a comprendere quale sia stato il momento cruciale del passaggio da un vecchio modello di società ad uno nuovo. L’intervallo di tempo esaminato, che vide Torino passare dal ruolo di modesta capitale di Antico Regime a centro politico di uno dei paesi più estesi d’Europa, rappresenta un momento importante di evoluzione verso la modernità e, all’interno di questo processo, il fenomeno criminale può risultare uno specchio piuttosto fedele dei mutamenti sociali.

¹⁹ U. Levra, *L’altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 20-21.

CAPITOLO 1: UNA RESTAURAZIONE IMPOSSIBILE (1814-21)

Al momento del suo ritorno negli Stati di Terraferma nel maggio del 1814, il re Vittorio Emanuele I si trovò davanti ad un paese fortemente diverso da quello che era stato costretto a lasciare sedici anni prima. In poco più di tre lustri il Piemonte, la Savoia e la Contea di Nizza avevano avuto modo di conoscere una serie di istituzioni che avevano rivoluzionato la vita sociale ed economica del paese, segnando un vero stacco dal mondo di Antico Regime del Regno di Sardegna settecentesco. Tuttavia, al momento del suo trionfale ingresso a Torino il 20 maggio 1814, né il re, né i suoi più stretti consiglieri che lo avevano seguito in Sardegna sembravano essersi accorti dei cambiamenti che aveva subito la società piemontese. Indubbiamente, una rigorosa valutazione della nuova realtà piemontese non poteva che passare in secondo piano rispetto all'impellente necessità di ripristinare l'autorità di casa Savoia e di riaffermare il potere reale sui territori riconquistati, che si fondavano su basi fragilissime: il ritorno del sovrano in Piemonte dopo sedici anni di isolamento forzato si era reso possibile solo grazie all'intervento dell'esercito austriaco e al lavoro della diplomazia europea che aveva ritenuto fondamentale per l'equilibrio continentale assicurare l'indipendenza del piccolo Piemonte.

I primi provvedimenti del restaurato sovrano non potevano così che tendere ad un'anacronistica cancellazione di buona parte delle innovazioni portate dal regime francese: il significato politico rimaneva quello di un ritorno alla "normalità" e alla situazione anteriore agli sconvolgimenti rivoluzionari, come se nulla o quasi fosse accaduto. Giusto un giorno dopo il suo ritorno nella capitale, il re emanava il famoso editto con cui richiamava all'osservanza delle Regie Costituzioni del 1770 e di tutte le altre norme promulgate sino al 23 giugno 1800, ristabilendo l'ordinamento sabauda d'Antico Regime²⁰. Il governo venne rimodellato sull'impianto settecentesco che prevedeva unicamente tre ministeri, quello degli affari Interni, quello degli affari Esteri e quello della Guerra, ai quali erano affiancate le rispettive aziende economiche, incaricate di gestire la contabilità ed il bilancio, che facevano a capo ad una Tesoreria generale, organo centrale di tutta la contabilità di Stato. Tra questi, particolare rilievo rivestiva la Segreteria degli affari Interni che aveva funzioni estesissime in vari campi e che aveva alle proprie dipendenze una serie di organismi dotati di notevole autonomia²¹. Abolito il sistema francese basato sui prefetti, sottoprefetti e consigli di prefettura, vennero ripristinate le divisioni militari di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Nizza e Chambéry, la direzione delle quali fu attribuita ad un governatore e ad un intendente generale. Veniva così ristabilito in Piemonte l'antico sistema amministrativo del Regno di Sardegna, caratterizzato da una "doppia amministrazione" civile e militare dai compiti e dalle mansioni diverse. Questo si rifletteva anche sulle cariche subito inferiori dato che le divisioni erano a loro volta ripartite in provincie, affidate a comandanti e intendenti, le cui svariate competenze esprimevano l'indirizzo accentratore e ostile alle autonomie comunali della monarchia sabauda. Se i militari avevano il compito di sovrintendere all'ordine pubblico, gli intendenti avevano soprattutto compiti finanziari, amministrativi e politici, fra i

²⁰ Editto Regio di richiamo all'osservanza delle regie costituzioni e provvidenze di giugno 1800, diminuzione d'imposti, e provvidenze per la giustizia e detenuti; delli 21 maggio 1814, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, Stamperia Davico e Picco, Torino, 1814, volume I, pp. 20-22.

²¹ Alla Segreteria di Stato per gli affari Interni facevano capo la sovrintendenza alle amministrazioni provinciali e comunali, le finanze e le dogane, l'istruzione pubblica, quest'ultima attraverso la carica del Magistrato della Riforma, e le strutture giudiziarie, anche se unicamente per quanto riguardava l'aspetto amministrativo e finanziario. Per quanto i settori di sua competenza fossero enormi, in molti casi la Segreteria aveva esclusivamente compiti di carattere amministrativo e di controllo, mentre i poteri decisionali, esecutivi ed in qualche caso anche giudiziari spettavano ad organismi subalterni ampiamente autonomi. P. Notario e N. Nada, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia. Vol. VIII*, Utet, Torino, 1993, p. 107.

quali quelli di distribuire i tributi tra i comuni, controllare i bilanci, provvedere al demanio, alle foreste, riscuotere le imposte, curare i rapporti tra i gruppi sociali, vigilare sugli amministratori pubblici ed effettuare rilevazioni statistiche sulla popolazione. La tendenza era quella di favorire l'aristocrazia sabauda, dominante nel governo centrale, a cui venivano affidate maggiormente le cariche di intendenti e governatori, a scapito dell'emergente classe borghese che aveva incominciato a esercitare un certo potere nei comuni e nei centri periferici dello Stato. Per ridurre l'autonomia di questi ultimi, si decise di attribuire all'intendente la nomina del consiglio ordinario e del segretario comunale, cariche che erano elettive nel regolamento del 1775 nonché la nomina del sindaco nei centri minori, dove erano ammessi nel consiglio anche proprietari terrieri non residenti nel comune. Prerogativa del re era quella di nominare il sindaco nelle città e nei municipi più importanti²².

Il fragile equilibrio all'interno del restaurato Regno di Sardegna era complicato anche dall'ormai prossima annessione del territorio della Repubblica di Genova decisa in segreto durante il congresso di Parigi il 30 maggio 1814 ed ufficializzata durante il successivo congresso di Vienna, nell'ottica di rafforzare lo Stato sabauda in funzione antifrancese²³. In un'epoca in cui le repubbliche non erano "plus d'usage", quella genovese rappresentava una delle pedine che dovevano essere sacrificate per consolidare una monarchia come quella sabauda che, per posizione geografica e per tradizioni militari, si prestava meglio di altre a ricoprire le funzioni di baluardo nei confronti di possibili revanscismi transalpini. L'annessione da un lato veniva incontro ad un'antica aspirazione della dinastia sabauda, ma dall'altro poneva dei grossi problemi per una pacifica integrazione dei nuovi territori all'interno dello Stato sardo: territori che avevano sviluppato nella loro storia tradizioni politiche e istituzionali radicalmente diverse da quelle piemontesi e che, agli occhi di Vittorio Emanuele I, si presentavano così "inconnus et naturellement peu affectionnés"²⁴.

Al momento, tuttavia, lo scenario chiave che preoccupava di più il sovrano e i suoi collaboratori era quello della sicurezza interna del paese che, con la partenza dell'esercito e della gendarmeria francese, aveva comportato un pauroso vuoto di potere potenzialmente pericolosissimo per l'ordine pubblico. La paura principale era quella di veder rinascere nelle campagne quei fenomeni di banditismo organizzato di massa che erano stati estirpati dai francesi intorno al 1808, ma che, in assenza di un apparato repressivo forte ed efficiente, avevano la possibilità di rigenerarsi²⁵. Già nelle prime settimane successive al ritorno del re, si registrarono le prime aggressioni a mano armata soprattutto nelle aree orientali del Piemonte e le cose peggiorarono con l'inizio dell'autunno quando le autorità non poterono fare a meno di segnalare la presenza di "squadre di malviventi" che avevano commesso "diverse grassazioni, ed assassinamenti"²⁶. La Segreteria di Stato per gli affari Interni, affidata inizialmente alla guida del conte Carlo Giuseppe Cerruti di Castiglione, era chiamata a trovare in fretta delle soluzioni efficaci, concordandole con la Segreteria di Guerra, incaricata di ricostituire in fretta un nuovo esercito, ma il clima di generale confusione che si respirava nella restaurata capitale all'inizio dell'estate 1814 non aveva contribuito a migliorare la situazione. Il restaurato Regno di Sardegna era stato così costretto ad affidarsi all'esercito austriaco che, tuttavia, minato dalle diserzioni e gravato da grossi problemi

²² M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime all'Unità. Lezioni di storia del diritto italiano*, cit., p. 234.

²³ Già nel 1805 il primo ministro inglese Pitt aveva prospettato in un memoriale indirizzato all'ambasciatore russo l'opportunità, in caso di vittoria della guerra che si combatteva in quell'anno contro Napoleone, di cedere il territorio di Genova al re di Sardegna facendone una barriera contro la Francia che, durante il conflitto del 1792-96, era proprio passata attraverso il territorio della Liguria per invadere il Piemonte. L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, A. Giuffrè, Milano, 2002, p. 12.

²⁴ *Ibidem*, p. 13.

²⁵ M. Ruggiero, *La storia dei briganti piemontesi (1796-1814)*, Alzani Editore, Pinerolo, 1998, pp. 153-168.

²⁶ Manifesto senatorio per l'impunità, onde riparare gli assassinamenti o furti, 24 novembre 1814, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume I, pp. 61-63.

logistici, non era in grado di svolgere un'adeguata azione preventiva²⁷. Senza più la gendarmeria francese ad operare un efficiente controllo del territorio e a fronte di un governo che tardava a dare delle risposte concrete, l'iniziativa dovette partire per forza di cose dagli organi periferici, maggiormente colpiti dalle incertezze degli organi statali: in alcune città e in alcune zone del Piemonte, le autorità locali, supportate da alcuni privati cittadini, avevano predisposto servizi di sorveglianza, spesso composti da piemontesi che avevano militato nelle forze dell'ordine francesi. Per quanto possibile, queste avevano cercato di modellarsi sull'esperienza della gendarmeria francese che aveva lasciato un buon ricordo per quanto riguardava l'efficienza operativa. L'eredità lasciata dalla polizia napoleonica si era fatta ingombrante e dai comuni e dalle provincie si susseguivano le pressioni verso la Segreteria di Stato per gli affari Interni affinché si predisponessero misure per la formazione di un corpo sul modello della gendarmeria francese che "tout le mond regrette"²⁸. In questo senso, dal punto di vista politico, la situazione non era certo delle più facili: la dichiarata volontà del restaurato sovrano di riportare indietro le lancette dell'orologio cozzava con le pressioni da parte delle autorità locali che rimpiangevano la buona esperienza della gendarmeria francese e non parevano assolutamente intenzionate a tornare agli inefficaci metodi di repressione del Regno di Sardegna settecentesco. Tuttavia, la creazione di un corpo analogo a quello formatosi durante l'esperienza francese doveva aver suscitato non poche perplessità negli animi dei collaboratori di Vittorio Emanuele I, soprattutto in quei mesi della primavera-estate del 1814 che rappresentarono certamente il "momento ideologicamente più puro della Restaurazione"²⁹.

Da questo caotico scenario gravato da incertezze e da timori, dove gli stessi ministeri stentavano a trovare un indirizzo da dare alla propria azione, si staccava, almeno parzialmente, la situazione della restaurata capitale del Regno dove la strada da seguire era apparsa subito molto chiara.

1.1 La rinascita del Vicariato.

A differenza delle campagne piemontesi dove fino al periodo di dominazione francese non era quasi esistito un corpo con compiti di polizia, a Torino da secoli esisteva un'istituzione antichissima che, già a partire dal Medioevo, aveva avuto competenze sull'ordine pubblico. Questa istituzione era il Vicariato, le cui origini affondavano addirittura alla seconda metà del Duecento e risalivano alle origini del dominio sabauda sulla città³⁰. Originariamente, il vicario, un forestiero nominato annualmente dal signore, si era sostituito al podestà nello

²⁷ E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2009, p. 13. Peraltro, la convivenza tra reparti dell'esercito austriaco e le comunità locali non sempre fu particolarmente pacifica: per esempio, a Vigevano dove si segnalava come "si vanno di giorno in giorno gli ussari del corpo stazionatovi rendendo più insolenti, e molesti con continue provocazione verso quelli abitanti" che "se non fosse il carattere pacifico di quelle popolazioni, sarebbe ben difficile cosa, che non vi succedessero gravi querele", e a Mondovì nei cui dintorni venne addirittura ucciso l'ussaro Marcus Ivitz "in seguito ad un contrasto eccitatosi dall'ussaro oltremodo carico di vino, il quale con minacce, ed altri modi insultò taluni, che tranquillamente facendo loro strada ritiravansi, e che probabilmente erano persone di campagna". AST, *Segreteria di Stato per gli affari Interni*, Giuridico: registro lettere del primo segretario di Stato per gli affari Interni ai Senati, reg. 16: lettera del primo segretario di Stato per gli affari Interni al primo segretario di Stato per gli affari Esteri, 15 luglio 1814; lettera del primo segretario di Stato per gli affari Interni al primo segretario di Stato per gli affari Esteri, 2 luglio 1814.

²⁸ Lettera di Tommaso Guglielmo Sartoris di Saluggia a Filippo Antonio Asinari di San Marzano, 13 maggio 1814, cit. in E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, cit., p. 13.

²⁹ La definizione è in M. Broers, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione 1814-20*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*. Atti del convegno di Torino 21-24 ottobre 1991, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1997, p. 135.

³⁰ D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1987, p. 33.

svolgimento delle complesse funzioni di governo che, come reggente della città, quest'ultimo aveva esercitato in passato. Nei secoli successivi, il vicario, pur continuando a godere di un indiscusso prestigio all'interno della città, perse i poteri di supremo arbitro della vita politica torinese e si accentuò la sua subordinazione agli organi statali. Nel corso del Seicento, la continua crescita urbanistica e demografica della città e il ruolo egemone che essa era venuta assumendo nel paese fecero ricadere sul Vicariato il peso di nuove e complesse incombenze. Il primo passo per migliorare la qualità del servizio svolto dalla magistratura cittadina risale al dicembre 1679, quando una parte delle incombenze attribuite in passato al Vicariato fu affidata alla nuova carica del sovrintendente di politica e polizia che si ispirava direttamente all'ufficio del *lieutenant générale de Police* di Parigi, istituito pochi anni prima³¹. L'operazione era volta ad accrescere il controllo dello Stato sulla città, affidando ad un funzionario direttamente designato dal principe le incombenze relative all'igiene e al controllo dell'ordine pubblico, mentre il vicario che, a partire dal Quattrocento, era scelto dal duca ogni due anni da una terna di candidati presentata dal Consiglio comunale, avrebbe conservato solo le funzioni di tipo propriamente giudiziario. Tuttavia, pochi anni dopo, nel 1687, gli uffici vennero riuniti e al vicario fu aggiunto il titolo di sovrintendente generale di politica e polizia. La sua natura di magistratura di tipo cittadino continuò ad essere terreno di scontro tra il Consiglio comunale, intenzionato a conservare la propria autonomia decisionale, e il principe che, al contrario, mirava ad accrescere il suo controllo sulla città. Solo nel Settecento, con il trionfo dell'assolutismo, l'ufficio finì con il perdere numerosi poteri in favore di altre istituzioni statali, divenendo così a tutti gli effetti un ingranaggio della macchina statale sabauda, subordinato al volere del re³².

A differenza del modello del *lieutenant générale de Police* a cui era in parte ispirato, l'ufficio torinese conservava compiti molto più vasti ed onerosi. Pur non essendo un organo di polizia, era un ufficio che ne svolgeva anche i compiti visto che le sue competenze si estendevano pure in materia di annona, di igiene, di pianificazione urbanistica e di politica edilizia. Il vicario presiedeva il Consiglio cittadino "che non si può congregar senza sua permissione, rappresentando ivi da persona del principe", e il locale tribunale del Vicariato che giudicava le contravvenzioni civili e penali. Nonostante la vastità delle materie di loro competenza, raramente i vicari erano uomini di legge. A partire dalla fine del Seicento, la carica, fino ad allora detenuta da individui di ceto borghese dalla solida formazione giuridica, venne monopolizzata da rappresentanti della più illustre aristocrazia piemontese: questa non era più un gradino nella scala gerarchica degli uffici, ma piuttosto il coronamento di un'attività politica ed amministrativa svolta all'interno dell'amministrazione comunale con funzione di sindaci, vicesindaci o mastri di ragione. Per quanto molto onerosa dal punto di vista dell'impegno, la carica dava un indubbio prestigio visto che era considerata "la prima dignità fra gli ufficiali, che servono dipendentemente da S. A. R. nella città metropoli di Torino", ed impegnava solamente per un periodo di tempo limitato, in genere due anni che potevano divenire quattro in caso di riconferma³³.

Un'istituzione così profondamente incardinata nello spirito dell'Antico Regime non poteva resistere alla ventata di novità portata dall'arrivo dei francesi in Piemonte alla fine del Settecento: a partire dal 1796, le autorità militari francesi che presidiavano la cittadella di Torino chiesero in più occasioni le dimissioni del vicario e lo scioglimento del suo ufficio, che ottennero nel dicembre 1798, all'indomani dell'abdicazione di Carlo Emanuele IV. La conquista della città da parte delle truppe austro-russe nella primavera del 1799 portò al provvisorio ristabilimento dell'istituzione che, tuttavia, nell'estate del 1800, con il ritorno dei francesi a Torino dopo la battaglia di Marengo, fu nuovamente abolita e sostituita da un Commissariato generale di Polizia dipendente direttamente dal *Ministère de la Police*

³¹ *Ibidem*, pp. 34-38.

³² *Ibidem*, pp. 33-88.

³³ *Ibidem*, pp. 95-97.

Générale parigino, malgrado le proteste dell'amministrazione comunale a cui pareva inconcepibile essere privata della gestione dell'ordine pubblico, una delle prerogative che deteneva da secoli³⁴. Benché con la soppressione del Commissariato generale di Polizia nell'estate del 1806 il Comune riuscisse a riacquistare il controllo diretto sulla polizia, il passaggio di consegne non cambiò la filosofia che guidava questa nuova forza di controllo: nel nuovo regime napoleonico la polizia rivestiva un ruolo centrale nella società dato che questa non si limitava unicamente a compiti repressivi contro delinquenti, ma aveva l'aspirazione di controllare e regolare tutti gli aspetti della quotidianità dal momento che, secondo una teorizzazione del 1811, "faire la police, c'est exercer l'action de gouvernement"³⁵. Rispetto al Vicariato, la differenza, dal punto di vista ideologico, era notevole: la polizia ampliava la propria sfera di azione anche su ambiti che precedentemente ne erano rimasti esclusi o trascurati come la produzione letteraria, le feste pubbliche o gli spettacoli, ora regolati mediante la censura o comunque un'accorta regia che evitasse la trasmissione di messaggi potenzialmente eversivi. Sul piano pratico, l'adozione degli ideali classificatori illuministi, confluiti a supporto del bisogno di schedare, registrare e descrivere la popolazione, avevano poi creato degli innovativi strumenti di controllo capillare sugli individui, sui loro movimenti, comportamenti e moralità, rappresentati dalla carta civica obbligatoria, dal passaporto interno per gli spostamenti da un dipartimento a un altro, dal permesso di soggiorno per la permanenza e dal libretto di lavoro per i lavoratori dipendenti³⁶. Inoltre, la nuova polizia aveva introdotto nella ex-capitale sabauda l'organizzazione in commissariati di zona che dovevano rappresentare nell'immaginario collettivo l'occhio vigile spalancato su ciascuna zona della città e il luogo, non segreto né ostile ma protettivo, in cui i cittadini entravano in contatto con la polizia³⁷. Infine, il periodo di dominazione francese aveva introdotto delle efficaci soluzioni ad alcuni problemi d'ordine pubblico che la città aveva riscontrato nel secolo precedente. Uno di questi era la prostituzione: eliminato tutto quel bagaglio religioso ed ideologico che ne aveva da secoli stabilito la condanna, questo fenomeno fu legalizzato mediante un severo regolamento che aveva il duplice scopo di ridurlo quantitativamente e di porre un freno al dilagare di malattie veneree, prescrivendo un accurato censimento di tutte le donne pubbliche esistenti nella città e sottoponendole ogni dieci giorni ad una visita medica³⁸.

Malgrado tutte queste innovazioni, all'atto pratico la nuova polizia mostrò un'inquietante continuità con quella sabauda della fine del Settecento sia per la mancanza endemica di risorse e di strutture adeguate, sia per la scarsa qualità del personale, sia per il frequente ricorso a procedure extragiudiziarie come nel periodo dell'Antico Regime. Infatti, se si eccettuano le cariche ai vertici, scarso era stato il ricambio di uomini, tanto che buona parte di questi, soprattutto tra chi svolgeva le mansioni più umili, aveva già lavorato per il Vicariato. A questi individui mal pagati e spesso maneschi ben poco era arrivato della filosofia che doveva animare la nuova polizia e non stupisce che essi continuassero ad utilizzare senza troppi problemi quei metodi rozzi e brutali che ne avevano sempre caratterizzato l'azione precedente. In questo, la già ricordata soppressione del Commissariato Generale e il passaggio della polizia alle dipendenze del Comune non aveva certamente aiutato un radicale cambio di mentalità; tanto più che molti degli antichi provvedimenti

³⁴ U. Levra, *Un consenso mancato: torinesi e francesi di fronte*, in C. Bracco (a cura di), *Ville de Turin (1798-1814)*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1990, volume II, pp. 183-184.

³⁵ ASCT, *Carte del periodo francese*, cartella 178, fascicolo 437, brani da *Essai sur la Police*, par F. S. du Département de Marengo, manoscritto, 1811, cit. *ibidem*, p. 189.

³⁶ *Ibidem*, p. 197.

³⁷ *Ibidem*, p. 199.

³⁸ R. Roccia, *Mendicizia e prostituzione a Torino nella prima metà dell'Ottocento*, tesi di laurea presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Torino, anno acc. 1977-78, relatore C. Pischetta, p. 114.

settecenteschi vennero ripristinati già partire dal 1803 per evitare urti o ostacoli con i cittadini e l'amministrazione comunale³⁹.

Probabilmente proprio a causa della sua diretta dipendenza dall'amministrazione comunale, la polizia torinese non fu coinvolta dal rapido collasso del regime napoleonico in occasione della rapida invasione del Piemonte da parte dell'esercito austriaco nella primavera del 1814. Continuò a lavorare come se nulla fosse e, già una settimana prima dell'arrivo di Vittorio Emanuele I a Torino, ai commissari di polizia e agli agenti venne diramato l'ordine di continuare a sorvegliare l'ordine pubblico durante i festeggiamenti per l'ingresso del re in città in modo da "andar al riparo di qualunque infausto accidente, che potesse per avventura turbare così lieti giorni"⁴⁰. Tre giorni dopo, il Comune stabilì la formazione di una guardia urbana al comando del marchese Vittorio Chiesa di Roddi che avrebbe avuto l'onore di accogliere il re al suo ingresso nella capitale a fianco delle truppe austriache, e che avrebbe potuto intervenire in aiuto delle forze di polizia in caso di bisogno⁴¹. Le incertezze sul destino della polizia che certamente dovevano circolare in quei giorni nell'amministrazione comunale, furono dissipate con l'emanazione del già ricordato proclama del 21 maggio che, pur non citando alcun organismo in particolare, ristabiliva nei paesi di Terraferma le istituzioni del Regno di Sardegna soppresse durante la dominazione francese, tra cui, almeno implicitamente, anche il Vicariato. La cosa non doveva stupire: l'ufficio aveva lasciato un'eredità ben viva sia in ambito statale che comunale e la sua rinascita si poneva come un passo fondamentale per attuare quel programma di completo ritorno alla "normalità" che gli ambienti governativi nei primi mesi della Restaurazione avevano intenzione di portare a compimento. Il giorno successivo al proclama del re, il conte Cerruti inviava una missiva al conte Cesare Leone Radicati di Brozolo, richiamandolo alla carica di vicario che aveva ricoperto tra la tarda primavera del 1799 e l'estate del 1800 e pregandolo di adoperarsi il prima possibile per la riorganizzazione dell'ufficio⁴². La scelta di affidare all'ultrasettantenne ex-vicario era emblematica della politica sabauda del primo periodo della Restaurazione in Piemonte: cercare di riportare le lancette del tempo anteriormente alla dominazione francese, attraverso le istituzioni e gli uomini che avevano già operato in precedenza e che potevano vantare solide convinzioni monarchiche e legittimistiche, scegliendo questi ultimi direttamente dall'almanacco del Palmaverde⁴³.

In un lasso brevissimo di tempo il conte Brozolo dovette intraprendere un lavoro quanto mai impegnativo: si trattava non solo di riorganizzare l'ufficio, ma anche di richiamare alla memoria tutta l'antica legislazione del Vicariato, comprese quelle norme tradizionali o legate alle feste religiose che erano cadute in disuso durante l'occupazione francese. Non stupisce che il primo dei tanti "manifesti" pubblicati dal nuovo vicario nello spazio di qualche mese ordinava la chiusura e il divieto di vendita e di apertura delle botteghe e delle osterie "nei tempi destinati a' divini uffizi" e fissava pene pecuniarie per "ogni sorta di gozzoviglie clamorose" dato che era "persuaso l'augusto nostro sovrano, che la religione, cattolica è la principale base della felicità, e dell'ordine pubblico"⁴⁴. In tutto, dalla metà di giugno

³⁹ U. Levra, *Un consenso mancato: torinesi e francesi di fronte*, cit., pp. 210-212.

⁴⁰ Ordine di pulizia del Maire aggiunto Brachetti; 13 maggio 1814, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume I, p. 17.

⁴¹ Stabilimento per la guardia urbana, del suo comandante marchese di Roddi; 16 maggio 1814, *ibidem*, p. 14.

⁴² ASCT, *Vicariato*, Lettere dal maggio 1814 al maggio 1818, volume 174: lettera del primo segretario di Stato per gli affari Interni al conte Radicati di Brozolo, 22 maggio 1814.

⁴³ Almanacco che si cominciò a pubblicare nel 1722 presso la Tipografia Fontana e che durò fino al 1886 senza interruzione. Assunse carattere di calendario ufficiale nel 1824 e, dopo l'Unità, cresciuto di mole, divenne un annuario generale dalle notizie svariatissime. Tra le tante cose che vi trovavano spazio vi erano anche inseriti i nomi dei funzionari che lavoravano presso l'amministrazione statale.

⁴⁴ Manifesto del vicario e sovra intendente gen. di politica e pulizia della città, borghi e territorio di Torino, conte Radicati di Brozolo, contenente ordini agli osti e bottegaj; 16 giugno 1814, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume I, pp. 74-76.

all'inizio di settembre ben dodici manifesti del Vicariato, riguardanti le più svariate materie, dal "nettaggio delle strade", all'uso di fare "bagni ne' fiumi", vennero pubblicati ed affissi nelle principali strade della città. Il notevole numero di questi avvisi non era solo necessario per rammentare ai sudditi del re di Sardegna le antiche norme, ma voleva anche segnalare idealmente una riconquista e riappropriazione da parte del vicario dello spazio cittadino non più regolamentato dalle istituzioni francesi. Il lavoro del conte Brozolo non si limitò, comunque, solamente a ripristinare l'antica legislazione, ma considerò anche l'efficienza e le innovazioni amministrative introdotte a Torino dalle istituzioni francesi, valutando quali di queste potessero essere utilizzate dal Vicariato per migliorare il proprio controllo sulla città. La sua attenzione, in particolare, si soffermò sui nuovi metodi di controllo che rappresentavano un'inevitabile evoluzione rispetto ai farraginosi e antiquati sistemi del Vicariato della fine del Settecento. Così, il 30 giugno 1814, con l'autorizzazione della Segreteria di Stato per gli affari Interni, un manifesto vicariale annunciava alla cittadinanza l'obbligo per gli operai che lavoravano a Torino di munirsi del "libretto di lavoro", chiaro erede del *carnet de travail* francese, "avendo riconosciuto la legge del cessato governo, concernente gli operaj, ed apprendizii, utilissima non solo pel buon ordine del corpo dei suddetti, ma altresì per facilitare alla forza armata i mezzi di distinguere i buoni, che meritano assistenza, dai malvagi, e criminali"⁴⁵. Inoltre, tre giorni dopo, un altro manifesto, questa volta concernente "tutti li cabassini, facchini, portantini di piazza, ed altri garzoni serventi a portar roba", rappresentava un curioso esempio di mescolanza tra nuovi e vecchi metodi di controllo: come gli operai, anche i cabassini dovevano essere muniti di libretto di lavoro ed essere iscritti in un registro. Per il resto, la sorveglianza doveva essere effettuata da "due dei più cogniti, e di buona moralità, e religione" tra questi lavoratori, scelti per ogni quartiere e nominati "capi, e supplenti capi", che avevano così il compito della "particolar ispezione sopra gli altri"⁴⁶. Era un manifesto sforzo da parte del Vicariato per adeguarsi alle nuove forme di controllo dello spazio cittadino in un chiaro tentativo di rimanere al passo con i tempi e di usare al meglio alcune innovazioni pur senza snaturare la sua ideologia ed il suo modo di lavorare. In un periodo in cui il generale atteggiamento politico oscillava tra il desiderio di un ritorno totale all'Antico Regime e la curiosità nel saggiare l'efficacia delle innovazioni amministrative francesi, l'azione amministrativa del Brozolo va valutata come indicativa di questa posizione.

Accanto al non semplice lavoro di ripristino e di innovazione della legislazione del Vicariato, il vicario era stato occupato dall'altrettanto difficile compito della riorganizzazione del personale del proprio ufficio. Per lo svolgimento della sua complessa attività, il vicario poteva contare solo sull'aiuto di uno sparuto gruppo di ufficiali e di dipendenti: un luogotenente, due assessori, quattro commissari, un segretario, un usciere, due stanziatori e una esigua forza di campari, guardie urbane e arcieri. Il più autorevole collaboratore del vicario era il luogotenente, uno "sperimentato giurisperito" che, "oltre la perizia delle materie legali e forensi" doveva avere anche un "buon discernimento, e pratica delle materie economiche politiche e di buon regime", e l'obbligo di sopperire alle lacune giuridiche del vicario che, pur dovendo presiedere il tribunale, aveva raramente conoscenze legali. Nelle loro incombenze giudiziarie sia il vicario che il luogotenente erano coadiuvati da due assessori con competenze molto diverse: il primo assessore si occupava prevalentemente dell'annona e di materie relative all'igiene, mentre il secondo aveva compiti di controllo

⁴⁵ Manifesto ed ordini del vicario di Torino, concernenti gli artigiani, loro lavoratori ed apprendizii; del 30 giugno 1814, *ibidem*, pp. 85-87.

⁴⁶ Inoltre, i capi cabassini avevano l'incarico "di tenere un doppio ruolo degl'individui stazionati nel loro quartiere, e dovranno dar conto al commissario che sarà da noi specialmente incaricato, ogni qualvolta che si assentassero per un termine maggiore di mesi sei, e ciò affine siano cancellati da' ruoli". Infine, tutti i facchini o cabassini erano obbligati ad avere "sempre affissa alla loro cabassa, una lama di latta, che loro verrà rimessa dall'uffizio del Vicariato". Manifesto ed ordini del vicario sulli cabassini, portantini, e simil gente; 2 luglio 1814, *ibidem*, pp. 93-96.

sull'ordine pubblico⁴⁷. Sui quattro commissari, la cui figura era stata introdotta dalla riforma del 1791, ricadevano tutti i compiti di controllo. Infine, le competenze propriamente esecutive spettavano ai campari e ad un esiguo manipolo di diciotto guardie civiche, cui toccava il servizio giornaliero presso l'ufficio del vicario e la sorveglianza sui mercati e sulle norme di igiene, e di nove arcieri, incaricati degli arresti, delle perquisizioni giudiziarie e della sorveglianza del locale carcere delle Torri⁴⁸. Soprattutto gli arcieri componevano una vera e propria sbirraglia d'Antico Regime, portatrice di una professionalità molto solida e trasmessa frequentemente per via familiare, la cui emarginazione dal contesto cittadino era peraltro sottolineata dall'obbligo di risiedere con le loro famiglie all'interno delle carceri delle Torri. Per il controllo della città, questo sparuto gruppo di guardie poteva contare su una fitta, per quanto poco quantificabile, rete di informatori e di agenti segreti, spesso arruolati tra ex-detenuti, che venivano utilizzati con una certa frequenza nella quotidiana ricerca ed identificazione di ladri, ricettatori e individui potenzialmente pericolosi. Inoltre, la delazione non professionale era poi coltivata e variamente premiata: a chi denunciava l'inosservanza di qualche disposizione sul commercio o sull'igiene, andava una percentuale della multa comminata⁴⁹.

Per una realtà urbana dalle medie dimensioni come Torino, che nel 1814 contava 84.230 abitanti tra città, sobborghi e contado, la modesta forza del Vicariato era comunque ritenuta sufficiente a tenere a bada l'ordine pubblico tanto più che la criminalità cittadina dell'epoca non era certo particolarmente pericolosa. Più che dalla delinquenza, la città mostrava di esser segnata dalla piaga del pauperismo e dell'accattonaggio di massa in un quadro che non era per nulla nuovo rispetto a quello del Settecento: la realtà urbana era teatro di un pullulare di illegalità minori, in cui il furtarello di strada ricopriva uno spazio di primissimo piano, mentre la violenza sulle persone assumeva un carattere sporadico ed eccezionale⁵⁰. Tuttavia, è cosa certa che la ristrettezza numerica del personale del Vicariato impedisse un efficace controllo della città: ciò non era tanto visibile dagli arresti di mendicanti o di ladri di strada, quanto per l'esecuzione di tutti quei metodi di controllo e di registrazione delle attività e della popolazione che il Vicariato aveva provato a mutuare dall'esperienza francese. La frammentazione della legislazione, il diffuso analfabetismo nella popolazione che consentiva solo a una parte della stessa di essere informata delle nuove norme, e una generale abitudine popolare alla noncuranza delle regole permettevano una limitata attuazione delle stesse; dalla lettura dei numerosi manifesti che furono pubblicati nei primi anni della Restaurazione, si ha l'impressione di trovarsi davanti ad uno spazio cittadino che appare come un universo "libertino", incapace di governarsi e, quindi, non realmente "policé"⁵¹. Allo stesso modo, questi manifesti trasmettono ancora oggi l'immagine di una polizia costantemente in affanno, la cui azione aveva inizio sempre in ritardo e soltanto quando le violazioni alla normativa erano ormai note e risapute. Non si possono che leggere come un'indiretta dichiarazione d'impotenza le frequenti minacce da parte del vicario di pene pecuniarie a chi disattendeva le disposizioni da lui stabilite come nel caso di chi non si fosse dotato del libretto di lavoro "essendosi riconosciuto, che molti fra li padroni artisti, garzoni, ed operai negligenti, o non curanti del buon ordine, non hanno sinora adempiuto al prescritto del manifesto nostro delli 30 scorso giugno"⁵². Le stesse resistenze e noncuranze erano opposte da gran parte degli albergatori alle norme sulla registrazione dei viaggiatori: queste violazioni erano così

⁴⁷ D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, cit., pp. 108-109.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 123.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 106.

⁵⁰ G. Nalbone, *Ordine pubblico e criminalità nella Torino napoleonica*, in C. Bracco (a cura di), *Ville de Turin (1798-1814)*, cit., volume I, pp. 174-175.

⁵¹ Un'impressione analoga la si ricava per la Parigi del Settecento. P. Piasenza, *Polizia e città. Strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento*, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 101-155.

⁵² Manifesto sugli artisti, garzoni ed operaj; 29 luglio 1814, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume II, p. 40.

universalmente conclamate che i controlli di polizia, sia nel Settecento che durante il periodo francese, avevano potuto ben poco, come aveva potuto ben poco la regola che li obbligava a fare la consegna di eventuali compere o di prese in pegno di “mobili, lingerie, vestimenta, od altri effetti d’oro, d’argento, gioje, e pietre preziose”, possibili frutti di qualche rapina⁵³.

Se il Vicariato con la sua ridotta forza era in grado di controllare a fatica la realtà urbana e di effettuare con difficoltà il suo normale lavoro di routine, era poi totalmente impreparato ad affrontare quegli straordinari momenti di crisi economica che vedevano un forte acutizzarsi dei problemi di ordine pubblico. Nei primi anni della Restaurazione la reintroduzione di una politica mercantilistica e il ritorno al paternalismo economico, rappresentato dall’anacronistico ristabilimento dell’annona, furono rovinosi per l’economia piemontese ed accentuarono i problemi causati dalla carestia del 1816-17. Se i maggiori effetti si sentirono nelle campagne, anche Torino non fu esente da un’impennata di reati che colse totalmente impreparato il Vicariato; il momento di maggior gravità si toccò nel giugno 1816 quando una serie di furti con scasso nelle case di alcuni torinesi benestanti spinse il Senato a pubblicare un manifesto in cui prometteva trecento lire a chi avrebbe fornito informazioni utili per la cattura dei colpevoli, più altre duecento per ogni persona fatta arrestare⁵⁴. Nonostante il vicario avesse dato “i più energici ordini, ad effetto di deterrare, ed estirpare per quanto possibile gl’infami autori, e complici di sì pregiudizievoli delitti”, la sua risposta a questa emergenza non si discostò dai binari classici che avevano caratterizzato la repressione durante il secolo precedente: si ordinò l’arresto indiscriminato “d’alcuni sfacendati, senza stabile lavoro, [...] e perciò sospetti in genere di furti” nella speranza di trovare elementi o prove che li potessero incriminare⁵⁵. Anche quando l’emergenza venne superata, la soluzione del Vicariato per evitare altre preoccupazioni fu richiamare le “sagge” quanto chiaramente superate disposizioni delle Regie Patenti del 19 marzo 1782 che stabilivano che i proprietari delle case dovessero tenere solo una porta aperta durante la notte e che questa dovesse essere illuminata da “una lampada, che mandi lume bastevole a far distinguere i sottoposti, e circostanti oggetti, e a rischiarare, ove sarà possibile, il principio della scala”⁵⁶. Una risposta dalla scarsa efficacia se si considera che, nel quindicennio precedente, la polizia francese aveva cercato di imporre ai proprietari di casa la chiusura notturna dei portoni d’ingresso e di introdurre nei caseggiati la figura del portinaio di caseggiato, ancora ben poco diffusa in città⁵⁷.

Altrettanto affannata fu la risposta alle frodi di grano che incominciarono a registrarsi già poco dopo la reintroduzione dei dazi e delle barriere doganali interne al paese e che costrinsero il Vicariato ad affrontare un lungo lavoro di sorveglianza sui mercati e sulle botteghe: per esempio, durante la perquisizione di una di esse, situata nella corte della Botalla, “affine di riconoscere, se ivi esistesse della granaglia di cattiva qualità, ed in specie delle crivellature di grano”, si rinvennero tre sacchi che contenevano “la sola superficiale quantità di un coppo, od un coppo, e mezzo di grano mercantile, e commerciabile, ed il restante corpo del sacco interamente conflato di pura verdura di cosso specialmente, e

⁵³ Manifesto del vicario, relativo agli osti, locandieri e pensionanti, o fitta camere mobiliate; del 18 settembre 1814, *ibidem*, pp. 245-247.

⁵⁴ Manifesto senatorio, col quale si promettono impunità e premj contro i ladri, oltre a quelli accordati dalle RR. CC.; delli 6 luglio 1816, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume VI, pp. 68-71.

⁵⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 71, pp. 26, recto e verso: verbale d’arresto di Rava Secondo, Como Giò Batta surnomato il Rosso, Ferraris Giovanni e Nariga Vittorio, 22 ottobre 1816.

⁵⁶ Manifesto del vicariato di richiamo d’antichi regolamenti per la pubblica sicurezza; 2 maggio 1818, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume IX, pp. 122-123.

⁵⁷ U. Levra, *Un consenso mancato: torinesi e francesi di fronte*, cit., p. 207.

crivellatura che si può considerare quasi di nessun valore”⁵⁸. In queste numerose frodi, una parte non piccola dovevano averla avuta anche vari dipendenti dell’amministrazione comunale come guardie campestri o impiegati come il pesatore dei mulini di Dora Ignazio Calosso, colpevole di far esportare la farina “col mezzo di false bolle”, che, peraltro, si lamentava pubblicamente “che era poco pagato” e che dal Comune “non v’era luogo a sperare veruna gratificazione”⁵⁹.

Il ripristino del Vicariato, insomma, aveva mostrato quanto poco il restaurato governo e l’amministrazione comunale avessero imparato dall’esperienza francese: l’ufficio si era limitato ad imitare alcuni dei suoi strumenti di controllo o ad adottarne di altri, ma rimaneva profondamente distante dalla filosofia che pure aveva creato questi metodi innovativi. I dipendenti del Vicariato, anche quelli che avevano lavorato per l’amministrazione francese, continuavano a lavorare perlopiù con una mentalità del Settecento, analogamente peraltro a quanto avevano fatto durante il periodo di dominazione napoleonica. Tuttavia, sarebbe limitante trarre giudizi dalla sola esperienza della rifondazione dell’ufficio. Come vedremo, la rinascita del Vicariato non fu l’unico strumento di cui il governo si servì per risolvere la questione della sicurezza interna del paese: accanto alla riattivazione delle istituzioni d’Antico Regime, si cercò già nei primi mesi della Restaurazione di operare scelte controcorrenti rispetto al programma di completo ritorno alla “normalità” del Regno di Sardegna d’epoca assolutista. Il fatto che alcune di queste misure fossero state adottate, pur tra mille perplessità ed imbarazzi, da alcuni di quei consiglieri che, per dirla alla Sclopis, “dicevano di risvegliarsi da un lungo sonno e credevano che tutti avessero ugualmente dormito”⁶⁰, ci permette di aumentare il numero delle problematiche interpretative relative ad un periodo di particolare complessità come il regno di Vittorio Emanuele I.

1.2 La travagliata formazione di una polizia moderna.

Sino alla fine del Settecento nello Stato sabaudo non era esistito un apparato di polizia, bensì organismi, fra i quali il Vicariato, che annoveravano fra le proprie competenze anche quelle della pubblica sicurezza. Secondo quel criterio di identificazione fra giustizia, polizia e governo proprio dell’ordinamento statale di Antico Regime, attribuzioni in materia erano riconosciute all’apparato giudiziario, mentre funzioni relative al mantenimento dell’ordine pubblico venivano svolte da governatori e comandanti militari senza, peraltro, che vi fossero precisati i rapporti gerarchici tra i vari organi⁶¹. Queste sovrapposizioni di competenze rendevano l’attività di polizia scarsamente efficace soprattutto nelle zone rurali: qui tutto il peso del mantenimento dell’ordine pubblico cadeva sulle spalle dei militari dislocati nei capoluoghi di provincia e chiamati ad intervenire ogniqualvolta la situazione lo richiedesse. Se per buona parte del Settecento l’esercito era stato usato solo di rado e specialmente per reprimere fenomeni di contrabbando⁶², la situazione cambiò radicalmente dalla metà degli anni Settanta quando incominciarono ad insorgere i fenomeni di impoverimento e di

⁵⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 71, pp. 4-6, recto e verso: verbale d’interrogatorio di Rosano Vincenzo, 6 ottobre 1815.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 250-252, recto e verso: verbale d’arresto e di interrogatorio di Chetto Domenica, 17 febbraio 1818.

⁶⁰ F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847*, Stamperia Reale, Torino, 1860, p. 5.

⁶¹ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*. Atti del convegno di Torino 21-24 ottobre 1991, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1997, pp. 106-107.

⁶² Sul contrabbando nello Stato sabaudo durante il Settecento rimando a D. Balani, *Confini violati. Problemi d’ordine pubblico e controllo del territorio alle frontiere occidentali degli stati sabaudi (XVIII secolo)*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CVII, 1 (2009), pp. 137-227.

marginalizzazione di una grossa fetta della società contadina connessi con la crisi strutturale del sistema agricolo di tipo feudale e con l'avvio di una radicale trasformazione della proprietà e dei modi di produzione⁶³. Tra il 1776 e il 1792 più di un centinaio di comunità della campagna piemontese richiesero l'aiuto dell'esercito per fronteggiare l'esplosione di tumulti popolari o di minacciosi fenomeni di brigantaggio⁶⁴. In questo senso, gli interventi dell'esercito si configuravano come vere e proprie spedizioni militari volte a distruggere le bande di briganti mediante aperti scontri a fuoco ed esecuzioni sommarie, o a sedare i tumulti anche solo imponendo la propria minacciosa presenza. A lungo andare, tuttavia, l'esercito si rivelò inadeguato a fronteggiare efficacemente i problemi di ordine pubblico: a causa dei suoi alti costi di mantenimento, il suo intervento sul territorio poteva essere limitato solo ad un periodo di tempo circoscritto e, una volta che i soldati si fossero ritirati nuovamente nelle proprie caserme dei capoluoghi di provincia, nulla vietava alle bande di briganti di ritornare in azione e di proliferare. A fronte di questi evidenti limiti operativi, il Regno di Sardegna aveva provato durante il Settecento a dotarsi di un corpo militare unicamente deputato al controllo dell'ordine pubblico: nel 1774 un regio biglietto stabilì la creazione di una legione di truppe leggere preposta, in tempo di pace, al servizio di sorveglianza e repressione delle frodi fiscali, e nel 1791, nelle provincie di Novara, Mortara, Vigevano e della Lomellina, si predispose "un corpo militare *de la police*" destinato all'"estirpazione de' malviventi", che venne soppresso cinque anni dopo per palese mancanza di risultati⁶⁵.

In questo settore, la situazione cambiò radicalmente solo con il collasso della monarchia sabauda e l'inizio della dominazione francese. Ben prima che l'annessione alla Francia fosse ufficializzata, nel luglio 1800 il governo della Repubblica Subalpina aveva approvato la creazione di un corpo di gendarmeria nazionale chiaramente ispirato al modello francese⁶⁶. In poco tempo il nuovo corpo, nonostante la difficilissima situazione economica, raggiunse una discreta efficacia, almeno a sentire il suo comandante, il generale Pavetti. Nel lungo memoriale inviato al Ministero della Guerra francese, dopo aver elencato tutte le difficoltà incontrate nella creazione del corpo e i buoni risultati conseguiti in neanche un anno di azione, il generale si lanciava in un impegnativo confronto con la gendarmeria francese:

Depuis l'époque où la Gendarmerie a été stationnée, le service est régularisé: les brigants dispersés par le colonnes mobiles, sont à present poursuivis en détail par les différentes Brigades dans leur arrondissement: chaque station a son journal de tournée imprimé en deux langues, qui certifie l'état des services rendus pendant le mois. Je reçois régulièrement à la fin de la Decade les certificats de bonne conduite que j'ai ordonné à chaque station de me faire passer, visé par la Municipalité de la Commune, où la Brigade est stationnée. Voilà l'état du Corps de la Gendarmerie Piémontaise: s'il n'a pas encore acquis le degré de perfection dans la discipline, dans les operations et dans l'administration, il faut l'attribuer en grand partie aux défauts de l'organisation irréguliere, et incomplete basée par la Consulta, au manque des moyens, et de la solde, et au concours de bien d'autres circonstances malheureuses (Malgré les nombreuses réquisition de chevaux qu'on a fait, la Gendarmerie n'a jamais eu plus que 60 chevaux: les différentes parties d'habillement et armement faute des fonds nécessaires éprouverent aussi un considérable retard préjudicable au bien de service. Les fonds spécialement alloués par plusieurs lois pour la remonte, l'équipement et entretien du Corps

⁶³ U. Levra, *Le "gens sans feu et sans aveu"*, in U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa, Milano, 1985, pp. 117-118.

⁶⁴ M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821. State building in Piedmont*, cit., p. 123.

⁶⁵ P. Bianchi, *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli e C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 213-239.

⁶⁶ M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821*, cit., p. 280.

n'ont jamais été mis à la disposition du Bureau de la Guerre). Organisé d'après la loi française, soldé et équipé ce Corps (j'ose me flatter) pourra un jour émuler la Gendarmerie Française⁶⁷.

Tuttavia, ormai i piani dei francesi riguardo il Piemonte erano altri. Neanche ad un anno dalla nascita della gendarmeria piemontese, il Ministero della Guerra decise di inviare in Piemonte il generale Wirion con il compito di riorganizzare tutto il servizio, ritenendo che “la Gendarmerie formée de Piemontaise” fosse composta “d'element dangereaux” e non ispirasse “aucune confiance”, e credendo “indispensable de la subordonner entierement aux commandants dela Gendarmerie française”⁶⁸. Nella nuova gendarmeria che avrebbe presidiato il Piemonte, la componente francese avrebbe giocato un ruolo di primo piano dato che si stabilì “de n'admettre qu'un quart d'indigènes dans la nouvelle formation des brigades” e che i piemontesi ammessi dovessero contare quattro anni di servizio nell'*Armée*⁶⁹. La scarsa fiducia nell'elemento locale era peraltro motivata dalle pessime condizioni in cui versava l'ordine pubblico in Piemonte all'inizio dell'Ottocento: il generale Wirion, arrivato da qualche tempo a Torino, segnalava al Ministero della Guerra come nella regione vi abitasse “une multitude, gèneralment recalcitrante et démoralisée par l'habitude du crime”, quantificabile in “par moins de 18.000 brigands” e che non pochi gendarmi fossero stati “mutilée et impitosablement massacrée dans l'exercise de leurs fonctions”⁷⁰. Appariva chiaro che i nuovi dominatori consideravano la società piemontese del tempo turbolenta ed assolutamente incapace di autogovernarsi, una realtà dove i disordini quotidiani erano la testimonianza della necessità di una tutela che doveva necessariamente provenire dall'esterno. Che, poi, questa visione fosse non così lontana dalla realtà ce lo lasciano intravedere alcune testimonianze della fine del Settecento che mostrano come il panorama criminale delle zone rurali non fosse molto dissimile da quello descritto nelle più note zone centro-meridionali della Penisola⁷¹. Come già sottolineato, l'assenza di polizia nelle campagne piemontesi non significava l'assenza di disordine, né l'esistenza di una società pacifica, senza bisogno di sorveglianza. Per esempio, la frontiera meridionale del Piemonte era il centro di un brigantaggio organizzato e radicato nell'economia locale che aveva avuto modo di estendersi durante le vicende belliche che avevano coinvolto la regione negli anni Novanta del Settecento. Nell'area dell'Appennino ligure-piemontese, dove l'economia sommersa contava almeno quanto quella dichiarata, i briganti come Maino della Spinetta o i fratelli Scarzello erano perfettamente integrati nella società locale e protetti dai notabili, la cui ricchezza era anche alimentata dai profitti del contrabbando. Le cose non andavano meglio nelle altre zone della regione che conoscevano fenomeni di brigantaggio non riconducibili all'attività di bande, ma che potevano raggiungere dimensioni imponenti, almeno se dobbiamo credere alle parole del generale Wirion che annoverava “par eu moins de 120 assassinats pendant l'an 9” commessi nei dintorni del “bois de la Vauda”⁷². Oltre alla criminalità comune, notevoli problemi erano anche causati da altre manifestazioni di

⁶⁷ AMG, XL 16, Troupes Piemontaise documents pour corps: factum concernant la Gendarmerie Piémontaise d'après la loi de la Consulta, dressé le 27 praival an 9 (17 maggio 1801) par le soussigné chef de brigade commandant le dit corps.

⁶⁸ AMG, XF 150, Gendarmerie du Piemont, 1801: rapport aux consuls de la République fait par le Ministre de la Guerre, s. d.

⁶⁹ *Ibidem*, rapport aux consuls de la République fait par le Ministre de la Guerre, s. d.

⁷⁰ *Ibidem*, organisation de la Gendarmerie National par le Gèneral Wirion, 22 nevoso anno 10 (12 gennaio 1802).

⁷¹ Un viaggiatore italiano così illustra la situazione di Torino alla fine del Settecento: “La plebe più feroce che in altre parti d'Italia, e facile alle coltellate. Sarà bene felice e glorioso per l'Italia quel giorno ch'ella desisterà dall'uso brutale di maneggiare il coltello”. A. D'Ancona, *Francia e Italia nel 1786 nella relazione di G. B. Malaspina*, cit. in G. Baronti, *Coltelli d'Italia. Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare*, Franco Muzzio Editore, Padova, 1986, p. 140.

⁷² AMG, XF 150, Gendarmerie du Piemont, 1801: tableau des brigades suplémentaires a etabilir, 22 nevoso anno 10.

indisciplina, in particolare la passione per i duelli nelle *élite* locali, la violenza delle classi popolari, soprattutto durante le feste patronali, e, infine, i disordini abituali che caratterizzavano la transumanza nelle regioni montuose. Insomma, i territori della campagna piemontese, prima dell'invasione francese, costituivano a tutti gli effetti una periferia arcaica e turbolenta che non riusciva ad essere controllata da Torino⁷³.

In questo campo, la gendarmeria fu comunque capace di conseguire ottimi risultati. Nel Piemonte meridionale fu in grado di incrinare quel tacito patto tra i notabili e alcuni strati della società locale a lungo sopravvissuti grazie al brigantaggio, soprattutto a partire dal 1805 quando ebbe la possibilità di agire anche al di là del confine ligure. Perso il sostegno delle comunità locali, i capibanda come Maino della Spinetta o i fratelli Scarzello di Narzole vennero catturati ed uccisi, mentre le loro bande si dissolsero e non furono più ricostruite⁷⁴. Oltre ai brillanti risultati ottenuti in territori dove lo Stato sabauda non era mai riuscito ad imporre l'ordine pubblico, centrale fu l'introduzione in Piemonte da parte della gendarmeria di una nuova concezione di controllo del territorio: piccole unità di una decina di uomini ciascuna militarmente equipaggiate, in parte a piedi, in parte a cavallo, erano dislocate in tutto il paese e ramificate in modo da essere facilmente collegabili le une con le altre in caso di emergenza. La loro struttura univa agilità operativa ad una costante presenza sul territorio e ne faceva uno stabile punto di riferimento per le comunità locali, le cui relazioni con il potere centrale incominciarono a cambiare profondamente. Si trattava di un'impostazione moderna del controllo, ancora di tipo militare ma con caratteri radicalmente diversi da quelli di Antico Regime poiché agli sporadici interventi pacificatrici di un massiccio quanto pesante esercito si prediligeva un funzionale frazionamento delle forze sul territorio.

Data la buona prova che la gendarmeria francese aveva dato nei suoi tre lustri di attività, al rientro dei Savoia in Piemonte un completo ritorno al sistema di controllo d'Antico Regime era ovviamente impossibile. Come già detto, non lo consentivano né le istanze provenienti dal basso, né la difficile situazione politica del paese. Al termine delle prime settimane contrassegnate da un'evidente politica reazionaria, ai restaurati governanti apparve necessaria un'apertura verso le istituzioni e le forme di amministrazione che i francesi avevano introdotto nel paese. Come in molti altri Stati preunitari italiani, l'estate del 1814 vide l'inizio di un timido tentativo di ammodernamento delle istituzioni statali, accogliendo modelli provenienti da oltralpe, secondo una propensione che, peraltro, aveva caratterizzato lo Stato sabauda già durante il periodo d'Antico Regime⁷⁵. In materia di polizia, questo intervento non si poteva limitare solo a venire incontro alle esigenze della periferia dello Stato con la riproposizione nelle campagne piemontesi di un corpo militarizzato che facesse le veci della gendarmeria, ma doveva assumere contorni più vasti per fronteggiare quei pericoli che, ben più che il brigantaggio o la criminalità comune, Vittorio Emanuele I considerava minacciosi per la propria posizione. Queste preoccupazioni erano incarnate soprattutto dalle società segrete sorte durante l'occupazione francese in chiave antistraniera, ma che nell'estate del 1814, deluse dalla svolta reazionaria successiva al rientro del re, avevano incominciato a portare avanti la loro azione contro i Savoia. Era stato lo stesso re, memore delle congiure ordite a danno della sua famiglia alla fine del Settecento da piccoli gruppi di giacobini, ad affrettarsi, ad un mese dal suo ritorno a Torino, ad emanare un editto in cui vietava qualunque associazione di carattere politico⁷⁶.

⁷³ M. Broers, *De la Gendarmerie Impériale a la Carabiniere Reale. L'expérience policière piémontaise, premier exemple d'exportation du modèle français*, in J. N. Luc (a cura di), *Gendarmerie, état et société au XIX siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2002, p. 403.

⁷⁴ M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821*, cit., pp. 334-349.

⁷⁵ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 106.

⁷⁶ Regio Editto portante varie provvidenze per la proibizione delle congreghe, ed adunanze segrete, massime di quelle dei così detti liberi muratori, per reprimere i delitti e per impedire la vendita, porto, e ritenzione delle armi proibite, dei libri, e stampe ivi espresse, e li giuochi d'azardo, e d'invito, e con esacerbazione di pene per gli omicidj, e ferite cagionati con armi delle quali è proibito come sopra il porto, delli 10 giugno 1814, in

Così, quando, al termine di un intenso lavoro da parte della Segreteria di Stato per gli affari Interni, le Regie Patenti del 13 luglio 1814 stabilirono la formazione di una Direzione generale del Buon Governo, il Regno di Sardegna si era finalmente dotato di un apparato di polizia vero e proprio. Lo scopo dell'editto era indicato nel preambolo:

Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine, e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno non poco turbata a danno de' buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti que' mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire, e sottoporre al rigor delle leggi i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simil sorta, infesti sempre alla società, derivare ne possono a danno de' privati e dello Stato⁷⁷.

La riforma creava così un organo direttivo civile analogo per strutture e finalità al Ministero di Polizia napoleonico, sottraendo l'attività di polizia dall'ambito del potere giudiziario per inquadrarla nell'ambito dell'esecutivo⁷⁸. Infatti, pur conservando una relativa autonomia operativa, sottolineata dall'immediata dipendenza dell'ufficio dal sovrano, la Direzione generale era saldamente incardinata alle dipendenze della Segreteria di Stato per gli affari Interni a cui dovevano essere trasmessi settimanalmente dettagliati rapporti sulle operazioni di polizia condotte a Torino e nelle provincie⁷⁹. Dal punto di vista dell'organico, l'editto prevedeva la formazione di un ufficio di ispezione generale con sede a Torino, presieduto da un presidente capo e composto da un ispettore generale, quattro ispettori, due sottoispettori, un segretario capo, due segretari ed un sottosegretario. A livello periferico, a questi funzionari si sarebbe aggiunto un contingente di cinque ispettori e ventiquattro sottoispettori dislocati nelle provincie del Regno "secondo l'esigenza del regio e del pubblico servizio", che avrebbero avuto l'obbligo di corrispondere con l'ispettore generale. Al personale civile veniva affiancato con compiti di esecuzione delle misure di pubblica sicurezza, il nuovo Corpo dei carabinieri reali che avrebbe dovuto eseguire i compiti svolti durante il quindicennio precedente dalla gendarmeria francese⁸⁰.

Stabilita la creazione della Direzione, si procedette alla definizione della pianta organica del personale civile. Il governatore militare di Torino, il conte Giuseppe Alessandro Thaon di Revel e Sant'Andrea, venne chiamato a ricoprire la carica di presidente capo del Buon Governo, mentre a quella di ispettore generale fu designato Francesco David che, nonostante il suo passato nell'amministrazione francese, aveva svolto un ruolo centrale nel processo di

Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi, cit., volume I, pp. 49-53.

⁷⁷ Regie Patenti, colle quali S. M. approvando lo stabilimento del corpo de' carabinieri reali colle attribuzioni, prerogative, ed incombenze ivi espresse, e dall'ufficio di direzione generale di buon governo distribuite in conformità dell'unita pianta, ed incaricata specialmente di vegliare alla conservazione della pubblica, e privata sicurezza, richiama all'esatta osservanza le provvidenze riguardanti gli oziosi, e vagabondi, con aumento di pena riguardo ai recidivi, e con varie altre provvidenze relative agli oggetti ivi contemplati, in data delli 13 luglio 1814, *ibidem*, pp. 140-144.

⁷⁸ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 108.

⁷⁹ *Ibidem*, pp. 108-109.

⁸⁰ Sui carabinieri reali la letteratura si è fatta negli ultimi anni molto ampia. Molti studiosi propendono per una diretta derivazione del modello francese, p. e. E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, cit., pp. 17-31 e M. Broers, *De la Gendarmerie Impériale a la Carabinieri Reale. L'expérience policière piémontaise, premier exemple d'exportation du modèle français*, cit., pp. 401-409. Altri studiosi rifiutano questo rapporto univoco e unico tra la gendarmeria francese e i carabinieri reali, preferendo una sintesi di molteplici esperienze: quella napoleonica con la gendarmeria imperiale, sarda con i cavalleggieri di Sardegna, italiane con la gendarmeria piemontese (dalla brevissima vita) e la gendarmeria nazionale della Repubblica cisalpina. F. Carbone, *Lineamenti dell'organizzazione di polizia nel Regno di Sardegna: il Corpo dei carabinieri reali (1814-1853)*, in L. Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 97-155.

creazione della Direzione e del Corpo dei carabinieri reali⁸¹. Il resto del personale civile venne reclutato a partire dalla metà di luglio, assumendo sia individui che avevano già servito nell'amministrazione napoleonica o che avevano già lavorato presso la polizia, sia persone le cui famiglie erano state perseguitate durante il periodo francese⁸². Per l'inizio di agosto la pianta dell'ufficio fu completata e il 18 agosto 1814 tutti gli assunti della neonata Direzione Generale del Buon Governo prestarono solenne giuramento. Da quel poco che si sa, sembra che la selezione sia stata compiuta in maniera molto affrettata con una scarsa considerazione delle qualità degli impiegati, non di rado ritenuti indegni della carica o giudicati politicamente inaffidabili: un documento specifico di quel periodo segnalava undici funzionari della Direzione che sembravano non essere in possesso dei requisiti di moralità richiesti, come il napoletano Domenico Mantile, nominato sottoispettore a Torino, ex-commissario di polizia durante il periodo francese da cui "ne fu espulso per la sua facilità di apporre accuse insistenti, e calunniose" e di cui "era sfuggita da chiunque la di lui compagnia", o come il sottoispettore di Bobbio Paolo Gay, che, segnalato come "attaccatissimo al Governo Francese", non godeva "d'alcuna estimazione per la sua durezza nell'esercire l'ufficio di usciere presso il Tribunale di prima istanza, e col massimo rigore, onde si accumulò denari". Altri impiegati, invece, risultavano non essere assolutamente in grado di svolgere i propri compiti per la loro scarsissima istruzione, come testimoniavano i due casi di Francesco Calzia e Paolo Berthier, nominati rispettivamente sottoispettori a Loano e a Luserna, che "non sanno ne leggere, ne scrivere"⁸³.

Molto più rapida e, allo stesso tempo, molto più attenta era stata la selezione dei membri del Corpo dei carabinieri che in buona parte provenivano dai reparti della gendarmeria imperiale⁸⁴. In molti casi si trattò di ufficializzare il reclutamento di quei militari piemontesi della gendarmeria che erano stati mantenuti in servizio da un decreto del 24 maggio che aveva confermato loro le attribuzioni di controllo del territorio in attesa dell'istituzione di una nuova forza destinata al mantenimento dell'ordine pubblico⁸⁵. Con l'apertura del reclutamento ai militari piemontesi delle disciolte armate napoleoniche, fu chiaro che lo scopo principale era quello di costruire il più rapidamente possibile un corpo militare che desse immediatamente dei buoni risultati dal punto di vista operativo. D'altronde, quest'ultimo aveva un carattere militare così spiccato che, se dal punto di vista operativo dipendeva dalla Segreteria di Stato per gli affari Interni, tutte le competenze inerenti alle nomine del personale e all'equipaggiamento erano state riconosciute alla Segreteria di Guerra. Nonostante la celerità con cui era stato formato, il neonato Corpo ebbe già dai primi

⁸¹ Francesco David aveva esercitato, a partire dal 1791, funzioni di commissario di politica e polizia del Vicariato, poi era stato nominato "commissario generale della pulizia del Piemonte" sotto il governo provvisorio ed infine giudice militare presso il Tribunale criminale speciale di Torino dal 1801 al 1803. E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 109.

⁸² Questi erano i casi di Giovanni Antonio Ghiglione, sottoispettore di Loano, "già commissario di Pulizia a Chieri, Giovane di tutta abilità, onestà, ed attività" di cui "il Signor Avvocato Mensi Luogotenente Vicario di questa Città si rende risponsale di qualunque siasi cosa che lo riguardi, anche per tutto ciò che accadesse in avvenire, egli è suo prossimo parente"; mentre per i danni subiti durante l'occupazione francese erano segnalati Gaspare Coggo, sottoispettore a Vercelli, già avvocato a Pinerolo, di cui "la sua famiglia ha sofferto le più rovinose persecuzioni nel cessato governo francese" e Giuliano Orighetti, sottoispettore di Mortara, "già proposto reiteramente per questa carica [...] raccomandato per le sue ottime qualità, e talenti dai principali canonici, ed altri signori di merito della città di Novara. Aspetta in questa Città ormai da tre mesi la sua nomina, la sua famiglia ha assai sofferto nelle passate vicende". AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 1: stato di proposizione per le piazze vacanti nell'Ufficio dell'Ispezione Generale di Buon Governo, s. d.

⁸³ *Ibidem*, soggetti, che furono nominati ad impieghi dell'Ispezione di Buon Governo, che non sembrano avere li requisiti necessari di probità, capacità, ed onestà di carattere, datato sul retro genericamente "1814".

⁸⁴ Scorrendo il ruolo matricolare, si osserva come la gran maggioranza degli arruolati al 1° luglio 1814 provenisse dalla gendarmeria francese (150 su 185, ovvero l'81 %). E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, cit., p. 34.

⁸⁵ F. Carbone, *Lineamenti dell'organizzazione di polizia nel Regno di Sardegna: il Corpo dei carabinieri reali (1814-1853)*, cit., p. 100.

tempi della sua formazione una natura molto ben definita: la forte selezione a cui i carabinieri erano sottoposti in base a requisiti di moralità e religione, era motivata dalla volontà politica che questi divenissero una vera élite militare ideale, un istituto in cui l'individuo si potesse annullare e sublimare in una totale dedizione alla missione affidatagli⁸⁶.

Nonostante la rapidità con cui era stata creata la Direzione, i compiti e le modalità di operazione con cui sia il personale civile sia il Corpo dei carabinieri avrebbero dovuto lavorare sul territorio erano stati definiti in modo molto incerto, frutto probabilmente della "tanta titubanza" con cui quest'ufficio era stato istituito⁸⁷. Le vaghe indicazioni citate negli articoli delle Regie Patenti del 13 luglio sarebbero dovute confluire in una serie di dettagliate istruzioni da inviare agli ispettori e ai sottospettori, ma, pochi giorni dopo, il cambio al vertice della Segreteria di Stato per gli affari Interni, passata nelle mani del conte Pio Gerolamo Vidua di Conzano, cambiò completamente il quadro della situazione. Il nuovo ministro nutriva una scarsa fiducia sull'efficacia dell'iniziativa presa dal suo predecessore conte Cerruti, rivelatosi peraltro inadeguato a espletare una carica così impegnativa, e ciò portò ad un forte rallentamento dei lavori per l'organizzazione della Direzione. Allo stesso modo, le istruzioni si trascinarono di bozza in bozza tra una marea di proposte di ampliamenti, revisioni e cancellature. Col continuo procrastinare l'invio delle istruzioni operative, la Direzione, lasciata in balia di sé stessa e con grosse carenze dal punto di vista dell'attrezzatura a sua disposizione, non entrò operativamente mai in funzione.

Già all'inizio dell'inverno del 1814 era chiaro che il tentativo di creare un moderno apparato di polizia fosse fallito. In vista di una necessaria ristrutturazione dell'organismo, nel dicembre 1814 si svolsero due importanti avvicendamenti ai vertici dell'ufficio: alla sostituzione del conte Thaon di Revel, chiamato a ricoprire l'incarico di ispettore delle Regie Armate, con il conte Giorgio Andrea Agnès des Geneys, maggior generale nelle Regie Armate e comandante della Regia Marina, si accompagnò l'allontanamento del David dalla carica di vice presidente a cui subentrò il meno compromesso conte Carlo Lodi del Capriglio⁸⁸. Il nuovo duo al comando della Direzione, a cui era stato affidato informalmente l'incarico di ristrutturare completamente l'ufficio, avviarono in poche settimane una profonda riforma dell'organismo che vide il suo compimento nelle Regie Patenti del 18 gennaio 1815. Le competenze di polizia sarebbero state affidate interamente, sia a livello di organi centrali, sia nelle sedi periferiche, al Corpo dei carabinieri, mentre le funzioni di comandante del Corpo e di presidente capo del Buon Governo sarebbero state unificate. L'incarico sarebbe stato ricoperto dal conte Lodi del Capriglio, in considerazione della poco precedente nomina del conte Agnès des Geneys a vice plenipotenziario del Ducato di Genova⁸⁹. La Direzione generale e le ispezioni provinciali sarebbero state soppresse, ma il personale civile non sarebbe totalmente scomparso: tra tutti gli impiegati della Direzione "che potevano esserne meritevoli", vennero scelti sei commissari e tre sottocommissari per assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico a Torino e per espletare gli incarichi di

⁸⁶ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 200-202.

⁸⁷ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1820: copia del memoriale "Delle Leggi di Polizia", composta dal Marchese Antonio del Carretto di Lesegno, Primo Ufficiale nella Segreteria di Polizia e Consigliere di Stato, regalata al Presidente Capo dei Regi Archivi il 20 aprile 1820. Il marchese Antonio del Carretto di Lesegno (1779-1830) fu rettore dell'Università di Torino nel 1814, prima di essere nominato referendario sovra numerario (1815) e poi effettivo (1816). Il 2 novembre 1816 fu nominato consigliere di Stato e primo ufficiale di Polizia. Con l'abolizione del Ministero di Polizia nel 1821, passò a lavorare come intendente generale delle Regie Finanze, venendo insignito due anni dopo del titolo di cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro. A. Manno, *Il patriziato subalpino*, s. e., Torino, 1948, volume IV, p. 36.

⁸⁸ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 110.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 110-111.

polizia segreta all'interno dello Stato o all'estero⁹⁰. Di fatto, nei suoi pochi mesi di vita il personale della Direzione non avevano dato grande prova di sé: alcuni tra gli impiegati congedati non dovevano aver mai svolto alcuna mansione per l'ufficio ed alcuni si erano persino dedicati ad altre attività, come il già ricordato sottoispettore Mantile che "si deve credere impiegato da altri" o i sottoispettori Bono, Bauderi e Corsi che "non hanno mai corrisposto colla Direzione Generale del Buon Governo"⁹¹. La scelta, pur confermando sostanzialmente la linea di centralizzazione e di professionalizzazione dell'attività di polizia, ridimensionava di fatto l'ingerenza della Segreteria di Stato per gli affari Interni, rivelatasi scarsamente efficiente e responsabile del pesante fallimento della riforma precedente.

Tuttavia, la soluzione di attribuire i compiti di polizia al Corpo dei carabinieri reali incontrò da subito una forte opposizione. Il neonato Corpo che si era venuto ad installare in un'amministrazione già fortemente militarizzata, aveva suscitato invidie e gelosie non solo negli altri reparti dell'esercito, ma anche tra i comandanti militari, i sindaci e le autorità giudiziarie che vedevano di traverso il fatto di esser sottoposti, per quanto riguardava l'ordine pubblico, a ufficiali dei carabinieri, anche di grado subalterno: ai loro occhi, i carabinieri apparivano come un elemento di disturbo all'interno delle tradizionali strutture deputate al controllo e al mantenimento dell'ordine pubblico nel Regno, come doveva sembrare loro inammissibile vedersi esclusi da ogni attività nel campo della polizia. I non pochi inconvenienti che avevano avuto luogo, furono esposti in due copiosi memoriali del conte Carlo Emanuele San Martino di San Germano, spediti alle segreterie di Stato della Guerra e degli affari Esteri nell'estate del 1815: si trattava di un lungo elenco di episodi in cui i carabinieri avevano abusato delle loro prerogative con comportamenti inurbani e brutali, o in cui avevano agito senza tener conto delle altre autorità. Secondo il San Martino, la causa principale di questi incidenti era la smodata concentrazione di potere nelle mani dei carabinieri senza che questi fossero soggetti ad un'autorità civile esterna al Corpo che gestisse l'attività di polizia in via gerarchica⁹². Ai richiami del San Martino e ai malumori di buona parte dell'amministrazione statale, si aggiungevano i ripetuti tentativi del conte Lodi del Capriglio di aumentare il proprio raggio d'azione a scapito di altri organismi, specialmente quelli con compiti di polizia giudiziaria. Nella primavera del 1816 egli si scontrò duramente con il nuovo segretario di Stato per gli affari Interni, il conte Guglielmo Borgarelli, sulle attribuzioni che dividevano i carabinieri e i soldati di giustizia che il conte Lodi non aveva esitato a definire con la poco onorifica qualifica di "sgherri". La durezza del contrasto, trascinandosi per vari mesi e presto rivelatosi insanabile, convinse il re a dare ascolto alle lamentele che giungevano un po' da tutte le parti, e a separare nuovamente la polizia dalla forza armata⁹³. Nonostante la strenua opposizione del conte Lodi che aveva espresso parecchie riserve nei confronti di un'ulteriore ristrutturazione dell'apparato di polizia, il 15 ottobre 1816 la volontà politica di attuare una divisione tra attività di polizia e il suo braccio armato si tradusse nelle Regie Patenti che istituivano nel Regno di Sardegna un Ministero di Polizia.

⁹⁰ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 1: lettera del conte Lodi del Capriglio a S. M., 17 gennaio 1816.

⁹¹ *Ibidem*, progetto di gratificazione da accordarsi agli impiegati del Buon Governo riformati, 1° febbraio 1815.

⁹² AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 2, f. Polizia anno 1815: lettera di Carlo Emanuele San Martino di San Germano senza destinatario esplicito, 22 luglio 1815, cit. in E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, cit., pp. 66-70.

⁹³ *Ibidem*, pp. 72-75. Appartenenti alla cosiddetta famiglia di giustizia, i soldati di giustizia costituivano un altro corpo paramilitare d'Antico Regime che aveva soprattutto compiti di polizia giudiziaria, come l'arresto dei malviventi ricercati, la custodia delle carceri e il servizio di scorta ai magistrati o ai convogli che trasportavano i condannati a morte nei luoghi di esecuzione. Soppressi durante l'occupazione francese, furono ripristinati durante la Restaurazione e assommavano a poco più di duecento unità.

1.3 Il Ministero di Polizia.

Le Regie Patenti del 15 ottobre 1816, preparate sotto l'accurata regia del primo segretario di Stato per gli affari Interni, sembravano aver posto fine al travagliato percorso che aveva portato il Regno di Sardegna a dotarsi di un moderno sistema di pubblica sicurezza. Dopo il fallimento della militarizzazione dell'apparato di polizia, la nuova legge ritornava al progetto originario della Direzione di Buon Governo del luglio 1814, prevedendo un complesso apparato civile che avrebbe sovrinteso e diretto la forza armata "che per la naturale sua istituzione è essenzialmente destinato ad eseguire gli ordini". Il Ministero di Polizia sarebbe stato guidato da un primo segretario, da un primo ufficiale e da segretari "che si riconosceranno necessarij", e avrebbe avuto la funzione di vegliare principalmente

sull'interna ed esterna sicurezza e tranquillità dello stato; sul buon costume; sulle comunicazioni coll'estero; sulle associazioni particolari; sulle opinioni pericolose; sul buon ordine in occasione di spettacoli e di feste, e nei teatri; sulla condotta de' forestieri, degli oziosi, vagabondi e mendicanti; sulle stampe e libelli, e sui libri che non saranno passati alla censura; sull'esecuzione delle leggi per l'annona; sullo spirito pubblico; e sui contrabbandi. Informerà altresì intorno a tutto ciò che riguarda la sanità pubblica, concorrendo però all'esecuzione delle misure e disposizioni che verranno date dai magistrati di sanità. Lo scopo della sua vigilanza sarà in generale il prendere le misure proprie ad arrestare il male, il prevenire i delitti, il farne ricercare ed arrestare gli autori dietro gli ordini nostri, e consegnarli poi all'autorità competente⁹⁴.

L'espletamento dell'attività di polizia sarebbe stato affidato nei capoluoghi di provincia ad un ispettore e ad un sottoispettore che avrebbero dovuto collaborare con i governatori delle provincie ai quali sarebbero stati gerarchicamente subordinati, e "nelle città o luoghi dove il nostro servizio sarà per esigerlo" di commissari, peraltro già presenti nella precedente Direzione di Buon Governo. Competenze in materia di polizia, laddove non fossero previsti ispettori o commissari, sarebbero state riservate ai sindaci, il cui apporto era giudicato essenziale per comprendere "lo spirito pubblico", ovvero dare "una giusta idea dello stato morale delle popolazioni che compongono le rispettive città e comunità, del genio ed indole loro, dalle abitudini, de' principali interessi, de' bisogni e desideri loro, e di tutto ciò che può promuovere la pubblica prosperità"⁹⁵. L'esecuzione continuava ad essere di pertinenza dei carabinieri reali che sarebbero stati alla dipendenza del Ministero per le funzioni di sicurezza pubblica e della Segreteria di Guerra per nomine, disciplina, equipaggiamenti e paghe⁹⁶. L'attività di polizia sarebbe stata estesa a tutti gli stati di Terraferma, comprese la Savoia e il Genovesato che dalla precedente esperienza della Direzione del Buon Governo erano state escluse perché non ancora consegnate nelle mani delle autorità sabaude. Proprio per gli ex-territori della Repubblica di Genova era previsto un particolare ordinamento: al suo capo ci sarebbe stato un direttore di Polizia che, sotto la dipendenza del governatore, avrebbe diretto la polizia genovese che godeva di attribuzioni più estese di quella piemontese, e la cui "giurisdizione in certo modo può equipararsi a quella di cui gode il Vicariato nella città di

⁹⁴ Di pertinenza degli ufficiali di polizia sarebbe stato anche il compito di vistare i passaporti degli stranieri e di occuparsi di quelli dei sudditi diretti all'estero, così come di consegnare le licenze "per gli spettacoli, feste, o divertimenti clamorosi, pei quali debba esservi riunione di persone", previa domanda fatta per iscritto alle autorità competenti. Regie Patenti, colle quali si stabilisce un ministero di polizia; delli 15 ottobre 1816, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume VI, pp. 215-221.

⁹⁵ Istruzione ai sindaci delle città e terre, nelle quali non sono stati stabiliti ispettori o commissari di polizia, concernente l'esercizio della medesima, del sig. conte Lodi; delli 31 dicembre 1817, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, Stamperia Davico e Picco, Torino, 1818, volume VII, pp. 245-259.

⁹⁶ E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, cit., p. 176.

Torino⁹⁷. Alla guida del nuovo Ministero, venne poi confermato il conte Lodi del Capriglio a cui era stato anche concesso un seggio nel Consiglio di Conferenza per la sua qualità di primo segretario: se dobbiamo credere alle parole del marchese Del Carretto, il conte aveva chiesto di essere congedato dal suo incarico ma fu costretto a mantenerlo per espressa volontà del re, contrariamente a quanto sperato da alcuni membri del governo e non senza qualche mugugno dei possibili aspiranti alla prestigiosa carica⁹⁸.

A livello centrale l'organizzazione degli uffici del Ministero, approvata dal sovrano il 21 novembre, richiamava assai da vicino quella del napoleonico *Ministère de Police Générale*⁹⁹. Erano previsti un gabinetto del primo segretario con compiti di comando e di gestione generale, una segreteria generale con mansioni più espressamente amministrative e direzionali, un economato e quattro divisioni, ciascuna con molteplici e svariate competenze¹⁰⁰. Infine era anche prevista una "Ispezione di Polizia addetta al Ministero" con compiti di rilascio di certificati e di passaporti, e di controllo sulle osterie e sui forestieri.

Con la creazione del dicastero di polizia, la riforma intrapresa nel 1814 pareva giunta al suo coronamento e le innovazioni che ne erano derivate rispetto al modello ereditato dall'Antico Regime non potevano dirsi di scarsa entità. L'opera di rinnovamento, pur condotta in fasi successive e tra molte incertezze e ripensamenti, appariva contraddistinta da un disegno unitario il cui tratto principale era costituito dall'adozione pressoché integrale dello schema organizzativo già sperimentato oltralpe. Il Regno di Sardegna si dotava di una polizia centralizzata e diffusa sul territorio, professionalizzata e destinata a svolgere funzioni repressive e preventive, dipendente da un apposito ministero con attribuzioni specifiche e, almeno in linea di principio, esclusive in materia¹⁰¹. Inoltre, almeno in via teorica, il Ministero di Polizia avrebbe anche dovuto estendere la sua sorveglianza su tutti i rami dell'amministrazione statale, finendo per avere così sotto il proprio occhio vigile qualsiasi aspetto della vita quotidiana all'interno dello Stato sabauda.

In verità, a questi buoni intenti non corrispose una altrettanto concreta attuazione. Le Regie Patenti del 15 ottobre, nella cui redazione il conte Borgarelli aveva giocato un ruolo di primo piano, erano state composte da un legislatore forse "più diretto dallo spirito di parte che dalla vera ragion di stato" la quale avrebbe consigliato una soluzione alternativa e più economica che istituire un nuovo dicastero. Le stesse Regie Patenti erano viziate da alcune imprecisioni che si sarebbero rivelate foriere di numerosi problemi: per esempio, "una grandissima oscurità d'interpretazione" negli articoli riguardanti gli arresti e la durata delle detenzioni, e l'indeterminatezza del numero degli impiegati, che poteva così produrre l'impressione che si fosse creata "una nuova clientela ministeriale cotanto nociva al ben pubblico, e purtroppo frequente cagione di gare e di contese fra i ministri". Inoltre, la legge non risolveva fondamentalmente il problema del rapporto tra nuovo ed antico sistema di polizia dato che

⁹⁷ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., mazzo 340: relazione a S. M., n. 57, 3 marzo 1817.

⁹⁸ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1820: copia del memoriale "Delle Leggi di Polizia", cit. Il Consiglio di Conferenza era stato istituito con l'intenzione di realizzare un necessario coordinamento dell'azione politica e legislativa dei vari ministeri. Si riuniva settimanalmente e vi partecipavano, oltre al re e a tutti i ministri in carica, anche altre autorità occasionalmente designate per discutere degli argomenti all'ordine del giorno.

⁹⁹ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 113.

¹⁰⁰ La "Divisione Prima" svolgeva principalmente il lavoro di raccolta della corrispondenza di vario genere proveniente dalle provincie o da altri ministeri o amministrazioni. La "Divisione Seconda" si occupava principalmente degli affari concernenti il personale e il Corpo dei carabinieri, ma aveva anche compiti riguardanti la censura. La competenza della "Divisione Terza" erano molto vaste e abbracciavano materie che andavano dalla sanità pubblica e dall'annona, alla prevenzione di cataclismi naturali ed "altri infortuni straordinari", alla repressione del crimine e ad oggetti concernenti il personale come le gratificazioni straordinarie, gli alloggi e le uniformi di commissari ed ispettori. Infine, la "Divisione Quarta" aveva mansioni più operative come emanare ordini d'arresto, corrispondere con le autorità giudiziarie e registrare gli oziosi, vagabondi e sospetti. AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., mazzo 340: relazione a S. M., n. 57, 3 marzo 1817.

¹⁰¹ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 113.

l'art. 7 delle Regie Patenti concedevano la sovrintendenza generale della polizia ai governatori senza specificare come questa si dovesse esser attuata. Allo stesso modo, l'art. 31 conservò ai comandanti militari "un'autorità promiscua con gli ufficiali di polizia nelle licenze de' balli, feste, e divertimenti", dando adito ad un'"ampia ed inesausta materia di gare, di contese, di gelosie, e d'impegni fra le due giurisdizioni civile, e militare"¹⁰². Un altro nodo che le Regie Patenti non avevano risolto era la competenza sulle misure economiche e sulla direzione delle carceri che ricadevano ancora sotto la dipendenza della Segreteria di Stato per gli affari Interni. A poco più di un mese dallo stabilimento del Ministero, il Lodi, ritenendoli "oggetti di necessaria dipendenza", si scontrò nuovamente con il Borgarelli che le arrogava "non solo come cosa di naturale diretta sua spettanza, ma eziandio per essere il canale da cui può S. M. ricevere maggiori e più esatte notizie sui fatti che possono provocarle". Il segretario di Polizia, chiedendo al re di stabilire di chi fosse la competenza in materia, si lasciò pure andare ad un velenoso intervento contro il rivale "apparendo chiara l'intenzione di limitare le attribuzioni del Ministero di Polizia a segno che diverrebbe presso che nullo". La questione non fu peraltro nemmeno risolta dato che il re, non volendo scontentare apertamente nessuno dei suoi due ministri, diede una risposta interlocutoria ed esitante¹⁰³.

Insomma, il nuovo organo ministeriale nasceva con molte questioni aperte. Di questo ne era ben conscio il governo che, nelle varie sedute del Consiglio di Conferenza che si tennero nell'anno 1817, provò a dare delle risposte risolutive. Durante la prima seduta del 9 gennaio, il conte Lodi fece presente l'annoso problema della giurisdizione conflittuale fra personale civile e comandi militari:

Fuvvi chi suggerì di adottare il metodo francese, cioè che la polizia fosse affidata agli Intendenti delle Provincie come lo era nel cessato ordine di cose agli Prefetti, e sotto Prefetti. Né tale divisamento sarebbe stato allora inopportuno poiché richiamava una istituzione cui li popoli erano già da più anni avvezzi, e presentando una unità governativa avrebbe tolto di mezzo molti inconvenienti. Ma prevalse l'opinione contraria, e dalle qualità delle persone giudicandosi della cosa stessa, si addusse che gl'Intendenti non potevano essere incaricati della Polizia, perché molti fra essi, e forse anche il più gran numero erano inetti, ed incapaci al maneggio di cose difficili. Fu opinione di taluno che il Marchese Brignole il quale cercava fin d'allora d'annullare il sistema economico del Piemonte, e di porre gl'Intendenti sotto l'esclusiva sua dipendenza, siasi indirettamente opposto a tale progetto, e che il Primo Segretario di Polizia per giuste considerazioni non abbia insistito¹⁰⁴.

Nelle successive sedute il conte Lodi si vide anche bocciare alcune proposte che avrebbero agevolato l'azione di polizia come l'inserimento di passaporti per l'interno, già in uso durante il periodo francese: dal Consiglio questa risoluzione venne ritenuta "troppo oppressiva della libertà individuale, e dannosa alle interne relazioni commerciali", oltre che non consigliabile a livello politico poiché avrebbe ricordato troppo da vicino "l'anarchia repubblicana, ovvero il dispotismo imperiale"¹⁰⁵. Un rapido progresso della situazione non era poi reso facile dal personale modo di governare di Vittorio Emanuele I, il quale, quando si trovava di fronte a pareri contrastanti dei propri ministri, tendeva a non prendere alcuna posizione, temporeggiando e lasciando cadere nel nulla le questioni¹⁰⁶.

Inoltre, la selezione del personale che avrebbe composto il Ministero, incominciata subito a ridosso della promulgazione delle Regie Patenti, diede immediatamente qualche pensiero: il

¹⁰² AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1820: copia del memoriale "Delle Leggi di Polizia", cit.

¹⁰³ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., mazzo 340: relazione a S. M., n. 22, 2 dicembre 1816.

¹⁰⁴ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1820: copia del memoriale "Delle Leggi di Polizia", cit.

¹⁰⁵ *Ivi*.

¹⁰⁶ P. Notario e N. Nada, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, cit., p. 132.

conte Lodi palesò subito le difficoltà di trovare delle persone adatte a disimpegnare le funzioni di ispettori che, all'inizio del marzo 1817, erano ancora solo ventuno, e neanche la risoluzione di accorpate più province in una sola ispezione di polizia risolse del tutto il problema¹⁰⁷. Peraltro, una buona parte di questi funzionari, soprattutto tra i commissari o sottocommissari, avevano già lavorato nella Direzione del Buon Governo e molti di loro avevano anche servito nella polizia o nell'amministrazione civile francese¹⁰⁸. L'arruolamento del personale avvenne tra mille difficoltà e con una lentezza inspiegabile e solo nel dicembre del 1817, a più di un anno dall'atto di nascita del Ministero, gli ispettori poterono raggiungere le ispezioni a cui erano destinati, con l'obbligo di incominciare il loro lavoro a partire dall'inizio dell'anno seguente.

Appena entrate in funzione, tuttavia, le ispezioni di polizia incontrarono serie difficoltà per l'ostruzionismo sia dei carabinieri che non avevano accettato di buon animo la diminuzione dei propri poteri, sia della magistratura che continuava a ritenere la polizia "istituzione inutile e di niun giovamento alla scoperta e alla punizione de' delitti", che, come era facile da prevedersi, dell'amministrazione militare¹⁰⁹. Durante la seduta del Consiglio di Conferenza dell'11 febbraio 1818, il conte Lodi fece un lungo elenco delle difficoltà incontrate in poco più di un mese di attività come i contrasti con i governatori, lo scarso impegno dei sindaci, gli urti con gli organi giudiziari e la limitatezza delle risorse messe a disposizione¹¹⁰. La scarsa collaborazione fornitagli dagli altri ministeri e i sempre accesi scontri con la Segreteria di Stato per gli affari Interni aumentavano nel conte la sensazione che questi cospirassero apertamente per veder abolito il Ministero di Polizia. Neanche i richiami del sovrano ad una maggiore collaborazione delle varie istituzioni con il Ministero potevano aver ragione di una situazione che pareva essere dominata dal caos e dalle reciproche rivalità. Soprattutto sembrava del tutto naufragata l'integrazione dei governatori militari nell'apparato di polizia a cui la fondazione del Ministero aveva aspirato: ancora nel maggio 1818 il conte Lodi segnalava come il governatore dell'importantissima piazzaforte di Alessandria, conte di Varax, mostrasse "vivi spiriti di resistenza all'autorità", insistendo a prendere ordini unicamente dal Ministero della Guerra e non da quello di Polizia¹¹¹.

Piuttosto significativa della fragilità del Ministero fu la vicenda che lo vide coinvolto con il Vicariato di Torino. Già dalla redazione delle Regie Patenti del 15 ottobre 1816 era apparso subito chiaro che il neonato organo ministeriale avrebbe dovuto fare i conti con l'ufficio torinese, data l'importanza e il numero delle competenze riguardanti l'ordine pubblico che questo deteneva da secoli. Pur ponendosi il problema, l'editto lo aveva sostanzialmente eluso affermando nebulosamente all'articolo 30 che "dovrà però il vicario avere col primo segretario di polizia tutti i rapporti che verranno a parte determinati". Così il 6 febbraio 1817, volendo mettere in chiaro i reciproci rapporti, il conte Lodi aveva inviato una copia di un suo "Ragionamento sui rapporti del Vicariato di Torino col Ministero di Polizia" al vicario che, dal luglio 1815, era il marchese Paolo Della Valle di Clavesana. Nella sua memoria, il conte dichiarava che se si fossero conservati con il Ministero di polizia gli stessi rapporti che il

¹⁰⁷ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., mazzo 340: relazione a S. M., n. 57, 3 marzo 1817.

¹⁰⁸ Dei venticinque soggetti assegnati per la carica di commissari di polizia quindici risultano aver prestato servizio quali impiegati civili o militari sotto il governo francese, di cui otto in qualità di commissari di polizia, tre come segretari di prefettura, tre come militari ed uno nella gendarmeria di Genova. AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 1: nota de' Commissari di Polizia nominati da S. M. in relazione delli 14 novembre 1817 per quella destinazione cui verranno dal Primo Segretario di Polizia rispettivamente assegnati".

¹⁰⁹ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1820: copia del memoriale "Delle Leggi di Polizia", cit.

¹¹⁰ Pare che all'inizio i fondi a disposizione del Ministero si limitassero a sole 200.000 lire, cifra che il conte Lodi giudicava "ristretta" e di "reale insufficienza". AST, *Raccolte e Miscellanee, Raccolta Balbo jr*, volume 31 bis: estratto dell'atto della Sessione 41 (Di 11 febbraio 1818) del permanente Consiglio di Conferenza.

¹¹¹ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 1: relazione del segretario di Polizia al Consiglio di Conferenza, 13 maggio 1818.

vicario conservava con la Segreteria degli interni, “ne risulterebbero soventi degli urti fra due Polizie stabilite nella stessa Città fra le quali facilmente scorgesi, che più autorevole essendo quella del ministero di Polizia, di molto verrebbe scemata, e fra breve presso che a nulla ridotta quella del Vicariato”. Il progetto del conte puntava a creare una dipendenza del vicario dal Ministero di Polizia, pur sotto l’aspetto di un aumento delle sue funzioni, e di farne una figura analoga a quella del direttore di Polizia di Genova:

Per qual fine, il Vicario di Torino aggiungendovi ai suoi titoli quello d’Ispettore di Polizia verrebbero le di lui attribuzioni estese alle Provincie di Torino, e di Susa, che dal Regolamento debbono esser soggette all’Ispezione di Torino, ed avrebbe un Sottispettore per coadjuvarlo nelle molteplici sue incombenze, ma la di lui competenza non estenderebbersi oltre ciò che interessa il Ministero di Polizia. Il proposto sistema ridonderebbe senza dubbio a maggiore decoro dell’amministrazione per la distinta persona in cui cade sempre la nomina del Vicario, e del Corpo Decurionale in vista dei maggiori poteri riuniti ad una carica la cui elezione è da esso dipendente, né può essere ravvisato come lesivo alla di lui autorità, mentre l’erezione di un Ministero di Polizia trae seco la totale dipendenza da esso di ogni amministrazione di tale natura¹¹².

Ovviamente, di fronte a questo attacco sferrato alla propria autonomia, la risposta del vicario e dell’amministrazione comunale non poteva che essere un rifiuto dai toni duri, quando non apertamente polemico. Il 20 giugno, al termine di una “riunione segreta”, i decurioni inviarono una risposta prima al vicario e poi al Lodi con la loro opinione messa per iscritto: pur non escludendo la dipendenza del vicario dal Ministero, i decurioni si appigliavano alle regie disposizioni rimesse da poco in vigore e soprattutto “la di lui attuale libertà d’operare, l’accesso abituale, e immediato a S. M. e l’altre di lui attribuzioni”. Era proprio il rapporto diretto con il sovrano, espresso mediante la scelta diretta del vicario da parte del re all’interno della rosa dei tre candidati, che il corpo decurionale tirava in ballo per dichiarare l’autonomia dell’ufficio da qualsiasi ministero: “La proposta qualità d’Ispettore della Polizia Generale, che ne estenderebbe la giurisdizione ordinaria sulle Provincie di Torino, e di Susa pare adunque contraria alle intenzioni di S. M.” dato che “il Vicario essendo inoltre nominato da S. M. non può ricevere destinazione dipendente dal solo arbitrio del Ministro”. Con questo non si voleva però negare la presenza di qualche inconveniente, per cui, del resto, i sindaci di Torino trovavano la soluzione nella provocatoria proposizione di dare agli arcieri del Vicariato, non certo ritenuti un modello di affidabilità, “il grado, e gli onori de’ Carabinieri Reali” che erano nati con l’intenzione di proporre un nuovo tipo di controllo proprio attraverso la scelta di personale esperto e qualificato. Peraltro, l’offensiva del Corpo decurionale non si esaurì certo nella provocatoria proposizione di parificare la sbirraglia del Vicariato ai carabinieri, ma arrivava addirittura a sfiorare la stessa figura del primo segretario di Polizia. Il loro ragionamento concludeva che era sempre meglio avere due polizie distinte, piuttosto che un’unica nelle mani di un solo uomo:

Sia pur lecito il dirlo! Se havvi alcuna probabilità di alterazione ne’ rispettivi poteri, essa è tutta contro il Vicario. Timore, noncuranza, ambizione gli saranno continui impulsi a cedere a piaggiare. E sia pur questo l’ultimo, e non certo il minore argomento a persuadere un suddito si divoto, un cittadino si affetto alla patria qual è il Sig. Primo Segretario di Polizia. Astraendo se stesso dalla presente deliberazione, rifletta alle conseguenze di tanto assoluta concentrazione di potere in mano d’un solo Ministro, se mai sopra un soggetto minor di fede, o di discernimento ne cadesse la scelta. Non vanno esenti i più accorti dall’acciecarsi sui difetti di qualche subalterno. Non sempre s’accozzano, come ora per somma ventura nel Conte Lodi, fedeltà somma, religione soda, ed abilità singolare; ed è noto che pur troppo che ai più acuti ingegni è perigliosissima esca la più sfrenata ambizione qualora non siano da soda intima Religione frenati. Qual ritegno rimarrebbe ad un

¹¹² AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 2, f. Vicariato anno 1817: ragionamento sui rapporti del Vicariato di Torino col Ministero di Polizia, 6 febbraio 1817.

Ministro ambizioso, o acciecatò in un dicasterio del quale è essenziale compagno l'arbitrio; egli può farsi sentir potente a qualunque dei sudditi di S. M. Non gli mancano mezzi e pretesti di scartare qualunque ardisca d'irritarlo. Il Vicario solo può mediante la Polizia sua propria, e l'accesso libero al Sovrano tener in qualche dubbio la bilancia. Se il Signor Primo Segretario di Polizia è conscio a se di non voler mai abusarne, i suoi colleghi lo supplicano per la carità della Patria, che lui ed essi anima egualmente, a voler pensare che può trovarsi fra suoi successori questo sciagurato: a fissar lo sguardo sulle conseguenze che, fors'anche dopo lungo volger d'anni, nascerebbero dal sistema divisato d'assoluta dipendenza; ed egli concorrerà certamente nella loro opinione, che non solo può, ma dee la carica del Vicario stare, qual'era sinora¹¹³.

Nonostante il deciso rifiuto del Consiglio cittadino, il dibattito su quale tipo di polizia privilegiare per il controllo della città di Torino rimase ben vivo. Il problema se lo pose un intellettuale della statura del conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto in un interessante memoria nella quale, riconosciuti i limiti dell'operato del vicario nel nuovo assetto amministrativo, si cercava di trovare una soluzione che unisse il vecchio sistema di polizia con il nuovo. Assodato il fatto che il lasciar sussistere a Torino sia il Vicariato sia l'ispezione di Polizia fosse una cosa del tutto incongrua, egli optava per la soppressione dell'ispezione e l'affidamento dei compiti di polizia al magistrato cittadino. Egli avrebbe avuto una doppia dipendenza: dal Ministero di Polizia per i compiti relativi all'ordine pubblico, dal primo segretario di Stato per gli affari Interni per tutte le altre mansioni. Il suo ufficio avrebbe poi subito modifiche di rilievo. Il tribunale del Vicariato "esclusivamente incaricato del giudizio sommario di tutte le cause civili, che secondo l'attuale giurisprudenza si portano al Vicario" sarebbe stato mantenuto, mentre il numero dei commissari sarebbe stato portato a dieci: sei "Commissari di quartiere, cioè uno per sezione nella città ed uno nei sobborghi" come a Genova e, ed altri quattro "affetti all'ufficio per il servizio di dettaglio diviso fra loro nel modo che sarebbe stabilito". I carabinieri e "un Corpo di scelte guardie di Polizia in ajuto delle attuali guardie civiche" avrebbero composto la forza pubblica, da cui sarebbero stati esclusi gli arcieri che "potrebbero sopprimersi, se son molti, oppure destinarsi esclusivamente alla guardia e direzione interna della prigione del Vicariato". Il nodo comunque da sciogliersi rimaneva la sorveglianza sulla provincia, che l'eventuale soppressione dell'ispezione avrebbe lasciato scoperta: in questo senso, Petitti non trovò una soluzione prontamente adeguata e propose che si sarebbe potuta estendere la giurisdizione del vicario a tutta la provincia di Torino, mentre per Susa e Pinerolo "due punti essenzialissimi, ed ai quali abbastanza non si bada" si sarebbero potuti nominare due ispettori e sottoispettori¹¹⁴.

Il progetto del Petitti ampliava la proposta che il conte Lodi aveva inviato al vicario nel febbraio 1817, ed era sintomatico dell'inevitabile scontro tra un ministero nato adottando una concezione moderna del controllo e della sorveglianza statale sull'ordine pubblico, e un organo di Antico Regime che si era conquistato i propri margini di attività durante i secoli per sovrapposizioni successive. Marcava, inoltre, una certa tendenza da parte del governo a privilegiare il nuovo ministero, anche per il fatto che al Vicariato non si poteva fare a meno di guardare con sospetto data la sua tradizione di autonomia e di indipendenza dal potere statale. Nell'autunno del 1818, il problema della doppia giurisdizione del Vicariato e del Ministero sul controllo degli alberghi e delle osterie veniva risolto in favore di quest'ultimo: per meglio servire ad una "vigilanza, più concentrata, ed uniforme", il Ministero veniva

¹¹³ *Ibidem*, lettera dei sindaci di Torino al primo segretario di Polizia, 20 giugno 1817.

¹¹⁴ AST, *Raccolte e Miscellanee, Raccolta Balbo jr*, volume 31 bis: "Sul modo di ordinare con miglior successo l'amministrazione della polizia nella città di Torino. Riflessioni del conte Petitti". Il manoscritto, di una quindicina di pagine, fu scritto probabilmente nel 1819, anche se dal fondo in cui è stato reperito risulta unicamente che è posteriore al settembre 1817. Si sa peraltro che il conte Petitti, almeno durante l'anno 1817, aveva lavorato come ispettore di Polizia in Savoia dove ricopriva già l'incarico di vice intendente. AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., mazzo 340: relazione a S. M., n. 77, 28 marzo 1817.

investito dei compiti di controllo sugli alberghi e sulle osterie della città che erano da sempre spettati al vicario¹¹⁵.

Molto rimaneva ancora da fare. Tuttavia, l'allontanamento del ministro Borgarelli il 14 settembre 1819 e la nomina di Prospero Balbo a capo della Segreteria di Stato per gli affari Interni sembra che contribuì a migliorare la situazione del nuovo apparato di polizia. Meno arroccato sulla difesa degli antichi ordinamenti e più deciso a dare un maggiore impulso alla spinta innovatrice del governo, il 31 gennaio 1820 il nuovo primo segretario di Stato per gli affari Interni inviava "confidenzialmente" al Capriglio un "abbozzo di Patenti" che dovevano stabilire il futuro rapporto tra il Vicariato, la Segreteria degli interni e il Ministero di Polizia¹¹⁶.

Il progetto prevedeva una doppia dipendenza dal primo segretario di Stato per gli affari Interni e dal primo segretario di Polizia, secondo quanto era già stato immaginato dal Petitti, ma portava all'estremo la proposta di quest'ultimo, subordinando la scelta del vicario e dello stesso personale subalterno ad un accordo tra i due capi dicastero:

Il Vicario nostro, Soprintendente generale di polizia non solamente conserverà la superior direzione della polizia municipale nella città di Torino e nel suo territorio, ma inoltre eserciterà, nella città medesima e nella sua provincia, quelle funzioni proprie degli Ispettori di Polizia, le quali sono, con regolamento particolare del giorno d'oggi annesse al suo ufficio. Non avrà verun'altra dipendenza che da' nostri primi Segretarii, da' quali soli, o da chi per essi, riceverà gli ordini nostri, fuori di quelli che gli vennero direttamente dati da Noi. Prenderà posto immediatamente dopo il Governatore della Divisione nelle pubbliche funzioni, ove ambidue si trovassero in concorrenza. Sarà nominato secondo le norme stabilite, ma durerà in carica a nostro beneplacito. Il Luogotenente Vicario continuerà ad essere da Noi nominato; assisterà e supplirà il Vicario in ogni cosa, fuorché nella presidenza della congregazione e del consiglio di città. Un assessore ed un vice assessore, da Noi pure nominati, saranno esclusivamente incaricate del giudizio sommario di tutte le cause che secondo l'attuale giurisdizione spettano al Vicariato. Dal Vicariato dipenderanno quattro Commessarii di polizia, e sei Commessarii di quartiere, vale a dire uno per ogni sezione ed uno per ogni sobborgo, destinati dal Primo Segretario di Polizia. Il Segretario del Vicariato sarà nominato dal Vicario coll'approvazione del primo segretario di stato per gli affari interni e del Primo Segretario di Polizia. Tutti gli altri impiegati del Vicariato continueranno ad essere nominati dal Vicario secondo le regole sinora usate. Due Notai, sottosegretarii del Vicariato, saranno dal Vicario incaricati delle funzioni di segretarii giuridici presso l'assessore. Spetterà interamente al Vicario, con dipendenza dal Primo Segretario di Polizia, l'ispezione e direzione delle pubbliche adunanze d'ogni sorta, degli spettacoli, e singolarmente de' teatri, escluso il nostro. In somiglianti occasioni sarà posta a disposizione del Vicario l'opportuna forza militare, e questa dovrà regolarsi secondo le richieste ed indicazioni che da lui o da' suoi deputati le saranno date. La proposizione della Città per la nomina del Vicariato continuerà ad essere indirizzata al nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, ma da questo sarà comunicata al Primo Segretario di Polizia, e quindi gli stessi due Primi Segretarii, unitamente, a Noi la proporranno. Gli stessi primi Segretarii si concerteranno fra di loro e col Vicario per presentarsi tre candidati alla carica di Luogotenente Vicario¹¹⁷.

Se effettuata, questa riforma avrebbe completamente snaturato l'essenza del Vicariato, diminuendo il peso delle autorità municipali e facendone un organo del tutto subordinato all'operato del governo. Non si sa come mai questa proposizione non ebbe seguito, né si hanno altre notizie in merito. Qualunque fossero le mire del Ministero di polizia sul Vicariato, lo scoppio dei moti del 1821 ne pregiudicarono qualsiasi sviluppo.

¹¹⁵ Regie Patenti colle quali S. M. conferisce alla regia segreteria di polizia la superiore ispezione sovra gli alberghi, le osterie, e gli altri simili luoghi pubblici in tutti i regii stati di terraferma; in data delli 2 ottobre 1818, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, Torino, Stamperia Davico e Picco, s. d., volume X, pp. 276-277.

¹¹⁶ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1820: lettera del primo segretario di Stato per gli affari Interni al primo segretario di Polizia, 31 gennaio 1820.

¹¹⁷ *Ibidem*, progetto di Regolamento, s. d.

L'impressione generale è che, almeno in questi primi anni, il sistema di polizia di origine francese non fosse stato ben compreso dal governo piemontese che pure aveva deciso di adottarlo. Ne si intuiva l'utilità, ne si lodavano i mezzi e ne si auspicava l'efficienza, ma la polizia che si venne a creare nel Regno di Sardegna, almeno durante i primi anni della Restaurazione, fu solamente una pallida ed imperfetta imitazione dell'onnipotente *Ministère de Police Générale*. Come già aveva fatto nel suo piccolo il Vicariato, copiando alcuni provvedimenti di polizia messi in atto in epoca francese, anche il governo, benché su diverso livello, si limitò ad imitare un nuovo sistema di amministrazione senza aver compreso a fondo l'ideologia che ne stava dietro. Se fare la polizia significava "exercer l'action de gouvernement", ciò implicava che la sua autorità e il suo margine d'azione dovessero essere quasi illimitati, pena una sua sostanziale inefficacia. Per questo motivo si può capire il fallimento della Direzione del Buon Governo prima, e del Ministero di Polizia poi: i due apparati, già alla loro nascita, incontrarono una fiera opposizione da parte di una grossa fetta dell'amministrazione statale e dello stesso governo. Non è difficile intuire i motivi di una così aspra resistenza: la struttura amministrativa del Regno di Sardegna dove ogni istituzione che la componeva era arroccata in una difesa strenua dei propri diritti e delle proprie prerogative, non poteva che vedere sfavorevolmente l'inserimento di un organo così ingombrante e potenzialmente aggressivo. Lo stesso discorso valeva per l'opposizione che il Ministero incontrò da parte degli altri ministri del governo: questi ultimi non erano certamente a loro agio nell'essere affiancati da un collega che non solo auspicava di appropriarsi delle competenze di questo o di quell'altro dicastero per rendere più efficace la propria azione, ma aveva anche la pretesa di effettuare un illimitato controllo sul loro stesso operato. Il fatto che il segretario di Polizia sedesse con loro nel Consiglio di Conferenza rappresentava anche un forte pericolo per il loro potere personale e una potenziale minaccia per gli equilibri tra i ministeri. Bisogna anche considerare che buona parte degli uomini che, durante il regno di Vittorio Emanuele I, ricoprirono incarichi ministeriali erano individui cresciuti ideologicamente e culturalmente nell'Antico Regime che credevano nella possibilità di tornare all'"antico ordine delle cose" e che, seppur costretti a venire a patti con il nuovo modo di pensare, guardavano con sospetto a interventi modernizzatori ispirati a modelli di origine transalpina.

Seppur con questi grossi limiti, non bisogna comunque sottovalutare l'impatto che ebbe lo stabilimento di una forza di polizia permanente sul territorio piemontese. Essa rappresentò a tutti gli effetti una cesura fondamentale nella storia sociale e istituzionale del Regno di Sardegna. Oltre agli indubbi riflessi benefici sulle condizioni dell'ordine pubblico nelle aree rurali, la creazione di una forza di polizia segnava anche l'inizio di una rivendicazione sempre più forte del monopolio della violenza da parte dello Stato. Di questo il governo sabauda ne era pienamente consapevole: stabilita una forza di polizia che copriva tutto il territorio statale, diventavano inutili e controproducenti tutte quelle norme che fino ad allora avevano concesso ai sudditi di autodifendersi. Pur vietando severamente il possesso di "pistole corte, balestrini, stilette, pugnolini, coltelli alla genovese, ed altri fusellati, stocchi, e spade in bastone", le Regie Costituzioni del 1770 consentivano a chiunque di avere con sé "armi lunghe e da fuoco e da misura" che tuttavia potevano essere usate solamente in occasione di viaggi o spostamenti¹¹⁸. A lungo andare queste autorizzazioni avevano portato alla creazione di un vero "arsenale privato" dei piemontesi a cui lo Stato sabauda guardava con crescente preoccupazione dato che "non v'ha dubbio, che tale indistinta permissione abbia bene spesso occasionato gravi delitti"¹¹⁹. Così, il 17 febbraio 1817, pochi mesi dopo la

¹¹⁸ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Stamperia Reale, Torino, 1770 (da ora RR. CC.), libro IV, titolo XXXIV. Del porto d'armi, articoli I-III.

¹¹⁹ La definizione è in M. Broers, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione 1814-20*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, cit., p. 137.

creazione del Ministero di Polizia, un editto prescriveva che il possesso d'armi da fuoco sarebbe stato consentito solo a chi ne avesse ottenuto la licenza dal primo segretario di Polizia, e che eventuali contravventori sarebbero stati puniti con una multa e un mese di carcere¹²⁰. Ugualmente venivano messe al bando tutte quelle norme settecentesche che lo Stato sabauda aveva usato per contrastare gli endemici fenomeni di brigantaggio nelle aree rurali in assenza di una stabile forza di polizia. Fino a quel momento la legislazione sabauda prevedeva che il suddito partecipasse attivamente alla difesa della collettività dalla criminalità comune stimolandone l'impegno con premi e gratificazioni monetarie. Qualsiasi bandito poteva così "essere impunemente ucciso" nel caso facesse resistenza, e agli stessi rei di gravi delitti era data la possibilità di "liberarsi dalla pena impostagli, se presenterà nelle forze della giustizia un altro delinquente, che sia condannato nella stessa, o maggior pena". Le stesse comunità locali erano chiamate a tutelare attivamente il proprio territorio con l'obbligo di battere la campana a martello "ognivoltaché avranno notizia, che ne' loro Territorj esistano banditi, o assassini, o stradajuoli", e di adoperarsi per la loro cattura "in ogni maniera possibile"¹²¹. Sebbene nei primi anni della Restaurazione la situazione dell'ordine pubblico in Piemonte fosse ancora molto critica, con il crescente radicamento dei carabinieri nelle campagne, non era più tollerabile che il suddito si dedicasse di sua iniziativa a "cacciare" i criminali, inseguendoli e braccandoli come se fossero animali, o che dei famigerati fuorilegge non venissero puniti per aver barattato la propria cattura con quella di altri delinquenti. In tale stato di cose questi provvedimenti "che in quelle circostanze di tempi furono utilissimi" si rivelavano ora "meno opportuni": l'editto del 18 luglio 1818 ordinava così la soppressione di tutti i diritti di premi e nomine per gli arresti di banditi compiuti da privati o da altri criminali determinati a sgravarsi delle loro colpe. Lo scopo del decreto non era comunque quello di abrogare tutte le disposizioni delle Regie Costituzioni in questo campo, ma solo di circoscrivere gli effetti più macroscopici del diritto delle comunità e dei sudditi di difendersi dalle minacce criminali. Per il resto, il Senato continuava ad avere il diritto di usare mezzi speciali per far fronte a particolari emergenze criminali, e di accordare "una discreta, o proporzionata ricognizione a chi non essendo comandato, né facendo parte della forza pubblica, avrà fatto lo arresto di qualche bandito"¹²². Si trattò comunque di un iniziale passo in avanti per distaccarsi da quell'insieme di norme settecentesche che, nel complesso, continuarono a rappresentare lo schema portante della legislazione sabauda in materia di controllo dell'ordine pubblico.

1.4 Le riforme dell'ordinamento giudiziario.

A differenza dell'apparato di polizia, l'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna alle soglie della caduta dell'Antico Regime era già molto complesso e strutturato. Esso conservava, nel complesso, le prerogative e le funzioni che lo avevano contraddistinto fin dalla sua costituzione, riviste tuttavia e modificate nel quadro della generale riforma legislativa ed istituzionale voluta da Vittorio Amedeo II e proseguita da Carlo Emanuele III. L'organica regolamentazione delle attribuzioni dei supremi tribunali del Regno di Sardegna era contenuta nella redazione del 1770 delle Regie Costituzioni che rappresentavano il punto di arrivo dell'opera di riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario, iniziata nel 1723 e proseguita nel 1729. Le Regie Costituzioni non erano un codice vero e proprio, ma una raccolta non unitaria di numerosissime disposizioni legislative molto eterogenee, ispirata da

¹²⁰ Regie Patenti sul porto d'armi; delli 28 febbraio 1817, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume VII, pp. 80-81.

¹²¹ RR. CC., libro IV, titolo XXXII. Dell'estirpazione de' banditi, e de' premj in tal caso concessi, articoli I-IV.

¹²² Regie Patenti colle quali S. M. sopprime o diritti di premj e di nomine accordati per l'arresto dei delinquenti, e banditi, in data delli 18 settembre 1818, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume X, pp. 186-187.

una forte volontà di accentramento sul modello delle ordinanze francesi della fine del Seicento¹²³. Per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, i maggiori risultati ottenuti da questa lunga opera di riordino legislativo furono proprio la chiarificazione delle norme ed un maggior coordinamento dei diversi gradi di giurisdizione. I caratteri fondamentali dell'ordinamento giudiziario creato nel Cinquecento rimasero peraltro inalterati: invece che unificare il diritto dell'intero Stato, le Regie Costituzioni lasciavano sussistere in molti casi leggi ed usi locali, prevedevano l'esistenza di numerose giurisdizioni speciali feudali, militari, ecclesiastiche e corporative, e consentivano l'esercizio di funzioni amministrative da parte di organi giudiziari e di competenze giudiziarie da parte di organi amministrativi¹²⁴. Il settore penalistico, la materia meglio trattata, non cambiava nulla nell'impostazione inquisitoria dei secoli precedenti: i giudici istruivano le cause *ex officio* salvo che nei delitti minori, le garanzie per l'imputato erano irrisorie, la tortura colpiva sia i sospetti che i testimoni, qualora si fossero rifiutati di deporre o se contraddetti. Insomma, le linee portanti erano quelle dei sistemi d'Antico Regime, con un disegno globale orientato a tutelare i valori esterni della religione, la maestà della sovranità e l'ordine pubblico, con un cupo alone di sospetto aleggiante su quanti, come vagabondi, eretici, oziosi e persone disonorate, avrebbero potuto minacciarlo¹²⁵. Nonostante questi limiti, l'importanza di questa raccolta di disposizioni non va comunque sottovalutata dato che, oltre ad offrire un'organica sistemazione delle materie trattate, introduceva alcune innovazioni sostanziali fra le quali le restrizioni ai fedecommissi, la limitazione della tortura e l'alleggerimento delle pene per delitti come la bestemmia, l'eresia e la simonia. Inoltre, rispetto alle legislazioni penali di altri paesi, una maggiore attenzione ai diritti dell'imputato era garantita con l'Ufficio dell'Avvocato dei Poveri che si occupava del gratuito patrocinio di tutte le cause "sì civili che criminali" di quei soggetti che erano stati ammessi a tale beneficio in quanto notoriamente poveri¹²⁶. E se, nel complesso, i contenuti normativi restavano aderenti alla tradizione, come emerge dalla discriminazione degli ebrei, dall'inferiorità giuridica della donna e dalla durezza della repressione penale, le Regie Costituzioni restano, a giudizio degli storici, una realizzazione fondamentale e anticipatrice nella storia del diritto italiano, oggetto nel Settecento di ammirazione da parte di molti illustri intellettuali come il Muratori, e modello ispiratore di numerosi riformatori italiani¹²⁷.

Come la sua legislazione, anche il sistema giudiziario piemontese del XVIII secolo conservava una notevole complessità che le riforme del Settecento avevano in parte riordinato. Al vertice si trovavano la Camera dei Conti di Torino, organo di controllo contabile che giudicava i reati in materia di dazi e di gabelle, e i tre supremi tribunali, i

¹²³ Sulle Regie Costituzioni e sulle sue evoluzioni dalla redazione originaria del 1723 rimando allo studio di M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S. M. il re di Sardegna*, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Torino, 1986.

¹²⁴ E. Mongiano, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'Antico Regime (1770-1798)*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*. Atti del convegno di Torino 11-13 settembre 1989, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1991, pp. 162-163. Sull'argomento vedere anche gli studi contenuti in G. S. Pene Vidari (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime – Restauration)*, G. Giappichelli, Torino, 2001, e L. Allegra, *Stato e monopolio del controllo sociale: il caso del Piemonte fra '700 e '800*, in A. Pastore e P. Sorcinelli (a cura di), *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 77-84.

¹²⁵ M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna (XVI – XVIII secolo)*, Laterza, Bari, 2008, p. 164.

¹²⁶ Per essere ammesso a tale beneficio l'indigente doveva presentare un "certificato di povertà" stilato dal giudice o dal sindaco del paese di cui era nativo, direttamente al primo presidente, il quale a sua volta la trasmetteva all'Avvocato dei Poveri che ne esaminava accuratamente la regolarità; ricevuto il parere favorevole di quest'ultimo il primo presidente ammetteva senz'altro l'indigente "al beneficio dei poveri" accordandogli con decreto una "patente di povertà". L'Ufficio, composto da un avvocato, un procuratore ed un cancelliere, era nato nel Quattrocento come istituzione esterna al Senato, ma le Regie Costituzioni ne avevano fatto un organo interno. RR. CC., libro II, titolo III, capo XVII. Dell'Avvocato dei Poveri, articoli I-II.

¹²⁷ M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime all'Unità*, cit., p. 16.

Senati di Piemonte, di Savoia e di Nizza, tutti creati tra la seconda metà del XVI e gli inizi del XVII secolo¹²⁸. Essi erano gli organi deputati all'amministrazione della giustizia e giudicavano in unico grado i delitti avvenuti nel loro distretto territoriale e sanzionati con la pena della catena, della galera e della morte. I Senati fungevano anche da organi di secondo grado rispetto alle sentenze dei prefetti situati in ogni capoluogo di provincia, che, a loro volta, costituivano l'organo giudicante di primo grado ed il giudice d'appello rispetto alle sentenze emanate dai giudici ordinari delle varie Giudicature di Mandamento collocate nella loro provincia¹²⁹. Le Giudicature erano l'istituzione giudiziaria di più antica data del Regno di Sardegna in quanto traevano origine in epoca comunale e feudale: queste erano dislocate in ogni "luogo" e assommavano a competenze giudiziarie di carattere generale e di lieve entità incarichi di polizia giudiziaria e mansioni di carattere amministrativo. Al più basso scalino della gerarchia giudiziaria vi erano poi i bails che esercitavano la propria attività in ogni villaggio. Rivestivano un ruolo di conciliazione tra gli abitanti della comunità in caso di risse o piccoli litigi, ma, negli affari di tipo criminale, erano incaricati di aprire l'istruttoria, di raccogliere le querele e di sentire i testimoni prima di trasmettere il fascicolo al giudice ordinario. Rispetto ai membri dei Senati, delle Prefetture e delle Giudicature che dovevano aver conseguito una laurea in legge perlopiù presso l'Università di Torino, ai bails non erano richieste conoscenze giuridiche particolari, anche se generalmente rivestivano quasi tutti la carica di notaio¹³⁰.

Per quanto strutturato in una gerarchia articolata su più livelli di giurisdizione, il sistema era fortemente sperequato a favore del Senato che non solo esercitava un controllo sui giudici inferiori, ma aveva anche la possibilità di avocare a sé i procedimenti penali, provvedendo poi a giudicarli direttamente o a delegarli ad altri tribunali. In questo senso, solo il Senato e, in misura minore, le Prefetture componevano il corpo della magistratura piemontese da cui erano invece esclusi i giudici mandamentali. Nonostante tutti i giudici dovessero essere in possesso di una laurea in legge, in realtà esistevano due grandi fasce di magistrati ed era molto difficile per un giudice mandamentale accedere ai livelli superiori¹³¹. Dopotutto, prima di accedere alla carriera senatoria gli aspiranti dovevano sottostare ad una lunga trafila di impieghi giudiziari senza retribuzione che solo coloro che erano fortemente motivati e godevano di qualche rendita personale o familiare potevano permettersi¹³². Per questo

¹²⁸ Il Senato di Savoia, il più antico dei tre, era stato provvisoriamente istituito con editto emanato da Chambéry, il 12 agosto 1559, da Renato di Challant, luogotenente generale del Ducato in nome di Emanuele Filiberto di Savoia. Il nuovo organo trovava i propri antecedenti, oltre che nella Cour de Parlement insediata a Chambéry nel corso dell'occupazione francese della Savoia, e nel consiglio ducale ivi residente e soppresso nel 1536. Manca un atto formale di costituzione del Senato di Piemonte ma risulta tradizionalmente assunto come termine d'avvio della sua attività il 1° settembre 1560: insediato a Carignano, in attesa della restituzione di Torino da parte dei francesi, l'organo si poneva in diretta continuità con il consiglio ducale fin dal secolo XV operante a Torino e trasferito a Vercelli durante l'occupazione francese. Data la sua preminenza e la vastità della sua giurisdizione territoriale, era l'unico Senato composto da tre classi giudiziarie, di cui due destinate agli affari civili ed una per gli affari criminali. Il Senato di Nizza, invece, aveva origine più recente ed era stato creato dal duca Carlo Emanuele I con provvedimento dell'8 marzo 1614. E. Mongiano, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'Antico Regime (1770-1798)*, cit., pp. 161-162 n.

¹²⁹ Sui prefetti settecenteschi la storiografia è ancora largamente incompleta. Oltre alle funzioni giudiziarie, ai prefetti erano affidati anche compiti sull'ordine pubblico e poteri di controllo sulle amministrazioni comunali, questi ultimi in contrasto con le competenze degli intendenti e delle amministrazioni locali. A. Merlotti, *"Le armi e le leggi": governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento*, in L. Antonielli e C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., pp. 111-139.

¹³⁰ P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, Aspeam, Nice, 2011, p. 82.

¹³¹ G. S. Pene Vidari, *La magistratura e i codici*, in U. Levra (a cura di), *Il Piemonte alle soglie del 1848*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1999, p. 208.

¹³² Alla magistratura, come del resto anche agli impieghi statali più o meno prestigiosi, si accedeva di norma dopo un periodo di tirocinio trascorso nella qualità di "volontari". Era senz'altro questo il periodo più difficile da superare per il giovane che, ultimati gli studi universitari e compiuto il biennio di praticantato presso un

motivo, il seggio senatorio era perlopiù conteso da esponenti della più alta aristocrazia dello Stato e da individui di ceto borghese ma dalle buone risorse che intendevano costruirsi una via d'accesso a titoli nobiliari e ad ambite onorificenze cavalleresche. Lo sbocco massimo della carriera in magistratura era rappresentato dalla carica di primo presidente, raggiungibile tradizionalmente soltanto da soggetti "di primissimo piano non solo nel campo strettamente giudiziario, ma anche più generalmente politico" dati i suoi continui contatti con l'azione politica e legislativa del re¹³³. Infatti, oltre alle funzioni di tipo giudiziario e a vaste competenze in materia politica, ecclesiastica e amministrativa, le Regie Costituzioni avevano riconfermato al Senato la possibilità di attuare un controllo sulla legislazione regia mediante l'interinazione e la registrazione degli editti e delle lettere patenti con il potere anche di sospendere l'atto qualora questo apparisse contrario al regio servizio, al pubblico bene o all'interesse di terzi. Questi vastissimi poteri erano ancora più accentuati dalla norma, riconosciuta dalle Regie Costituzioni, che riconosceva un valore vincolante al "precedente", ovvero alle "decisioni", le sentenze motivate, emesse dai supremi tribunali. Il fatto che le sentenze del Senato potessero assurgere ufficialmente a fonte del diritto era un chiaro segno di come il ruolo della suprema magistratura piemontese andasse ben al di là dei poteri di un'istituzione giudiziaria classica. Più che una magistratura vera e propria, quella del Regno di Sardegna era un vero e proprio soggetto politico di primo piano, inserito in un groviglio di rapporti giuridici e politici con il governo. Non stupisce notare come molti senatori collaborassero direttamente con l'opera legislativa del sovrano in qualità di esperti del diritto e come alcuni di loro venissero chiamati spesso a compiti di governo¹³⁴. Tutti questi elementi alimentavano il mito dello "splendore" della magistratura piemontese che aveva incominciato a diffondersi nel Settecento e che, con la Restaurazione, si provò in tutti i modi a ripristinare.

Questo scenario cambiò radicalmente con la conquista del Piemonte, della Savoia e della Contea di Nizza da parte dei francesi. I nuovi conquistatori consideravano il sistema giudiziario dello Stato sardo con tutte le sue innumerevoli giurisdizioni e i propri usi locali mantenuti in vita, una non più tollerabile "anarchie judiciaire" e decisero per un suo completo azzeramento. I Senati, la Camera dei Conti e tutte le altre giurisdizioni speciali che avevano ingarbugliato l'amministrazione della giustizia del settecentesco Regno di Sardegna, vennero soppressi ed al loro posto vennero installati i tribunali dell'ordinamento francese. Questo poggiava su tre livelli di giurisdizione: alla base c'erano i giudici di pace che, disseminati in tutto il territorio piemontese, avevano la principale funzione di conciliare le parti e di giudicare nel civile le cause personali e mobiliari che non superavano i cento franchi, e nel penale quelle che non eccedevano il valore di tre giornate di lavoro o tre giorni di prigione. A livello intermedio i tribunali di prima istanza valutavano in primo grado gli affari che la legge non aveva attribuito ai giudici di pace: in particolare erano competenti in prima ed ultima istanza negli affari personali e relativi a beni mobili il cui valore non superasse i mille franchi, mentre, per quanto riguarda il penale, giudicavano le cause di tipo correzionale. Infine, stabiliti nelle città di Torino, Cuneo ed Alessandria, i tribunali criminali

"avvocato postulante", iniziava normalmente la lunga trafila degli impieghi giudiziari come volontario nell'Ufficio dell'Avvocato dei Poveri per un periodo di durata biennale, nel quale il volontario non percepiva alcun stipendio. Finito questo tirocinio, le prospettive erano quelle di un altro periodo, questa volta di durata indeterminata, di praticantato non retribuito presso gli uffici dell'Avvocato Generale e dell'Avvocato Fiscale Generale nell'attesa che si liberasse un posto (finalmente retribuito) di sostituto nell'Ufficio dell'Avvocato dei Poveri. E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1983, pp. 96-97.

¹³³ *Ibidem*, pp. 122-127.

¹³⁴ G. S. Pene Vidari, *La magistratura e i codici*, cit., p. 210.

giudicavano i reati comportanti pene afflittive e infamanti e, in appello, le sentenze emanate dai tribunali correzionali¹³⁵.

I francesi avevano poi sostituito il modello di diritto codificato al sistema normativo di diritto comune su cui era impostato il sistema giudiziario del settecentesco Regno di Sardegna. L'introduzione dei codici segnava un passo fondamentale nella storia del diritto in Piemonte così come in altre parti d'Europa poiché significava l'avvento della certezza della legislazione sull'incertezza dell'interpretazione dei giuristi, ed il trionfo dei diritti del cittadino rispetto all'oscurità ed alla discrezionalità dei giudici d'Antico Regime¹³⁶. Nonostante molti esponenti della magistratura piemontese fossero confluiti nel nuovo sistema giudiziario, il ruolo del magistrato mutò radicalmente rispetto a quello ricoperto nello Stato sabauda. Innanzitutto, scomparirono le implicazioni politiche ed extragiudiziarie inerenti al suo magistero e fu ridimensionata drasticamente la sua posizione nella vita politica del paese. Riguardo all'ambito più strettamente giudiziario, il compito stesso del giudice cambiava profondamente: nel Settecento la presenza della "selva" del particolarismo giuridico faceva sì che il magistrato, attraverso la "sua" interpretazione, potesse scegliere la norma da applicare al caso concreto, trincerandosi dietro un ragionamento "tecnico" anche quando poteva però nascondere scelte "politiche" di fondo. Ne derivava un indubbio "potere" del magistrato, un difficile controllo sulle sue decisioni, una possibile differenza fra le diverse sentenze emanate nella segreta attività delle corti giudicanti¹³⁷. Questo notevole spazio di discrezionalità lasciato al giudice sparì con l'avvento della codificazione francese che obbligava il giudice a comportarsi come un tecnico chiamato ad applicare pedissequamente la legge¹³⁸. Inoltre, il diverso modo di svolgimento del processo, non più di tipo inquisitorio ma basato sui principi di oralità, pubblicità e contraddittorio, limitava non solo il potere discrezionale del giudice ma faceva sì che il suo comportamento potesse essere, almeno potenzialmente, oggetto di censure e di critiche da parte dell'opinione pubblica. Infine, l'introduzione della Corte di Cassazione come ultimo grado di giurisdizione minava il principio dell'infallibilità della sua interpretazione, rappresentando un elemento di forte discontinuità rispetto al modello giudiziario precedente.

Sul piano pratico le grandi innovazioni legislative e giuridiche esportate dai francesi trovarono un forte limite, soprattutto nei primi tempi, nella sfiducia delle autorità centrali verso il popolo piemontese, considerato come sovversivo e ribelle. La sensazione che il paese non fosse completamente pacificato provocò l'istituzione di commissioni militari con il compito di giudicare celermente le cause contro i rei di atti armati contro le forze militari al di fuori della magistratura ordinaria¹³⁹. Sia le commissioni militari che i tribunali criminali furono peraltro fautori di una repressione durissima testimoniata dalla facilità con cui si fece ricorso alla pena di morte: negli anni tra il 1800 e il 1814 ben 423 furono i condannati a morte tra impiccati, fucilati e ghigliottinati, per una media di ventotto all'anno, una cifra di molto superiore alle percentuali del Settecento¹⁴⁰. Peraltro, l'ordinamento giudiziario del Piemonte non venne parificato a quello degli altri dipartimenti francesi perché si decise di non introdurre la giuria, considerata pericolosa dato che, per la situazione politica ancora incerta, la popolazione locale non forniva certamente sufficienti garanzie di docilità e

¹³⁵ C. Laurora e M. P. Niccoli, *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*. Atti del convegno di Torino 15-18 ottobre 1990, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1994, volume I, pp. 347-368.

¹³⁶ G. S. Pene Vidari, *Problemi e prospettive della codificazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, cit., pp. 174-175.

¹³⁷ G. S. Pene Vidari, *La magistratura e i codici*, cit., p. 210.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 208.

¹³⁹ M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821*, cit., pp. 370-378.

¹⁴⁰ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 206-207.

sottomissione al potere centrale¹⁴¹. In più, l'introduzione nel 1810 del nuovo *Code pénal* è stata giudicata dagli storici come un netto regresso rispetto ai codici che l'avevano preceduto: se il codice giacobino del 1791 era stato ispirato dalle idee di recupero dei condannati e di riabilitazione dei delinquenti, i redattori del nuovo testo napoleonico posero come imperativo alla sua base la "conservazione sociale". La legge diveniva così un utile mezzo al servizio del governo nell'ottica di una difesa dello Stato contro tutto quello che poteva contestarlo o delegittimarlo: delitti di stampa, attentati contro lo Stato, disobbedienza contro l'autorità pubblica, reati contro la proprietà in generale, ecc... Per il resto, accanto alla nuova legislazione penale, era prevista la permanenza di tutto un arsenale di misure straordinarie e di procedure economiche che, per quanto messe in atto con la dovuta cautela, completavano l'apparato repressivo dello Stato napoleonico¹⁴². Se la dominazione francese aveva così portato in Piemonte una serie di notevoli sviluppi nella legislazione e negli ordinamenti giudiziari, le esigenze dell'ordine avevano prevalso su un corretto ed equilibrato uso della repressione penale.

L'arrivo in Piemonte delle truppe austriache nella primavera del 1814 non alterò l'ordinamento giudiziario e lasciò in vigore gli ordinamenti amministrativi e giudiziari francesi. Tuttavia, con il già ricordato editto del 21 maggio 1814 il re Vittorio Emanuele I gettò un anacronistico colpo di spugna su tutto il periodo francese, richiamando in vigore l'ordinamento sabauda di Antico Regime. L'editto, per quanto non nominasse apertamente alcun organo giudiziario speciale, tacitamente sanzionava anche il ripristino delle antiche giurisdizioni speciali che nel Settecento avevano imbrigliato l'operato della giustizia statale, come il Magistrato di Sanità, l'Uditorato generale di Guerra o il Conservatore generale delle regie caccie. Questo era comunque solo il primo provvedimento relativo a una più completa ricostruzione dell'ordinamento giudiziario sabauda che si sarebbe svolta in tempi più lunghi: non per nulla, il decreto "acciocché non resti incagliato, e sospeso il corso della giustizia" autorizzava "provvisoriamente" i giudici di pace a decidere secondo le modalità stabilite dalle Regie Costituzioni per i giudici ordinari. Nei mesi successivi, emerse chiaramente la volontà politica di non rendere traumatico il passaggio da un regime all'altro, poiché, nonostante i primi bellicosi propositi di purezza "restaurativa", la priorità del governo rimase quella di non interrompere l'attività giudiziaria. Non avvenne quindi alcuna epurazione del personale che si era laureato o che aveva svolto il proprio tirocinio durante il passato regime, nonostante molti fossero sprovvisti dei requisiti previsti dalle Regie Costituzioni. Allo stesso modo, il Regio Editto del 7 ottobre 1814 "per il nuovo stabilimento delle provincie dipendenti dal Senato di Piemonte e della loro distribuzione in mandamenti di giudicature", non riportò in vita le Giudicature di Antico Regime, ma riunì sotto un unico giustiziere più sedi con l'obbligo della fissa residenza¹⁴³. Rimane comunque estremamente difficile valutare la qualità complessiva del ruolo svolto dai rinnovati giudici del Regno di Sardegna. La documentazione lascia trasparire da un lato la grande paura di una scarsa lealtà politica da parte dei magistrati nei confronti del potere centrale, dall'altro la preoccupazione per una giustizia che doveva essere rapida ed efficace¹⁴⁴. Certamente, almeno nei primi anni, non furono pochi i richiami da parte del Senato ai giudici inferiori di riallinearsi al dettame delle Regie Costituzioni: una circolare senatoria dell'autunno del 1814 denunciava, per esempio, le molte irregolarità commesse dai giudici durante l'istruttoria, "attribuite alla trasandata osservanza delle stesse regie leggi, ed alla dimenticanza, come anche in taluni all'ignoranza

¹⁴¹ C. Laurora e M. P. Niccoli, *La giustizia in periodo napoleonico*, cit., pp. 348-349.

¹⁴² J. M. Carbasse, *État autoritaire et justice répressive*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, cit., volume I, pp. 313-333.

¹⁴³ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, cit., pp. 121-122.

¹⁴⁴ Vedere la vasta documentazione contenuta in AST, *Segreteria di Stato per gli affari Interni*, Giuridico: registro lettere del primo segretario di Stato per gli affari Interni ai Senati, reg. 24.

delle relative istruzioni senatorie di tempo in tempo emanate”, e esortava questi a adempire all’obbligo della spedizione delle cause criminali “colla possibile prontezza”, ad aggiornare i registri delle querele e delle denunce e financo a “scritturare li processi criminali con carattere buono, corretto, ed intellegibile”¹⁴⁵.

L’editto del 21 maggio 1814, pur reintroducendo il sistema giudiziario d’Antico Regime, lasciava comunque la porta aperta a “fare alle nostre leggi, e costituzioni quelle variazioni, che avessimo dopo un maturo esame riconosciuto più adattate ai tempi, ed alle circostanze”. Meno di un mese dopo, emanando un indulto generale verso i rei di delitti meno gravi, il sovrano annunciava l’abolizione della tortura e l’acquisizione del principio delle conseguenze strettamente personali dell’infamia in modo che i parenti del reo “in qualsivoglia grado si trovino, non potranno soffrire per ciò alcuna taccia nell’onore, e nell’estimazione di cui godevano per lo avanti”¹⁴⁶. Già soppressa durante l’epoca francese e universalmente criticata, la tortura non era palesemente più reintroducibile in Piemonte almeno come mezzo per accertare la reità degli inquisiti. Per quanto questa rimase in vigore in Sardegna ancora fino al 1821, la sua abolizione costituiva un primo tentativo di erosione del sistema del procedimento inquisitorio in vigore con le Regie Costituzioni, sostituendo questo procedimento cruento e primitivo con una più moderna procedura di indagine¹⁴⁷.

Ulteriori ostacoli alla riorganizzazione del settore della giustizia nei riconquistati territori del Regno di Sardegna si presentarono con l’annessione dei territori della Repubblica di Genova. Una semplice estensione dell’ordinamento giudiziario stabilito dalle Regie Costituzioni si presentò quasi subito impraticabile poiché le disposizioni dello Stato sabauda erano qualcosa di profondamente estraneo alle tradizioni giuridiche genovesi e non sarebbero state recepite positivamente da un paese dove la codificazione napoleonica era stata accolta favorevolmente. In modo molto realistico si optò quindi per una soluzione di compromesso: il Regio Editto del 24 aprile 1815 stabiliva un Senato nella città di Genova, sei Consigli di Giustizia nelle città di Novi, Chiavari, Sarzana, Savona, Finale ed Oneglia, un Tribunale di Seconda Cognizione, un giudice ordinario in ogni mandamento e sei giudici per i sei quartieri della città di Genova. Tale ordinamento apparentemente vicino a quello piemontese rivelava notevoli differenze dato che nel Regno di Sardegna non esisteva alcun Tribunale di Seconda Cognizione ed i Consigli di Giustizia erano funzionanti solo nelle provincie di Novara ed Alessandria. Un’altra sostanziale differenza fu il mantenimento della codificazione civile e commerciale d’epoca francese, in base a quanto stabilito durante il congresso di Vienna dove le potenze straniere, volendo scongiurare il pericolo di un contraccolpo all’economia di una regione che viveva sul commercio, avevano posto dei vincoli all’attuazione di una politica di totale piemontesizzazione del Genovesato. Così il “Regio Regolamento” del 13 maggio 1815 stabiliva, accanto alla parte più significativa della codificazione napoleonica, l’estensione parziale delle Regie Costituzioni per la materia criminale, temperata però da norme diverse relative all’istruttoria criminale¹⁴⁸. Inoltre, il “Regio Regolamento”, diversamente da quanto capitava negli altri territori del Regno di Sardegna, prescriveva che le decisioni del Senato di Genova non avessero alcun valore normativo e che le sentenze penali fossero obbligatoriamente motivate per iscritto. Si trattava, a tutti gli effetti, di un “privilegio” volto a favorire una rapida e pacifica integrazione del Genovesato nel Regno di Sardegna, il quale riconosceva a questi territori

¹⁴⁵ Circolare senatoria ai consiglj di giustizia, e prefetti per le cause criminali e loro spedizione, s. d., in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume I, pp. 94-99.

¹⁴⁶ Regio Editto portante l’abolizione della tortura, e dell’infamia nei parenti dei rei e la piena ed intiera grazia ai rei dei delitti ivi enunziati, commessi prima della data del regio editto 21 scorso maggio, coll’esclusione da tale beneficio dei delitti atroci, ed altri ivi pure divisati; delli 10 giugno 1814, *ibidem*, pp. 45-48.

¹⁴⁷ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L’ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., p. 124.

¹⁴⁸ *Ibidem*, pp. 37-40.

una sorta di speciale regime legislativo che presentava alcune novità destinate a rivelarsi anticipatrici di interventi legislativi che avrebbero in seguito interessato tutto il Regno¹⁴⁹.

Complessivamente, in questo primo periodo la riorganizzazione del sistema giudiziario negli stati di Terraferma si tradusse in un insieme confuso, segnato da forte dispersione e disorganicità. A questo si aggiunse l'abitudine del re di intervenire pesantemente nell'amministrazione della giustizia, interferendo in processi già conclusi senza tener conto delle sentenze emesse. Come ricorda, infatti, lo Sclopis:

le cause più gravi e complicate si sottraevano talvolta alle giurisdizioni ordinarie e si affidavano a giudici specialmente delegati o si concedeva ai magistrati di scostarsi dalle forme ordinarie e di appoggiarsi ad ogni genere di prova. Si offendeva l'autorità della cosa giudicata, permettendo per sovrano rescritto di rivedere cause inappellabilmente decise¹⁵⁰.

Questi "atti di sovrana autorità", il più delle volte a favore di membri della nobiltà, tornarono ad essere frequentissimi e furono oggetto di molte critiche sia da parte dell'opinione pubblica che, dopo la dominazione francese e la diffusione delle idee egualitarie, considerava intollerabile questa pratica frequentissima in Antico Regime, sia da parte del Senato le cui continue interferenze da parte del sovrano minavano il proprio ruolo di corte suprema¹⁵¹. La precarietà del diritto screditava la corte sarda anche in ambito internazionale tanto che nel 1820 al re venne rifiutato un prestito richiesto all'Inghilterra perché i principali capitalisti inglesi non si sentivano particolarmente tutelati in un paese dove l'autorità sovrana aveva la facoltà di annullare i contratti e di autorizzare i debitori a non pagare i loro debiti¹⁵². In alcuni tra i più importanti esponenti del governo nacque l'idea che fosse necessaria una generale riforma dell'ordinamento giudiziario del Regno, in base anche a quanto stava avvenendo negli altri Stati italiani¹⁵³. Di tale orientamento era tenace sostenitore il conte Prospero Balbo i cui suggerimenti portarono il re a convincersi della necessità di dover ridiscutere gli antichi ordinamenti e di affidare, seppur informalmente, nel marzo 1815, al primo presidente del Senato di Piemonte, conte Cerruti, l'incarico di elaborare una riforma della legislazione volta alla creazione di un "nuovo codice patrio"¹⁵⁴. In verità, i risultati raggiunti dall'attività del titubante conte Cerruti furono abbastanza scarsi: dell'originario progetto di un nuovo codice patrio, l'attività di riforma venne circoscritta alla modificazione di norme già esistenti che riguardavano solo gli ordinamenti giudiziari e non l'intera legislazione. La nomina nel settembre del 1819 alla carica di primo segretario di Stato per gli affari Interni del conte Prospero Balbo che si era preso l'impegno di riformare profondamente l'ordinamento giudiziario statale, diede un vigoroso impulso ai lavori. Le aspettative riformistiche alimentate dall'avvento del conte alla Segreteria per gli affari Interni subirono quasi subito una pesante incrinatura con la bocciatura di quanto proposto dalla Giunta Superiore di Legislazione che, incaricata di studiare la preparazione delle nuove leggi civili e criminali, aveva sostenuto la necessità di riformare l'intera legislazione

¹⁴⁹ *Ibidem*, p. 2.

¹⁵⁰ F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Unione Tipografico Industriale, Torino, 1864, p. 215.

¹⁵¹ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., p. 126.

¹⁵² *Ivi*.

¹⁵³ Il 1819 aveva visto la promulgazione del codice penale del Regno delle Due Sicilie, il primo codice italiano della Restaurazione, fortemente influenzato nella struttura e nelle singole disposizioni dal modello napoleonico. L'anno successivo fu promulgato il codice penale del Ducato di Parma, affine a quello francese e napoletano a cui si ispirava ma con una più spiccata originalità soprattutto per la depenalizzazione dei reati di mendicizia e lo scarso ricorso alla pena di morte. Il 1815, invece, aveva visto l'introduzione nel Regno Lombardo-Veneto del codice penale austriaco, già promulgato nel 1803. P. Piasenza, *La codificazione penale italiana prima dell'unità*, in U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, cit., pp. 216-217.

¹⁵⁴ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., p. 127.

prendendo le mosse dalla codificazione del Regno delle Due Sicilie¹⁵⁵. Lo stesso Prospero Balbo si rendeva conto come l'adozione del sistema del diritto codificato comportasse un nuovo bilanciamento del potere giudiziario con quello del legislatore e un'indubbia riduzione di quello interpretativo riconosciuto alla magistratura dal diritto comune, e di come questo fosse impraticabile per la stessa volontà del re che, nella seduta del Consiglio di Conferenza del 25 luglio 1820, aveva specificato che la riforma della legislazione doveva essere solo una riforma delle Regie Costituzioni e niente di più, e che si dovesse dare la priorità alla riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario. E' probabile che il Balbo fosse consapevole delle potenti, sorde e sotterranee opposizioni della quasi totalità dei supremi magistrati, la cui posizione di esperti del diritto poteva facilmente influenzare un re come Vittorio Emanuele I, preoccupato di aggiornare qualcosa, ma di cambiare nel complesso poco¹⁵⁶. I maggiori oppositori del progetto erano invece convinti che un eventuale passo verso la codificazione o verso un mutamento dell'ordinamento giudiziario avrebbe acquistato un valore politico che avrebbe poi potuto portare a ben più radicali richieste. Era soprattutto il terrore che nel popolo maturasse l'idea che le innovazioni nel settore giudiziario spingessero verso la costituzione, a portare importanti personalità dello Stato a far fronte comune contro il progetto riformatore del Balbo¹⁵⁷. Tuttavia, nel settembre del 1820, il primo segretario di Stato per gli affari Interni propose un progetto che proponeva l'abolizione delle sportule e delle giurisdizioni speciali, ad eccezione dei tribunali ecclesiastici, militari e di marina, e l'istituzione di una Corte di Cassazione e di tribunali collegiali, denominati alternativamente Consigli di Giustizia o Tribunali di Prefettura, con la funzione di giudizio di prima istanza e di appello per le sentenze emanate dai giudici di Mandamento¹⁵⁸. La riforma, ritenuta troppo radicale, incontrò perplessità ed ostilità da parte di vari esponenti della magistratura e di importanti personalità del governo come il primo presidente del Senato, il conte Borgarelli, il quale, con un'accorata allocuzione in difesa delle antiche istituzioni in occasione della tradizionale visita di auguri al re il 31 dicembre 1820, provocò una battuta d'arresto alla riforma e costrinse il Balbo a scrivere una nuova redazione del progetto in ottica più moderata¹⁵⁹. Ai primi di marzo del 1821, il piano di riforma dell'ordinamento giudiziario, anche se pesantemente rimaneggiato rispetto agli intenti originari, era oramai pronto ma lo scoppio dei moti e la conseguente abdicazione del re spazzarono via definitivamente quel poco che il Balbo era riuscito a progettare¹⁶⁰.

¹⁵⁵ G. S. Pene Vidari, *Problemi e prospettive della codificazione*, cit., pp. 184-186.

¹⁵⁶ I più influenti oppositori al progetto del conte Prospero Balbo erano il potente presidente del Senato di Piemonte, il conte Borgarelli, il conte Cerruti che pure aveva avviato una limitata riforma dell'ordinamento giudiziario, il conte Vidua e il cavaliere Luigi di Montiglio, oltre ovviamente alla maggioranza dei senatori dello Stato. *Ibidem*, pp. 185-187.

¹⁵⁷ I. Soffietti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", anno XLIV-XLV (1971-1972), p. 186.

¹⁵⁸ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., p. 129.

¹⁵⁹ G. S. Pene Vidari, *Problemi e prospettive della codificazione*, cit., p. 187.

¹⁶⁰ Per un'accurata descrizione della vicenda rimando a I. Soffietti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, cit., p. 137-148.

CAPITOLO 2: CARLO FELICE. L'ULTIMO RE D'ANTICO REGIME (1821-31)

Lo scoppio dei moti del marzo 1821 pose una brusca battuta d'arresto ai timidi tentativi di riformismo perseguiti da Vittorio Emanuele I e condotti, anche se con molta cautela, dal Balbo. Lo svolgimento degli avvenimenti che seguirono alla sollevazione della guarnigione di Alessandria che diede il via all'insurrezione, è noto e non merita di essere ripercorso in questa sede¹⁶¹. Sia sufficiente dire che i moti, dopo aver portato velocemente all'abdicazione del re Vittorio Emanuele I e alla promulgazione di una costituzione su modello di quella spagnola, andarono incontro ad una rapida sconfitta per il rifiuto del nuovo sovrano Carlo Felice di riconoscerla. L'aperta sconfessione del tentativo insurrezionale convinse il principe reggente Carlo Alberto che, fino a quel momento, aveva timidamente appoggiato i congiurati, a partire per un volontario esilio, aprendo così la strada alle truppe legittimiste che, supportate dagli austriaci, sbaragliarono gli insorti a Novara e sancirono la fine della breve esperienza costituzionale.

Durante il periodo dei moti, la situazione dell'ordine pubblico a Torino rimase generalmente tranquilla, anche se non mancarono episodi di indubbia gravità. Se l'azione del Ministero di Polizia rimase paralizzata dal repentino succedersi degli eventi, anche il ruolo del Vicariato durante i mesi di marzo e aprile 1821 rimase alquanto defilato. Già alla notizia dell'insurrezione della guarnigione di Torino e alle manifestazioni di piazza che ne seguirono, fu evidente come i tradizionali organi di controllo dell'ordine pubblico fossero inadeguati a contenere una situazione molto grave ed inedita dal punto di vista politico. A fronte della minaccia di gravi disordini, il 12 marzo fu ancora il Corpo Decurionale a prendere l'iniziativa come nella primavera del 1814 e, su ordine del sovrano, a formare una milizia urbana "unicamente destinata alla conservazione del buon ordine interno in questa dominante"¹⁶². Il giorno successivo, sei picchetti di milizia urbana, composti da ventiquattro uomini ciascuno, vennero attivati nuovamente agli ordini del conte Roddi, in ciascuna delle sei sezioni in cui era divisa la città. All'abdicazione del re non seguì una rapida distensione del clima e lo stesso principe reggente Carlo Alberto fu costretto a emanare un decreto in cui esortava le truppe a mantenere l'ordine e ad arrestare prontamente "tutti quelli, che fanno circolar voci insidiose o sulla natura dell'abdicazione del Re, o su altri fatti sognati" dato che, in mancanza di un rapido normalizzarsi della situazione, "l'anarchia, e ben probabilmente l'invasione dello straniero, ci affliggerebbe"¹⁶³. Tuttavia, verso la fine di marzo, con l'approssimarsi della sconfitta degli insorti, incominciarono a registrarsi episodi molto gravi: durante la notte del 23 marzo avvenne un'evasione di massa dal carcere della Generala¹⁶⁴ e la sera del 1° aprile uno scontro in via Po tra i carabinieri e i soldati della brigata Alessandria causò alcuni morti e feriti¹⁶⁵. Solo l'ingresso delle truppe del barone Sallier de La Tour a Torino portarono ad un ristabilimento generale dell'ordine.

Ritornato a Torino, il re Carlo Felice procedette a una vasta epurazione nell'esercito con numerosi giudizi di condanna a morte, di cui solo tre eseguite, cui si aggiunsero

¹⁶¹ Della vasta bibliografia sui moti del 1821 mi limito a segnalare il capitolo riguardante in P. Notario e N. Nada, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, cit., pp. 151-161. Interessante anche la parte relativa in G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, Einaudi, Torino, 2000, pp. 468-479.

¹⁶² Manifesto della città di Torino, col quale annuncia l'ordine di S. M. per la riunione della milizia urbana, e ne affida il comando a S. E. il sig. marchese di Roddi; in data del 12 marzo 1821, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XV, pp. 67-68.

¹⁶³ Decreto del principe reggente sull'amnistia alle truppe, mantenimento del buon ordine e pubblicazione dell'atto d'abdicazione di S. M., 14 marzo 1821, *ibidem*, pp. 70-71.

¹⁶⁴ Manifesto della polizia tendente a tranquillare la popolazione sullo aprimento della casa di correzione detta la Generala; in data del 24 marzo 1821, *ibidem*, p. 113.

¹⁶⁵ Proclama della giunta provvisoria intorno al funesto evento accaduto nella capitale la sera del primo aprile 1821; del di stesso, *ibidem*, pp. 124-125.

licenziamenti, trasferimenti e ammonizioni ai funzionari e ai parroci compromessi, e condanne al confino per molti professionisti. Complessivamente più di seicento ufficiali, alcune centinaia di sottufficiali e quattrocento impiegati pubblici vennero cacciati. La lunga scia di processi che si susseguirono fino al 1822 rimarcò la vastità della repressione, ma, allo stesso tempo, anche la riluttanza del governo a colpire i cospiratori appartenenti alla migliore società¹⁶⁶. Le misure delle autorità restaurate non furono infatti mai di repressione su larga scala, e vi furono comportamenti transigenti che aprirono la strada ad un esilio di massa, visto come alternativa più pratica alle esecuzioni e alle condanne. In questo quadro si inserì una rapida concessione di passaporti e di alcuni finanziamenti che, insieme al ritardo nella definizione delle pene e nell'eseguire gli arresti, oggettivamente permisero l'imbarco di un gran numero di fuggitivi¹⁶⁷. Molti aristocratici, inoltre, poterono allontanarsi con tutta calma dal paese, con l'aiuto diretto di alcuni organi statali come il Vicariato, almeno per quanto riguarda il caso del conte Clemente Verasis di Castiglione:

sebbene assai doloroso riesca al Sig. Conte Castiglione Verasis il doversi vedere costretto d'allontanare da se il suo figlio, si è disposto di fare qualunque sacrificio, come già fece altre volte, acciò venga esso allontanato da questi Regi Stati. Desidererebbe però che venisse direttamente da V. S. Ill.ma ordinata a detto suo figlio la partenza assegnandogli il luogo, la strada che deve tenere, ed il tempo che dovrà astenersi dal rientrare in patria, e ciò fra breve termine onde non sia in grado d'ulteriormente pregiudicare il decoro di sua famiglia¹⁶⁸.

L'ampiezza della repressione lasciò Carlo Felice profondamente pessimista sulla sincerità dei sentimenti di fedeltà della società piemontese alla dinastia. Allo stesso modo, egli nutriva una grande sfiducia nel processo di modernizzazione statale che aveva intrapreso, seppur molto timidamente, il suo predecessore. Tuttavia, nonostante un'evidente volontà di caratterizzare la propria azione politica all'insegna della reazione e dell'exasperato bisogno di salvaguardare lo spirito e le forme della monarchia assoluta, il suo regno decennale non fu certamente quell'insieme di oscurantismo, immobilismo e diffidenza verso ogni proposta di miglioramento, secondo il giudizio elaborato nel successivo periodo risorgimentale.

2.1 Il riordinamento della polizia e della giustizia.

Non è chiaro quale condotta abbia tenuto il conte Lodi durante lo svolgersi dei moti. L'anonimo autore del "Simple récit des événements arrivés en Piémont dans le mois de mar set d'avril 1821 par un officier Piémontais", forse da identificare con lo stesso Carlo Alberto, indicava nell'inerzia del primo segretario di Polizia una delle condizioni che avevano favorito lo scoppio del movimento insurrezionale, mentre il conte Emanuele Pes di Villamarina, pur valutando in termini più benevoli l'operato del conte, non poteva fare a meno di riconoscerne l'inesperienza¹⁶⁹. Per contro, il conte Petitti di Roreto, personalmente legato al conte Lodi da legami di amicizia e di riconoscenza, ne diede un giudizio più clemente, imputando alla disordinata situazione in cui versava la polizia la mancata prevenzione dei moti insurrezionali¹⁷⁰. Certo è che, alla prova dei fatti, tutto l'apparato di polizia che il Regno di Sardegna aveva faticosamente costruito negli anni precedenti, franò

¹⁶⁶ G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., p. 477.

¹⁶⁷ A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 61.

¹⁶⁸ ASCT, *Vicariato*, Lettere confidenziali – Polizia segreta, volume 484: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 3 novembre 1821.

¹⁶⁹ *Simple récit des événements arrivés en Piémont dans le mois de mar set d'avril 1821 par un officier Piémontais*, Méquignon Fils Aîné, Paris, 1822, pp. 31-31, E. Pes di Villamarina, *La révolution piémontaise de 1821 disséquée pour servir de mémoires utiles à l'histoire du Piémont après la Restauration de 1814*, cit. in E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 117 n.

¹⁷⁰ I. Petitti di Roreto, *Una relazione storico critica della rivoluzione del Piemonte nel 1821*, ivi.

su se stesso. Benché ampiamente e preventivamente avvertito della preparazione dell'insurrezione, il Ministero di Polizia fu incapace di decidere sul da farsi e di opporre una decisa reazione quando sarebbe stato ancora possibile farlo. Non erano mancate segnalazioni su quanto si stava preparando, ma si preferì non prendere provvedimenti: le persone segnalate come principali promotori della congiura appartenevano a famiglie altolocate per cui eventuali ammonizioni a loro comminate avrebbero potuto suscitare un vespaio che Vittorio Emanuele I voleva a tutti i costi evitare¹⁷¹. Quando, poi, il Ministero si risolse all'azione, questa si rivelò assolutamente inappropriata: proprio l'eccessiva reazione mostrata la sera dell'11 gennaio quando alcuni agenti di polizia arrestarono presso il Teatro d'Angennes quattro studenti con alcuni berretti di lana rossa con un fiocco nero usati dai contadini delle campagne novaresi, scambiandoli per colori della carboneria, diede il là alla spirale di tensione che dopo qualche mese portò al precipitare degli eventi¹⁷². Quando l'insurrezione scoppiò, la generale incertezza con cui gli ambienti governativi reagirono fu all'origine della facilità con cui questa si propagò e portò velocemente all'abdicazione di Vittorio Emanuele I. Sebbene l'inizio dell'insurrezione avesse preso di sorpresa un po' tutta l'amministrazione statale sarda, le disfunzioni strutturali del Piemonte restaurato avevano fatto nascere un vasto malcontento soprattutto tra quei funzionari cresciuti sotto il diffondersi della cultura razionalistica francese che ora auspicavano un rinnovamento delle istituzioni. Più che gli ideali patriottici o liberali, erano stati lo scarso funzionamento della macchina statale, gli sprechi economici all'interno delle singole amministrazioni e le stridenti sperequazioni retributive tra funzionari dal grado simile a creare un amalgama di scontento e di sfiducia che si manifestò non appena i moti ne diedero l'occasione. Sebbene tra i dipendenti dell'amministrazione pubblica furono soprattutto gli impiegati e i funzionari provenienti dagli organi giudiziari e il mondo accademico ad appoggiare l'insurrezione, anche tra i dipendenti del Ministero di Polizia non mancò chi, soprattutto nelle provincie e nei centri periferici, parteggiò apertamente per gli insorti, partecipando anche ad alcune manifestazioni pubbliche¹⁷³. Peraltro, appena preso il potere, gli insorti con un laconico comunicato annunciarono l'abolizione del Ministero di Polizia, affidando all'avvocato Cesare Cristiani la direzione provvisoria della polizia¹⁷⁴. Una settimana dopo, però l'avvocato Cristiani chiese di essere dispensato dall'impiego e la Giunta provvisoria chiamò al suo posto l'avvocato Simone Ferrero¹⁷⁵. Qualche giorno dopo, la fine ingloriosa del moto portò alla riattivazione di tutte le istituzioni che gli insorti avevano soppresso, Ministero di Polizia compreso. Per il Ministero di Polizia si trattava però solo di una risurrezione effimera: la pessima prova data nell'ostacolare la nascita dei moti e l'aperta connivenza con gli insorti mostrata da alcuni dei suoi impiegati, mettevano fortemente in discussione l'esistenza dell'organo ministeriale¹⁷⁶. Il quale, peraltro, a fronte di tutta questa

¹⁷¹ P. Notario e N. Nada, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, cit., p. 147.

¹⁷² G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., pp. 469-470.

¹⁷³ G. Marsengo e G. Parlato (a cura di), *Dizionario dei piemontesi compromessi nei moti del 1821*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1982, p. 172.

¹⁷⁴ Decreto del principe reggente portante soppressione del ministero di polizia, 14 marzo 1821, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XV, p. 80. Cesare Cristiani, all'epoca dell'insurrezione, era applicato presso la Regia Segreteria degli affari Interni. Al termine dei moti egli venne dimesso dal suo incarico con la raccomandazione che non venisse destinato ad alcun incarico di fiducia. G. Marsengo e G. Parlato (a cura di), *Dizionario dei piemontesi compromessi nei moti del 1821*, cit., p. 149.

¹⁷⁵ Decreto della Giunta provvisoria, che nomina alle funzioni di direttore generale provvisorio della polizia del regno l'avvocato Simone Ferrero; del 23 marzo 1821, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XV, p. 108.

¹⁷⁶ Sui 111 funzionari e 42 impiegati dipendenti dal Ministero di Polizia vennero segnalati come "compromessi" nei moti diciassette funzionari e tre impiegati, pari al 13,1 % del personale dell'organo. Sebbene la percentuale sia relativamente bassa in confronto ai partecipanti provenienti dall'Ufficio di Grazia e Giustizia (47 %), dalle Giudicature e dalle Prefetture (40,3 %) e dal mondo dell'università (41,6 %), fu

disorganizzazione, drenava ogni anno ingenti risorse, da molti considerate inconcepibili soprattutto in uno Stato parsimonioso di natura come quello sardo: solo per il bilancio per l'anno 1821, si era calcolata una spesa di £ 590.000, di cui solo £ 320.443 per il personale¹⁷⁷. A partire dall'inizio dell'estate, si decise di cercare soluzioni alternative per ricondurre l'apparato di polizia ad un sistema che coniugasse efficienza e una maggiore economia. Si ipotizzò la soppressione della figura di ispettore e la sua sostituzione con i comandanti militari, già gerarchicamente e direttamente subordinati ai governatori delle provincie. Molti erano i "validissimi mezzi" che si ponevano per una risoluzione di questo tipo. Innanzitutto, a differenza degli impiegati civili dipendenti da un dicastero separato, i comandanti avrebbero avuto più facilità e meno insofferenza a fare riferimento ai governatori per la propria attività; in secondo luogo, si riteneva che questi fossero maggiormente inseriti nell'amministrazione e nella vita quotidiana del paese:

L'essenza stessa della polizia richiede che chi la esercisce abbia altri punti di contatto coi privati che non quelli della vigilanza. Un ispettore è tale nella società che deve per delicatezza essere abbandonato dai buoni, ed essere fuggito nel timore dai malvagi, né può per se stesso conoscere né gli uni né gli altri. Un Comandante, più ancora un Intendente e un Prefetto per la qualità delle funzioni loro abituali sono in continua corrispondenza verbale o scritta colla parte più colta della loro provincia; le notizie vengono a loro senza richiesta, un sindaco, un segretario, un causidico, un privato che ricorre pe' suoi affari dicono apertamente le cose che non li riguardano; nella settimana quegli impiegati parlano a più d'un individuo di ciascun villaggio del loro distretto, ed intendono un linguaggio spontaneo non prezzolato. Questi mezzi non possono appartenere alla polizia isolata, la quale non ha altro appoggio che i suoi agenti soventi ingannati da subalterni stipendiati, non rare volte infidi e fallaci¹⁷⁸.

Più che altro, il progetto veniva incontro alle esigenze e alle pressioni dei governatori, impazienti di ritornare in possesso di quell'attività di polizia che durante il secolo precedente era stata una delle loro più importanti prerogative. In materia di polizia, i governatori avrebbero fatto riferimento come in passato alla Segreteria di Stato per gli affari Interni, rientrata in possesso di ogni competenza sull'ordine pubblico. Per lo scomodo e dispendioso Ministero di Polizia, invece, era oramai data per scontata la soppressione.

Così, il 30 ottobre 1821, Carlo Felice, preso atto che "l'esercizio della polizia per mezzo di un dicastero separato e senza necessarie relazioni colle diverse amministrazioni" non aveva prodotto "que' salutari effetti che si ebbero in mira nell'instituzione di quello", dichiarava l'abolizione del Ministero e attribuiva le relative competenze al primo segretario di Stato per gli affari Interni¹⁷⁹. Soppressi gli ispettori e sostituiti a livello periferico con i comandanti, vennero invece mantenuti i commissari e nulla fu innovato rispetto alle attribuzioni dei carabinieri reali. Il conte Lodi, oramai anziano e malato, venne pensionato.

Il 18 dicembre il nuovo primo segretario di Stato per gli affari Interni, conte Gaspard-Jerôme Roget de Cholex presentava al sovrano il progetto definitivo per la regolarizzazione

comunque superiore a quella di altri dicasteri. Le sanzioni a cui andarono incontro furono comunque di lieve entità: tra i venti "compromessi" solo sei funzionari e i tre impiegati vennero puniti con la destituzione dall'impiego, mentre tutti gli altri vennero sanzionati solamente con richiami, ammonizioni o prepensionamenti. G. Marsengo e G. Parlato (a cura di), *Dizionario dei piemontesi compromessi nei moti del 1821*, cit., pp. 164-171.

¹⁷⁷ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 4, f. Polizia anno 1821: bilancio del Ministero di Polizia per l'anno 1821, s. d.

¹⁷⁸ *Ibidem*: progetto di editto per la riunione delle attribuzioni già affidate alla Regia Segreteria di Stato per gli affari Interni, s. d.

¹⁷⁹ Regie Patenti colle quali S. M. sopprime il ministero di polizia, ne affida le incombenze alla regia segreteria di stato per gli affari interni, e ne determina il modo d'amministrazione; in data del 30 ottobre 1821, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVI, pp. 253-257.

dell'attività di polizia che sarebbe stata di competenza dell'Ufficio settimo, appositamente creato ed aggiunto a quelli già esistenti nella Segreteria. L'Ufficio sarebbe stato poi ulteriormente ripartito in tre divisioni, la prima destinata a riunire l'archivio, i registri e gli affari riservati, la seconda incaricata a seguire gli affari e la corrispondenza dalle divisioni di Torino, Savoia, Novara e Aosta, la terza con analoghe competenze in rapporto alle divisioni di Alessandria, Cuneo, Nizza e per la Direzione di Genova¹⁸⁰. Il marchese Raggi, che aveva retto dal 1816 la Direzione di Genova, venne promosso a primo ufficiale di Polizia: egli avrebbe avuto la gestione diretta dell'Ufficio e, in accordo con il primo segretario di Stato per gli affari Interni, avrebbe deliberato sulle misure da prendere in ogni affare di polizia. La sua figura aveva comunque margini di autonomia operativa molto minori a quelli riservati al presidente del Buon Governo, a cui pure la carica di primo ufficiale era chiaramente ispirata. La riorganizzazione dell'Ufficio fu completata qualche anno più tardi, quando vennero aggiunti per le città di Torino e di Genova due corpi di guardie di polizia che avrebbero avuto il compito di coadiuvare l'azione dei commissari.

La riforma portava una forte militarizzazione dell'apparato di polizia, riuscendo a trovare una felice sintesi tra l'amministrazione statale piemontese e le moderne istituzioni di controllo introdotte dai francesi. Il modello organizzativo di polizia francese non ne usciva snaturato, ma adattato e inserito senza troppi traumi nel tradizionale ordinamento amministrativo del Regno di Sardegna, e messo così al servizio delle esigenze del restaurato governo sabauda¹⁸¹.

Dalla riforma del 30 ottobre 1821 uscì fortemente rafforzata la posizione del Vicariato. Come si è detto in precedenza, nel caotico succedersi degli eventi che caratterizzarono la primavera di quell'anno, il Vicariato era rimasto in disparte, e nessuno dei suoi impiegati aveva aderito o simpatizzato, almeno ufficialmente, per i costituzionalisti. Solo il vertice dell'ufficio ne era stato coinvolto, per quanto solo indirettamente: con la fine del moto, la posizione del vicario Giuseppe Provana di Collegno si era fatta evidentemente insostenibile, dato che suo fratello minore Giacinto era stato uno tra i principali responsabili dell'insurrezione. Da qui la decisione del conte di rinunciare alla sua carica di vicario di cui, peraltro, si stava avvicinando oramai la scadenza del mandato biennale, rimettendo la scelta della nomina o di una sua eventuale riconferma nelle mani del Consiglio cittadino e del re. Il 6 luglio 1821, il nuovo sovrano decise di non rinnovare il mandato vicariale al Collegno, restituendo la carica al predecessore, il marchese di Clavesana¹⁸². Quali fossero le convinzioni ideologiche del nuovo vicario è facile capirlo: pochi mesi dopo il suo insediamento, egli si fece latore di una vera e propria crociata contro le opere letterarie "pericolose", proponendo che i libri contrari alla morale e al buon costume fossero pubblicamente bruciati "con un certo disonorevole apparecchio"¹⁸³. Comunque sia, per il Vicariato lo scoppio dei moti fu un grosso colpo di fortuna: con l'abolizione del Ministero di Polizia, l'ufficio non solo rientrava "quanto agli alberghi ed altri simili stabilimenti, in tutte

¹⁸⁰ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, cit., p. 118 n.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 119.

¹⁸² In occasione di questa votazione il re era andato palesemente contro la volontà del Consiglio, non rispettando l'ordine delle preferenze espresso e scegliendo il Clavesana, per quanto già dalla prima votazione "la pluralità assoluta essendosi riunita a favore de' signori Decurioni conte Provana di Collegno, e marchese Asinari di Bernezzo". ASCT, *Ordinati*, 1821, volume 337, Congregazione 22 giugno 1821, c. 307-312. Ciò non impedì comunque a Giuseppe Provana di Collegno di continuare una carriera di tutto rispetto nell'amministrazione cittadina, venendo eletto sindaco il 31 dicembre 1821, carica poi rinnovatagli nel 1829, e mastro di ragione nel 1828. S. Benedetto, M. T. Bonardi e R. Roccia (a cura di), *L'amministrazione civica: funzionari sabaudi e ufficiali comunali*, in *Il Palazzo di Città a Torino*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1987, volume II, pp. 269-341.

¹⁸³ AST, *Istruzione pubblica*, Proprietà letteraria, revisione di libri e stampe (1755-1859), mazzo 1 da inventariare, rapporto del vicario Della Valle di Clavesana, 1° settembre 1821, cit. in M. Violardo, *Università e accademie: le scienze giuridiche, economiche, storiche, filosofiche, filologiche*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., p. 621.

le attribuzione che aveva prima del 1816 ¹⁸⁴, ma soprattutto vedeva scomparire un pericoloso antagonista che, come abbiamo visto, aveva nutrito forti mire espansionistiche sull'ufficio.

Terminata la risistemazione dell'apparato statale di polizia, Carlo Felice concentrò il suo lavoro sul settore giudiziario. Nonostante lo scoppio dei moti avesse fatto naufragare i propositi riformistici di Prospero Balbo, il nuovo sovrano era convinto che non si potesse più differire un generale riordinamento del sistema giudiziario. Questa consapevolezza confluì poi nell'editto del 27 settembre 1822: anticipato un mese prima dalla promulgazione del codice penale militare¹⁸⁵, l'editto non riformava interamente la struttura dell'apparato giudiziario dello Stato, ma, facendo proprie alcune delle intenzioni riformiste dei precedenti progetti, ne aggiornava alcune parti. Il sistema rimaneva peraltro saldamente ancorato alle Regie Costituzioni: nulla, infatti, veniva recepito a proposito dell'introduzione di una Corte di Cassazione, né veniva presa in considerazione l'ipotesi di ricalibrare il procedimento giudiziario in base ai principi di pubblicità delle udienze e del contraddittorio, ambedue recisamente non ammessi¹⁸⁶.

Nonostante questi limiti, i cambiamenti operati dall'editto furono significativi. Il Senato manteneva le sue prerogative e le sue competenze, mentre le Prefetture, il Tribunale di Seconda Cognizione di Genova e i Consigli di Giustizia erano sostituiti dai Tribunali di Prefettura. Nonostante la somiglianza nel nome, i nuovi tribunali differivano molto dal prefetto d'Antico Regime: innanzitutto, avrebbero svolto unicamente funzioni giudiziarie senza avere più tutte quelle competenze amministrative che avevano causato tensioni e conflitti con intendenti, governatori e amministrazioni locali nel secolo precedente. In secondo luogo, se il prefetto aveva svolto in precedenza le proprie mansioni di giudice da solo, assistito solamente da un luogotenente, le nuove corti giudicanti, dislocate in ogni capoluogo di provincia, sarebbero state composte da un collegio di magistrati, formato da un prefetto, da due vice-prefetti e da sei assessori. Essi avrebbero costituito l'organo giudicante di primo grado e il giudice d'appello rispetto alle sentenze delle Giudicature di Mandamento che da essi dipendevano. In materia civile, sarebbero stati competenti di tutte le cause civili della loro provincia e, in ambito criminale, mentre i Senati avrebbero giudicato in unico grado i delitti sanzionati con la pena della catena, della galera e della morte, i Tribunali di Prefettura avrebbero giudicato in prima istanza le cause relative alla gran parte delle contravvenzioni e ad ogni delitto punito con pena non superiore al carcere. In teoria, si trattava di una previsione assai ampia che ne avrebbe fatto gli ordini giudiziari ai quali i sudditi si sarebbero rivolti più frequentemente e, al tempo stesso, l'istituzione statale deputata al controllo e alla repressione del maggior numero di reati commessi sul territorio¹⁸⁷. In sostanza, tuttavia, la loro competenza si limitò al giudizio delle cause sui furti

¹⁸⁴ Regie Patenti colle quali S. M. sopprime il ministero di polizia, ne affida le incombenze alla regia segreteria di stato per gli affari interni, e ne determina il modo d'amministrazione; in data del 30 ottobre 1821, cit.

¹⁸⁵ La definizione "codice" è del tutto impropria: il testo promulgato non era altro che quello delle settecentesche "Costituzioni Militari", elaborate già nel 1727 e mai promulgate per l'opposizione degli ambienti dell'esercito. Le pene che in esso erano stabilite per i vari reati erano pesantissime, analogamente a quelle dei codici penali militari dell'epoca, e includevano "la prolungazione della durata del servizio; la cassazione; la catena militare; le verghe; la degradazione: il passar per le armi; la galera per un tempo limitato: la galera perpetua; la morte ignominiosa" (art. 87). Le cause erano affidate o ai consigli di guerra o ai consigli misti, ovvero formati per metà da militari e per metà da civili. Tuttavia, i militari potevano essere giudicati dai magistrati civili in caso di "delitti atrocissimi" (art. 6) o in caso di furto di cose sacre, fabbricazione di monete false, falsità in pubblica o privata scrittura o nelle deposizioni giurate, o di oltraggio di magistrati (art. 7). Regio editto portante nuovo codice penale militare; delli 27 di agosto 1822, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVIII, pp. 225-264.

¹⁸⁶ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., pp. 132-133.

¹⁸⁷ A. A. Cassi, *Le sentenze penali del Regio Tribunale di Prefettura di Tortona (1820-48)*, in E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti (a cura di), *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del convegno di studi*.

di campagna, il reato sicuramente più commesso in tutto il territorio dello Stato, e, in misura molto minore, sulle percosse¹⁸⁸. L'editto, inoltre, attribuiva l'istruttoria di tutte le cause criminali, ad eccezione di quelle riservate ai giudici di Mandamento, ad un assessore del Tribunale di Prefettura, a ciò designato ogni tre anni, il quale avrebbe poi avuto la possibilità di delegare al giudice di Mandamento gli atti che reputasse opportuno delegargli. Compiuti i dovuti accertamenti sulla natura e sull'entità della causa, avrebbe poi provveduto a fissare la competenza della causa al Senato o ai Tribunali di Prefettura "secondo che stimerà". Agli imputati che sarebbero stati giudicati dal Tribunale di Prefettura sarebbe stata la facoltà di presentarsi all'udienza in stato di libertà previa sottomissione e versamento di una cauzione idonea, fissata dal giudice e commisurata alla gravità del reato e alle caratteristiche del reo¹⁸⁹.

Anche la figura del giudice di Mandamento subì delle trasformazioni: le sue mansioni di grande rilievo e le sue vaste attribuzioni vennero drasticamente ridimensionate e la sua figura equiparata a quella del giudice di pace di epoca francese. In materia civile avrebbero giudicato soltanto le cause personali inferiori alle trecento lire, nelle cause per danni, rimozione di termini ed usurpazione di terreni, mentre in materia criminale sarebbero stati competenti delle cause per contravvenzioni ai regolamenti municipali o di polizia generale non attribuite ai Tribunali di Prefettura, e nelle cause per "delitti minimi e leggieri" che non superassero le cinquanta lire di multa e i tre giorni di prigione¹⁹⁰.

Oltre a precisare le competenze dei vari tribunali che componevano l'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna, l'editto ebbe anche il merito di fare un deciso passo avanti rispetto all'epoca precedente, con l'abolizione di "tutti li diritti di regalie, sportule e di relazione". Il sistema delle sportule, molto diffuso in Antico Regime, prevedeva l'integrazione dell'esiguo stipendio del giudice mediante il pagamento, a carico delle parti processuali, di tasse giudiziarie di entità variabile in relazione a vari parametri quali, ad esempio, il tipo di attività processuale svolta dal magistrato, il valore della *res litigiosa*, o l'ammontare pecuniario della condanna. Abolite dal governo francese perché in contrasto con la funzione tipicamente statale e tendenzialmente gratuita della giustizia, esse tornarono inopinatamente in auge negli Stati sabaudi con la Restaurazione producendo i maggiori inconvenienti nel regolare funzionamento delle cancellerie: infatti, a differenza dei giudici che avevano uno stipendio, il personale di cancelleria viveva esclusivamente sui proventi di questi diritti e, quando questi venivano a mancare, come capitava sovente in ambito criminale a causa del fatto che gli inquisiti erano "quasi tutte persone affatto miserabili", era assai alto il rischio che i vari segretari e scritturali potessero essere indotti ad "arrendersi a qualche pravo suggerimento dell'imperiosa necessità"¹⁹¹. La riforma fissava così per tutti i magistrati un più moderno e decoroso sistema retributivo basato unicamente su stipendi di entità fissa a carico del bilancio statale.

Nonostante alcuni limiti evidenti, l'editto del 27 settembre 1822 riuscì a raggiungere quanto si era prefissato nel prologo:

Alessandria - Casale Monferrato, 28-29-30 ottobre 1999, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Alessandria, 2001, p. 511.

¹⁸⁸ *Ibidem*, pp. 518-519.

¹⁸⁹ Regio editto col quale S. M. sopprime i consigli di giustizia, il tribunale di seconda cognizione di Genova, e le prefetture; crea dei tribunali di prefettura; abolisce i diritti di regalie, di sportule, di relazione, ed altri accordati dalle tariffe in vigore; ed assegna uno stipendio fisso ai magistrati, ed altri ufficiali dell'ordine giudiziario; delli 27 settembre 1822, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVIII, pp. 321-347.

¹⁹⁰ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., p. 132.

¹⁹¹ AST, *Materie Giuridiche*, Senato di Genova, mazzo 2: lettera dell'Avvocato Fiscale Generale al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 30 ottobre 1816, cit. in L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, cit., p. 73.

Il pensiero di ravvicinare l'amministrazione della giustizia alle proprietà, e alle persone che la reclamano; la convenienza da lungo tempo riconosciuta di migliorare il sistema, che a più giudizi lasciava l'adito nelle cause di poca entità, mentre le più gravi bene spesso trovavansi con una sola inappellabile sentenza; la necessità di esonerare i magistrati supremi da infinite cause di minimo interesse; la nostra propensione in fine a porre in mano dell'autorità giudiziaria le cause del fisco nostro, come le altre tutte, c'indussero a situare il primo grado dell'ordinaria competenza in questi nuovi tribunali, ed a stabilire nell'ordine comune de' giudizi due gradi fissi di giurisdizione¹⁹².

L'editto stabiliva anche l'abolizione delle competenze giudiziarie attribuite a intendenti e conservatori, e annunciava una significativa successiva riduzione delle magistrature speciali. Tre mesi dopo, furono dichiarate abolite la Giunta de' delegati sopra le cause e le liti degli ospizii, congregazioni ed opere di carità, la Delegazione sopra l'annona, le Giunte sovra i delitti di giochi d'azzardo e la Sovrintendenza al Capitanato della darsena. E' inutile sottolineare come gli effetti di quest'ultimo provvedimento sul riordinamento dell'apparato giudiziario statale risultassero in tutto molto limitati: a fronte di queste poche soppressioni, le Regie Patenti conservavano la giurisdizione del Consiglio della religione ed ordine militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, dei Magistrati di Sanità, della Delegazione sovra le liti dell'Economato generale delle abbazie e benefizi vacanti, del Consiglio d'ammiragliato, dei Consigli di Guerra, dell'Uditore generale di Corte, dei Consolati e del Vicariato¹⁹³.

Per quanto giudicato molto severamente dai contemporanei, l'editto del 27 settembre ebbe il pregio di riordinare il tradizionale apparato giudiziario sabauda secondo una struttura gerarchica chiaramente desunta dal modello francese. Non fu questo l'unico provvedimento che Carlo Felice prese peraltro in ambito giudiziario: sebbene non venissero prese assolutamente in considerazione aperture verso la codificazione, nel 1827 vennero promulgate le "Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna", meglio conosciute come "codice feliciano", che consolidavano le disposizioni giudiziarie riguardanti la Sardegna, analogamente a quanto avevano fatto le "Regie Costituzioni" per i domini di Terraferma¹⁹⁴. Tutti questi provvedimenti portarono ad un generale assestamento del settore della giustizia, per quanto il suo ordinamento e le sue norme rimanessero ancora profondamente saldati all'Antico Regime. Inoltre, questo consolidamento fu rafforzato anche dall'approccio di Carlo Felice nei confronti del lavoro degli organi giudiziari dato che, rispetto al predecessore, egli fece un uso molto più parsimonioso dei "Regi Viglietti", duramente criticati in quanto simbolo di una giustizia totalmente sottomessa all'arbitrio del sovrano¹⁹⁵.

Il suo tentativo fu quello che aveva in parte guidato già il fratello Vittorio Emanuele I: pur essendo uno strenuo fautore dell'assolutismo, il sovrano sabauda si era reso conto che una moderata modernizzazione dello Stato fosse necessaria. Ben lontano dall'aver una politica totalmente inerte, i suoi interventi modernizzatori nell'apparato statale, per quanto cauti, furono molteplici e importanti, toccarono svariati campi come l'istruzione, l'università, la stampa e il sistema carcerario, senza contare le iniziative di grande rilievo compiute nel settore dei beni artistici e culturali¹⁹⁶. Anche nell'amministrazione statale i passi avanti

¹⁹² Regio editto col quale S. M. sopprime i consigli di giustizia, il tribunale di seconda cognizione di Genova, e le prefetture; crea dei tribunali di prefettura; abolisce i diritti di regalie, di sportule, di relazione, ed altri accordati dalle tariffe in vigore; ed assegna uno stipendio fisso ai magistrati, ed altri ufficiali dell'ordine giudiziario; delli 27 settembre 1822, cit.

¹⁹³ Regie Patenti colle quali S. M. più ampiamente dichiara quali sieno le giurisdizioni abolite, e quali sussistono in seguito al regio editto del ventisette del mese di settembre 1822; del 24 dicembre 1822, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVIII, pp. 519-520.

¹⁹⁴ G. S. Pene Vidari, *Problemi e prospettive della codificazione*, cit., pp. 190-191.

¹⁹⁵ P. Notario e N. Nada, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, cit., p. 169.

¹⁹⁶ Sul sistema giudiziario e specialmente sulla riforma del 27 settembre 1822 vedere anche I. Soffietti, *Dalla pluralità all'unità degli ordinamenti giuridici nell'età della Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte*, cit., pp. 165-173. Sul sistema carcerario segnalò lo studio di S. Montaldo, *La casa di correzione e*

furono consistenti: non soltanto vennero rimpolpati gli organici, passando dai 3.500 dipendenti statali del 1821 agli 8.000 del 1825, ma gli stessi meccanismi retributivi divennero molto più funzionali ed equi, certamente più simili a quelli del periodo napoleonico. Almeno su questo piano, Carlo Felice mostrò di aver recepito la lezione proveniente dai moti del 1821, abbandonando gli antichi schemi sui quali era stato reimpostato il Regno dopo la fine della dominazione francese e tentando di allinearsi a livello di efficienza e di mentalità alle altre monarchie europee più moderne¹⁹⁷. Tuttavia, queste indubbie realizzazioni non risparmiarono al sovrano un severo giudizio da parte della storiografia, motivato dal clima di stagnazione culturale e ideologica che permeò gli anni Venti. Questo clima bigotto e opprimente fu dettato dal fatto che i moti del 1821 segnarono un trauma profondo nella società piemontese, convincendo le frange reazionarie come il cammino verso un riformismo moderato fosse irto di insidie e non potesse essere intrapreso a cuor leggero. Come si è visto dalle limitate soppressioni delle giurisdizioni straordinarie, l'idea di Carlo Felice non era certamente quella di razionalizzare e centralizzare lo Stato: ideologicamente egli rimase fedele all'Antico Regime e al suo modo di concepire l'azione del governo, e non intaccò tutte quelle autonomie locali che imbrigliavano l'operato dell'apparato statale.

2.1 La criminalità a Torino nella prima Restaurazione.

Il regno di Carlo Felice coincise con l'epoca in cui l'economia europea, dopo la crisi del 1816-17, inaugurò il ciclo trionfale della grande crescita ottocentesca. Il Regno di Sardegna venne coinvolto solo marginalmente in questo fenomeno di rinnovato dinamismo economico: per tutti gli anni Venti e per buona parte del decennio successivo, i ritmi di crescita dello Stato continuarono ad essere molto lenti e irrilevanti se paragonati a quelli dei paesi industrializzati come la Gran Bretagna. Nonostante il rinnovato impegno del governo nell'investire risorse sull'ampliamento della rete stradale, i segnali di ripresa si limitarono solo a particolari nicchie del mercato statale e si incentrò geograficamente soprattutto sulle due città più importanti dello Stato, Torino e Genova, con quest'ultima che aveva superato Nizza come principale porto del Regno¹⁹⁸. Quando Vittorio Emanuele I rientrò a Torino, la capitale del ricostruito Regno di Sardegna contava 84.230 abitanti, tra città, sobborghi e contado¹⁹⁹. Dal punto di vista demografico, la città si era appena ripresa faticosamente dal periodo buio in cui era incappata a partire dagli anni Novanta del Settecento, quando, dopo esser cresciuta costantemente nei decenni precedenti e aver raggiunto la quota di 94.489 abitanti nel 1791²⁰⁰, l'inizio della guerra contro la Francia rivoluzionaria aveva provocato una vera e propria caduta della popolazione che nel 1806 aveva raggiunto il punto più basso arrivando a superare di poco i 52.000 individui²⁰¹. Per quanto priva delle mura, abbattute a partire dal 1800 su ordine di Napoleone, la città appariva anche esteriormente come nel secolo precedente: una capitale di importanza secondaria dalle dimensioni modeste,

di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna, in "Il presente e la storia. Rivista dell'Istituto di storia della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo", n. 74, dicembre 2008 (II semestre), pp. 15-59. Riguardo l'università vedere S. Montaldo, *Università ed accademie: le scienze naturali, matematiche, fisiologiche e mediche*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., pp. 643-673.

¹⁹⁷ G. Marsengo e G. Parlato (a cura di), *Dizionario dei piemontesi compromessi nei moti del 1821*, cit., p. 172.

¹⁹⁸ F. Leonetti, *Banche, ferrovie, telai. L'economia piemontese alle soglie dell'Unità (1837-1858)*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2012, pp. 21-23.

¹⁹⁹ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 42.

²⁰⁰ U. Levra, *Da una modernizzazione passiva a una modernizzazione attiva*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., p. XXXIV.

²⁰¹ D. Balani, *Sviluppo demografico e trasformazioni sociali nel Settecento*, in G. Ricuperati (a cura di), *Storia di Torino. Vol. V. Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime (1730-1798)*, Einaudi, Torino, 2000, p. 647 n.

circondata da un vastissimo contado, composto perlopiù da campi, prati, gerbidi e boschi e costellato da una serie di piccole o minuscole borgate e da numerose caschine isolate. Il nucleo urbano era poi diviso in quattro grandi quartieri o “sezioni” che gli abitanti identificavano con chiarezza nel centro più antico, la città vecchia, e nei tre successivi ampliamenti che tra Seicento e Settecento avevano esteso la città rispettivamente verso sud, verso il fiume Po e verso nord-ovest. Fuori dall’aggregato urbano, sorgevano i due borghi extraurbani, il Borgo Dora ed il Borgo Po, fisicamente separati dalla città e siti in prossimità dei due fiumi da cui prendevano il nome.

Comprensibilmente, in questa realtà segnata da timidi segnali di ripresa, il ritorno della casa regnante non provocò un radicale cambiamento del tessuto sociale ed economico della città, ma la pose di nuovo al centro di tutti quei flussi migratori mai del tutto interrotti, che la lunga crisi di fine Settecento aveva drasticamente diminuito. Innanzitutto, grazie al suo riguadagnato status di capitale, Torino ricominciò ad attirare tutti coloro che dalle altre province o dagli Stati esteri vi gravitavano per le funzioni di sede governativa: in particolare nobili, studenti, militari, funzionari e impiegati statali, stimolati a recarvisi dall’importanza e dal numero delle attività amministrative della città. Questa rinnovata capacità d’attrazione di individui provenienti dai vertici della società diede potenti stimoli verso il basso: la presenza della corte e l’aumentato numero di personaggi dalle agiate condizioni economiche agì da sprone sull’economia cittadina e su tutta una serie di mestieri e professioni che avevano la loro ragione d’essere in un’economia basata su un elevato bisogno di servizi e su un alto livello di consumo. Si trattava di quella grande massa di domestici, cuochi, servi o cocchieri che servivano presso famiglie ricche o aristocratiche: non è un caso che, in tutte le statistiche composte nella prima metà dell’Ottocento, proprio i lavoratori di questo settore occupassero il primo posto in quanto a numero di occupati, coinvolgendo una fetta di società torinese che si avvicinava al 10 % degli abitanti e che conobbe una relativa flessione soltanto agli inizi degli anni Venti, per poi risalire a livelli abituali²⁰². Ripercussioni benefiche si ebbero anche su tutta quella serie di artigiani specializzati nella produzione di beni di lusso voluttuari che era stata in buona parte annichilita durante il periodo francese. Tornata a fruire della propria ritrovata centralità rispetto al mercato piemontese, la città aumentava il proprio numero di scambi commerciali e attirava investimenti fondiari, dando nuovo impulso al mondo dell’edilizia, favorito dall’espansione urbanistica della città, ancorché limitata al nascente Borgo Nuovo a sud dell’ampliamento seicentesco verso il Po, e dalla costruzione di grandi opere monumentali volute dalla restaurata casa regnante. Inoltre, la generale crescita economica favorì pure tutto il settore più propriamente artigianale, nonostante questa forza lavoro cittadina rimanesse comunque di dimensioni inferiori rispetto a quella dei servizi e risultasse dispersa in una marea di laboratori di varia natura con pochi dipendenti e con una capacità produttiva molto limitata. La città infatti non registrava ancora quasi traccia di quei segnali di sviluppo che connotavano altre zone più evolute dell’Europa e, generalmente, il tessuto economico e produttivo cittadino non aveva subito grossi cambiamenti da quello del secolo precedente: a parte alcuni stabilimenti statali di grosse dimensioni come l’Arsenale, la Regia Manifattura dei Tabacchi o la Regia Fabbrica delle Armi a Valdocco, l’unico ramo manifatturiero che occupava una grossa fetta di occupati era quello della produzione della seta che, liberata con l’indipendenza dalla Francia dalla penalizzante concorrenza con le manifatture lionesi, incominciò di nuovo a mostrare segnali di ripresa a partire dagli anni Venti²⁰³.

Benché non immediatamente successiva al ritorno del re, la crescita demografica della città fu di grosse proporzioni: per quanto questa incominciò a farsi sostenuta a partire dalla crisi

²⁰² G. Gozzini, *Ceti e gruppi sociali nella Torino napoleonica*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., p. 35.

²⁰³ S. Montaldo, *Manifatture, tecnologia, gruppi sociali nella Torino della Restaurazione*, Amma, Torino, 1995, p. 76.

del 1815-16 e a divenire particolarmente vistosa dopo il 1821, a metà degli anni Venti la città aveva superato la quota simbolo dei centomila abitanti e nel 1830 aveva raggiunto i 122.424 residenti²⁰⁴. In tutto, tra la fine dell'età napoleonica e l'inizio del regno di Carlo Alberto l'aumento di popolazione fu del 45,34 %, arricchendosi in un solo quindicennio di 33.218 unità, un numero superiore all'aumento di popolazione dell'intero secolo trascorso²⁰⁵. Fu un aumento dovuto quasi unicamente all'immigrazione data la situazione di natalità depressa della capitale dove il numero medio dei figli procreati da ciascun matrimonio era del 2,63 % in città e arrivava al 3 % con il computo del contado, una percentuale comunque inferiore rispetto al 4,65 % del resto del Regno²⁰⁶. Non bisogna, comunque, accentuare oltre misura la capacità attrattiva di Torino: questo richiamo non riusciva a comprendere neanche tutte le varie regioni che componevano il Regno di Sardegna, ma si limitava quasi unicamente al territorio piemontese, seppure coinvolto con intensità e modalità molto diverse²⁰⁷. Inoltre, almeno fino alla fine degli anni Trenta, l'apporto demografico fu fornito complessivamente per metà dai maschi e per l'altra metà dalle femmine, senza alcuna prevalenza di un'immigrazione di lavoratori di sesso maschile, stagionali o permanenti, giovani e meno giovani accompagnati dalle rispettive famiglie, come avvenne in modo massiccio nella prima metà del secolo per i centri coinvolti in forti processi di industrializzazione²⁰⁸. La natura delle migrazioni che coinvolgevano Torino rimaneva fundamentalmente legata alla società d'Antico Regime dato che, accanto a una migrazione che tendeva a radicarsi nel luogo d'arrivo, continuavano a sussistere fenomeni migratori di tipo stagionale da parte di lavoratori che avevano un rapporto puramente strumentale con la città, concepita solamente come un luogo di lavoro e oggetto di un continuo andirivieni con il paese d'origine²⁰⁹. Così

²⁰⁴ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 42.

²⁰⁵ *Ivi*.

²⁰⁶ *Ibidem*, p. 71.

²⁰⁷ Le zone circostanti Torino fornivano la maggior quota degli immigrati che diminuivano di numero a mano a mano che ci si allontanava dalla capitale. Seguivano numericamente l'Astigiano, l'Albese e il Monregalese, mentre basso e con poche isole sparse era il contributo della fascia orientale del Piemonte, soprattutto nella sua parte centrale, e quasi assente quello della valle d'Aosta. Varia la partecipazione delle zone alpine: altissima la presenza dei paesi dell'alta valle di Lanzo che componevano le comunità più numerose presenti a Torino, scarsa, nonostante la sua vicinanza alla capitale, quella della val di Susa i cui flussi migratori si orientavano preferibilmente verso la Francia, mentre nel Cuneese era la val Grana, chiusa e priva di sbocchi verso il confine francese, che forniva, con i suoi due centri principali di Pradleyves e Castelmagno, un numero di individui superiore a quello delle intere valli Stura, Gesso e Vermentagna che confluivano verso la Francia e verso Nizza. Gli immigrati dalla Liguria provenivano quasi esclusivamente dalla metà occidentale dell'Appennino e dalla Riviera di Ponente, non molto rappresentate la contea di Nizza e la Savoia, quasi assente la Sardegna. Scarso anche il contributo dei paesi esteri, limitato soprattutto alla Lombardia occidentale, alla Svizzera e alla Francia. M. C. Lamberti, *Immigrazione e mercato del lavoro in una città d'Antico Regime: Torino all'inizio dell'Ottocento*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C, 2 (2002), pp. 602-603. E' doveroso segnalare anche la ricerca condotta sui registri parrocchiali dell'Archivio diocesano di Torino nel periodo 1823-32, i cui importanti risultati sono stati pubblicati in G. Sacchetti, *Una fonte per lo studio della popolazione torinese nella prima metà dell'Ottocento: i registri parrocchiali dell'Archivio diocesano*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CVII, 1 (2009), pp. 229-292.

²⁰⁸ Calato in un contesto internazionale, il processo di crescita di Torino non fu dei più significativi. Se nel Settecento la sua crescita fu proporzionalmente maggiore di quella vissuta nel medesimo periodo dalle grandi metropoli del tempo come Londra e Parigi, nel secolo successivo ne fu molto inferiore: nella prima metà dell'Ottocento gli abitanti di Londra e Parigi aumentarono rispettivamente del 210 e del 138 %, mentre Torino sfiorò il 70 %. Nella graduatoria delle maggiori città europee a metà secolo, il capoluogo piemontese passò dal ventottesimo posto che occupava nel 1750, al trentaduesimo, superato non solo dai centri della rivoluzione industriale inglese come Manchester ma anche da altre capitali minori come Lisbona, Bruxelles, Varsavia e Budapest. G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., pp. 285-286.

²⁰⁹ Nel 1838 si calcolò che la "popolazione mutabile" di Torino poteva essere calcolata in 9144 unità, pari all'8 % degli abitanti. *Ibidem*, p. 285 n. Sull'emigrazione come elemento fondamentale di conservazione dell'equilibrio della società contadina di Antico Regime segnalò i saggi contenuti nel fondamentale volume di

come il tessuto produttivo cittadino era rimasto quello settecentesco, anche le migrazioni che coinvolsero Torino durante la Restaurazione erano perlopiù ancorate alla realtà del secolo precedente, anche se in maniera quantitativa molto diversa.

L'umentato volume dei flussi migratori evidenziava alcune importanti differenze di fondo fra la crescita degli anni Venti e quella più limitata dei secoli precedenti. Queste differenze erano determinate innanzitutto dai profondi cambiamenti che, a partire dalla fine del Settecento, aveva subito il mondo dell'agricoltura e le conseguenti ripercussioni sulla realtà sociale del tempo. Se, per un verso, i processi di frazionamento della proprietà, soprattutto nelle zone collinari, diedero luogo a un fenomeno di mobilità ascendente da parte di gruppi di contadini, per l'altro verso, nella bassa pianura irrigua, la continua espansione della grande affittoza dai progressivi caratteri di impresa capitalistica, aumentò notevolmente l'impiego, accanto ai salariati fissi, di braccianti giornalieri, schiavendai o, peggio ancora, in giornalieri retribuiti con salari da fame²¹⁰. Questo processo di polarizzazione della ricchezza agricola portò alla proliferazione di una vasta massa di manodopera precaria e facilmente espellibile dalle campagne nei momenti di crisi, caratterizzata in un primo tempo da una mobilità sociale discendente e, nella fase successiva, da una mobilità territoriale determinata dalle possibilità occupazionali offerte. Allo stesso modo, furono notevoli i cambiamenti registratisi nel settore serico che componeva una parte importante dell'economia produttiva dello Stato sabauda, nonché la maggiore voce d'esportazione verso l'estero. Nonostante Vittorio Emanuele I avesse ristabilito nel 1814 la reintroduzione delle corporazioni che il governo francese aveva soppresso nel 1802, ciò non si risolse in una ripresa delle università di mestiere, impreparate a gestire la congiuntura economica favorevole e di assecondare l'espansione del settore. Da questa congiuntura vennero, invece, favoriti un certo numero di mercanti capaci di investire grossi capitali nel rinnovamento tecnologico della produzione, e di sviluppare così una tessitura di manufatti di seta di qualità relativamente modesta, come nastri, fettucce e bindelli, che però potevano godere di un ampio mercato. La nascita di queste nuove forme di imprenditoria fece sì che nel 1835, al termine di una lunga fase di crescita dell'intero settore, a Torino vi fossero ben 2500 lavoranti impegnati nella lavorazione della seta, poco più che 500 nella filatura e il resto nella tessitura, per la gran parte impiegati in dodici grandi stabilimenti, i quali per dimensioni potevano competere con le altre due grandi fabbriche torinesi, quella della maiolica dei Richard e quella di vetture dei Rossi. Tuttavia la crescente erosione del sistema corporativo, per quanto benefica sul sistema economico cittadino, non portò generalmente a un cammino ascendente del lavoratore, bensì ne provocò un drastico impoverimento: incapaci materialmente di competere sul mercato, il numero dei maestri e degli apprendisti dell'arte diminuì drasticamente a fronte di un rigonfiamento di quello dei lavoranti che, a causa della natura precaria e sottopagata del loro lavoro, erano relegati a diretto contatto con le fasce più miserabili della città. Già nel 1823 questo processo di progressivo impoverimento era notato dal primo segretario di Stato per gli affari Interni, che esprimeva non poca preoccupazione per le possibili conseguenze politiche:

L'uso invalso, massimamente in Torino, di tener botteghe o luoghi ove si riuniscono più operai artigiani, per esempio sarti, falegnami, minusieri, serraglieri ed altri esercenti arti meccaniche, per lavorare, senza che il padrone abbiavi una parte se non che una semplice e larga direzione. Dal che ne nascono varii inconvenienti, fra i quali i seguenti: 1. Che sommamente modico e scarso è il guadagno degli operai, garzoni o lavoranti, e per contrario considerevole quello che ne ritraggono i padroni, i

G. Levi, *Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1985.

²¹⁰ L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1966, p. 19. Un servo di campagna nel Saluzzese nel 1835 guadagnava 22 centesimi al giorno e uno schiavendaio della Lomellina 20 per giornate lavorative che duravano dalle dodici alle sedici ore secondo le stagioni. U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 54.

quali con questo mezzo mentre mantengono gli operai nella miseria accrescono di tal modo il loro patrimonio e la loro fortuna che mutano affatto il loro stato e la loro condizione. E da questo ne deriva altro inconveniente grave sotto l'aspetto politico, quello cioè che un individuo di tal sorta esercente un'arte meccanica può con sì egregio guadagno, gareggiare nello spendere e negli agi della vita coi possessori de' più cospicui patrimoni, e co' primari impiegati nello Stato. 2. Che gli oggetti che si esitano ordinariamente da detti capi artigiani sono di pessima qualità e malamente lavorati, di modo che il pubblico viene a risentirne notevole pregiudizio, non corrispondendo il giusto valore di essi al prezzo che ne vien fatto.²¹¹

L'impovertimento di consistenti strati della popolazione dovuto ai cambiamenti in atto nell'economia piemontese, veniva ad innestarsi su un mondo del lavoro che, pur essendo composto quasi esclusivamente da piccole botteghe e da laboratori artigianali, era tradizionalmente segnato da forti fenomeni di precariato e instabilità professionale. Le precarie condizioni in cui spesso queste attività versavano, e la loro forte mortalità non agevolavano l'assunzione di personale per lunghi periodi di tempo: di solito i lavoratori dipendenti venivano assunti solo per periodi limitati, generalmente non superiori ai sei mesi, al termine dei quali potevano essere facilmente espulsi. Ciò non agevolava la costruzione di una solida preparazione professionale e costringeva una parte di questi lavoratori a saltabeccare per tutta la vita da un mestiere all'altro senza trovare alcuna stabilità lavorativa e ad affrontare spesso più o meno lunghi periodi di disoccupazione. Inoltre, anche quando si lavorava stabilmente, le paghe erano comunque molto basse: in media corrispondevano a lire 1.35 al giorno per gli uomini e a lire 0,50 e 0,40 per le donne e i fanciulli. Naturalmente, nel variegato mondo dell'artigianato torinese vi era anche una gerarchia salariale a seconda del maggior grado di specializzazione del mestiere: nella Torino degli anni Trenta gli artigiani più pagati risultavano essere i tipografi compositori (21 lire la settimana) e i lavoranti di oreficeria (20), seguiti a ruota dagli argentieri (18), dai bindellai (18), dai serraglieri (18) e dai capimastro dell'edilizia (16). Agli ultimi posti erano presenti i garzoni di fornaio (7) e di caffetteria (8) e poco più sopra i calzolai (12) e i tessitori (12). Questi erano comunque i salari massimi per ogni categoria, riservati ai lavoranti più anziani e qualificati, mentre le paghe minime solitamente arrivavano appena ad un terzo di quelle citate. Nella scala, inoltre, non compariva la giungla retributiva dei lavoranti tessili a domicilio, quasi sempre pagati a cottimo e soggetti all'incognita dei rifornimenti di materia prima da parte del mercante fornitore. La fascia più bassa dell'artigianato era poi composta dai cappellai che si servivano di un gran numero di addetti temporanei ai quali far svolgere le lavorazioni più di routine: l'ingresso nelle file di questi "giornalieri" costituiva spesso una delle poche risorse disponibili a chi non poteva contare di una tradizione artigianale alle spalle o si trovava in una condizione marginale. Infine, ai livelli più bassi, quelli dell'apprendistato e del garzonato che rappresentavano il punto di ingresso nel mondo del lavoro per buona parte dei giovani dei ceti popolari urbani, la retribuzione avveniva spesso in forme ibride che spesso sostituivano il salario con il vitto e l'alloggio²¹². Tutto sommato, si comprende bene come fossero poche le categorie che superavano le famose lire 1,20 o 1,80 al giorno, considerate in quegli anni il minimo vitale per il vitto rispettivamente di un uomo solo o di una famiglia, e che buona parte della popolazione torinese vivesse ai margini dei limiti di sussistenza²¹³. Se le stime econometriche concordavano sull'impossibilità di un singolo salario a sostenere il carico di un'intera famiglia, è altrettanto vero che quest'impossibilità era anche legata a fattori personali o famigliari, come l'attitudine al risparmio del lavoratore o, molto più semplicemente, la presenza di genitori anziani o di figli piccoli:

²¹¹ AST, *Materie Economiche*, Commercio, cat. III, m. 3 (d.o), copia di lettera della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno al capo del Consiglio di Commercio, 11 gennaio 1823, cit. in S. Montaldo, *Manifatture, tecnologia, gruppi sociali nella Torino della Restaurazione*, cit., p. 71.

²¹² G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., pp. 334-335.

²¹³ L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848*, cit., p. 120.

Un'operaia lavorando mediocrementemente in una fabbrica di tabacchi guadagna abbastanza per procurarsi un vitto salubre se è sola; ed in tale caso essa mantensi sana e vegeta come osservansene molte. Ma se essa ha padre o madre vecchi od infermi; se ha figli, al sostentamento dei quali essa debba provvedere, allora essa col suo lavoro non può guadagnare che quanto basta appena per vivere a stento²¹⁴.

I difetti strutturali del tessuto produttivo cittadino e la crescente sperequazione economica erano anche accentuati dal fatto che, nelle fasce di lavoratori legate a spostamenti di tipo stagionale, vi erano da parte delle singole comunità immigrate diversissime capacità di integrazione nel mercato del lavoro torinese. Questa era, per esempio, massima per i domestici e i brentatori provenienti dalle valli di Lanzo, in particolare dalla zona di Viù, che nei secoli erano riusciti a costruirsi una nicchia di mercato che permetteva loro di esercitare un certo controllo su di esso e di resistere saldamente anche a forti congiunture economiche negative. Grazie a una tradizione che risaliva almeno all'inizio del Settecento, i domestici provenienti dalle valli di Lanzo erano divenuti particolarmente ricercati dalle famiglie cittadine più agiate, beneficiando in questo modo dei vantaggi che in una società d'Antico Regime derivavano dalla vicinanza fisica alle élite e godendo così di una reale posizione di forza all'interno del tessuto economico urbano²¹⁵. Risultava molto più oscillante la posizione nel mercato dei lavoratori edili che, pur rappresentando uno dei gruppi professionali più numerosi all'interno della città, era formato in buona parte da immigrati stagionali provenienti, in proporzioni e in misura diversa, da una macro-area a Nord-Est della città che travalicava i confini politico-amministrativi dell'epoca, ed era individuabile nella striscia alpina inclusa tra la zona di Biella e il lago di Lugano. Nonostante le secolari relazioni con il mercato edilizio cittadino e una indubbia specializzazione professionale, la scarsa integrazione nella comunità e la stagionalità del loro lavoro esponeva la fascia più debole di questi lavoratori alle crisi economiche, facendo precipitare regolarmente molti di loro fra le classi più indigenti e marginali della società²¹⁶. Infine, avevano una minima capacità di integrazione lavorativa nel tessuto economico cittadino, anche solo per un periodo temporale limitato, i lavoratori generici e tutta quella manodopera proveniente da comunità che non potevano contare solidi legami di natura professionale con Torino: tra questi, vi era sicuramente la gran parte della forza lavoro contadina espulsa ad intervalli regolari dalle campagne che scendeva in città disposta a prendere qualsiasi occupazione le capitasse a tiro. Infatti, con la ricorrenza di Ognissanti e la fine dei lavori nei campi, per buona parte di questa manodopera iniziava il secondo ciclo del loro anno lavorativo: in mancanza di particolari specializzazioni professionali che potessero sopperire alla mancanza di lavoro nelle campagne con altre occupazioni, il periodo tra ottobre e marzo doveva necessariamente coincidere con continui spostamenti sul territorio alla ricerca di occasioni per sopravvivere. Se alcuni di loro riuscivano a trovare una sistemazione lavorativa temporanea in mestieri di ripiego come facchini, giornalieri o manovali, la maggioranza era costretta a ricorrere alla carità pubblica o ad altri espedienti per poter sopravvivere²¹⁷. Attraendo molte più persone di quante in realtà ne potesse impiegare, Torino rappresentava un "attivo catalizzatore del pauperismo rurale" per tutta una fascia di persone, richiamata in città dal numero delle

²¹⁴ G. S. Berruti, *Sull'uso del tabacco e sulla sanità degli operai che lavorano nelle fabbriche dei tabacchi*, Mussano, Torino, 1846, p. 11, cit. in G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 336.

²¹⁵ M. C. Lamberti, *Immigrazione e mercato del lavoro in una città d'Antico Regime: Torino all'inizio dell'Ottocento*, cit., pp. 612-613.

²¹⁶ A. Bosio, *I tessitori e i muratori biellesi nel censimento di Torino del 1802*, in "Studi e ricerche sul Biellese", 2012, pp. 27-46.

²¹⁷ L. Allegra, *Un modello di mobilità sociale preindustriale. Torino in epoca napoleonica*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CII, 1 (2004), p. 83.

strutture assistenziali e dalla più diffusa presenza di ricchi elemosinanti²¹⁸. Tuttavia, così come erano mutati dal punto di vista quantitativo le migrazioni che coinvolgevano Torino, anche i fenomeni di accattonaggio che affliggevano la città furono quantitativamente più rilevanti di quelli del secolo precedente²¹⁹. A fronte di un notevole aumento della domanda di assistenza da parte dei ceti più poveri della società, le tradizionali istituzioni caritative dello Stato sabardo andarono in evidente stato d'affanno. Secondo le statistiche elaborate negli anni Quaranta, nello Stato sardo vi erano circa 450.000 indigenti, ovvero incapaci di viveri con i propri mezzi e del proprio lavoro, con una proporzione di nove ogni cento abitanti, superiore a quella di Inghilterra, Francia, Austria, Spagna e Portogallo. Per quanto rapporti di questo tipo siano molto approssimativi dato lo stato delle informazioni dell'epoca, il numero non era di sicuro lontano dalla realtà, soprattutto in un paese dove lo stato sanitario della popolazione era pessimo e infuriavano malformazioni o malattie endemiche come il gozzo, la tigna, il cretinismo, il rachitismo, la sordo mutevolezza, l'epilessia e la pellagra²²⁰. In media gli ospedali e i ricoveri di Torino riuscivano ad accogliere solo un quarto dei poveri, degli ammalati e dei mendicanti che vi facevano domanda con il risultato che la città in varie occasioni pullulava di individui "soliti a trattarsi nelle principali contrade, ed angoli delle chiese, sdraiati per terra, mostrando pubblicamente cicatrici, e piaghe schifose"²²¹. D'altronde, non poteva sfuggire a nessuno la vista "di quelli che vanno accattando l'elemosina di notte per questa Città, de' fanciulli abbandonati e semi-nudi, che dormono sotto li portici, negli anditi delle case, o botteghe, in ultimo di quelle donne che stanno ginocchione nelle contrade velata la faccia, e che qualche volta espongono ragazzi di tenera età per commovere la pietà de' passeggeri" che affollavano le strade specialmente nei mesi invernali. Per la gran parte di questi miserabili la capitale rappresentava da sempre la meta dei propri lunghi vagabondaggi stagionali, come per quel trentanovenne di San Remo, arrestato assieme a molti altri accattoni in via Po, che era "da sei anni a questa parte che non fa che andare e venire dal suo paese a questa Città, e viceversa"²²². Costantemente monitorati dalle forze dell'ordine, alcuni di questi individui non si limitavano soltanto a pregare più o meno sommestamente i passanti di regalare loro qualche moneta: non di rado avevano atteggiamenti molto aggressivi e minacciosi che incutevano timore nei potenziali elemosinanti, come quel quarantasettenne contadino di Forno di Rivara "notevolmente carico di vino" arrestato da una guardia civica mentre lungo la contrada d'Italia "inseguiva tutti li passeggeri, e con tuono imponente pretendeva, che gli facessero l'elemosina"²²³. In alcuni casi, più che sollecitare con insistenza la generosità altrui, questi individui commettevano delle vere e proprie estorsioni. Come denunciato per esempio dalla signora Cantone, moglie benestante di un insinuatore delle Regie Finanze, che un giorno si trovò davanti al suo appartamento in casa Giflenga in contrada dell'Arsenale, un individuo mai visto prima

²¹⁸ La definizione è in U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 51.

²¹⁹ La provenienza rurale degli arrestati per accattonaggio rimane schiacciante dato che nel 1833 i mendicanti nati a Torino erano solo 32 su 202 arrestati per il medesimo reato (17,33 %). Tra le provincie che fornivano il maggior numero di mendicanti, vi era, oltre alla provincia di Torino che ne forniva il maggior numero (30,69 %), quella di Cuneo (21,78 %), mentre le quote di mendicanti provenienti da altre provincie o da altre regioni non arrivava a superare il 10 %.

²²⁰ Per rendere l'idea della diffusione delle malformazioni nella società del tempo basti dire che nel piccolo comune di Tigliole nell'Astigiano su una popolazione di 2435 abitanti si contavano trenta gozzuti, trentotto erniosi, venticinque pellagrosi e tredici storpi. U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 56-68.

²²¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 86, cartella I, p. 113, recto e verso: verbale d'arresto di Estiene Giuseppe, Mole Tommaso, Nota Antonio, Abbo Battista, Favié Giovanni e Olmo Giuseppe, 19 marzo 1826.

²²² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 79: verbale d'arresto di Allaria Marc Antonio, Rosso Giovanni, Barbasso Giovanni, Revolino Giacomo, Gallino Gioachino, Piola Giuseppe, Benedetto Giovanni, Rocco Carlo, Bianco Giovanni Battista, Ostengo Domenico e Nicola Giovanni, 23 agosto 1822.

²²³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, p. 189, recto e verso: verbale d'arresto di Marietta Bernardo surnomato Corrado, 23 novembre 1845.

“dall’apparente età d’anni 60” che con una canna in mano sosteneva che “avea a parlare in confidenza”:

detto individuo prese a dire a Madama, che trovavasi in estreme strettezze, e con tuono imponente le impose di soccorrerlo in denari ed in effetti di lingerie mentre ne abbisognava di tutta necessità per ritrovarsi la di lui moglie partoriente, ammonendola di non indugiare più oltre a rimetterle qualche cosa, giacché le avrebbe fatto vedere quanto era buono ad eseguire, alla qual intimata la detta Sig. Cantone presa da timore di tale minaccia le disse che al momento non poteva darle di più di quel che li consegnò in denari, ma che ritornando altra volta avrebbe fatta ricerca di alcuni effetti donneschi, e che glieli avrebbe rimessi, e ciò per liberarsene, ciò sentendo il detto individuo si licenziò colla riserva di ritornare a prendere quanto promesso²²⁴.

E’ difficile tracciare un quadro preciso delle provenienze sociale e geografica dei mendicanti e delle ragioni che spingevano loro a darsi all’accontonaggio. Sul periodo della prima Restaurazione non si hanno dati certi, mentre qualcosa di più si sa per l’inizio degli anni Quaranta quando venne istituito il Ricovero di Mendicità: dai dati del numero dei fermi operati dal Vicariato nel periodo 1840-46, si evince come la maggior parte di questi avesse come caratteristiche costanti un’anzianità notevole e una spiccata propensione al celibato che raggiungeva quote elevatissime nel caso delle donne²²⁵. Alle spalle avevano spesso delle esistenze picaresche, connotate da continui spostamenti sul territorio, lavori precari, qualche volta lunghi periodi di servizio militare, che ne facevano degli sradicati simili al quarantaduenne Tommaso Labe che venne sorpreso un giorno a mendicare e di cui un rapporto del Vicariato ce ne racconta la travagliata esistenza:

alla sua infantile età stato portato a Nizza al mare, ove restò sino agli anni dieci presso suo zio Andrea Labe orefice, quindi fu mandato in Sardegna nell’isola di San Pietro per raggiungere il padre ufficiale nel Corpo Franco essersi presso di lui soffermato per corso di anni quattro, poscia avendo fatto ritardo dal suddetto suo zio passò poco dopo al servizio militare qual Artigliere nella Regia marinaria, e ci restò per anni otto, e mezzo, ed in seguito nel reggimento Cacciatori piemontesi per cinque anni, e mezzo, successivamente abbandonato il militar servizio ritornò in Sardegna nella città di Cagliari, ove si trattenne per anni quattro procacciandosi il vitto dipingendo sul vetro, e finalmente avendo fatto ritorno a questa Capitale sua patria siagli quivi da or sono dieci anni stabilito procurandosi il vitto, e vestito col raccogliere li pezzi carte per le vie, e non altrimenti²²⁶.

L’identikit che ne risulta è quello di individui espulsi dal mercato del lavoro per l’età avanzata o per indisposizioni fisiche, che, privi di legami famigliari forti che li aiutassero a sopravvivere, erano costretti a ricorrere alla questua. Per queste persone, prive oramai di speranze occupazionali e senza una famiglia che si facesse carico di loro il ricorso all’accontonaggio era prassi comune, così come lo era per i giovanissimi che analogamente abbondavano tra la folla degli accontoni cittadini. Mandati spesso dagli stessi genitori sulla strada per cercare di rimpinguare magri bilanci famigliari, questi ragazzi, non di rado poco più che bambini, assolutamente privi di qualsiasi esperienza lavorativa, provenivano molte volte da famiglie disastrose al limite dell’immaginabile. Quasi sempre avevano perso almeno uno dei due genitori, spesso ambedue come quel bambino di Savigliano di soli nove anni di

²²⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 79: verbale d’arresto di Pollone Ignazio, 13 novembre 1822.

²²⁵ Le loro provenienze geografiche coincidevano con quelle dei maggiori flussi migratori che interessavano la città: tra gli individui arrestati con l’accusa di accontonaggio nel 1833 il numero più alto proveniva da Torino e dalla provincia (30,69 %), seguiti poi dal Cuneese (21,78 %), dal Ponente Ligure (9,41 %) e dall’Astigiano (7,43 %). Poco numerosi gli originari dalle altre zone del Piemonte, così come i mendicanti provenienti dalle valli di Lanzo che pure costituivano la comunità più numerosa in città.

²²⁶ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 64: rapporto del commissario Allara, 17 marzo 1840.

nome Felice “quale ignora il cognome de’ suoi genitori”²²⁷, o vivevano separati da loro da tempo come quel tredicenne novarese già orfano di madre che risultava “da tre anni abitante in Torino, e non sapere ove sia suo padre”²²⁸, o talvolta avevano serie inabilità fisiche come quel bambino ritrovato da un avvocato

esposto, ed abbandonato giù per le scale della Casa Griffa, porta n. 28, contrada di San Domenico ove detto Sig. Avvocato tiene la sua abitazione un ragazzo dell’apparente età d’anni 9 male in salute ed indisposto nelle gambe, altronde risultando pure che la di lei madre sarebbe poco tempo fa morta in questo ospedale, e che il padre del medesimo tutt’ora vivente nomato Nicola Gaglietti, cabassino di mestiere il quale da vari anni a questa parte viveva separato dalla propria moglie a motivo delle sue indisposizioni, e miserie non avendo alcun benché menomo mezzo di sussistenza ne abitazione essendo solito a portarsi a dormire sotto le porte, e grotte, ove ne ritrova libero l’andito per cui credesi che possa detto ragazzo per nome Michele venir caritatevolmente ricoverato in qualche ospizio di carità stante la povertà, miseria ed idropisia, di cui ne è affetto il di lui genitore²²⁹.

Il dato quantitativo che vede prevalere numericamente tra le file dei mendicanti i due poli generazionali della vecchiaia e dell’infanzia non va comunque estremizzato. Come si è visto, l’accontonaggio investiva tutte le fasce d’età ma lo era principalmente per individui che, per evidenti questioni di sviluppo fisico, non potevano mettere in atto altre strategie di sopravvivenza. Individui adulti ricorrevano frequentemente alla questua ma, diversamente che giovanissimi e anziani, la potevano alternare più facilmente a lavoretti occasionali o ad altre attività. Ovviamente nella vasta gamma di strategie per sopravvivere, vi era anche chi ricorreva ad attività chiaramente illegali, che fossero furti, truffe al gioco o anche reati ben più gravi. In certi casi, la disperazione poteva portare alcuni di questi individui a compiere gesti di estrema gravità: una mattina del dicembre 1840, ad esempio, nel cortile del Palazzo di Città, il capitano in pensione Giambattista Morelli venne gravemente ferito da un vagabondo armato di coltello. Prontamente bloccato dagli arcieri del Vicariato, l’uomo confessò di aver avuto un “mandato d’omicidio” da parte di due proprietari agricoli della Val di Susa che avevano contratto dei debiti di varie migliaia di lire con il capitano. Per compiere il suo atroce compito, l’assassino si era accontentato di una ricompensa di quattrocento lire “da pagarsi ripartitamente in quattro rate di un anno caduna” e “abiti nuovi di poco valore, qualche volta di cibaria ed alcuni scudi da £ 5”²³⁰. Sebbene atti di questo genere fossero casi assolutamente estremi, la maggior parte di questi miserabili, pur di sopravvivere, era costretta ad avviarsi sulla strada del crimine e non dovevano essere molti gli individui come Vittorio Boeri, arrestato da un arciere mentre mendicava all’interno del Santuario della

²²⁷ Egli era stato arrestato assieme ad altri trentadue individui, tutti tra gli otto e i quarantacinque anni, di cui la maggior parte sotto i sedici anni, nativi di fuori Torino ed orfani almeno di un genitore quando non di ambedue, “soliti a portarsi in ogni notte a pernotare nel pagliajo sito ne’ prati della Cittadella, verso ponente” dove si commettevano giornalmente “disordini, e scandescenze per trovarsi molti di essi ignudi affatto alla vista de’ passeggeri”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 75: verbale d’arresto di Gillardenghi Giovanni, Giraudi Giovanni, Scarzelli Ettore, Casti Giovanni, Chionio Ignazio, Agos Pietro, Casti Salvatore, Arduino Michele, Tebaldi Francesco, Cumino Antonio, Turinetti Giuseppe, Roere Giuseppe, Roere Pietro, Casaruga Giovanni Pietro, Micono Giacomo, Bianco Battista, Bianco Giovanni, Montaldo Lorenzo, N. Felice, Gallo Carlo, Alessio Agostino, Mosone Ignazio, Marmo Giuseppe, Gottié Giuseppe, Audino Giovanni, Massaro Lorenzo, Bigné Francesco, Selino Secondo, Bordone Giuseppe, Druetto Antonio, Porro Giovanni, Bergadano Domenico e Callié Francesco, 29 marzo 1820.

²²⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 79: verbale d’arresto di Allaria Marc Antonio, Rosso Giovanni, Barbasso Giovanni, Revolino Giacomo, Gallino Gioachino, Piola Giuseppe, Benedetto Giovanni, Rocco Carlo, Bianco Giovanni Battista, Ostengo Domenico e Nicola Giovanni, 23 agosto 1822.

²²⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 84, p. 115, recto e verso: verbale d’arresto di Gaglietti Michele, 11 maggio 1825.

²³⁰ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 548-549, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Chiaretta Filippo, Oliva Giacomo e Guglielmino Giacomo, 6 dicembre 1842.

Consolata, che dichiarò che, “escito da pochi giorni dallo Spedale di San Giovanni, e che non avendo mezzi per sostentarsi, e non potendo darsi al lavoro per essere ancora sfinite di forze, piuttosto di darsi ai ladronecci, abbia stimato di proposito di questuare”²³¹.

Era da questo sciame di vagabondi e girovaghi, abituati ad alternare periodi di lavoro a periodi di disoccupazione, a volte malaticci, che proveniva quello stillicidio di piccoli reati che si commettevano quotidianamente a Torino, e in cui il furtarello da strada occupava un posto di primo piano. E' impossibile ad oggi anche solo ipotizzare il numero indicativo dei furti che avvenivano giornalmente a Torino sia per la mancanza di statistiche adeguate, sia per quella “cifra oscura” di delitti che non venivano denunciati alle autorità²³². C'è fondata ragione di credere che questo “numero oscuro” fosse piuttosto elevato soprattutto per i furti di generi alimentari o di merci dallo scarso valore economico. La decisione di denunciare un reato dipendeva soprattutto dall'analisi dei costi e dei benefici che ogni vittima compiva istintivamente dentro di sé, determinato soprattutto dall'entità materiale del danno subito: quanto più esiguo si rivelava tale danno, tanto minore era la propensione della vittima a denunciare il reato²³³. Si potrebbe spiegare così la scarsa presenza di denunce relative a furti di generi alimentari nei mercati cittadini che pure dovevano abbondare, data la quantità di affamati che affollavano la città soprattutto in particolari periodi dell'anno. Non erano però solo i generi alimentari ad attirare le attenzioni di questi individui che passavano buona parte della giornata a gironzolare per le strade della città. Sotto le loro mire cadeva un po' di tutto: non solo cibo, legna da ardere e vestiario, ma anche soprammobili, “ferraglie” e oggetti come panche, sedili per carrozze o corde per il pozzo²³⁴. Gli elenchi annuali di denunce di furto giunte al Vicariato segnalano una netta prevalenza nella realtà urbana dei furti di scarso valore, la cui refurtiva era composta per buona parte da piccoli capi di vestiario come fazzoletti, “chirik”, “fracchi” e cappelli:

Tabella 1: Oggetti rubati a Torino durante l'anno 1838 e denunciati all'Ufficio del Vicariato²³⁵.

OGGETTI RUBATI	NUMERO OGGETTI	PERCENTUALE
VESTIARIO	129	31,93 %
TELERIE	56	13,86 %
STRUMENTI DI METALLO	43	10,64 %
POSATE E CUCCHIAI	43	10,64 %
OGGETTI VARI E GENERI ALIMENTARI	33	8,17 %
OROLOGI	33	8,17 %
VASI DI RAME E DI PORCELLANA	31	7,67 %
OREFICERIA E TABACCHIERE	16	3,96 %
OMBRELLI E BASTONI DA PASSEGGIO	12	2,97 %
MOBILIA DI LEGNO	8	1,98 %
TOTALE	404	100 %

Fonte: ASCT, *Vicariato*, Registro consegne di furti e perdite 1838-40, volume 293.

²³¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, p. 24, recto e verso: verbale d'arresto di Boeri Vittorio, 3 febbraio 1843.

²³² M. Barbagli, *L'occasione e l'uomo ladro*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 34.

²³³ *Ibidem*, p. 37.

²³⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 72, p. 225, recto e verso: verbale d'arresto di Regis Francesco, 25 febbraio 1818. Un'altra volta venne sorpreso un trentacinquenne garzone minusciere disoccupato, già ripetutamente condannato per furti, mentre stava vendendo ad un rigattiere “una testa d'un leone di piombo derubata in qualche casa di questa Città, e staccata da un pozzo ove esisteva la pompa”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 102, p. 496, recto e verso: verbale d'arresto di Merino Luigi, 28 ottobre 1835.

²³⁵ Si è scelto di analizzare le denunce di quest'anno perché sono generalmente più circostanziate di quelle degli anni Venti e dell'inizio degli anni Trenta. Sono state prese in considerazione solo le denunce di furto, anche se è probabile che molti avvisi di smarrimento siano in realtà dei furti. Dalla ricognizione sulle altre annate sia precedenti che successive i risultati statistici non hanno differenze percentuali significative.

Per questo tipo di furti bastava che l'oggetto scorto fosse facilmente accessibile e incustodito per far scattare l'impulso predatorio. Il valore dell'oggetto era spesso minimo: il più delle volte non superava le poche lire, non di rado ne era persino inferiore. Dopotutto, non sempre questi oggetti venivano rivenduti ma servivano come autoconsumo del ladro stesso soprattutto nel caso di generi alimentari, legna o capi di vestiario²³⁶. Anche in caso di smercio della refurtiva i guadagni erano piuttosto limitati: al dodicenne mendicante Giovanni Castellano la vendita di cinque "pettini di bosco ad uso di donna" del valore di cinquanta soldi ciascuno che aveva rubato sul banco di un negozio, rese appena cinquanta centesimi che, tuttavia, in una città dove il salario medio dei lavoratori era inferiore a una lira e mezza al giorno²³⁷, erano più che sufficienti "per la compra di pane, e di altri commestibili per diffamarsi"²³⁸. Questa delinquenza di piccolo bordo dai caratteri rimasti sostanzialmente immutati durante tutto il secolo, si registrava non solo nelle strade, tra i banchi dei mercati e nei cortili, ma anche nelle osterie, negli alberghi e nei negozi.

Tabella 2: Luoghi in cui vennero commessi i furti denunciati all'Ufficio del Vicariato durante l'anno 1838.

LUOGHI DEI FURTI	NUMERO FURTI	PERCENTUALE
NO SEGNALAZIONI	103	25,50 %
ABITAZIONI	65	16,09 %
BOTTEGHE	47	11,63 %
OSTERIE	43	10,64 %
IN STRADA	42	10,40 %
CORTILI E SCUDERIE	38	9,41 %
ALBERGHI	18	4,46 %
MAGAZZINI E CANTINE	12	2,97 %
CHIESE E LUOGHI SACRI	12	2,97 %
UFFICI E LUOGHI PUBBLICI	8	1,98 %
CANTIERI EDILI	6	1,49 %
TEATRI E FESTE PUBBLICHE	5	1,24 %
CASCINE	3	0,74 %
CASERME	2	0,50 %
TOTALE	404	100 %

Fonte: ASCT, *Vicariato*, Registro consegne di furti e perdite 1838-40, volume 293.

La zona più fortemente colpita dai furti era la città vecchia, denominata anche "sezione di Dora", il quartiere più popoloso e densamente abitato della città, che aveva uno spiccato carattere commerciale, contraddistinto dalla presenza di numerosi mercati e dall'elevata densità di botteghe e di locande segnalate nell'area²³⁹. Non stupisce perciò che tra i luoghi

²³⁶ Nel dicembre 1828 furono per esempio segnalati "frequenti furti di boscamenta e ferramenta commessi da qualche tempo a questa parte nel recinto del nuovo cimiterio, fuori porta palazzo" e, per questi reati, gli arcieri del Vicariato arrestarono due lavoratori di campagna abitanti alle Benne, un ventinovenne nativo di Virle, che confessò di aver rubato "perché inatto al lavoro, epperò solo buono a far fuoco", e un diciassettenne originario della borgata di Pozzo Strada che ammise il furto "stante la di lui povertà ed il bisogno di soccorrere la di lui madre inferma". ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 91, cartella II, p. 504, recto e verso: verbale d'arresto di Perotti Antonio e Gallo Giorgio, 10 dicembre 1828.

²³⁷ G. M. Bravo, *Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Alberto*, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1968, pp. 85-86.

²³⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 105, pp. 95 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Castellano Giovanni, 10 aprile 1837.

²³⁹ Le statistiche per l'anno 1838 segnalano che il 32,43 % (131) dei furti registrati in città era stato commesso nell'area della città vecchia, seguita a grande distanza dalla sezione di Po (13,86 %) e da quella di Monviso (10,40 %). Gli altri quartieri segnano tutte percentuali inferiori al 10%. Per quanto parziale, il conteggio rimane

più colpiti vi fossero proprio osterie e alberghi: durante la Restaurazione a Torino e nel suo territorio erano in funzione 73 alberghi e 159 osterie, 21 cantine con mescita di vino, 21 trattorie, 98 caffè, 30 spacci di liquori e 15 rivendite di birra²⁴⁰. Il ladro poteva sfruttare la confusione delle locande per asportare senza essere notato le posate con cui aveva mangiato²⁴¹, o poteva approfittare della momentanea assenza del guardiano o della sua distrazione per intrufolarsi in un negozio, prendere la prima cosa che gli capitasse a tiro e fuggire in gran fretta²⁴². Altrimenti potevano entrare con la scusa di “accomperare picciole cose per poterli derubare a man salva”²⁴³, oppure potevano rompere con un pugno la vetrina di un negozio, prendere in fretta ciò che avevano puntato e infine “fugirsene di galoppo”²⁴⁴. Molte altre volte, invece, i delinquenti sfruttavano la diffusa abitudine dei rivenditori di esporre parte della propria mercanzia all'esterno del negozio come richiamo per i clienti²⁴⁵. I negozianti torinesi dovevano inoltre fare molta attenzione alle truffe compiute ai loro danni, rese frequenti da un mercato cittadino dove, per la scarsità di denaro contante, dominava il ricorso al credito o a forme dilazionate di pagamento²⁴⁶. Esse avvenivano più o meno sempre nel solito modo: un individuo, solitamente ben vestito e curato nell'aspetto, si presentava in un negozio intenzionato a comperare alcuni oggetti, e, dopo aver promesso un rapido saldo della mercanzia acquistata, si dileguava con essa e la rivendeva subito dopo²⁴⁷. Questo trucco era utilizzato soprattutto da persone che avevano lavorato in passato in qualità di servi o di domestici alle dipendenze di qualche famiglia o di qualche importante casata nobile: dopo esserne stati licenziati, essi continuavano a recarsi nei negozi dove avevano svolto delle commissioni durante il loro periodo di servizio, e, fingendosi incaricati della famiglia, si facevano consegnare oggetti con la promessa che il loro datore di lavoro avrebbe in futuro

inficiato solo in minima parte dall'elevato numero di luoghi non segnalati o per i quali non è stato possibile identificare con esattezza l'ubicazione (17,83 %). Per una descrizione del quartiere della città vecchia rimando a D. Balani, *Sviluppo demografico e trasformazioni sociali nel Settecento*, cit., pp. 679-671.

²⁴⁰ G. M. Bravo, *Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Alberto*, cit., p. 115.

²⁴¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 83, p. 68, recto e verso: verbale d'arresto di Rendeu Gio Claudio, 26 luglio 1824.

²⁴² Per esempio, un ventenne garzone fornaio rubò una cassettera d'argento del valore di lire seicento in un negozio di oreficeria in via Monte di Pietà 5 introducendosi mentre il garzone “erasi portato nell'angolo di detta casa Sordevolo a pochi passi distante dalla detta bottega a far acqua”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 95, cartella II, pp. 189-194, recto e verso: verbale d'arresto di Marchisio Giovanni Battista, 25 settembre 1830. Un'altra volta, un ventenne torinese “senza mestiere” rubò la somma di centoventi lire al proprietario di una bottega da brandvin in contrada della Barra di Ferro, “mentre esso era addormentato”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 80: verbale d'arresto di Castellano Pietro stranomato Cucavin, 11 giugno 1823. Similmente, un ventenne disoccupato torinese venne scoperto rubare nella bottega da ritagliatore di tal Boccardi in via Palazzo di Città “con essersi il ladro introdotto per la portina di dietro nell'atto appunto che il detto Boccardi se ne stava sulla soglia della bottega osservando la processione della chiesa del Corpus Domini che in quel mentre vi passava”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, pp. 176 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Gianinetti Giuseppe, 15 ottobre 1838.

²⁴³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 94, cartella I, pp. 73-74, recto e verso: verbale d'arresto di Varetto Giovanni Angelo, 24 febbraio 1830.

²⁴⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 59-60, recto e verso: verbale d'arresto di Cerina Carlo, 1° febbraio 1840.

²⁴⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 23-24, recto e verso: verbale d'arresto di Caragna Giuseppe, 12 gennaio 1833.

²⁴⁶ N. Rolla, *La piazza e il palazzo. I mercati e il Vicariato di Torino nel Settecento*, Edizioni Plus, Pisa, 2010, pp. 103-104.

²⁴⁷ Questo era il caso di un venditore di cappelli di paglia di Bollengo che, recatosi in un negozio, si era fatto dare “due pistonini e due mortarini di metallo” del valore di lire ventotto, chiedendo al garzone di portarglieli a casa di un suo zio dove avrebbe versato la somma. Tuttavia, “gionti a pochi passi dalla bottega del caffè Negro, il suddetto individuo invitò il Riccò a consegnarle come li suoi mortarini e pistonini, ed ivi attenderlo che tosto li avrebbe portati i denari, ed entrato l'individuo in detta bottega, la quale avendo una sortita dalla parte opposta verso li portici della fiera, da quella si evase, esportando li effetti suddetti”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 94, cartella I, pp. 54-60, recto e verso: verbale d'arresto di Cavallo Giovanni Battista, 7 febbraio 1830.

provveduto al saldo²⁴⁸. Altri luoghi particolarmente colpiti da questi ladri di strada, nonostante i grossi rischi che si potevano correre in sede penale, erano le numerose chiese cittadine. Qui si potevano trovare a portata di mano con relativa facilità oggetti e arredi di discreto o elevato valore da trafugare agevolmente. Comunque, di qualsivoglia valore fosse la refurtiva, questi furti erano frutto dell'occasione, non richiedevano alcuna preparazione e, in linea di massima, comportavano rischi limitati per chi li commetteva, in genere disoccupati vagabondi, donne in miseria o giovani senza particolari capacità professionali. Le poche volte che questi furti erano effettivamente pianificati non era raro che mettessero in luce un'inventiva e un ingegno che stupivano le stesse forze dell'ordine: più o meno la sensazione che doveva aver provato il commissario del Vicariato Ottino quando alcuni monaci della chiesa di Santa Teresa gli presentarono una donna trentottenne d'Alessandria che avevano sorpreso a tirare fuori le monete dalla cassetta delle elemosine grazie ad una "qualità di pasta, talmente attaccaticcia, la quale mediante l'uso d'un pezzo di bosco amovibile, e ritorto, imbrattato della materia suddetta, estrarre poteva dal buco delle dette bussole le valute in essa entro stanti"²⁴⁹.

I furti nelle abitazioni e nelle cantine presentavano invece una situazione molto più variegata. Per quanto si possa pensare che gli autori di questi reati avessero delle abilità e delle capacità particolari e che investissero una grande quantità di tempo e di energie nella pianificazione e nella realizzazione di un furto, questa idea era valida solo per una piccolissima parte di questi ladri. La maggioranza degli scassinatori di abitazioni facevano parte degli stessi gruppi di vagabondi e disoccupati che giornalmente vagava per le strade della città e si introduceva negli edifici con la scusa di elemosinare qualcosa. Marginali come Giuseppe Pastorini, un quarantenne lavorante in panni di Tortona "fuori padrone da un anno", che, già condannato a sette anni di galera, usava "di costume da alcuni mesi a questa parte di dormire sul ripiano dell'abitazione del parroco di San Giovanni" e, prima di venir arrestato su denuncia di un ferravecchio, era sopravvissuto introducendosi nelle case dei torinesi e rubando cosa trovava²⁵⁰. Anche i furti nelle abitazioni e nelle cantine erano spesso frutto dell'occasione propizia: spesso era sufficiente intrufolarsi negli alloggi di cui si trovava la porta aperta, approfittando così della diffusa abitudine dei torinesi di non chiudere a chiave l'uscio anche quando erano fuori casa per molto tempo. Data la relativa facilità di questi furti, non stupisce la loro frequenza e come anche le donne non disdegnassero di darsi a questi crimini come il Vicariato segnalava allarmato alla fine degli anni Venti:

Sia noto a chi di dovere, che inseguito ai frequenti latrocini che si vanno commettendo quasi in ogni giorno sì nei cortili, che per le scale, e lungo i poggioli delle case, ed anche nelle camera d'entrata delle abitazioni sempre quando si lasciano inavvertitamente dagli abitanti le porte d'entrata socchiuse,

²⁴⁸ Un trentenne fondachiere di Druento aveva messo a punto questa tecnica a danno del conte Sclopis "defraudando e truffando agli uni, ed agli altri oggetti [sic] dei rispettivi negozii, che si faceva rimettere per conto, del prefato Sig. Conte, tuttoché ne fosse affatto ignaro, e segnatamente da quelli da cui il Conte suole servirsi per rapporto alla sua casa, e famiglia". I negozianti truffati erano ben quattordici e avevano fornito al truffatore scarpe, cioccolato, pezzi di carta da tappezzeria, quasi mai superiori di valore alla decina di lire, che poi erano state rivendute a un ferravecchio di via dei Pasticcieri. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 210 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Santina Luigi, 27 agosto 1842. Nell'aprile del 1839 venne invece condannato a tre anni di catena Nicola Varretto per aver commesso quasi una trentina di truffe ai danni di negozianti torinesi facendosi rimettere tele, panni, cappelli, camicie, candele di cera, cioccolata, "paste fine", carta da lettere e altro presentandosi nei negozi "qualificandosi domestico del Signor Conte Morello", "cameriere della contessa Richiardi", "servo del Signor Conte Balbo", "mastro di casa in casa Ruffia", "al servizio di casa Lamarmora" e di altre famiglie aristocratiche torinesi. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1839, fol. 209-210, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Varretto Nicolao, 5 aprile 1839.

²⁴⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 93, cartella II, pp. 475-476, recto e verso: verbale d'arresto di Robbi Maria, 13 novembre 1829.

²⁵⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, pp. 110 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Pastorini Giuseppe, 30 maggio 1838.

e come ch  in quasi tutte le case vedonsi giornalmente ad agirarsi sù per le scale, e nei cortili varie donne sul fior dell'et  a raccogliere carta, e cenci, sulle quali cadde particolarmente il sospetto d'essere le autori di tali furti, e stante che la di loro robusta complezione possono anzi devono applicarsi a stabile lavoro²⁵¹.

Anche con la porta chiusa a chiave, in molte abitazioni era comunque molto facile introdursi: le serrature erano cos  rudimentali che si potevano aprire in poco tempo facendo uso di arnesi semplicissimi come un "chiodo di ferro"²⁵², "un pezzo di legno"²⁵³ o anche solo "un ferro, che avea ritrovato nel patume"²⁵⁴. A volte bastava anche meno: una donna cinquantenne ammise di esser entrata in un alloggio in piazza San Giovanni solo "mediante un leggiero urto all'uscio di ingresso, che si apr  ben tosto"²⁵⁵ e un ventenne cabassino dichiar  di aver derubato una cantina di via Doragrossa svariate volte "senza far uso ne di chiavi, ne d'altro ordigno, che colle sole mani, tirando a forza la porta della medesima dalla quale si stacc  la serratura"²⁵⁶. Altrimenti si poteva entrare rompendo i vetri di una finestra affacciata su un ballatoio, e a poco serviva il fatto che buona parte di queste fossero protette da un inferriata visto che chiunque poteva rubacchiare piccoli oggetti "passando la mano per detta inferriata"²⁵⁷. Ma lo scasso della porta o la rottura dei vetri di una finestra non erano certo gli unici mezzi per introdursi negli appartamenti: per quanto fosse meno frequente, il ladro poteva utilizzare anche altre tecniche per introdursi nell'alloggio che intendeva svaligiare: poteva per esempio sottrarre la chiave al legittimo proprietario, soprattutto quando quest'ultimo, secondo una diffusa consuetudine, non usava portare la chiave con s , ma la riponeva in un qualche nascondiglio, come un vaso di fiori, "una trave sopra l'uscio"²⁵⁸ o lo stipite della porta²⁵⁹. Oppure poteva ingannare un fabbro ferraio dicendo di aver smarrito la chiave dell'alloggio di cui era proprietario, e facendosi cos  aprire la porta o fabbricare una copia della chiave della casa che intendeva ripulire²⁶⁰. Le persone maggiormente colpite da questo tipo di furti non erano ricche o benestanti: il pi  delle volte erano individui umili a cui venivano derubate le poche cose presenti in casa, soprattutto abiti, lenzuola e, a volte, una "mostra d'orologio" d'oro o d'argento. Il fatto che le persone di pi  modeste condizioni economiche fossero le pi  colpite ce lo dimostra anche la loro "geografia": tra il 1814 e il 1846 tra i luoghi pi  presi di mira dagli scassinatori d'appartamenti vi erano la citt  vecchia e i due borghi extraurbani, il Borgo Dora e il Borgo Po, dove si concentravano le fasce pi  povere della citt . Inoltre, se si sposta l'attenzione sul centro urbano, i furti avvenivano soprattutto nei piani alti delle abitazioni e nelle soffitte, ovvero dove, secondo il modello abitativo di "stratificazione verticale" che dominava a Torino a partire dal Settecento,

²⁵¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 87, cartella I, p. 215, recto e verso: verbale d'arresto di Fontana Anna, Sasso Anna, Abba Elisabetta, Badovina Costanza, Raimondo Rosa e Bruno Angela, 5 marzo 1827.

²⁵² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 72, pp. 167-168, recto e verso: verbale d'arresto di Gardino Matteo, 23 dicembre 1817.

²⁵³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 110-118, recto e verso: verbale d'arresto di Giovine Domenico, 12 aprile 1833.

²⁵⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 72, pp. 128-129, recto e verso: verbale d'arresto di Martinotti Maddalena, 17 novembre 1817.

²⁵⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 102, pp. 224-226, recto e verso: verbale d'arresto di Righetti Domenica, 23 aprile 1835.

²⁵⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 73, p. 127, recto e verso: verbale d'arresto di Chiovero Giovanni Domenico, 26 gennaio 1819.

²⁵⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 196-197, recto e verso: verbale d'arresto di Giuliano Maria, 6 novembre 1833.

²⁵⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 113 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Sobrero Quintina, 16 giugno 1844.

²⁵⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 182 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Gamba Francesco, 8 novembre 1845.

²⁶⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 103 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Elia Pietro, 8 agosto 1846.

abitavano i lavoratori e i salariati più indigenti. Dato che la maggioranza degli scassinatori non pianificava quasi mai i propri furti né aveva particolari abilità, essi erano portati a colpire prevalentemente di mattina, quando quasi tutti gli inquilini erano fuori casa per motivi lavorativi, e a privilegiare le abitazioni scarsamente sorvegliate come quelle nei piani alti²⁶¹. E' comunque certo che una parte di questi furti fallisse proprio per la loro scarsa pianificazione: a volte il rientro anticipato della vittima o l'allarme dato dai vicini obbligava il ladro a darsi a precipitosa fuga e non sono pochi i casi in cui lo scassinatore venne bloccato dallo stesso padrone dell'abitazione che intendeva svaligiare. Qualche volta, tuttavia, il ladro, scoperto, poteva perdere il controllo della situazione con conseguenze molto tragiche: è quanto successe, per esempio, la sera del 9 settembre 1834 a Antonio Ledda che, introdottosi nell'abitazione di Marta Fino nel Borgo Dora "all'oggetto di depredarla" e sorpreso poco dopo dalla vittima rientrata "prima dell'ora consueta", la uccise con due colpi di un coltello da cucina²⁶². Il fatto che le abitazioni maggiormente prese di mira fossero umili non significa in assoluto che chi si introduceva in questi alloggi si aspettasse di trovare solo poche cose. Non pochi degli abitanti delle soffitte o di abitazioni modeste erano in possesso di beni e di averi il cui valore era decisamente superiore a quello che presupponeva il concetto di "stratificazione verticale" della ricchezza, ovvero che essa diminuisse proporzionalmente all'elevarsi del piano d'abitazione. Soffitte o case in luoghi poco raccomandabili come il Borgo Dora potevano ospitare inquilini che, nonostante i loro mestieri umili, erano riusciti a racimolare una discreta fortuna. Per esempio, nel pomeriggio del 20 luglio 1839 i coniugi "vellutieri" Francesco e Teresa Muggio che abitavano in una modesta camera nella malfamata casa Artusio nel Borgo Dora, vennero derubati di "oggetti di biancheria, vestimenta ed ornamenti donneschi del complessivo valore dichiarato di £ 340 circa"²⁶³, e il loro non fu certo un caso isolato²⁶⁴. Questo elemento confuta anche il luogo comune, che ebbe molta fortuna nella pubblicistica liberale, dell'imprevidenza e dell'impossibilità di risparmiare dei membri delle classi popolari. I verbali del Vicariato ci restituiscono, invece, una realtà molto più variegata del previsto: è vero che molti membri dei ceti subalterni vivevano in condizioni fortemente precarie, ma altri riuscivano a mettere

²⁶¹ Le statistiche sono comunque pesantemente inficiate dalla lacunosità dei dati di cui si segnala l'assenza per oltre la metà dei casi. Le statistiche riguardanti l'anno 1838 segnalano che i furti nelle case avvenivano in prevalenza durante la mattina (26,15 %), seguita a molta distanza dagli altri momenti della giornata (dati inferiori al 10 %). La notte era tuttavia prescelta per chi effettuava furti con scasso o con chiavi false ad abitazioni o a botteghe: dei ventidue furti commessi mediante scasso durante l'anno 1838 ben quindici (68,18 %) erano stati effettuati nelle ore notturne.

²⁶² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1835, fol. 93-94, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ledda Antonio e Casazza Maria soprannomata Cochessa, o Ciosina, 30 gennaio 1835.

²⁶³ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 72, verso: sentenza nella causa penale contro Bettasso Valetti Domenico, 21 febbraio 1842.

²⁶⁴ A modo di esempio, si possono anche indicare il furto avvenuto nel dicembre 1829 a danno di Maria Chiaudano, abitante in una camera al quinto piano della casa Bertetti, contrada di Doragrossa, a cui vennero rubate "varie gioie, ed effetti d'argento, e £ 260 in denari", quello commesso nel marzo 1845 nella soffitta abitata in casa Iuva, in via San Maurizio, da Maddalena Fontana vedova Vietti a cui vennero rubati "una veste di seta nera, quattordici lenzuola di rista, dodici serviette di rista, dodici tovaglie e sei camicie da donna pure di rista, sei paia calzetti, sei fazzoletti da naso, quattro cuffie da notte, un tappeto di lana, una collana di venti ciondoli d'oro, due anelli d'oro, una catena d'ottone dorato, una posata d'ottone con un grande cucchiaio, alcuni pezzi di legno di rovere, del totale valore di £ 250 ed inoltre quattro scudi da £ 5", e quello molto ingente commesso la sera del 5 marzo 1854 nell'abitazione di Carlo Giacchino in via Cottolengo a cui vennero sottratti "varj oggetti di oreficeria, vestiario, lingerie, e carte di credito del dichiarato valore complessivo di lire 5965, centesimi 50". ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 94, cartella I, pp. 4-7, recto e verso: verbale d'arresto di Riccardi Tommaso surnomato Canale, 3 gennaio 1830. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1847, fol. 226, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Magliano Domenico e Derossi Taravelli Felicita, 17 aprile 1847. AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1854, n. 1873, pp. 297-298, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Chianale Giovanni e Gennero Giovanni, 5 dicembre 1854.

da parte dei più o meno consistenti risparmi e ne utilizzavano una parte per acquistare piccoli beni di tipo voluttuario come gioielli, orologi o abiti più o meno eleganti²⁶⁵. A volte, il livello di queste ricchezze poteva essere così alto da stupire gli stessi ufficiali di polizia: quando il “suonatore d’organo portatile” Giuseppe Basso si presentò in Vicariato per denunciare un furto di 1160 lire avvenuto in casa sua, “sebbene in sul momento non sembrasse del caso di dar retta alle querele del Basso perché nella sua agitazione sembrava piuttosto ubbriacco, e d’altronde non sembrava credibile che il medesimo potesse essere possessore di così egreggia somma per la professione che esercita, e per l’abito che veste” con non poco stupore il commissario Gastaldi dovette poco dopo “ivi riconoscere la verità del furto”²⁶⁶. Tuttavia, la scarsa sorveglianza non era certamente una prerogativa unicamente delle case dei ceti più umili: alcune delle ville della collina torinese erano regolarmente “visitate” durante l’inverno e anche entrare in alcuni dei palazzi delle famiglie più importanti della capitale non doveva essere a volte molto difficile. Significativo è, per esempio, il furto subito dal conte Seyssel D’Aix nella sua dimora “senza però aver praticata rottura o forzamento” da parte di un apprendista “morsaro” diciassettenne e da un ventunenne bianchino, “pratico della casa Sejsse per aver nella medesima lavorato”: dopo esser entrati nel giardino dal cancello che era rimasto aperto, i due poterono saccheggiare indisturbati una sala del pian terreno “per introdursi nella quale, vi dovettero raccorrere ad altro mezzo che di aprire le persiane”²⁶⁷.

I furtarelli nei negozi, nelle osterie e nelle abitazioni più scarsamente sorvegliate non erano solamente compiuti da girovaghi provenienti dalle campagne o da artigiani disoccupati: anche molti individui che avevano un lavoro cadevano nella tentazione di rubare qualcosa per implementare un bilancio familiare sempre carente, gravato spesso dalla presenza di numerosi figli o dalla morte del coniuge. Si trattava di tutta quella vasta e difficilmente quantificabile parte della popolazione non emarginata ma radicata nel tessuto urbano definibile come “lavoratori poveri” che comprendeva una variegata stratificazione della miseria²⁶⁸: rivenditori ambulanti, lavoratori per conto terzi privi di bottega (facchini, barcaioli, pescatori, lustrascarpe, lavandai, muratori, ecc...), garzoni, operai delle manifatture cittadine, fino a coloro che “lavoratori poveri” non erano, ma potevano diventarlo da un momento all’altro e rimanere tali senza riuscire a risalire nella condizione originaria, come poteva capitare ad un mastro artigiano improvvisamente impoverito²⁶⁹. Individui che da tempo vivevano in situazioni di miseria come quel carrettiere

²⁶⁵ Per esempio, nella soffitta abitata da Domenico Chiantore in casa Forneris in contrada della Zecca, nel pomeriggio del 22 febbraio 1824 venne rubato un “abito bleu del valore di lire 50”. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutorio del 1824, fol. 360, verso: sentenza nella causa penale contro Riccardi Tommaso, 29 maggio 1824. Allo stesso modo, la mattina del 22 dicembre 1822 la soffitta abitata dalla pressatrice Caterina Mensa in casa Rasino, contrada di Santa Maria 4, venne svaligiata di “lingerie, vestimenta, e perle d’oro del valore in tutto di £ 150”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 81: verbale d’arresto di Arnaudi Domenica, Giraudi Battista, Colombo Giuseppe, Lunà Vincenzo e Beltramo Maurizio surnomato il Savoiaro, 22 dicembre 1823. Nel novembre 1833, invece, i coniugi Barberico, “vellutieri” abitanti nelle soffitte della casa Bertola nel Borgo Po, vennero derubati da una vicina, una vedova trentatreenne “serva fuori padrone da più mesi”, che sottrasse loro “due pendloche in oro aventi quattro foglie caduno, una croce di malta pure d’oro, un anello smaltato anche in oro, un passante parimenti in oro con bindello nero, un fassoletto di sera, e cotone fondo sapeur, soldi diciotto incirca prelevati da maggior somma ivi esistente, ed un lenzuolo a tre tele ordinario, che si trovava in un angolo della camera entro di un involto di lingerie sudicia”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 231-234, recto e verso: verbale d’arresto di Borello Rosa vedova Fantino, 30 novembre 1833.

²⁶⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, pp. 2 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Alasonetti Giovanni, Benestino Giuseppe e Nosenzo Gaetano, 3 gennaio 1838.

²⁶⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 160 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Moschetti Effisio, Ferrando Bartolomeo surnomato Cirillo e Onelli Battista surnomato Battistin Bianchino, 27 settembre 1845.

²⁶⁸ La definizione è in J. Kaplow, *I lavoratori poveri nella Parigi pre-rivoluzionaria*, Il Mulino, Bologna, 1972.

²⁶⁹ U. Levra, *Da una modernizzazione passiva a una modernizzazione attiva*, cit., pp. XCV-XCVI.

quarantaduenne che, accusato del furto di “tre piloti del valore di lire venti caduno” a danno di un falegname del Borgo Dora,

rispose non poter nascondere, e di dover ammettere a sua confusione d’aver avuto parte coli fratelli Rivomassera pajuolaj e suoi vicini d’abitazione al furto di un pilota, e questo averlo spaccato, e diviso tra loro, ed essersi lasciato indurre al furto del medesimo per essere ridotto alla più commovente miseria, padre di sette figli, tutti costituiti in tenera età, e essendo il minore di soli due anni, vedovo da più di un anno, ed avente il secondogenito di una salute assai precaria, che meriterebbe la massima assistenza, e che ei non può prestare per dover adoperarsi a tutto potere, onde procacciare il più scarso vitto alla sua tenera famiglia, per cui eccitato dal bisogno, dimenticando di dovere di rispettare le cose altrui, e spinto a compassione de’ suoi figli che sentivano tutto il rigore della rigida stagione per essere mal vestiti, e non aver di che riscaldare le tenere, e fredde membra, siasi lasciato signoreggiare dal suo paterno affetto per frangere col furto suddetto una legge, che conosce di dover rispettare²⁷⁰.

Parte di questi lavoratori trovava tuttavia il modo di arrotondare il magro salario nel proprio ambiente quotidiano: è il caso dei furti che il diritto del tempo qualificava come “domestici”, che avvenivano tra persone con legami professionali, di parentela o di semplice convivenza. Questo tipo di reati occupava un posto rilevante fra i furti commessi in città e, rispetto ad altri crimini, era commesso da una larga percentuale di donne. Il furto “domestico” più frequente era quello compiuto da parte di servitori e domestici nelle case dove lavoravano. Le ragioni che spingevano a questi furti, mostrano la varietà e la multiformità del mondo del servizio domestico, segnato da forti problemi di precarietà e dall’assenza di sufficienti garanzie²⁷¹. Infatti, al contrario dei servitori che lavoravano nelle dimore aristocratiche, solitamente selezionati in base a rigidi criteri di affidabilità e fedeltà, il personale che lavorava per le famiglie dei ceti medio-bassi dove il lavoro domestico era comunque molto diffuso, era decisamente più raccogliuccio e frequentemente proveniva da quella vasta ed eterogenea moltitudine che cercava di sopravvivere tra un lavoro e l’altro, e che si riversava periodicamente dalle campagne sulla città alla ricerca di una qualsivoglia occupazione. Donne come quella quarantaduenne di Graglia “il cui stato miserabile” commosse la moglie di un verduriere al punto da “corrisponderle ad un tempo e seralmente una minestra” in cambio di qualche lavoretto, e che “a vece di dimostrarsi grata a tanto beneficio” aveva approfittato dell’ospitalità offerta per derubarla di tutti i vestiti conservati in un guardaroba²⁷². Prive di legami matrimoniali e con età medie superiori alla quarantina, non poche di loro avevano già alle spalle precedenti penali e alcune volte avevano dato non pochi problemi ai loro padroni di casa tanto da essere cacciate a forza²⁷³. Inoltre, nonostante fossero fornite di vitto e alloggio, le loro condizioni di vita continuavano ad essere spesso misere e precarie come nel caso della serva ventunenne Margherita Gonetti che, “trovandosi bisognosa di vestiario”, aveva derubato il proprio padrone di tredici scudi d’argento per

²⁷⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 103, cartella I, pp. 29-30, recto e verso: verbale d’arresto di Rosso Giuseppe, Rivomassera Giuseppe e Rivomassera Michele, 14 gennaio 1836.

²⁷¹ Non esiste ancora un’indagine specifica sulla condizione sociale dei domestici torinesi. In merito rinvio alle scarse annotazioni contenute in G. Gozzini, *Ceti e gruppi sociali nella Torino napoleonica*, cit., pp. 34-36.

²⁷² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 105, pp. 4-6, recto e verso: verbale d’arresto di Busino Vittoria, 4 gennaio 1837.

²⁷³ Il sessagenario chierico Giuseppe Martinetti aveva accordato ospitalità ad una quarantaseienne di Mondovì “da anni venti e più in questa Città” otto giorni prima nella sua soffitta in piazza della Consolata “sulla lusinga di ricevere dalla medesima assistenza, essendosi inoltre obbligata di corrispondere lire due, sulle otto da pagarsi mensilmente di pigione”, ma la serva “a vece di riescire di sollievo al detto Martinetti, causa gli era di disturbo, e molestia perché di continuo trovavasi in stato d’ebrietà”, tanto da venir congedata. A quel punto, la serva gli aveva rubato un orologio d’argento che poi aveva consegnato a una sua amica per farlo impegnare al Monte di Pietà per tre lire. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 3 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Lisiardi Maria, 11 gennaio 1845.

comprarsi tre vestiti²⁷⁴. Se in alcuni casi il furto si rendeva necessario per dare sollievo a una situazione molto problematica, altre volte il furto assumeva agli occhi del ladro i caratteri di vendetta, un “esproprio compensativo”²⁷⁵ che doveva riequilibrare un’ingiustizia patita per mano del suo padrone sia che si trattasse di un licenziamento ingiusto o di un trattamento giudicato non consono al servizio prestato²⁷⁶. Altri furti “domestici”, più occasionali e limitati a oggetti di scarso valore, erano quelli commessi nelle botteghe, negli stabilimenti e nei laboratori artigianali. Essi passavano perlopiù inosservati e, anche quando venivano rilevati, era comunque difficile smascherarne gli autori. Spesso, nel caso di furti nei filatoi o nelle botteghe alimentari, essi erano commessi da dipendenti male in arnese che si appropriavano di matasse di cotone per vestirsi o di cibo da mangiare²⁷⁷. Inoltre, in una città dove il costo degli affitti favoriva l’aggregarsi di più individui in convivenze, soprattutto tra immigrati stagionali provenienti dalle medesime comunità, i furti tra individui che vivevano nello stesso alloggio avevano una certa frequenza. Non era poi così difficile che un lavoratore in momentanea difficoltà cadesse nella tentazione di prendere i magri risparmi o qualche oggetto di proprietà del proprio coinquilino: nel gennaio 1825, per esempio, un ventunenne sarto disoccupato “trovandosi onerato dai debiti” derubò uno dei propri compagni di abitazione, un trentaseienne garzone minusiere, dell’orologio d’oro con l’intenzione di “venderlo a qualche ebreo con ferma idea di riscattarlo nella prima occasione che avesse ritirata qualche somma da suoi parenti, e quindi farne la debita restituzione”²⁷⁸. In questo universo di reati dominato dal furto d’occasione, commesso nei più svariati modi, il “professionismo” criminale era poco frequente e rimaneva comunque limitato a reati di modesta entità. Oltre al furtarello, un’altra delle strategie di sopravvivenza al margine del legale usata sistematicamente da una parte di quella massa di diseredati e miserabili che affollavano la città, era il ricorso al gioco d’azzardo. Per quanto vietato dalla legge, il gioco d’azzardo godeva di una fortuna incredibile in tutti i ceti della società del tempo ed era praticato quotidianamente un po’ ovunque. Nei giorni festivi “un esagerato numero” di artigiani e lavoratori sfaccendati, militari e membri dei ceti più bassi della società scendeva in massa nei prati di Vanchiglia dove “si dividono in crochj, e consumano le ore in giuochi, e bagordi, e scandalo universale, originando il più delle volte risse, e conseguenti percosse e ferite, osservando ancora che non poco danno ne vengono a risentire le campagne, ed in specie l’erba de’ prati”²⁷⁹. Per evitare le regolari retate degli arcieri del Vicariato, venivano scelti dei posti isolati alla periferia della città come la zona attorno alla Cittadella, da dove era agevole dileguarsi nelle campagne circostanti o trovare nascondiglio nelle gallerie di

²⁷⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 89, cartella II, p. 599, recto e verso: verbale d’arresto di Gonetti Margherita, 28 dicembre 1827.

²⁷⁵ La definizione è in D. Mengozzi, *Sicurezza e criminalità. Rivolte e comportamenti irregolari nell’Italia centrale 1796-1861*, Franco Angeli, Roma, 1999, p. 92.

²⁷⁶ Questo è l’esempio di un muratore quarantacinquenne abitante in contrada della Barra di Ferro che aveva accusato una donna di avergli rubato dalla sua camera un mantello “già usitato”, una sottocoppa di stagno, una casseruola di rame, una falce e due bottiglie vuote. La donna era entrata nella casa del derubato “in seguito alla richiesta fattale dal suddetto Destefanis di portarsi come fece nella di lui abitazione col pretesto di accordarle del lavoro che invece con tal studiato pretesto si era servito reiteratamente di essa senza mai averle corrisposto mercede alcuna, e per cui stante la di lei ristrettezza li esportò il suddetto mantello, con tutti gli altri sovra descritti effetti”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 138-139, recto e verso: verbale d’arresto di Piovano Maria, 2 maggio 1833.

²⁷⁷ Era questo il caso di un ventottenne di Cambiano “già garzone fidellaio e da nove mesi fuori padrone” che aveva rubato una matassa di cotone dalla partita di sua madre filatoiera presso lo stabilimento Toretta “atteso che ritiene le sue vestimenta lacere”, ed era giunto a Torino “per quindi provvedersi di calzoni”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 101, p. 187, recto e verso: verbale d’arresto di Tabacco Giuseppe, 13 marzo 1834.

²⁷⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 84, pp. 42 bis e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Gugione Luigi, 18 gennaio 1825.

²⁷⁹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 68: rapporto del commissario Uberti, 14 agosto 1844.

contromina usate durante l'assedio del 1706²⁸⁰, grazie anche all'intervento di un complice "che dessi chiamano il bau, all'effetto d'essere avvisati dell'arrivo della polizia"²⁸¹. Alcuni di questi individui, riuniti in piccoli gruppi, erano particolarmente esperti nell'individuare potenziali giocatori, spesso forestieri appena giunti in città, nell'adescarli e nel derubarli con i loro studiati trucchi:

Sia noto a chi di dovere, che inseguito ai reiterati ladrocinii e truffe commesse da alcuni giorni a questa parte in varie osterie di questa Città da quattro o cinque individui oziosi e vagabondi, e fra essi associati stati già tutti carcerati come truffatori al gioco, li quali tuttodì percorrono le contrade e Piazze di questa Capitale in aspettazione all'arrivo dei contadini o viandanti, la di cui fisionomia indichi bonitudine od inesperienza ai quali presentandosi uno di essi associati col'astuto pretesto di personale conoscenza domiciliati in paesi circonvicini, e rilevando con tale mezzo causa della loro venuta in questa Città, e formandole quindi sul'istante un discorso analogo alla medesima, o de' suoi interessi, procurano come soventi le riesce di disporsi sul loro invito a portarsi in qualche osteria a bere, ed ivi introducendosi di mano in mano altri suoi compagni si dipongono tra loro a giocare alle carte, ed uno di essi accettando con fatti o con parole detti inesperti viandanti all'avidità del guadagno, gli inducono a sortire dalla loro scarzella il loro peculio, e ad associarsi col medesimo per guadagnare la somma del danaro esposta sulla tavola da uno dei due associati, ed in tal modo appena impadronitisi del peculio consegnato dal credulo forestiere si danno tosto alla fuga lasciando a mani e scarzelle vuote il babeo²⁸².

La classica tecnica del raggiro ai danni di forestieri spaesati e "inesperti del mondo" si era arricchita di vivaci e curiose sfumature psicologiche: per convincere il malcapitato a giocare, spesso uno dei truffatori "faceva l'ubriaco"²⁸³ o "la faceva da scimunito carico di denari" in modo da eccitare fatalmente l'avidità della potenziale vittima che, dopo pochi minuti, si ritrovava "spogliato di tutto"²⁸⁴. Per attirare i più giovani, invece, si usavano piccole astuzie come faceva quell'"individuo sfacendato", militare radiato che "sotto il mendicato pretesto di vendere dei torroni" incitava un gruppetto di ragazzi al "giuoco del croce, e pila", facendo sì "che la vincita onninamente comprendessero li torroni" e distraendoli così "dalla scuola per iniziarli al vizio"²⁸⁵. Le antiche tecniche del raggiro non esaurivano comunque il

²⁸⁰ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 8, f. Polizia anno 1849: minuta di lettera del ministro degli Interni al Ministero di Guerra e Marina, 28 giugno 1849.

²⁸¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 89, cartella I, p. 384, recto e verso: verbale d'arresto di Lignetti Paolo, 30 aprile 1827.

²⁸² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 102, pp. 230-233, recto e verso: verbale d'arresto di Gay Bartolomeo, 25 aprile 1835. Truffe di questo tipo ai danni di negozianti venuti dalla campagna dovevano essere ben frequenti come ci testimonia la sfortunata avventura capitata al chiodaio Martino Geminati, giunto a Torino da Mezzenile per commerciare, che, avvicinatosi "in questa piazza Emanuel Filiberto ad un crocchio di persone che alimentavano il così detto giuoco della bianca e rossa", venne adescato da un tale che "la faceva da mezzano o vestendo il carattere d'azionario andava spingendo la facilità di vincere col raddoppiare sempre le somme che si perdevano", e in pochi minuti scialacquò tutto il denaro che possedeva. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 66 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Siccardi Giovanni e Arduino Carlo, 24 maggio 1846.

²⁸³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 99, pp. 304-314, recto e verso: verbale d'arresto di Elia Emanuele, Ferro Alessandro, Perotti Giovanni, Barbero Guglielmo e Bertaldi Giuseppe, 25 aprile 1835

²⁸⁴ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Appelli correzionali dell'anno 1856, pp. 25-26, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Silva Giovanni Battista detto Verginassa, Piovano Giuseppe, Piovano Achille, Peretti Pietro detto Mezza e Chenna Giovanni, 7 gennaio 1856.

²⁸⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 45 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Fiò Bartolomeo, 23 febbraio 1844. Queste piccole truffe ai ragazzi potevano essere facilmente compiute anche da donne: per esempio, una diciottenne venne arrestata nell'estate 1828 e condannata a sei mesi di carcere perché era solita adescare "figliuoli, e figlie di tenera età provvisti alle orecchie di pendini, o tenenti involgi in mano", e "chiamandole dove sono diretti, facendo loro credere di accompagnarli al loro destino, e promettendole frutta, e confetti, li trae a parte opposta del loro cammino, conducendoli sotto porte di case appartate, e per le scale d'esse, ove con sotterfuggi alle une li levò dalle orecchie li pendini, ed alli altri li fagotti contenenti effetti di

multiforme universo delle truffe. Da coloro che si aggiravano per le strade della città come “incaricato di collettore per la Madonna della pioggia essendosi così procurato da più persone del denaro”²⁸⁶, a coloro che scrivevano lettere anonime a diversi personaggi benestanti della capitale richiedendo denaro “con imposizione di silenzio, minacce di morte ed incendio”²⁸⁷, fino a tutte quelle figure, popolarissime anche tra i ceti più elevati, di “empirici”, ciarlatani, guaritori, santoni, maghi che facevano della loro dubbia professionalità un mezzo per sopravvivere, come quel cinquantaseienne di Verrua Savoia, accusato assieme a un complice sessantasettenne del Borgo Po

di aver da più anni a questa parte, assunti l’esercizio dell’empirismo, sia nel commune di Verrua di lui patria, e residenza, sia altrove, ed in tutti, e singoli i comuni dove fu chiamato, e per qualsivoglia cura, sia di spettanza medica, che cerusica, ed anche in questa Capitale, limitato però tale di lui esercizio alla sola ordinazione di acqua fresca, e del decotto di malva, esteso bensì a segni particolari, a lui riservati, come ad animare gli ammalati a fare orazioni ad un qualche punto, ed alla Vergine suddetta giusta le diverse malattie che ognora curò, e con successo il più avventuroso, conseguentemente di avere impiegati fraudolenti rigiri, e di aver abusato della stessa santa cattolica nostra Religione per far credere l’esistenza delle falze di lui imprese, e dell’immaginario di lui potere, nell’intendimento però di carpire dalla credulità altrui del denaro, abbenchè abbia dichiarato di sempre essersi addattato alla spontanea liberalità delli di lui avventori, senza pretendere, pattuire, o dimandare corrispettività di sorta²⁸⁸.

Un altro fenomeno di “professionismo” criminale era il borseggio, uno tra i reati più frequenti commessi in città. I borsaioli erano ladri in destrezza e, pur provenendo molto spesso dallo stesso *milieu* dei miserabili dediti ai furti d’occasione, essi ne differivano profondamente: mentre i ladri occasionali erano il più delle volte dei miserabili che rubavano per sopravvivere durante la ricerca di un’occupazione, i borsaioli erano spesso dei veri professionisti organizzati che giravano da soli o in piccoli gruppi per il territorio dello Stato, e comparivano nelle città soprattutto in occasione dei mercati e delle fiere²⁸⁹. A differenza dei ladri da strada, i borsaioli potevano vivere per un lasso di tempo anche molto lungo con il frutto dei loro bottini e non era raro che si dedicassero a questa attività a tempo pieno, abbandonando ogni ricerca di occupazione. Era questo il caso di una famiglia di coniugi settantenni e della loro figlia quarantottenne, supposti merciai ambulanti, arrestati mentre “facevano la ronda” presso il Duomo: nel loro alloggio al primo piano di via Belvedere 2, universalmente ritenuto “il sito di convegno, e di ricovero dei borzajuoli tanto nazionali, come forestieri”, venne ritrovata l’incredibile somma di lire 1964,75 che il capofamiglia disse essere “il risparmio degli antichi suoi sudori, ossia il fondo da lui conservato da anni venti, e più a questa parte”, sebbene nell’abitazione non si riuscisse a “rinvenire qualisivoglia fondo, o soltanto delle vestigie qualunque, che giustificare possano il traffico di telerie”²⁹⁰. A volte i loro vagabondaggi portavano i borsaioli molto lontano dalla propria città natale e, a causa della loro elevata mobilità sul territorio, non sempre essi erano facilmente rintracciabili

varie specie”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 91, cartella II, pp. 154, recto e verso: verbale d’arresto di Garmagnano Teresa, 26 agosto 1828.

²⁸⁶ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1832, fol. 902, verso: sentenza nella causa penale contro Cora Lorenzo, 22 dicembre 1832.

²⁸⁷ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 149-151, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Patetta Eugenio, 15 aprile 1842.

²⁸⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 36 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Valle Michele e Besuzzo Domenico, 5 marzo 1846.

²⁸⁹ M. Barbagli, *L’occasione e l’uomo ladro*, cit., pp. 99.

²⁹⁰ Altre volte il terzetto si era anche qualificato con il cognome Ioda “sendo cosa stabilita a pratica, che li borzajuoli, solitamente si qualificano ora sotto l’uno, ora sotto l’altro cognome, sempre nell’iscopo di confondere colla Polizia, la giustizia massime”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 110, pp. 120 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Ariorda Pozzi Maria, Ariorda Catterina e Ariorda Carlo Giuseppe, 6 maggio 1842.

o perseguibili. Generalmente essi puntavano ai soldi, alle tabacchiere e agli orologi da taschino, ma frequentissimi erano anche i borseggi di fazzoletti, di mantelli e di “parapioggia”. Per aiutarsi facevano affidamento su coltelli particolari o su forbici, definite non a caso “strumento indispensabile nell’esercizio del borsajuolo” e utilizzate per tagliare le “sacoccie” della vittima senza che questa se ne accorgesse²⁹¹. Agendo in coppia o in piccoli gruppi, il borsaiolo si poteva avvalere dell’aiuto di un complice che gli stava accanto, a cui, per dileguarsi più velocemente, veniva passata la refurtiva subito dopo che questa era stata sottratta al legittimo proprietario²⁹². Colpivano più che altro sfruttando le innumerevoli occasioni di affollamento che la vita urbana presentava quotidianamente, e in cui si trovavano a contatto con decine di persone che si stringevano e si urtavano. Alcune volte erano loro stessi a creare l’occasione mettendosi d’accordo con qualche saltimbanco o “ciarlatano di professione” che con le sue prestazioni funamboliche attirava una piccola folla in cui era facile per i borsaioli colpire²⁹³. I loro luoghi preferiti erano ovviamente le piazze principali della città e i mercati, ma anche le chiese²⁹⁴, i teatri²⁹⁵ e, in generale, ogni evento collettivo della vita cittadina come le processioni religiose o le cerimonie della casa regnante²⁹⁶. Particolarmente attento al fenomeno, il Vicariato teneva sotto osservazione le “gite” dei borsaioli stranieri, soprattutto quelli “italiani di nazione”, la cui presenza risultava molto insolita in una realtà urbana composta all’epoca quasi esclusivamente da piemontesi²⁹⁷. Le forze dell’ordine arginavano comunque con difficoltà questo fenomeno, riuscendo a mettere le mani solo su una sparuta minoranza di questi delinquenti, in genere i più giovani e meno esperti.

Anche le donne si dedicavano ai borseggi, usando solitamente tecniche molto diverse da quelle degli uomini: in questo erano molto abili alcune delle tante prostitute torinesi capaci di adescare per le strade uomini dall’aspetto sempliciotto e, con la promessa di favori sessuali, derubarli del denaro non appena giunti in qualche posto appartato. Questa fu, per esempio, la disavventura capitata ad un pastore di Entraque che, girando per la contrada dei Due Bastoni, venne ad un certo punto

²⁹¹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 63, volume XXI: rapporto del commissario Gastaldi, 25 dicembre 1838.

²⁹² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 96, cartella I, pp. 33-34, recto e verso: verbale d’arresto di Belpasso Bernardo, 27 gennaio 1831. Per coordinarsi senza essere individuati i borsaioli usavano un gergo: per esempio, uno di questi, individuato dagli arcieri mentre derubavano alcuni individui accorsi durante la festività dell’Epifania all’interno della Capella della Congregazione dei Mercanti, “ammonì il di lui compagno con queste parole, guardati che abbiamo la rama di dietro”. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 86, cartella I, pp. 52 bis e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Ponsio Sebastiano e Botto Antonio, 6 gennaio 1826.

²⁹³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 16-17, recto e verso: verbale d’arresto di Belpasso Giovanni, Ciardetti Fausto e Faggiani Luigi, 6 gennaio 1833.

²⁹⁴ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 328, recto: sentenza nella causa penale contro Guglielmotti Anacleto, 9 luglio 1842. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1844, fol. 587, verso: sentenza nella causa penale contro Michetti Carlo, 4 novembre 1844.

²⁹⁵ Giovanni Battista Grappe venne, per esempio, condannato a quattro anni di carcere per aver compiuto vari borseggi ai danni di aristocratici, avvocati e persone facoltose nei pressi dei teatri Regio, Carignano e d’Angennes. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 427-428, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Grappe Giovanni Battista, 15 giugno 1841. Un anno prima, sotto i portici del Teatro Regio erano invece stati bloccati per furti di fazzoletti dalle tasche degli spettatori quattro giovani tra i dodici e i diciotto anni. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 51-52, recto e verso: verbale d’arresto di Bobbio Francesco, Terrone Giacomo, Mistraletti Paolo e Mistraletti Giovanni, 30 gennaio 1840.

²⁹⁶ Un ventiquattrenne di Chieri e un quarantottenne di Pollone vennero per esempio arrestati mentre borseggiavano durante la “funzione della collocazione della pietra fondamentale” della chiesa della Gran Madre di Dio. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 73, pp. 58-59, recto e verso: verbale d’arresto di Core Giorgio e Santino Gaudenzio, 25 luglio 1818.

²⁹⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 98, cartella I, pp. 15-16, recto e verso: verbale d’arresto di Pennacini Giovanni e Dell’Innocenti Giuseppe, 6 gennaio 1832.

invitato da una donna a lui ignota di andare seco, come acconsentì, all'osteria del Camosso di là poco distante, e così essendosi entrambi colà recati, si ordinò un boccale di vino che bevettero in una camera al primo piano, e dove la donna lo stimolò a servirsi di essa carnalmente, e per meglio eccitarlo a secondare le sue voglie impure le sbottonò il corpetto, e quindi le calze, ed in questo mentre, e per la circostanza che esso si trovava piuttosto ebbro di vino le tolse di fianco una borsa di pelle di gallo in cui si contenevano n. venticinque scudi da lire cinque caduno, ed una sovrana, e mezza, e quindi fingendo di aver qualche cosa a fare assai pressante, con promessa di far tosto ritorno, discese la scala, e si è così da lui evasa senz'averla mai più veduta né potuto sapere il di lei nome, cognome ed abitazione²⁹⁸.

Borsaioli e giocatori di mestiere costituivano così la maggioranza dei malviventi "professionisti" che affollavano Torino durante la Restaurazione. Erano invece pochissimi coloro che si dedicavano ad attività criminali dalla notevole complessità come i furti con scasso e, in misura ancora minore, la fabbricazione di monete false. La fabbricazione di monete false era uno dei crimini più temuti dalle autorità sabaude, al pari del brigantaggio organizzato, per il potenziale effetto dirompente che potevano avere sull'economia dello Stato. Le bande che si dedicavano a questo tipo di attività, costituivano il vertice di tutte le associazioni criminali in quanto a organizzazione e a pianificazione. Ogni membro del gruppo aveva il suo compito che doveva esser eseguito nella massima segretezza, come nel caso di una banda che fabbricava scudi falsi in un'isolata borgata di Ricalaretto: mentre alcuni di loro si erano recati a Torino "per apprendere il metodo di fondere li metalli", altri si erano "varie volte portati in cerca per le montagne di pietre minerali", e un altro ancora si era occupato di costruire i fornelli e gli utensili adatti²⁹⁹. Se i falsari si dimostravano particolarmente abili nella contraffazione delle monete, i loro traffici potevano andare avanti indisturbati per mesi³⁰⁰, se non addirittura per anni³⁰¹. In maniera analoga, gli scassinatori di mestiere erano figure radicalmente diverse da quelle dei ladri di appartamento analizzate in precedenza: a differenza di questi ultimi, gli scassinatori professionisti investivano una grande quantità di tempo e di energie nella pianificazione e nella realizzazione di un furto, puntando luoghi in cui sapevano di poter trovare cose di gran valore. E' certo che, per quanto rimanessero delle figure molto isolate nell'ambiente malavitoso torinese, questi criminali fossero in grado di allarmare la città in misura molto maggiore rispetto alla maggioranza dei delinquenti comuni: così era stato nel giugno 1816 quando il Senato di Piemonte era stato costretto a stilare un manifesto che prometteva ricompense a chi avrebbe aiutato le forze dell'ordine a catturare i responsabili dei furti nelle abitazioni di alcuni torinesi benestanti. La loro pericolosità, dopotutto, era dimostrata dall'entità dei loro obiettivi: durante la Restaurazione vennero colpite note dimore nobiliari cittadine, tra cui quella del conte Cerruti

²⁹⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, pp. 175 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Foglino Teresa, 13 ottobre 1838. Non molto dissimili erano i borseggi compiuti da parte di vagabonde segnalate come "zingare di professione" che adescavano la gente "sotto pretesto di astrologarla e predirne il futuro suo stato" e ne approfittavano per derubarla di quello che avevano. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1831, fol. 286, recto: sentenza nella causa penale contro Lafleur Delorié Maria Catterina, 11 aprile 1831.

²⁹⁹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1820, fol. 81, recto: sentenza nella causa penale contro Barone Michele, Tibaldi Anna Maria detto la Treglia, Bonons Pietro, Ribetto Giovanni, Giajero Giovanni, Rejnaudi Michele detto Del Prà, Bonons Giovanni Pietro e Minusano Pietro, 3 febbraio 1820.

³⁰⁰ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1819, fol. 1, recto: sentenza nella causa penale contro Luciano Stefano, Oresio Giacomo, Giudice Carlo, Luciano Giovanni Battista, Masella Giovanni Battista e Masella Pietro, 2 gennaio 1819.

³⁰¹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1817, fol. 144, recto: sentenza nella causa penale contro Ajrale Paolo Antonio, Ferrero Margarita e Ajrale Giacinta, 22 febbraio 1817.

di Castiglione³⁰², e alcune tra le più importanti istituzioni statali come l'Arcivescovado³⁰³, il Palazzo Carignano³⁰⁴, la Direzione Centrale delle Regie Poste³⁰⁵ e l'Azienda Economica dell'Interno³⁰⁶. Che operassero da soli, in coppia o in piccoli gruppi, gli scassinatori non facevano parte di quei strati di disperati cittadini che cercavano di sopravvivere in qualsiasi modo. Solitamente erano persone che, pur provenendo dai ceti più umili della società, erano ben integrati nella realtà urbana sia socialmente che professionalmente e vi esercitavano o vi avevano esercitato mestieri artigiani qualificati come fabbri, serraglieri o minusieri. Non colpivano quasi mai posti a caso, ma attaccavano abitazioni o botteghe che avevano avuto modo di frequentare in passato per motivi personali o lavorativi, di cui conoscevano l'ubicazione degli oggetti di valore, e di cui avevano provveduto a prendere il modello delle serrature delle porte o dei forzieri. In certi casi, a queste competenze professionali si univano anche abilità acrobatiche particolarmente audaci: per esempio, nell'estate del 1839, al termine di una lunga sequela di furti nelle abitazioni in cui era stato sempre osservato un individuo che "stava passeggiando sui tetti di dette case", venne fermato un ventinovenne muratore di Gemonio segnalato "sia per l'agilità sua personale di percorrere con particolar sveltezza i tetti delle case, che per la pratica di cui potesse avere nella sua qualità di muratore per introdursi nei medesimi"³⁰⁷. Fino agli anni Quaranta, le bande di scassinatori rimasero comunque molto rare: all'inizio degli anni Venti destò particolare impressione quella capeggiata da Vincenzo Anselmo detto Zaché che, dopo aver compiuto vari furti in alcune case di aristocratici e borghesi torinesi, la notte del 14 novembre 1820 scassinò il negozio dei "mercanti in draperie" Giuseppe Chevalier e Luigi Boch in contrada dei Guardinfanti rubando merci per l'incredibile somma di circa sedicimila lire³⁰⁸.

Nonostante le forze dell'ordine lavorassero assiduamente per scongiurare il verificarsi di questi reati, la loro accuratissima pianificazione rendeva difficile scoprirne gli autori: nel furto avvenuto la notte del 3 marzo 1829 presso l'Azienda Economica dell'Interno, i ladri si introdussero "occultamente" nell'edificio "poco prima dell'ora solita a chiudersi" e, dopo esser penetrati grazie a chiavi false in "tutte quelle camere, lontane dalle abitazioni degli'affittavoli", fecero man bassa del denaro e dei preziosi oggetti ornamentali presenti. Gli ufficiali del Vicariato riconobbero come i ladri fossero molto pratici della località e che avessero agito con così tanta tranquillità da permettersi lo "sprezzo usato, nel lasciare immondezze, tanto in esso salone, che in quello del disegno, in cui pure depositarono sul francin un bichiere pieno di orina"³⁰⁹.

Per quanto per buona parte dei ladri la causa scatenante che provocava il passaggio del confine tra la legalità e l'illegalità era solitamente la disoccupazione o la miseria delle proprie condizioni di vita, va sottolineato che a volte queste motivazioni erano accompagnate

³⁰² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 70, pp. 509-510, recto e verso: verbale di perquisizione della casa di S. E. conte Cerruti, 21 ottobre 1816.

³⁰³ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1828, fol. 648, recto: sentenza nella causa penale contro Carpignano Giuseppe, 22 agosto 1828.

³⁰⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 103, cartella I, pp. 10-13, recto e verso: verbale d'arresto di Gambullo Giacomo, 8 gennaio 1836.

³⁰⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 104, cartella II, pp. 226-246, recto e verso: verbale d'interrogatorio di Mondino Giò Secondo, Benedetto Giovanni, Mondino Pietro, Grangè Luigia, Rossi Giò, Fontanella Vittorio e Perodi Carlo, 12 novembre 1836.

³⁰⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 92, cartella I, pp. 285-291, recto e verso: verbale d'arresto di Druetti Michele, 10 marzo 1829.

³⁰⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 267-276, recto e verso: verbale d'arresto di Brusetta Giosué, 22 giugno 1839.

³⁰⁸ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1828, fol. 93-94, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Anselmo Vincenzo surnomato Zaché e Bruno Giovanni, 1° febbraio 1828.

³⁰⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 92, cartella I, pp. 285-291, recto e verso: verbale d'arresto di Druetti Michele, 10 marzo 1829.

da ragioni molto più sottili, soprattutto tra i delinquenti “professionisti” come gli scassinatori o i borsaioli più esperti. Una sensazione di malessere individuale e di insoddisfazione personale poteva spingere un individuo verso la devianza, alla ricerca di nuove esperienze e di una via diversa al proprio destino, come lo fu, a metà degli anni Sessanta, per Michele Maddaleno, domestico presso il Manicomio, che, “dimostrandosi annojato della sua esistenza”, non esitò ad unirsi ad una celebre banda di scassinatori di appartamenti³¹⁰. Altre volte era il desiderio di possedere dei beni di consumo che altrimenti non avrebbero potuto permettersi, oppure la possibilità di avere qualche soldo in più da usare per i propri svaghi, come per quei due “serraglieri” ventenni che avevano svaligiato per ben tre volte la casa di un libraio per “fare qualche buttino, e poscia fare assieme la ribotta”³¹¹. L’immagine del criminale “professionista” che emerge dalle fonti archivistiche è quella dell’individuo che, tutt’ad un tratto, iniziava a farsi vedere ben vestito, con tanto di orecchini pendenti ai lobi, disponibile a pagare notevoli somme in contanti e a fare regali alle proprie amanti³¹². Era facile per la polizia capire che c’era qualcosa di sospetto in un individuo “fuori padrone, girovago e senza mezzo alcuno, e presso che cencioso”, che, assentatosi da Torino subito dopo un furto attuato ai danni di un suo amico, era ricomparso un mese dopo “decentemente abiliato, e munito di danaro persuadendo le persone di sua conoscenza che avea ritirato l’eredità lasciatagli dalli defunti suoi genitori”³¹³. E lo stesso valeva per quel ciabattino cinquantunenne di Vercelli di cui si favoleggiava che, dopo una serie di furti, “avesse apparentemente mutato di sorta, cioè vestisse signorilmente, spendesse, e spendesse del denaro nelle crapole, al giuoco, ed alle donne”, e che “avesse abbandonato la locanda sovra dalla quale da alcuni mesi si trovava di compagnia della propria moglie, ed avesse aperta, ed arredata per intiero una nuova abitazione”³¹⁴. Del resto, l’uso che i delinquenti facevano del denaro guadagnato con i loro reati, evidenziava spesso una totale assenza di prospettive di vita: i criminali torinesi, soprattutto quelli abituali, raramente consideravano il denaro come un’opportunità per migliorare le proprie condizioni o cambiare radicalmente la propria sorte, ma come un mezzo per procacciarsi piaceri che erano incapaci di rimandare. Caso più unico che raro era stato quello del calzolaio Angelo Caligaris, compagno del noto scassinatore Giuseppe Pavia, che, negli anni Cinquanta, dopo aver commesso alcuni ingenti furti, si era messo “a negoziare in grande”, arrivando ad affittare “una intera isola, per cui pagava 7,500 ll. l’anno”, acquistando un negozio da vino e divenendo “padrone dell’opificio nazionale dei falegnami”³¹⁵. La maggioranza si comportava invece come il grassatore Lorenzo Magone, perpetuamente “senza denari” perché “se aveva quattro soldi ne mangiava dieci a puttane”³¹⁶, o come i membri di una banda di ladri di appartamenti che erano comparsi “vestiti da capo a piedi con abiti signorili, ed altresì variati di giorno in giorno, vivendo giornalmente sulle osterie a lautissimi pranzi e cene, ed ivi in camere apartate con dispendio al di là superiore allo stato di operai, e di persone di servizio, impiegando più ore del giorno ai

³¹⁰ AST, *Corte d’Assise di Torino*, mazzo 74 a, volume del procedimento penale per grassazione a danno di Berardo Francesco e di Casaleggio Giuseppe: interrogatorio di Rocchetti Rosina, 13 maggio 1869; interrogatorio di Rocchetti Rosina, 14 maggio 1869.

³¹¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 75: verbale d’arresto di Chiesa Carlo e Magnano Giovanni Andrea, 17 luglio 1820.

³¹² D. Mengozzi, *Sicurezza e criminalità. Rivolte e comportamenti irregolari nell’Italia centrale 1796-1861*, cit., p. 169.

³¹³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 110-118, recto e verso: verbale d’arresto di Giovine Domenico, 12 aprile 1833.

³¹⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 129-137, recto e verso: verbale d’arresto di Lanteri Paola e Barberis Giovanni, 29 marzo 1839.

³¹⁵ *Corte d’Appello di Torino, Seconda Classe Criminale, udienza del 3 luglio 1856*, in “Gazzetta dei Giuristi”, 8 luglio 1856, n. 48.

³¹⁶ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Istruzione Criminale, Causa delegata contro grassatori Artusio e altri, mazzo n. 2574, volume 11: ripetizione di Artusio Vincenzo, 26 marzo 1847.

caffè a bere bottiglie di vino, e gozzovigliare”³¹⁷. Le loro tendenze a dissipare il denaro, la loro vita disordinata e loro scarsa, per non dire nulla, propensione al lavoro non erano certo esclusivi di personalità criminali ma erano condivise da una buona fetta della classe lavoratrice dell’epoca che incominciava ad attirare gli strali dei benpensanti e dei pubblicisti. Il “niuno pensiero di previdenza”, i disordini nelle osterie in cui spesso veniva consumata una grossa fetta del guadagno settimanale, la mania di fare debiti con il gioco del lotto e l’abitudine a “lunediare” erano segni di una società preindustriale che, nei suoi strati più bassi, non aveva ancora introiettato i valori borghesi del lavoro e del successo professionale³¹⁸, ma che era dotata di un grande entusiasmo per i piaceri immediati della vita, per i divertimenti conviviali, per il sesso e per il gioco d’azzardo. Casi di individui che decidevano di non andare a lavorare per passare la giornata con gli amici nell’osteria o trascuravano il loro servizio per giocare d’azzardo erano comuni e non necessariamente erano sintomo di un sistema di valori devianti. Nella mentalità di buona parte dei ceti subalterni, il lavoro non era concepito come nobilitante o come fonte di realizzazione personale, ma solo come uno strumento con cui procacciarsi il pane, eventualmente sostituibile senza troppi rimpianti se si trovavano altri modi per sopravvivere. Sebbene gli orari di lavoro fossero molto lunghi e pesanti, spesso tra le dodici e le quattordici ore giornaliere³¹⁹, il tempo stesso che vi si dedicava era assolutamente secondario per importanza a quello destinato alla socialità e al divertimento e, per alcuni, ciò giustificava anche il ricorso a mezzi delittuosi. Da qui l’adesione a volte entusiastica di alcuni individui alla proposta di commettere un reato, come quella espressa da Giorgio Conterno quando gli venne proposto da un conoscente di entrare a far parte di una banda di grassatori:

Quindi riunitisi procedevano insieme, quando il Guercio fu salutato da uno cui gli Artusio non avevan nimanco badato e il quale attendeva a bagnar la strada. Era questi il Conterno, il quale in quello stesso mattino s’era aggiustato col cantoniere di quel tratto di strada per quel servizio sino a sera per la mercede di soldi ventidue. Disse egli adunque al Guercio: Cerea sor medic: o altrimenti: Buondi, collo rotto: e gli domandò ad un tempo per dove fosse incamminato: Vado qui sopra, rispose Guercio, al Martinetto del Carpice a lavorare: manca ancor uno; se vuoi venire, vedrò se il padrone ti vuole accettare. E il Conterno replicò: Già che vengo! e gettata la pala, congedatosi dai cantonieri, cui non chiese nemmeno l’aggiustamento del conto, si unì a quali sopra; e tutti quattro insieme si avviarono verso la pedana di Vinovo, ed ivi si posero in agguato, e commisero poco stante la grassazione sopra narrata³²⁰.

Ogni volta che rubavano qualche oggetto che non potevano utilizzare per il proprio autoconsumo, i delinquenti cercavano solitamente di sbarazzarsene il più velocemente possibile, cercando di convertire in fretta la refurtiva in denaro. Vendere la refurtiva era un’operazione molto delicata che, se condotta senza le dovute cautele, poteva far correre grossi rischi. Il Vicariato monitorava per quanto possibile le operazioni di compravendita di tutti i rivenditori della capitale i quali erano tenuti alla consegna per cui ogni cittadino

³¹⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 103, cartella I, pp. 271 bis e seguenti: verbale d’arresto di Pedrazzini Carlo, Cottino Ignazio, Cottino Federico, Ravazzini Antonio e Rizzolio Francesco, 2 maggio 1836.

³¹⁸ Nella vasta pubblicistica dell’epoca in merito segnalò G. Momo, *La vera socialità ossia ordinamento di pubblica economia per sradicare la miseria dagli stati e felicitare i governi ed i popoli: due libri in un sol volume*, Tip. M. Cecchi, Torino, 1851; C. I. Petitti di Roreto, *Del giuoco del lotto considerato ne’ suoi effetti morali, politici ed economici. Opera postuma*, Stamperia Reale, Torino, 1853; C. I. Petitti di Roreto, *Del lavoro dei fanciulli nelle manifatture. Dissertazione*, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie II, 1841; L. Valerio, *Igiene e moralità degli operai di seterie*, Tip. Baglione e C., Torino, 1840.

³¹⁹ L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1848 al 1861*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1967, p. 172.

³²⁰ AST, *Magistrato d’Appello di Torino*, Istruzione Criminale, Causa delegata contro grassatori Artusio e altri, mazzo n. 2578, conclusioni dell’Ufficio dell’Avvocato Fiscale Provinciale di Torino nella causa criminale di senatoria delegazione Artusio, Guercio, Vezza, Penna ed altri, p. 140 recto.

doveva denunciare all'ufficio tutti gli oggetti acquistati entro dodici ore dall'avvenuta compera. Rivendere merce rubata ad un negoziante comune poteva nascondere non pochi pericoli: il rivenditore poteva insospettirsi nel caso i prodotti non fossero consoni allo *status* dell'offerente, e avvertire le forze dell'ordine, come avvenne allo sfortunato muratore Pietro Lana che, recatosi presso la bottega del mercante di piume e capelli Vincenzo Bosio per vendere una spallina da ufficiale rubata dal baule di una carrozza, finì agli arresti poco dopo su denuncia dello stesso negoziante³²¹. Per evitare questi problemi, chi rubava doveva cercare dei ricettatori, un gruppo criminale tanto importante quanto trascurato dagli studiosi; è importante soffermarvi sopra l'attenzione per avere un quadro più completo delle opportunità predatorie che potevano avere luogo grazie all'esistenza di una rete organizzata alla quale rivolgersi per convertire in denaro gli oggetti rubati. E' molto probabile che, in una società dove il flusso dei beni non era molto alto, il mercato della ricettazione svolgesse comunque un ruolo non marginale, per quanto non fosse certamente rapportabile per dimensione e importanza a quello odierno. Questo era dovuto al fatto che il criminale aveva molte possibilità a sua disposizione per rivendere la propria refurtiva. Pochissimi erano così goffi e imprudenti da ricontattare la vittima, dicendosi pronti a riconsegnare gli oggetti rubati "mediante una buona mancia"³²². Un buon numero facevano riferimento al Monte di Pietà che rappresentava al tempo probabilmente "il più grosso ricettatore organizzato in circolazione" ed era sicuramente il modo più semplice e rapido per un ladro di convertire il bottino dei suoi furti in denaro contante³²³. Per quanto il Vicariato monitorasse attentamente le operazioni dell'istituto, il volume quotidiano degli affari era così notevole che vari oggetti rubati, soprattutto quelli di uso più comune, passavano inosservati e venivano poi facilmente reintrodotti nel mercato legale. Inoltre, per ammortizzare al massimo i rischi, i delinquenti torinesi usavano vendere ai loro conoscenti la polizza consegnata a loro dall'istituto in modo da far perdere subito le proprie tracce, oppure potevano rivolgersi a qualcuno di insospettabile, spesso una donna, per impegnare gli oggetti al posto loro. Dopotutto, Torino pullulava di personaggi che si dedicavano di professione a questo genere di traffici, i cosiddetti "sensali", i quali fungevano da mediatori e da procacciatori d'affari. In cambio di una piccola percentuale sul guadagno essi si occupavano di rivendere o di impegnare gli oggetti a loro affidati senza fare troppe domande sulla loro provenienza. La maggior parte dei sensali divideva la propria esistenza tra espedienti e transazioni di piccolo cabotaggio, tanto scarse nel valore economico, quanto cruciali per l'economia domestica, come sicuramente faceva la trentacinquenne Maria Capello "sensale in pegni, e solita a trattarsi sul cantone d'esso Monte di Pietà ad esercire tale suo commercio" che non disdegnava di impegnare oggetti rubati in cambio di qualche soldo³²⁴. E' impossibile comunque stabilire se la possibilità di ricorrere al Monte di Pietà per convertire i beni rubati in denaro era più rischiosa di altre, anche se certamente non era molto redditizia dal punto di vista economico. A riguardo non esistono delle cifre precise, ma è probabile che al ladro andasse una cifra pari

³²¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 82: verbale d'arresto di Lana Pietro, 22 maggio 1824.

³²² Qualcosa del genere avvenne per esempio all'ebreo Simone Cates che venne contattato una mattina da un trentasettenne facchino di Monteu Roero che gli chiese di pagare lire tre e mezza per riavere uno specchio con cornice verniciata rubatogli quindici giorni prima durante l'incendio del Ghetto Nuovo. Arrestato, l'individuo confessò di aver ricevuto tale commissione con la promessa "che se ne avrebbe procurata la vendita avrebbero diviso la somma che se ne sarebbe ricavata" da un suo compaesano ventiquattrenne "pattumiere" che aveva commesso il furto. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 73, pp. 41-42, recto e verso: verbale d'arresto di Galliassi Matteo surnomato Monforte e Cavallo Giacomo surnomato Cavallotto, 21 gennaio 1820.

³²³ La definizione è in M. Barbagli, *L'occasione e l'uomo ladro*, cit., p. 202. Sulla storia del Monte di Pietà di Torino rimando a L. Allegra, *Il Monte di pietà di Torino*, in W. Barberis e A. Cantaluppi (a cura di), *La Compagnia di San Paolo. Volume I (1563-1852)*, Einaudi, Torino, 2013, pp. 137-165.

³²⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 92, cartella I, pp. 285-291, recto e verso: verbale d'arresto di Druetti Michele, 10 marzo 1829.

almeno a un quarto del valore delle merci impegnate³²⁵. Quella del Monte di Pietà risultava comunque una via comoda e relativamente sicura per disfarsi in fretta di oggetti compromettenti e veniva utilizzata soprattutto dai ladri occasionali che non avevano nessun contatto con ricettatori o con rivenditori che godessero della loro fiducia. L'altro luogo di Torino dove veniva rivenduta la refurtiva era il Ghetto dato che gli ebrei che vi vivevano erano universalmente considerati come dediti a loschi traffici. Nella Torino d'Antico Regime il Ghetto rappresentava un vero e proprio microcosmo che, racchiuso nel limitato spazio dell'isolato del Beato Amedeo, conteneva circa 1500 persone dai livelli economici molto diversi che spaziavano dal banchiere al rivenditore occasionale al sensale ambulante³²⁶. Sebbene durante la Restaurazione incominciassero a registrarsi segnali di maggiore integrazione della comunità ebraica nella vita economica piemontese, la sua condizione di sostanziale segregazione³²⁷, aggiunta alle persistenti limitazioni sulle attività lavorative, costringeva una buona fetta dei suoi membri a un'economia spregiudicata dove gli illeciti rivestivano un ruolo non trascurabile³²⁸. Effettivamente il volume di merci rubate che passavano attraverso i rivenditori del Ghetto doveva essere notevole, sebbene sia ben difficile da quantificare³²⁹. Ben conscio dell'esistenza di questi traffici, il Vicariato cercava di monitorare il più possibile le operazioni dei rivenditori ebrei e arrestava immediatamente gli individui che, anche provenendo da altre cittadine, si vedevano intenti "a raggirarsi in questo Ghetto degli ebrei, e a introdursi in varie botteghe" per vendere oggetti probabilmente "di furtiva provenienza"³³⁰. Erano inoltre moltissimi gli individui che a Torino praticavano una ricettazione occasionale: si trattava di ferravecchi, rigattieri, merciai e rivenditori generici, il più delle volte ambulanti, che erano abituati a tenere le loro contrattazioni per la strada e a non fare troppe domande sulla provenienza degli oggetti che venivano loro offerti. Dato l'elevato numero di transazioni che questi individui tenevano quotidianamente, la merce rubata ritornava sul mercato completamente ripulita anche dopo pochi giorni dal furto, rendendo così inutili i tentativi delle forze dell'ordine di rintracciare il ladro³³¹. A volte, erano proprio questi rivenditori a sfruttare la miseria in cui vivevano certi individui per spingerli a trafugare qualcosa e ad approfittare della disperazione dei loro acquirenti per comprare la refurtiva a pochissimo: a una trentasettenne "tapeziera" che aveva rubato cinque "mantili" dalla chiesa del Carmine, la sua istigatrice pagò solo tre lire per uno di questi che "potrebbe almeno valere lire quaranta"³³², e allo stesso modo, i coniugi Stura, "pubblicamente ripetuti ricettatori dei ladri", comprarono "al vil prezzo di lire dieci, senza punto consegnarlo" un "involtò di lingerie di spettanza della Real Casa" del valore di cento lire a un trentaduenne lavorante di campagna che lo aveva rubato da un carro di lavandai. I

³²⁵ Per esempio a Barbara Baulina che aveva impegnato oggetti d'oro del valore di oltre trecento lire che si era fatta consegnare da due orefici con l'inganno, il Monte di Pietà aveva dato solo la modica cifra di sessantasei lire. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 86, cartella I, p. 134, recto e verso: verbale di arresto di Baulina Barbara, 8 aprile 1826.

³²⁶ Sulla comunità ebraica a Torino rimane fondamentale il lavoro di L. Allegra, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Silvio Zamorani Editore, Torino, 1996.

³²⁷ F. Leonetti, *Banche, ferrovie, telai. L'economia piemontese alle soglie dell'Unità (1837-1858)*, cit., pp. 104-111.

³²⁸ L. Allegra, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, cit., p. 40-41.

³²⁹ Più del 60 % dei 424 ebrei arrestati fra il 1725 e il 1801 dal Vicariato di Torino erano accusati di ricettazione. Sebbene non esistano statistiche analoghe per l'Ottocento, l'analisi delle sentenze penali evidenzia come la ricettazione fosse quasi il solo reato commesso dai membri della comunità. Ebrei imputati di altri reati compaiono solo episodicamente e in una quantità del tutto irrilevante.

³³⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 63 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Viano Giovanni, 15 aprile 1845.

³³¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 110, pp. 165 e sgg. non numerate: verbale di presentazione di Genesio Domenico, 8 luglio 1842.

³³² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, pp. 169 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Bonicelli Margarita, 21 settembre 1843.

ricettatori che si dedicavano abitualmente a questo tipo di contrattazioni abitualmente non mostravano, data la loro diretta contiguità con il mondo del commercio, quell'atteggiamento scialacquatore che avevano buona parte dei ladri o dei piccoli delinquenti. Molti di loro riuscivano persino a fare delle fortune notevoli: proprio i coniugi Stura, grazie ai loro traffici illegali, erano riusciti a fare “degli avanzi” che avevano permesso loro di acquistare alcuni terreni agricoli nel comune di Villastellone, luogo di origine della donna³³³. Ancora più favoloso era stato il progresso economico di Vincenzo Regis che, mediante “angherie, usure, e ricettazioni”, era riuscito ad aprire una locanda in casa Artusio nel Borgo Dora e ad accumulare un vero tesoro in orologi e preziosi, quando “anni cinque circa or sono esso non era altrimenti conosciuto che per un leggiadro ferravecchio ambulante”³³⁴. Rispetto ai ricettatori occasionali, quelli abituali erano solo una sparuta minoranza sebbene con delle caratteristiche molto più definite: la loro età andava approssimativamente dai trentacinque ai sessanta anni, esercitavano tutti professioni nel settore commerciale come “copertura” e la loro attività risultava il più delle volte il culmine di una lunga carriera criminale, costellata di furti, di truffe e di periodi di detenzione, durante le quali avevano avuto modo di stringere rapporti e amicizie con altri delinquenti. Questa era stata, per esempio, la carriera di Ludovico Songia: già noto come borsaiolo assieme al fratello Sebastiano con cui operava soprattutto “nel Palazzo di S. R. M., e nel Salone degli Svizzeri” e nella Cappella della Sacra Sindone³³⁵, a diciannove anni venne condannato a tre anni di carcere per aver ferito gravemente con un coltello l'arciere Lorenzo Peirano che cercava di arrestarlo³³⁶. Negli anni Cinquanta continuò a operare saltuariamente nel sottobosco della criminalità spicciola torinese, alternando il suo lavoro di verniciatore a piccoli illegalismi³³⁷, fino a quando, nel giugno del 1864, all'età di trentasei anni, venne condannato ad altri tre anni di carcere per aver fatto parte di una “associazione di malfattori costituita in questa capitale nel mese di dicembre 1863 all'oggetto di delinquere contro la proprietà”, prestando “ricettavolo agli oggetti furtivi, e ricovero ai ladri”³³⁸. Inoltre, i ricettatori abituali erano gli unici che potevano ricettare refurtive di un certo valore, cosa assolutamente impossibile per i ricettatori occasionali: i due ladri del palazzo Seyssel d'Aix, prima di esser arrestati, avevano provato a rivendere la refurtiva ad un ventottenne garzone muratore del Borgo Po a cui avevano già venduto del sapone e alcuni vestiti rubati in un precedente furto, ma quest'ultimo aveva rifiutato perché “temeva di venir scoperto”, ricettando soprammobili come pendole in stile rococò o piedistalli di bronzo dorato³³⁹. Solamente i ladri più abili ed esperti potevano disporre di una rete di ricettatori a cui era possibile rivendere anche gli oggetti più difficilmente smerciabili. A loro volta, questi venivano venduti in altre città per

³³³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 110, pp. 240 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Ajassa Lorenzo, Stura Giovanni e Stura Maria, 4 ottobre 1842.

³³⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 41 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Regis Vincenzo, 7 marzo 1845.

³³⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 61 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Farina Luigi e Songia Ludovico, 9 maggio 1846.

³³⁶ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1847, fol. 449-451, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Perotti Carlo, Cerrutti Antonio, Demaria Giuseppe, Vallerio Giuseppe, Belluschi Angelo, Songia Ludovico, Songia Sebastiano, Farina Luigi, Angoglioso Francesco e Verona Donato, 9 luglio 1847.

³³⁷ Il 7 dicembre 1854 il Tribunale Provinciale di Torino lo condannò a due anni di carcere per oziosità, ma venne assolto in appello per “non essere in grado di lavorare per ragione di malattia”. AST, *Magistrato della Corte d'Appello di Piemonte*, Sentenze appelli correzionali dell'anno 1855, pp. 247-248, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Songia Ludovico, 8 maggio 1855.

³³⁸ AST, *Corte d'Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1863-66, volume II, pp. 277-278, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Valentini Cesare, Passera Giacomo, Mazzucchetti Domenico, Defilippi Tommaso e Songia Ludovico, 21 giugno 1864.

³³⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 160 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Moschetti Effisio, Ferrando Bartolomeo surnomato Cirillo e Onelli Battista surnomato Battistin Bianchino, 27 settembre 1845.

non destar sospetti oppure ridotti in pezzi e fusi, se si trattava di oggetti di metallo³⁴⁰. Dato l'elevato valore della refurtiva, le contrattazioni, spesso svolte mediante un intermediario prezzolato, erano molto più difficoltose di quelle considerate precedentemente. Pur avendo una certa fretta di sbarazzarsi degli oggetti più compromettenti, il delinquente poteva far leva su una posizione decisamente più solida e la usava per ottenere il massimo guadagno possibile: a volte egli si metteva in contatto con il ricettatore già prima del furto per pattuire una somma da ricavare. Era tuttavia possibile che durante queste delicate fasi qualcosa andasse per il verso storto con conseguenze disastrose per il delinquente. E' quanto successe alla banda di Vincenzo Anselmo: dopo il furto al negozio Chevalier, lo scassinatore si era messo d'accordo con due negozianti ebrei, Olivetti e Lazzaro, di vender loro l'ingente bottino in cambio di novecento franchi. Non avendo sufficiente denaro, i due ricettatori si erano rivolti a un altro negoziante ebreo, Salvador Iona, con la promessa che "nello smercio che si sarebbe fatto li avrebbero corrisposto la terza parte della somma ricavata da dette merci". I tre ebrei riuscirono a racimolare in tutto trecento franchi che Olivetti e Lazzaro consegnarono il giorno stesso ad Anselmo e al suo complice Giuseppe Bruno. I due ladri che qualche ora prima avevano trasportato la merce rubata nel negozio di Iona, rimasti "delusi da detti Olivetti, e Lazzaro", fecero ritorno alla bottega ed estorsero al negoziante altri duecento franchi, intimando "di non mancare nella prossima tenersi pronto il totale loro saldo, che indifetto si sarebbero pagati colle loro mani". Le minacce vennero ripetute qualche ora dopo "con mano armata di stile, e pistola", convincendo così Iona a recarsi all'ufficio del Vicariato a denunciare l'accaduto³⁴¹.

In questo universo costituito prevalentemente da piccoli reati contro la proprietà, lo spazio riservato agli altri crimini era molto esiguo. Si trattava soprattutto di risse, di schiamazzi o di piccole turbative dell'ordine pubblico, causate soprattutto dal largo consumo di vino e di bevande alcoliche e da rapporti interpersonali spesso dominati dall'animosità e dall'irruenza. Celebri erano le "battaglie", zuffe tra gruppi di ragazzi a colpi di pietra che potevano essere così accanite da impedire "ai passeggeri il divertimento del passeggio"³⁴², ma erano anche frequentissimi gli arresti di artigiani ubriachi che, durante la notte, giravano per le strade della città "faciendo tapaggio" e disturbando la quiete pubblica³⁴³. La violenza grave era circoscritta a fatti isolati. E' vero che, non esistendo statistiche precise, il numero degli omicidi avvenuti a Torino non è facilmente calcolabile dato che a noi è rimasta notizia solo dei casi segnalati dai rapporti del Vicariato o finiti in tribunale, ma comunque si può quantificare che questi non superassero i tre-quattro l'anno, a riprova del loro carattere episodico e accidentale. Sebbene le risse fossero quotidiane, pochi tra i contendenti finivano col farsi male sul serio, cosa che può apparire abbastanza strana considerata la litigiosità dei torinesi e l'universale abitudine di non uscir di casa senza il coltello. Furono, inoltre, pochissimi i gravi fatti di cronaca che coinvolsero la città durante la Restaurazione. La mattina del 19 gennaio 1825 alcuni individui si introdussero nella banca di Giuseppe Maria Travi nella centralissima piazza Carignano con la scusa di farsi redigere una cambiale e lo trucidarono a colpi di coltello, derubandolo di dodicimila lire. Il delitto che per la sua gravità commosse persino Carlo Felice, fu punito con l'esecuzione pubblica degli unici due membri della banda che si riuscì ad arrestare, un biellese e un individuo proveniente dal Ducato di Parma e Piacenza³⁴⁴. Un altro fatto di cronaca, rimasto avvolto nel mistero, coinvolse due note personalità artistiche di Torino: l'architetto Gaetano Lombardi e lo scultore Giacomo

³⁴⁰ *Ibidem*, pag. 51 e sgg. non numerate, recto e verso: verbale d'arresto di Barbera Giovanni, 18 marzo 1845.

³⁴¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 76: verbale di denuncia di Iona Salvador, 28 novembre 1820.

³⁴² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 78, p. 391, recto e verso: verbale d'arresto di Borelli Giuseppe e Fechino Domenico, 28 maggio 1822.

³⁴³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 76: verbale di arresto di Brunetto Bernardo, 3 settembre 1820.

³⁴⁴ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1825, fol. 133-134, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Sidoli Domenico e Botta Giuseppe, 23 febbraio 1825.

Spalla. La sera del 19 febbraio 1833 all'architetto che nei mesi precedenti aveva ricevuto varie lettere anonime contenenti "maligne insinuazioni e minacce tendenti a turbare la pace domestica", fu consegnata da "persona incognita" una cassetta "contenente una quantità di polvere mista con grani di riso e frantumi di vetro, ed un'arma da fuoco consegnata in modo che lo scoppio della medesima avrebbe infallibilmente, secondo il sentimento del perito, dovuto dar morte a chi avesse aperto la cassetta". Per fortuna dell'architetto, il congegno non scattò ma "il caso orrendo e da gran tempo inaudito della macchina infernale" destò forte scalpore: la notizia dell'accaduto si diffuse in tutto il Regno e l'architetto, dopo qualche esitazione, si risolse a porre una premio di quattromila lire a chi avrebbe scoperto da "qual nemico siagli stata tesa siffatta micidiale insidia"³⁴⁵. Le indagini della polizia si focalizzarono sullo scultore Giacomo Spalla su cui pesavano "ingentissimi indizi", dato che si diceva che nutrisse delle "mire adultere" sulla moglie del Lombardi, figlia di uno dei più importanti notai torinesi³⁴⁶. Neanche un anno dopo, tuttavia, fu proprio lo Spalla a cadere vittima di un attentato simile: la sera del 3 gennaio 1834 venne recapitato a casa dello scultore un "botticino coperto con vimini ripieno di liquido velenoso" da cui la vittima bevve, spirando poco dopo "fra acerbissimi dolori e spasimi"³⁴⁷. Si sospettò che il veleno fosse stato inviato da un fratello della moglie del Lombardi, già compromessosi durante i moti del 1821, ma, come per il precedente delitto, non si riuscì a trovare il colpevole³⁴⁸. Nel contado di Torino, invece, proliferava durante tutto l'anno una criminalità dalle caratteristiche radicalmente diverse da quella che connotava la realtà urbana. Dato il carattere rurale e la scarsa urbanizzazione del territorio, i reati che vi si registravano non erano molto dissimili, nonostante la vicinanza alla capitale, a quelli che si commettevano in altre zone rurali del Piemonte. I furti nelle abitazioni erano molto rari e si limitavano soprattutto alle ville degli aristocratici e dei borghesi benestanti della collina torinese, prese di mira specialmente d'inverno quando queste si trovavano disabitate ed incustodite³⁴⁹. Più che altro, il contado torinese rimaneva la terra di illegalismi propri di una realtà agricola, fossero questi gli innumerevoli furti di campagna che, in certi mesi dell'anno, spesso permettevano la sopravvivenza alle classi più povere della società contadina dell'epoca, o attività di contrabbando. Particolarmente attivi in questo genere di infrazioni erano gli abitanti del Borgo Po: nonostante la sua prossimità al nucleo urbano, il quartiere, stretto tra il fiume e la boscosa collina torinese, ospitava una popolazione ben diversa da quella del resto della città e composta perlopiù da contadini e da individui che traevano il loro sostentamento da attività legate al fiume, come pescatori, lavandai e traghettatori³⁵⁰. Nei mesi invernali, gran parte di queste attività venivano sospese e gli abitanti del quartiere si vedevano

³⁴⁵ Manifesto senatorio portante promessa d'impunità e premii; in data del 7, pubblicato il 13 giugno 1833, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXIII, pp. 197-199.

³⁴⁶ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1834, mazzo 102, fascicolo 36: copia della memoria dell'avvocato Gerolamo Mattiolo, 28 febbraio 1833.

³⁴⁷ Manifesto senatorio portante promessa d'impunità e premi; in data del 3, pubblicato il 4 febbraio 1834, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXIV, p. 64.

³⁴⁸ La vicenda è narrata con dovizia di particolari in B. Signorelli, *Una "macchina infernale" ed una bottiglia di veleno: due delitti insoliti nella Torino della Restaurazione*, in "Studi Piemontesi", novembre 1988, fasc. 2, pp. 495-506.

³⁴⁹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1847, fol. 445-449, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Capella Giovanni Battista detto lo Strassé, Capra Francesco detto il Sufriné, Moine Giovanni Battista detto Battarolo, Torretta Giuseppe detto il Contino, Spinello Maria, Pallini Luigi, Gambarotta Giovanni detto Belledonne e Beduzzi Maria, 4 agosto 1841.

³⁵⁰ Il carattere "anomalo" del Borgo Po rispetto al resto della città era sottolineato dalla bassa percentuali di residenti nati fuori da Torino, pari al 27 % della popolazione del quartiere secondo il censimento del 1802. In tutte le altre zone o "sezioni" di Torino la percentuale di immigrati residenti superava sempre il 35 % e raggiungeva il suo punto più alto nel Borgo Dora (41,97 %). M. C. Lamberti, *Immigrazione e mercato del lavoro in una città d'Antico Regime: Torino all'inizio dell'Ottocento*, cit., p. 599.

obbligati a trarre il loro sostentamento con la “depredazione, e latrocinii continui, oltre al devastamento delle piante, e dei boschi”. Nonostante le tante lagnanze dei proprietari delle vigne della collina, il Vicariato con la sua sparuta forza poteva far ben poco per arginare questi fenomeni³⁵¹. I furti di campagna e il contrabbando erano così radicati nella società del quartiere che, arrestato dagli arcieri del Vicariato, un suo abitante “si mise a ridere, e profferì quindi che ove quest’Ufficio avesse voluto procedere contro delli contrabbandieri, avrebbe potuto far arrestare tutti gli abitanti del Borgo del Po”³⁵². Non meno preoccupanti erano i fenomeni che toccavano altre zone del contado dove persino le proprietà della Corona risultavano essere in pericolo:

Sia noto a chi di dovere, che in seguito alle replicate contravvenzioni commesse da più mesi a questa parte, da molti cacciatori di professione, detti braconieri, stanziati in vari territorj dei piccoli distretti delle Regie Caccie, li quali contro il disposto del Regio Editto delli 16 marzo 1816, si introducono clandestinamente di notte armati di fucili nei boschi componenti il piccolo distretto del Real Castello di Stupinigi, ed ivi uccidere baldanzosamente faggiani gentili d’ogni speccie, e farne per mezzo di vari ricettatori, smercio in questa, ed alcune altre circonvicine Città, con essersi più volte opposti alla pattuglia dei Guardiacaccia in occasione che vennero sorpresi, e contro d’essa diffesi con sparo di fucili, lasciando alcuni dei suddetti Dragoni feriti, ed anche morti³⁵³.

Attorno alla città e lungo le vie di comunicazione che vi dipartivano, si esercitava poi una violenza che aveva radici antichi e che si esprimeva attraverso uno stillicidio di rapine, aggressioni e imboscate, variando la propria incidenza in rapporto all’acutizzarsi della congiuntura economica. Nonostante non toccassero quote elevate a Torino, questi crimini interessavano quasi ogni zona del contado, anche se la maggior parte si concentrava in alcuni luoghi particolarmente isolati, come il Pian dei Boschi, piccolo altopiano sulla strada per Pino Torinese, o il ponte sul Sangone sulla strada per Moncalieri. Se la violenza aveva un carattere di eccezionalità all’interno della città, così non era per il contado: qui la maggior parte dei reati che vi si commettevano avevano come caratteristica fondamentale proprio l’esercizio della violenza usata a scopo di rapina. Anzi, proprio il carattere arretrato della società contadina piemontese faceva sì che la scarsa presenza di fatti di sangue in città fosse un dato in netta controtendenza con quello delle provincie, come ricordava in modo ironico re Carlo Alberto in un passo del suo diario:

Malgré l’immense foule qu’il y eut à Turin dans ces derniers jours, il ne s’y commuit pas le moindre désordre ni vol, ni dispute, ni inconvenient d’aucune espèce: il en a été de même dans tout le pays. Dans cette dernière semaine il n’y eut dans toute l’étendu des États que douze meurtres ou tentatives de meurtres par suite de vengeance ou de jalousie ; ce que certes n’est rien puor notre pays³⁵⁴.

L’alto grado di violenza presente nello Stato sabaudo era sicuramente da imputarsi anche alla situazione della Sardegna dove, per la particolare struttura della società sarda, gli episodi violenti erano all’ordine del giorno, ma ciò non toglie che in molte aree del Piemonte

³⁵¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 91, cartella II, pp. 551-552, recto e verso: verbale d’arresto di Barberi Giorgio, Barberi Filiberto, Nicolino Giuseppe, Volontà Lorenzo, Asinari Giacomo e Matta Domenico, 22 dicembre 1828. Secondo le informazioni forniteci da una statistica della provincia di Asti “la morale del volgo non gli fa quasi riguardare per furto il rubacchiare legna e fogliame ne’ boschi e per le campagne, come l’erba nei campi, vigne e fossi d’altrui proprietà”. T. Plebano, *Statistica del mandamento di Baldichieri provincia d’Asti*, Tipografia Pomba, Torino, 1832, p. 25, cit. in U. Levra, *L’altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 59-60.

³⁵² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 121-147, recto e verso: verbale d’arresto di Riva Giuseppe e Calcagno Giuseppe, 3 marzo 1840.

³⁵³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, p. 78 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Busso Pietro, 18 aprile 1838.

³⁵⁴ Diario, 7 marzo 1832, cit. in F. Salata, *Carlo Alberto inedito*, Mondadori, Milano, 1931, p. 228.

meridionale e orientale le condizioni d'ordine pubblico non fossero molto più rosee. Una statistica del 1832, probabilmente incompleta e sottostimata per difetto, indica come negli Stati di Terraferma durante lo stesso anno si verificarono ben sessantaquattro omicidi e “attentati d'omicidio”, in gran parte avvenuti in Piemonte³⁵⁵: un numero a tutti gli effetti elevato ma comunque molto inferiore ai 571 omicidi commessi o tentati segnalati in Sardegna nel quadriennio 1830-34³⁵⁶ o a quelli che si consumavano annualmente in una provincia del Regno delle Due Sicilie³⁵⁷. Mentre nelle città la violenza si esplicava maggiormente attraverso il ricorso al coltello, nei comuni agricoli il suo uso era più raro e gli omicidi erano perpetrati spesso con strumenti rurali come sassi³⁵⁸, bastoni³⁵⁹, falcetti³⁶⁰, armi da fuoco³⁶¹ e attrezzi agricoli come zappe³⁶², scuri³⁶³ o “gramole”³⁶⁴. Più che gli omicidi, erano comunque le “grassazioni” come erano chiamate le aggressioni a scopo di rapina, a rappresentare il crimine più diffuso nelle zone agricole piemontesi assieme ai furti di campagna. Secondo la statistica criminale degli anni 1831-37, l'aggressione armata a scopo di rapina occupava il terzo posto, dopo il furto e la rissa, tra i reati più frequenti sul territorio del Regno di Sardegna e doveva godere di livelli di impunità piuttosto alti dato che il non alto numero di individui condannati annualmente per questo reato sottorappresentava evidentemente il fenomeno³⁶⁵. Caratteristico di un mondo contadino d'Antico Regime come quello piemontese della prima metà dell'Ottocento, da cui questo fenomeno era alimentato e sostenuto, il brigantaggio da strada era comunque solo raramente rappresentato da grosse bande organizzate di fuorilegge che terrorizzavano intere regioni e i cui capobanda erano rivestiti di un'aura quasi mitica. Celebri negli anni Trenta furono soprattutto la banda di Domenico Becchio che infestò all'inizio degli anni Trenta la zona attorno a Caramagna, e quella di Carlo e Giuseppe Castino operante nella provincia d'Asti³⁶⁶. Queste “quadriglie

³⁵⁵ AST, *Alta Polizia*, Miscellanea di atti: stati del personale di polizia (1818-39), mazzo 413: stato numerico d'alcuni fra li delitti più gravi, che si commisero nelle Provincie di Terraferma durante l'anno 1832, estratto dalle Relazioni ebdomadarie.

³⁵⁶ M. Da Passano, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, A. Giuffré, Milano, 1984, p. 202.

³⁵⁷ R. Canosa, *Storia della criminalità in Italia (1845-1945)*, Einaudi, Torino, 1991, p. 34.

³⁵⁸ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1833, fol. 1043, recto: sentenza nella causa penale contro Burzio Michele, 19 novembre 1833.

³⁵⁹ *Ibidem*, fol. 1112, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Giozza Carlo Maria, 6 dicembre 1833. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1836, fol. 84, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pozzolo Bartolomeo detto per soprannome Il Nero, Bauducco Giovanni e Bauducco Francesco, 29 gennaio 1836.

³⁶⁰ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1838, fol. 651-652, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Chiavazza Bartolomeo surnomato Belfieul e Grillo Bernardino surnomato Badino, 10 settembre 1838.

³⁶¹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1843, fol. 442, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ferrero Stefano detto Torototela, 9 agosto 1843.

³⁶² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1835, fol. 1041, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Scopardini Maria, 1° dicembre 1835.

³⁶³ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 175, recto: sentenza nella causa penale contro Dutto Giovanni Battista, 27 marzo 1841.

³⁶⁴ Strumento di legno usato per fare la pasta. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1847, fol. 249-251, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Merlone Giuseppe, 16 aprile 1847.

³⁶⁵ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 180.

³⁶⁶ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1833, fol. 789-795, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Sorasio Giuseppe detto Violette, Grande Francesco detto Barbis, Castagno Domenico detto Rubattino, Becchio Agostino, Becchio Michele, Bustinco Giorgio detto Panot, Sartoris Bartolomeo detto Tomalin, Pignatta Antonio, Barge Gio Battista detto la Filippa, Burdese Silvestro, Tallone Gio Batta, Becchio Domenico detto il Dragone di Caramagna, Gallo Antonio detto il Figlio di Nicolao delle Verne, Perlo Clemente e Camisazza Giuseppe detto il Meistr di Caramagna, 7 settembre 1833. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1839, fol. 81-105, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Adorno Giovanni, Binello Secondo surnomato Goudino, Cassine Giuseppe

armate” capaci di tenere in ostaggio intere comunità, di assaltare diligenze e far pagare pesanti tributi di sangue ai carabinieri, rimanevano casi isolati, limitati ad alcune aree particolarmente turbolente come le Langhe e l’area gravitante sul confine austriaco, e andarono sempre più diradandosi durante il secolo. La maggior parte dei grassatori erano agricoltori poverissimi che agivano solo in caso di estrema necessità, per sfamarsi momentaneamente in certi periodi dell’anno, soprattutto durante i mesi invernali, o quando il raccolto aveva prodotto meno del previsto, oppure facevano parte di quella vasta schiera di vagabondi perpetuamente itinerante sul territorio statale. Nelle campagne la grassazione era da secoli uno di quei mezzi illegali, come il contrabbando, l’accattonaggio o il vagabondaggio stagionale, che permetteva a consistenti strati di lavoratori di campagna in momentanea difficoltà, disoccupati temporanei o giornalieri sottoccupati, di ricavare qualche risorsa per sopravvivere durante certi periodi dell’anno. La povertà delle condizioni di vita inseriva questi individui in una posizione naturalmente in bilico tra legalità e illegalità: negli strati più poveri della società piemontese ottocentesca, in campagna come in città, era diffusa una vera e propria sottocultura della devianza che non dava al crimine un valore antisociale attribuitogli dalle classi dominanti, ma lo concepiva come un mezzo normale e tacitamente approvato per procacciarsi da vivere. La vicenda di Giuseppe Micheletto detto Viutto, in questo senso, è esemplare. Nativo di Leinì, un comune nei pressi di Torino, nonostante la sua giovanissima età, durante il periodo francese era stato condannato per grassazione alla galera perpetua, dalla quale venne liberato con l’indulto del 21 maggio 1814 “avendo in detta circostanza gioito per minorità”. Al bagno penale vi aveva comunque fatto ritorno giusto sei mesi dopo con una nuova condanna “ad anni 4 o 6 di galera” per aver rubato un mulo. Dopo aver scontato un ulteriore anno di catena per furto di “vestimenta” commesso in una cascina, egli incominciò a lavorare come fabbricante di terraglie senza più dare notizie di sé alla giustizia per qualche tempo. Le sue condizioni di vita rimasero comunque estremamente misere: la cascina del così detto Sop Pol dove abitava, era composta “di due sole camere, una al primo piano terreno inserviente di laboratorio di vasi di terra, ed un altro al piano superiore alla medesima, cubiculare”, quest’ultima arredata da un solo letto dove lui dormiva “colla di lui moglie ed un bambino dell’età di giorni 20 a 25” mentre i suoi due altri figli “in età puerile” erano soliti passare la notte “coricati per terra su pochi cenci”. La nascita del terzo figlio, le privazioni materiali e la mancanza di un lavoro sufficientemente remunerato lo convinsero, ormai quarantenne, a riprendere la strada del crimine all’inizio della primavera del 1831. Nella ricerca di un complice, egli si recò presso un suo conoscente, e il successivo dialogo è significativo di come per molti la grassazione potesse essere considerata al pari di altri illegalismi come un modo come gli altri per procurarsi da vivere durante i mesi invernali:

(Giuseppe Micheletto) dopo aver abbandonato il lavoro che li somministrava si recò mesi due circa dopo una mattina d’un giorno festivo nel cortile della di lui fabbrica nella quale vi abita al primo piano d’essa certo Guglielmo Garino lavoratore di campagna, e nel mentre che questi se ne stava pensieroso sul poggiuolo avanti la porta della detta sua abitazione a godere così i raggi del sole, giacchè in essa epoca trovavasi sul principio del mese di febbraio, e per cui il detto Viutto vedendolo in tale stato di melanconia si recò sulla detta galera e disse al detto Garino, cosa fai quivi così pensieroso, alla quale interpellanza il sudetto Garino li rispose cosa vuoi mai ch’io faccia, sto così

col soprannome di Gobbo, Cavallero Michele detto il Zoppo, Delpero Giovanni detto Baccù o Pcit, Delpero Giuseppe, Fescia Andrea surnomato Napoleone, Gasverde Carlo, Gerbi Francesco surnomato la Galleria, Giachino Michele, Iona Simone detto Nasino, Marino Giuseppe detto Gorei o Tambornin, Porcellana Secondo, Sampò Michele, Taricco Domenico detto Paitela, Allasia Giuseppe, Lanero Cavallero Maria detta Mariotta, Molinari Salvano Antonia, Castino Carlo detto Romanino e Dutto Michele, 26 febbraio 1839. Per queste due bande vedere anche il manifesto senatorio portante promessa d’impunità e premii; in data del 19 dicembre 1834, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXIV, pp. 446-448.

pensando se avessi denari mi porterei a comprare pane, o farina di meliga per dar da mangiare alla mia famiglia, alla qual risposta il Viutto soggiunse al detto Garino se voleva denari andasse con lui, mediante però segretezza, che, conoscendo esso un negoziante di granaglie abitante alla Veneria Reale, pel quale di quando in quando si recava in condotta da Chivasso alla Veneria Reale suo domicilio, e che il medesimo era solito in tutti i giorni di mercato portarsi da quest'ultimo luogo in Chivasso a far compre di granaglie, per cui in tale circostanza riteneva sempre indosso seicento a settecento lire, ed essere il medesimo assuefatto a passare per la strada di Caselle che tende direttamente a Chivasso, e che perciò portandosi essi ad aspettare il medesimo di passaggio nelle vicinanze del così detto Porto del Prencipe ossia di Caselle, assalendolo ivi sulla strada sul far del giorno nella qual ora era solito il detto negoziante ad ivi passare per recarsi in Chivasso, li avrebbero presi i denari che aveva indosso.

Respinto, egli trovò un complice in un ventitreenne lavorante di campagna orfano dei genitori, Giovanni Garino, “privo di mezzi di sussistenza, e senza fisso domicilio, [...] sempre veduto andar vestito di cenci, per sino privo di scarpe, o quanto meno lacere, e quasi fuori uso”, assieme al quale la sera del 27 maggio 1831 aggredì e uccise il negoziante di granaglie Giuseppe Lega detto Angelino nei pressi della cascina Comotto a Madonna di Campagna, derubandolo di seicento lire. Nei giorni seguenti, mentre il suo compagno si era rifugiato a Caselle “ove fece in una d'esse osterie varie spese, ed accompre di vestiario”, egli si recò a comprare delle “fascine di bosco” nei giorni seguenti, pagandole quaranta lire e suscitando così lo stupore di un compaesano che “prima di tale fatto era a sua notizia che il Viutto non poteva mai in nessun modo far tali spese”³⁶⁷. Arrestati non molto tempo dopo, i due grassatori vennero condannati a morte nel novembre del 1832³⁶⁸.

La stragrande maggioranza dei grassatori non pianificava le aggressioni, ma semplicemente coglieva al volo le opportunità che si presentavano. L'incontro accidentale con un viandante solitario su una strada deserta di campagna quando il sole era già calato, poteva rappresentare un'occasione favorevole per il potenziale grassatore. Spesso queste aggressioni improvvisate rendevano giusto poche lire o qualche capo di vestiario da usare o da rivendere, e non di rado non erano nemmeno denunciate alle autorità giudiziarie per lo scarsissimo valore della refurtiva. Potevano rendere decisamente di più quelle effettuate ai danni di mercanti e negozianti che tornavano alle loro case al termine di una giornata trascorsa in una delle numerose fiere che si tenevano periodicamente in ogni paese del Piemonte: non di rado, l'aggressore aveva puntato la sua vittima già durante il mercato, aveva notato la quantità di denaro in suo possesso e, acquisite le dovute informazioni sul suo tragitto di ritorno, aveva atteso il suo passaggio su un tratto isolato di strada. Molti grassatori si coalizzavano in piccoli gruppetti di due o tre persone, di cui uno con il compito di far la vedetta durante l'aggressione, ma la maggioranza preferiva agire da sola. Per piegare più facilmente la volontà della vittima, il grassatore ricorreva spesso ad armi che più erano letali, più gli davano probabilità di successo: frequentissimo era l'uso di fucili, pistole o coltelli, ma molti facevano ricorso anche a strumenti più rudimentali come bastoni, pietre o attrezzi agricoli. Ciò non vuol dire che delle armi si facesse comunque uso durante l'aggressione: la violenza messa in atto era più morale che fisica e generalmente la loro vista e alcune minacce erano sufficienti a persuadere le vittime di abbandonare i loro beni senza opporre resistenza. Tanto è vero che non era infrequente che l'aggressore fosse disarmato e facesse affidamento solo

³⁶⁷ Tutta la vicenda della grassazione a Giuseppe Lega è riassumibile in ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 96, cartella I, pp. 214-227, recto e verso: verbale d'arresto di Gay Giovanni Battista e Pessione Nicolao, 28 maggio 1831; pp. 256-270, recto e verso: verbale d'arresto di Micheletto Giuseppe detto Viutto, 2 giugno 1831; pp. 415-422, recto e verso: verbale d'arresto di Garino Giovanni surnomato Sartouret, 26 giugno 1831.

³⁶⁸ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1832, fol. 847, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Micheletto Giuseppe stranomato Viutto o Piatté e Garino Giovanni detto Sartoret, 27 novembre 1832.

nel suo aspetto e nella sua forza fisica³⁶⁹. Altre volte l'aggressione era decisamente più brutale e poteva essere un'esperienza veramente traumatica per chi la subiva, come fu certamente quella subita da un sarto ventenne di Rivarolo la mattina del 15 ottobre 1826 presso la cascina Marchesa per mano di due muratori comaschi:

rispose che vicino alla cappella di qua del ponte di Stura posta sulla strada d'Italia, distante un miglio circa da questa Città, venne assassinato da due individui, uno de quali lo prese per il collo, e l'altro che parlava milanese, gli si avventò con coltello alla mano, dicendogli che li desse il tutto, e che a tale intimata il medesimo si pose ginocchione, e dessi gli presero il tutto, cioè un fagotto contenente un paio stivali, un paio scarpe, una camicia sporca, ed una servietta, quindi il capello di felpa affatto nuovo che avea in capo, entro cui vi era un fassoletto bleu da naso, ed i denari che teneva nel corpetto, cioè lire quindici³⁷⁰.

Raramente i grassatori avevano intenzione di uccidere le proprie vittime e l'assassinio avveniva tendenzialmente solo quando queste ultime conoscevano l'identità del proprio aggressore e avevano la possibilità di riconoscerlo successivamente. Tuttavia, anche quando il grassatore non aveva intenzioni particolarmente violente, in un momento così carico di tensione erano molti i fattori che potevano far precipitare la situazione da un momento all'altro: il passaggio inaspettato di un altro viandante sulla strada, i nervi poco saldi del grassatore o l'inattesa reazione della vittima che cercava di scappare, di chiamare aiuto o di resistere potevano provocare il fallimento dell'aggressione o portare a esiti tragici con il ferimento o l'omicidio dell'agredito. Per esempio, la sera del 3 gennaio 1818 nei pressi della cascina Marchesa, Michele Balma Tivola assieme a un complice rimasto sconosciuto tentò una grassazione armato di pistola ai due fratelli Bertolone, carrettieri. Mentre si stava facendo consegnare sessantacinque lire, i due carrettieri reagirono, costringendo il grassatore a sparare un colpo di pistola in direzione di una delle vittime. Mancato il colpo, l'aggressore si diede alla fuga inseguito dai due fratelli che riuscirono a bloccarlo poco dopo grazie all'aiuto di un soldato incontrato casualmente³⁷¹.

Se in alcune aree del Piemonte le bande di grassatori rimanevano un problema irrisolto, nel contado di Torino, sia nella pianura che sulla boscosa collina torinese, la sorveglianza delle forze dell'ordine era particolarmente severa e si infittiva mano a mano che ci si avvicinava alla città. Solitamente i gruppetti di grassatori che agivano nei pressi della città avevano una pericolosità molto più limitata di quelli presenti in altre aree rurali della regione: raramente usavano violenza alle proprie vittime e le loro operazioni si esaurivano spesso nell'arco di una sola notte o al massimo nel giro di qualche settimana come era successo ai due fratelli Frisetti che si erano dati alle grassazioni nell'autunno 1843, facendo uso solo di "una finta barba" e di un "bastone avente un imbuto all'estremità a guisa di trombone"³⁷². Tuttavia, durante le ore notturne, il timore di fare brutti incontri, unito all'allentamento della vigilanza delle forze dell'ordine, faceva sì che i viandanti spesso non osassero percorrere le strade se non in gruppo. Questo accorgimento poteva comunque non bastare: la sera del 17 gennaio 1827 il lavandaio della Madonna di Campagna Carlo Bonardo detto Chucciarin, "non volendosi azzardare a restituirsi solo alla di lui abitazione in esso luogo della Madonna", riuscì a trovare un compagno con cui percorrere il tratto di strada, ma ciò non lo salvò dal

³⁶⁹ P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., pp. 200-202. Vedere per esempio: AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1833, fol. 109, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Badano Bernardo, 4 febbraio 1833.

³⁷⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 87, cartella II, pp. 192-204, recto e verso: verbale d'arresto di Allesoni Luigi, 15 ottobre 1826.

³⁷¹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1818, fol. 113, recto: sentenza nella causa penale contro Balma Tivola Michele, 6 febbraio 1818.

³⁷² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1845, fol. 106-107, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Frisetti Lorenzo e Frisetti Filippo, 17 gennaio 1845.

subire un'aggressione nei pressi della cascina Martinolo, durante la quale venne ferito a morte³⁷³.

Oltre le grassazioni, frequenti erano anche i furti ai carri che percorrevano le vie di comunicazione verso la capitale carichi di mercanzie: alcuni ladri potevano approfittare della disattenzione dei carrettieri che spesso si addormentavano alla guida dei propri calessi, aggrappandosi al volo a questi e tirando fuori ciò che vi trovavano. In gruppo e con la dovuta pianificazione le possibilità di riuscita erano ancora più alte: mentre alcuni complici distraevano o facevano fermare momentaneamente la vettura, il ladro si aggrappava al retro della carrozza senza farsi notare e recideva le funi che ancoravano il baule con gli averi dei passeggeri³⁷⁴. Questi furti molto difficili da compiere, potevano essere assai redditizi come quello che subì il console generale per gli Stati Uniti d'America James Schic derubato di quasi tutti i suoi averi la sera del 17 giugno 1823 sulla strada tra il Borgo Po e Moncalieri³⁷⁵.

2.3 Il controllo: modalità ed esecuzione.

A fronteggiare questa criminalità miserabile e di provenienza rurale, la capitale aveva a disposizione tre diverse polizie: se si eccettuano i soldati di giustizia del Senato che avevano esclusivamente compiti di polizia giudiziaria, le competenze in materia di ordine pubblico spettavano al Vicariato, alla polizia governativa e al Corpo dei carabinieri reali. Quest'ultimi facevano direttamente capo al governatore della città e avevano preso il posto delle pattuglie militari con le quali gli ufficiali del Vicariato si erano abituati a condividere la sorveglianza sulla città durante il secolo precedente. Invece, la polizia governativa si poneva in linea di diretta continuità con la polizia dell'epoca francese da cui aveva desunto l'impostazione e le modalità di controllo. Come quella francese, a Torino era organizzata in quattro commissariati di zona, diretti ciascuno da un commissario di polizia, uno per ogni sezione in cui era diviso il nucleo urbano della città. Sappiamo comunque poco della sua attività nella capitale sabauda perché, a differenza del Vicariato che ci ha lasciato una documentazione archivistica molto ricca, della polizia si conserva solo una raccolta di rapporti del commissario di polizia della sezione Dora Paolo Gay compilati tra il 1829 e il 1831. Da questo si riesce comunque ad evincere che la polizia esercitava a Torino un controllo molto diverso da quello compiuto dal Vicariato e dai carabinieri. La lotta alla criminalità comune svolgeva un ruolo molto marginale nella sua azione che si concentrava principalmente su altri due piani operativi³⁷⁶. Il primo era la sorveglianza politica di primo livello, su personaggi compromessi dai moti del 1821 e su sospetti politici, soprattutto francesi, eventualmente di passaggio a Torino di cui si controllavano con attenzione i movimenti e i contatti con la società cittadina. Questo tipo di sorveglianza era quello che impegnava maggiormente la polizia e che la rendeva così temuta e malvista: sotto questo tipo di controllo ricadevano anche i membri dell'esercito e della pubblica amministrazione dalle manifeste simpatie liberali, gli avventurieri dalla dubbia moralità che facevano tappa a Torino, e qualunque individuo si fosse rivelato un "uomo intrigante, e libertino". Periodicamente venivano stilate delle schede che annotavano il carattere, le abitudini, le simpatie politiche e il passato del sospettato e a tale monitoraggio non sfuggiva neanche

³⁷³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 90, cartella I, pp. 78-83, recto e verso: verbale d'arresto di Davide Bartolomeo surnomato Minca e Schiari Antonio denominato il Foin, 20 gennaio 1828.

³⁷⁴ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1847, fol. 629-632, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Giordanino Giacomo, Goy Giuseppe, Cok o Cocco Angelo, Rubattino Pietro, Goy Carlo, Dotta Domenico detto Rivalta, Biava Giovanni, Bordiga Matteo, Cok o Cocco Bartolomeo, Baracco Sebastiano, Rovei Matteo, Timossi Luigi, Dolce Marietta Caterina, Papurello Goy Maria, Goy Chiara e Fascio Bordiga Benedetta, 9 novembre 1847.

³⁷⁵ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1824, fol. 26, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Gianna Michele, Gianna Fortunato e Chiri Michele, 10 gennaio 1824.

³⁷⁶ U. Levra, *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, cit., p. LXXXIV.

l'alta società torinese e membri della corte dalla sicura fedeltà al trono³⁷⁷. Il secondo piano operativo di sorveglianza politica, svolto con agenti regolari e informatori prezzolati, riguardava i vari centri di aggregazione cittadina come i caffè e i teatri, che venivano controllati affinché non vi si registrassero atteggiamenti anticonformisti che potessero avere implicazioni politiche. Una particolare sorveglianza era riservata anche all'Università che, dopo il moto del 1821, venne chiusa per un anno intero e di cui venne soppresso lo storico Collegio delle Province, considerato non a torto un luogo di propagazione di idee liberali³⁷⁸. Per quanto la polizia fosse demonizzata dai liberali come una schiera di fanatici assolutisti, il suo controllo risultava più sottile che brutale e si manifestava in un'opera di costante infiltrazione nella società: l'azione della polizia sabauda spaziava con tecniche chiaramente desunte da quella francese su ogni campo del vivere civile, come la stampa, gli spettacoli teatrali, la letteratura, le arti figurative, le cerimonie pubbliche, le feste e la beneficenza. Il commercio di libri e l'esposizione di "incisioni, litografie, pitture e disegni" erano vincolati ad un permesso preventivo e la sospensione della licenza divenne una minaccia costante³⁷⁹. A partire dal 1821, la censura venne usata massicciamente soprattutto sulla stampa internazionale e su tutte quelle opere letterarie considerate pericolose come "i libri degli atei, deisti, epicurei, eretici, settari, novatori, sospetti di scisma" o i "libri di cabale", i "romanzi scandalosi" e i "libriccioli ad uso degli idioti"³⁸⁰. Alla capillare censura regia non sfuggivano neanche i calendari liturgici, le lettere pastorali, i sinodi e i catechismi diocesani: nonostante la fede cattolica fosse ritenuta uno dei pilastri del potere sabauda, le sfere amministrative dello Stato, fermamente fedeli alle dottrine giurisdizionaliste, avevano incaricato l'abate Giovanni Michele Bessone di sorvegliare puntigliosamente quanto, nella produzione vescovile destinata alla stampa, poteva apparire un'ingerenza del potere spirituale in materia politica³⁸¹. Inoltre, con lo scopo di mantenere "il buon ordine e pulizia di tutti li teatri e spettacoli di questa capitale, e per la decenza delle rappresentazioni", era stata istituita nel 1816 una Direzione dei Teatri di Torino, la cui competenza di estendeva su ogni tipo di rappresentazioni con esclusione di quelle messe in scena al Teatro Regio³⁸². I criteri discriminanti tra le opere lecite e quelle proibite vennero individuati nella conformità ai precetti religiosi, alla politica dello Stato e ai buoni costumi, e poteva così capitare che ad un commissario di polizia fosse richiesto di dare giudizi artistici sugli spettacoli teatrali che non avevano incontrato il favore del pubblico:

Lo scrivente si attribuisce a somma doverosa premura, di notificare alla Regia Segreteria di Stato degli Interni che jeri sera 13 dell'andante mese, essendo andata in scena nel Regio Teatro l'opera nuova intitolata *I Crociati a Tolemaide*, non può dirsi, se sia, o non stata applaudita col batter di mani, gli altri in maggior numero ne imponevano per così dire il silenzio. [...] Il principio dell'opera non è disagiata, nel progresso è di mediocre incontro nel genio del pubblico, pessimo vi è il fine,

³⁷⁷ Ne si può leggere uno molto interessante, contenente informazioni su importanti personaggi come il marchese Cesare Alfieri di Sostegno, il banchiere Giuseppe Barbaroux e il conte Massimo D'Azeglio in AST, *Alta Polizia*, marzo 395: rapporto del commissario di polizia Paolo Gay alla Regia Segreteria di Stato degli Interni, 3 dicembre 1828.

³⁷⁸ G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., p. 479.

³⁷⁹ A. Lonni, *Controllo sociale e repressione di polizia delle classi subalterne da Vittorio Amedeo II a Carlo Alberto*, in A. Agosti e G. M. Bravo (a cura di), *Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte. Vol. I. Dall'età preindustriale alla fine dell'Ottocento*, De Donato, Bari, 1979, p. 164.

³⁸⁰ M. Violaro, *Università e accademie: le scienze giuridiche, economiche, storiche, filosofiche, filologiche*, cit., p. 621.

³⁸¹ P. Stella, *Cultura e associazioni cattoliche tra la Restaurazione e il 1864*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., pp. 508-509.

³⁸² Regie Patenti con cui S. M. stabilisce una direzione dei teatri nella capitale, 2 gennaio 1816, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume V, p. 38.

attesoché la musica pare un continuo lamento, laonde la pluralità manifesta il desiderio di veder riprodotta l'opera di Mosè in Egitto³⁸³.

Tutta questa vasta opera di controllo capillare di ogni aspetto della vita cittadina era volta alla ricerca e all'eliminazione di qualsiasi elemento che potesse veicolare messaggi eversivi per l'ordine costituito. La polizia sabauda dimostrava così di aver fatto proprio il modello francese, trasformandosi da puro strumento di repressione a mezzo sottilmente invasivo per convogliare il consenso della popolazione verso la monarchia sabauda e imponendo con la sua costante vigilanza atteggiamenti di conformismo ideologico e di fedeltà legitimista. La polizia, archiviate le controversie che ne avevano imbrigliato l'operato durante il regno di Vittorio Emanuele I, divenne uno dei cardini principali della politica del governo sabauda; il controllo che essa esercitava divenne parte integrante dell'attività di propaganda legitimista che mirava a mobilitare la "société publique", composta da tutte le tradizionali istituzioni monarchiche e religiose, contro le società segrete "qui cherchent à corrompre et à renverser les unes et les autres". Secondo le convinzioni di Carlo Felice, questa azione politica poteva essere attuata solo grazie al sano apporto della religione: dalle mire di chi desiderava la sovversione sociale si poteva sfuggire soltanto migliorando l'educazione pubblica e istruendo la popolazione alla pratica delle dottrine professate dalla Chiesa. L'efficacia dell'aiuto fornito al re dalle varie congregazioni trovava riscontro nei provvedimenti riguardanti la riorganizzazione dell'istruzione presi dopo la conclusione dei moti, nei quali era stato dato ampio spazio ai religiosi, in particolare ai gesuiti. Alla loro direzione vennero affidati i tre neonati collegi di Teologia e Lettere, di Legge e di Medicina e Chirurgia, aperti con compiti di assistenza spirituale agli studenti³⁸⁴. L'invadenza dei gesuiti nel settore dell'istruzione suscitò peraltro l'irritazione nel mondo studentesco torinese e portò ad un progressivo deterioramento dei rapporti tra studenti e istituzioni universitarie, sottoposte al controllo del nuovo presidente del Magistrato della Riforma, il marchese Brignole, già primo segretario di Stato per le Regie Finanze durante il regno di Vittorio Emanuele I. Quasi ossessionato dalla presunta immoralità dell'ambiente universitario, egli fece partire una campagna moralizzatrice che prevedeva rigidi controlli sull'operato dei docenti e sugli atteggiamenti goliardici degli studenti. Nel marzo del 1829 la situazione si fece nuovamente incandescente: gli studenti, che mal sopportavano le norme e la sorveglianza asfissiante introdotta dal marchese, accusato di essere il braccio operativo dei gesuiti, reagirono all'allontanamento del professor Dettori dalla facoltà di Teologia, scrivendo e facendo circolare sonetti, libelli satirici, odi in latino e in italiano in cui si chiedeva il reintegro dell'insegnante³⁸⁵. Lo stesso commissario Gay non poteva fare a meno di notare l'aria eccessivamente oscurantista che si respirava nell'Università, e in parte giudicava condivisibili le resistenze degli studenti:

Li signori studenti in generale criticano di molto il governo conservando in carica il prelodato Marchese Brignole da Presidente Capo della Riforma, e da Riformatori li signori Conte Vincenzo Bruno di San Giorgio, e Conte Paolino Gazzelli di Rossana, mentre se parlasi del primo si lascia guidare dai consulti gesuitici, che lo riducono a diriggere li signori studenti un eccessivo rigore, quanto al secondo non avendo ne abilità ne studio veruno per disimpegnare la sua carica, poiché all'epoca che trovavasi Ispettore di Polizia in Cuneo compilò una circolare, che divenne oggetto di ridicolo, quale circolare sta depositata negli archivi di Polizia della Regia Segreteria. In ordine poi al citato signor Conte Gazzelli viene considerato dai suoi studenti pel suo acerrimo persecutore, e d'altronde indicato ignorante, stante che in diverse occasioni in cui gli vennero presentate delle Thesi

³⁸³ AST, *Alta Polizia*, mazzo 395: rapporto alla Regia Segreteria di Stato degli Interni, 14 febbraio 1830.

³⁸⁴ G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., pp. 478-479.

³⁸⁵ M. Violardo, *Università e accademie: le scienze giuridiche, economiche, storiche, filosofiche, filologiche*, cit., p. 625. Una consistente raccolta di questi scritti satirici è conservata nel fondo di polizia analizzato.

di Laurea ebbe a dimandare più volte chi fosse quel signor Imprimatur che trovavasi sottoscritto in fondo delle medesime, qual cosa addivenne di ridicolo comune³⁸⁶.

Le proteste e le polemiche antigesuitiche del marzo 1829 erano un chiaro indizio di come la sorveglianza politica, se spinta oltre un certo limite, potesse rivelarsi in fin dei conti controproducente per chi la attuava. Oltre che negli ambienti studenteschi, un certo malessere incominciava ad insinuarsi anche in altri settori della società torinese, segnalati come più progressisti, e divenne sempre più forte alla fine del decennio per il precipitare della crisi politica francese. L'insurrezione di Parigi del 27-29 luglio 1830 e la successiva deposizione di Carlo X fecero salire lo stato di allerta negli ambienti del governo sabauda che temevano un possibile "contagio" rivoluzionario nel confinante Piemonte dove non si erano ancora spenti gli echi dei moti di nove anni prima. La polizia accentuò il controllo su tutte quelle le "adunanze segrete di liberali" che si tenevano "sotto apparenza di far partite di piacere" in alcuni caffè cittadini gestiti da individui di note simpatie liberali, di cui era da sempre a conoscenza. La polizia che generalmente si limitava ad annotare i nomi dei partecipanti senza mai arrivare ad arrestarli in pubblico, e che solo nel caso di gravi sospetti procedeva eventualmente a interrogarli e a far perquisire il loro domicilio, non stravolse il suo modo d'agire in questo frangente, ben conscia che qualsiasi reazione avventata avrebbe potuto far precipitare la situazione:

Dacchè li sconvolgimenti testè insorti nel Regno di Francia, si sono fatti palesi in questa Capitale, lo scrivente non smise di far tenere d'occhio vigile per iscoprire qual senso abbiano prodotto nel cuor dei sudditi di S. S. R. N., nostro amatissimo Padre, e Sovrano, impertanto gli venne a risultare positivamente, che non hanno luogo adunanze politiche in verun locale, bensì nel Caffè detto di San Carlo, esercito da Ducco sulla Piazza sotto lo stesso nome, e nella Trattoria detta della Verna, esercita da Nicola Durione, sogliono i più accaniti liberali a due a due parlare delle cose della Francia, e manifestare un giubilo inesprimibile, che le medesime siano avvenute, colla speranza che saranno per apportare novità anche in queste terre. Accaniti liberali, soliti frequentare l'abitazione di certa Mercandino Sofia, in Contrada del Fieno, casa Cossato, giuocando soventi notti intiere disputano in ordine ai governi, manifestando sentimenti avversi alla buona causa. Anche nelli Caffè Fiorio, Brunaud, e della Borsa, alcuni individui liberali, dimostrano un pari contento per le turbolenze della Francia, ma non ne parlano, che per semplice passatempo, conversando, e leggendo li Pubblici Fogli. Qualora si manifestassero trame imminenti, e pericolose, non si ometterà di parteciparle in tempo utile, a prevenzione di funeste conseguenze, epperchè sembrerebbe utilissima una superiore provvidenza, onde far attentamente sorvegliare i passi delle persone più sospette, specialmente di quelle, che figurano nei politici sconvolgimenti del non ricordevole 1821, non che rapporto alli individui di nazione estera, che s'introducono in questi Regi Stati³⁸⁷.

Nonostante le vive preoccupazioni del governo, il rapido risolversi delle vicende politiche francesi fece sì che la situazione a Torino ritornò ampiamente sotto controllo dopo poche settimane, e la febbre rivoluzionaria che si propagò di lì a poco in Belgio, in Polonia e nell'Italia centro-settentrionale lasciò immune il Regno di Sardegna per il resto dell'anno. Se la polizia governativa era quasi completamente impegnata in compiti di sorveglianza politica, sul Vicariato cadeva invece il maggior peso della repressione della criminalità comune. Già a partire dall'inizio del Settecento, il Vicariato aveva incominciato ad elaborare una fitta normativa con l'ottica di controllare tutte le attività professionali della città. Una serie di disposizioni stratificatesi durante i secoli regolamentavano le professioni di facchino e di vetturino, figure professionali ritenute sospette per la facilità con cui potevano darsi ai furti o a ricettare roba rubata. Sospettate dell'acquisto e dello smercio di merce rubata erano

³⁸⁶ AST, *Alta Polizia*, marzo 395: rapporto del commissario di polizia Paolo Gay alla Regia Segreteria di Stato degli Interni, 23 marzo 1829.

³⁸⁷ *Ibidem*, rapporto del commissario di polizia Paolo Gay alla Regia Segreteria di Stato degli Interni, 6 agosto 1830.

anche quasi tutti i commercianti come “gioiellieri, orefici, ottonai, stagnaiuoli, paiuolai, rigattieri, pattari e ferravecchi, tanto tenenti botteghe, che ogni altro, quali faccia professione di comperare per rivendere robe usitate di qualunque sorta”, che erano tenuti a fare quotidianamente al Vicariato una “consegna” di tutti gli oggetti comprati o ricevuti in pegno, indicando il nome e l’indirizzo del venditore. Gli strumenti di controllo si affinarono ulteriormente nel periodo della Restaurazione, prendendo come modello quelli della polizia francese. Nel 1818 trovò finalmente una regolamentazione definitiva la conduzione dei locali pubblici che nel secolo precedente era stata soggetta solo a sporadiche e disorganiche disposizioni: per ottenere un certificato di apertura di un locale pubblico era necessario un certificato attestante che il richiedente non aveva mai subito condanne, una dichiarazione del sindaco sulla sua buona condotta, una domanda contenente le indicazioni sulla natura dell’esercizio, il luogo, l’insegna e infine una dichiarazione di sottomettersi a tutte le leggi vigenti e future. Il permesso, valido per un anno, non esonerava gli esercenti da tutta una serie di minuziose discipline, quali il dover presentare ogni giorno personalmente alla polizia copia del registro delle persone alloggiate, il divieto di accogliere avventori e somministrare alimenti nelle ore notturne con la minaccia di sospensione dell’esercizio in caso di risse o disordini³⁸⁸. Inoltre, come già si è detto, nel 1814 a Torino era stato introdotto dal vicario Radicati di Brozolo il libretto di lavoro che nel 1829 venne esteso a tutto il territorio di Terraferma. Indispensabile per l’assunzione, tale libretto fungeva da “passaporto all’interno”: si consentiva la libera circolazione all’interno dello Stato esclusivamente a “tutti gl’individui dell’uno e dell’altro sesso, che prestano loro opera o servitù, all’anno o al mese, qualunque sia la loro arte o mestiere” e che non rappresentavano quindi un pericolo per l’ordine pubblico³⁸⁹. Proprio il controllo dei movimenti della popolazione iniziò ad essere sentito come un’esigenza imprescindibile per lo Stato sabauda che incominciava a dotarsi di organi di polizia sempre più incisivi. Il tentativo era quello di attuare una separazione tra chi si muoveva perché spinto da necessità lavorative o perché bisognoso d’assistenza, e chi lo faceva solo perché abituato a tenere uno stile di vita disordinato e ramingo. L’ovvia difficoltà di distinguere con precisione queste due categorie creò un clima di latente sospetto su tutte le persone che si muovevano per il territorio³⁹⁰. Era questo il frutto di un avvenuto mutamento della sensibilità nei confronti dell’indigenza: dalla benevola attitudine che trovava il proprio fondamento nella dottrina della Chiesa che considerava il povero come un tramite per le persone ricche per pervenire alla salvezza eterna, si era sostituito già in età moderna un atteggiamento di sospetto e di repulsione che aveva tramutato la figura del miserabile in un potenziale eversore dell’ordine pubblico³⁹¹. A cavallo fra gli anni Venti e Trenta, a fronte dell’incalzare della paura del colera e della difficile situazione politica della monarchia sabauda, la politica repressiva contro chi si muoveva sul territorio si inasprì progressivamente: nel 1831 vennero emanate norme dirette a far cessare la libera circolazione dei merciai ambulanti, inseriti direttamente nella categoria dei sospetti, con una disciplina che li equiparava agli zingari, e, nello stesso anno, il Vicariato stabilì che per far fronte all’incremento demografico della città, “muratori, bianchini, lavoranti, giornalieri e

³⁸⁸ Regie Patenti colle quali S. M. conferisce alla regia segreteria di polizia la superiore ispezione sovra gli alberghi, le osterie, e gli altri simili luoghi pubblici in tutti i regii stati di terraferma; in data delli 2 ottobre 1818, cit.

³⁸⁹ Regie Patenti, per le quali S. M. estende a tutti gli stati di terraferma l’obbligo di ottenere il libretto, a cui sono sottoposti in alcune città di detti stati gli operai e le persone di servizio, ed approva l’annesso regolamento; del 23 gennaio, pubblicate l’8 marzo 1829, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XXIX, pp. 77-81.

³⁹⁰ Sul controllo della mobilità tra Settecento e Ottocento rimando a L. Klinkhammer, *Tra controllo francese e nuova identità. I confini della libertà in Renania e in Piemonte sotto il dominio francese*, in L. Di Fiore e M. Meriggi (a cura di), *Movimenti e confini. Spazi mobili nell’Italia preunitaria*, cit., pp. 109-131.

³⁹¹ Su questi temi rimando a B. Geremek, *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e età moderna*, Einaudi, Torino, 1992, pp. 137-138.

simili che non sono obbligati ad essere muniti di libretto” si dovessero presentare all’ufficio per ricevere “gratuitamente un permesso di lavorare” in modo da poter distinguere loro dalle “persone nocive e di mal talento” che “sonosi pure introdotti col pretesto di cercar lavoro, e si diedero quindi a gravi disordini”³⁹². A fronte dell’emergenza del colera, il governo attuò un vero e proprio giro di vite sui fenomeni di accattonaggio: il 5 novembre si proibì a tutti i sudditi di uscire dalla propria provincia e di introdursi nelle città della provincia di Torino, e, qualche tempo dopo, il Vicariato, in accordo con il governatore di Torino, cercò persino di introdurre un’autorizzazione per i mendicanti. Di quanto questa autorizzazione fosse gestita con metodi antiquati basti il dire che, oltre ad essere in possesso dell’autorizzazione, i mendicanti avrebbero dovuto circolare per le strade della città con “un pezzo di latta giallo che dovranno tenere sul petto”, questuando “con voce sommessa, non permettendosi giammai d’insultare con motteggi le persone che loro non accordassero l’elemosina, né di seguitarle ostinatamente per le vie di questa città”, né esponendo ferite o mutilazioni³⁹³. In caso di inosservanza di queste disposizioni, fu previsto il ripristino delle antiche punizioni corporali come “il castigo economico di 15 o 30 colpi di cinghia, bretella, frusta o bastone” per scoraggiare eventuali accattoni recidivi³⁹⁴.

Se sul piano legislativo le materie regolamentate erano molte e la repressione molto severa, all’atto pratico il controllo a Torino era piuttosto blando in quanto la volontà di vigilare sulla società cittadina era condizionata da numerosi ostacoli. Il primo era rappresentato dalla presenza di più organi di controllo dalle giurisdizioni simili se non coincidenti. In particolare il dualismo tra il Vicariato e la polizia suscitava seri problemi: nonostante i differenti ambiti di controllo, tra i due organi regnava una reciproca diffidenza, inasprita dalla farraginosa sovrapposizione di buona parte dei loro compiti amministrativi. In certi momenti, l’ostilità tra la polizia e il Vicariato assunse livelli tali da provocare addirittura azioni di reciproco spionaggio. E’ certo che le indagini della polizia giocarono un ruolo rilevante nello scoppio dello scandalo che, nell’inverno del 1828, coinvolse il luogotenente del Vicariato Francesco Varotti, arrivando a lambire la figura del vicario Della Valle di Clavesana³⁹⁵. Allo stesso modo, periodicamente il Vicariato non mancava di informare la Regia Segreteria per gli affari Interni della pessima condotta dei commissari di polizia di Torino, tra i quali spiccava proprio il commissario Paolo Gay, dato che, secondo il vicario, “non vi ha potere politico, economico, e giudiziario ch’essi tutti non confondano e non invadano a man franca, erigendosi in accusatori, giudici, ed esecutori”. Più che “porre loro un tal freno ch’essi rompere o scuotere più non possono”, l’intenzione neanche tanto nascosta del vicario era porre sotto la propria giurisdizione i commissari di polizia, eliminando l’ingombrante dualismo con quelli del Vicariato e monopolizzando così l’attività di polizia all’interno della capitale³⁹⁶. Il secondo ostacolo era costituito dalla diffusa ignoranza della legislazione da parte della popolazione. I continui richiami del vicario a munirsi del libretto di lavoro o dei passaporti per l’interno evidenziavano la scarsa conoscenza delle disposizioni di legge in molti sudditi che, se arrestati per essere sprovvisti delle carte, spesso confessavano di “non essersi muniti delle carte necessarie perché non ne credeva bisogno” o “perché non le

³⁹² Manifesto vicariale portante cautele e regolamenti sovra individui esercenti il mestiere di muratore e simili, 8 aprile 1831, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXI, pp. 105-106.

³⁹³ Manifesto vicariale prescrivente che i poveri ammessi a questuare nella capitale debbano essere segnati con un pezzo di latta; del 10 dicembre 1831, *ibidem*, pp. 418-420.

³⁹⁴ ASCT, *Carte Sciolte*, n. 6035: copia d’istruzioni confidenziali ai sig. Governatori in data 29 ottobre idem (ma del 1831), cit. in U. Levra, *L’altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 90-92.

³⁹⁵ Cfr. capitolo III.

³⁹⁶ ASCT, *Vicariato*, Lettere confidenziali – Polizia segreta, volume 484: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 14 luglio 1823.

credeva necessarie”³⁹⁷. Allo stesso modo, i sindaci di molti comuni rilasciassero certificati di buona condotta senza controllo alcuno delle “qualità morali” dei richiedenti: di questa noncuranza, diffusissima nei paesi più piccoli, non andava neanche esente la Segreteria del Comune di Torino con il risultato di provocare l’irritazione del vicario alla vista di un “cattivo soggetto, mezzano, e vivente d’illeciti raggiri” munito di regolare certificato³⁹⁸. Era poi usuale che normali cittadini dessero “ricetto a persone girovaghe, e senza farne la dovuta consegna”³⁹⁹, e anche la legislazione sulle compravendite non aveva attecchito molto di più: si denunciava che molti rivenditori, soprattutto ambulanti, erano “pienamente ignari delle leggi” e anche chi ne era a conoscenza, disattendeva largamente la regola della “consegna” per la scarsa capacità del Vicariato di attuare seri controlli⁴⁰⁰. Controlli che, peraltro, erano resi difficili per la generale farraginosità della legislazione: ancora nel maggio 1836, il vicario segnalava come il sistema delle consegne fosse impossibile da ottenere dato che “dovendosi a quattro distinti Dicasteri presentare e così soverchiamente faticoso riuscendo al pubblico, molti o la trascurano affatto, o soltanto ad un solo la presentano persuasi di adempiere medesimamente al debito loro”⁴⁰¹. Il problema della confusione delle competenze si ripercuoteva inevitabilmente sul personale subalterno, come carabinieri e arcieri. Data l’astrusità e la genericità delle norme, il Vicariato e il governatore di Torino avevano provato a risolvere la questione con un tacito accordo: se durante il giorno i poteri del vicario erano più ampi, la notte dominavano le pattuglie dei carabinieri a cui spettava controllare che l’orario delle osterie fosse rispettato e arrestare le persone sospette. Questo non evitò comunque il verificarsi di scontri tra arcieri e carabinieri che suscitarono un certo scalpore negli stessi ambienti governativi: particolarmente duro fu quello avvenuto nel febbraio 1835 in occasione dell’arresto di Gaudenzio Occhetti che, mentre era inseguito dagli arcieri, venne bloccato da una pattuglia di carabinieri che si rifiutarono poi di consegnare l’arrestato al Vicariato come da prassi. In questa occasione, neanche la mediazione operata dal primo segretario di Stato per gli affari Interni sortì gli effetti sperati, data la vaghezza e l’indeterminatezza delle norme che delimitavano i reciproci ambiti di competenza⁴⁰². Oltre ai problemi di competenze, un altro serio ostacolo all’operatività a Torino delle forze di polizia era costituito dalla scarsità numerica del personale. Soprattutto il Vicariato con il suo piccolo corpo di guardie civiche e quello, ancora più ristretto, di arcieri, manifestava in questo ambito i problemi più evidenti. Malgrado durante tutta la Restaurazione regolari iniezioni di personale avessero implementato continuamente il numero degli arcieri, questi rimasero comunque sempre al di sotto delle necessità, soprattutto in considerazione del costante aumento demografico della capitale.

Visto che la forza operativa del Vicariato era troppo scarsa per attuare un controllo efficace sulla città, gli organi di polizia ricorrevano largamente ad “agenti segreti”, confidenti e spie prezzolate disposti a denunciare i sospetti di qualche reato o, nel caso, anche a compiere indagini per conto della polizia. Sappiamo poco di questi individui ma dalle poche notizie in nostro possesso possiamo desumere che provenissero da quegli stessi strati di miserabili e

³⁹⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 78: pp. 296-298, recto e verso: verbale d’arresto di Fascio Cristoffaro, Bruno Antonio, Bonetti Gioan Battista, Furla Vassallo, Naso Domenico, Renaud Giovanni Andrea e Bertinatto Pietro Giuseppe, 25 aprile 1822.

³⁹⁸ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 30, fascicolo 45: minuta di lettera del vicario ai sindaci di Torino, 27 gennaio 1838.

³⁹⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 87, cartella I, p. 8, recto e verso: verbale d’arresto di Veglio Carlo, Otto Antonio e Bres Giacomo, 18 giugno 1826.

⁴⁰⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, p. 21 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Capirone Giovanni, Cavajà Giorgio, Mondino Maria, Tavano Maria, Salvetti Luigi e Tavella Matteo surnomato l’Alessandrino, 2 febbraio 1838.

⁴⁰¹ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 70, fascicolo 109: minuta di lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 7 maggio 1836.

⁴⁰² ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 7, fascicolo 14: lettera del primo segretario di Stato per gli affari Interni al vicario, 22 febbraio 1835.

marginali che commettevano buona parte dei crimini in città, e che svolgessero un ruolo consistente nell'attività di polizia e nella capillare raccolta di informazioni sulla società cittadina. Quasi tutti avevano trascorso non poco tempo nelle patrie galere, il che aveva permesso loro di farsi un'adeguata conoscenza dell'ambiente criminale cittadino, e, in molti casi, non dovevano essere di pasta molto diversa dal quarantatreenne Angelo Minei, arrestato per quattordici volte tra il 1821 e il 1843, che, al termine della sua ultima detenzione, "erasi proposto, o per meglio dire erasi espresso di voler servire alla Polizia", benché destasse più preoccupazione che fiducia tra gli ufficiali del Vicariato:

comunque sia storpio alla gamba sinistra, ed obbligato a valersi delle stampelle per camminare, tuttavia alla forza fisica, riunisce il coraggio, la sfacciataggine e l'insolenza, è conosciuto manu pronto, e capacissimo di fare qualunque prava azione, o colpo, conseguenza per cui gli agenti della forza pubblica, non senza fondamento, alquanto lo temono⁴⁰³.

Per quanto i loro servizi potessero rivelarsi molto utili, il Vicariato sapeva bene che gli informatori non sempre erano affidabili: questi personaggi non certo immacolati ricadevano facilmente nei vizi di sempre, come quel Mauro Peirone, "pessimo soggetto, capacissimo ad architettare una qualunque men vera combinazione", che, con in mano un "ordine ministeriale valevole per giorni dieci" ottenuto dalla polizia, si era fatto ospitare da un contadino di Druento a scrocco⁴⁰⁴, o come quel Paolo Gatto, "solito ad abusare della sua qualità di spia per preparare delitti, ed indurre altri a commetterli", che aveva convinto alcuni malandrini a tentare alcuni furti in un magazzino nell'inverno 1816-17 per poi farli arrestare "sull'avviso recato dall'inquisito ai Carabinieri Reali" e riceverne così la corrispondente ricompensa⁴⁰⁵.

Oltre alle spie e ai delatori di professione, è certo che la società cittadina rivestisse un importante funzione di controllo sulla collettività. Sebbene i costanti flussi migratori stagionali o temporanei e l'alta mobilità degli abitanti all'interno della città rendessero difficile la registrazione e il controllo degli abitanti, le sue dimensioni ridotte consentivano comunque la creazione di una rete di sorveglianza che collegava i cittadini comuni con il Vicariato e la polizia. A parte le relazioni dei parroci che erano solitamente i primi ad essere interpellati dal vicario per avere delle informazioni su famiglie o su singoli individui, tutta la società cittadina aveva una parte attiva nel fornire notizie e indicazioni alle forze dell'ordine o alla magistratura. Chiacchiere, lamentele di vicinato, confidenze con amici e parenti contribuivano infatti a creare quella "voce pubblica" che diffondeva una notorietà che contava sia come strumento di pressione della comunità sull'individuo, sia come base probatoria in eventuali azioni giudiziarie. Inoltre, consistenti parti della società torinese, non esclusivamente dei ceti più bassi, erano disposti a prestare occasionalmente i propri servizi alle forze di polizia in cambio di un po' di denaro. Ben conscio della sua inadeguatezza ad attuare un controllo capillare nella società cittadina, il Vicariato stimolava i cittadini a denunciare chi commetteva contravvenzioni in materia di commercio o di igiene pubblica in cambio di una percentuale sulla multa comminata. Per una popolazione alla perpetua ricerca di sbarcare il lunario con i più vari espedienti, poteva essere un'occasione buona per fare qualche soldo, vendicandosi indirettamente di un vicino di casa con cui si era in disaccordo o di un negoziante con cui si aveva avuto da ridire. Questa diffusa abitudine di usare gli organi di polizia per fini personali è peraltro documentata dalla montagna di lettere anonime che ogni anno affollavano le scrivanie del vicario e dei commissari di polizia. Si trattava di un

⁴⁰³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, pp. 73 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Minei Angelo soprannominato Balilin, 28 aprile 1843.

⁴⁰⁴ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 65: rapporto del commissario Gastaldi, 12 ottobre 1841.

⁴⁰⁵ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1818, fol. 74, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bergesio Lorenzo e Gatto Paolo, 7 gennaio 1818.

costume molto diffuso che discendeva verosimilmente dalla tradizione dell'Inquisizione ed era penetrato profondamente nella mentalità collettiva⁴⁰⁶. Molti piemontesi vedevano nello Stato un potenziale strumento per attuare una vendetta privata e l'organizzazione di queste lettere è rappresentativa di tali intenzioni: una parte della denuncia mirava a stimolare l'interesse dell'autorità, che si preoccupava della sovversione politica o della corruzione nella sfera pubblica, mentre la parte che davvero interessava il denunciante, compariva di solito in posizione più defilata o veniva taciuta⁴⁰⁷. Esempio il caso del bottegaio Albin che, assillato da notevoli problemi economici, non aveva esitato a denunciare il proprietario del caffè d'Algeria di tenere nella sua bottega "un libello infamatorio contro S. M. ed i Ministri", corredando la denuncia con la supplica di ricevere "un impiego in qualche ufficio di Pulizia"⁴⁰⁸. Gli autori cercavano di ottenere l'arresto o l'allontanamento dei denunciati dal seno della propria comunità per motivi che assumevano come diversi dai propri interessi. Nelle lettere si susseguivano così denunce di religiosi libertini, mogli e mariti infedeli, albergatori che tenevano lupanari nelle proprie camere, osti che permettevano giochi proibiti nelle proprie locande, chirurghi e agenti di polizia dediti alle estorsioni alle prostitute, fino ad arrivare ai casi che più interessavano l'autorità: i sospetti di cospirazioni politiche. E' vero che le forze dell'ordine reagivano sempre con grande scrupolo e attenzione alla montagna di denunce che si riversavano nei loro uffici, ben sapendo che molte volte "tutto quanto in detto anonimo sta esposto altro non è che uno sfogo di qualche spirito perverso che ad altro non pensano né si occupano, se non a calunniare le Autorità e recare incomodo ai Superiori Dicasteri di codesta Capitale e di questa Provincia"⁴⁰⁹. Tuttavia, il fatto che queste denunce anonime, anche le più esagerate e inverosimili, non venissero mai completamente ignorate dimostra che i loro autori non sbagliavano nel pensare che il governo, dopo il 1821, si sentisse sempre in pericolo. Non era casuale l'attenzione nel segnalare cospirazioni politiche o qualsiasi elemento di disordine: si rivelava anzi un accorgimento proficuo perché toccava un nervo scoperto nel corpo politico sabauda che poteva essere ampiamente sfruttato per perseguire i propri fini personali. Da queste lettere emerge una visione ambivalente che i sudditi del re di Sardegna avevano della polizia e dello Stato: se da un lato ne si temevano gli aspetti repressivi, dall'altro i cittadini lo consideravano anche come un potenziale strumento e alleato per attuare le proprie vendette personali. L'immagine di uno Stato imparziale era ancora molto lontana dalla mentalità collettiva dei cittadini del tempo. Questo elemento emerge prepotentemente se si osserva il modo con cui veniva espletata la giustizia in città. Questa poteva essere di due tipi: quella statale, gestita dal Senato e dai suoi tribunali inferiori, e quella più marcatamente cittadina del Vicariato.

2.4 La giustizia vicariale: una giustizia negoziata⁴¹⁰.

Pur dovendo fare sempre riferimento alla Segreteria di Stato per gli affari Interni al quale era gerarchicamente subordinato, il Vicariato godeva di una giurisdizione autonoma su un gran numero di cause civili e criminali che venivano giudicate direttamente dal tribunale dell'ufficio. Il tribunale, presieduto dal vicario stesso o, in sua assenza, dal luogotenente, era gestito da due assessori di cui il primo si occupava della contravvenzioni riguardanti l'annona e la sanità pubblica, mentre il secondo era specializzato nelle violazioni ai

⁴⁰⁶ Non esistono molti studi sulla denuncia anonima nell'Ottocento. L'unico di mia conoscenza è M. Broers, *La denuncia nell'Italia Napoleonica*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 105-113.

⁴⁰⁷ *Ibidem*, p. 110.

⁴⁰⁸ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 93, fascicolo 16: lettera confidenziale di G. Albin al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 13 ottobre 1833.

⁴⁰⁹ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1845, mazzo 220, fascicolo 28: lettera del comandante militare di Ivrea al primo ufficiale ispettore generale di Polizia, 4 ottobre 1845.

⁴¹⁰ Sulla definizione di "giustizia negoziata" rimando a M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp. 4-7.

regolamenti di polizia. Entrambi potevano giudicare l'inosservanza delle disposizioni in materia unicamente nel caso la causa non richiedesse una procedura formale. Qualora, invece, le violazioni riscontrate necessitassero di un regolare processo, i due assessori avevano l'obbligo di trasferire gli arrestati e la relativa documentazione al giudice di Torino. Nonostante quest'obbligo, la divisione delle singole materie di competenza del Vicariato e della Giudicatura rimase alquanto vaga e indefinita, dando adito al proliferare di scontri e di attriti tra i due uffici già a partire dal Settecento. A nulla valsero gli interventi del re a cercare di suddividere meglio le loro competenze e, durante la Restaurazione, la situazione si complicò ulteriormente con la creazione del Tribunale di Prefettura di Torino, a cui fu assegnata una giurisdizione in larga parte coincidente con quella del Vicariato.

Per quanto riguarda l'ambito penale, le competenze del Vicariato riguardavano espressamente le "persone torbide, rizzose, malviventi e scandalose di qualunque sesso" che, col loro comportamento, si erano resi responsabili di azioni che, tuttavia, non potevano passare "in titolo di delitto". Poteva anche giudicare alcuni reati di piccolissima entità come risse, percosse o lievi ferimenti che erano denunciati all'ufficio o il cui autore era stato arrestato dagli arcieri⁴¹¹. Sappiamo poco delle fasi del procedimento penale e del sistema probatorio usato dal Vicariato nel dirimere le proprie cause. L'editto del 1740 aveva stabilito che, nel caso di arresti di sospetti, non dovesse venir celebrato alcun processo e che la sentenza dovesse esser pronunciata solo sulla base del verbale dell'ufficio. In caso di arresti di rei colti sul fatto o sospetti con indosso oggetti compromettenti, il vicario doveva procedere con procedura sommaria. Nella cultura d'Antico Regime, la procedura sommaria indicava un modo di giudicare rapido e semplice, privo di avvocati e con un limitato numero di testimoni⁴¹². Il giudice era l'unico arbitro della causa e si avvaleva della facoltà di valutare un caso non alla luce di leggi scritte, ma di principi generali, comunemente accettati. Ciò ne faceva una giustizia particolarmente duttile e agile che, espletandosi in un lasso di tempo brevissimo, rispondeva alle esigenze di un pubblico medio-basso che, quotidianamente attivo sul mercato, aveva bisogno di giungere ad un giudizio rapido per riprendere le proprie attività commerciali e lavorative. Per questo motivo, per molte cause sia penali che civili, il Vicariato era preferito al giudice di Torino che poteva usare la procedura sommaria solo in limitati casi. In sede penale, l'intervento del giudice di Torino, dovendo attenersi al procedimento ordinario, pur con un sistema probatorio semplificato e non molto dissimile da quello sommario, era molto meno efficace di quello del vicario⁴¹³. La giurisdizione di ciascun tribunale era modellata anche dai limiti posti dalle norme procedurali: così il giudice poteva decidere di trasferire una causa all'ufficio del vicario nel momento in cui, alla luce delle prove acquisite, si rendeva conto che la procedura adottata dal Vicariato sarebbe stata più efficace in quello specifico caso giudiziario⁴¹⁴.

Peraltro, sui crimini contro la proprietà il Vicariato era riuscito ad acquisire nel tempo una giurisdizione molto più ampia di quella attribuitagli dalla legge. Durante il Settecento, la sua competenza si era estesa anche a casi rilevanti e complessi che gli venivano affidati dal Senato in via eccezionale e per i quali doveva sia procedere all'indagine e all'istruzione sommaria, sia pronunciare la sentenza che veniva successivamente confermata dal Senato. Tale prassi che mirava a sgravare di lavoro i tribunali maggiori, finì con l'attribuire al vicario

⁴¹¹ D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, cit., pp. 143-144.

⁴¹² S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Regime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 36.

⁴¹³ L'iter processuale presso la Giudicatura si svolgeva dinanzi al giudice o al suo assessore e in presenza dell'avvocato fiscale. La sentenza solitamente contemplava pene pecuniarie o detentive brevi. Le differenze rispetto alla procedura adottata dal tribunale del vicario consistevano nella presenza dell'avvocato fiscale e nella pubblicità del processo. Questo diventava pubblico al momento della comunicazione dell'accusa all'imputato e dell'intervento dell'avvocato difensore che studiava la causa e presentava una difesa scritta. D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, cit., pp. 173-174 n.

⁴¹⁴ N. Rolla, *La piazza e il palazzo. I mercati e il Vicariato di Torino nel Settecento*, cit., p. 184.

un potere molto più ampio di quello che gli competeva ufficialmente, dando adito a conflitti e recriminazioni⁴¹⁵. Tuttavia, durante l'Ottocento queste deleghe da parte del Senato si fecero sempre meno frequenti e toccarono unicamente processi di scarsa importanza, per i quali si riteneva che il vicario fosse in grado di giudicare con maggiore cognizione di causa. Questo sempre più limitato ricorso al tribunale del Vicariato era anche dovuto alla costituzione, soprattutto dopo il settembre 1822, di un preciso e oliato ordinamento giudiziario statale che poneva la giurisdizione del Vicariato in una posizione ambigua e poco ortodossa, raramente in connessione con la magistratura statale.

Eccetto questi pochi casi, il lavoro che maggiormente occupava il tribunale del Vicariato rimaneva quello di stabilire i periodi di detenzione di quella massa di vagabondi, mendicanti e prostitute di ogni età che regolarmente finivano nel carcere delle Torri ma a cui non si poteva ascrivere alcun reato specifico. Su questi individui, perlopiù forestieri e sospetti di furti o di altre trasgressioni, il giudizio del vicario non era molto tenero. Essi dovevano rimanere periodi più o meno lunghi in prigione e alla loro scarcerazione dovevano sottoscrivere un atto di sottomissione che costituiva un'aggravante in caso di successiva imputazione⁴¹⁶. Nel caso si fossero rivelati particolarmente incorreggibili, il loro caso veniva passato alla Segreteria di Stato per gli affari Interni per la decisione di eventuali sanzioni amministrative. In questo, la giustizia emanata dal Vicariato rifletteva perfettamente una mentalità d'Antico Regime, in cui l'elemento dell'appartenenza alla comunità e della posizione sociale nel contesto cittadino pesava in maniera rilevante⁴¹⁷. La distinzione fra chi abitava a Torino e chi abitava nella campagna, agli occhi del vicario, era una discriminante non di poco conto. La giustizia vicariale assumeva caratteristiche diverse rispetto al pubblico al quale si riferiva: tutti i forestieri e le persone che non appartenevano alla comunità o che, in quanto marginali o *sans aveux*, non ne erano accettati, erano in linea di principio sospetti e dovevano essere trattati con una procedura capace di neutralizzare la loro potenziale pericolosità. Il bisogno di contrastare gli eventuali pericoli provenienti da questa massa di individui, giustificava il poco riguardo usato nell'arrestare persone che in realtà non avevano commesso alcun reato, e le altrettanto arbitrarie condanne che venivano loro inflitte.

Ben diversa era, invece, la giustizia che il Vicariato comminava per coloro che appartenevano alla comunità e che, riconosciuti in quanto tali, ne dovevano essere protetti: i "cittadini" o tutte le persone che, pur non essendo nate nel contesto urbano o anche non risiedendovi, potevano dimostrare solidi legami con la città. Per il suo solido radicamento nel contesto economico e sociale cittadino, l'ufficio rappresentava un punto di riferimento, un'istituzione quasi "paterna" che, in determinati momenti, poteva assumere nei confronti dei "cittadini" degli atteggiamenti protettivi. Non c'è dubbio che, agli occhi dei torinesi, il Vicariato rappresentasse una reale e preferibile alternativa all'impersonale giustizia statale poiché gli si riconosceva la capacità di stabilire un rapporto interlocutorio nell'amministrare la giustizia, ritenuta in questa occorrenza quasi un campo di contrattazione: così come in sede civile il Vicariato aveva un ruolo di conciliazione tra i litiganti, anche in sede penale

⁴¹⁵ D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, cit., p. 173.

⁴¹⁶ La sottomissione consisteva in un impegno solenne, pronunciato dinanzi all'assessore del Vicariato e verbalizzato in appositi registri, di non ricadere più nel reato segnato all'inquisito, accompagnato dalla minaccia di severe sanzioni in caso di recidiva. La severità dei giudizi del vicario era notevole: per esempio, Carlo Massa venne condannato a tre anni di catena e al bando dalla città per aver rubato "vari assi, ed alcuni travetti di noce" in piazza del Fieno. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1821, fol. 261, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Massa Carlo, 17 aprile 1821. Due giorni dopo il cardatore disoccupato ventitreenne Vittorio Quaglia venne condannato a ben cinque anni di catena per essersi dato al vagabondaggio "senza dar punto retta alle tante correzioni, ed intimazioni nel concretoategli fatte da quest'Ufizio all'oggetto di ricondurlo sulla retta strada". *Ibidem*, fol. 263, recto: sentenza nella causa penale contro Quaglia Vittorio, 19 aprile 1821.

⁴¹⁷ S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Regime (Torino XVIII secolo)*, cit., p. 63.

l'ufficio poteva divenire una sede di composizione dei conflitti o, in alternativa, un canale privilegiato che i "cittadini" potevano utilizzare per ricevere concessioni o evitare seri problemi giudiziari. Più che un effettiva azione giudiziaria, l'operato del vicario mirava a raggiungere un accordo "consensuale" tra il reo, la parte lesa e i poteri pubblici, al termine di un processo di negoziazione che l'ufficio era tenuto a svolgere. Del resto, gli interventi del Vicariato si adeguavano ad una propensione popolare che prediligeva la composizione amichevole del conflitto all'intervento della polizia e della giustizia statale. Il ricorso alle forze dell'ordine era considerato tendenzialmente una "seconda scelta" da parte delle vittime: nel caso dei furti domestici era frequente che il derubato si rivolgesse direttamente al sospetto ladro per riavere la restituzione della refurtiva o per pattuire un congruo indennizzo, invece che denunciarlo direttamente alle autorità. Solo nel caso il sospettato si fosse rifiutato di restituire il bottino, la vittima provvedeva a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine⁴¹⁸. E' quindi immaginabile che un numero non irrilevante di reati non giungesse mai a conoscenza della polizia, e si aggiustasse attraverso accomodamenti tra privati⁴¹⁹. Questo valeva anche per i furti di strada o per i borseggi: un negoziante, un artigiano o un semplice passante poteva impietosirsi di chi aveva cercato di derubarlo, soprattutto se era giovane o malridotto, ed evitare di denunciarlo in cambio della restituzione della refurtiva⁴²⁰ e, a volte, di una "solenne guanciata"⁴²¹. La giustizia del vicario seguiva questa prassi: il reo veniva punito con una pena inferiore a quella che avrebbe ricevuto in caso di formale processo, e la vittima otteneva rapidamente la restituzione della roba rubata o un indennizzo. Perciò, presso il tribunale del Vicariato si intavolavano delle vere e proprie trattative dove la giustizia, invece che fare il proprio corso e giungere all'erogazione di una pena, prendeva la forma di paci private e di composizioni amichevoli che formavano una complessa strategia di aggiramento dei controlli sociali statali.

Bastino in questa sede alcuni esempi. Nel dicembre 1817 il mercante in telerie Giuseppe Pautasso denunciò all'ufficio il suo giovane apprendista Giuseppe Buo per i continui furtarelli commessi nel negozio. Venuta a conoscenza dell'accaduto, la madre vedova del ragazzo si recò dal conte di Robilant perché intervenisse presso il re per ottenere "la soppressione del procedimento in di lui odio intrapreso". Sentito in merito il vicario, questi convocò il Pautasso che si definì pronto a desistere dalla querela "qualora sia sufficientemente cautellato per la restituzione delle sue mercanzie, e per l'indennità, che di

⁴¹⁸ E' questo il caso di una donna abitante in casa Scala presso la Consolata, che "a causa d'una sua malattia dovette per mancanza d'assistenza ritirarsi da sua abitazione perché molto umida, e recarsi in un'altra casa", lasciò quest'ultima "in custodia" ad una donna che ne approfittò per derubarla di alcuni effetti di lingerie. Accortasi del furto, la proprietaria riuscì ad avere indietro solo una parte della refurtiva al che decise di denunciare la ladra al Vicariato. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 79: verbale di denuncia di Boglietti Teresa detta Margoton, 6 settembre 1822. Un altro caso simile fu quello della prostituta Maria Necco che, durante "un atto impuro", aveva rubato venti lire al suo cliente "che essendosi egli ben tosto avveduto, aver instato presso la medesima per la restituzione del suo denaro, ma non avendolo potuto ottenere, essersi rivolto a quest'ufficio". ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Allara, 10 gennaio 1847.

⁴¹⁹ Per esempio, il fabbricante di cappelli Vincenzo Marcandino, dopo aver scoperto che un suo garzone lo aveva derubato di qualche somma di denaro, aveva provveduto che "per non rovinarlo, la cosa si fosse amichevolmente composta, mercè l'obbligazione assontasi dalla propria di lui madre Angela di corrispondergli a titolo d'indennità la somma di lire ventiquattro". ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 93, cartella II, pp. 174-177, recto e verso: verbale d'arresto di Leschieri Carlo e Lambert Pietro, 29 luglio 1829.

⁴²⁰ I sagrestani del Santuario della Consolata avevano per esempio tenuto un comportamento simile nei confronti di un sessantaduenne domestico "fuori padrone" di Revigliasco che aveva commesso alcuni furti di candele e salviettine all'interno della chiesa. Inizialmente, impietositi dal suo stato, i sagrestani "si limitarono a cacciarlo". Qualche tempo dopo, tuttavia, l'uomo fu denunciato al Vicariato visto i furti erano ripresi quando lui aveva ricominciato a frequentare il Santuario. ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 398-399, recto e verso: verbale d'arresto di Salomone Carlo, 30 agosto 1839.

⁴²¹ Questo era quanto era capitato al giovane di dieci anni, Domenico Girone, dopo aver cercato di rubare un fazzoletto da una tasca di un contadino nella chiesa di San Francesco d'Assisi. ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Uberti, 8 marzo 1846.

ragione gli possa competere”. Evitato il rischio di finire sotto un processo che l’avrebbe visto sicuramente condannato ad una pena pesante, il ragazzo venne solo rinchiuso nell’Ergastolo⁴²² in attesa “di quegli economici provvedimenti che ci sono parsi opportuni”⁴²³. Molti anni dopo, in pieni anni Quaranta, l’apprendista ceraio diciassettenne Carlo Duretti di Alba fu protagonista di un caso simile: dopo aver commesso un furto “di un tenue quantitativo di cera” del valore di otto lire dal negozio in cui lavorava era stato arrestato dagli arcieri del Vicariato. Il padre Alessandro, congiuntamente ai datori di lavoro del figlio, i fratelli Racca, inviarono una supplica al vicario segnalando la precedente buona condotta dell’imputato e supplicando di evitare il progresso dell’azione penale che “spargerebbe l’ignominia sull’infelice famiglia Druetti, e ne cadrebbero gli effetti non meno sul figlio”. Anche in questo caso, fu il vicario a assumersi l’incarico di intercedere presso il re in favore del “giovane inesperto” che si era fatto sedurre dai “vizj e lusinghe di una grande città”, ma che ora, “edotto dalla presente disgrazia”, bramava di intraprendere la carriera militare e di divenire “soldato d’onore”. Questo lodevole sentimento venne apprezzato dal re Carlo Alberto e il giovane riuscì a scampare al carcere, ottenendo un posto in un reggimento di linea⁴²⁴.

Ancora più significativa di questo modo di fare giustizia è la vicenda della famiglia del notaio Vassarotti: nel febbraio del 1820 egli denunciò al vicario che il figlio tredicenne Luigi gli avesse “esportato dal suo studio varie carte riguardanti il notariato”, tra cui il registro degli atti e “una patente Regia d’Investitura di piazza da notajo”, e le avesse vendute in tre o quattro occasioni a un “risajo” e a sua figlia “che parte d’esse si servirono per involappare il riso, che giornalmente vendettero al minuto”⁴²⁵. Benché ci fossero tutti gli estremi per procedere penalmente, il vicario, probabilmente anche per le pressioni dei genitori, si limitò ad tenerlo sotto chiave per qualche giorno⁴²⁶. Se i giorni trascorsi alle Torri sembra che fossero serviti di lezione al giovane Luigi, i guai per il notaio non erano comunque finiti. Qualche anno dopo, a finire sotto l’occhio del vicario fu il figlio minore Carlo che a diciotto anni, a causa di “reprobe passioni”, iniziò a commettere furti di denaro e di lingerie a danno della propria famiglia. E se il ragazzo era riuscito a scampare il carcere per l’intercessione della famiglia, nel luglio 1827 il suo comportamento era divenuto così esasperante che i due genitori ne avevano richiesto l’arresto per il “discapito cui soffrono presso il pubblico”⁴²⁷. Rilasciato dopo tre settimane, il ragazzo venne arrestato nuovamente per essersi “lasciato trasportare a percuotere la propria sua genitrice”. Rinchiuso nel Crottone⁴²⁸, qualche giorno dopo, mentre veniva trasferito dagli arcieri al carcere delle Torri, riuscì a darsi alla fuga. Sebbene fosse divenuto a tutti gli effetti un ricercato, il vicario decise di non procedere più

⁴²² R. Audisio, *La “Generala” di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1987, pp. 9-27.

⁴²³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 71, pp. 241-242, recto e verso: copia di Regio Biglietto diretto all’Ill. mo Sig. Marchese Vicario Della Valle Vicario e Sovr’Intendente Generale di Politica e Pulizia della Città di Torino riguardante li detenuti Giovanni Buo e Maurizio Valletti, 27 gennaio 1818.

⁴²⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 23 e sgg. non numerate: atto di sottomissione di Duretti Carlo, 3 febbraio 1844.

⁴²⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 75: verbale d’arresto di Vassarotti Luigi, 26 febbraio 1820.

⁴²⁶ Il caso è interessante se lo si confronta a quello analogo capitato poco più di un anno dopo al tredicenne Emanuele Reviglio, inquisito di avere derubato “una grande quantità di libri, e altre carte stampate di sommarj, registri, libri di contabilità, tanto dell’ufficio, che dei clienti, atti civili, e produzioni, minute originali, procure alle liti, copie d’instrumenti, scritture originali, ed altre carte diverse” dallo studio del notaio Archini “nel quale travagliava in qualità di praticante” e di averle poi vendute a vari negozianti. Benché una parte di questi documenti venne recuperata dal notaio mediante lo sborso di £ 42.7, il ragazzo finì comunque in tribunale dal quale venne condannato a quattro mesi di carcere e a indennizzare il proprio datore di lavoro. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1821, fol. 553, recto: sentenza nella causa penale contro Reviglio Emanuele, 11 settembre 1821.

⁴²⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 89, cartella II, p. 101, recto e verso: verbale d’arresto di Vassarotti Carlo, 27 luglio 1827.

⁴²⁸ Il Crottone era la prigione della polizia governativa e si trovava nei sotterranei del Palazzo Madama.

contro di lui “in seguito a supplicazione de’ suoi genitori, e di vari canonici del Corpus Domini”⁴²⁹.

Quest’ultimo caso mostra anche come il Vicariato potesse svolgere un ruolo fondamentale negli equilibri delle famiglie della città. Così come era dovere del vicario proteggere l’ordine pubblico e le proprietà dei cittadini, così egli doveva anche farsi garante del buon ordine domestico della comunità, in quanto elemento di stabilità sociale. Era un incarico che aveva ricevuto dallo stesso sovrano in virtù del ruolo di quest’ultimo di tutore dell’onore familiare all’interno di quella famiglia ideale che era considerato l’apparato statale e di cui era considerato in quanto “padre”. Ciò lo portava a confrontarsi quotidianamente con contrasti e liti famigliari: tentava di riappacificare padri e figli, riavvicinava i coniugi disamorati, dissuadeva i giovani a dedicarsi a una vita dissoluta o a maltrattare i propri genitori. In questo delicato lavoro che necessitava di una certa dose di prudenza e di elasticità, il vicario poteva agire in molteplici modi grazie al margine di discrezionalità che gli era consentito. Su richiesta dei parenti o su denuncia di uno degli interessati, il vicario poteva convocare le persone coinvolte per trovare un accordo soddisfacente, oppure intervenire con mezzi decisamente più spicci procedendo ad arresti ed espulsioni. Soprattutto egli doveva valutare attentamente quello stuolo di istanze che giornalmente le famiglie inviavano all’ufficio per venir tutelate dal cattivo comportamento di uno dei suoi membri. Tutte queste petizioni, eredi delle settecentesche *lettres de cachet*, chiedevano solitamente il castigo, il bando dalla città o l’incarcerazione del turbolento in un forte o in una casa di correzione per un periodo di tempo limitato. Il ruolo del vicario nello stabilire queste sanzioni era essenziale: egli aveva il dovere di compiere le dovute indagini e appurare la veridicità di quanto denunciato, e successivamente toccava a lui farsi latore della richiesta presso la Segreteria per gli affari Interni, proporre la soluzione ritenuta più efficace e, ricevuto l’avvallo sovrano, dare le opportune indicazioni per porla in atto. Con queste misure il vicario veniva in aiuto alle famiglie torinesi, schierandosi contro chi ne minava l’equilibrio e il “decoro”, fosse questo un familiare non gradito, un figlio discolo, una figlia dissoluta, una moglie infedele o un marito che trascurava i propri doveri di capofamiglia. In molti casi, queste carcerazioni erano ritenute necessarie per porre un freno a tutti quei giovani che stavano percorrendo una pericolosa china come come quell’Isidoro Ghé dodicenne “che non seppe cattivarsi l’amore de’ suoi padroni, ove volontariamente si era dedicato a lavorare, vale a dire da garzone muratore, pristinajo, minusiere e fondichiere, dandosi del continuo in preda all’ozio, unendosi a persone di sua età, disobbediente agli ordini della madre ed incorreggibile” di cui la stessa madre chiedeva la reclusione presso l’Ergastolo⁴³⁰. Non di rado queste richieste di detenzione nascondevano una realtà ben diversa da quella che intendevano presentare: spesso il padre che si rivolgeva al vicario con toni esasperati chiedendo la detenzione di un figlio ozioso e disubbidiente, non era altro che un padre angosciato e intenzionato a sottrarre il figlio alla giustizia ordinaria che avrebbe rappresentato una vera sciagura per la famiglia. E’ intuibile dalla lettura di alcune di queste lettere come le persone per le quali si richiedeva una sanzione non si fossero solo limitate a giocare d’azzardo o ad andare a donne, ma avessero anche commesso qualche reato, per cui era stato necessario precedere l’intervento della giustizia ordinaria, richiedendo una pena alternativa molto più flessibile e limitata nel tempo come il carcere di correzione⁴³¹. La richiesta di questo tipo di sanzioni che alla nostra

⁴²⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 89, cartella II, p. 360, recto e verso: verbale d’arresto di Vassarotti Carlo, 12 ottobre 1827. Peraltro, la famiglia Vassarotti continuò ad avere grane dai propri figli anche in seguito: nel 1833 toccò al fratello minore Apollinare, allora quindicenne essere arrestato per oziosità e vagabondaggio. ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 57, volume XV, n. 7, recto: rapporto del commissario Gastaldi, 7 settembre 1833.

⁴³⁰ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 54, volume XII, n. 41, recto: rapporto del commissario Allara, 13 settembre 1832.

⁴³¹ Vedere gli esempi in R. Audisio, *La “Generala” di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, cit., pp. 68-69.

mentalità risulta inconcepibile, poteva non essere altro che una strategia familiare per evitare guai giudiziari ben peggiori. In questa ottica, non era quindi incomprensibile l'ansia con cui Caterina Giordano supplicava il vicario di far rinchiodare in una casa di correzione il proprio figlio Giuseppe

di modo che trovasi la detta reclamante nell'impossibilità di poter continuare a tacitare col soldo suo proprio, e con varii altri continui sacrifici molti titolari dei regii Lotti, presso i quali detto Giuseppe Falco stava a supplicazione della medesima occupato in qualità di scritturale, e dove non contento di commettere furti di denari ebbe ultimamente persino l'ardire di falsificare i registri per così appropriarsi dolosamente parte delle messe dei giuocatori; e commettere altresì malversazioni nei biglietti, che andava spedendo agli accorrenti al giuoco suddetto, facendo solo risultare sopra d'essi somme minori di quanto riceveva dalli medesimi, pei quali misfatti venne sempre da varii dei detti titolari ignominiosamente espulso dai loro rispettivi banchi⁴³².

Ben lungi dall'essere un'imparziale esecutore delle leggi sovrane, il vicario prendeva posizione a favore delle famiglie torinesi mettendo in atto soluzioni che permettessero l'aggiramento della giustizia ordinaria e allo stesso tempo si rivelassero incisivi. Questo atteggiamento riguardava anche le relazioni extraconiugali sulle quali il vicario era tenuto a vigilare attentamente⁴³³. Era questo un ambito molto particolare della giustizia dell'epoca perché, per quanto fosse attinente il diritto civile, non di rado scivolava nel penale visto che le Regie Costituzioni prevedevano pene detentive per coloro che tenevano una "pratica adulterina e scandalosa". Tuttavia, la difficoltà con cui si potevano provare tali accuse faceva sì che solo raramente ci fossero gli estremi per giungere a un processo: l'intervento delle autorità, sia che fosse il Vicariato o la polizia governativa, era preferibile poiché era ritenuto più efficace e avrebbe evitato l'instaurarsi di una marea di processi dall'esito incerto. Le ammonizioni o le brevi carcerazioni che il vicario poteva erogare, erano giudicate preferibili e, nel caso ciò non fosse bastato a troncane la tresca, egli poteva anche ricorrere a mezzi più drastici: la donna sarebbe stata bandita dalla città o, se riconosciuta come prostituta, come spesso avveniva, rinchiusa per un certo periodo nel carcere delle Forzate, mentre il marito fedifrago sarebbe stato relegato "in qualche villaggio distante da questa Capitale fino a che abbia dati segni di buon criterio, e carattere di onesto, e buon padre di famiglia"⁴³⁴. L'intervento del vicario era poi quanto più necessario quando da queste relazioni nascevano figli illegittimi che spesso correvano il rischio di venir esposti o uccisi alla nascita. Riguardo questi casi, l'azione della giustizia ordinaria era generalmente anticipata dall'operato del vicario, il quale cercava di trovare soluzioni indolori e vantaggiose per le parti in causa. Alle donne il vicario ingiungeva "sotto pena di rigorosi castighi, di curare gelosamente il feto"⁴³⁵ quando non le relegava direttamente all'Opera della Maternità, mentre agli uomini veniva imposto il pagamento delle spese e un conseguente indennizzo necessario per evitare "una tale scandalosa pubblicità"⁴³⁶. Talvolta il vicario si vedeva costretto a minacciare l'intervento della giustizia ordinaria per evitare il ripetersi dell'adulterio, come fece il vicario Michele di Cavour quando scrisse una lettera dai toni per nulla compiacenti a un avvocato che sembrava intenzionato a riprendere la propria relazione con la domestica:

⁴³² ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 62, volume XX: rapporto del commissario Ottino, 2 novembre 1838.

⁴³³ Anche in altre realtà italiane dell'epoca esistevano istituzioni analoghe al Vicariato preposte alla risoluzione delle crisi familiari, come si può vedere, ad esempio, nel caso di Roma: G. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Laterza, Roma, 1994.

⁴³⁴ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 57, volume XV, n. 215, recto e verso: rapporto del commissario Ottino, 24 dicembre 1833.

⁴³⁵ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 50, fascicolo 83: rapporto del commissario Uberti, 31 ottobre 1841.

⁴³⁶ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 23, fascicolo 40: promemoria del commissario Ottino, 30 maggio 1837.

La S. V. non ignora l'iniziativa da me già presa, ed i provvedimenti già dati per troncare l'illecita sua scandalosa tresca colla nubile figlia Maria Ollivero in conseguenza della quale la rese madre di un disgraziato bambino. Dietro l'avutone Sovrano Comando dovendo ora portare a compimento questa pratica, se possibile, in via economica ond'evitare ogni pubblicità, io deggio invitarla primieramente a far avere a quest'ufficio gli oggetti di vestiario di spettanza della suddetta che tutt'ora essa ritiene, secondariamente a spiegarsi se intende di tacitarla con una competente indennità, mentre in caso diverso verrebbe la cosa subito rimessa all'ordinaria Giurisdizione acciò vi provveda a senso del vigente Codice Penale. Né varrebbero le sue negative, per schermirsi da una condanna, mentre l'ufficio ritiene le prove per convincerla della scandalosa sua pratica con detta figlia, e del conseguente parto per sua colpa. Nella fiducia che la S. v. sarà per dar termine a questa pendenza nel modo anzi da me spiegato come il più segreto, e di maggior suo interesse attendo un di lei riscontro per comunica, ed intento deggio diffidarla che la Pulizia sorveglierà i di lei andamenti per anti venire, che ricada in altri consimili mancanze ripigliando seco altre fanciulle sotto il pretesto di serva per ridurle alla scostumatezza⁴³⁷.

A volte queste vicende riguardavano personaggi di un certo riguardo, per i quali era necessario usare la dovuta prudenza e cautela per evitare lo scandalo. E' certo che alcuni di questi personaggi, forti dei loro titoli e delle loro ricchezze, non si facessero tanti scrupoli nel richiedere l'intervento del Vicariato o della polizia a proprio esclusivo vantaggio, provocando delle situazioni imbarazzanti come quella creata dal conte Bruno di Tornaforte che aveva cercato di far incarcerare una sua ex-amante accusandola di non aver restituito un debito in verità mai esistito. Per quanto anche in questi casi ci fossero gli estremi per intraprendere delle azioni penali, il Vicariato preferiva richiamare questi eminenti personaggi "sul retto sentiere con altri mezzi più efficaci"⁴³⁸.

L'azione del vicario si rendeva altrettanto necessaria nei quotidiani casi di percosse o di violenze domestiche. Per quanto queste fossero ampiamente tollerate nella società del tempo, spesso esse passavano il limite e obbligavano il vicario a intervenire per evitare che sfociassero in episodi di maggiore gravità. Ammonizioni o carcerazioni di qualche giorno erano così sufficienti a calmare i bollenti spiriti di un marito "inumano" che minacciava la moglie di "qualche massacro"⁴³⁹, o di un padre che educava la prole con "smisurate percosse" dichiarando pubblicamente "d'esser padrone anche di uccidere la di lui figlia"⁴⁴⁰. Così come per le relazioni extraconiugali, solo i casi più estremi giungevano in tribunale, come quello della ragazza tredicenne Elisabetta Piantanigra che aveva denunciato al vicario "le atrocità di cui erano capaci li suoi genitori" che, ritenendola "figlia del Diavolo", non si erano limitati solo a percuoterla brutalmente, ma l'avevano rinchiusa pure per vari mesi in un

⁴³⁷ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 61, fascicolo 102: minuta di lettera del vicario all'avvocato Giuseppe Bognier, 28 giugno 1843.

⁴³⁸ Anche in questo caso bastò una lettera minacciosa per evitare il riproporsi del problema: "Il Ministero dell'Interno dopo di avermi confidenzialmente comunicata una memoria sportagli da V. S. Ill.ma contro la Rosa Oberti per l'oggetto stesso sul quale già io aveva a spiegarle la disapprovazione dell'Autorità, viene ora d'incaricarmi di farle sentire che ben lungi il Ministero di voler assecondare le sue domande è anzi in obbligo, allo stato delle nozioni che ha sul vero essere delle cose, di farlo invitare a desistere da ogni ulteriore molestia verso la Oberti. Troppo increscioso essendomi di aver un nuovo colloquio su tale argomento colla S. V., invece di farle la verbale comunicazione della risposta anzidetta del Ministero alla di lei memoria, mi limito a darlene con questa mia conoscenza persuaso che sarà Ella per riflettere meglio ai casi suoi e non più intromettere gli uffici dell'Autorità per quistioni di detta od altra consimile natura non potendo poi attribuire, che a propria sua colpa se una pratica dapprima verbale, e segreta figura ora nei registri della Polizia con non molto suo vantaggio". ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 36, fascicolo 50: minuta di lettera del vicario al conte Saverio Bruno di Tornaforte, 7 giugno 1839.

⁴³⁹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 57, volume XV, n. 78, recto e verso: rapporto del commissario Cima, 14 ottobre 1833.

⁴⁴⁰ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 60, volume XVIII, n. 122, recto e verso: rapporto del commissario Gastaldi, 18 aprile 1836.

solai, da dove l'avevano poi cacciata definitivamente nell'ottobre del 1840⁴⁴¹. Proprio questo episodio illustra la sostanziale inefficacia dell'azione dell'autorità giudiziaria in casi del genere: incasellate in una procedura rigida e con fasi ben definite, le denunce e le dichiarazioni della vittima erano difficili da dimostrare o da avvalorare con prove certe e tali da consentire la condanna degli imputati. Infatti, malgrado alcuni anni dopo il Tribunale di Prefettura di Torino avesse giudicato i genitori della ragazza colpevoli “di barbare ed inumane percosse, sevizie e maltrattamenti senza numero” e li avesse condannati a due anni di carcere, il Senato decise in appello di ribaltare la sentenza, derubricando le percosse in “eccessi nella correzione” e condannando i due imputati unicamente “ad una seria ammonizione”⁴⁴².

Questo *excursus* sulla giustizia vicariale è utile per illustrare come, anche durante gli anni Quaranta, quando era già stato avviato nel Regno di Sardegna un vasto processo di codificazione, l'ufficio aveva mantenuto le sue competenze di giustizia alternativa a quella statale che pure si stava strutturando sempre di più. Alternativa non solo per la sua giurisdizione particolare, ma anche perché permetteva agli abitanti di Torino, ai “cittadini”, di sgusciare fino a un certo punto tra le maglie della giustizia ordinaria, fornendo allo stesso tempo un tipo di giustizia rapida e incisiva che non si perdesse negli arzigogoli del rigido procedimento giudiziario statale. Anche se resta difficile fare delle stime precise, non v'è dubbio che la giustizia che il vicario quotidianamente amministrava, svolgesse a Torino ancora alla fine degli anni Quaranta un ruolo di importanza assoluta.

2.5 La giustizia senatoria: il processo penale durante la Restaurazione.

Come si è detto, al vicario si ricorreva per evitare di finire nel mirino della giustizia del Senato che non era certo di mano leggera. Anche se l'aggiornamento delle Regie Costituzioni nel 1770 aveva provveduto a moderare le sanzioni, le pene previste rimanevano comunque pesantissime⁴⁴³. Per quanto fossero previste numerose tipologie di pena come il carcere, la catena e la galera, tutto il sistema sanzionatorio del Regno di Sardegna era incentrato sulla pena della morte e non contemplava alcun criterio di proporzionalità tra pena e gravità del reato. La larga possibilità di ricorrere a questa pena era funzionale a una concezione della punizione che doveva servire di “terrore” e di “contegno” al pubblico dissuadendolo dal voler commettere altri delitti⁴⁴⁴. Pur non comprendendo un elevato numero di reati, le Regie Costituzioni prevedevano la pena capitale per quasi ognuno dei crimini contemplati: erano punibili in questo modo i rei di lesa maestà, di falsificazione di monete, di infanticidio, di bestemmia “atroce” e di duello. Nella stessa pena incorrevano i colpevoli di grassazione “anche per la prima volta”, o coloro “che domanderanno danari, od altre robe per modo di ranzone, cioè chiedendole per mezzo di segrete ambasciate, o di viglietti, aggiungendovi le minacce, o facendosi vedere spesso coll'armi, o valendosi d'altri simili modi abili ad incutere timore”⁴⁴⁵, né vi sfuggiva chi si fosse macchiato di omicidio, di “veneficio” o di “insulto con animo premeditato”⁴⁴⁶.

La pena capitale si comminava anche per quei reati per la quale non era inizialmente prevista, ma per cui poteva essere riconosciuta in caso di aggravanti: come il peculato “se vi

⁴⁴¹ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 40, fascicolo 66: rapporto del commissario Cima, 13 ottobre 1840.

⁴⁴² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1845, fol. 773, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Piantanida Giuseppe e Rosso Margarita, 1° dicembre 1845.

⁴⁴³ Sulle pene previste dalle Regie Costituzioni segnalo anche lo studio di S. Blot-Maccagnan e M. Ortolani, *La peine dans le Royales constitutions du royaume de Piémont-Sardaigne au XVIII siècle*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CXI, 2 (2013), pp. 651-673.

⁴⁴⁴ G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1988, p. 29.

⁴⁴⁵ RR. CC., libro IV, titolo XXXIV, capo VI. Delle grassazioni, e de' riscatti, articolo VI.

⁴⁴⁶ *Ibidem*, capo VII. Dell'insulto con animo premeditato, e de' venefizj.

concorresse o violenza, o rottura delle Casse, o Magazzini”⁴⁴⁷, la falsità di scritture pubbliche o private qualora l’autore fosse stato un notaio⁴⁴⁸, ma anche gli autori di “libelli famosi”⁴⁴⁹ o chi tenesse “corrispondenze” che potessero “in qualunque maniera pregiudicare all’interesse dello Stato”⁴⁵⁰. Inoltre, mantenendo in vita un’usanza del Medioevo, l’esecuzione pubblica non veniva risparmiata neanche ai suicidi: qualora si fosse appurato che la loro azione aveva avuto luogo in una condizione di sanità mentale, si doveva procedere “criminalmente” contro la loro memoria, appendendo il loro corpo o la loro effigie sulla forca⁴⁵¹.

In ottemperanza ad un principio di rigorosa difesa della proprietà, i furti erano puniti in relazione all’ammontare della somma rubata e alla recidività: si andava così dalla catena a tempo e alla fustigazione in pubblico per il primo furto che non superasse le quindici lire, fino alla pena di morte per coloro che erano giudicati per il loro quinto furto o per il quarto, qualora la somma superasse le duecento lire⁴⁵². Le sanzioni riguardanti i furti commessi da domestici o dal personale di servizio erano poi ancora più pesanti e prevedevano la pena capitale già al primo furto, qualora questo eccedesse il valore di duecento lire o fosse accompagnato da circostanze aggravanti⁴⁵³. Altrettanto pesantemente erano puniti coloro che avessero tentato di rubare in un luogo sacro: nel caso la refurtiva fosse stata composta da oggetti sacri o destinati al culto divino, il cui valore superasse le duecento lire, i ladri sarebbero stati puniti con la morte anche al loro primo reato, mentre per coloro che avessero rubato “cose non dedicate, né destinate al culto divino”, la pena capitale sarebbe stata contemplata solo al terzo furto⁴⁵⁴.

Anche per i reati per cui la pena capitale non veniva contemplata, la mano del legislatore non era per nulla leggera, punendo con sanzioni pesantissime delitti minimi come la bestemmia “leggiera”, sanzionabile con un anno di carcere⁴⁵⁵, o i furti di campagna punibili con la catena o la galera in caso di recidiva⁴⁵⁶. Parimenti, il possesso d’armi proibite era sanzionabile con dieci anni di galera per il porto e con cinque per la ritenzione⁴⁵⁷, mentre le pene per l’oziosità e il vagabondaggio prevedevano la galera per cinque anni per i maschi maggiori di venti anni, e tre per quelli compresi fra i diciotto e i venti⁴⁵⁸.

In tutto, le Regie Costituzioni mostravano di essere guidate da uno spirito di forte difesa della proprietà, molto maggiore di quello usato per i delitti contro la persona. I furti, le truffe e le appropriazioni erano solitamente punite con maggiore severità che gli omicidi o i ferimenti, a meno che questi non fossero premeditati. Tra i reati più frequentemente commessi, la grassazione era il reato considerato più pericoloso poiché univa la violazione della proprietà altrui alla violenza sulle persone.

A questa durezza sanzionatoria, le Regie Costituzioni univano una vasta gamma di punizioni e di supplizi pubblici applicabili potenzialmente per ogni reato. La pena di morte poteva essere data in molti modi ed essere combinata a vari supplizi che variavano a seconda delle consuetudini, del reato e del rango sociale del condannato: lo squartamento era destinato ai crimini più gravi di lesa maestà, la ruota ai delitti più atroci, la tecnica dell’impiccagione era riservata per le persone di umili origini, gli aristocratici dovevano essere giustiziati mediante

⁴⁴⁷ *Ibidem.*, capo X. Del peculato, articolo I.

⁴⁴⁸ *Ibidem.*, capo XI. Della falsità, articolo I.

⁴⁴⁹ *Ibidem.*, capo XII. De’ libelli famosi, articolo I.

⁴⁵⁰ *Ibidem.*, capo XVI. Compendio di varie proibizioni, articolo V.

⁴⁵¹ *Ibidem.*, capo VIII. Di quelli che s’uccidono da se stessi, articolo I. Sulla repressione del suicidio nelle Regie Costituzioni segnalo M. Ortolani, *La répression pénale du suicide à Nice sous la Restauration*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CVI, 2 (2008), pp. 465-503.

⁴⁵² RR. CC., libro IV, titolo XXXIV, capo IX. De’ furti e latrocinj, articolo I.

⁴⁵³ *Ibidem.*, capo IX. De’ furti e latrocinj, articolo VI.

⁴⁵⁴ *Ibidem.*, capo IX. De’ furti e latrocinj, articoli X-XII.

⁴⁵⁵ *Ibidem.*, capo I. De’ maledici, e bestemmiatori, articolo II.

⁴⁵⁶ *Ibidem.*, capo IX. De’ furti e latrocinj, articolo V.

⁴⁵⁷ *Ibidem.*, capo XIII. Del porto d’armi, articolo III.

⁴⁵⁸ *Ibidem.*, capo XV. Degli oziosi, vagabondi, e zingari, articolo I.

decapitazione. A sua discrezione il Senato poteva assegnare delle “pene accessorie” che oltraggiassero il corpo del condannato dopo la morte, come il rogo, la decapitazione o la riduzione in quarti del cadavere del condannato e la sua esposizione pubblica sul patibolo. Oppure poteva allungare l’agonia del condannato punendolo con “esemplarità” ancora maggiori come l’applicazione delle tenaglie infuocate o il taglio della mano destra per gli autori di furti sacri. A queste punizioni corporali non sfuggivano neanche i condannati a pene minori che, secondo quanto ritenevano opportuno gli organi giudicanti, potevano esser puniti con la fustigazione pubblica, la berlina o l’esemplarità “d’essere condotto per li luoghi soliti per mano del carnefice col remo in ispalla, e laccio al collo, e fatto passare sotto il patibolo” per chi era condannato alla galera o alla catena.

L’importanza e il largo uso che si faceva della pena capitale e delle punizioni pubbliche riassumevano lo spirito che animava il sistema punitivo delle Regie Costituzioni, rimasto completamente alieno dalle nuove concezioni dell’illuminismo in materia penale. Secondo un concetto proprio dell’Antico Regime, la giustizia nel Regno di Sardegna era emanata direttamente dal re e ogni reato non era altro che un’offesa nei suoi confronti che doveva essere “vendicata”. Il corpo del condannato diveniva così il crogiuolo dove si fondevano la sofferenza della vittima e la celebrazione del potere di chi puniva e dove venivano impressi i segni della vendetta della sovranità ferita. Il supplizio corporale era un rituale politico, una manifestazione del potere che schiacciava chi l’aveva offeso: il delitto, dopotutto, non infrangeva solo una norma e arrecava danno a una persona, ma attaccava personalmente il sovrano, cioè colui da cui discendeva la legge e dal cui potere assoluto derivava quindi anche il diritto di punire. Attraverso le esecuzioni pubbliche o i supplizi, il re riaffermava il proprio potere e la propria superiorità giuridica sul suddito che aveva osato ribellarsi, così come i tormenti inflitti al condannato dovevano mostrare la sproporzione delle forze tra il minuscolo offensore e il principe offeso. Le pene corporali dovevano avere quelle caratteristiche di pubblicità, di esemplarità, di spettacolarità funzionali al principio della prevenzione attraverso l’intimidazione degli spettatori, per l’orrore e il lugubre cerimoniale loro offerti. Dovevano mostrare tutta la potenza della giustizia reale, rendendo visibile il nesso tra il delitto e il castigo a tutti quei ceti inferiori eternamente in bilico tra una esistenza di espedienti e una vita dedicata al crimine⁴⁵⁹.

Tale “vendetta” trovava infine la sua massima espressione nella punizione del parricida, reo del massimo dei delitti, assimilabile per gravità al regicidio, al quale era riservato un cerimoniale particolarmente tetro e solenne. In questi casi, il Senato non solo ordinava che, dopo l’impiccagione, al reo fosse “spiccata la testa dal busto, e recidergli il braccio destro, ed affiggersi al patibolo, ed il restante corpo abbruciarsi anche pubblicamente con spargere le ceneri al vento”, ma, prima dell’esecuzione, egli doveva sottoporsi all’“emenda”, che consisteva nel riconoscimento del proprio torto da parte del condannato e nelle scuse “che egli chiede alla giustizia ed al pubblico”:

Per l’effetto di quale emenda dovrà essere il predetto detenuto Pietro Pesando introdotto, previo replicato suono della campana nel locale della Prefettura per mani dell’esecutore vestito di una camicia bianca sovra gli altri abiti, scalzo nei piedi col capo scoperto genuflesso a terra ed ivi alla presenza di tutti quali sovra [gli ufficiali di giustizia], e con una torchia accesa in mano dirà come segue, o leggendo, o da suggerimento del Sig. Segretario: Io Pietro Pesando domando umilmente perdono al sommo Iddio, alla Giustizia, ed a tutto il Pubblico del grave, ed enorme mio misfatto per avere verso le ore nove della sera delli 11 corrente maggio, nella nostra casa d’abitazione nel luogo di Meana, con uno sparo di fucile carico a pallini di diversa grossezza, ucciso la Francesca Pesando mia madre e quindi con varie ferite incrudelito contro me stesso per uccidermi. Quale mio atrocissimo

⁴⁵⁹ U. Levra, *Dal corpo all’anima: pene e criminali alla fine dell’ancien regime*, in U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell’Ottocento*, cit., pp. 107-108.

delitto, avendo in orrore, e sommamente ora detestando, prego il Sig. Iddio, che mi ajuti a soffrire con rassegnazione la pena impostami colla ben giusta sentenza del Reale Senato⁴⁶⁰.

Con la Restaurazione la comminatoria dei supplizi più esemplari come la ruota o l'accanimento sul cadavere iniziò a decadere: seppur rimasti in vigore, questi tormenti non erano più ritenuti conformi alla sensibilità comune e, a partire dal 1814, si fece frequente la pratica di commutarli nella semplice impiccagione. Vittorio Emanuele I fece largo uso dei suoi "Regi Viglietti" per annullare queste pene accessorie⁴⁶¹ e il 1° marzo 1820 stabilì che eventuali "esacerbazioni della pena di morte" non si sarebbero potute applicare "senza che si siano prima esplorate le Sovrane intenzioni"⁴⁶². Il suo successore, Carlo Felice, pur dimostrandosi molto più rispettoso delle sentenze emesse dagli ordini giudicanti, continuò ad avocare a sé questa prerogativa, di cui si avvalse per mitigare le pene inasprite dal supplizio, a cui erano sottoposti solo gli imputati di crimini particolarmente gravi e odiosi. Per esempio, nella condanna a morte del notaio Giuseppe Massa e di Lucia Pastore per l'omicidio premeditato del marito della donna, che prevedeva l'impiccagione "previa l'applicazione delle tanaglie infuocate nei modi e ai luoghi soliti, e fatto il corpo cadavere manda recidersi la testa dal busto ed affiggersi al patibolo", si decise di evitare ambedue le pene accessorie dato che "contraria alla pubblica decenza risulterebbe l'applicazione delle tanaglie alla Teresa Pastore" e che "vi fugge, in oggi, il pensiero di veder innalzata, tronca dal busto, una testa d'uomo sul patibolo"⁴⁶³.

Se, inoltre, pene esemplari e castighi corporali venivano usati con dovizia anche per chi non era condannato alla pena capitale, queste venivano preferibilmente evitate quando dovevano essere puniti esponenti di buona famiglia o membri della pubblica amministrazione che si erano macchiati di gravi mancanze. In questo senso, la volontà era non fare cadere alcun "disdoro" sulle famiglie degli inquisiti e sugli impiegati al servizio del sovrano:

E' impossibile, che nel vedersi tradurre per le strade di questa Città col remo in ispalla qual disgraziato, non si rammenti trà gli spettatori l'impiego di cui era decorato, e che un certo spregio non ne ridondi all'Illustre Corpo cui indegnamente apparteneva. E se è glorioso per un Sovrano l'esigere che la Giustizia sia imparzialmente pronunziata senza eccezione di persone e di stato, parmi che al decoro del suo Governo si convenga il risparmiare quanto è possibile ogni più leggiera nubecola che oscuri i Corpi istituiti per importanti funzioni in servizio del Governo medesimo⁴⁶⁴.

L'applicazione alla lettera della spropositata durezza delle pene previste dalle Regie Costituzioni sarebbe stata comunque impossibile per il numero dei delitti commessi nel Regno di Sardegna ogni anno. D'altronde, il sistema sanzionatorio non era considerato come un insieme di singole norme da mettere in atto in relazione ai rispettivi reati, ma come una struttura disciplinabile dal giudice secondo la sua valutazione. L'ampio margine di discrezionalità affidato al magistrato era un retaggio del diritto comune a cui si rifacevano le Regie Costituzioni, e autorizzava il giudice a cogliere nella specificità del caso concreto quegli elementi che potevano giustificare un trattamento giudiziario difforme. Già le Regie Costituzioni consentivano sgravi di pena in caso di minore età dell'imputato, prescrivendo una diversa gradazione se questo si fosse riconosciuto minore dei venti, dei diciotto o dei

⁴⁶⁰ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1816, fol. 266, recto: sentenza nella causa penale contro Pesando Pietro, 21 maggio 1816.

⁴⁶¹ M. B. Bertini e M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, cit., pp. 123-124.

⁴⁶² AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 13, f. Materie Criminali anno 1824: relazione dell'Avvocato Fiscale Generale a S. M., 29 giugno 1824.

⁴⁶³ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 13, f. Materie Criminali anno 1823: relazione dell'Avvocato Fiscale Generale a S. M., 15 luglio 1823.

⁴⁶⁴ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 14, f. Materie Criminali anno 1826: relazione dell'Avvocato Fiscale Generale a S. M., 20 marzo 1826.

quattordici anni. Inoltre, per quanto i senatori facessero spesso riferimento alle sanzioni dettate dalle Regie Costituzioni o a decisioni prese in precedenza su casi simili, in linea di massima ogni processo faceva storia a sé. Non esisteva una stretta corrispondenza tra reato e pena: analogamente alla giustizia comminata dal vicario, nella valutazione entravano in gioco una serie di considerazioni legate al singolo caso che rendevano la giustizia senatoria una “giustizia personalizzata”. E’ questo il motivo per cui si spiegano comminazioni di pene diversissime pur in relazione a giudizi su reati analoghi o effettuati in un arco di tempo piuttosto ravvicinato. Era durante lo svolgimento del processo e, ancor di più, durante l’istruttoria iniziale che si innestavano particolari meccanismi che portavano il Senato ad usare il proprio potere d’arbitrio e a esprimersi in un certa direzione.

Il forte ruolo giocato dal giudice era uno dei tratti distintivi del processo penale nel Regno di Sardegna della prima Restaurazione e rispondeva perfettamente alle caratteristiche del processo di diritto comune di “tipo inquisitorio” che da tempo si era affermato come modello predominante negli altri Stati di Antico Regime, con caratteristiche di rito scritto e segreto, dominato dalla figura del giudice procedente *ex officio*. Diversamente dalla procedura sommaria che si esauriva in uno spazio brevissimo di tempo, la procedura “formale” adottata dal Senato era composta da una serie di fasi di notevole complessità. Aveva inizio, come abbiamo visto, con un atto introduttivo variamente denominato come “esposizione”, “denuncia”, “accusa” o semplicemente “querela”, “tanto in voce che in iscritto” di fronte alle autorità giudiziarie del luogo dove si era verificato il reato. Queste sarebbero state incaricate di avviare e di concludere l’istruttoria: infatti, per quanto teoricamente il Senato fosse competente di istruire tutti i processi per i reati commessi all’interno della sua giurisdizione, lo svolgimento per intero della causa penale per opera della corte togata si verificava solo in casi eccezionali. La sua giurisdizione era troppo vasta e i crimini da giudicare troppo numerosi perché il Senato si potesse far carico dell’istruzione di tutti i processi. In modo molto più funzionale, l’istruzione delle cause sarebbe stata quindi affidata al giudice locale che aveva anche l’obbligo di informare regolarmente l’Ufficio dell’Avvocato Fiscale riguardo agli avanzamenti fatti dall’inchiesta⁴⁶⁵. Quest’ultimo che agiva a tutela delle ragioni del “Regio Fisco”, svolgeva le funzioni di pubblico ministero, assistendo a tutte le sessioni del Senato in cui si esaminavano le cause criminali e, più generalmente, vigilando che si procedesse “alle informazioni e catture contro i delinquenti” e ad una “più pronta spedizione” dei processi⁴⁶⁶. Con il suo benestare, il giudice istruttore apriva quindi il fascicolo del reato redigendo un verbale dell’accaduto in un apposito registro, appuntando, oltre alla narrazione della varie circostanze, anche l’indicazione delle persone informate dei fatti che subito dopo venivano chiamate a deporre. Concluso l’esame testimoniale, il giudice sulla base delle conclusioni fiscali, rilasciava “in odio” del presunto colpevole le così dette “lettere cittatorie inquisitoriali” con le quali veniva a lui intimato di presentarsi a rispondere del reato contestatogli; nel caso però che si trattasse di delitti che a norma di legge comportassero pena corporale o pecuniaria grave il relatore, sempre sulla base delle conclusioni del rappresentante del Senato, poteva incaricare qualche “agente della famiglia di giustizia” di eseguire un “mandato di cattura in odio” dell’imputato; se però l’inquisito non rispondeva all’intimazione o se la forza pubblica non riusciva ad eseguirne la cattura, il processo continuava in modo più spedito nella forma contumaciale. Una volta eseguito l’arresto, seguiva “una diligente perquisizione” dell’inquisito e del suo domicilio in cerca di eventuali prove a suo carico, mentre lui veniva posto in isolamento, in modo da non poter ricevere alcuna visita durante tutta l’istruttoria per non poter concordare un alibi o domandare a qualcuno di mentire in suo favore. Raccolti tutti gli elementi che potevano essere usati contro l’indagato, si poteva dare inizio al suo interrogatorio, detto anche

⁴⁶⁵ P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., pp. 92-93.

⁴⁶⁶ RR. CC. 1770, libro II, titolo III, capo XIV. Dell’Avvocato Fiscale Generale, articoli I-III.

“costituito”, che avveniva sotto giuramento e al solo cospetto del giudice istruttore che non poteva “usare veruna sorte di minacce né alcuna promessa di impunità per ricavare la confessione”. L’esame poteva essere ripetuto ogni qualvolta il giudice lo ritenesse opportuno, ma, nel caso l’imputato persistesse “nella negativa”, questi poteva stabilire un confronto fra l’accusato e i testimoni “per vedere se commosso dalla loro presenza” si risolvesse a confessare. Al termine di tutta la fase degli interrogatori, il fascicolo passava nelle mani dell’Avvocato Fiscale Generale che, in base ai risultati dell’istruttoria, redigeva le proprie “conclusioni fiscali”, introdotte da una succinta narrazione dell’accaduto, seguite dall’elenco delle prove a carico del reo e chiuse infine dalla richiesta di rilascio o condanna dell’accusato. L’imputato era intanto invitato a nominare i suoi avvocati difensori facendogli presente che “a tal uopo” la legge destinava d’ufficio dell’Avvocato dei Poveri. All’avvocato difensore veniva consegnato il fascicolo degli atti processuali dopo l’esame da parte dell’Avvocato Fiscale Generale, con il termine di otto giorni “per fare le difese” dell’imputato. La difesa dell’inquisito poteva consistere sia nella “ripulsa” dei testimoni assunti dal Fisco, sia nella contestazione delle prove assunte da quest’ultimo: in molti casi la debolezza di queste o la manifesta innocenza dell’accusato facilitavano il lavoro dell’avvocato difensore che richiedeva l’immediato rilascio del suo cliente, mentre, nel caso le prove raccolte dal giudice istruttore non potessero essere negate, egli non poteva far altro che domandare “l’indulgenza della giustizia” in favore del suo assistito. Terminati gli esami della difesa ed esaurita ogni contestazione in merito alle prove, l’intero fascicolo con le conclusioni definitive “fiscali” e “defensionali” veniva restituito alla Segreteria criminale del Senato che lo rimetteva immediatamente al senatore relatore della causa per la relazione finale di fronte alla classe criminale. Questo era il momento culminante di tutto il processo: la corte togata si riuniva e, al suo cospetto, veniva esposta la relazione a cui seguiva la votazione da parte dei senatori per stabilire la colpevolezza o l’innocenza dell’accusato e la discussione sull’eventuale pena da comminarsi. In caso di parità di voti, quando si trattava di una causa decisa dal Senato in prima istanza veniva adottata l’opinione più mite, mentre negli altri casi si doveva dare la preferenza a quelli che si accostavano alla “prima sentenza”. Terminata la discussione e stabilita l’eventuale pena da assegnare al condannato, il segretario provvedeva a scrivere la sentenza “senza cancellature o postille” in un apposito registro delle sentenze e sulla copia dell’intero processo raccolta in un fascicolo. Le sentenze capitali e quelle che decretavano condanne “di galera o bando” venivano pubblicate “a suono di tromba, di tamburo o di altro strumento equivalente” e affisse alla porta del tribunale del luogo dove era stato commesso il delitto. Nel caso di sentenze capitali era poi cura dell’Avvocato Fiscale Generale farle stampare in più copie e affiggere in diversi luoghi “per renderle maggiormente pubbliche”⁴⁶⁷.

Quello descritto era lo schema processuale ordinario che solitamente si concludeva nell’arco di qualche mese, sebbene l’eventuale presenza di più capi di imputazione provocasse il necessario allungamento dei tempi. Tuttavia, le Regie Costituzioni prevedevano che “se il reo sarà catturato nell’atto di delinquere, e come sul dirsi *in flagranti*” o “se il fatto sarà notorio”, il Senato avrebbe dovuto utilizzare la procedura *ex abrupto*⁴⁶⁸. Questo tipo di procedura veniva utilizzato soprattutto in caso di “delitti enormi, ed atrocissimi” che necessitavano di una punizione rapida ed esemplare dei rei. Sul piano pratico, questo si traduceva in una notevole contrazione dei tempi dell’istruttoria tanto che l’accusato veniva interrogato solitamente il giorno stesso del suo arresto, precedendo spesso la denuncia da

⁴⁶⁷ Sul processo penale dell’Antico Regime segnalo G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Bari, 2001, pp. 109-110, e più incentrato sulla procedura penale in vigore nel Regno di Sardegna L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, cit., pp. 166-170.

⁴⁶⁸ RR. CC. 1770, libro II, titolo III, capo XVII. Del modo di procedere sommariamente o *ex abrupto* ne’ delitti atrocissimi, articolo I.

parte della vittima. Il più delle volte, il processo si concludeva nel giro di qualche giorno con la condanna dell'inquisito alla pena capitale, spesso gravata da qualche esemplarità⁴⁶⁹. Anche in forma contumaciale, il procedimento si teneva in forme lievemente differenti dal processo ordinario e si chiudeva in tempi brevi. Stabilita la latitanza dell'accusato, l'istruttoria procedeva facendo affidamento unicamente sulle prove raccolte e sugli interrogatori dei testimoni e di eventuali altri inquisiti. Per quanto il rifiuto dell'imputato a presentarsi davanti alle autorità non fosse assimilato ad una confessione di colpevolezza, la sua assenza indeboliva molto i suoi diritti di difesa, dato che non poteva far ricorso all'Avvocato dei Poveri. La mancanza di una vera difesa provocava quasi automaticamente la condanna dell'imputato al massimo della pena prevista anche per delitti in cui era prassi comune non ricorrere più alla pena di morte⁴⁷⁰. In caso di condanna in contumacia alla pena capitale o alla galera, i beni del reo venivano confiscati e il suo nome scritto in uno dei due cataloghi per contumaci condannati per vari delitti: "nel primo de' cataloghi" erano inseriti i condannati "per delitto di Lesa Maestà, omicidj proditorj, grassazioni, ed altri delitti atrocissimi" che potevano essere uccisi impunemente poiché "esposti alla pubblica vendetta, come nimici della patria, e dello Stato", mentre nel secondo i condannati a morte o alla galera "per altri delitti, che non sieno sì atroci", i quali potevano essere unicamente catturati⁴⁷¹. Le condanne in contumacia davano comunque il diritto a un nuovo processo nel caso il reo si fosse costituito o venisse arrestato, sebbene questo non venisse poi più celebrato nelle forme canoniche. Nel caso il contumace si fosse presentato davanti alle autorità entro i sei mesi successivi la pubblicazione della sentenza, egli poteva esser giudicato mediante la procedura ordinaria, pur non potendo invocare la nullità della precedente istruttoria. Al di là dei sei mesi, egli non beneficiava più della possibilità di avere un confronto con i testimoni⁴⁷². Tuttavia, in una parte di questi casi, l'imputato otteneva una lieve diminuzione della pena da quella comminata nel processo in forma contumaciale⁴⁷³. Sia nella procedura ordinaria, sia in quella *ex abrupto*, sia in quella contumaciale, il processo risultava così fortemente squilibrato a favore del potere della magistratura e, nonostante la presenza dell'Avvocato dei Poveri a difesa dell'accusato, era evidente un carattere vessatorio nei suoi confronti, soprattutto considerata una certa tendenza della corte togata a favorire l'operato del giudice istruttore. La forma processuale stabilita dalle Regie Costituzioni, nonostante la sua spiccata severità, poteva essere considerata un modello di modernità nel 1723, ma certo non lo era più né cinquant'anni più tardi all'epoca del suo ultimo

⁴⁶⁹ Per esempio, Giovanni Battista Tarditi venne condannato a morte con la pena della ruota tre giorni dopo essersi introdotto "a disegno di depredarla" nella casa di Anna Vigna a Torino e averla ferita gravemente "con replicati colpi di coltello chiapulore, del pestello del sale, e di un pezzo di legno". AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1816, fol. 566, recto: sentenza nella causa penale contro Tarditi Giovanni Battista, 19 novembre 1816.

⁴⁷⁰ E' il caso di Antonio Soffietti, condannato a morte in contumacia per l'omicidio "senza plausibile motivo" di Giovanni Vindrola commesso la sera del 27 dicembre 1833 nell'osteria della borgata di Colle San Giovanni a Bertesseno. Dal confronto con casi analoghi, questa condanna risulta l'unico caso di omicidio non premeditato punito con la pena capitale. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1834, fol. 107, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Soffietti Antonio detto Lugan, 4 febbraio 1834.

⁴⁷¹ RR. CC. 1770, libro II, titolo III, capo XXX. De' banditi, e del catalogo di essi, articolo I-II.

⁴⁷² P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., pp. 346-356.

⁴⁷³ Per esempio il carabiniere contumace Domenico Colombotto venne prima condannato a morte per l'omicidio "proditorio" del carabiniere Paolo Balestra, commesso il 1° settembre 1843 nella caserma del Corpo a Cocconato, ma successivamente al suo arresto il reato gli venne derubricato in omicidio volontario e la pena capitale ridotta ai lavori forzati a vita. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1845, fol. 421, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Colombotto Domenico, 18 giugno 1845. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1846, fol. 311-312, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Colombotto Domenico, 18 maggio 1846.

aggiornamento, né tantomeno un secolo dopo⁴⁷⁴. L'inesistente ricezione delle concezioni illuministiche ne faceva un procedimento estremamente antiquato e obsoleto, giudicato sorpassato anche per i paesi che più saldamente avevano abbracciato gli ideali della Restaurazione. Tuttavia, per quanto avesse caratteri fortemente oppressivi, il processo penale sancito dalle Regie Costituzioni non può essere considerato solo quell'insieme di durezza e di arbitrarità demonizzato dalla pubblicistica illuminista, né il ruolo del giudice fungeva unicamente da macchina da guerra "offensiva" intenta a perseguire il reo⁴⁷⁵. Se, a prima vista, può sembrare che il comportamento degli organi giudiziari del Regno di Sardegna fosse improntato ad un atteggiamento esageratamente oppressivo nei confronti degli inquisiti, la lettura delle sentenze penali e della documentazione giudiziaria confuta in parte questo quadro. In verità, come vedremo, il comportamento del Senato era molto più duttile di quanto si possa immaginare e il vasto margine di discrezionalità nel giudicare le cause era tanto più necessario per moderare l'eccessiva severità prescritta dalle Regie Costituzioni che, come si è visto, prevedevano la pena di morte per la maggior parte dei reati⁴⁷⁶.

Infatti, per poter condannare un criminale, il diritto sabauda, analogamente a quello di altri Stati, imponeva l'esistenza di una prova certa della sua colpevolezza. Tuttavia, secondo il diritto dell'epoca, non esistevano che due prove perfette: la dichiarazioni concordanti di due testimoni e, soprattutto, la confessione del reato da parte del suo autore, considerata la "regina delle prove"⁴⁷⁷. Per questo motivo, le Regie Costituzioni ponevano gli interrogatori dei testimoni e del colpevole al centro dell'istruzione preparatoria. Poco a poco, l'obbligo, sovente estremamente difficile, di ottenere una prova certa della colpevolezza lasciò il posto alla nozione di intimo convincimento del giudice che gli permetteva di emanare una sentenza di condanna, appoggiandosi su altri tipi di prove o su delle presunzioni forti⁴⁷⁸. Malgrado questa evoluzione, la legislazione non mise mai in discussione l'assoluta centralità degli interrogatori che continuarono a costituire il fulcro del procedimento penale. Anzi, poiché la procedura penale sancita dalle Regie Costituzioni subì un'ulteriore limitazione con l'abolizione della tortura che aveva fino ad allora rappresentato un comodo strumento per estorcere una confessione dall'inquisito, il legislatore ritenne di risolvere questa "lacuna nel sistema normativo" semplicemente con una presunzione relativa di colpevolezza, ovvero reputando "un indizio di reità" il fatto che l'inquisito si rifiutasse di rispondere o persistesse nel negare ogni addebito⁴⁷⁹.

Purtroppo, la totale assenza dei fascicoli processuali del periodo della Restaurazione ci impedisce di comprendere il giusto peso giocato da questi elementi all'interno di ogni

⁴⁷⁴ P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., p. 357.

⁴⁷⁵ G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, cit., pp. 119-120.

⁴⁷⁶ Ciò appare evidente anche nei casi esaminati da P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., pp. 450-455. Vedere anche le considerazioni in G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1986, p. 78.

⁴⁷⁷ G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Jovene Editore, Napoli, 1979. Sul processo penale di Antico Regime vedere anche la parte dedicata in A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, A. Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 215-218.

⁴⁷⁸ P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., p. 283. Tale passaggio si verificò anche in legislazioni più evolute di quella del Regno di Sardegna come in quella del Regno Lombardo-Veneto. G. Chiodi e C. Povolo (a cura di), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2007.

⁴⁷⁹ I. Soffietti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 137-138.

processo⁴⁸⁰. Questa lacuna può essere almeno parzialmente colmata dai verbali del Vicariato che in non pochi casi si occupava, come si è già visto, di fare un'istruzione preliminare. Il più delle volte a giocare un ruolo essenziale all'interno del processo era proprio la denuncia della vittima che spesso conosceva o aveva forti sospetti su chi aveva commesso il reato ai propri danni, per cui il riconoscimento dell'autore del reato da parte della vittima era parte fondamentale del procedimento. Ciò era soprattutto valido per i reati contro la persona come i ferimenti, i tentati omicidi, le estorsioni e le grassazioni, ovvero tutti quei crimini dove avveniva un contatto fisico e visivo tra l'aggressore e la vittima. Il 9 maggio 1831, il commerciante di animali porcini Domenico Busso di Piobesi denunciò al Vicariato di esser stato assalito due sere prima verso le ore dieci e mezza di sera vicino ai cascinali della Vernea nei pressi di Nichelino da due individui che lo ferirono gravemente a colpi di coltello e lo depredarono di seicento lire. Mentre si fingeva morto, il negoziante

indicò pure avere distintamente conosciuto uno dei due assassini, ed essere questi Giuseppe Alessiato di Vinovo, il quale lo frugò lui stesso nelle scarzelle, dalle quali estrasse la sudetta somma di lire seicento pervenutale dalle vendite fatte di animali porcini, nei quali suole negoziare, e che dopo d'averle levate la detta somma, essendosi li due assassini allontanati due o tre passi dal Busso, steso esangue per terra, uno d'essi pronunciò le seguenti precise parole Questo qui non viene più a domandar denari a Vinovo, parlata questa che confermò sempre più il Busso che l'Alessiato sia colui, che lo depredò di detta somma, mentre il medesimo allegò al detto Ill. Sig. Giudice di non avere altri crediti da esigere in Vinovo salvo quello di lire 45 verso l'Alessiato sudetto pel prezzo di due animali porcini venduteli nel giorno 30 scorso aprile⁴⁸¹.

Il Vicariato fece immediatamente arrestare l'individuo indicato, un quarantatreenne "proprietario" di Vinovo, "di già stato detenuto nelle carceri senatorie pendente mesi due per rize, o ferite, e per non godere il medesimo nel luogo di Vinovo buona considerazione", sul quale vennero trovate novantacinque lire e che dichiarò di essersi recato nel giorno della grassazione a Moncalieri con il suo servitore. Interrogato nuovamente, il Busso confermò la deposizione precedentemente fatta, identificando il suo aggressore nella persona dell'Alessiato. Il Vicariato dichiarò di aver abbastanza elementi per giungere ad un incriminazione formale dell'Alessiato e inviò il verbale relativo al Senato per l'apertura dell'apposito fascicolo. Quattro mesi dopo, il Senato lo condannò a morte, sebbene la vittima stessa avesse dichiarato che il ferimento fosse stato opera del complice rimasto ignoto e che l'Alessiato si fosse unicamente limitato a osservare e a sottrargli il denaro dalle tasche al termine dell'aggressione⁴⁸².

Quando invece la grassazione era compiuta da uno sconosciuto, di cui però la vittima era riuscita ad intravedere bene i connotati, le Regie Costituzioni prevedevano che si addivenisse al confronto tra la vittima ed il supposto aggressore. Si trattava di un'altra caratteristica peculiare del diritto piemontese poiché differiva dalle modalità con cui veniva effettuata in altri paesi: invece che essere un semplice faccia a faccia tra vittima e imputato, quest'ultimo veniva condotto in mezzo ad altri quattro individui dall'aspetto e dagli abiti simili, scelti tra gli altri prigionieri presenti presso le carceri del tribunale dove era stata depositata la denuncia. La vittima, posizionata "in apposito sito di poter vedere, senza essere veduto", aveva il compito di riconoscerlo. Le Regie Costituzioni ritenevano il confronto un mezzo particolarmente efficace poiché, ponendo il reo di fronte alla vittima sperando che la sua

⁴⁸⁰ La lacunosa situazione delle fonti giudiziarie del Piemonte fa da contraltare a quella dei Senati di Savoia e di Nizza che constano di una importante serie di procedure criminali e che hanno dato origine ad una ricca messe di studi.

⁴⁸¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 96, cartella I, pp. 145-155, recto e verso: verbale d'arresto di Alessiato Giuseppe, 9 maggio 1831.

⁴⁸² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1831, fol. 705-706, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Alessiato Giuseppe, 13 settembre 1831.

presenza lo “commuovesse”, intendevano stimolarlo a confessare il proprio delitto⁴⁸³. A volte, però, l’esito di questo confronto si rivelava controproducente: la vista dell’aggressore o di qualcuno a lui somigliante poteva far ritornare in mente alla vittima le intimidazioni subite e fargli rivivere il trauma dell’aggressione, offuscandone il ricordo e il giudizio. La dichiarazione fatta durante un confronto tenuto presso l’ufficio del Vicariato da Antonio Bazzarini, aggredito e rapinato nell’estate del 1844 su una stradina della collina torinese, è significativa di come questo confronto potesse giungere a un nulla di fatto:

gli erasi sembrato, o quasi in modo positivo di rivedere il di lui assassino; chepperò, avuto riguardo all’ora notturna in cui aveva patito l’affronto ed all’agitazione che questo gli aveva causato, il giudizio, e col di lui giuramento non avrebbe potuto sostenere con sufficiente causa di scienza di riconoscere pienamente detto Flechia pel di lui assassino⁴⁸⁴.

Tuttavia, anche nel caso la vittima riconoscesse i propri aggressori, questo riconoscimento poteva non rivelarsi sufficiente ai fini della loro condanna. Questo è per esempio quanto accadde al negoziante di burro Giovanni Battista Ferro detto Ciavot che, una sera d’agosto del 1846, mentre se ne stava tornando a Lanzo, a un quarto di miglio dal ponte della Dora venne aggredito “da due giovini quasi imberbi” e da un terzo “che era rimasto a poca distanza”, i quali “afferrato pel vestito e pel collo” si fecero dare ottantaquattro lire in contanti e una tabacchiera d’oro nero del valore di due lire. La vittima disse di riconoscere i suoi aggressori in tre giovani con cui si era intrattenuto in una partita di tarocchi mezz’ora prima dell’aggressione nell’osteria delle Due Stelle in piazza Emanuele Filiberto. Nella successiva perquisizione presso le loro abitazioni non venne trovata nessuna refurtiva, e, nonostante il Ferro avesse riconosciuto i tre inquisiti come suoi aggressori, gli ufficiali del Vicariato riconobbero che l’identificazione fu “accompagnata però da una qualche esitanza”⁴⁸⁵. Qualche mese dopo, le scarse prove a disposizione del Senato portarono all’assoluzione dei tre individui⁴⁸⁶.

Infine, quando le grassazioni erano accompagnate dall’omicidio della vittima, le indagini si concentravano sulle deposizioni incrociate o sul ritrovamento di elementi compromettenti addosso al reo o nel suo domicilio. In mancanza di prove perfette che potessero rendere “convinto” l’imputato, il giudice inquirente cercava di acquisire un certo numero di prove così dette “semipiene”, di indizi e di presunzioni che, cumulate e incastrate le une alle altre, potevano tutte insieme divenire una rampa per la galera o il patibolo. Per esempio, nel caso della grassazione a Giuseppe Lega, l’incriminazione di Giuseppe Micheletto non fu dovuta unicamente alla testimonianza del Garino che abbiamo già avuto modo di narrare, ma anche dal fatto che nella successiva perquisizione a casa dell’autore vennero ritrovati alcuni pantaloni sui quali “si scorsero varie macchie di color rossiccio sospette sanguigne massime per la circostanza che detti calzoni si riconobbero di fresco lavati ed ancora umidi”⁴⁸⁷.

Molte volte, tuttavia, la deposizione o il ritrovamento del bottino si rivelavano comunque insufficienti come prove di colpevolezza, rendendo necessaria la confessione del reo che gli organi giudicanti dovevano ottenere ricorrendo a procedimenti di giustizia premiale: ben

⁴⁸³ P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, cit., pp. 327-330.

⁴⁸⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 139 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Flechia Giuseppe, 1° agosto 1844.

⁴⁸⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 111 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Vescovo Antonio, Landri Giuseppe e Taverna Giovanni surnomato Carmagnola, 20 agosto 1846

⁴⁸⁶ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1846, fol. 35, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Vescovo Antonio, Taverna Giovanni e Landri Giovanni, 19 gennaio 1847.

⁴⁸⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 96, cartella I, pp. 256-270, recto e verso: verbale d’arresto di Micheletto Giuseppe detto Viutto, 2 giugno 1831.

prima di arrivare all'istruttoria, erano gli stessi funzionari di polizia a consigliare a individui sospettati o fortemente indiziati di confessare i propri reati o di denunciare eventuali complici in cambio di proporzionati sconti di pena. Per quanto improntate a una severità quasi paradossale, erano le stesse Regie Costituzioni a concedere al reo un più o meno vasto margine di contrattualità che egli poteva utilizzare per alleggerire la propria posizione. A volte, tra la polizia, gli ordini giudicanti e l'inquisito si verificavano delle vere e proprie trattative dove l'accusato, pur trovandosi in una posizione nettamente svantaggiata, aveva la possibilità di alleviare anche in modo consistente la durata o le condizioni della propria prigionia. A questo riguardo, risulta molto interessante il caso del ventiseienne garzone serragliere Luigi Roccia detto Caminal, arrestato dal Vicariato nell'agosto del 1829 con l'accusa di aver rubato nella casa di un sottoispettore alle Selve. Durante il primo interrogatorio presso l'ufficio, il commissario Ottino, non avendo alcun elemento certo in mano per incriminarlo ma solo forti sospetti, "eccitò il medesimo a palesare la verità, onde risarcire così se non in tutto, almeno in parte la persona daneggiata, dalla quale certamente sarebbe stato in tal caso in qualche modo soccorso nella di lui detenzione". Il Roccia negò qualsiasi addebito ma, qualche giorno dopo, per mano di un arciere inviò un biglietto al commissario in cui prometteva di recuperare il denaro rubato se in cambio avesse ricevuto "la sola ritenzione in esse carceri pendente tre mesi, ed una piccola pensione di più del dovuto cibo". Portato dinanzi al commissario,

si diffidò in primo luogo, e prima d'ogni altra cosa della di lui avanzata pretesa della ritenzione di mesi tre di carcere, mentre ciò, per qualunque essenziale scoperta fosse per dichiarare, non era in potere di qualsivoglia autorità accordarglielo, giacchè il favore spettava solo il concederglielo, al Real Senato, ovvero a S. M., e che perciò se era disposto a dichiarare e ritrovare i denari da lui nascosti, si sarebbe finchè rimaneva in dette carceri, accordata una giornaliera distribuzione di vino, e vitto particolare dagli altri carcerati, perchè in difetto bastava il biglietto inviato all'Ufficio all'adresa del Commissario per rendersi presso il Fisco contabile, e confesso⁴⁸⁸.

Messo alle strette, il Roccia si risolse a confessare: tuttavia, non il furto di cui era stato accusato dal Vicariato, ma un altro, commesso ai danni del vice curato di San Carlo presso cui aveva lavorato e a cui aveva rubato la somma di lire 3362 poco prima di licenziarsi, senza peraltro che la vittima se ne fosse accorta. La propalazione ebbe l'effetto di mitigare la punizione del Roccia che, nonostante "l'egregio furto" domestico commesso, venne condannato a soli cinque anni di galera⁴⁸⁹.

La vicenda processuale del Roccia mette in luce come il procedimento penale offrì agli inquisiti più o meno vasti spazi di contrattualità che permettevano loro di avere un certo ruolo nell'assegnazione della condanna. Questo dato emerge chiaramente dall'analisi delle sentenze penali emanate dal Senato nel periodo della Restaurazione che, ad uno sguardo superficiale, possono sembrare il frutto di una giustizia bizzarra e schizofrenica⁴⁹⁰. Se le disposizioni delle Regie Costituzioni prescrivevano la pena di morte per il furto domestico e per il furto di oggetti sacri, il Senato di Piemonte, durante tutto l'Ottocento, non applicò mai questa severa sanzione tranne che in un caso, peraltro registratosi durante i primi anni della Restaurazione, in un periodo di particolare precarietà per l'ordine pubblico⁴⁹¹. Se è vero

⁴⁸⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 93, cartella II, pp. 225-231, recto e verso: verbale di propalazione di Roccia Luigi detto Caminal, 13 agosto 1829.

⁴⁸⁹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1830, fol. 169, verso: sentenza nella causa penale contro Balestra Stefano e Roccia Luigi, 2 marzo 1830.

⁴⁹⁰ Le sentenze criminali del Senato di Piemonte dal 1815 al 1847 sono contenute in una ricca serie di registri di minute depositate presso l'Archivio di Stato di Torino che ci sono pervenute integralmente con la sola eccezione del volume dell'anno 1840.

⁴⁹¹ L'unico caso di pena di morte comminata per furto sacro nel Piemonte della Restaurazione è quello di Giuseppe Antonio Colombo che la notte del 16 gennaio 1817 rubò nella chiesa parrocchiale di Caramagna "una pisside, e un raggio d'argento, coll'ostia consacrata mediante rottura dell'uscio del tabernacolo". AST, *Senato*

quindi che per Giovanni Settimino e Maria Elisabetta Piz due “egregi” furti domestici ai danni dei loro rispettivi padroni costarono una pena alla galera perpetua “precedente l’esemplarità di essere condotto pei luoghi soliti col remo in ispalla”⁴⁹², è anche vero che delle nove condanne inflitte nell’anno 1833 per furti domestici avvenuti a Torino, solo una fu effettivamente pesante, pari a dieci anni di galera, mentre le altre furono al massimo pari o inferiori a un anno di carcere. Per quanto il Senato di Piemonte si sobbarcasse ogni anno il giudizio di un numero esorbitante di cause e di ognuna di esse ne esaurisse la discussione nello spazio di qualche ora, ciò non significa che queste venissero giudicate in maniera affrettata o senza tener conto dei molteplici elementi che erano sorti durante l’istruttoria. Certo non sempre il presidente del Senato, oberato di lavoro, trovava il tempo di verificare le accuse contro l’imputato con criterio imparziale, ma le diversissime comminazioni di pena che si registrarono in quegli anni, più che frutto di un giudizio distratto e frettoloso, furono gli esiti delle mille variabili che entrarono in gioco durante ogni singolo procedimento. Inoltre, nonostante non vi siano dati precisi a riguardo, l’atteggiamento dei senatori durante il processo sembra che fosse generalmente contrassegnato dalla moderazione: alle punitive richieste dell’Avvocato Fiscale Generale che nelle sue conclusioni richiedeva spesso il massimo della pena “per dare un esempio per la tranquillità e la sicurezza pubblica”, il Senato rispondeva il più delle volte o accogliendo alcune delle tesi attenuanti portate avanti dall’Avvocato dei Poveri o usando un atteggiamento di clemenza verso il reo⁴⁹³. Ciò non toglie che molte sentenze fossero improntate a una severità sproporzionata, soprattutto in considerazione della scarsa importanza dei reati commessi: sono i casi, per esempio, di Pietro Denty condannato a cinque anni di galera per furto di due lenzuola di poco valore da due locande “avendolo tolto dal letto in cui aveva egli pernotato”⁴⁹⁴, e di Pietro Chiavari, condannato a dieci anni di galera per il furto di sette candele di cera del valore di quattro lire dall’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Sant’Agostino⁴⁹⁵. Viceversa, le sanzioni comminate agli individui rei di delitti contro la persona erano in proporzione piuttosto miti: se gli omicidi, consumati o anche solo tentati, compiuti “con animo proditorio” o “con animo deliberato” venivano puniti spesso con la pena capitale, quelli commessi durante litigi o risse avevano delle sanzioni molto variabili, in base alla situazione in cui il delitto era maturato⁴⁹⁶. Per questo tipo di crimini, la differenza di trattamento poteva essere notevolissima anche per casi molto simili: il 9 marzo 1835 il Senato condannò Francesco Grasso e Domenico

di Piemonte, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1817, fol. 95, recto: sentenza nella causa penale contro Colombo Giuseppe Antonio, 3 febbraio 1817.

⁴⁹² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1816, fol. 458, recto: sentenza nella causa penale contro Piz Elisabetta Maria, 9 settembre 1816. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1831, fol. 689, verso: sentenza nella causa penale contro Settimino Giovanni, 19 settembre 1831.

⁴⁹³ Ce ne danno chiari esempi L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, cit., pp. 363-368 e P. Prenant, *La bourse ou la vie! Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII^e-XIX siècles)*, cit., pp. 378-379.

⁴⁹⁴ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1839, fol. 218, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Denty Pietro, 3 aprile 1839.

⁴⁹⁵ Peraltro, l’imputato era stato già condannato a cinque anni di galera nel 1828 per un furto analogo. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1834, fol. 811, verso: sentenza nella causa penale contro Chiavari Pietro surnomato Pantalone, 7 novembre 1834.

⁴⁹⁶ C’erano comunque delle discrepanze anche notevoli nell’approccio nelle comminazioni della pena capitale tra i reati che conducevano al patibolo tra i diversi Senati che componevano lo Stato. Per esempio, il Senato di Nizza prediligeva di più le condanne alla galera anche per chi si era macchiato di un reato grave come l’assassinio. Tra gli imputati di questo reato giudicati dal Senato di Nizza solo il 28 % di loro venne giustiziato e 42 % condannato ai lavori forzati a vita. M. Ortolani, *Quelques affaires d’assassinat devant le Sénat de Nice durant la Restauration sarde 1814-1848*, in G. S. Pene Vidari (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime – Restauration)*, cit., p. 84.

Ghirardo⁴⁹⁷, il primo a un anno di carcere e il secondo a due anni di catena per un omicidio in rissa, e dodici giorni dopo, un episodio analogo fu sanzionato con la condanna di Gaudenzio Cottini e Carlo Giovanelli a venti anni di galera ciascuno⁴⁹⁸. La discrepanza nella comminazione delle sanzioni era il riflesso di una legislazione che vedeva nei furti un atto potenzialmente più eversivo e un grave sintomo di allarme sociale che un omicidio commesso durante un alterco.

A questo bisogna aggiungere che le singole punizioni per un medesimo reato potevano anche variare secondo i periodi in cui questo era stato commesso. Ad esempio, durante il regno di Vittorio Emanuele I, quando la posizione del reintegrato sovrano era ancora molto precaria e la situazione interna dello Stato risentiva di forti problematiche legate all'ordine pubblico, si ebbe una recrudescenza della repressione penale. Per far fronte ai crescenti problemi di ordine pubblico del periodo iniziale della Restaurazione, il Senato di Piemonte decise di attenersi rigidamente alle sanzioni previste dalle Regie Costituzioni con un inasprimento delle pene, in particolar modo per quelle legate ad atti di brigantaggio, e una conseguente crescita delle esecuzioni capitali. Per quanto non esistano dati precisi, tra il 1816 e il 1820 il Senato di Piemonte comminò una media di circa venticinque condanne a morte l'anno, sebbene non tutte eseguite, raggiungendo quasi le medie del periodo della dominazione francese. Pur con un lieve calo, il numero delle condanne continuò ad essere alto fino al 1824, quando, a fronte di un sempre maggiore consolidamento dell'ordine pubblico, incominciò a diminuire drasticamente fino a raggiungere la media di dieci esecuzioni annue. Questo notevole decremento delle condanne non fu solamente dovuto all'indubbia riduzione dell'instabilità nelle aree rurali piemontesi, ma anche a una mutata attitudine da parte del Senato nel comminare la massima pena. La maggiore moderazione usata dal supremo tribunale a partire dall'inizio degli anni Venti è molto evidente nella punizione degli inquisiti per il reato di grassazione, che nel Regno di Sardegna era il crimine che conduceva più individui sul patibolo. Sebbene le Regie Costituzioni prescrivessero la morte per mano della ruota per le grassazioni, già nel Settecento la pena di morte non fu mai applicata in modo sistematico e lo divenne ancor meno durante l'Ottocento. Inoltre, durante i regni di Vittorio Emanuele I e di Carlo Felice solo i casi più gravi erano effettivamente puniti con la pena della ruota, perché la maggior parte dei condannati veniva preferibilmente giustiziata con l'impiccagione. Molte attenuanti potevano poi essere chieste e accolte da parte dei senatori: il sesso femminile o la minore età dell'imputato o l'assenza di precedenti penali poteva convincere i senatori a usare una mano più leggera⁴⁹⁹. Un'altra discriminante evidente era anche rappresentata dal valore della refurtiva rubata e dalla posizione sociale delle persone aggredite: la grassazione compiuta su una strada di campagna ai danni di un contadino che veniva rapinato delle poche lire che portava addosso, era giudicata in maniera diversa dagli assalti portati da vere e proprie bande armate alle case dei parroci o alle cascine di ricchi proprietari terrieri o ai possedimenti di un aristocratico. Non scamparono così al patibolo i due individui che, il 12 gennaio 1817, avevano assaltato la casa di Mondovì del barone Luigi Borsarelli aggredendone la governante e facendosi consegnare 303 franchi⁵⁰⁰, né tantomeno quei cinque grassatori che, la sera del 19 aprile 1829, avevano fatto irruzione nella villa di

⁴⁹⁷ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1835, fol. 240, recto: sentenza nella causa penale contro Grasso Francesco surnomato Sigogna e Cecchino e Ghirardo Domenico surnomato Americano e Minuccio, 9 marzo 1835.

⁴⁹⁸ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1835, fol. 243, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cottini Gaudenzio e Giovanelli Carlo, 21 marzo 1835.

⁴⁹⁹ I. Fae, *Minori e criminalità nei secoli XVIII e XIX negli Stati Sabaudi*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C, 1 (2005), pp. 153-181.

⁵⁰⁰ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1817, fol. 280, recto: sentenza nella causa penale contro Vassallo Guglielmo, 19 aprile 1817. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1818, fol. 20, recto: sentenza nella causa penale contro Siccardi Francesco Antonio, 3 gennaio 1818.

Busca del conte Donadio di Demonte e “previe minacce di morte”, lo avevano depredato di 2200 lire e di altri oggetti preziosi⁵⁰¹. Se i giudici potevano usare il proprio potere discrezionale per diminuire la pena assegnata agli accusati, il ricorso a circostanze attenuanti era molto più difficile quando la grassazione era stata accompagnata da violenze, da ferite gravi o da “barbari trattamenti”. La presenza di “maltrattamenti” spingeva spesso i senatori a punire i rei con la pena capitale che diveniva quasi prassi sistematica nel caso l’aggressione fosse stata seguita dalla morte della vittima.

Inoltre, soprattutto nelle cause che riguardavano un certo numero di inquisiti, il Senato poteva non solo premiare chi tra gli imputati avesse avuto un atteggiamento particolarmente “collaborativo” durante le indagini, ma anche decidere di distinguere meglio le responsabilità di ognuno degli associati e usare una mano più leggera per coloro che avevano avuto un ruolo più defilato nelle aggressioni. In merito, è interessante evidenziare la differenza tra i primi anni della Restaurazione e gli anni successivi: nel periodo tra il 1814 e il 1820 in cui la situazione generale dell’ordine pubblico era molto precaria, in cause che concernevano bande di grassatori, le condanne a morte colpirono spesso tutti gli imputati senza distinguere gli autori dai complici⁵⁰². La mancata distinzione dei comportamenti criminosi minori da quelli maggiori era una costante della legislazione penalistica di Antico Regime, ritrovabile anche nel trattamento della complicità o del tentativo che assimilava nella punizione il reo principale al complice con minore grado di responsabilità. Se questa durezza repressiva era giustificata in un momento particolarmente critico per la sicurezza pubblica e in cui gli organi giudiziari erano chiamati a una severa repressione, non era invece più adottabile a fronte di un ristabilimento generale dell’ordine pubblico. A partire dagli anni Venti, incominciarono ad arrivare al Senato da parte dell’Avvocato Fiscale Generale suggerimenti per una più precisa definizione delle responsabilità di ciascuno degli inquisiti e, allo stesso tempo, un minore ricorso alla pena capitale. Queste istanze si fecero particolarmente pressanti nell’agosto 1822 quando il Senato di Piemonte condannò a morte sei disertori dell’esercito che si erano resi colpevoli di una grassazione a mano armata a danno di una famiglia di mugnai di Calamandrana⁵⁰³. L’Avvocato Fiscale Generale, sentitosi in merito con alcuni senatori, “anche per evitare la troppo forte repressione che non potrebbe a meno di derivare dalla contemporanea esecuzione di sei individui”, chiese al re che si punissero con la morte soltanto “i principali autori, e promotori della grassazione” che “vuole giustizia, ed esige il pubblico esercizio che subiscano la lor sorte”, mentre per gli altri tre condannati che “furono solo assistenti alla depredazione e vegliarono alla guardia dei tre prenommati”, pregò e ottenne che la pena capitale fosse commutata in quella della galera perpetua⁵⁰⁴.

⁵⁰¹ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1829, fol. 490-493, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Rosso Giovanni, Gallo Bartolomeo, Rattalino Andrea, Gerbaudo Carlo denominato Carlotto, Marengo Giuseppe e Scarzello Domenico, 13 giugno 1829.

⁵⁰² E’ il caso, per esempio, dei componenti di una banda di grassatori che aveva infestato il Canavese nell’autunno del 1814 e che vennero condannati tutti a morte, tranne uno. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1816, fol. 23-24, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Perino Giacomo, Caretti Giovanni Battista, Caretti Giuseppe surnomato Ciap, Cerruti Francesco surnomato Asmin, Boggio Antonio, Fellaro Antonio e Zucco Massimo, 26 gennaio 1816.

⁵⁰³ La grassazione a danno dei coniugi Bordo era avvenuta la sera del 23 febbraio 1822: i sei disertori avevano fatto irruzione nella loro casa e, con minacce “a mano armata chi di fucile, chi di bajonetta, chi di sciabola, e chi di coltello”, avevano derubato effetti e commestibili per un valore di 150 lire e una somma di denaro di quattordici lire AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1822, fol. 417, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Gianusso Antonio, Boggio Giacomo, Bruno Giovanni Battista, Baldizzone Pietro, Robba Giuseppe, Dalmazzo Giuseppe e Demarchi Francesco, 10 agosto 1822.

⁵⁰⁴ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 13, f. Materie Criminali anno 1822: relazione dell’Avvocato Fiscale Generale a S. M., 13 agosto 1822. Nel gennaio dello stesso anno avevano potuto usufruire della stessa commutazione Pietro Gavio, Giuseppe Spinetta, Desiderio Sacchi e Desiderio Berri che avevano compiuto una grassazione in una casa di Castelnuovo Scrivia, introducendosi nella casa “al pretesto di farsi insegnare la smarrita strada” e aver aggredito a mano armata i coniugi Malaspina per farsi dare cinque lire in moneta e vari oggetti del valore di lire 112. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di

2.6 Gli altri strumenti di repressione penale.

Nonostante il carattere oppressivo del procedimento penale, le armi a disposizione del Senato per ottenere una condanna dell'imputato, avevano una forza relativa e non sfuggivano ai problemi connessi a un procedimento legato al diritto comune. La necessità di conseguire la prova legale poteva rendere difficile ottenere la condanna di un delinquente, anche quando questo ne era fortemente indiziato. Ne poteva scaturire il rischio di una repressione poco efficace che lasciasse spazio ad alti livelli di impunità e si rivelasse debole nel contrastare quei gravi pericoli di ordine pubblico che infestavano le aree rurali del Piemonte sia nel Settecento che all'inizio dell'Ottocento. Per ovviare a queste problematiche, il Senato poteva comunque contare su molti efficaci strumenti che potevano essere usati prima o durante il processo per punire individui per i quali non era semplice ottenere una dimostrazione di colpevolezza per i reati per cui erano stati incriminati. In questo caso, al Senato venivano in aiuto alcune figure di reato come quelli relativi all'oziosità e al vagabondaggio. Per quanto le Regie Costituzioni punissero il vagabondaggio con cinque anni di galera per gli individui maschi maggiori di venti anni, questo reato trovava raramente tale severa applicazione. Innanzitutto, il vagabondaggio, pur essendo equiparato a semplice reato, godeva di una generale tolleranza nella società del tempo poiché era considerato un elemento imprescindibile di un paese contadino quale era il Piemonte durante la Restaurazione. Anche quando venivano arrestati, oziosi e vagabondi raramente subivano un procedimento giudiziario: la maggioranza erano rilasciati dopo pochi giorni di carcere, alcuni, giudicati come più pericolosi, venivano colpiti da misure "economiche", pochi finivano sotto processo presso organi giudicanti inferiori come Giudicature di Mandamento o Tribunali di Prefettura e solo isolatissimi casi arrivavano fino in Senato. Dato che solo il Senato poteva irrogare la pena della galera, è quindi ovvio che i vagabondi che arrivassero a subire le pene previste dalle Regie Costituzioni fossero pochissimi e che la maggior parte fosse punita solo con il carcere per una durata di tempo molto variabile. Tuttavia, il Senato, qualora ne sussistessero le condizioni, poteva usare questo capo di imputazione come "aggravante" o come atto di inquisizione "secondario" contro individui che dovevano essere giudicati per un altro reato. Così, nel caso non si fossero trovati elementi sufficienti per provare la colpevolezza di questi indiziati per il reato a loro ascritto, poteva essere applicata loro la pena che le Regie Costituzioni prevedevano per i vagabondi. Era un espediente utilizzato spesso nelle cause contro fuorilegge o membri di bande criminali, per i quali, data la loro evidente pericolosità, si doveva in tutti i modi evitare un proscioglimento per mancanza di prove e un loro successivo rilascio. A seguito del furto avvenuto nella chiesa parrocchiale della Mandria di Chivasso avvenuto "previa rottura del muro della sacrestia" la sera del 15 febbraio 1817, il Senato ordinò che per "l'enormità del sacrilego loro misfatto" si rastrellasse un gruppo di girovaghi e contadini disoccupati che si aggiravano nei paraggi⁵⁰⁵. Non trovando sufficienti prove per poter incriminare loro del furto sacrilego, comminò a tutti pesanti pene con l'accusa di vagabondaggio, oziosità e mancanza di carte⁵⁰⁶. Un uso analogo veniva fatto per

Piemonte, Minutario del 1822, fol. 9, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Gavio Pietro surnomato Delivone, Cajro Desiderio surnomato il Frate, Spinetta Giuseppe, Sacchi Desiderio, Berri Desiderio e Sacchi Pietro, 7 gennaio 1822.

⁵⁰⁵ Manifesto senatorio portante promessa d'impunità, e premj, oltre quelli accordati dalle regie costituzioni, ed alleviamento di pena, del primo marzo 1817, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume VIII, pp. 49-50.

⁵⁰⁶ Cinque di loro vennero condannati a cinque anni di galera, il diciannovenne Cassola a tre e il diciassettenne Ferraris a un anno di catena. Alle quattro donne vennero assegnati tra i due e i tre anni di carcere. Tutti gli uomini vennero anche condannati all'esemplarità di essere condotti "li primi sei col remo in ispalla, e l'ultimo colla catena al piede" e tutti quanti a "stare esposti per mezz'ora al pubblico con cartello al collo, indicante la loro qualità di oziosi e vagabondi". AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte,

il reato di porto o ritenzione di armi proibite, spesso trovate addosso a sospetti di aggressioni e di grassazioni. Conseguentemente, se non venivano trovate prove sufficienti per accusare l'inquisito di un reato per cui era indiziato, la semplice ritenzione di un'arma al momento dell'arresto poteva costare dieci anni di galera, come accadde al palermitano Michele Coniglio, "urgentemente indiziato" di una grassazione commessa la sera del 15 luglio 1826 nel giardino dei Ripari, sul quale vennero trovati "una pistola di corta misura atta allo sparo, e di una canna con spada infissa"⁵⁰⁷. Peraltro, questo reato fu uno di quelli che nei decenni subì una maggiore oscillazione nella gradazione della pena: se nei primi anni della Restaurazione per ovviare ai persistenti problemi di ordine pubblico il porto d'armi era punito con spropositata severità, con il prosieguo degli anni e con il contrarsi del disordine nelle campagne incominciò ad essere fortemente depenalizzato e ad assumere unicamente un valore accessorio⁵⁰⁸.

Inoltre, dal punto di vista normativo le Regie Costituzioni dotavano il Senato di ampi poteri per poter far fronte alle eventuali emergenze criminali con mezzi che andavano al di là del processo, consentendogli di ricorrere ad un vasto numero di misure di legislazione premiale. Non si trattava solo delle riduzioni e degli alleviamenti di pena che erano prassi quotidiana durante il normale svolgimento dei processi, ma anche di tutta una serie di provvedimenti finalizzati a dare una risposta con mezzi straordinari alle emergenze criminali che molestavano periodicamente le aree rurali del Piemonte. Grazie al potere normativo di cui avevano goduto a partire dalla loro fondazione, sia il Senato che la Camera dei Conti avevano il diritto di pubblicare manifesti in cui, per far fronte ad un determinato pericolo per la sicurezza pubblica o per trovare gli autori di un reato particolarmente grave, si prescriveva l'adozione di misure straordinarie. Solitamente, questi manifesti promettevano cospicue cifre di denaro, spesso superiori a mille lire, a chi "non essendo rei di alcun delitto" avesse fornito indicazioni per la cattura degli inquisiti, aumentabili nel caso "faranno cadere nelle forze della giustizia qualcheduno dei rei". Invece, a chi aveva partecipato ai delitti "purché non autore principale" era promessa l'impunità nel caso avesse fornito "la prova della reità" dei suoi complici, alla quale poteva essere anche aggiunta una ricompensa in denaro qualora avesse contribuito all'arresto di qualcuno di loro. Largamente utilizzati nel periodo dell'Antico Regime anche per far fronte ad uno scarso controllo del territorio, questi provvedimenti continuarono ad essere abbondantemente impiegati durante tutta la Restaurazione, nonostante il Regno di Sardegna si fosse dotato di nuovi organismi di polizia. Dal 1814 al 1846 il Senato e la Camera dei Conti pubblicarono poco meno di una trentina di manifesti, la maggior parte dei quali durante i regni di Vittorio Emanuele I e di Carlo Felice. Tuttavia, i manifesti "senatori" e "camerali", pur rappresentandone la massima espressione, non esaurivano certo la totalità della legislazione premiale del Regno sabauda, visto che la

Minutario del 1818, fol. 542-543, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Balestra Giovanni Battista, Ferraris Carlo, Giacosa Maria, Cassola Giovanni Battista, Boschetti Giuseppe, Bruno Giuseppe, Donadio Costanzo, Arena Benedetto, Moretti Maria Catterina, Borro Teresa, Borello Teresa e Colombo Maria Teresa, 14 luglio 1818.

⁵⁰⁷ Il Senato ordinava anche che l'uomo, scontata la pena, sarebbe stato da "espellersi da questi Regi Stati, con intimazione di non più rientrarvi". AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1827, fol. 58, recto: sentenza nella causa penale contro Coniglio Michele, 23 gennaio 1827.

⁵⁰⁸ Per esempio, nel 1816 Giovanni Beilis e Antonio Boasso per aver "ritenuto, ed esposto in vendita uno spaccia fosso caduno nei rispettivi loro baracconi situati nella presente Città sotto li portici di piazza Castello" e stessa sorte subì Bartolomeo Cajolo per ritenzione di "pistola di corta misura" di genere proibito nella sua bottega in contrada del Senato. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1816, fol. 64, recto: sentenza nella causa penale contro Beilis Giovanni e Boasso Antonio, 20 febbraio 1816. Una quindicina di anni dopo, Giuseppe Cerrutti inquisito "di abusiva delazione di coltello proibito quanto al porto, rinvenutogli addosso in occasione del di lui arresto" e "di cattive qualità personali, per essere ozioso, girovago e sospetto in genere di furti" venne condannato a soli sei mesi di carcere. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1833, fol. 35, recto: sentenza nella causa penale contro Cerrutti Giuseppe, 7 gennaio 1833.

possibilità di concedere impunità o sgravi di pena era anche prevista per organi giudiziari inferiori, come i Tribunali di Prefettura e il Vicariato. La ragione dell'emissione dei bandi non stava tanto nella specie del reato, quanto piuttosto nell'allarme sociale che un particolare crimine era capace di suscitare: non erano solamente pubblicati per contrastare atti di brigantaggio o ondate di crimini registratisi in una particolare città o zona del Piemonte, ma anche singoli reati particolarmente efferati o delitti commessi su persone di particolare rango sociale o prestigio politico. Per esempio, nell'ottobre 1816 un manifesto senatorio promise "per un conveniente riguardo dovuto alla qualità, e carattere della persona offesa" ricompense monetarie e diminuzioni di pena a chi avesse catturato i quattro autori della grassazione, avvenuta nei pressi di Asti, al monsignore Rodolfo Brignole, emissario della Santa Sede⁵⁰⁹. La reazione a questi crimini non era riservata solamente allo Stato, ma le stesse vittime, sia persone che enti, potevano chiedere al Senato di pubblicare un manifesto in cui si impegnavano a pagare il premio in denaro a chi forniva notizie sugli autori di un crimine che avevano subito. Nel novembre del 1828 "una turba di malviventi" assalì presso San Germano Vercellese due corrieri in servizio alla casa di commercio Mestralet di Torino e ne rubò quattro balle di seta. La ditta torinese, dopo aver ricevuto il permesso dal Senato, mise una taglia di 2500 lire a chi avesse scoperto gli autori della grassazione e, soprattutto, avrebbe provveduto alla "ricuperazione della seta depredata"⁵¹⁰.

Un'analisi di questo ricco *corpus* di manifesti è utile per comprendere quanto, nonostante i progressi istituzionali compiuti, la giustizia dello Stato sabauda ancora in pieno Ottocento fosse impregnata dello spirito retrogrado di un Settecento che non aveva ancora conosciuto i progressi ideologici dell'opera del Beccaria. La sua notevole arretratezza è testimoniata dal fatto che questa legislazione premiale permetteva e legalizzava metodi repressivi che in altri Stati italiani erano stati abbandonati da tempo e che non erano più tollerati dalla sensibilità comune. Mentre, come nel Granducato di Toscana, già nel Settecento ai sudditi non veniva concesso né di catturare e uccidere impunemente i banditi, né di essere disponibili a dare la caccia ai criminali, nel Regno di Sardegna della Restaurazione le comunità locali e i singoli cittadini erano invece chiamati a intervenire con le armi a fianco dell'autorità pubblica⁵¹¹. Nel manifesto spiccato per "l'estirpazione" della banda del brigante Stradella, il Senato dichiarava che sarebbe stato "lecito di uccidere impunemente" il bandito e "qualunque de' malfattori medesimi, che all'intimazione di arrendersi, facesse qualche resistenza con mettersi in un sol atto di semplice difesa," o "non ubbidissero, dandosi alla fuga"⁵¹². Allo stesso modo, nel manifesto del 10 gennaio 1818 che concedeva premi per l'arresto di un gruppo di evasi "inquisiti tutti, e contestati rei di varie grassazioni" dal carcere di Savigliano che "baldanzosi minaccino di commettere altri delitti", il Senato incaricava le comunità dei dintorni "di dare immediatamente campana a martello, di mettere in piedi pattuglie, e fare battere le strade, e le campagne, per procurare l'arresto di tali grassatori" in accordo con i carabinieri e con la possibilità "di fare fuoco sovra simili malviventi"⁵¹³. E' inutile dire che queste operazioni "venatorie" condotte da singoli cittadini armati, per quanto riuscissero

⁵⁰⁹ Manifesto senatorio portante promessa d'impunità, e premj, oltre quelli accordati dalle regie costituzioni; delli 22 ottobre 1816, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume VI, pp. 199-200.

⁵¹⁰ Manifesto portante promessa d'impunità e premj; del 15 dicembre 1828, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXVIII, pp. 377-378.

⁵¹¹ G. Santoncini, *La legislazione premiale dello Stato fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, in L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), *Politiche criminali nel XVIII secolo*, A. Giuffrè, Milano, 1990, pp. 15-43.

⁵¹² Manifesto senatorio concernente varie misure, e provvidenze straordinarie con promessa di premj, e d'impunità per l'arresto di malviventi, e specialmente del facinoroso, e capo-squadra così detto Stradella, e suoi complici, delli 4 luglio 1815, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume IV, pp. 5-8.

⁵¹³ Manifesto senatorio portante promessa di premj, e benefizj, oltre quelli accordati dalle regie costituzioni; delli 10 gennaio 1818, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume IX, pp. 2-4.

spesso a dare una risposta a quella particolare emergenza criminale, rivelassero tutta la debolezza della repressione ufficiale che arrivava a mettere in discussione il principio del monopolio statale della violenza. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dal Regno di Sardegna di dotarsi di un moderno apparato di polizia, i premi e le promesse contenute nei manifesti evidenziano indirettamente come, anche molti anni dopo la creazione del Corpo dei carabinieri, il livello del controllo sulle campagne piemontesi non fosse ancora molto alto. Ancora alla fine degli anni Venti, la cooperazione armata delle comunità locali veniva vista come un mezzo utile per assicurare la punizione di singoli criminali: ad esempio, il manifesto del 26 febbraio 1828 riguardante il bandito Domenico Andriano che arrivava addirittura a autorizzare l'uccisione del bandito, promettendo novecento lire per chi, non facendo parte delle forze armate, "darà nelle forze della giustizia, e presenterà vivo il bandito Domenico Andriano: e quello di ll. 540 a colui che lo presenterà morto"⁵¹⁴.

La legislazione premiale contenuta nei manifesti con tutte le loro promesse di impunità e di alleviamenti di pena consentiva anche al delinquente di usare un potere contrattuale ancora più forte rispetto a quello di cui già poteva fruire durante il singolo procedimento. Nonostante ci siano poche notizie in merito, è lecito immaginare che si verificassero delle vere e proprie trattative tra questi delinquenti e gli ordini giudiziari dove, a differenza dei processi normali, il potere di negoziazione del criminale era ancora più forte e quasi sullo stesso piano di quello delle autorità. Oltre alle promesse di ricompense, durante queste "trattative" potevano anche essere affiancate proposte "alternative", tra cui quella di facilitare la fuga del bandito all'estero. In linea di massima, queste soluzioni venivano comunque rigettate per essere una chiara manifestazione di debolezza che avrebbe screditato il governo qualora l'opinione pubblica ne fosse venuta a conoscenza. Fu, per esempio, questo il motivo per cui venne rifiutata la proposta di cui si fece ripetutamente latore il conte Roero di Monticello nella primavera del 1828 pur di liberarsi del bandito Andriano che infestava le Langhe: sentitosi in proposito con il marchese Raggi, primo segretario di Stato per le Finanze, egli aveva caldeggiato che al malandrino si favorisse "il segreto imbarco alla volta della Grecia, o della Turchia", rilasciandogli un passaporto sotto falso nome e "qualche fondo per supplire alle spese del viaggio"⁵¹⁵. Ciò non vuol dire che ci fosse una totale preclusione da parte statale verso le trattative con banditi o latitanti pericolosi: in pieni anni Trenta, il bandito Giovanni Fornero che si aggirava per il Canavese "in uno stato però miserabilissimo", aveva dichiarato ad un suo confidente, che ne aveva riferito poi al brigadiere dei carabinieri reali, che si sarebbe costituito volontariamente in carcere nel caso fosse stato graziato della morte e della galera "col far cadere nelle mani della giustizia cinque o sei de' suoi complici". Tale misura era stata caldamente auspicata dal primo segretario di Stato per gli affari Interni in modo da "conseguire la tranquillità, e la sicurezza della Provincia d'Ivrea ove non di rado succedono delitti d'aggressioni e rapine", tanto che il re aveva assicurato al bandito "una diminuzione di pena d'un grado nel caso in cui faccia cadere nelle mani della giustizia li indicati complici"⁵¹⁶.

Questo tipo di negoziazioni tra Stato e reo avvenivano anche per una classe di reati molto particolare, i delitti di frode e di malversazione, di cui era competente la Camera dei Conti. Questi reati, commessi più che altro da individui di condizione borghese o da impiegati della pubblica amministrazione, godevano di una sorta di canale privilegiato che permetteva ai

⁵¹⁴ Manifesto senatorio portante promessa di premi; del 23, pubblicato il 26 febbraio 1828, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXVIII, pp. 81-82.

⁵¹⁵ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 14, f. Materie Criminali anno 1828: lettera del primo ufficiale di Polizia al conte Barbaroux segretario di Gabinetto di S. M., 11 agosto 1828.

⁵¹⁶ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 360: relazione a S. M., n. 2761, 11 ottobre 1836. Qualunque sia stato l'esito di questa "trattativa", ciò non giovò molto al Fornero che, già condannato a morte in contumacia nel 1834, venne comunque giustiziato otto anni dopo. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 435-436, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Forneris Giovanni Battista surnominato Quattr'occhi, 13 ottobre 1842.

condannati di ricevere degli sconti di pena, qualora il reo si impegnava ad assolvere ad alcuni obblighi. Come dichiarava l'Avvocato Fiscale Generale, due erano gli elementi imprescindibili per la punizione dei delitti di peculato: "il risarcimento dovuto all'Erario pubblico, e la vendetta pubblica"⁵¹⁷. Tuttavia, ben di più che il principio della vendetta pubblica, il risarcimento da parte del reo allo Stato o ai danneggiati dei crediti, spesso ingentissimi e superiori anche alle centinaia di migliaia di lire, era il nodo fondamentale che consentiva di ricevere un trattamento più clemente.

Per esempio, al termine di "tre anni e più di intricatissima indagine" che avevano portato alla conclusione "un voluminosissimo processo in odio di molti inquisiti di frodi malversazioni, e falsità nell'esercizio di due imprese militari" commesse nel biennio 1814-15 per gli approvvigionamenti per le truppe stanziato nella provincia d'Alessandria, "l'accensatore" Antonio Serra che aveva ricevuto il rimborso di quattrocentomila lire mediante buoni riconosciuti in parte falsificati, fu condannato a sette anni di galera. L'inquisito che aveva già subito due anni di carcere durante l'istruttoria, per evitare "la rovina totale che gli sovrasta qualora venisse nuovamente ad essere arrestato" supplicò di ottenere la revoca della condanna mediante il pagamento di una somma al Regio Erario. Il procuratore generale si disse d'accordo a questa soluzione per "l'interesse stesso delle Regie Finanze", a patto che il reo s'impegnasse a pagare entro dieci giorni quarantamila lire come rimborso iniziale, centomila lire di cauzione e le eventuali altre somme che il successivo giudizio civile avrebbe fissato come quota di risarcimento definitivo. Visto che il delitto "per sua natura ben grave non presenta que' caratteri, per cui la società si interessi vivamente al castigo de' delinquenti" e che mediante un processo civile il rimborso della somma sarebbe stato assicurato, il 26 febbraio 1822 il re autorizzò il rinvio della causa del Serra presso la classe civile del Senato⁵¹⁸.

Queste contrattazioni avevano luogo anche quando il reo era ufficialmente contumace. Nella primavera del 1826, ad esempio, il notaio Francesco Maria Borlasca, condannato per peculato alla galera perpetua cinque anni prima, inviò dall'estero una supplica al re per ottenere la commutazione della sua pena "in una semplice relegazione a tempo, in qualche paese del Piemonte, o della Liguria". Visto che il risarcimento era avvenuto con la confisca di tutti i suoi beni, la commutazione della condanna fu autorizzata anche in considerazione che "coll'esilio stesso di oltre sei anni, cui fu forzato, per sottrarsi dall'arresto, avrebbe il medesimo già sopportato e sostiene tuttora una pena, che nella particolare sua situazione non può non riescirle che penosissima"⁵¹⁹.

Naturalmente, queste trattative erano molto più difficili da intavolare quando l'accusato aveva ben poco da offrire alla giustizia: nessuna grazia ricevette il sottosegretario nel Consiglio delle Regie Finanze, Michele Revelli, condannato a sette anni di galera per aver commesso varie appropriazioni a danno di aristocratici di primissimo piano politico per una somma totale di duecentocinquantomila lire "senza speranza ragionevole di poterla restituire", così come vennero immediatamente respinte le sue "domande veramente temerarie d'aver per carcere la Cittadella"⁵²⁰.

Concludendo, si può affermare che la giustizia piemontese della Restaurazione, seppur depurata di quegli aspetti repressivi più macroscopici universalmente considerati non più adeguati ai tempi, rimanesse ancora all'inizio degli anni Trenta solidamente incardinata nel sistema giudiziario dell'Antico Regime. Era la legislazione giudiziaria più retriva e arretrata

⁵¹⁷ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 14, f. Materie Criminali anno 1826: relazione del primo segretario di Stato per gli affari Interni a S. M., 1° maggio 1826.

⁵¹⁸ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 13, f. Materie Criminali anno 1822: relazione del primo segretario di Stato per gli affari Interni a S. M., s. d. (ma del febbraio 1822).

⁵¹⁹ AST, *Materie Giuridiche*, Materie Criminali, mazzo 14, f. Materie Criminali anno 1826: relazione del primo segretario di Stato per gli affari Interni a S. M., 1° maggio 1826.

⁵²⁰ *Ibidem*, relazione dell'Avvocato Fiscale Generale a S. M., 20 marzo 1826.

nel panorama del diritto italiano, assieme a quella dello Stato Pontificio che proprio in quegli anni era stata adattata deliberatamente per contrastare i principi riformatori del diritto illuminista⁵²¹. Gli interventi di Carlo Felice modificarono l'ordinamento giudiziario statale ma lasciarono inalterata sia la legislazione con la sua sproporzione delle pene rispetto alla gravità del danno prodotto, sia la natura di un procedimento penale volto a provare la colpevolezza dell'imputato, di cui un'eventuale assoluzione risultava essere quasi più il frutto di un'azione istruttoria poco incisiva che di una raggiunta convinzione della sua innocenza. Inoltre, per quanto venisse continuamente ribadito lo "splendore" della magistratura senatoria, in concreto l'azione della giustizia statale era imbrigliata da una serie di giurisdizioni che ne intaccavano il monopolio. E' naturale che una situazione del genere non potesse sussistere a lungo a fronte delle innegabili evoluzioni del diritto e che il paese necessitasse di una riforma totale della legislazione in conformità a quelle degli Stati più moderni. Per ragioni politiche e convinzioni ideologiche quest'opera di modernizzazione non sarebbe mai potuta esser realizzata da Carlo Felice e toccò al suo successore, il pronipote Carlo Alberto di Carignano, portarla avanti.

⁵²¹ P. Piasenza, *La codificazione penale italiana prima dell'unità*, cit., p. 217.

CAPITOLO 3: IL REGNO DI CARLO ALBERTO TRA MODERNITÀ E CONTRADDIZIONI (1831-48)

Il Carlo Alberto che saliva al trono il 27 aprile 1831 era un individuo ben diverso da quello che dieci anni prima si era lasciato coinvolgere un po' troppo facilmente nel fallito moto insurrezionale piemontese. L'esilio fiorentino, l'esperienza militare nella spedizione francese contro i costituzionalisti spagnoli nel 1823 e il suo successivo ritiro nel castello avito di Racconigi concorsero a formare il suo carattere e la sua mentalità che, attraverso tormentose riflessioni e un lungo periodo di amaro isolamento, ne uscirono completamente trasformati. Il futuro successore di Carlo Felice iniziò a manifestare quei segni di acceso misticismo che lo accompagnarono per tutta la vita e ne guidarono la condotta in alcune occasioni, acquisendo contemporaneamente una sempre maggior consapevolezza del grande potere datogli dalle sue prerogative di monarca assoluto. Le amarezze e le umiliazioni subite durante lo svolgersi dei moti piemontesi e il loro successivo fallimento, quanto la constatazione diretta durante la sua permanenza in Spagna delle violenze e delle brutalità a cui la guerra civile poteva dare luogo, suscitavano nel suo animo un odio profondo verso le società segrete e i loro aderenti. Egli imputava loro di averlo raggirato, di aver abusato della sua giovinezza, della sua inesperienza e dei suoi entusiasmi unicamente per comprometterlo e per servirsi di lui al fine di raggiungere i loro scopi reconditi, i quali consistevano nel trionfo del giacobinismo, nella distruzione della monarchia e delle strutture sociali esistenti⁵²². Sebbene tormentato da queste penose meditazioni, durante il suo ritiro a Racconigi, Carlo Alberto, con l'assenso di Carlo Felice, iniziò a circondarsi di quelle personalità che lo avrebbero preparato al mestiere di sovrano. Questi formavano uno dei gruppi più aperti e progressisti nell'élite subalpina del tempo, composto da importanti figure note per i loro studi in materia di scienze economiche, amministrative e sociali come Cesare Alfieri di Sostegno, Federico Sclopis di Salerano, Carlo Ilarione Petitti di Roreto ed Emanuele Pes di Villamarina che ebbero sul futuro re una notevole influenza anche nei decenni successivi⁵²³. Si trattava di una nuova classe dirigente, in gran parte diversa da quella di Vittorio Emanuele I e di Carlo Felice, proveniente dai settori più vitali della borghesia e da quelle componenti dell'antica nobiltà terriera propense ad affrontare in modo dinamico il consolidamento delle trasformazioni economiche avviate nel secolo precedente. Molti di questi quadri politici e amministrativi avevano formato il proprio bagaglio di esperienze negli organismi di governo stabiliti in epoca napoleonica, interpretando proficuamente la propria funzione tecnica e amministrativa in modo duttile, spesso dilatata verso un ruolo consultivo e propositivo⁵²⁴. Sotto l'influsso di queste personalità, Carlo Alberto incominciò a propendere per un cauto superamento delle istituzioni e del sistema di potere d'Antico Regime che nel Regno di Sardegna era rimasto in buona parte inalterato, in favore di una modernizzazione che portasse il sovrano a esercitare un controllo sempre più diretto sull'amministrazione dello Stato. La formula che ispirava l'avvio del mutamento si compendia nella realizzazione di un equilibrio più avanzato tra il vecchio e il nuovo, profondamente segnato dalla volontà di "conservare svecchiando". Questa intenzione, sintetizzata nella formula "tout améliorer et tout conserver", sostenuta dalla classe di governo subalpina, costituiva la sintesi di un'azione politica attenta a non operare drastiche rotture con il passato e a recuperare il principio legittimista ad un rapporto dialettico con i mutamenti che operavano nel tessuto sociale⁵²⁵. Per attuare le "riforme ed ampie riforme" che avrebbero riportato al passo con i tempi i numerosi settori dello Stato sabauda che

⁵²² N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1980, p. 37.

⁵²³ *Ibidem*, p. 38.

⁵²⁴ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 245-250.

⁵²⁵ N. Rodolico, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, Le Monnier, Firenze, 1944, p. 35.

versavano in una situazione di profonda arretratezza, Carlo Alberto incominciò a considerare e a studiare con interesse le soluzioni istituzionali che il regime napoleonico, pur demonizzato a parole, aveva trovato con la creazione di un ordinamento statale basato sui principi di efficienza, ordine e autorità, e che potevano essere trasposte senza troppe scosse in uno Stato assolutista come il Regno di Sardegna. Così, quando nell'aprile del 1831 il nipote di Carlo Felice salì al trono, egli incominciò a varare un intenso programma di riforme, maturato nella sua mente negli anni precedenti, con lo scopo di modernizzare le strutture dello Stato sabauda.

3.1 Il processo di codificazione.

Uno dei primi campi di intervento del nuovo monarca fu proprio il settore della giustizia. Un mese dopo dalla sua salita al trono, Carlo Alberto manifestò apertamente la propria tendenza riformatrice in materia penale emanando un editto in cui venivano soppresse "alcune pene troppo rigorose, inutili, o rovinose per le famiglie" come i supplizi della ruota, del rogo del cadavere e delle tenaglie infuocate, e tutte le norme che prescrivevano la pena di morte per il furto⁵²⁶. L'intenzione del nuovo sovrano era, tuttavia, di intervenire nel settore del diritto patrio in maniera molto più pesante, riaprendo quel discorso sulla codificazione che le vicende del 1821 avevano bloccato. Nel corso del tempo il significato politico dei codici era andato stemperandosi: codificazione e costituzione, nonostante l'esistenza di presupposti di partenza comuni ispirati al garantismo, avevano ormai diversificato la loro portata e il diritto codificato si presentava come una semplice scelta di una politica legislativa più moderna rispetto ad un'altra più tradizionale, di conservazione del diritto comune. A più di vent'anni dalla promulgazione dei codici napoleonici, appariva ormai evidente come la codificazione non avesse un effetto devastante sul sistema politico assolutista e che i timori reazionari che avevano bloccato l'opera riformatrice del Balbo si erano rivelati eccessivi. Tutti gli Stati italiani avevano ormai intrapreso la strada della codificazione, anche se con esiti molto differenti, dimostrando come potessero coesistere sistemi di governo di tipo assolutistico e i principi propugnati dai codici senza che ciò avesse comportato necessariamente dei rivolgimenti politici⁵²⁷. Il Regno di Sardegna rischiava di essere l'unico Stato dell'area italiana a non aver ancora adeguato la sua legislazione alle nuove teorie che ormai prevalevano nella cultura giuridica dell'epoca. All'inizio degli anni Trenta i codici erano ormai ritenuti il più efficace e moderno strumento per realizzare l'uguaglianza giuridica, un obiettivo imprescindibile di ogni buona amministrazione, attuabile anche senza innovazioni costituzionali. Inoltre, la codificazione apriva anche nuove prospettive dal punto di vista politico: fare del giudice un "tecnico" del diritto, limitare la sua discrezionalità e il suo protagonismo non solo in ambito giudiziario, rimaneva un'alternativa imprescindibile di una politica che mirava ad una maggiore centralizzazione e al superamento di tutte quelle *enclaves* di potere che, pur non rappresentando un'alternativa al potere monarchico, vi mantenevano comunque un rapporto interlocutorio. Il codice napoleonico a cui si guardava con maggiore interesse, dava poi garanzie più che sufficienti perché non rimanessero invalidati e sminuiti i principi di ordine e di autorità con cui Carlo Alberto pensava di contrassegnare la propria azione politica. All'inizio di giugno 1831 il sovrano affidò al conte Giuseppe Barbaroux l'organizzazione dei lavori per la codificazione della legislazione statale, formando una Regia Commissione di Legislazione suddivisa in quattro classi, rispettivamente per la legislazione civile, per la procedura civile, per il diritto commerciale, per il diritto e la procedura penale. Il conte, messo a capo qualche mese dopo della Segreteria

⁵²⁶ Regie Patenti colle quali S. M. abolisce e modera alcune pene portate dalle generali costituzioni, e dal regolamento pel ducato di Genova; in data del 19, pubblicate il 21 maggio 1831, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXI, pp. 130-132.

⁵²⁷ G. S. Pene Vidari, *Problemi e prospettive della codificazione*, cit., pp. 191-194.

di Stato per gli affari Ecclesiastici e di Grazia e Giustizia, appena creata scorporando queste materie dalla Segreteria per gli affari Interni, era l'uomo più indicato per incominciare questa difficile opera; formatosi in epoca napoleonica, aveva svolto numerose mansioni di prestigio: nel 1814 aveva lavorato per la Commissione incaricata di redigere il nuovo corpo di leggi per il Ducato di Genova, due anni più tardi gli fu affidata una missione straordinaria presso la Santa Sede per ottenere il riconoscimento delle vendite dei beni ecclesiastici durante il dominio francese e, al suo ritorno in Piemonte nel settembre 1824, fu nominato segretario di Gabinetto di Sua Maestà con il compito di coordinare l'attività e la corrispondenza tra i vari ministeri e le autorità dello Stato. Tuttavia, il lavoro del conte incontrò subito delle notevoli difficoltà: sebbene Carlo Alberto volesse che i codici fossero portati a termine nel più breve tempo possibile, l'iniziale prospettiva delle redazioni contemporanea dei diversi progetti venne subito abbandonata, e si stabilì che la stesura del codice civile avesse la precedenza su tutte le altre. D'altronde, il re, passato il primo periodo di fervore, dietro le pressioni e le osservazioni contrarie di politici, magistrati ed elementi di corte e turbato dalla difficile situazione politica dei primi anni Trenta, incominciò ad assumere un atteggiamento più oscillante nei confronti del processo di codificazione. Peraltro, buona parte della magistratura senatoria, con in testa il primo presidente del Senato di Piemonte, il cavalier Luigi Montiglio di Villanova, si schierò apertamente contro il progetto, ravvisandovi un eccessivo depauperamento del ruolo delle personalità togate, già estromesse con l'istituzione del Consiglio di Stato dalla consulenza per l'attività legislativa del sovrano⁵²⁸. Solo a partire dal 1833, il sovrano si risolse a sciogliere le sue riserve, anche grazie alla mobilitazione di persone a lui vicine come Federico Sclopis, e la prospettiva codificatrice poté imporsi definitivamente. I lavori si protrassero comunque molto più a lungo del previsto e il codice civile, che doveva apparire entro il 1832, fu promulgato, unitamente al regolamento per la tenuta dei registri di stato civile, soltanto il 20 giugno 1837⁵²⁹. I lavori riguardanti il codice penale procedettero decisamente più spediti, per quanto sottoposti al medesimo *iter* seguito per il codice civile. La quarta classe della Regia Commissione di Legislazione competente per le leggi penali sia sostanziali che di procedura, decise infatti di adottare come modello di base quel *code pénal* del 1810 che, pur essendo di livello qualitativo inferiore al codice civile napoleonico, si era da tempo imposto come punto di riferimento fondamentale per gli Stati desiderosi di dotarsi di una più moderna legislazione penalistica⁵³⁰. Il progetto preliminare denominato "prima minuta", già pronto nel giugno 1833, fu quindi trasmesso ai Senati ed alla Camera dei Conti perché, analogamente a quanto fatto per il codice civile, esprimessero le loro osservazioni sulla base delle quali si sarebbe poi elaborato un nuovo testo destinato ad essere vagliato dal Consiglio di Stato presieduto dal sovrano. Al termine di questo lungo *iter*, il codice penale venne infine promulgato il 26 ottobre 1839. Alla sua uscita, incontrò subito un vasto consenso e venne giudicato universalmente migliore del modello francese al quale era ispirato, dato che le pene previste ne risultavano notevolmente attenuate⁵³¹. L'entrata in vigore del codice penale nel gennaio 1840 lasciava comunque aperto il problema di quali tribunali dovessero giudicare le varie tipologie di reato. In attesa che al codice penale si aggiungesse quello di procedura, un Regio Editto risolveva per il momento la situazione, stabilendo che i Senati avrebbero giudicato i crimini, i Tribunali di Prefettura i delitti e i giudici di Mandamento le contravvenzioni. Inoltre, l'editto introduceva "alcune disposizioni dirette a meglio scoprire la verità, e ad aprire agl'inquisiti un maggior campo alla difesa" che

⁵²⁸ G. S. Pene Vidari, *La magistratura e i codici*, cit., p. 215.

⁵²⁹ N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, cit., p. 96.

⁵³⁰ Sul codice penale del 1810 rimando a J. M. Carbasse, *État autoritaire et justice répressive: l'évolution de la législation pénale de 1789 au Code de 1810*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, cit., pp. 313-333, e a A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, cit., pp. 590-597.

⁵³¹ M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime all'Unità*, cit., p. 259.

modificavano sensibilmente le modalità di svolgimento dei processi⁵³². L'antiquato rito processuale di tipo inquisitorio veniva in parte ricalibrato in un'ottica più garantista, sancendo importanti conquiste come l'obbligo della motivazione nelle sentenze civili, il diritto dell'imputato di assistere all'udienza della sua causa "libero e sciolto e solamente custodito dalla forza pubblica", e la deduzione della prova di reità o innocenza dell'inquisito dalla combinazione delle risultanze del processo scritto con il dibattimento che si sarebbe verificato durante l'udienza.

Con la promulgazione del codice di commercio nel 1841 e la tragica scomparsa del Barbaroux, avvenuta pochi mesi dopo, il delicato compito di portare a compimento il processo di codificazione negli Stati sabaudi fu ereditato dal conte Giacinto Fedele Avet suo successore alla guida del dicastero di Grazia e Giustizia. Mancando ancora all'appello i due codici di procedura si decise di dare precedenza a quello riguardante i giudizi penali, materia nella quale la vecchia legislazione piemontese allora vigente più contrastava con i progressi raggiunti in altri Stati italiani. Rispetto al codice penale che aveva visto la luce in un lasso di tempo relativamente breve, la redazione del codice di procedura penale fu decisamente più travagliata. I punti maggiormente discussi rimasero quelli che avevano suscitato un forte ostilità già durante i timidi tentativi di riforma perseguiti da Prospero Balbo: l'accoglimento del rito accusatorio o inquisitorio, e l'introduzione dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità del dibattimento. Molto dovette pesare l'opposizione di buona parte della magistratura che nel 1837 era stata ampliata con la creazione, fortemente voluta dalla famiglia Montiglio, del Senato di Casale, posizionato, come quello di Piemonte, su posizioni saldamente conservatrici⁵³³. Inoltre, la stessa Regia Commissione di Legislazione soffrì inizialmente di forti incertezze, rimanendo in bilico fra una posizione nettamente conservatrice, tendente a confermare soltanto le timide aperture del 1840 pur rimanendo sostanzialmente fedele all'antico sistema inquisitorio, e una più aperta alle novità estere. Al termine di numerosi dibattiti, si decise di optare per l'adesione al processo "misto" francese che rappresentava una via di mezzo tra il rito inquisitorio e quello accusatorio: ad un'istruzione svolta in forma scritta e segreta, sarebbe seguito un dibattimento pubblico, alla presenza dell'imputato, con lettura dei capi d'accusa, dei fatti e delle circostanze dedotte, nonché con la possibilità di ripetere i testimoni e d'interrogarli d'ufficio o ad istanza dell'accusa, dell'imputato o della parte civile⁵³⁴. Con la sola eccezione del Senato di Genova che aveva proposto un modello di "pubblica istruzione e pubblico giudizio" su esempio del processo di tipo accusatorio, sia i Senati che la Camera dei Conti aderirono al progetto della Commissione, così come furono generalmente favorevoli all'introduzione dei principi

⁵³² Regie Patenti colle quali S. M. dà alcune disposizioni relative alla competenza dei Magistrati supremi e Tribunali inferiori, ed alle forme di procedere in materia penale, in data 11 gennaio 1840, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume IV, serie V, pp. 1-11.

⁵³³ La rinascita del Senato di Casale a cui facevano capo le cause riguardanti le provincie di Novara e di Alessandria, era stata motivata dalla "troppo vasta estensione del distretto del senato di Piemonte" che provocava un eccesso di lavoro per quest'ultimo. Regio Editto col quale S. M. crea un nuovo Senato che stabilisce nella città di Casale, sopprime la Classe temporaria creata con Regie Patenti del primo dicembre 1825 nel senato di Piemonte, riduce a trenta il numero dei soggetti che lo compongono, ed a dodici quelli attuari, stabilisce 24 Procuratori presso il nuovo Senato ed altri tribunali di Casale, ed ordina la soppressione e liquidazione sì degli uffizi di Attuario presso il Senato di Piemonte, che di quelli di Procuratore in Casale, ed approva l'annessa Pianta per gli stipendii degli Uffiziali del nuovo Senato; in data del 19 settembre 1837, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXVII, pp. 353-356. Sulla formazione del Senato di Casale e sulle sue posizioni conservatrici, rimando a A. Lupano, *La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto*, in E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti (a cura di), *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del convegno di studi. Alessandria - Casale Monferrato, 28-29-30 ottobre 1999*, cit., pp. 525-552.

⁵³⁴ Sulla formazione del codice di procedura penale piemontese rimando a I. Soffietti, *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48: dai modelli a modello*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", anno LXXX (2007), p. 436. Per le obiezioni sollevate dal Senato di Genova vedere anche la parte contenuta in L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, cit., pp. 227-230.

dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità dei dibattimenti. La pubblicità dei dibattimenti fu ritenuta necessaria per completare le prove e per “garantire la verità delle disposizioni e assicurare l'imparzialità dei giudici”, ma, aderendo al parere del Senato di Savoia, furono previste delle restrizioni quando “la religione, i costumi e l'ordine pubblico lo richiedono”⁵³⁵. Durante l'estate del 1847 il progetto di codice venne preso in mano dal Consiglio di Stato che vi apportò le ultime modifiche, e per l'autunno poté finalmente dirsi completato e pronto per la pubblicazione. Tuttavia, il radicale cambiamento della situazione politica del regno avvenuto nel frattempo si rifletterono, come vedremo, sul testo che venne ufficialmente promulgato il 30 ottobre 1847.

La codificazione del diritto fu sicuramente una grande realizzazione dell'epoca carloalbertina: anche se con un ritardo notevole rispetto agli altri Stati preunitari italiani, alla fine degli anni Trenta, lo Stato sabauda si era finalmente dotato di una legislazione moderna al passo con i paesi europei più evoluti e in linea con le più affermate concezioni di scienza giuridica. Tuttavia, il discorso sulla giustizia carloalbertina non sarebbe completo se non si passasse dalla legislazione all'aula di tribunale e non si prendesse in considerazione l'effettivo svolgimento della giustizia penale durante il regno di Carlo Alberto.

3.2 La giustizia di Carlo Alberto: una giustizia contraddittoria.

Come è evidente dal preambolo dell'atto di promulgazione, il codice penale albertino partiva da una prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella delle Regie Costituzioni:

Dopo che col nostro Editto del 20 giugno 1837 abbiamo sanzionato il Codice Civile, bramosi di progredire a pro de' nostri amati sudditi nel riordinamento della patria legislazione, abbiamo rivolte specialmente le nostre sollecitudini alla formazione di un Codice di leggi penali, che eguali per tutti, e fondate su regole certe, e tra di esse coordinate, dessero ai Giudici sicure norme nell'applicazione delle pene, lasciando loro però nella misura di esse quella discreta latitudine che la molteplice varietà di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia di confidare al prudente loro arbitrio. Ebbimo pure in mira di stabilire un'equa proporzione tra i reati e le pene, e che queste non solo intervenissero al pubblico esempio, ma per la qualità e misura loro, e mercé gli ordini già da Noi dati per nuove costruzioni, e pel miglioramento dei luoghi di detenzione, fossero dirette all'emendazione dei colpevoli, riservando a' rei di que' crimini che provengono da maggior pravità d'animo, e li rendono meritevoli di lunga e più grave punizione, quel genere di pena, scontata la quale, più difficilmente possono i colpevoli per la natura de' commessi crimini trovare confidenza e rendersi utili a sé ed alla società⁵³⁶.

Il codice penale albertino faceva proprie le teorie classificatorie che caratterizzavano i codici dell'epoca, secondo le quali a una minima variazione del reato corrispondeva una diversa gradazione della pena applicabile a livello matematico. Naturalmente, l'introduzione del sistema classificatorio rivoluzionava il modo con cui fino ad allora era stata gestita la giustizia statale: promulgando infatti una precisa classificazione dei reati, fissando con precisione il corrispettivo delle pene e togliendo ogni valore vincolante al precedente, il codice voleva porre un limite all'arbitrio e all'autonomia sanzionatoria del Senato che avevano il proprio fondamento nella vaghezza e nella disomogeneità con cui erano redatte le Regie Costituzioni. La semplicità dispositiva del testo eliminava una parte delle fluttuazioni interpretative e ridimensionava il ruolo del giudice, da un lato portando maggior certezza

⁵³⁵ I. Soffietti, *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48: dai modelli a modello*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, cit., p. 439.

⁵³⁶ Regio Editto col quale S. M. ordina che il Codice di leggi penali, dalla M. S. sanzionato e firmato, abbia forza di legge ne' Regii Stati dal 15 gennaio 1840, e prescrive il modo col quale ne eseguirà la pubblicazione; in data del 26 ottobre, pubblicato l'8 dicembre 1839, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume III, serie V, pp. 467-468.

nella comminazione delle punizioni e dall'altro riducendo la possibilità per il magistrato di procedere a graduazioni "politiche" nell'individuazione degli illeciti o nella comminazione delle sanzioni⁵³⁷. Dal codice penale francese, quello sardo traeva la tripartizione dei reati: pene criminali per i crimini, pene correzionali per i delitti e pene di polizia per le contravvenzioni, ognuna delle quali si articolava in numerosi tipi di condanne. Rispetto alle Regie Costituzioni, il codice prevedeva una gamma di pene molto più ampia e variegata: tra quelle criminali vi erano la pena di morte, i lavori forzati a vita o a tempo, la reclusione che si scontava in una casa di forza con l'obbligo del lavoro, la relegazione ovvero la detenzione in un castello o in una fortezza, e l'interdizione dai pubblici uffici⁵³⁸. Pene correzionali erano il carcere, il confino, l'esilio locale, la sospensione dei pubblici uffici e la multa, a cui il codice aggiungeva "l'ergastolo" che consisteva nella reclusione temporanea per i "delinquenti di tenera età o di tenue discernimento" presso un riformatorio criminale⁵³⁹. Solamente due le pene di polizia: gli arresti e l'ammenda⁵⁴⁰. Altrettanto vario era lo scenario delle pene accessorie che, come in molte altre parti del codice albertino, evidenziavano una coesistenza di vecchi e di nuovi elementi: venivano conservati obsoleti castighi d'Antico Regime come l'emenda, la berlina e la sottomissione, ai quali erano aggiunti disposizioni di notevole modernità come l'ammonizione, la negoziazione e la sorveglianza speciale di polizia⁵⁴¹.

La redazione del nuovo codice penale era parte integrante di un processo di generale aggiornamento del sistema punitivo statale, richiesto a gran voce da personaggi vicini al re. Il conte Petitti di Roreto fu uno dei primi a denunciare il livello di degrado in cui versavano le carceri del Regno, e a sollecitare la necessità che queste si adeguassero ai modelli imposti oramai da tempo a livello internazionale. Le prigioni dello Stato sabaudo erano in genere di piccole dimensioni, sparpagliate sul territorio e praticamente abbandonate a sé stesse, dovendo semplicemente garantire, per periodi in genere abbastanza brevi, la custodia e l'isolamento dell'imputato e del condannato, senza pretendere di disciplinarne il comportamento⁵⁴². L'inadeguatezza delle strutture, la mancanza di regole formali, gli abusi e le estorsioni applicate dai membri delle "famiglie di giustizia" sui prigionieri, e l'esistenza di una "cantina" per la vendita di bevande alcoliche erano il segno del dilagare dell'immoralità all'interno delle carceri, ancora più accentuato dalla mancata separazione per classi di detenuti: gli indiziati di delitti di lieve entità erano infatti confusi con i condannati di qualunque specie, dando così luogo ad un pericoloso incontro che poteva divenire una "scuola di delitto" per i primi⁵⁴³. Neanche la regola della separazione dei sessi era universalmente rispettata con il risultato di vedere una prigione trasformata "in un vero e proprio postribolo", una sorta di "paradiso terrestre dove con pochi denari si mangiava, si beveva e si potevano aver donne a piacimento"⁵⁴⁴. Nel Settecento, l'azione riformatrice del governo sabaudo in ambito carcerario si era indirizzata verso l'istituzione di opere di tipo correzionale, come il Ritiro delle Forzate a Torino, aperto nel 1750 come ricovero per le prostitute e per le donne affette da sifilide, e la Casa di correzione per gli oziosi e i vagabondi, chiamata anche Ergastolo, inaugurata nel 1786 con lo scopo di rieducare, attraverso il lavoro e l'istruzione religiosa, i giovani dediti all'ozio o fatti arrestare per

⁵³⁷ G. S. Pene Vidari, *La magistratura e i codici*, cit., p. 217.

⁵³⁸ *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Stamperia Reale, Torino, 1839 (da ora C. P. 1839), art. 13.

⁵³⁹ *Ibidem*, art. 26 e 28.

⁵⁴⁰ *Ibidem*, art. 35.

⁵⁴¹ *Ibidem*, art. 38.

⁵⁴² G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, cit., pp. 37-39.

⁵⁴³ *Ibidem*, pp. 97-100.

⁵⁴⁴ AST, *Materie Economiche*, Carceri in genere, mazzo 17: lettera all'Ufficio di Polizia, 6 aprile 1829, cit. in S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 102.

volontà paterna. Il lavoro veniva imposto ai reclusi come strumento di rieducazione, in modo che l'imposizione di buone abitudini potesse rimodellare la personalità del giovane ozioso o della donna di cattivi costumi. In verità, in breve tempo queste istituzioni mostrarono evidenti limiti nei loro intenti rieducativi: la funzione "emendatrice" dell'Ergastolo, la cui direzione venne affidata ad una società a capitale misto pubblico e privato, passò ben presto in sottordine rispetto alle esigenze produttive portate avanti dai soci che ne gestivano il filatoio interno. In breve, il correzionale finì per brulicare di criminali incalliti, imputati in attesa di processo, fanciulli abbandonati e operai tessili disoccupati, ospitati unicamente per sopperire ai bisogni della produzione⁵⁴⁵. La regola di recludervi solo ragazzi tra i dodici e i venticinque anni venne sistematicamente disattesa e nel maggio 1836 l'Ergastolo ospitava novantasette detenuti, uniformemente distribuiti tra i dodici e i trentatré anni, più un "giovane discolo" quarantaquattrenne⁵⁴⁶. Comprensibilmente, i benefici di questo correzionale furono molto relativi: è facile immaginare che cosa abbia pensato degli effettivi risultati raggiunti dall'istituzione il vicario quando, all'inizio dell'estate 1833, gli fu presentata un'intera banda di ladruncoli "stati da qualche tempo a questa parte rilasciati dall'opera dell'Ergastolo"⁵⁴⁷.

Con la Restaurazione, il sostanziale disinteresse per il sistema carcerario iniziò gradualmente a modificarsi grazie alla mutata attenzione verso queste problematiche. A pochi anni dal reinsediamento della dinastia, la capitale sabauda divenne sede di un esperimento che, per quanto limitato unicamente alla popolazione carceraria femminile, riscontrò fama e ammirazione a livello internazionale: nel 1821 alla marchesa Giulia Falletti di Barolo, già attiva da anni nel sostegno e nell'assistenza dei detenuti delle carceri Senatorie di Torino, venne affidata la sovrintendenza del carcere delle Forzate. Caso unico nel suo genere, alla marchesa fu permessa una piena autonomia nella direzione del correzionale che, sotto la sua guida, fu radicalmente riprogettato in una struttura d'avanguardia dove le preghiere e gli esercizi spirituali erano uniti alla filatura di lino e canapa e alla confezione di calze, abiti e maglie di cotone. Nell'ottica della marchesa, il lavoro che rivestiva un ruolo così centrale nella vita quotidiana delle Forzate, più che una fonte di reddito da mettere in pratica una volta fuori dal correzionale, era inteso come un valore da interiorizzare e come un veicolo di educazione al sacrificio, alla fatica e alla previdenza⁵⁴⁸. Sotto l'attenta gestione della marchesa, la prigione delle Forzate divenne un modello al quale ispirarsi e lo stesso Carlo Alberto non esitò a prenderlo in considerazione. Nel febbraio 1833 egli assegnò a Cesare Balbo e a Cesare Alfieri il compito di formulare un progetto per ristrutturare il sistema carcerario statale, prendendo anche spunto da quanto realizzato dalla marchesa. D'altronde, con la definitiva affermazione della prospettiva codificatrice, era maturata negli ambienti governativi la consapevolezza della stretta connessione che esisteva tra la riforma della legislazione penale e l'organizzazione di un sistema punitivo centrato sulla privazione della libertà. In questo progetto, il luogo del carcere assumeva una nuova importanza, trasformandosi da mero strumento di pena, come era concepito nelle Regie Costituzioni, a luogo dove il reo, attraverso l'isolamento notturno e il lavoro in comune, prendeva coscienza della sua colpa e trovava la via della redenzione. Agli occhi del governo piemontese, la prigione e il correzionale, opportunamente ristrutturati e riadattati, sarebbero divenuti il fulcro di un sistema in cui la "rieducazione" del detenuto assumeva un ruolo centrale. Le prigioni non avrebbero più solamente provveduto alla sopravvivenza fisica degli internati,

⁵⁴⁵ R. Audisio, *La "Generalà" di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1987, pp. 22-23.

⁵⁴⁶ *Ibidem*, p. 41.

⁵⁴⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, pp. 242-255, recto e verso: verbale d'arresto di Fino Vincenzo, Gambaroglio Angelo, Bello Giacomo, Belocco Angelo e Morra Giovanni Bernardo, 12 giugno 1833.

⁵⁴⁸ Su Giulia Falletti di Barolo rimando a S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 63-100.

ma sarebbero intervenute per modificarne la mentalità e l'abitudine all'ozio mediante un modello di disciplina e di lavoro che li inducesse ad interiorizzare i valori sociali dominanti, veicolati dalla pratica religiosa, dall'apprendimento della lettura e della scrittura, dall'esercizio di un mestiere. Seguendo le idee nate dal solco della psicologia materialistica settecentesca che, abolendo la distinzione tra mente e corpo, sosteneva che la condotta morale degli individui potesse modificarsi attraverso la disciplina delle abitudini, si riteneva che la cadenzata ripetizione delle azioni quotidiane sarebbe stata un ottimo mezzo per introiettare gradatamente nell'internato i valori dell'igiene, della moralità, del lavoro, della disciplina e, soprattutto, del rispetto delle gerarchie. Il concetto dell'esclusione fisica del deviante mediante la segregazione o l'eliminazione veniva così sostituito da un processo di riplasmazione dell'individuo, un "ortopedia morale"⁵⁴⁹ che proprio nel correzionale e nel carcere aveva i suoi principali punti di riferimento:

Come al fisico l'ortopedia chirurgica fin dall'età giovanile raddrizza le storte membra, così al morale l'ortopedia carceraria può raddrizzare i travimenti della virtù⁵⁵⁰.

Il codice penale albertino rifletteva questa nuova teoria, assumendo una visione completamente nuova della figura del delinquente. Nelle Regie Costituzioni il criminale era un oggetto di un intervento puramente repressivo, un individuo che doveva essere eliminato fisicamente mediante la pena di morte o, nei casi meno gravi, escluso dalla società attraverso l'applicazione di pene dure come la catena, la galera, il "marchio", la berlina e la pubblica umiliazione. La figura del criminale che emergeva dal nuovo codice penale sarebbe stata invece l'oggetto di un'azione di recupero, incentrata particolarmente sugli incensurati e sui più giovani. Al termine del processo di rieducazione che il detenuto avrebbe compiuto durante il suo periodo di detenzione, egli non sarebbe stato più considerato un escluso o un emarginato dalla società. Anzi, tutte le autorità del paese, avvertiva una circolare della Segreteria di Stato per gli affari Interni nel 1836, erano chiamate ad adoperarsi in suo favore

acciò tornando l'uno di essi nel seno della propria famiglia non sia ributtato dai suoi, né fatto oggetto di sprezzo o di disdegno ai suoi compaesani, giacché ciò desterebbe in lui sentimenti d'ira e di rancore, ed anzi trovi chi gli dia del lavoro o gli procacci il modo di vivere con qualche traffico, senza del che sarà forzato a correre di nuovo la via dei delitti. A tal effetto V. S. Ill.ma potrà intendersela co' reverendissimi signori Parroci e colle persone la cui carità li porta ad essere benefattori d'ogni maniera di sventurati. E questo il solo mezzo di scemare il numero spaventevole dei recidivi; nessuna riforma dei prigionieri può essere tentata con isperanza di buon esito, se tornando in seno alla società, il liberato non trova un patrocinio, una guida che lo salvi dall'obbrobrio e dalla miseria⁵⁵¹.

La funzione rieducativa della detenzione affermava il principio, già formulato dalla codificazione francese, della privazione del tempo come equivalente del danno arrecato dal reato, ma conferiva tuttavia alla detenzione una più ampia articolazione rispetto a quella della precedente legislazione. Lo schema sanzionatorio del nuovo codice, infatti, stabiliva un'ampia dilatazione delle forme detentive, proponendo un'articolata classificazione in rapporto alla gravità o alla tipologia del reato e alle forme che l'espiazione doveva assumere. La pena capitale, attribuita con l'impiccagione o la decapitazione senza che vi fossero

⁵⁴⁹ Sull'ortopedia morale rimando alla lunga parte dedicata in U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 261-277.

⁵⁵⁰ G. Vegezzi Ruscalla, *Sulla riforma delle carceri*, in "Letture popolari", 8 giugno 1839, n. 23, p. 202, *ibidem*, p. 261.

⁵⁵¹ Circolare (Div. 7°, n. 590) della Regia Segreteria di Stato (Interni) ai signori Sindaci, concernente l'impiego del fondo di riserva dei condannati liberati; del 6 febbraio 1836, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXVI, pp. 161-162.

associate altre forme di supplizio, continuava a garantire un esercizio fortemente deterrente e intimidatorio della punizione, ma la sua funzione rispetto all'intero corpo penale e la casistica che portava alla sua applicazione erano notevolmente ridimensionate. Accanto ad essa, un larghissimo campo della penalità era assegnato a punizioni che trovavano un proprio elemento comune nell'essere, a diverso titolo, forme di punizione fondate sulla privazione della libertà per un certo tempo stabilito. La pena della reclusione ordinava l'internamento in una "casa di forza" per un periodo variabile da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. La sua diversità dalla pena del carcere stava nel maggior rigore con cui era applicata e nella sua funzione diretta a punire i reati di maggior gravità. La durata della condanna al carcere non poteva essere minore di cinque giorni né maggiore di cinque anni e, nei casi di breve durata, questo poteva essere scontato nelle carceri provinciali in cui era stata emanata la sentenza. La pena correzionale dell'Ergastolo era diretta prevalentemente alla repressione della delinquenza minorile, con un giudizio che attenuava i rigori della legge ordinaria per i minori di quattordici anni e che ordinava procedure differenziate in relazione del riconoscimento di una esplicita volontà di delinquere. La detenzione correzionale non poteva eccedere il compimento del diciottesimo anno d'età del reo, ma per coloro che avessero dimostrato nelle loro azioni delittuose una chiara tendenza criminale, la durata della detenzione nell'Ergastolo era determinata con criteri di proporzionalità rispetto alla pena ordinaria, fino a un massimo di venti anni di condanna per chi fosse riconosciuto colpevole di un crimine punibile in via ordinaria con la pena di morte o dei lavori forzati a vita. Infine, la pena dell'arresto, da scontare nelle case di deposito mandamentali o in camere di sicurezza comunali, completava l'articolazione delle misure detentive, rivelandosi funzionale alle necessità di decentramento della punizione di lievi infrazioni e all'esecuzione di semplici misure di polizia⁵⁵².

In verità, il codice penale albertino, pur rappresentando una novità di assoluta importanza nel campo del diritto statale, non attuava una totale rottura con i principi che fino ad allora avevano mosso l'azione della giustizia sabauda. Questo era anche dovuto all'*iter* a cui era stato sottoposto il progetto, e alle influenze, sia da parte progressista che da parte conservatrice, a cui aveva dovuto necessariamente sottostare senza che nessuna di queste due correnti fosse riuscita a prevalere nettamente sull'altra. Solo il Senato di Genova si era distinto per la sua convinta adesione al modello francese e, in generale, per le sue posizioni meno rigorose e più modernamente progressiste: in virtù della sua maggiore dimestichezza con il diritto codificato d'Oltralpe, il suo contributo si rivelò decisivo in molti casi non solo per la difesa dello stesso nei confronti degli attacchi da parte dei conservatori, ma anche per l'adozione di soluzioni migliorative la cui esigenza era spesso emersa in sede applicativa⁵⁵³. Tuttavia, l'indubbio apporto innovatore del Senato di Genova si dovette scontrare con le resistenze delle altre magistrature statali che avevano un approccio decisamente meno riformista: se il Senato di Nizza e la Camera dei Conti si limitarono perlopiù a osservazioni di carattere tecnico, i Senati di Savoia e di Piemonte non fecero mistero di nutrire una forte ostilità al progetto e cercarono di mantenere la legislazione patria su posizioni più conservatrici possibili⁵⁵⁴. In questo vennero assecondati dal Consiglio di Stato, il quale era favorevole ad apportare delle restrizioni in senso conservatore, e dal sovrano stesso che intervenne in prima persona nella redazione del testo, a volte decidendo in favore delle tesi più innovatrici, a volte in favore di quelle contrarie⁵⁵⁵. Inoltre, gli stessi esponenti di più

⁵⁵² G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, cit., pp. 127-129.

⁵⁵³ L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, cit., pp. 104.

⁵⁵⁴ La formazione del codice penale carlo-albertino è descritta in tutti i suoi passaggi in G. Obert, *La formazione del codice penale albertino*, tesi di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza, relatore M. E. Viora, a. acc. 1977-78.

⁵⁵⁵ N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, cit., pp. 96-97.

chiara impronta progressista erano ben lontani dal voler proporre iniziative d'impatto rivoluzionario: per quanto avessero rivestito cariche durante l'epoca napoleonica e per quanto ne apprezzassero le istituzioni, erano comunque tutti uomini nati e cresciuti in un ambiente contrassegnato da una profonda devozione verso l'assolutismo monarchico e la Chiesa cattolica, considerate le fondamenta del vivere civile. Una spinta più radicalmente innovatrice sarebbe parsa inconcepibile, né tantomeno avallata dallo stesso sovrano, fermamente deciso a rispettare il più possibile i preesistenti istituti e ad impedire che qualunque mutamento limitasse in qualche modo il carattere assolutistico dello Stato e si rivelasse una concessione alle tendenze liberaleggianti. Fu da questo incontro tra un conservatorismo ostinato e un riformismo moderato dalle salde convinzioni assolutistiche che nacque la codificazione carloalbertina in un solco di evidente continuità con il passato. Il codice penale a cui si diede vita nel 1839 risultava così mischiare principi della vecchia mentalità d'Antico Regime a quelli più moderni derivanti dall'esperienza napoleonica in una coesistenza di vecchio e nuovo che, peraltro, è una delle caratteristiche dell'epoca carloalbertina. Uno degli elementi costituenti del codice che aveva portato a soluzioni sconosciute al codice francese era, per esempio, la grande importanza in cui era tenuta l'autorità ecclesiastica: non era senza significato che il libro "dei crimini e dei delitti e delle loro pene" si aprisse con i reati "contro il rispetto dovuto alla religione dello Stato" che componevano ben undici articoli⁵⁵⁶. Come nelle Regie Costituzioni, le pene previste rimanevano pesantissime: pena di morte per chi avesse "conculcato" le ostie consacrate⁵⁵⁷, lavori forzati a vita per l'oltraggio al ministro della religione nell'esercizio delle sue funzioni mediante percosse⁵⁵⁸, carcere, reclusione e anche lavori forzati a tempo "avuto riguardo alla gravità delle bestemmie e delle ingiurie, al luogo ed al tempo in cui furono proferite"⁵⁵⁹ e relegazione per la diffusione di idee antireligiose⁵⁶⁰. Pene molto pesanti erano anche previste per i furti commessi in chiesa o la sottrazione di arredi sacri⁵⁶¹. Un'altra eloquente testimonianza dell'influenza della vecchia legislazione e del peso del sentimento religioso all'interno dello Stato era il fatto che il suicidio continuasse ad essere giudicato un reato e il colpevole "considerato come vile ed incorso nella privazione dei diritti civili"⁵⁶². Il Senato di Genova aveva provato a far cancellare tale norma che andava palesemente in contrasto con quel processo di depenalizzazione della morte volontaria che era oramai evidente nelle legislazioni più moderne, ma aveva dovuto desistere a fronte dell'opposizione degli altri Senati e del sovrano stesso, convinto che tale disposizione potesse "mettere autant que possible un fren" a tale fenomeno⁵⁶³. Del resto, le idee riformiste del Senato di Genova avevano potuto ben poco contro una mentalità che, anche nei membri d'indirizzo più progressista, influiva sul loro carattere e sulle loro decisioni: lo stesso Barbaroux si era schierato apertamente contro la prospettiva di un'eccessiva restrizione della pena di morte e di un annullamento totale delle esemplarità come la berlina e l'emenda pubblica, che continuarono così a rappresentare una pesante eredità del sistema sanzionatorio settecentesco. Il codice continuava così ad autorizzare pratiche tratte dall'abrogata legislazione che, diversamente dalle concezioni illuministiche universalmente affermatesi, miravano "allo scopo salutare di rendere più profondo nel pubblico l'orrore dei misfatti, che

⁵⁵⁶ S. Vinciguerra, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Cedam, Padova, 1993, p. 364.

⁵⁵⁷ C. P. 1839, art. 161.

⁵⁵⁸ *Ibidem*, art. 159.

⁵⁵⁹ *Ibidem*, art. 162 e 163.

⁵⁶⁰ *Ibidem*, art. 164.

⁵⁶¹ Il furto di arredi sacri era punito con i lavori forzati a tempo che potevano estendersi ai lavori forzati a vita se accompagnato da circostanze aggravanti, ed anche alla morte se "l'empietà del colpevole giungesse a segno di rubare vasi sacri colle Ostie consacrate portandole seco o disperdendole". *Ibidem*, art. 660.

⁵⁶² *Ibidem*, art. 585.

⁵⁶³ L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, cit., p. 111.

importa sommamente di far detestare⁵⁶⁴: il magistrato, se lo credeva opportuno “pel pubblico esempio”, poteva ordinare l’esecuzione nel luogo in cui era stato commesso il crimine, così come era previsto che il parricida fosse condotto al patibolo avviluppato in un lungo camicione bianco, “a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero”⁵⁶⁵. Dopotutto, il codice penale francese del 1810 era stato scelto come modello proprio perché offriva sufficienti garanzie per il suo carattere autoritario e per l’esplicita subordinazione della tutela dei diritti individuali alle esigenze dell’ordine pubblico. Accanto all’utopia della funzione rieducativa della pena, codificata nel mite codice giacobino del 1791 e osservata con ammirazione dai riformatori subalpini, quello napoleonico dava soprattutto importanza al principio della difesa sociale realizzato attraverso il ricorso all’esemplarità della sanzione. Secondo molti commentatori della codificazione francese del 1810, il codice penale non era altro che “un patto di guerra” in cui “occorre che tutto sia terribile” e che “bisogna tremare leggendolo”. Appurato che nella società era presente una sconcertante “quantità di animi duri, aridi, feroci, privi di idee morali” che non obbedivano se non “alle loro grossolane sensazioni”, e di cui la loro “rigenerazione si intravede a fatica”, la codificazione doveva approntare degli strumenti efficaci in difesa della collettività⁵⁶⁶. Diveniva così necessaria una puntuale classificazione del reo che separasse gli individui che potevano essere recuperati dal punto di vista sociale da quelli oramai palesemente irredimibili, per i quali si dovevano attivare invece forme di neutralizzazione più drastiche e punitive, come la pena dei lavori forzati o, nei casi limite, quella della morte. Questa doppia visione della figura del delinquente era un altro dei segni di quella dimensione “ibrida” del codice penale albertino che mischiava elementi tipici delle più moderne concezioni della scienza penale e penitenziaria, a modelli e abitudini della tradizione d’Antico Regime. Il sistema sanzionatorio della codificazione albertina, pur moderando la durezza dell’antica legislazione sabauda, rimaneva così fortemente punitivo, conservando un’impostazione più severa di altri testi coevi italiani, tanto che la pena di morte era prevista per ben ventisei ipotesi di reato, tra i quali la falsa testimonianza, la “subornazione”, l’incendio di luoghi abitati, lo stupro violento su persone vincolate da voti religiose e la falsificazione di monete se compiuta da un impiegato delle Regie Zecche⁵⁶⁷. Altrettanto notevole era lo spazio lasciato ai lavori forzati che nella nuova codificazione, intesa a definire un sistema di continuità decrescente tra una pena e l’altra senza grandi distanze fra di loro, colmavano lo spazio penale che separava la reclusione dalla pena capitale, con punizioni che variavano da un minimo di dieci anni fino alla condanna a vita. Allo stesso modo, continuava a riproporsi un sistema penale che, sebbene depurato dalle più macroscopiche esasperazioni della precedente legislazione, rimaneva volto a reprimere con particolare severità gli emarginati “classici” della società del tempo. Definiti da una casistica molto estesa, mendicizia, oziosità e vagabondaggio venivano inclusi fra i delitti:

Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere o senza darsi ad alcun altro lavoro. Si avranno per vagabondi coloro i quali non hanno né domicilio certo, né mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere o una professione⁵⁶⁸.

Di queste categorie di individui, la legislazione sanzionava la pericolosità sociale, ovvero i rischi reali o presunti che il loro comportamento poteva rappresentare per l’ordine pubblico. I vagabondi potevano essere così puniti da tre a sei mesi di carcere con l’obbligo di eleggere

⁵⁶⁴ Lettera del guardasigilli di S. M. al vicepresidente del Consiglio di Stato, 28 marzo 1839 cit. in C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, in “Studi Piemontesi”, novembre 1982, fasc. 2, p. 358.

⁵⁶⁵ C. P. 1839, art. 577.

⁵⁶⁶ A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, cit., pp. 590-592.

⁵⁶⁷ C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, cit., p. 359.

⁵⁶⁸ C. P. 1839, art. 450.

un domicilio “senza che possano più variarlo” scontata la pena⁵⁶⁹. Più leggere erano le pene per i mendicanti, solitamente pari ad un mese di carcere, che potevano però essere estese a tre mesi “ove si tratti di mendicante valido ed abituale”, e fino ad un anno se “acatteranno riuniti” o se “questuando avranno fatti insulti od usate minacce, od avranno proferito ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, o fingeranno piaghe ed infermità”⁵⁷⁰. Così come includeva l’oziosità, il vagabondaggio e la mendicizia tra i delitti, il codice introduceva anche il concetto di “persona sospetta”, una definizione quanto mai vasta che annoverava gli individui “diffamati per crimini o per delitti”, i sottoposti alla sorveglianza speciale e gli stranieri senza passaporto⁵⁷¹. Il codice, inoltre, formalizzava un sistema per trasformare il sospettato in reo anche in assenza di reato: sarebbero risultati punibili da sei mesi a tre anni di carcere nel caso fossero “trovati in qualunque maniera travestite, o colti con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti”, e da tre mesi a due anni nel caso fossero rinvenuti su di loro “generi od altri effetti, somme di denaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza”⁵⁷².

Come le Regie Costituzioni, la nuova codificazione si caratterizzava per l’esasperata tutela riservata al principio individualistico della proprietà che si attuava con forza particolare mediante la classificazione del furto, a cui erano dedicati ben 23 articoli (da 652 a 674). I furti erano “qualificati” a seconda del “valore” della refurtiva⁵⁷³, della “persona” che lo commetteva⁵⁷⁴, del “tempo”⁵⁷⁵ e nel “luogo” in cui veniva commesso⁵⁷⁶, del “mezzo” con cui si metteva in atto⁵⁷⁷ e della “qualità delle cose”⁵⁷⁸. In base a questa classificazione circostanziata, i furti non aggravati erano ben pochi, circoscritti ai soli furti di strada e di campagna⁵⁷⁹. La grassazione continuava ad essere, con “l’assassinio”⁵⁸⁰, il reato sanzionato con maggiore severità, anche se la pena capitale non era più prevista in maniera indiscriminata come nelle Regie Costituzioni, ma solo “se accompagnata da omicidio ancorché tentato, o da ferite, percosse o mali trattamenti tali che costituiscano di per sé un crimine”⁵⁸¹. La scala dei valori del codice del 1839 emergeva con tutta evidenza dal

⁵⁶⁹ *Ibidem*, art. 432 e 434.

⁵⁷⁰ *Ibidem*, art. 436-438.

⁵⁷¹ *Ibidem*, art. 460.

⁵⁷² *Ibidem*, art. 461-462.

⁵⁷³ “Il furto è qualificato per il valore della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire cinquecento, ed è punito colla reclusione”. *Ibidem*, art. 654.

⁵⁷⁴ Il furto risultava qualificato per la persona “se è stato commesso da persona domestica”, “dall’ospite o da persona della sua famiglia nella casa d’abitazione ove riceve ospitalità”, “da un albergatore, oste, vetturale, barcaiolo o da alcuno dei loro servi” o da lavoratore al servizio di qualche fattoria, bottega ed officina. I colpevoli sarebbero stati puniti generalmente con la reclusione ma anche con i lavori forzati a tempo, nel caso il valore della cosa rubata fosse stato superiore alle duecento lire. *Ibidem*, art. 655.

⁵⁷⁵ Venivano così qualificati i furti commessi “di notte” o “nei casi d’incendio, di rovina di edifizii, di naufragio, d’inondazione, d’incursione di nemici, o di altre gravi calamità”. *Ibidem*, art. 656.

⁵⁷⁶ Il furto risultava qualificato per il luogo se veniva commesso nelle chiese, “nei Palazzi Reali e nelle loro immediate dipendenze” o “in aperta campagna o nelle stalle” su animali agricoli. *Ibidem*, art. 657-658.

⁵⁷⁷ La qualifica del mezzo era valida se il furto era stato commesso “mediante rottura o scalata, o con false chiavi”. *Ibidem*, art. 659.

⁵⁷⁸ La qualifica della qualità delle cose concerneva le “cose sacre” o quelle non sacre ma “dedicate o destinate al culto divino” e il “danaro Regio o altre cose delle Regie aziende”. *Ibidem*, art. 660.

⁵⁷⁹ *Ibidem*, art. 671-674.

⁵⁸⁰ L’assassinio era l’omicidio che risultava commesso “con aguato”, con “prodizione” che “si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso o d’altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell’uccisore od offensore”, e con “premeditazione” che “consiste nel disegno formato prima dell’azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand’anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione”. *Ibidem*, art. 372-375.

⁵⁸¹ *Ibidem*, art. 643, co. 1°.

confronto con le sanzioni previste per i delitti contro la persona che, per quanto puniti in linea di massima con una certa severità, godevano di numerose attenuanti che permettevano molto spesso al condannato di ottenere una sanzione più leggera di un condannato per furto. Oltre all'attenuante della provocazione che era usata frequentemente⁵⁸², notevoli riduzioni di pena erano previste se la morte della vittima non era avvenuta “per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta”⁵⁸³, nel caso “l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere”⁵⁸⁴, o se fosse stato commesso da un coniuge o dai famigliari nel momento in cui avessero sorpreso l'altro coniuge o la figlia “in flagrante adulterio”⁵⁸⁵. La maggior gravità dei delitti contro la proprietà rispetto a quelli contro l'integrità fisica delle persone, era anche testimoniato dal concetto di “legittima difesa” che veniva enormemente dilatato: l'articolo 615 vi comprendeva infatti anche i casi in cui l'omicidio era avvenuto “nell'atto di respingere notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte di entrata” o “nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza”⁵⁸⁶. Né questo era l'unico dei controsensi del sistema sanzionatorio carloalbertino: se è vero che i reati contro il patrimonio erano puniti pesantemente, è anche vero che pene notevolmente inferiori erano previste per reati quali la truffa, l'appropriazione indebita, l'abuso di foglio bianco o “dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore”⁵⁸⁷. Sanzionati in linea di massima con la multa o con il carcere, questo tipo di reati poteva comunque subire un sensibile aggravamento nel caso il reo avesse deliberatamente falsificato delle scritture private⁵⁸⁸, o, in quanto “notaio od altro ufficiale pubblico”, le avesse commesse durante la stesura di atti pubblici⁵⁸⁹. Nonostante questi limiti di fondo, rispetto alle Regie Costituzioni, il codice penale portava dei miglioramenti innegabili. Innanzitutto, una sezione del codice riservata ai reati segnalati come “abusi di autorità”, concedeva ai cittadini e ai detenuti la possibilità di intentare un procedimento penale verso quegli ufficiali pubblici che avessero agito su di loro in maniera vessatoria⁵⁹⁰. In secondo luogo, rispetto alla precedente legislazione, veniva chiarita la funzione della recidiva che, nella nuova ottica penale, assumeva i contorni di un elemento discriminante per distinguere i delinquenti di professione da quelli occasionali: mentre le Regie Costituzioni equiparavano giuridicamente individui che avevano compiuto in passato anche solo piccole trasgressioni a delinquenti che aveva subito varie e ben più gravi condanne, nel nuovo codice penale, con la distinzione tra “crimine”, “delitto” e “contravvenzione”, non era considerato recidivo chi, dopo la condanna per una contravvenzione, commetteva un crimine o un delitto, ma chi, dopo una condanna per crimine o un delitto, veniva condannato per un altro di questi reati⁵⁹¹. In questo caso, il reo avrebbe così scontato la condanna prevista con un aggravio di uno o due gradi di pena⁵⁹². Inoltre, a differenza delle Regie Costituzioni che erano alquanto vaghe su questo punto

⁵⁸² La provocazione poteva essere molto consistente se riconosciuta “grave”, ovvero quel tipo “che si fa con percosse o violenze gravi contro le persone, e con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate”. *Ibidem*, art. 605.

⁵⁸³ *Ibidem*, art. 590, co. 2°.

⁵⁸⁴ *Ibidem*, art. 99.

⁵⁸⁵ *Ibidem*, art. 604.

⁵⁸⁶ *Ibidem*, art. 615.

⁵⁸⁷ Questo tipo di reati era punito solitamente con il carcere e con la multa. *Ibidem*, art. 675-683.

⁵⁸⁸ Il reato di “falso in scritture private” era punito con la reclusione. *Ibidem*, art. 364-365.

⁵⁸⁹ La pena per il “falso in atti pubblici e nelle scritture di commercio” era dei lavori forzati a tempo, estensibili anche a vita a seconda delle circostanze. *Ibidem*, art. 355-363.

⁵⁹⁰ *Ibidem*, art. 304-321.

⁵⁹¹ *Ibidem*, art. 123. Anche dal punto di vista statistico, la differenza appare molto evidente: tra le 62 persone inquisite dal Tribunale di Torino nel 1833 ben 42 erano segnalate come recidive (67 %), mentre, nove anni dopo, nelle sentenze dello stesso Tribunale la percentuale dei recidivi era calata al 45 % (25 su 80).

⁵⁹² *Ibidem*, art. 127-128.

lasciando al giudice l'arbitrio di comminare pene diverse in relazione al ruolo svolto nel delitto da ogni singolo imputato, il codice parificava espressamente i complici agli autori principali del reato soltanto "quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso", diminuendo negli altri casi la loro pena da uno sino a tre gradi secondo le diverse circostanze⁵⁹³. Analogamente, il codice aggiungeva la distinzione fra crimine o delitto mancato e crimine o delitto tentato: il reato "mancato" era quello in cui "il colpevole giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto" e poteva godere della diminuzione di un solo grado della pena⁵⁹⁴, mentre il tentativo, ovvero quando al colpevole rimaneva "qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato", subiva una maggiore depenalizzazione⁵⁹⁵.

L'entrata in vigore del codice albertino, peraltro, non cambiò completamente lo scenario della giustizia nel Regno di Sardegna. Il fatto che il codice del 1839 non venisse accompagnato da un sostanziale cambiamento della procedura giudiziaria, provocò uno scollamento nel modo di comminare la giustizia i cui effetti furono molto visibili. Le modifiche dell'editto dell'11 gennaio 1840 produssero alcuni aggiornamenti al modo in cui veniva celebrato il processo, ma non ne rivoluzionarono né la natura, legata al modello inquisitorio, né cancellarono le procedure di giustizia premiale, ripetutamente utilizzate durante l'espletamento quotidiano della giustizia. La prova legale rimaneva la "regina delle prove" e la figura del giudice, benché decurtata del suo potere discrezionale nella comminazione delle pene, continuava a giocare un ruolo centrale all'interno del processo. A pochi giorni dalla promulgazione del codice penale, la Segreteria di Stato per gli affari Interni chiedeva interventi straordinari per risolvere la situazione nella provincia d'Alba, vessata da fenomeni di banditismo, procedendo come si era fatto negli anni passati:

Nelle circostanze attuali un esempio di pronta giustizia non potrà a meno di assai influire, sia per gettare lo scoraggiamento nei malintenzionati che trovano facile a divenire malfattori, sia per rinfrancare l'animo della popolazione a confidare nella spada della Giustizia. Fra i due vantaggi, quello cioè di ottenere che la pena sia il più possibile vicina al delitto; e l'altro di ottenere col mezzo di indagini processuali tutti i complici nei delitti stessi; il Riferente ravvisa indispensabile nell'attuale circostanza si scelga il primo. Condotta da questa convinzione ha l'onore di suggerire a V. M. di voler ordinare che nell'affare di cui si tratta e degli arrestati che in esso sono involuppati, se ne faccia dal Fisco una speciale ed esclusiva procedura da terminarsi nel più breve termine possibile, con mezzi straordinari; che in vista delle disposizioni che lo stesso Regio Comando ha già trovato in alcuni dei principali compromessi all'oggetto di fare manifestazioni interessanti, sia a taluno di essi permessa o la impunità od un alleviamento di pena, onde avere così più facilmente le traccie e le prove necessarie per convincere i delinquenti, ed ultimare la causa⁵⁹⁶.

Abituata da secoli ad avere un potere pressoché illimitato su tutti i momenti del processo, la magistratura piemontese mostrò qualche difficoltà ad adeguarsi alla riduzione delle sue prerogative, facendo affiorare a più riprese vistose incertezze ed errori d'applicazione nell'assegnazione delle condanne che, peraltro, continuarono ad essere sfornate con un ritmo impressionante. Tuttavia, si assistette ad un abbassamento dell'entità delle pene più gravi e ad un generale livellamento delle punizioni che evitava gli eccessi di pesantezza repressiva e le enormi discrepanze tra le condanne comminate in giudizi simili⁵⁹⁷. Allo stesso modo, le

⁵⁹³ *Ibidem*, art. 109.

⁵⁹⁴ *Ibidem*, art. 102.

⁵⁹⁵ *Ibidem*, art. 103.

⁵⁹⁶ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 363: relazione a S. M., n. 3420, 12 ottobre 1839.

⁵⁹⁷ Se, per esempio, come già ricordato, nelle nove condanne inflitte nell'anno 1833 dal Senato per furti domestici commessi a Torino, solo una fu effettivamente pesante (dieci anni di galera), mentre le altre furono al massimo pari o inferiori ad un anno di condanna, ben diversamente, per lo stesso tipo di reato, nel 1842 il Senato pronunciò sedici condanne, di cui dieci comprese tra un anno di carcere e gli otto di reclusione e solo sei inferiori all'anno di carcere.

punizioni non vennero più comminate indiscriminatamente: ai lavori forzati, che rappresentavano il castigo più pesante dopo la pena capitale, incominciarono ad essere inviati soprattutto individui resisi colpevoli di grassazioni o di reati assimilabili al brigantaggio di strada, e con sempre minore frequenza ladri, vagabondi e malviventi di basso profilo, per i quali venivano preferite condanne meno punitive come il carcere o la reclusione⁵⁹⁸. Il generale abbassamento delle pene fu poi anche visibile per la pena capitale, di cui il sovrano stesso aveva auspicato che fosse “restreinte autant que possible, et n’être infligée qu’a ceux qui ont tué, ou qui volontairement ont fait des actions qui devaient occasioner la mort”⁵⁹⁹. Effettivamente, dal 1840 al 1847 il numero delle condanne a morte comminate dal Senato di Piemonte scese drasticamente e toccò il livello più basso mai raggiunto nella storia del Regno di Sardegna, passando dalla media annuale di dieci condanne degli anni Trenta alle sole quattro del periodo sopraccitato⁶⁰⁰. Inoltre, mentre furono numerosi i casi di pena capitale inflitta a condannati per grassazione semplice anteriormente al 1840, tutte le sentenze di morte pronunciate posteriormente, tranne un caso, furono tutte occasionate da omicidi “proditori” o “con depredazione”⁶⁰¹.

Al miglioramento della giustizia statale non corrispose però un effettivo progresso in tema di strutture carcerarie, sebbene, secondo Carlo Alberto, la loro risistemazione avrebbe dovuto necessariamente accompagnare il processo di codificazione penale. In verità, quest’operazione ebbe risultati molto relativi. Senza parlare dei bagni penali, vero universo dimenticato del sistema punitivo statale, rimasto confinato nell’impiego dei condannati nei faticosi lavori nelle darsene e negli arsenali, e contrassegnato da una mortalità altissima e da metodi di gestione antiquati e brutali, anche la situazione delle prigioni del Regno non era molto diversa⁶⁰². Alla prova dei fatti, il progetto di generale adeguamento delle strutture penitenziarie statali, iniziato già durante il regno di Carlo Felice e portato avanti dal suo successore, fu condotto in maniera raffazzonata e senza un piano preciso e prestabilito di investimenti. Nel dicembre 1828 fu inaugurata la Casa di correzione e di lavoro di Saluzzo, collocata nell’antico castello marchionale, destinata a raccogliere un centinaio di condannati a pene superiori ad un anno di carcere, e trecento reclusi “in via economica”⁶⁰³. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 istituirono gli stabilimenti di Alessandria e di Oneglia e il carcere femminile di Pallanza, costruiti secondo le nuove teorie carcerarie, i cui lavori erano incominciati sei anni prima. Infine, nel 1845, venne aperta la prigione correzionale dei giovani discoli, detta “la Generala”. Nonostante gli interventi attuati, Petitti di Roreto, che pure aveva contribuito alla formazione della riforma carceraria, fu molto critico sugli effettivi risultati ottenuti⁶⁰⁴. Le carceri del Regno continuarono ad essere un luogo caratterizzato da disastrose condizioni igieniche e sanitarie e da un latente clima di violenza

⁵⁹⁸ G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, cit., pp. 137-138.

⁵⁹⁹ C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, cit., p. 358.

⁶⁰⁰ *Ibidem*, pp. 361-366. Vedere anche M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d’Italia (1859-1889)*, in S. Vinciguerra, *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit., pp. 601-602.

⁶⁰¹ C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, cit., p. 367. L’unico caso di condanna a morte senza omicidio fu quello di Carlo Faggiani, autore di tre grassazioni avvenute nelle vicinanze di Chivasso e di Caramagna nel gennaio 1842, di cui una “con mancato omicidio” per aver sparato alcuni colpi di pistola contro le sue vittime “senza però colpirli”. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 509-511, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Faggiani Carlo, 3 dicembre 1842.

⁶⁰² Sulla realtà del bagno penale nel Regno di Sardegna rimando a G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, cit., pp. 129-143.

⁶⁰³ Per la Casa di correzione e di lavoro di Saluzzo rimando a S. Montaldo, *La casa di correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 15-59.

⁶⁰⁴ Petitti di Roreto scriveva nel 1843 al suo amico Karl Mittermaier: “Quant à nos prisons, mon cher, tout languit. Le nouveau ministre ne prend aucune intérêt à la reforme, ou n’ose pas détruire ce qui est fait, mais on laisse aller la chose bien mollement”. P. Casana Testore, *Le riforme carcerarie in Piemonte all’epoca di Carlo Alberto*, in “Annali della Fondazione Einaudi”, XIV, 1980, p. 303.

che contrassegnava sia i rapporti tra i detenuti, sia tra questi e i loro custodi. Certo per le fasce più indigenti di popolazione, la prigione, pur con tutti i suoi macroscopici difetti, rimaneva comunque preferibile alla vita di tribolazioni che conducevano in libertà come certamente lo era per il trentenne Giuseppe Piola di Montà, già recidivo “più volte delle Torri, per dieci anni nell’Ergastolo, e per due anni nelle gallerie della Sardegna”, che, arrestato per aver mangiato in un’osteria “senz’averne di che pagare”, dichiarò di “desiderare di essere di nuovo carcerato per non trovar lavoro”⁶⁰⁵. Rimaneva comunque il fatto che queste strutture continuassero a mancare di quelle funzioni correttive che erano state giudicate come elementi imprescindibili del nuovo sistema penitenziario. Ben lontani dal divenire un luogo dove il reo poteva trovare la sua redenzione e una strada per il suo avvenire, le prigioni continuarono a ospitare miserabili che vi morivano con preoccupante frequenza, o che vi tornavano con una rapidità impressionante, a volte anche a distanza brevissima dal loro rilascio, come era capitato a quel ventiquattrenne torinese “privo di tutto”, arrestato per il furto di un secchiello quando era “poche ore prima stato rilasciato dalle carceri senatorie ove si trovava detenuto pendente mesi sedici”⁶⁰⁶. Lo stesso obbligo del lavoro che avrebbe dovuto essere “motore obbligato della moralizzazione”, si risolse nella maggior parte dei casi più in un’enunciazione di principio che in una pratica effettiva, sia per le resistenze dei detenuti, sia per la difficoltà delle amministrazioni carcerarie a trovare acquirenti per i loro prodotti⁶⁰⁷. La situazione non era poi molto diversa nei correzionali e nelle prigioni femminili per il quale lo Stato sabaudo aveva messo in campo un notevole sforzo organizzativo ed economico. Per esempio, la Casa di correzione e di lavoro di Saluzzo, già ritenuta un esperimento fallito pochi anni dopo la sua inaugurazione perché non rispettava il principio cardine dell’isolamento notturno, vide un rapido decadere delle sue finalità rieducative a causa della mala gestione dello stabilimento, affidato a personaggi mossi unicamente da intenti speculativi⁶⁰⁸. Invece, nell’ambito delle carcerazioni femminili, rimase immutata l’ampia autonomia di cui aveva goduto fino ad allora la marchesa Giulia di Barolo. Per quanto le Regie Patenti del 20 dicembre 1834 che avevano determinato l’apertura del carcere di Pallanza avessero anche stabilito che le Forzate potessero ospitare solamente inquisite e condannate a pene inferiori ai sei mesi di carcere, la larga discrezionalità concessa alla marchesa fece sì che l’ingresso nell’uno o nell’altra struttura continuò a dipendere soprattutto dal suo giudizio sullo stato morale delle detenute e sulla loro propensione a redimersi, più che dalle sentenze emesse dalle corti⁶⁰⁹. E lo stesso carcere di Pallanza, gestito dalle suore della Carità della congregazione di San Giovanna Antide Thouret, era diretto con le regole di un convento o di una casa d’educazione, e non con quelle di un luogo destinato alla custodia di “persone che la Legge ha voluto punire”⁶¹⁰. In questo senso, dal periodo delle Regie Costituzioni i progressi rimasero confinati a livello ideale: ben presto, ci si accorse che il sistema penale del Regno sardo, incentrato ora sul carcere come pena proporzionata alla gravità del male arrecato, continuava ad essere uno strumento di abbruttimento, di emarginazione e di annientamento degli appartenenti ai ceti ritenuti socialmente pericolosi⁶¹¹.

⁶⁰⁵ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 61, volume XIX: rapporto del commissario Allara, 20 marzo 1837.

⁶⁰⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 100, p. 130-131, recto e verso: verbale d’arresto di Dughera Giuseppe Antonio, 28 aprile 1833.

⁶⁰⁷ S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, cit., pp. 232-235.

⁶⁰⁸ S. Montaldo, *La casa di correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 41-58.

⁶⁰⁹ S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, cit., pp. 89-91.

⁶¹⁰ *Ibidem*, p. 169.

⁶¹¹ La situazione non era molto dissimile a quella che avrebbe poi caratterizzato l’Italia postunitaria, su cui la bibliografia è oramai molto vasta. Tra i tanti studi segnalò A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell’Italia del Risorgimento*, Franco Angeli, Milano, 1988; V. Comoli Mandracci, *Le “Nuove” di Torino e il carcere in Italia nel secondo Ottocento*, in U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini*

Tuttavia, un discorso sulla giustizia d'epoca carloalbertina non sarebbe completo se non si considerasse tutta quella serie di provvedimenti amministrativi presi direttamente dagli organi di polizia, le cui competenze, come si è visto nel caso del vicario, si espandevano anche in ambiti di tipo più strettamente giudiziario. A livello statale, questo tipo di giustizia era gestito fin dal Settecento dal primo segretario di Stato per gli affari Interni, a cui peraltro anche il vicario doveva fare riferimento per la convalida delle sue decisioni. Queste “misure economiche”, corrispondenti alle *lettres de cachet* della monarchia francese, riguardavano un variegato universo di individui e consistevano in un provvedimento detentivo di varia natura ed entità, decretato stragiudizialmente⁶¹². Come abbiamo visto, una parte di loro erano individui che venivano arrestati e condannati su istanza dei parenti, il più delle volte per evitare guai giudiziari peggiori, fossero questi un figlio “abbandonato al malcostume ed ai stravizj, e specialmente ai ladronecci in casa ed altrove”⁶¹³ o un garzone fuggito dal suo datore di lavoro “in una maniera poco onorevole”⁶¹⁴. Altre volte era “il contegno insubordinato” e una comprovata disubbidienza ai voleri famigliari a provocare una punizione economica, come quella del giovane Giuseppe Bocca di Cavallermaggiore, incarcerato ad Alessandria a spese del padre che ne aveva richiesto la reclusione “per andare al riparo ch'egli mandi ad effetto il matrimonio progettato con una giovine di Saluzzo seco lui testé fuggita”⁶¹⁵. Per buona parte del Settecento, queste “lettere a sigillo privato” erano state concesse solo a personaggi facoltosi o blasonati che avevano “qualche motivo di disgusto” verso un loro consanguineo, ma nel 1786 il privilegio era stato ampliato anche ai “parenti d'ignobil condizione”, a condizione che si potessero permettere le spese di trasferimento e una congrua pensione⁶¹⁶. Tuttavia, gli individui incarcerati su istanza dei parenti non erano che una minoranza tra tutti coloro che venivano sanzionati con provvedimenti amministrativi. La maggioranza dei condannati erano oziosi, vagabondi, “persone sospette” e miserabili di ogni sorta che già nel Settecento il governo aveva usato incarcerare e inviare al lavoro nelle fortificazioni per periodi di tempo più o meno lunghi. Nell'Ottocento queste sanzioni ricevettero un impulso ancora maggiore con l'istituzione di un apparato di polizia statale radicato su tutti i territori di Terraferma. Se nel Settecento la presa di questi provvedimenti era stata alquanto disorganica e frutto della solerzia del governatore o del vicario di turno, nel secolo successivo la polizia fece di queste misure un oliato meccanismo della macchina repressiva sabauda. Solitamente la procedura avveniva in questo modo: i carabinieri, spesso su istanza di una comunità locale, arrestavano un individuo giudicato “passibile di condanna in via economica” e, raccolte le dovute informazioni, le trasmettevano al governatore della provincia che, esaminato il caso, provvedeva a inoltrarlo alla Segreteria di Stato per gli affari Interni affinché fossero prese delle sanzioni nei confronti dell'arrestato. Il segretario di Stato decideva la sanzione economica da applicare al prigioniero, e, ottenuta dal sovrano la necessaria quanto scontata approvazione, dava le disposizioni per metterla in atto. La giustizia economica si prefigurava

criminali criminologi: un volto dell'Ottocento, cit., p. 213; D. Fozzi, *La sopravvivenza di una pena d'Antico Regime: i lavori forzati nell'Italia dell'Ottocento*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 253-268; D. Mellosi e M. Palarini, *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1977, e G. Neppi Modona, *Quali detenuti per quali reati nel carcere dell'Italia liberale*, in S. Montaldo e P. Tappero (a cura di), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Utet, Torino, 2009, pp. 83-97.

⁶¹² A. Farge e M. Foucault (a cura di), *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille au XVIII siècle*, Gallimard, Paris, 1982.

⁶¹³ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 359: relazione a S. M., n. 2395, 21 febbraio 1835.

⁶¹⁴ *Ibidem*, relazione a S. M., n. 2490, 11 agosto 1835.

⁶¹⁵ *Ibidem*, relazione a S. M., n. 2448, 17 giugno 1835.

⁶¹⁶ Per una storia delle misure economiche nel Regno di Sardegna rimando a R. Audisio, *La “Generala” di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, cit., pp. 65-74. Gli osservatori stranieri erano colpiti dal largo ricorso in Italia, Regno sardo compreso, alle misure economiche ancora alla fine degli anni Trenta dell'Ottocento. U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., pp. 195-196 n.

qui come un procedimento particolarmente funzionale alle esigenze dell'ordine: sostanzialmente privo di garanzie per chi vi era sottoposto, voleva essere un modello di giustizia veloce e sbrigativa per togliere dalla circolazione il delinquente o supposto tale, segregandolo e sottoponendolo a un processo rieducativo che preservasse la comunità dai futuri danni che quest'ultimo avrebbe sicuramente causato. Naturalmente, la frequenza con cui queste misure economiche venivano comminate, pose a partire dagli anni Venti non pochi problemi sull'impiego di un numero sempre crescente di condannati. Il fatto che i provvedimenti amministrativi potessero autorizzare pene non presenti nelle Regie Costituzioni come la relegazione nelle fortezze o l'internamento in stabilimenti di correzione, non esauriva un problema di strutture che, come abbiamo visto, il Regno di Sardegna si portava dietro da tempo. Per tutto il secolo XVIII secolo le fortezze militari, soprattutto quelle di Ceva e di Miolans, e i castelli di Villafranca e di Ivrea costituirono le principali prigioni dello Stato sabauda per prigionieri sanzionati con provvedimenti amministrativi⁶¹⁷. In una situazione di perpetua carenza di strutture detentive e in uno Stato come quello sabauda, così contrassegnato dalla presenza e dall'importanza dei militari nella società, anche l'esercito venne visto come una possibilità per relegarvi i condannati a misure economiche. Il governo subalpino era anche convinto che, così come l'internamento nel correzionale, anche l'arruolamento forzato potesse giocare un ruolo fondamentale nel ravvedimento dell'ozioso o dell'insubordinato: visto che la società e la famiglia avevano fallito nell'insegnare loro i principi del vivere civile questi individui, sottoposti alla dura disciplina militare, avrebbero introiettato per forza il rispetto della gerarchia e i principi di autorità e sottomissione. Questo convincimento portò alla nascita di un battaglione di disciplina all'interno dell'esercito sabauda, il Corpo dei cacciatori franchi, più comunemente conosciuto con il nome di Corpo Franco, con lo scopo di raccogliere nelle sue fila, oltre a soldati distinti per la loro cattiva condotta, tutta quella vasta schiera di oziosi e vagabondi "che per età e disposizioni fisiche erano atti alle armi"⁶¹⁸. Fondato ad Alessandria il 24 maggio 1815 allo scopo di "ricevere disertori graziati, ed i prigionieri di guerra, e disertori francesi", il Corpo dei cacciatori franchi venne prima inviato a Savona per poi passare in Sardegna nell'estate del 1816. Sull'isola si fuse nel 1819 con un reparto analogo, il Corpo Franco Sardo, già costituito nel 1744, mentre un contingente di un centinaio di uomini rimase di stanza presso il forte di Savona "per ricevere i disertori graziati, ed altri che sarebbero destinati a passare in esso Corpo". Già a partire dai primi anni della sua fondazione, i ripetuti e costanti invii fecero aumentare a dismisura la forza numerica del reparto che divenne presto ingestibile per le stesse autorità militari. Nel dicembre 1829 una lettera della Segreteria di Guerra e Marina denunciava l'insostenibile situazione presente nel forte di Savona dove un eccessivo numero di soldati del Corpo erano stati lì inviati, facendo nascere il "pericolo che manchi il mezzo di contenerli" dato che era facile prevedere "a quali spaventosi eccessi potrebbero abbandonarsi non solo individualmente con private vendette, ma altresì disertando armati in numerose quadriglie". La Segreteria auspicava che si stabilisse "sino a qual numero d'uomini possa estendersi l'arruolamento forzato", soprattutto considerato che, al momento, non era possibile trasferire "un numero così ragguardevole di giovani scongiati ed audaci" in Sardegna, "in un paese remoto e sconosciuto", dove, a differenza della Liguria, non avrebbero potuto contare di "tutte le facilità della lingua, delle comunicazioni, della conoscenza delle strade e dei luoghi"⁶¹⁹. Solo nel gennaio 1836 il battaglione trovò una definitiva strutturazione, venendo suddiviso in due compagnie scelte,

⁶¹⁷ A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri ad correctionem. Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, cit., pp. 215-234.

⁶¹⁸ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 361: relazione a S. M., n. 2824, 14 gennaio 1837.

⁶¹⁹ AST, *Materie Economiche*, Polizia in genere, mazzo 5, f. Polizia anno 1829: lettera del primo segretario di Guerra e Marina al primo segretario di Gabinetto di S. M., 26 dicembre 1829.

tre compagnie ordinarie e due di rigore, queste ultime senza alcuna “forza determinata”. Tranne che per i militari, tutte le assegnazioni sarebbero state fatte solo su proposta della Segreteria di Stato per gli affari Interni, e avrebbero avuto “una ferma illimitata” che sarebbe stata protratta “per quel termine che sia necessario a meglio sperimentare il loro ravvedimento”. Al loro arrivo nel Corpo, i condannati erano subito immessi nelle compagnie di rigore dove erano costretti a passarvi sei mesi al termine dei quali, se il loro comportamento fosse stato giudicato buono, sarebbero potuti passare nelle compagnie ordinarie. Trascorsi altri sei mesi nelle compagnie ordinarie, i soldati giudicati meritevoli sarebbero passati nelle compagnie scelte da cui, al termine di ulteriori sei mesi di permanenza, veniva accordato il congedo con l’opportunità di arruolarsi in un altro corpo dell’esercito⁶²⁰. Anche al termine di questa riorganizzazione, gli effetti correttivi operati dal reclutamento nel Corpo Franco continuarono ad essere molto discutibili. La ferma non venne quasi mai considerata “illimitata” ma il più delle volte il segretario di Stato la stabiliva con precisione a seconda delle inclinazioni e della pericolosità dell’individuo. Mentre nella giustizia statale era in corso un processo di progressiva diminuzione della pesantezza e della lunghezza delle pene, la “giustizia economica” ne rimase sostanzialmente esente: il periodo di servizio nel Corpo Franco era sempre molto lungo, nel migliore dei casi pari a sei o otto anni, ma tante altre volte di gran lunga superiore, e queste pesanti ferme erano assegnate con nonchalance anche a minorenni o a individui che avevano commesso soltanto trasgressioni alle norme di igiene pubblica⁶²¹. Inoltre, l’effetto correttivo dell’arruolamento forzato nel Corpo venne anche pregiudicato dalla mancanza di una seria gestione dei battaglioni, soprattutto quando gli invii divenivano così numerosi da ingolfare ed affollare le compagnie di rigore, trasformate in un ricettacolo di disgraziati e di malviventi. Tuttavia, il costante aumento di militari arruolati nel Corpo Franco non accennò a fermarsi neanche in epoca carloalbertina, costringendo il sovrano nel gennaio 1840 ad aumentare la forza numerica del battaglione con l’aggiunta di una compagnia di guastatori che avrebbe così accolto individui che “per ragione o d’età avanzata, o di imperfezione fisica non possono essere arruolati al militare servizio”⁶²².

Le misure economiche sono l’esempio di come le politiche d’ordine pubblico del Regno di Sardegna fossero ancora legate a “vecchi” modi di pensare, anche quando si erano ormai imposte nel dibattito pubblico le nuove teorie penitenziarie. Le concezioni che teorizzavano il ravvedimento del delinquente mediante alcune forme di punizione mirate, non trovavano riscontro nella polizia che aveva un approccio molto più pragmatico ai problemi di ordine pubblico. Se il correzionale e il Corpo Franco potevano avere degli effetti correttivi sull’individuo, questi rimanevano comunque di secondaria importanza: il vero scopo delle misure economiche era rendere possibile “la segregazione dalla società per tempo indeterminato” di individui considerati potenzialmente pericolosi. Esse mettevano in atto quelle idee di esclusione e di eliminazione, per quanto temporanea, del delinquente dalla vita pubblica che la moderna scienza penitenziaria aveva superato. Quanto queste misure fossero

⁶²⁰ Sovrano Rescritto, col quale S. M. riordina il Battaglione dei Cacciatori Franchi, e dà istruzioni sopra le assegnazioni e traduzioni d’uomini dai Corpi dell’Armata al Battaglione anzidetto; del 9 gennaio 1836, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXVI, pp. 313-330.

⁶²¹ Nell’estate del 1837 venne, per esempio, condannato ad una ferma di dodici anni nel Corpo Franco il macellaio di Borgomanero Franco Antonio Bassino perché si era “dato all’infame traffico di macellare e vendere carne di bestie cavalline a grave pregiudizio della salute pubblica”. AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 361: relazione a S. M., n. 2952, 13 giugno 1837. Per quanto fossero più flessibili nella durata di quelle assegnate dalla magistratura, le punizioni comminate non risparmiavano persone di qualsivoglia ceto e condizioni, come si dovette accorgere, in avanzati anni Quaranta, il conte Emanuele Palma di Cesnola che, su espressa richiesta dello zio e della madre, venne spedito al Corpo Franco con una ferma di dodici anni poiché “giovine di depravati costumi e riputato assai nocivo alla società”. AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 367: relazione a S. M., 31 gennaio 1843.

⁶²² AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 364: relazione a S. M., 29 febbraio 1840.

in contrasto con le idee che predicavano un recupero del delinquente, è di per sé testimoniato dalla vicenda del Deposito dei Lavoratori. Il 25 gennaio 1840 il sovrano deliberò l'apertura in Sardegna di una struttura che avrebbe concentrato "le persone pericolose, e diffamate che già subirono pene infamanti" che non potevano trovare posto nel Corpo Franco per la regola che escludeva dai suoi ranghi gli ex-galeotti. Nel Deposito i reclusi sarebbero stati adoperati "nei luoghi occorrenti alle saline ed altre opere di pubblico servizio", non diversamente da quanto era avvenuto nel Settecento, quando schiere di condannati in via economica erano stati impegnati nei lavori presso le fortezze⁶²³. Si trattava di un ulteriore periodo di lavoro forzato di durata indeterminata e, in molti casi, illimitata che veniva inflitto a ex-galeotti arrestati nuovamente per piccoli reati o per detenuti di cui, per ragioni di ordine pubblico, si doveva evitare a tutti i costi il ritorno in patria. Con il risultato di vedere persone che passavano direttamente da un lavoro forzato all'altro come accadde a Giuseppe Tobia Mò che, terminato di scontare due anni di galera, invece che poter tornare in tutta libertà a Santo Stefano Belbo dove "non avrebbe potuto a meno di ripigliare la pessima disordinata sua primitiva condotta" divenendo "il terrore della famiglia e del paese", venne spedito senza alcuna remora al Deposito⁶²⁴.

Nel settore della "giustizia economica", l'opera di Carlo Alberto, comunque, non si fermò a questi interventi. Le Regie Patenti del 5 agosto 1841 che trasferivano la polizia sotto la competenza della Segreteria di Stato di Guerra e Marina, istituivano anche dei Consigli di Governo in ogni capoluogo di divisione. Questi organi consultivi che, due volte al mese, avrebbero riunito, sotto la presidenza del governatore, le massime autorità di polizia del luogo (il comandante della provincia e l'intendente generale della divisione che a Torino sarebbe stato sostituito dal vicario) e la magistratura (l'Avvocato Fiscale Generale nelle città di residenza di un Senato o l'avvocato fiscale presso il locale Tribunale di Prefettura), avevano principalmente il compito di esaminare tutte le proposte fatte al governatore dalle autorità locali di polizia per promuovere misure in via economica nei confronti di oziosi, vagabondi e persone sospette. Le Regie Patenti, privando così queste categorie di individui delle garanzie processuali, si collocavano in perfetta continuità con la normativa settecentesca in materia di ordine pubblico e con le leggi di polizia allora vigenti. A poco valeva la possibilità, prevista dalla sezione del codice riguardante gli "abusi di autorità", che "chiunque si creda lesa da una disposizione di qualche Autorità di polizia" potesse fare ricorso al Consiglio di Governo della propria provincia per la revisione del caso, dato che questa funzione garantista venne utilizzata molto raramente⁶²⁵. Nonostante la prospettiva codificatrice si fosse imposta definitivamente, le sanzioni economiche non sparirono così assolutamente dall'orizzonte degli strumenti repressivi del governo sabauda. Anzi, proprio con Carlo Alberto queste sanzioni giunsero ad un definitivo assetto con l'istituzione di un autentico tribunale abilitato a decretare stragiudizialmente misure detentive a carico di persone sospette e pericolose. La "giustizia economica" veniva così ordinata alla stregua di un passaggio burocratico dell'amministrazione sabauda, superando la visione settecentesca che aveva fatto del segretario di Stato il supremo arbitro di queste decisioni. La presenza di queste sanzioni amministrative potrebbe essere considerata in contraddizione con il processo di codificazione che si stava portando avanti in quel periodo, ma, a ben vedere, non è così. Innanzitutto, provvedimenti amministrativi erano stati conservati, pur tra mille cautele, anche nel regime napoleonico che da Carlo Alberto e dai suoi consiglieri era visto come un

⁶²³ *Ibidem*, relazione a S. M., 19 maggio 1840.

⁶²⁴ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 365: relazione a S. M., 19 novembre 1841.

⁶²⁵ Regie Lettere Patenti con cui S. M. aggiunge alle attribuzioni del Primo Segretario di Guerra e Marina l'amministrazione della Polizia, stabilisce presso di esso un Primo Ufficiale Inspettore Generale di Polizia, ed istituisce Consigli di Governo in tutte le Città capi-luoghi di Divisione; in data del 5 agosto 1841, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume V, serie V, pp. 387-390.

modello d'amministrazione da traslare nel Regno di Sardegna. In secondo luogo, anche nella codificazione carloalbertina rientrarono norme che prevedevano la conservazione di punizioni in via economica: il codice civile accordava al padre "che ha gravi motivi di disgusto per la condotta del figlio" la facoltà di chiedere al giudice di Mandamento, nel caso il ragazzo avesse meno di sedici anni, o al Tribunale di Prefettura, nel caso il ragazzo avesse un'età compresa fra sedici e ventuno anni, di ordinare l'arresto del discolo e la sua reclusione sino ad un mese, nel primo caso, sei mesi nel secondo. Il decreto d'arresto veniva emanato senza formalità giudiziali e previa sottomissioni del postulante a pagare le spese di trasferimento in riformatorio, custodia e mantenimento del detenuto⁶²⁶. Qualche anno dopo, il codice penale, ricalcando le norme del codice napoleonico, concedeva a "quel padre che avrà motivi di malcontento gravissimo intorno ala condotta di un figliuolo" la possibilità di farlo incarcerare per un periodo da uno a sei mesi "senza nessuna scrittura né formalità giudiziaria"⁶²⁷. La grande fortuna delle sanzioni economiche in epoca carloalbertina è motivata anche dal fatto che queste rappresentavano uno strumento formidabile, a cui ben difficilmente gli organi di polizia avrebbero rinunciato a cuor leggero. Gli stessi limiti della procedura giudiziaria risultavano facilmente aggirabili dato che queste misure potevano anche essere usate contro individui di cui un precedente procedimento non era stato in grado di stabilire sufficienti prove per una loro condanna formale. E' questo, per esempio, il caso di una banda di sei canavesani inquisiti di quattro grassazioni, che, assolti in sede processuale per "difetto di sufficiente prova legale" nel giugno del 1841, non furono rilasciati ma arruolati forzatamente nel Corpo Franco con una ferma di dodici anni ciascuno⁶²⁸. Un'altra prassi comune, peraltro prevista dallo stesso codice penale⁶²⁹, era la sospensione del rilascio di individui che un processo aveva assolto ma che potevano diventare pericolosi, come dimostra la misura "prudentissima" adottata per i due detenuti Michele Ferretti di Alessandria e Giorgio Pasotti di Pinerolo:

Questi due individui e massime il Ferretti (che fu testè dimesso dal giudizio per inquisizione di grassazione ed omicidio) per le pessime loro qualità lasciano non senza ragione motivi di timore non sieno per commettere reati venendo ora rilasciati, massime che si approssima la stagione invernale nella quale pur troppo si presentano molte miserie. Prudente consiglio ravviserebbe perciò il Riferente di sospendere il rilascio dei due sunnominati sino alla metà di marzo del venturo anno, epoca in cui cominciano i lavori da contadino loro professione⁶³⁰.

Il sistema della prova legale rendeva particolarmente difficile dimostrare la colpevolezza di certi tipi di reato che così godevano di alti livelli di impunità. Caso esemplare erano i giochi d'azzardo che, benché severamente sanzionati, risultavano difficilmente punibili: nel gennaio del 1835 la polizia aveva perso oramai le speranze di "stornare li giuocatori con frequenti impensate visite nelle case dei tenenti simili giuochi", e aveva deciso di passare ad incarcerare tutti quei individui "che altrimenti sia col rinvenimento di carte, o con altri indizj, si avrà la convinzione morale che vi si giuocasse a simili giuochi, malgrado che per difetto di prova materiale, e degli estremi voluti dalle leggi non si potesse far luogo a formale procedimento"⁶³¹. Un "giocatore di professione" poteva essere così facilmente sanzionato senza dover passare sotto le mani della giustizia ordinaria che non sarebbe stata probabilmente in grado di trovare le prove sufficienti per punirlo, poiché non si poteva

⁶²⁶ *Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Stamperia Reale, Torino, 1837, art. 214-219.

⁶²⁷ C. P. 1839, art. 369-370.

⁶²⁸ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 365: relazione a S. M., 12 giugno 1841.

⁶²⁹ Per gli inquisiti di crimini che contemplavano la pena di morte, era previsto che il giudice potesse sospendere il loro rilascio dopo un'assoluzione per un lasso di tempo "che non potrà però eccedere gli anni cinque". C. P. 1839, art. 731.

⁶³⁰ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 373, II semestre: relazione a S. M., 5 settembre 1846.

⁶³¹ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 359: relazione a S. M., n. 2381, 31 gennaio 1835.

permettere che le tante assoluzioni fossero “di scoraggiamento all’Autorità che sorveglia” e “ansa a maggiori trasgressioni”⁶³². Una disposizione analoga fu formulata nel giugno 1839 per i venditori di vino senza licenza:

L’esperienza dimostrando non essere abbastanza sufficienti i mezzi ordinari stabiliti dalle Regie Patenti 14 aprile 1835 per impedire le clandestine vendite di vino al minuto senza la voluta licenza, propone a V. M. di voler autorizzare come mezzo straordinario, che d’or innanzi accadendo alla Polizia di cogliere taluno recidivo nella vendita abusiva suddetta, se non si avranno sufficienti argomenti per sottoporlo a giuridico procedimento, oppure se sottoposto gli riuscirà di sottrarsi alla relativa condanna, sia facoltativo alla Autorità di Polizia di far procedere al di lui arresto, e di farlo trattenere per quel numero di giorni che è concesso alle Superiori Autorità di Polizia a norma delle attribuzioni⁶³³.

Data la forza di queste sanzioni, non stupisce come gli organi di polizia cercassero di metterle in atto il più frequentemente possibile. Illuminante di questo atteggiamento è quanto accadde nel settembre 1845 quando al vicario Michele di Cavour che richiedeva che alcuni individui “contabili di furti di campagna” venissero immediatamente puniti in via economica, il primo ufficiale di Polizia gli aveva fatto presente che, in questi casi, “un formale procedimento” da parte della giustizia dovesse essere comunque preferito poiché “presenterebbersi molto più regolare” e “tratterebbe necessariamente dietro di sé un conveniente giudicato in punto agli frutti, alle bestie ed ai carri caduti in sequestro”⁶³⁴. Peraltro, proprio qualche giorno dopo, considerate le “attuali imperiose circostanze”, il governo decise di venire incontro alle segnalazioni delle forze di polizia, emanando delle “disposizioni straordinarie” per punire i ladri di campagna con “speciali provvedimenti”. Le Regie Patenti del 16 settembre 1845 stabilivano che le autorità di polizia “previe segrete, accurate ed imparziali informazioni” avrebbero dovuto stilare un elenco di tutte le persone sospette di furti di campagna presenti in ciascuna provincia. La nota sarebbe stata poi consegnata a ciascun sindaco che avrebbe convocato il sospettato davanti al giudice di Mandamento “per passare atto di sottomissione”. Qualora ci fossero stati “urgenti indizi” suffragati da una successiva perquisizione al domicilio, egli sarebbe stato giudicato “nella via sommaria” dal giudice di Mandamento nel caso il valore del materiale rubato fosse stato inferiore alle venti lire; altrimenti sarebbe stato spedito presso il locale Tribunale di Prefettura, a cui sarebbe stato consegnato a prescindere dal valore della refurtiva in caso di recidiva. Gli individui condannati dai Tribunali di Prefettura come recidivi e quelli “dimessi dal giudizio per insufficienza di prove, qualora su di essi pesino urgenti indizi”, non sarebbero stati rilasciati ma sarebbero stati consegnati al Consiglio di Governo della divisione che avrebbe provveduto eventualmente a formulare un’ulteriore condanna nei loro confronti⁶³⁵. Il severissimo editto venne duramente disapprovato dagli ambienti liberali subalpini tanto che lo stesso Camillo Cavour dichiarò di esser “rabbrivito leggendo una cotale profanazione di tutti i principii di diritto e di equità” senza peraltro credere che “le prescrizioni musulmane in esso proclamate fossero assolutamente necessarie per frenare la crescente immoralità della gente di campagna”⁶³⁶. In fin dei conti, appare evidente come, nel Piemonte carloalbertino, per disoccupati, girovaghi e giovani scappati di casa, le sanzioni economiche fossero una spada di Damocle costante, molto più pericolosa di quella

⁶³² *Ibidem*, relazione a S. M., n. 2544, 31 ottobre 1835.

⁶³³ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 363: relazione a S. M., n. 3345, 8 giugno 1839.

⁶³⁴ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 69, fascicolo 115: lettera del primo ufficiale di Polizia al vicario, 12 settembre 1845.

⁶³⁵ Regie Lettere Patenti per le quali S. M. prescrive speciali provvedimenti relativi alla repressione dei furti di campagna; in data 16 settembre 1845, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume V, serie V, pp. 353-358.

⁶³⁶ Cavour a Giovanetti, 5 dicembre 1845, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1810-1842*, cit., p. 111.

rappresentata dalla magistratura ordinaria. Non che le persone a cui questi provvedimenti erano destinati, non elaborassero delle strategie per evitarle. Per esempio, nel gennaio 1845 gli arcieri del Vicariato arrestarono due sedicenni, già altre volte carcerati, che si dichiararono rei confessi del furto di un “parapioggia” a danno di un passante ignoto poi rivenduto ad uno sconosciuto. Data la totale mancanza di querela, il commissario Gastaldi ritenne che “questi abbiano creduto del loro interesse di denunziarsi rei di un supposto furto nella temenza di essere sottoposti ad un’economica misura”, in modo da poter esser poi scagionati per mancanza di prove⁶³⁷.

La lunga e variegata serie di provvedimenti analizzati ci permette di avere una visione più completa ed esauriente del panorama della giustizia del Regno di Sardegna in età carloalbertina. Appare evidente come le misure economiche rappresentassero a tutti gli effetti il versante sommerso e nascosto della giustizia dell’epoca di Carlo Alberto che non è costituita solo dalla modernizzazione imposta dal processo di codificazione del diritto. Così come in molti settori dello Stato la compresenza di vecchio e nuovo tipica dell’epoca carloalbertina è ben espressa dal modo con cui venne portata avanti la repressione penale. Ad un generale abbassamento delle pene comminate dalla magistratura senatoria corrispose anche una migliore strutturazione delle misure economiche che della giustizia di Antico Regime erano uno dei tratti distintivi. Benché la codificazione stesse introducendo una visione più garantista dei diritti dell’individuo di quella contenuta nelle Regie Costituzioni, le esigenze dell’ordine che questi provvedimenti esprimevano, rimanevano comunque prioritarie rispetto al loro carattere arbitrario, del quale peraltro né Carlo Alberto né gran parte dei suoi consiglieri avevano piena consapevolezza. Era assolutamente normale che il sovrano godesse di un potere anche ferocemente oppressivo nei confronti dei sudditi, considerato il proprio ruolo di tutore dell’ordine all’interno di una famiglia allargata e complessa quale era considerato organicisticamente l’apparato statale. Il suo stesso ruolo all’interno del processo decisionale delle sanzioni economiche era tutt’altro che limitato alla sola ratifica. A più riprese, egli intervenne pesantemente decidendo *sua sponte* sanzioni da adottare in certi casi, dirimendo personalmente alcune questioni e addirittura risolvendo problemi interpretativi legati ad alcuni articoli del codice. Nelle sue decisioni ritornano alcuni tratti peculiari del carattere di Carlo Alberto come l’alta considerazione che aveva delle proprie prerogative di monarca assoluto di diritto divino, oppure l’ossessione di “veder tutto, saper tutto, conoscer tutto del suo popolo” che gli fu affibbiata dalla memorialistica risorgimentale⁶³⁸, nonché la sua intransigenza nel punire chi si faceva beffe della religione cattolica, intransigenza che derivava da una fede personalmente molto sentita. Nota è la punizione esemplare che fece impartire, su sua personale disposizione, a due studenti della Facoltà di Chirurgia che avevano irriso l’ostia durante la messa pasquale⁶³⁹, e, sebbene questo sia probabilmente l’episodio più eclatante, non mancarono analoghi castighi per casi simili⁶⁴⁰. In questo, i legami con l’assolutismo sono molto più stretti ed evidenti degli elementi di modernità. Da questa valanga di misure economiche che si facevano ogni anno

⁶³⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 9 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Venturino Giacinto e Pastore Pietro, 18 gennaio 1845.

⁶³⁸ V. Bersezio, *La plebe*, Favale Editori, Torino, 1869, parte III, p. 17.

⁶³⁹ I due blasfemi furono reclusi per quasi un anno nel carcere di Saluzzo e poi arruolati nell’esercito, da cui furono rilasciati, uno dopo due anni grazie agli appoggi della famiglia, l’altro dopo quattro. A entrambi, comunque, fu vietato di terminare gli studi a Torino. L’episodio è citato in S. Montaldo, *Università ed accademie: le scienze naturali, matematiche, fisiologiche e mediche*, cit., p. 670.

⁶⁴⁰ Per esempio, Anna Lucia Chiappino di Casalborgone che aveva preteso di “partecipare all’Eucaristica Mensa senza accostarsi dapprima al Sacramento della Penitenza”, causando durante la funzione del sabato santo “grave disturbo ai molti fedeli in Chiesa raccolti, e gravissimo dispiacere al Parroco”, venne immediatamente condannata dal sovrano con la “reclusione a tempo” nelle Forzate “estensibile a mesi sei, se non darà saggio di aver mutato consiglio e condotta”. AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 372, I semestre: relazione a S. M., 30 aprile 1846.

più fitte e frequenti, traspare una crescente preoccupazione verso alcune frange dei ceti subalterni e, allo stesso tempo, quasi un non dichiarato senso di sfiducia verso gli strumenti repressivi messi in atto dal governo. Un latente senso di sfiducia che non toccava il correzionale, che godeva del particolare apprezzamento di Carlo Alberto, ma che, invece, colpiva in maniera molto concreta l'istituzione carceraria la cui generale risistemazione, malgrado i tanti sforzi profusi, continuava a dare risultati poco positivi. Del fallimento delle politiche carcerarie qualcosa doveva essere filtrato nella stessa sala del trono se, nell'ottobre 1840, alla richiesta del governatore di Genova di trattenere una trentina di individui sospetti nel carcere fino alla primavera "da rilasciarsi poi pochi alla volta", il re aveva voluto "che si esaminino prima se non ci sarebbe modo di procedere senza prigionia, la quale soventi peggiora, in vece di correggere"⁶⁴¹.

3.3 La polizia carloalbertina.

All'epoca in cui Carlo Alberto salì al trono, la classe dirigente piemontese era ancora profondamente turbata da quanto era capitato un anno prima in Francia dove le "tre gloriose giornate" parigine del 27-29 luglio 1830 avevano portato alla deposizione di Carlo X e alla salita al trono di Luigi Filippo d'Orléans. Questa successione, che segnava la fine della monarchia di diritto divino, sconvolse particolarmente Carlo Alberto che, per le sue convinzioni assolutistiche così marcate, non poteva accettare che una rivoluzione di piazza mettesse in discussione la natura del regime assoluto, sostituendolo con quello di una monarchia "borghese" fondata sulla sovranità popolare. Benché la soluzione orleanista si fosse rivelata un modo per evitare derive rivoluzionarie ben più radicali, l'incontenibile odio di Carlo Alberto per Luigi Filippo era motivato dalla sua convinzione che la Francia non si sarebbe solo limitata ad appoggiare le rivendicazioni indipendentiste di Belgio e Polonia, ma che, presto o tardi, avrebbe presto ricominciato la sua politica espansionistica e che, come nell'ultimo decennio del Settecento, il Piemonte sarebbe stato uno dei primi paesi che vi avrebbe dovuto fare i conti. Alle preoccupazioni di politica estera, si aggiunsero, nel difficile momento del trapasso di Carlo Felice, la notizia che nella capitale sabauda si stava preparando un'insurrezione per ottenere la concessione di una costituzione. Le indagini che seguirono individuarono uno sparuto gruppo di giovani ufficiali e avvocati che avevano formato una società segreta, detta dei "Cavalieri della libertà", nei mesi successivi all'insurrezione parigina. Data la scarsissima consistenza del gruppo e la palese impossibilità di far scoppiare un'insurrezione, Carlo Alberto decise di non infierire con la repressione, tanto più che molti congiurati, ai primi arresti, avevano pensato di rifugiarsi immediatamente all'estero⁶⁴². La vicenda aveva tuttavia rafforzato la sua ossessione antiliberalista e la sua paura che dalle società segrete e dai radicalismi risorti in Francia potessero sorgere nuovi pericoli per il trono. L'attenzione della polizia si infittì sui sospetti appartenenti a società segrete sulle quali già nel decennio precedente era stata raccolta una copiosa documentazione che andava dalla mappatura dei vari gruppi presenti all'interno del Regno, alle tattiche insurrezionali e ai modi adoperati per portare messaggi in codice⁶⁴³. L'ampia conoscenza dell'attività delle società segrete da parte della polizia sabauda non aveva comunque impedito alla "Giovine Italia", fondata a Marsiglia da Giuseppe Mazzini nel giugno 1830, di diffondersi rapidamente nel Regno di Sardegna, soprattutto nei ranghi subalterni dell'esercito. Per la sua estesa ramificazione sul territorio, questa organizzazione aveva un grado di pericolosità ben maggiore rispetto a quello delle precedenti società segrete che,

⁶⁴¹ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 364: relazione a S. M., 20 ottobre 1840.

⁶⁴² Sulla congiura dei "Cavalieri della libertà" rimando a G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., pp. 479-484.

⁶⁴³ Vedere la ricca documentazione conservata in AST, *Alta Polizia*, Lettere confidenziali della Segreteria di Stato per gli affari Interni al Governatore di Torino (1821-30), marzo 394.

come la congiura dei “Cavalieri della libertà” aveva dimostrato, erano più che altro caratterizzate dal velleitarismo e dalla scarsità numerica. Così, quando nel 1833, in seguito alle rivelazioni di due sottoufficiali del reggimento granatieri guardie, di stanza a Genova, si venne alla scoperta di un vasto progetto di congiura che avrebbe dovuto toccare tutti i punti nevralgici del Regno, la reazione governativa fu ben diversa da quella di due anni prima. Già nel gennaio del 1831 il governo aveva preparato un piano di difesa interna che venne subito attivato con l'immediata creazione di una Commissione speciale, affidata al conte Benedetto Andreis di Cimella, con il compito di coordinare il lavoro dei tribunali militari ai quali tutti gli imputati vennero rimandati. Nell'istruzione dei processi i giudici inquirenti procedettero con grande celerità senza farsi scrupolo di ricorrere a pressioni morali, promesse d'impunità per i delatori e ad altri mezzi coercitivi pur di giungere al più presto alle prime sentenze. Dopo le prime condanne a morte, Carlo Alberto non volle infierire su coloro i cui processi non erano ancora conclusi, e largheggiò in condoni o in riduzioni di pena per coloro che avevano fatto rivelazioni durante gli interrogatori. Nonostante questi sconti di pena, la mano del governo sabauda fu comunque molto pesante: quattordici persone vennero giustiziate, altre trentasette vennero condannate a vari anni di galera e circa duecento furono esiliate o costrette a rifugiarsi all'estero prima di cadere nelle mani della polizia⁶⁴⁴. La durezza delle condanne e le procedure con le quali erano stati condotti i processi suscitarono un'ondata di proteste da parte dell'opinione pubblica liberale internazionale contro la “piena illegalità morale” con cui era stata condotta la repressione. Convinto della giustezza della sua causa, Carlo Alberto non ebbe dubbi ad usare tutti i mezzi a sua disposizione pur di stroncare la “Giovine Italia” tanto più che questa, anche sulla base di falsi documenti, era ritenuta un'organizzazione sanguinaria dai progetti molto più eversivi di quelli in realtà propagandati⁶⁴⁵. Peraltro, fremente d'ira contro il sovrano sabauda per le dure condanne inflitte a molti dei suoi amici e collaboratori, Mazzini approvò nell'agosto 1833 il progetto di assassinare Carlo Alberto propostogli da un esule parmense di origine piemontese, Antonio Gallenga. Tuttavia, il giovane, giunto a Torino e messosi in contatto con i mazziniani rimasti in libertà, a fronte del clima di disorganizzazione e dell'atmosfera di smarrimento che regnava tra i suoi complici, rinunciò al tentativo e riparò all'estero. Dopotutto, già prima che la scoperta della congiura avviasse la persecuzione contro l'organizzazione, l'attività cospirativa della “Giovine Italia” era gravata da pesanti limiti e rimase sempre confinata tra le classi medie senza propagarsi tra i ceti popolari. I processi dell'estate del 1833 ottennero comunque l'effetto di smantellare buona parte del tessuto della “Giovine Italia” presente in Piemonte e, sebbene i mazziniani non avessero abbandonato del tutto gli sforzi per ricostituire la propria organizzazione, il completo fallimento della spedizione in Savoia nel febbraio 1834 e gli ultimi arresti degli esponenti ancora in libertà nel 1836, furono un colpo irreparabile che indusse Mazzini a rivolgere la propria attenzione ad altre regioni italiane⁶⁴⁶. I processi dell'estate 1833 e l'atteggiamento scopertamente persecutorio nei confronti della “Giovine Italia” furono comunque solo il versante emerso di una stretta repressiva che, all'inizio degli anni Trenta, colpì pressoché tutti gli ambiti della società piemontese. La difficile situazione interna e la pericolosa presenza di organizzazioni settarie avevano convinto il governo sabauda ad intensificare l'azione della polizia su tutti i livelli. Fu proprio durante i primi anni del regno di Carlo Alberto che l'apparato di polizia sabauda acquisì un peso e una preponderanza nella vita politica e sociale del paese fino ad allora sconosciuti. La

⁶⁴⁴ N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, cit., pp. 53-55.

⁶⁴⁵ G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., p. 488. Sulla congiura e sulle decisioni di Carlo Alberto riguardo alla repressione da attuare contro i congiurati mazziniani rimando a G. S. Pene Vidari, *Note sul crimine lesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, tomo I, 2007, pp. 391-426.

⁶⁴⁶ G. Talamo, *Società segrete e gruppi politici liberali e democratici sino al 1848*, cit., p. 489.

repressione del dissenso politico fu ben superiore a quella attuata da Carlo Felice e arrivò a toccare livelli quasi parossistici. Data “l’insufficienza delle leggi attuali” sull’introduzione clandestina di scritti “contrari ai principii della religione, della morale e della monarchia”, vennero stabilite sanzioni come il carcere e la catena da uno a tre anni a chi avesse pubblicato o fatto circolare stampe dalle “funeste conseguenze”, che potevano estendersi anche alla galera da due a cinque anni “quando pel numero di esemplari, o per altre circostanze, apparissero che fossero introdotti per essere disseminati”⁶⁴⁷. Varie indagini partirono sulla base di semplici sospetti o di dicerie comuni, non suffragate da elementi o da prove di più robusta consistenza. Le ricorrenti voci, peraltro non del tutto infondate, che i mazziniani intendessero uccidere il re e progettassero violente sedizioni, convinse la polizia a non andare troppo per il sottile con arresti e incarcerazioni, spesso rivelatesi sommarie e affrettate. Alcuni episodi sono significativi del clima da caccia alle streghe che si venne a creare negli ambienti governativi nel biennio 1833-34. Ai primi di giugno 1833, due carabinieri ascoltarono di sfuggita il dialogo tra due carrettieri che sostenevano che un certo Francesco Cerruti, droghiere di Piosasco, riteneva “nascosta in sua casa una considerevol numero di coccarde a tre colori con molte armi”⁶⁴⁸. L’uomo venne immediatamente arrestato e, durante la perquisizione al suo domicilio, vennero trovate alcune coccarde molto vecchie, uno “schiozzo” e una divisa della Guardia Nazionale francese. Il caso si risolse subito dopo il suo interrogatorio: il Cerruti, peraltro segnalato “di buona condotta, e pel noto suo attaccamento in tutti i tempo al Regio Governo” e addirittura “in strette relazioni col Superiore de’ Reverendissimi Padri Gesuiti”, aveva sostenuto che, “come sogliono fare tutti li celibi attempati”, aveva conservato il fucile e le coccarde d’epoca giacobina “come una prova delle pretese sue campagne militari”. Il negoziante venne immediatamente rilasciato e i due carabinieri che avevano sollevato il polverone subirono un rimprovero perché “avrebbero dovuto prima informarsi chi erano que’ due contadini onde interrogarli, e saper quindi se li detti de’ medesimi meritavano qualche credenza”⁶⁴⁹. Ben peggio andò all’ex-carabiniere Giuseppe Mangiardi: denunciato dal suo ex-compagno d’armi Carlo Bruno di preparare un attentato alla vita del sovrano, venne immediatamente arrestato nell’aprile del 1833 e tradotto al carcere di Saluzzo. Nonostante le accuse contro il Mangiardi fossero alquanto vaghe e “sembrasse anzi, come osservava il Signor Governatore di Torino, che esistesse dal conto del Bruno qualche soggetto di inimicizia” contro l’imputato, egli venne liberato solo l’11 settembre 1833, “ritenuto che dai cinque mesi circa che il Mangiardi trovasi detenuto nulla ulteriormente risultato che dia maggior fondamento all’accusa stata contro di lui portata, e che d’altronde le circostanze che a quella misura di rigorosa precauzione indussero, non sono più le stesse”⁶⁵⁰. Come sempre avviene in queste situazioni, l’atmosfera da psicosi collettiva che colpì gli ambienti governativi aveva lasciato lo spazio a individui senza scrupoli che cercavano di sfogare le proprie inimicizie e i propri rancori personali, o ad avventurieri che offrivano i propri servizi di spie in cambio di denaro. Il governo, inoltre, infittì la sorveglianza su tutti quegli individui che, già a partire dagli anni Venti, erano stati costantemente monitorati dalla polizia, come i compromessi politici dei moti del 1821, le persone di notorie idee liberali e gli stranieri eventualmente di passaggio

⁶⁴⁷ Regie Lettere Patenti colle quali S. M. stabilisce alcune sanzioni penali intorno all’introduzione clandestina ne’ Regii Stati di libri, giornali, ed altri scritti ivi specificati; in data del 20 pubblicate il 25 maggio 1833, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXIII, pp. 188-189.

⁶⁴⁸ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 91, fascicolo 73: lettera del Comando generale dei carabinieri reali, al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 5 giugno 1833.

⁶⁴⁹ *Ibidem*, lettera senza mittente (ma presumibilmente del primo ufficiale di Polizia) al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 8 giugno 1833.

⁶⁵⁰ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 91, fascicolo 89: relazione a S. M. per rilascio di Giuseppe Mangiardi dalla casa di lavoro e reclusione di Saluzzo, 10 settembre 1833.

per Torino. Specialmente i cittadini francesi erano quelli che destavano maggiore preoccupazione per l'evidente timore che fossero agenti o emissari di qualche circolo rivoluzionario: nell'estate del 1833 il vicario, su diretto ordine del primo segretario di Stato per gli affari Interni, stilò un quadro completo dei sudditi francesi giunti a Torino a partire dal 1830⁶⁵¹, annotando regolarmente chi di questi "per la opinione ambigua che gode in materia politica" frequentava caffè e si mostrava "famigliare con alcuni dei lavoranti nella fabbrica della majolica, francesi di nazione, e sospetti pur essi"⁶⁵². Anche viaggiatori di altre nazionalità finirono nel mirino, come gli svizzeri, da sempre considerati pericolosamente vicini ai movimenti liberali, gli italiani provenienti da altre regioni, spesso ritenuti membri di qualche società segreta, e i polacchi che dal novembre 1830 erano insorti contro la dominazione russa. Anche contro i forestieri non mancarono episodi in cui la polizia si distinse per i suoi modi di procedere del tutto arbitrari: nel maggio 1833, ricevuta un'anonima segnalazione che in via Po vi fosse "un ebreo, un lunga barba, che vende forbici, del quale devono far capo dei rivoluzionari esteri, e specialmente polacchi", la polizia perquisì e interrogò due ebrei polacchi della Galizia proprietari di un negozio di chincaglieria nella stessa via, sebbene questi non fossero evidentemente associati ad alcuna società segreta⁶⁵³. In linea di massima, comunque, la soluzione della reclusione in qualche prigione venne usata di rado per gli individui di diversa nazionalità, per i quali si riteneva preferibile l'immediata espulsione. Fu quanto capitò, per esempio, ad un ventiduenne lionese, lavorante presso un setificio torinese, nella cui abitazione venne trovato "un ferro a punta acuta a forma di pugnale", di cui si ordinò "che dovesse essere espulso dai Reali Dominj con divieto di non più rientrarvi", poiché

Con tal mezzo gli Regj Dominii sarebbero resi liberi da uno straniero avente opinioni politiche cattivissime, e la di lui cacciata da medesimi farci sentire a coloro della sua Nazione, che avrebbero il pensiero di venir contaminare cò loro sediziosi discorsi queste contrade devote al loro Augusto Sovrano, che ne sarebbero espulsi dal momento che la loro malvagità sarebbe conosciuta e non cercherebbero in conseguenza neppur più d'introdursi⁶⁵⁴.

Nella lotta contro le società segrete, importante fu comunque il contributo della Segreteria per gli affari Esteri, guidata in quel periodo dal conservatore filoaustriaco Victor Sallier de La Tour: egli manteneva contatti continui con le polizie di vari paesi stranieri, scambiandosi notizie sulle "società segrete che infestano la Germania del pari che l'Italia e la Francia", e non era certo l'unico a riconoscere "la necessità in cui sono tutte le monarchie di comunicarsi reciprocamente ogni notizia che loro pervenga sui raggiri dei cospiratori"⁶⁵⁵. In collaborazione con la polizia austriaca vennero anche organizzate delle missioni di spionaggio nel Canton Ticino, dove si credevano vi fossero rifugiati molti fuoriusciti politici⁶⁵⁶. Dove, come in Francia, la collaborazione con la polizia locale non poteva dare molti risultati a causa della situazione politica particolarmente tesa, la fitta rete di consolati sardi disseminati sul territorio fungeva da punto di riferimento di una efficace attività di spionaggio sulle società segrete portata avanti da agenti segreti prezzolati⁶⁵⁷.

⁶⁵¹ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 93, fascicolo 79: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 31 luglio 1833.

⁶⁵² AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 92, fascicolo 27: lettera del comandante di Torino al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 3 giugno 1833.

⁶⁵³ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 91, fascicolo 5: nota del primo ufficiale di Polizia al comandante di Torino, 17 maggio 1833.

⁶⁵⁴ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 92, fascicolo 36: lettera del comandante di Torino al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 11 settembre 1833.

⁶⁵⁵ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 92, fascicolo 1: nota del primo ufficiale di Polizia alla Regia Segreteria di Stato Esteri n. 1547, 10 luglio 1833.

⁶⁵⁶ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 92, fascicolo 33.

⁶⁵⁷ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1833, mazzo 92, fascicolo 38.

Nonostante la solerzia della polizia nel contrastare le società segrete e la celerità e la durezza con cui era stata portata avanti la repressione dei moti, già prima della fine dei processi contro la “Giovane Italia” negli ambienti governativi si era posto il problema dell’operato della polizia e della sua efficacia preventiva: infatti, solo una serie di circostanze casuali aveva portato alla scoperta della congiura, la cui pianificazione era già in stato molto avanzato. Questa incapacità di prevedere il moto lasciava aperti molti interrogativi sul grado d’organizzazione raggiunto dall’Ufficio a una decina di anni dalla sua fondazione. Erano in molti a pensare, anche fuori dal Regno di Sardegna, che la polizia sabauda “doit être bien mal organisée, si elle ne parvient pas à mettre le main sur des individus signalés a toutes les polices de l’Italie, et qui conspirent presque ouvertement, et cela depuis plusieurs années, sous ses propres yeux”⁶⁵⁸. Il governo austriaco, nella persona del suo ministro plenipotenziario Henry de Bombelles, già nel luglio 1833 suggerì al primo segretario di Stato per gli affari Interni, Antonio Tonduti de l’Escarène di creare un Ministero di polizia autonomo. Questo dicastero avrebbe accumulato anche i compiti di censura che erano stati spostati alla Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia “ou elle se fait avec une négligence impardonnable”⁶⁵⁹, e, affidato a una persona di sicura fede legitimistica come il Cimella, avrebbe anche aumentato il peso specifico dell’influenza austriaca sul governo piemontese. Quest’ultimo, dopotutto, già dall’estate del 1831, aveva incominciato a prendere una direzione politica nuova con la graduale sostituzione di una parte dei ministri di Carlo Felice con personaggi più vicini al nuovo re e dalle idee più riformatrici: accanto ai personaggi più autorevoli della corte del predecessore come il La Tour, sedevano ora uomini che avevano ricoperto cariche di rilievo in epoca napoleonica come il conte Tonduti de l’Escarène, il conte Gaudenzio Caccia di Romentino, primo segretario di Stato per le Regie Finanze, o personaggi dalle note convinzioni progressiste come Emanuele Pes di Villamarina che nell’aprile 1832 venne nominato primo segretario di Stato di Guerra e Marina. Naturalmente la convivenza di personalità di orientamento così diverso non poteva essere pacifica e ben presto, all’interno della compagine governativa che si era mostrata compatta e concorde nell’affrontare il pericolo delle congiure, incominciarono ad affiorare le prime crepe. Il Consiglio di Conferenza che il re aveva ripreso a convocare in modo da dare una più organica direzione alla sua linea di governo, come era già capitato con Vittorio Emanuele I, più che uniformare l’attività ministeriale, divenne ben presto un campo di battaglia tra ministri in cui, ai contrasti dovuti ai differenti orientamenti ideologici, si aggiungevano le inimicizie e le tensioni personali. Ciò aveva determinato, già dagli esordi del regno di Carlo Alberto, la spaccatura in due schieramenti, uno conservatore e uno riformista⁶⁶⁰. Sulla questione di quale linea seguire in politica interna nel momento in cui l’attività cospirativa nel Regno di Sardegna sembrava totalmente debellata, si giocava una partita molto importante. Tutte le personalità di orientamento più conservatore premevano perché venisse migliorata l’organizzazione della polizia, tesi su cui concordava anche l’Escarène che non vedeva di buon occhio un mitigamento della politica repressiva che, oltre ad essere potenzialmente foriero di altri pericoli, avrebbe necessariamente portato a un drastico ridimensionamento del peso acquisito dall’Ufficio durante il periodo della lotta contro le società segrete. Una tale linea era, tuttavia, avversata da tutti quei ministri dalle idee più marcatamente riformiste, come il Romentino e il Villamarina che, per quanto concordi nel

⁶⁵⁸ Lettera del Metternich al conte di Bombelles, 14 marzo 1834, cit. in N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l’Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1976, p. 131.

⁶⁵⁹ Lettera del conte di Bombelles al Metternich, 2 luglio 1833, *ibidem*, pp. 29-30.

⁶⁶⁰ N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, cit., pp. 92-94. Fin dal luglio del 1831 il conte Bombelles aveva parlato di una “double influence qu’on voit agir sur les Conseils du Roi”. R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1810-1842*, Laterza, Bari, 1984, p. 783.

condannare ogni pretesa costituzionale, avevano criticato in via privata l'eccessiva durezza e i soprusi con cui era stata condotta la repressione.

Dopo che la proposta di creare un Ministero di polizia autonomo era stata lasciata cadere nel vuoto, nel maggio 1834 l'Austria ritornò a consigliare la creazione di un Comitato centrale di polizia che ottimizzasse la raccolta e il vaglio delle notizie, nonché l'operato di tutto l'apparato⁶⁶¹. Il Cimella, a cui si pensava di affidare la direzione del Comitato, aveva aderito entusiasticamente alla proposizione accolta favorevolmente anche dal La Tour⁶⁶². L'Escarène, pur essendo ben consapevole della necessità di migliorare l'organizzazione della polizia e di ampliarne i poteri, si mostrò invece riluttante a dover abbandonare queste competenze in favore di un altro organo e paventò pure l'idea di lasciare la guida della Segreteria per gli affari Interni nel caso fosse passata questa risoluzione⁶⁶³. La proposta dell'ambasciata austriaca si inseriva peraltro in un momento di particolare tensione tra i ministri del governo sardo: acutissimo era divenuto il contrasto che divideva proprio il primo segretario per gli affari Interni con il Villamarina, dovuto, sia alle divisioni ideologiche, sia al fatto che quest'ultimo, valendosi del suo rapporto di amicizia e confidenza con il sovrano, aveva da subito assunto un'autorevolezza che andavano ben al di là dei limiti del dicastero a lui affidato⁶⁶⁴. Tra i due ministri i rapporti erano oramai diventati incandescenti e arrivarono ad un punto di non ritorno alla fine del 1834, quando la morte del Romentino aprì una grave crisi ministeriale. La posizione del Villamarina che nel defunto primo segretario delle Regie Finanze aveva trovato un collega vicino per comunanza di idee e propositi, aveva subito un netto ridimensionamento con la nomina del conte Carlo Beraudo di Pralormo, ex-ambasciatore a Vienna e conservatore amico personale del La Tour e dell'Escarène, a capo del dicastero vacante. In questo momento di estrema tensione tra i ministri, suscitò scalpore la nomina il 28 febbraio 1835 del marchese romano Tiberio Pacca a intendente generale della Segreteria di Stato per gli affari Interni. Il Pacca era stato a capo della polizia pontificia nel biennio 1818-19, dove si era mostrato "très actif et professant des principes monarchiques très prononcés, mais peu délicat dans le choix des moyens, et surtout en affaires d'argent" che erano stati alla base delle ragioni del suo congedo⁶⁶⁵. Pare che la nomina che aveva suscitato un certo scalpore anche a Vienna, fosse stata voluta dallo stesso sovrano su pressione dello zio del marchese, il cardinale Bartolomeo Pacca, influente ecclesiastico già segretario del papa Pio VII, ed era stata accettata di buon grado dall'Escarène, della cui casa l'aristocratico romano era assiduo frequentatore. Dal suo punto del primo segretario di Stato per gli affari Interni, inoltre, la nomina del Pacca, di cui erano notissime le convinzioni reazionarie, allontanava lo spettro della perdita delle proprie competenze sull'ordine pubblico in favore del Cimella, dato che l'assunzione era da considerarsi come "un premier pas pour lui confier la formation et la direction d'un bureau de haute police, de l'absence duquel in se plait avec raisons depuis longtèmps"⁶⁶⁶. Non è del tutto chiaro il succedersi delle vicende immediatamente posteriori alla nomina del Pacca. Secondo la tesi del Villamarina, il marchese, poco tempo dopo il suo insediamento, denunciò un tentativo di congiura ordita da parte dei fratelli Alessandro e Cesare di Saluzzo per costringere il re a mettersi a capo di un

⁶⁶¹ Lettera del Metternich al conte di Bombelles, 13 maggio 1834, cit. in N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, cit., pp. 148-150.

⁶⁶² Lettera del conte di Bombelles al Metternich, 3 giugno 1834, *ibidem*, pp. 161-162.

⁶⁶³ Lettera del conte di Bombelles al Metternich, 27 maggio 1834, *ibidem*, pp. 159-161.

⁶⁶⁴ B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1973, p. 112.

⁶⁶⁵ Lettera del Metternich al conte di Bombelles, 21 marzo 1835, cit. in N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, cit., pp. 227-229. L'ecclesiastico Tiberio Pacca (1786-1837), nominato governatore di Roma nel 1816, era dovuto fuggire a Parigi per avere falsificato la firma del cardinale Consalvi e sottratto fondi all'amministrazione pontificia. M. Brignoli, *Carlo Alberto ultimo re di Sardegna (1798-1849)*, Comitato di Milano per la Storia del Risorgimento Italiano, Milano, 2007, p. 229 n.

⁶⁶⁶ Lettera del conte di Bombelles al Metternich, 1° marzo 1835, *ibidem*, pp. 217-219.

movimento mirante all'indipendenza dell'Italia⁶⁶⁷. Un eventuale intervento della polizia avrebbe costretto il re ad affidarsi alla tutela dei conservatori che, a quel punto, avrebbero avuto gioco facile a imporsi in tutti i settori del governo. La tesi del supposto complotto sembra assai fragile anche perché coinvolgeva persone insospettabili, ed è molto più probabile che i nemici dell'Escarène abbiano considerato la nomina del Pacca come “une occasion favourable pour faire sauter le Ministre de l'Interieur” e abbiano poi agito di conseguenza⁶⁶⁸. Si ha ragione di credere che il Villamarina, sentendosi numericamente sopraffatto dagli esponenti più conservatori, abbia deciso di ricorrere direttamente al re denunciando una macchinazione dei ministri più conservatori per esautorarlo e imprimere una direzione reazionaria e filoaustrica al governo, prendendo spunto proprio dalla controversa nomina del marchese romano. Sebbene non sia chiaro se l'intrigo denunciato dal Villamarina corrispondesse al vero o fosse solamente una sua invenzione per uscire da una situazione politica sempre più difficile, certo è che offriva degli argomenti molto convincenti ad un Carlo Alberto sempre più insofferente della tutela austriaca sul proprio governo. La prospettiva di essere dominato da un partito cattolico-austriacante “che certo non è quello dello stato e del governo di Sua Maestà”, unita alla richiesta di circondarsi di uomini “d'opinion royaliste bien reconnue”, dovette agire sul facilmente impressionabile sovrano che, al termine del colloquio con il Villamarina, si risolse a licenziare bruscamente l'Escarène e il Pacca⁶⁶⁹. L'equilibrio tra i due schieramenti presenti in Consiglio di Conferenza venne ristabilito con la nomina del riformista Stefano Gallina a capo della Segreteria di Stato per le Regie Finanze e lo spostamento del conte Beraudo di Pralormo agli Interni. Per quanto quest'ultimo appartenesse alla fazione più conservatrice, la sua nomina venne considerata come un segnale di distensione delle politiche repressive del Regno dato che, a differenza dell'Escarène, considerato troppo “impétueux”, era universalmente giudicato “un honnête homme qui ne fait pas servir la police à des fins odieuses”⁶⁷⁰. Si trattava di un vero atto di emancipazione del sovrano dalla linea politica tenuta fino ad allora. Era anche un atto che voleva prendere le distanze dalla ingombrante tutela austriaca sotto cui Carlo Alberto era finito a causa degli avvenimenti francesi: dopo il licenziamento dell'Escarène che oramai gravitava costantemente nell'orbita del Bombelles, anche il La Tour, di cui erano notissime le simpatie austriache, venne spostato nel febbraio 1835 alla presidenza del Consiglio di Stato dalla Segreteria per gli affari Esteri, affidata al conte Clemente Solaro della Margarita che, seppur di spiccate idee legittimiste e reazionarie, aveva in mente una direzione di politica estera più attiva e più svincolata dall'Austria. Dopotutto, era oramai apparso chiaro al re che un ritorno a forme di governo più chiuse lo avrebbe privato di ogni possibilità di un'autonoma politica estera, appiattendolo su un accordo col potente vicino asburgico che proprio con il suo ministro plenipotenziario non aveva mancato di ricordare al sovrano sabaudo il suo stato di “sovranità limitata”. Così, quando, sul finire del 1835, il conte di Bombelles che si era impegnato molto nello spingere Carlo Alberto sulla via di un inasprimento del regime poliziesco e non aveva mancato di polemizzare sull'esito della crisi ministeriale, si recò a Vienna per un periodo di congedo, tanto il re quanto il Solaro non mancarono di esprimere il loro malcontento sul suo conto, costringendo il Metternich a destinarlo ad altri incarichi⁶⁷¹.

⁶⁶⁷ E. Pes di Villamarina, *La révolution piémontaise de 1821 ed altri scritti*, a cura di N. Nada, Torino, pp. LXVII-LXXXIV.

⁶⁶⁸ Lettera del conte di Bombelles al Metternich, 29 aprile 1835, cit. in N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, cit., pp. 239-240.

⁶⁶⁹ La vicenda è raccontata in B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, cit., pp. 113-115.

⁶⁷⁰ Cavour al barone de Barante, 23 luglio 1837, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1810-1842*, cit., p. 785 n.

⁶⁷¹ N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, cit., pp. 57-58.

Comunque, gli esiti della crisi ministeriale del 1835 e i suoi successivi strascichi non inficiarono l'equilibrio in seno al governo tra le forze conservatrici e quelle riformiste. A importanti esponenti di un prudente moderatismo aristocratico come il Villamarina, il Gallina ed il Barbaroux, continuavano a contrapporsi ministri conservatori come il Pralormo, il conte Vittorio Sallier de La Tour e il primo segretario di Stato per gli Affari Esteri, il conte Clemente Solaro della Margarita⁶⁷². Anche Carlo Alberto, che già dai primi mesi del suo regno, si era dimostrato disponibile a dare spazio alle spinte riformistiche, preferì mantenere all'interno del governo personaggi dal chiaro orientamento conservatore che vi esercitassero una funzione di freno. E' certo che, comunque, il disfacimento dell'attività cospirativa mazziniana nel Regno di Sardegna aprì una nuova fase nell'azione politica del sovrano e segnò il ridestarsi di tutto un insieme di iniziative legislative, già elaborate e prese in esame precedentemente, che la difficile situazione politica interna aveva temporaneamente bloccato. Riprese a farsi viva quella corrente di cauto riformismo mirante al superamento delle strutture e delle istituzioni di Antico Regime in favore di una "buona amministrazione" che avesse come modello il sistema di governo napoleonico e che non intaccasse i valori e le fondamenta della monarchia assoluta. A partire soprattutto dalla seconda metà degli anni Trenta queste idee riformistiche si attuarono con una lunga serie di interventi volti a modernizzare e ad ottimizzare l'azione di molte istituzioni statali, gestite con modalità ritenute non più al passo con i tempi. Il prudente riformismo governativo di matrice aristocratica che contrassegnava l'azione del sovrano, era anche la spia di una società che, nella borghesia cittadina e provinciale, incominciava ad interessarsi al dibattito pubblico, dopo il silenzio imposto dall'opprimente cappa repressiva del decennio di Carlo Felice. Sotto l'egida del conte Beraudo di Pralormo, la polizia stemperò i tratti più brutalmente repressivi che avevano contrassegnato l'azione del predecessore, così come venne attenuato il controllo sulle idee. A partire dalla seconda metà degli anni Trenta, a Torino venne a crearsi un nuovo clima politico di cui approfittarono i ceti colti che individuarono nell'attività assistenziale ed educativa uno strumento per migliorare le condizioni di vita degli strati popolari, ritenuti elementi necessari per una politica di riforme. Incominciarono a sorgere i primi circoli e i primi periodici che intendevano avere un approccio più critico e meno rigidamente conformista al dibattito pubblico. Il primo ad esordire nel 1835 fu il "Messaggiere Torinese" del commediografo e poeta dialettale Angelo Brofferio, che riprendeva i toni alfieriani di condanna della modernità, seguito a ruota dalle più significative esperienze de "Il Subalpino" e, soprattutto, delle "Letture Popolari". Questo settimanale che iniziò le proprie pubblicazioni il 1° gennaio 1837, era guidato dall'intraprendente direttore del setificio di Agliè, Lorenzo Valerio, già promotore di una serie di iniziative sociali a favore dei ceti popolari, e si poneva l'ambizioso obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita dei ceti più umili e, allo stesso tempo, di accompagnare la crescita di iniziative benefiche a loro favore. Nonostante l'atteggiamento scopertamente antiaristocratico del suo redattore e i suoi toni un po' troppo arditi, egli non aveva tagliato i ponti con gli esponenti principali del liberalismo moderato come Petitti di Roreto e Cesare Balbo, i cui articoli erano ospitati sulle prime pagine del giornale, così come era stato capace di garantirsi importanti agganci e coperture negli stessi ambienti ministeriali⁶⁷³. Oltre ad essere ben visto dai ministri più aperti alle istanze riformatrici, come Stefano Gallina, il periodico poteva anche contare dell'appoggio dello stesso conte Pralormo che pure aveva idee tenacemente conservatrici. E' probabile che, nel clima di graduale "svecchiamento" dello Stato, l'attività pubblicistica servisse ad alcuni esponenti del governo per saggiare le reazioni di un campione selezionato d'opinione pubblica riguardo alla loro azione e alla loro

⁶⁷² *Ibidem*, cit., pp. 92-93.

⁶⁷³ Sul mondo del giornalismo in età carloalbertina rimando a A. Viarengo, *Tendenze radicali nel liberalismo subalpino prequarantottesco*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, cit., pp. 570-611.

impostazione riformistica⁶⁷⁴. Questo non significa che la censura della polizia non continuasse ad essere opprimente: ottenere il permesso di pubblicare un giornale, previo esame e approvazione della Segreteria di Stato per gli affari Interni, era un'impresa tutt'altro che facile; i giornali toscani, fra i più coraggiosi e innovativi d'Italia, erano rigorosamente vietati e i giornalisti piemontesi erano sottoposti a tutta una serie di veti che ne limitavano gravemente la libertà d'espressione⁶⁷⁵. Inoltre, il re poteva ordinare in qualsiasi momento la chiusura immediata di un periodico, qualora vi avesse scorto elementi a lui poco graditi, come avvenne proprio per "Il Subalpino", soppresso per aver osato pubblicare un articolo di Mazzini. I direttori dei giornali progressisti erano poi costantemente presi di mira da parte degli ambienti più reazionari che, nonostante la leggera apertura riformistica del sovrano, continuavano ad avere un peso preponderante nell'aristocrazia e nell'alto clero, a dimostrazione del conflitto in seno al governo tra le personalità più aperte ad una politica riformatrice, e le forze reazionarie, allarmate dal consenso che stavano riscuotendo gli ambienti liberali. All'inizio degli anni Quaranta, il precario equilibrio che la risoluzione della crisi ministeriale del 1835 aveva sancito tra le due forze in seno al governo, saltò per la pressione dei conservatori e del clero, intenzionati a riconquistare una maggiore influenza sul re. La figura del conte Beraudo di Pralormo incominciò ad essere al centro delle polemiche: per quanto egli avesse ostacolato la messa in atto di molte riforme, la sua moderazione nell'uso della polizia e della censura, il suo rifiuto a sottostare ad ingerenze politiche di provenienza clericale e i suoi legami con alcuni personaggi d'idee liberali come il Valerio, erano chiari segni di debolezza per gli ambienti conservatori che puntavano alla sua sostituzione con il reazionario Luigi Provana di Collegno, presidente del Magistrato della Riforma e "le plus fanatique et le plus obscurantiste des congrégadistes". Le massicce pressioni esercitate dalle forze conservatrici vennero appoggiate dal re che, alla fine del marzo 1841, determinò la sospensione delle pubblicazioni delle "Lecture Popolari", che poco tempo prima erano state attaccate pubblicamente dall'arcivescovo di Torino Fransoni. La decisione, non del tutto chiara in quanto a motivazioni, indebolì irrimediabilmente la posizione del ministro, inizialmente all'oscuro del provvedimento, al punto da costringerlo a dimettersi all'inizio dell'estate⁶⁷⁶. Il suo ritiro aprì una nuova crisi ministeriale per la designazione del suo successore: in un primo momento, Carlo Alberto sembrava fosse intenzionato a dare ascolto ai conservatori e a nominare a capo della Segreteria per gli affari Interni il Collegno, in modo da mantenere un certo equilibrio tra gli orientamenti. E' probabile che anche in questo frangente sia stato un intervento del Villamarina a modificare la decisione del sovrano: dopo esser stato convinto della necessità di attuare degli ammodernamenti nell'amministrazione statale e della possibilità che questi potessero essere pregiudicati dall'arrivo di un conservatore a capo della Segreteria di Stato per gli affari Interni, il 23 luglio il re decise di unire il ministero con quello delle Regie Finanze e ad affidarlo al Gallina. Inoltre, il 5 agosto il sovrano stabilì che la polizia sarebbe passata sotto il diretto controllo della Segreteria di Stato di Guerra e Marina, venendo incontro alle osservazioni del Gallina poco propenso a gestire una funzione così impopolare⁶⁷⁷. Benché l'unificazione dei due dicasteri dell'Interno e delle Finanze si fosse resa necessaria per evitare un eccessivo sbilanciamento in favore degli orientamenti progressisti con l'eventuale nomina, poi non concretizzatasi, del marchese Alfieri alle Finanze, queste nomine sancirono la sconfitta degli ambienti conservatori, ora messi in minoranza nello stesso Consiglio di

⁶⁷⁴ *Ibidem*, pp. 609-611.

⁶⁷⁵ A. Ferraris, *Le riviste, la narrativa, la poesia patriottica*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., pp. 721-722.

⁶⁷⁶ La vicenda è narrata in L. Valerio, *Carteggio (1825-1865). Vol. I*, a cura di A. Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1994, pp. LXIII-LXV.

⁶⁷⁷ B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, cit., pp. 221-222.

Conferenza, di porre il sovrano sotto la propria tutela e affermavano la volontà del re di proseguire con più decisione nel percorso riformatore⁶⁷⁸.

La risoluzione della crisi rappresentò un successo personale del Gallina il cui peso nella compagine governativa divenne preponderante, e, soprattutto, del Villamarina che, prendendo sotto il proprio controllo la direzione della polizia, diventò la personalità di maggior rilievo accanto a Carlo Alberto. Agli occhi dell'opinione pubblica, lo spostamento della polizia ai comandi di un personaggio dall'orientamento più progressista doveva anche coincidere con un'ulteriore attenuazione delle politiche repressive del Regno. In passato, il Villamarina aveva avuto parole roventi per i sistemi intimidatori e al limite della legalità della polizia, ed ora era sua intenzione aprire un nuovo corso che avrebbe comportato una radicale modifica di questi metodi. Nel discorso programmatico tenuto ai suoi nuovi sottoposti il 31 agosto, egli mise in chiaro i caratteri fondamentali che avrebbero dovuto guidare l'azione della polizia, insistendo che non si eccedesse nel rigore e che si fosse il più possibile rispettosi della libertà dei sudditi⁶⁷⁹. La polizia avrebbe dovuto agire in linea con il nuovo clima politico ispirata ad un liberalismo moderato che il sovrano incominciava, seppur tra le solite incertezze, a favorire. Segni indiscutibili di un tentativo di riconciliazione con il passato erano le autorizzazioni al rientro di coloro che erano rimasti in esilio in conseguenza dei moti del 1821, a cui seguì nel 1842 l'emanazione di un'amnistia generale, in occasione del matrimonio del principe ereditario Vittorio Emanuele. Alle dichiarazioni di intenti del Villamarina, comunque, non seguirono trasformazioni significative nel modo di agire della polizia o un allentamento generale del controllo. Durante gli anni Quaranta, la polizia continuò ad essere vigile, occhiuta e tutt'altro che permissiva, soprattutto in fatto di manifestazioni, di conversazioni nei caffè o in altri luoghi di ritrovo, di libri proibiti e di componimenti d'occasione. Come nel decennio precedente, la censura non cessò di operare a tutto campo e con modi molto più rigidi ed opprimenti di quella del vicino Regno Lombardo-Veneto, sulla poca stampa permessa, considerata strumento di pressione sul governo e luogo della "congiura dei liberali"⁶⁸⁰. Inoltre, continuò ad essere sempre molto alta l'attenzione verso tutti i fuoriusciti stranieri, specialmente di nazionalità polacca per i quali il sovrano aveva deciso di rifiutare l'ingresso o la permanenza "anche per poco tempo" sul territorio del Regno⁶⁸¹. Del resto, le sollecitazioni ad un più moderato intervento della polizia nella vita politica e sociale del paese si scontrarono con un apparato caratterizzato da un orientamento fortemente conservatore e ancora strutturato come negli anni Trenta, quando aveva condotto la lotta alle società segrete. Tale era, per esempio, la situazione dei governatori su cui ricedevano le competenze di polizia nelle province. Tradizionale punto di intersezione tra funzioni militari e civili, questa carica era lo sbocco ambito di una buona carriera nell'esercito sabauda, per l'ammontare della paga, il ruolo fiduciario che la legava al sovrano in quanto rappresentante dell'autorità regia nelle province, e l'influenza politica di cui godeva. Sia Carlo Alberto che i suoi predecessori avevano preferito per tale carica e per quella immediatamente inferiore dei comandanti membri dell'aristocrazia più antica e titolata, soprattutto d'origine savoiarda e piemontese, in modo da mantenere quel rapporto fiduciario tra casa regnante e nobiltà che rappresentava la base politica su cui si fondava il Regno di Sardegna. Oltre che per la loro brillante carriera nell'esercito, quasi tutti questi funzionari erano anche stati scelti per le loro chiare tendenze *ultrà*: se è vero che Carlo Alberto vi aggiunse anche alcuni ex-napoleonidi verso la fine degli anni Trenta, la

⁶⁷⁸ L. Valerio, *Carteggio (1825-1865)*. Vol. II, cit., pp. IX-X.

⁶⁷⁹ Sunto dell'allocuzione detta dall'Eccellentissimo cav. di Villamarina alle due Divisioni del Ministero degli Interni state aggregate a quella di Guerra e Marina, 31 agosto 1841, cit. in B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, cit., pp. 226-227.

⁶⁸⁰ U. Levra, *Da una modernizzazione passiva a una modernizzazione attiva*, cit., p. CIII.

⁶⁸¹ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1841, mazzo 179, fascicolo 7: nota del primo ufficiale di Guerra e Marina ispettore generale della Polizia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari Esteri n. 139, 10 febbraio 1841.

maggioranza di loro era composta da personaggi che avevano combattuto contro i francesi, che erano passati al servizio di altri sovrani durante le guerre napoleoniche o che avevano combattuto contro i costituzionalisti in Spagna. Il largo margine di autonomia di cui godevano e la tendenza a travalicare gli altri funzionari civili faceva sì che molti governatori interpretassero la propria mansione in maniera estensiva, come una strenua lotta contro i nemici dell'assolutismo e dell'ordine costituito. Caso limite fu quello del governatore d'Alessandria Gabriele Galateri di Genola: divenuto governatore dell'importante piazzaforte nel 1824, egli ebbe mano libera nell'accentuare l'attività di polizia nella provincia, distinguendosi successivamente, come presidente del tribunale militare, per la durezza e la rapidità della repressione della congiura mazziniana dell'estate del 1833 che proprio in quella città aveva avuto uno dei suoi maggiori epicentri⁶⁸². Da simili propensioni non era esente la figura del vicario, anch'egli scelto preferibilmente tra gli esponenti dell'aristocrazia cittadina più vicini e fedeli al sovrano. Nel giugno 1835 fu nominato vicario il marchese Michele Benso di Cavour che mantenne la guida dell'ufficio per ben dodici anni. Pur essendo stato molto vicino al regime napoleonico durante il periodo francese, il padre del noto statista era riuscito a riavvicinarsi rapidamente alla casa regnante e a guadagnarsi la fiducia e l'amicizia di Carlo Alberto che l'aveva premiato conferendogli la prestigiosa carica. Nonostante i suoi trascorsi, il marchese con il tempo si era arroccato su idee spiccatamente conservatrici e reazionarie, giungendo ad interpretare il suo magistero nel segno della difesa del mondo dell'assolutismo. Benché il suo impegno contro la propaganda delle idee liberali fosse molto più limitato di quello della polizia e probabilmente molto minore di quanto la tradizione non gli riconosca, anche lui non mancò, in alcuni episodi, di eccedere nelle proprie attribuzioni e di interpretare il suo compito di "uomo d'ordine" in maniera esageratamente espansiva. Forte di un prestigio e di un filo diretto con il sovrano che gli consentiva una libertà ad altri non concessa, egli prese l'abitudine di mettersi in contatto direttamente con comandanti e governatori, predisponendo e gestendo interventi e operazioni senza curarsi di ricevere alcuna autorizzazione dagli organi ministeriali. Fu così che, nell'estate del 1843, il sovrano, su pressione dell'Ufficio di Polizia, fu costretto a ricordargli i "principi inalterabili della bene intesa amministrazione" come quello che non fosse "conveniente che agisca liberamente senza il controllo e la dipendenza del Superiore Dicastero"⁶⁸³.

Oltre che dall'apparato più propriamente militare, le maggiori resistenze al nuovo corso intrapreso dal Villamarina provenivano dagli stessi ambienti ministeriali e dai suoi vertici. Data la gran quantità di incombenze in cui era occupato nella gestione della Segreteria di Stato di Guerra e di Marina e in quella degli affari di Sardegna che facevano capo a lui, Carlo Alberto, al momento dello spostamento dell'ufficio, aveva stabilito che questo avrebbe fatto capo ad un primo ufficiale ispettore generale di Polizia⁶⁸⁴. Per questo compito egli aveva scelto personalmente il conte Fabrizio Lazzari, di cui erano ben note le convinzioni conservatrici⁶⁸⁵. Un enorme iato personale e ideologico divideva quest'ultimo dal suo superiore e ciò si riverberò nell'operato della polizia che, come si è detto, continuò a non

⁶⁸² Sul ruolo dei governatori nel Regno di Sardegna rimando a S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, in U. Levrà (a cura di), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 49-55.

⁶⁸³ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 367: relazione a S. M., 16 agosto 1843. Sulla figura del conte Michele Benso di Cavour come vicario mi permetto di rimandare al mio A. Bosio, *Un'istituzione di Antico Regime tra Restaurazione e riforme carlo-albertine: il Vicariato di Torino (1814-1848)*, in "Annali della Fondazione Einaudi", XLVII, 2013, pp. 136-144.

⁶⁸⁴ La decisione della scelta del Lazzari era stata comunicata direttamente dal re al Villamarina in un lettera privata del 24 luglio 1841. B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, cit., p. 222.

⁶⁸⁵ Il conte Fabrizio Lazzari (1797-1860), colonnello di cavalleria, divenne primo ufficiale per gli affari di Polizia presso la Segreteria di Stato di Guerra e Marina. Maggior generale nel 1844, nel 1847 assumerà il comando dei carabinieri reali e nel 1850 verrà nominato senatore.

evidenziare alcuna discontinuità dal periodo precedente. I sistemi che dovevano essere alla base della nuova azione della polizia, vennero metodicamente disapplicati e il Lazzari, sfruttando le troppe incombenze e la cattiva salute del Villamarina, acquisì una posizione svincolata dalla Segreteria di Guerra e di Marina a cui pure doveva fare riferimento. Ben presto, l'Ufficio iniziò ad assomigliare a un potentato indipendente dominato dal Lazzari che non esitava a fare riferimento personalmente al re e ad agire di propria iniziativa in svariate occasioni, suscitando così la comprensibile irritazione del suo superiore⁶⁸⁶. Del resto, in questo conflitto tra il ministro e il suo sottoposto, il Lazzari poteva contare anche sul supporto fornitogli dai capi divisione e da tutto il personale dell'Ufficio che, contrariamente alle intenzioni del Villamarina, continuò a nutrire le stesse idee della più retriva aristocrazia: sia lui che il suo vice, l'avvocato Luigi Tosi che, in quanto "indefesso al lavoro, attentissimo e zelantissimo nei suoi doveri li quali disimpegna con molta sagacità e prudenza", aveva conseguito la carica di regio commissario, erano considerati due veri campioni dell'assolutismo. Per le loro accanite idee reazionarie entrambi godevano negli ambienti liberali torinesi di una sinistra fama che durò molto a lungo, benché il commissario, "quantunque sembra un po' aspro nel suo aspetto e modo di parlare", fosse in realtà "umano verso li detenuti, pei quali non trasanda fatica per dilucidare la loro posizione colle pronte informazioni, dalle quali dipende soventi il più spiccio rilascio dei catturati"⁶⁸⁷. Oltre al clima di conflittualità tra i vertici ministeriali e quelli dell'ufficio, il piano di ristrutturazione della polizia di cui tanto si era parlato nel biennio 1833-34, era stato lasciato cadere nel vuoto e da più parti si sottolineava la "mauvaise organisation" di tutto l'apparato⁶⁸⁸. I limiti della polizia piemontese continuavano ad essere sempre gli stessi: scarsità di risorse economiche messe a disposizione dal governo, direzione politica poco chiara e a volte contraddittoria, personale numericamente scarso e qualitativamente scadente. Creato come ufficio della Segreteria degli Interni sulla "concepitasi lusinga di un ragguardevole risparmio" rispetto al troppo oneroso Ministero di Polizia, l'apparato di polizia era costantemente tenuto sotto osservazione per le sue spese ed erano costanti i richiami a limitarle "a quegli oggetti veramente indispensabili". Tuttavia, durante il periodo delle persecuzioni mazziniane, la situazione d'emergenza aveva provocato un aumento delle spese che il governo non reputava più tollerabile, soprattutto dopo che l'esito della crisi ministeriale della primavera del 1835 aveva fatto tramontare l'ipotesi di un inasprimento del regime poliziesco. Nel dicembre dello stesso anno, venne avviata una politica di contenimento delle spese con il divieto di usare scritturali straordinari, amanuensi, uscieri, serventi o staffette se non autorizzati, e con la soppressione degli "agenti segreti fissi, quelli vale a dire, con stipendio mensile e continuativo, dei quali una lunga sperienza ha dimostrata l'inconvenienza, e sono per contro di un grave peso alla Polizia". Si esortavano così i commissari di polizia "ad un servizio attivo, ed incessante, epperò non sedentario, non esclusivamente d'ufficio, [...] senza prevalersi in ogni evenienza di agenti segreti" il cui uso doveva "essere riservato ai soli casi di vigilanza occulta e secretissime, ed in quelle altre rare circostanze straordinarie in cui per l'importanza, e per la natura del fatto la cooperazione di un agente secreto è ravvisata indispensabile"⁶⁸⁹. I richiami a una maggiore parsimonia celavano, invece, la realtà di un apparato drammaticamente sottodimensionato in quanto a personale. Senza contare le forze dell'esercito e dei carabinieri, a Torino negli anni Quaranta

⁶⁸⁶ B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, cit., pp. 227-228.

⁶⁸⁷ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, marzo 19, f. Polizia anno 1847: quadro statistico degli impiegati di polizia. La cattiva fama di cui godevano i due funzionari venne poi immortalata in alcuni romanzi e autobiografie dell'epoca come quella di V. Bersezio, *I miei tempi*, edizione a cura di P. M. Prozio, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2001, pp. 101-105.

⁶⁸⁸ Lettera del Brunetti al Metternich, 21 marzo 1835, cit. in N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, cit., pp. 482-485.

⁶⁸⁹ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 359: relazione a S. M., n. 2562, 12 dicembre 1835.

vi erano solo diciotto arcieri e ventuno guardie di polizia che formavano una forza assolutamente insufficiente per una città in rapida crescita. Della penuria di uomini e mezzi ne risentì soprattutto l'Ufficio del Vicariato che fu uno dei primi apparati statali che finì nel mirino della politica modernizzatrice del sovrano. La secolare magistratura torinese, le cui svariate competenze erano da alcuni anni in continuo aumento, versava in una preoccupante disorganizzazione amministrativa e finanziaria. Nel gennaio 1829, inoltre, uno scandalo aveva coinvolto la figura del luogotenente Varotti, accusato di praticare sistematiche estorsioni ai danni delle corporazioni dei panettieri e dei macellai che dipendevano dal Vicariato per l'esercizio del loro mestiere. La storia fu messa a tacere con il suo allontanamento, sebbene altre indagini avessero evidenziato come il malcostume all'interno dell'ufficio fosse diffuso tra tutti i suoi dipendenti e da tali pratiche pare non ne fosse esente nemmeno il vicario Della Valle di Clavesana. Peraltro, le ragioni del malversazioni e degli abusi del personale avevano origine soprattutto nella insufficiente regolamentazione delle licenze e nelle scarse risorse economiche conferite al Vicariato dall'erario statale e dall'amministrazione comunale. Ambedue si sobbarcavano una parte del bilancio dell'ufficio, per quanto ciò avvenisse in maniera confusa e poco flessibile, con la conseguente perpetua insufficienza di denaro. Già nel dicembre 1828 il neoeletto vicario, conte Giuseppe Pochettini di Serravalle, aveva fatto presente il problema degli stipendi degli impiegati dell'ufficio dato che, nonostante l'editto del 22 settembre 1822 li avesse privati delle sportule di cui godevano, il luogotenente, gli assessori e il segretario continuavano a riscuotere alcuni diritti pecuniari sui mercati e sul lotto⁶⁹⁰. Le sue sollecitazioni rimasero comunque inascoltate fino alla salita al trono di Carlo Alberto, molto attento alle richieste di una migliore organizzazione delle carriere e degli stipendi dei funzionari pubblici. Data la gravità della sua situazione, l'ufficio fu uno dei primi ad esser preso in considerazione in questo progetto di riordino delle istituzioni locali. Durante il Consiglio di Conferenza del 13 settembre 1833, il re incaricò il vicario di elaborare un piano che fissasse con certezza gli stipendi degli impiegati dell'ufficio e le quote dei permessi pagati da chi esercitava alcuni mestieri nella capitale. Il piano del Serravalle, approvato dalle Regie Patenti del 16 settembre 1833, portava alla cessazione di ogni diritto incamerato dagli impiegati dell'ufficio e alla fissazione di uno stipendio fisso che spegnesse tutte le dicerie su eventuali estorsioni commesse dal personale del Vicariato⁶⁹¹. Nei piani del vicario, il necessario aumento degli stipendi dei funzionari dell'ufficio avrebbe gravato specialmente sulla cassa comunale, ma sarebbe stato compensato dalla devoluzione al Comune dell'intero prodotto dei permessi e dalla riscossione delle multe per le contravvenzioni. In verità, il calcolo del Serravalle si rivelò alquanto approssimativo: le multe e le percezioni dalle licenze, per quanto alte, non riuscivano a compensare le spese dell'ufficio che, già qualche anno più tardi, ricominciarono a crescere senza che il Comune avesse i mezzi necessari per farvi fronte. A partire dagli anni Quaranta, la traballante situazione economica incominciò a ripercuotersi sempre più

⁶⁹⁰ AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 3, f. Vicariato anno 1834: pianta dell'ufficio del Vicariato coll'indicazione dello stipendio a ciascuno degli impiegati assegnato, 31 dicembre 1828.

⁶⁹¹ Lettere Patenti colle quali S. M. approva, e manda osservarsi il nuovo Regolamento, e la Tariffa dei dritti dovuti per ottenere il permesso d'esercitare alcuni negozi o mestieri, e per altri atti economici; in data del 16 settembre 1834, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXXIV, pp. 425-429. Nel bilancio per l'anno 1834, ovvero prima che la riforma avesse luogo, la città di Torino aveva pagato per il Vicariato la somma di lire 71.189 più 8.370 lire di pensioni per gli ex-impiegati. Con la riforma, il Comune avrebbe visto le spese per il solo personale lievitare da lire 27.755 a lire 44.141, ma si sarebbe potuta rifare grazie al ricavato dei permessi "che presenta il prodotto presunto di £ 22.184" e delle multe. La riforma del Serravalle aumentò anche a lire 2100 il fondo assegnato per le spese di polizia segreta "essendo evidentemente troppo scarso quello di £ 900 finora a tal uopo fissato". Per gli ufficiali di grado superiore il Comune e l'amministrazione statale avrebbero continuato a versare una quota ciascuno del loro stipendio, mentre il peso delle paghe del personale inferiore cadeva sulle spalle della sola municipalità. AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 3, f. Vicariato anno 1834: copia di lettera del sindaco di Torino all'intendente generale di Torino, 18 aprile 1849.

pesantemente sull'azione e sull'operato dell'ufficio, sempre più incapace di rispondere adeguatamente alle esigenze del pubblico servizio⁶⁹². Ben consapevole dei limiti della propria opera, il vicario incominciò a battere regolarmente il tasto della necessità di un aumento dell'organico dell'ufficio, trovando tuttavia risposte generalmente poco soddisfacenti, quando non netti rifiuti: dell'aumento di undici arcieri richiesto nell'autunno del 1841 Michele di Cavour dovette accontentarsi dell'aggiunta di sole quattro unità e successivi tentativi presso la Segreteria di Stato per gli affari Interni non ebbero miglior fortuna⁶⁹³. Inoltre, intere aree della città risultavano del tutto non sorvegliate. Nell'estate del 1843, il La Tour denunciò come, nel contado di Torino, le borgate che “contano esse di quindicimila e più anime e talune sole sono di popolazione non indifferente”, fossero totalmente prive di sorveglianza e “conscii che non sono invigilati quegli abitanti non si curano dell'eseguimento delle leggi e si fanno lecito tuttociò che loro garba e conviene”⁶⁹⁴. L'idea più agevole sarebbe stata quella di seguire l'esempio di città come Fossano, Alessandria e Casale, dove il Comune sceglieva “almeno in ogni Parrocchia transurbana due persone di conosciuta devozione al Regio Trono, probe e dotate di sufficiente capacità per incaricarle nel rispettivo distretto una in Capo, e l'altra in secondo”. Questi due funzionari a cui sarebbe poi affidato al primo la carica di commissario civico locale, e al secondo quella di capitano di quartiere, avrebbero gestito tutte le “varie incombenze relative al servizio della Polizia, oltre quelle militari ed economiche inerenti alla carica di Sindaco che si ravviserebbe fors'anche a proposito d'affidarle”, e avrebbero goduto di un'indennità per le spese d'ufficio a carico dell'erario civico⁶⁹⁵. Per l'evidente mancanza di risorse da parte del Comune, la proposta venne comunque lasciata cadere nel vuoto.

L'esiguità del personale operativo non era comunque l'unico dei problemi. Il Corpo degli arcieri era una forza di polizia evidentemente non più al passo con i tempi: nonostante i vari tentativi di riordinamento, aveva mantenuto le caratteristiche di una “sbirraglia” d'Antico Regime con una professionalità trasmessa di solito per via familiare, il cui distacco dal contesto cittadino era peraltro sottolineato dall'obbligo di risiedere con le loro famiglie all'interno delle carceri delle Torri. La stima di cui il Corpo godeva nella popolazione era minima tanto più che l'opinione popolare lo considerava “un mestiere così vile” al pari di quello dei soldati di giustizia⁶⁹⁶. Il più delle volte gli arcieri erano accusati di essere maneschi e brutali, anche quando non ve ne era bisogno, e non mancarono denunce di malversazioni o di soperchierie commesse ai danni dei cittadini⁶⁹⁷. Dalle molte critiche che fioccarono sul loro conto, tutti i vicari difesero sempre gli arcieri a spada tratta, segnalando ripetutamente lo zelo e l'energia con cui si applicavano a compiti faticosi e rischiosi. Nelle

⁶⁹² Sullo scandalo avvenuto nel 1829 e la successiva riorganizzazione dell'ufficio vedere A. Bosio, *Un'istituzione di Antico Regime tra Restaurazione e riforme carlo-albertine: il Vicariato di Torino (1814-1848)*, cit., pp. 129-135.

⁶⁹³ AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 4, f. Vicariato anno 1841: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni e delle Regie Finanze, 26 novembre 1841.

⁶⁹⁴ AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 4, f. Vicariato anno 1843: lettera del governatore militare di Torino al primo ufficiale ispettore generale di Polizia, 20 luglio 1843.

⁶⁹⁵ *Ibidem*, nota del primo ufficiale ispettore generale di Polizia, s. d. agosto 1843.

⁶⁹⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 104, cartella II, pp. 308-309, recto e verso: verbale d'arresto di Basso Gioanni, 4 dicembre 1836.

⁶⁹⁷ Può essere significativo un episodio sulla predisposizione della bassa forza del Vicariato a reagire con le mani: l'arciere Garnerò, mentre passava di notte per via dei pellicciai, “intese dire da un individuo, che ivi si trovava in compagnia di un altro capellone, capellone, ma non avendo dato retta a tali voci, proseguì di alcuni passi la sua via, quando intesi collo, collo, parola volgarmente conosciuta di disprezzo”, tanto “che venne subito alla mani ed a cui essi corrisposero con pari ardore”. ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 60, volume XVIII: n. 132, recto e verso: rapporto del commissario Allara, 27 aprile 1836. Tre anni prima lo stesso arciere era stato punito con cinque giorni di carcere per aver fatto di sua iniziativa un'irruzione notturna in una locanda per condurre delle “imponenti ricerche”. ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 55, volume XIII: n. 68, recto: rapporto del commissario Ottino, 28 gennaio 1833.

parole dei vicari c'era sicuramente molto di vero soprattutto considerando il notevole numero di arresti effettuati ogni anno e il lungo elenco di ferimenti subiti da arcieri e guardie civiche da parte di criminali che avevano reagito con le armi a un tentativo di arresto. Inoltre, per quanto poco stimati dai cittadini, gli arcieri non erano certamente privi di capacità o di esperienza, né provenivano dagli strati più bassi della società: la maggior parte di loro aveva già servito come soldato di giustizia o usciere presso qualche Giudicatura e facevano vanto, in un'epoca dove i tassi di analfabetismo erano elevati, di saper tutti leggere e scrivere⁶⁹⁸. Tuttavia, qualcosa che non andava nel Corpo ci doveva essere se il 25 agosto 1841 scoppiò “una rissa la più accanita” tra la famiglia di un arciere e il portinaio del carcere delle Torri, che venne sedata a fatica da un picchetto armato accorso dal vicino corpo di guardia delle Scuderie Reali⁶⁹⁹. Qualche anno dopo, venne addirittura segnalato come i due arcieri settimanalmente incaricati di recarsi a Moncalieri per sorvegliarne il mercato preferissero “frequentare li spettacoli, le bettole, ed altri luoghi” e come fossero “poco subordinati al Capo Arciere”, vivendo “nella poltroneria e nell'intemperanza”. Si decise così di stilare un regolamento in cui venivano stabiliti castighi per “negligenza di servizio” e nel caso gli arcieri si fossero permessi “di fare delle osservazioni, o di elevare dei pretesti col loro capo”⁷⁰⁰. Parallelamente, si decise di espellere alcuni degli arcieri di peggior condotta, come quel Biagio Buffa che “ognora si fece conoscere per un vero poltrone, intrigante, insommeso, avido eminentemente di fare del denaro, dedito alle estorsioni, e cattivo soggetto”⁷⁰¹ e lo stesso portinaio del carcere delle Torri Giuseppe Anselmino, “uomo di nessuna moralità o riputazione, d'indole maligna, dedito continuamente al bagordo, ed all'intemperanza”⁷⁰². La situazione non era molto più rosea nemmeno tra le guardie di polizia: il Corpo, previsto inizialmente solo per la città di Genova, era stato introdotto anche a Torino, ma l'organico, composto da undici guardie e un maresciallo d'alloggio, si era rivelato da subito “per difetto di numero visibilmente incapace” di attendere a tutti i suoi compiti⁷⁰³. Nonostante successivi aumenti di personale portarono ad un graduale impingimento dell'organico, il numero rimase comunque palesemente insufficiente. Inoltre, il personale era generalmente ritenuto poco affidabile se, alla fine degli anni Venti, una guardia di polizia, un tal Fava, venne addirittura accusato di aver commesso un furto con scasso nell'abitazione di un maggiore dell'esercito in ritiro⁷⁰⁴. Analogamente agli arcieri del Vicariato, i limiti quantitativi e qualitativi del Corpo non ponevano poi al riparo i suoi membri dai rischi del mestiere: la sera del 20 febbraio 1848, per esempio, le due guardie di polizia Giuseppe Castolero e Giovanni Bodrero, subito dopo aver arrestato un giovane

⁶⁹⁸ Le guardie civiche venivano arruolate generalmente tra i militari dell'esercito piemontese. Per gli arcieri la situazione era molto più varia. Essi tendevano a rimanere nel corpo fino ad avanzata età e spesso fino al loro pensionamento: nel 1848 tra i diciotto arcieri che componevano l'organico del corpo, oltre al capo arciere, il sessantenne Giovanni Valfré che aveva addirittura militato tra i granatieri imperiali dal 1808 al 1814, tre di loro superavano i trent'anni di servizio, uno i venti, e due i quindici. Prima di entrare nel corpo avevano lavorato presso i tribunali di Mandamento come soldati di giustizia, “servienti” o uscieri, ma alcuni di loro erano anche stati preposti alle Regie Gabelle. Per l'epoca non potevano certamente dirsi poco istruiti visto che sapevano tutti scrivere, di cui dieci “bene”, sette di loro “passabilmente” e solo uno era giudicato “non troppo abile”. Solo due erano originari di Torino, mentre gli altri erano nati in altre località del Piemonte e tre di loro provenivano addirittura da fuori regione (Mede, Parma e Viterbo). ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 81, fascicolo 144: elenco del Corpo degli arcieri per la forza coattiva del Vicariato di Torino, s. d. (ma del novembre 1848).

⁶⁹⁹ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 56, fascicolo 93: rapporto del commissario Gastaldi, 25 luglio 1841.

⁷⁰⁰ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 66, fascicolo 102: rapporto del commissario Gastaldi, 12 agosto 1844.

⁷⁰¹ *Ibidem*, supplica di Biagio Buffa al vicario, 9 settembre 1844.

⁷⁰² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 104 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Anselmino Giuseppe, 4 giugno 1844.

⁷⁰³ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 360: relazione a S. M., n. 2607, 9 febbraio 1836.

⁷⁰⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 92, cartella I, p. 442, recto e verso: verbale di denuncia di Destefanis Valfrè di Celle Flaminio, 5 maggio 1829.

“perché addetto al giuoco del pirolino, presunto proibito”, vennero aggrediti in via Porta Nuova da un gruppo di individui armati di coltello intenzionati a “vendicarsi contro coloro che avevano proceduto al suo arresto”. Nello scontro, i due agenti ebbero la peggio e il Castolero, ferito molto gravemente, morì qualche giorno dopo⁷⁰⁵.

Infine, oltre alle carenze economiche e ai limiti strutturali, la stessa gestione da parte dei vertici generava incertezza nell'apparato: la direzione del Lazzari cozzava palesemente con le direttive del Villamarina e, a complicare le cose, vi erano anche i frequenti interventi personali del sovrano che pensava di fare sé stesso “centre unique de tous les rapports administratifs, et par conséquent aussi de toutes les branches de police” in maniera da regolare “à son gré la marche du Gouvernement”⁷⁰⁶. Interventi che non sempre erano chiara espressione di una coerente e definita volontà politica: anche quando dopo il 1841 gli orientamenti progressisti sembravano essersi imposti nella compagine governativa, egli non fu esente da ripensamenti, dubbi e anche fulminei ritorni di fiamma a convinzioni più conservatrici. Nel tentativo di rimanere saldo padrone della situazione e di non venir più trascinato dall'ala più determinata del riformismo subalpino, egli non esitava a mandare segnali anche molto duri a chi dava l'impressione di “marcher d'un pas trop précipité”⁷⁰⁷, segnali che si ripercuotevano nella politica interna e, di conseguenza, nell'operato degli organi di polizia che, riguardo al dissenso politico, usavano alternare tolleranza e repressione secondo gli stati d'animo del sovrano. A metà degli anni Quaranta, a causa dei rivolgimenti nello scenario internazionale, il re iniziò a irrigidirsi su posizioni sempre più conservatrici, nel timore di essere trascinato da coloro che richiedevano misure radicali che potessero cambiare i rapporti di forza sui quali si reggeva lo Stato. Nell'autunno del 1846, a fronte dei molteplici attacchi contro i gesuiti, successivi all'inizio della guerra civile svizzera, in cui egli appoggiò personalmente le istanze dei cantoni cattolici, fece riattivare una stretta vigilanza contro tutti quegli esponenti liberali in fama di “radicalismo”. Fu scagliata un'offensiva contro l'introduzione di stampa semiclandestina proveniente dalla Svizzera, la cui diffusione aveva goduto di una relativa tolleranza negli anni precedenti, e si decise di fare un giro di vite sul giornalismo che propugnava idee troppo avanzate. Chi ne andò di mezzo furono i membri dell'ala più determinata del liberalismo subalpino, provenienti soprattutto dai ceti medi dell'imprenditoria, del commercio e del professionismo: se a Lorenzo Valerio che, dopo la crisi ministeriale del 1841, era stato concesso riprendere le pubblicazioni del proprio giornale sotto il meno sovversivo nome di “Lecture di famiglia”, erano stati fino ad allora perdonati atteggiamenti scopertamente antiaristocratici e una crescente politicizzazione del periodico in senso anticonservatore e patriottico, nella primavera del 1847 il sovrano decise di non tollerarne più le posizioni e ordinò la definitiva chiusura della pubblicazione⁷⁰⁸.

3.4 Una criminalità in evoluzione.

Le paure e le preoccupazioni di Carlo Alberto sul diffondersi del “radicalismo” in Piemonte erano condivise da molti. Le “tre gloriose giornate” che avevano spaventato la società piemontese all'inizio degli anni Trenta, rappresentarono per i ceti dirigenti sabaudi un “trauma” che andava ben al di là delle immediate conseguenze politiche provocate dalla rivoluzione. Anche gli ambienti più liberali della società piemontese erano allarmati dai pericoli di una radicale sovversione connessi alla rivoluzione di luglio, che aveva creato “un

⁷⁰⁵ AST, *Magistrato d'Appello di Piemonte*, Sentenze penali dell'anno 1848, n. 1864, pp. 21-22, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Codazabetta Giuseppe detto Bialeisot, 22 luglio 1848.

⁷⁰⁶ Lettera del Brunetti al Metternich, 21 marzo 1835, cit. in N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, cit., pp. 482-485.

⁷⁰⁷ L. Valerio, *Memorie*, cit. in L. Valerio, *Carteggio (1825-1865)*. Vol. II, cit., p. LXXIX.

⁷⁰⁸ *Ibidem*, pp. LXXIV-LXXVIII.

parti frénétique, féroce et absurde” con l’unico obiettivo di gettare la società in “un chaos affreux”, contro il quale anche un personaggio molto critico verso l’assolutismo come il giovane Camillo Cavour non esitava a sentirsi “porté aux sentiments le plus violents”⁷⁰⁹. La genesi dell’insurrezione, che aveva visto per la prima volta operai ed artigiani scendere in piazza come forza consapevole di sé, faceva temere che anche in Piemonte si potesse instaurare un’alleanza tra le classi popolari e la fitta trama di società segrete che minacciasse l’ordine sociale, soprattutto in occasione di un’eventuale ripresa della grande spinta rivoluzionaria che nei primi anni Trenta appariva imminente e inevitabile. Anche se ai progetti di insurrezione succedutisi tra il 1831 e il 1834 mancò del tutto la partecipazione popolare e benché le società segrete non avessero certamente obiettivi di rivoluzione sociale, la paura che in Piemonte si potessero ripetere i disordini che avevano coinvolto il paese nell’ultimo decennio del Settecento con esiti molto più radicali di quelli avvenuti in realtà, rimase costante anche con la fine del pericolo cospirativo. I disordini provocati dagli operai della vicina Lione nel 1831 e nel 1834 e il registrarsi dei primi scioperi nei filatoi torinesi, unito al diffondersi delle prime teorie socialiste, contribuirono ad alimentare la percezione di un pericolo immediato e concreto, benché la Torino dei primi anni Trenta rimanesse una città fondamentalmente tranquilla, simile in questo alla realtà urbana dei decenni precedenti. Inoltre, agli inizi del regno di Carlo Alberto, il trend demografico espansivo del decennio precedente che aveva fatto superare alla città la quota di centomila abitanti, si era improvvisamente arrestato e la popolazione era rimasta pressoché stazionaria con una non accentuata tendenza alla diminuzione. A questo brusco arresto contribuì l’allarme provocato dall’epidemia di colera che stava attraversando l’Europa e che, annunciata con terrore già nel 1831, si manifestò a Torino solo l’estate di quattro anni dopo. La fine dell’epidemia, che nella città fu molto meno invasiva che in altri luoghi anche per l’efficiente piano di prevenzione attuato dalle autorità sabaude, segnò la ripresa della crescita demografica con un ritmo medio annuo di incremento pari al 15 %⁷¹⁰. Dai 117.072 abitanti del 1838 si passò ai 136.849 di dieci anni dopo⁷¹¹. L’aumento di popolazione, per quanto numericamente meno significativo degli anni Venti, ebbe però effetti ben più dirompenti sulla realtà sociale torinese. Il mercato del lavoro, che aveva già dimostrato di contenere con difficoltà l’espansione demografica del decennio precedente, si dimostrò ora assolutamente inadeguato ad assorbire tutta la massa di individui che aspirava ad accedervi. Ai contemporanei appariva evidente come, tra la fine degli anni Trenta e gli anni Quaranta, “ogni arte, ogni professione trabocca di lavoratori” e che “ormai un uomo, anche il più dedito al lavoro, non sa dove e come occuparsi”⁷¹². La diretta conseguenza fu il formarsi di sacche di disoccupazione, continuamente alimentate dai lavoratori espulsi per il mutare della congiuntura, per ragioni d’età o di salute, per particolari condizioni famigliari o per l’eccessivo numero di figli. Esse si concentravano in una città in cui l’edilizia, le abitazioni, le infrastrutture, i servizi non si svilupparono con la stessa rapidità e nella stessa quantità della popolazione. E’ una realtà diversa da quella classica della città compresa entro i viali ideati dai francesi ad inizio secolo sul luogo delle spianate mura urbane: una città dove la borghesia e parte della nobiltà si spostavano verso i villini e le case da pigeone appena sorte nel Borgo Nuovo, mentre il resto del tessuto urbano si andava sovraffollando, e ai suoi margini si formavano e si espandevano per successive aggregazioni e sedimentazioni spontanee i ghetti popolari del Borgo Dora, del Moschino e di Vanchiglia⁷¹³. Nei borghi e in molte aree del centro, soprattutto delle sezioni

⁷⁰⁹ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1810-1842*, cit., pp. 511-516.

⁷¹⁰ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l’Unità*, cit., p. 285.

⁷¹¹ U. Levra, *L’altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 46.

⁷¹² G. B. Massone, *Sulla riforma carceraria. Pensieri*, in “Antologia italiana”, a. II, t. 3, 1847, p. 447, *ibidem*, p. 64.

⁷¹³ Nonostante gli investimenti mobiliari realizzati nei sobborghi e nell’Oltrepo, nel 1838 il numero medio di abitanti per edificio all’interno del nucleo cittadino era di sessantaquattro: ben sei volte di più rispetto a quanto accadeva, per esempio, nella Firenze del 1810 che, con una popolazione equivalente, contava ottomila edifici

di Dora e di Monviso, Torino mostrava, pur nella sua arretratezza, non poche piaghe sociali simili a quelle delle città straniere avviate sulla strada della rivoluzione industriale. Le dure condizioni di vita dei ceti inferiori coincidevano con quelle dei centri industriali inglesi o francesi e anche con altre realtà italiane di pari o più piccole dimensioni che con l'industria non avevano nulla da spartire⁷¹⁴. L'emergenza del colera aveva peraltro già attirato l'attenzione delle classi dirigenti sui crescenti fenomeni di disgregazione sociale e sul pauperismo dilagante che connotavano larghe fasce dei ceti subalterni. La mobilitazione di una parte del ceto dirigente nell'affrontare l'epidemia, unito al malcontento e alle voci che correavano tra i ceti popolari, portarono una maggior conoscenza delle miserabili condizioni di vita degli strati più bassi della popolazione e del pericolo che poteva rappresentare il trascurare i larvali segnali di malcontento che vi serpeggiavano. Questa acquisita consapevolezza fu l'origine della nascita nell'opinione pubblica di un dibattito sugli interventi di tipo preventivo per evitare l'insorgere di quei pericolosi fenomeni di "mal essere sociale" specifici di città come Londra e Parigi, alle quali da tempo gli intellettuali e la classe di governo sabauda guardavano con attenzione. Nonostante la relativa arretratezza del paese in termini di sviluppo industriale, la percezione delle trasformazioni sociali ed economiche in corso nella società piemontese erano comunque tali da turbare i ceti medio-alti: se nel 1835 ci si poteva ancora compiacere di guardare con distacco alle lacerazioni di un paese come l'Inghilterra dove "un'immensa ricchezza ed un pauperismo desolante" provocavano un'endemica instabilità sociale⁷¹⁵, giusto cinque anni più tardi, il continuo incremento di proletari a Torino faceva credere a molti che "vivere presso queste masse era vivere presso un vulcano", il quale non avrebbe tardato ad entrare presto in fase di eruzione⁷¹⁶. Il troppo stridente contrasto tra ricchezza e povertà che si poteva scorgere nella capitale non sarebbe potuto durare a lungo: le masse popolari sembravano sul punto "d'impadronirsi a viva forza degli agi di cui hanno difetto", e, sebbene ora si accontentassero di rubare per la propria sopravvivenza, ben presto avrebbero finito per "arruolarsi nelle schiere dei tumultuanti e dei sediziosi, e farsi ciechi seguaci dei bucinatori delle utopie le più false e le più pazze onde scalzare l'ordine pubblico nelle più bugiarda speranza di arricchire senza fatica"⁷¹⁷. Per molti, il costante aumento dei reati contro la proprietà non era altro che un segno dell'invidia sociale dei ceti popolari che ben presto avrebbero trasformato il ladro in un ben più pericoloso sovvertitore dell'ordine costituito. Benché queste conclusioni fossero alimentate più dall'osservazione di altre esperienze europee che non da elementi tratti dalla realtà piemontese, anche nel Regno di Sardegna si giunse ad identificare i ceti subalterni come classe pericolosa e a individuare un rapporto di continuità tra illegalismi contro il patrimonio ed eversione sociale.

Effettivamente, qualcosa stava cambiando nel mondo della malavita torinese, per quanto molto lentamente e gradualmente. Scorrendo i volumi del Vicariato, si evince come, a partire dalla fine degli anni Trenta, la gestione dell'ordine pubblico fosse molto più difficoltosa e come l'allarme sociale, anche a causa della nuova attenzione riservata dall'opinione pubblica alle condizioni di vita e al malessere dei ceti subalterni, fosse molto più pervasivo e continuo e sempre meno legato, come in passato, solo a crimini audaci o a fatti di cronaca particolarmente efferati. Nel contado, i furti e le grassazioni continuavano ad essere "giornalieri" e molto spesso impuniti: il Vicariato e i carabinieri si occupavano di far

contro i poco più di mille della capitale Sabauda. G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 302.

⁷¹⁴ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 53.

⁷¹⁵ D. Sacchi, *Statistica*, in "L'annotatore piemontese", vol. I, fasc. V, maggio 1835, p. 306.

⁷¹⁶ G. Droz, *La proprietà*, in "Il Dagherotipo", n. 45, 19 novembre 1840, p. 720, cit. in R. Audisio, *La "Generalà" di Torino. Esposte, discorsi, minori corrigendi (1785-1850)*, cit., p. 48.

⁷¹⁷ Circolare ai Membri dei Consigli Divisionali riguardante pensieri sui mezzi di scemare il numero dei trovatelli, e sul modo di procedere al loro avvenire; in data 15 gennaio 1850, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XIV, serie V, pp. 23-28.

perlustrare periodicamente la vastissima area senza la pretesa di mettere le mani sopra “tali nocivi individui”, ma con la sola speranza di rendere per qualche tempo “sicuro, e tranquillo il passo ai viandanti” che si avventuravano per “queste molestate colline”⁷¹⁸. Nel febbraio del 1846, in seguito ad alcuni “gravi misfatti” che “giustamente eccitarono la pubblica indignazione”, il Senato fu addirittura costretto a pubblicare un manifesto che prometteva premi pecuniari e “intiera ed assoluta impunità” a chi avrebbe rivelato i colpevoli di alcuni omicidi avvenuti nei dintorni di Torino⁷¹⁹. Era però all’interno della città che incominciavano a susseguirsi furti e delitti sempre più eclatanti. Le frotte di vagabondi che si accampavano periodicamente a Torino, davano l’impressione di essere decisamente più pericolose di quelle dei decenni passati. Nella primavera del 1841 tra le forze di polizia subalpine si era diffusa la notizia che fosse sorta in Piemonte “una estesissima associazione di malviventi” detta Lega della Bramanta, formata da borseggiatori provetti che passavano di città in città per rapinare chiunque gli andasse sotto tiro. Ad oggi si sa poco di questa vicenda e le scarse notizie non sono in grado di farci dare una conclusione, anche se si ha ragione di credere che questa fantomatica banda sia stata probabilmente un’invenzione di qualche funzionario di polizia particolarmente fantasioso. Nonostante le notizie riguardo a questa banda fossero assai fumose, esse gettarono la polizia in uno stato di estrema allerta tanto che, quando il procedimento penale ebbe prosciolti tutti gli inquisiti per evidente mancanza di prove, non si esitò a punirli tutti in via economica⁷²⁰. La vicenda della Lega della Bramanta è comunque significativa di come la polizia incominciasse a percepire i fenomeni criminali come ben più pericolosi di quanto non fossero in realtà. Ma le preoccupazioni più rilevanti erano incentrate sul crescente numero di furti commessi con strumenti da scasso. Si trattava di un incremento ancora contenuto, che sarebbe stato ben presto superato per quantità e per entità degli obiettivi nei decenni successivi, ma comunque capace di dare non pochi grattacapi al Vicariato. Se ne accorse a sue spese, per esempio, il notaio Filippo Gay la cui abitazione in via del Monte di Pietà 3 venne completamente svaligiata, nonostante egli “difficilmente si allontanasse da questa Capitale”, un giorno in cui si era recato con la moglie e la fantesca a Chieri⁷²¹. Gli stessi strumenti da scasso incominciarono ad essere decisamente più evoluti: accanto ai soliti “succhielli”, “tinivelle” e chiavi false, spuntarono arnesi più efficaci. Ad esempio, nel furto commesso la notte del 4 dicembre 1841 nella bottega del fabbricante in corami Zaccaria Liutard in via dei Pasticcieri 1, si osservò come “li tiratoj dei cancelli erano [stati] sgangherati” con l’uso di “un grosso palo di ferro, un lungo, e grosso scalpello senza manico, ed un altro scalpello con manico di legno stabile”, a tal punto che lo stesso negoziante “stupefatto rimase di quanto era stato commesso”⁷²². Altro elemento che sconcertava le forze dell’ordine era l’inconsueto ardimento di alcuni scassinatori i quali non esitavano ad usare persino la tecnica della “scalata” per svaligiare gli appartamenti cittadini. Questa tecnica era adottata soprattutto per scavalcare recinti o cancellate di notevole altezza per penetrare in casolari di campagna o in magazzini alla periferia della città, ma era molto rischiosa e difficile da attuare in città. Ciò nondimeno nel settembre del 1843 davanti al giudice finirono un ferravecchio ambulante quarantottenne e un contadino ventitreenne per esser entrati in alcuni appartamenti dopo “avere attaccato con pertica con uncino una fune al balcone”. E tra gli alloggi “visitati” dai due ladri non vi erano solo case di borghesi benestanti ma anche il palazzo Tapparelli D’Azeglio e l’appartamento di Luigi Provana di

⁷¹⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 104, cartella II, pp. 181-192, recto e verso: verbale d’arresto di Alloi Matteo surnomato il Postiglione e Coreur, e Ricchiardi Lorenzo, 4 ottobre 1836.

⁷¹⁹ Manifesto senatorio portante promessa d’impunità e premii; in data 17 febbraio 1846, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume X, serie V, pp. 10-12.

⁷²⁰ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 365: relazione a S. M., 6 luglio 1841.

⁷²¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 166 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Andorno Francesco, 18 settembre 1844.

⁷²² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 109, pp. 223 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Garrone Carlo e Marietti Domenico, 4 dicembre 1841.

Collegno in contrada del Gambero, dove, in entrambi casi, vennero derubati arredi e stoffe del valore di alcune migliaia di lire⁷²³. Per il Vicariato tentare di sventare questi furti era un'impresa alquanto ardua. Sulla scena criminale torinese si affacciavano inoltre nuovi modi di commettere i crimini: nel marzo 1835 venne arrestata una banda specializzata nel rubare "voti d'argento", soprattutto "cuori, anelli, croci d'oro, ed alcuni in diamanti" che, secondo l'uso popolare, venivano posti dai devoti attorno alle numerose effigi della Madonna nelle strade, nei cortili e all'interno delle chiese cittadine. La banda, formata da un trentanovenne disoccupato e da due garzoni sarti sedicenni, aveva predisposto "una lunga lima con manico di bosco, uno scalpello, ed un lungo ferro quadrato a forma di stile infisso in manico pure di bosco" che permettevano di "aprire, e forzare le serrature delle griglie ed inferiate delle nicchie" anche quando queste si trovavano a notevole altezza⁷²⁴. Sebbene il valore degli oggetti rubati fosse risibile, le pesantissime pene a cui i ladri furono condannati (galera perpetua per il trentanovenne, dieci e sette anni di carcere per i suoi due complici), erano un eloquente segnale di quanto la magistratura avesse voluto punire la loro intraprendenza⁷²⁵. Peraltro, il Vicariato, proprio un anno prima, ricevette notizia di un inconsueto modo di rapinare i malcapitati da parte di due coltivatori del Borgo Po. Secondo la narrazione di una loro vittima, il carrettiere Secondo Villata, uno dei due lo aveva convinto ad andare assieme a lui al Valentino "per ivi accettare un lavoro a botto di loro convenienza" e

quando furono in quelle vicinanze vi siano comparsi, ed uniti a loro un certo Negro, od Allegro, da lui però conosciuto sotto il nome di Negro, ed altro che non conosce, li quali unitamente al ridetto Boano abbiano cercato d'indurlo, come si lasciò facilmente indurre in sito appartato, e rimoto sulla spiaggia del Po, e là gionti il Negro, fingendosi ubbriacco, siasi tratto dalla scarzella un bottassino contenente in apparenza del branduin, ai quali fu eccitato a berne siccome ottimo liquore, e ivi avendo aderito non ne abbia appena trangugiate che due bicchierini incirca, che poco dopo si sentì venir meno li sentimenti, e non tardò quasi a cader per terra, ed in questo mentre vide il Negro gettar via il bottassino suddetto, ed inizialmente essersi sentito dalli medesimi indosso, del che essendosi accorto, ma non essendo più in grado di difendersi, abbia detto perché se gli si toccasse indosso, al che essi risposero, che li prendevano le monete per rimetterli dei marenghi, ma che vi levarono li diciotto marenghi, che seco portava senza nulla riporvi, e quindi siano scomparsi in un baleno. Ridotto perciò a così misero stato senza soccorso, e spossato di forze non potè restituirsi a casa, che con grande fatica sul far della notte, e non si riuscì di rimettersi in istato di darsi al suo ordinario lavoro, che tre giorni, pendente li quali dovette quasi sempre tenere il letto⁷²⁶.

Era comunque dal mondo giovanile da dove incominciavano a provenire i segnali più inquietanti della crescente condizione di emarginazione di larghi strati dei ceti inferiori. Tra gli anni Trenta e Quaranta si assistette ad una sensibile diminuzione dell'età media degli arrestati: la quota degli individui di sesso maschile fermati dalla polizia inferiori ai ventuno anni, età in cui nel Regno di Sardegna si era maggiorenni, passò dal 33,03 % del 1833 al 40,42 % del 1846⁷²⁷. Inoltre, se si analizzano i capi d'accusa verso questi giovani, essi non

⁷²³ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1843, fol. 507-508, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Gaffodio Pietro e Canibus Giuseppe detto il Biondo, 23 settembre 1843.

⁷²⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 102, pp. 126-134, recto e verso: verbale d'arresto di Razzetti Giuseppe, Sogno Luigi e Cocelli Carlo, 2 marzo 1835.

⁷²⁵ La pena al Razzetti venne comunque ridotta a diciotto anni il 10 febbraio 1844, e poi diminuita di un anno ancora nel 1851. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1836, fol. 131-132, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Razzetti Giuseppe, Cocelli Carlo e Sogno Luigi, 9 febbraio 1836.

⁷²⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 101, pp. 206-207, recto e verso: verbale d'arresto di Boano Giovanni Giuseppe e Allegro Giuseppe, 8 aprile 1834.

⁷²⁷ Sui 430 individui maschi segnalati arrestati nel 1833 142 sono segnalati con l'età minore dei ventuno anni, mentre nel 1846 questi sono 116 su 287. La rilevante discrepanza numerica tra le due date prese in esame si

erano più motivati da imputazioni generiche come oziosità e vagabondaggio, ma da reati a tutti gli effetti come furti e borseggi⁷²⁸. A partire dalla fine degli anni Trenta, il Vicariato iniziò a considerare con preoccupazione non solo il fatto che numerosi adolescenti fossero soliti “a pernottare fuori dalle rispettive loro abitazioni”, ma che stessero diventando i principali protagonisti della microdelinquenza torinese, sostituendosi agli accattoni e ai vagabondi di varia età che fino ad allora ne avevano costituito la maggioranza. Già nei decenni precedenti si erano registrati svariati reati commessi da giovani torinesi, ma essi avevano generalmente destato uno scarso allarme: i loro obiettivi erano state di solito le tasche di passanti distratti, la mercanzia posta sui banchi dei mercati o i panni stesi ad asciugare sui balconi. Le sporadiche bande che comparivano sulla scena della criminalità minorile torinese avevano una pericolosità limitatissima: nel gennaio 1819, per esempio, venne arrestata una ragazza tredicenne che, su istigazione del fratello e di alcuni suoi amici, aveva sfruttato la sua “corporatura piccola” per infilarsi nel buco al di sotto degli usci di alcune “crotte” cittadine per rubare “bottiglie di vetro parte piene, e parte vuote, del bosco, della frutta, e dei pollami”⁷²⁹. E anche le rarissime volte in cui capitò che i bottini fossero più consistenti, essi non erano il frutto di una particolare perizia: la notte del 30 maggio 1830 una banda di minorenni era riuscita a rubare numerosi volumi “dell’opera di latini classici, e di due rubbi di fogli stampati del valore di franchi 470 circa”, nel magazzino del tipografo Giuseppe Pomba soltanto “coll’introduzione di una mano, o di qualche strumento in quel magazzino per mezzo dell’inferriata della finestra”⁷³⁰.

Fu soltanto a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta che le attività delinquenziali giovanili incominciarono ad espandersi così come iniziò a mutare la qualità dei reati commessi: questi ragazzi non solo continuavano “a commettere ruberie nel modo che le viene a grado tanto sui banchi di chincaglieria, che di commestibili, quanto dalle scarzelle dei meno oculati, e circospetti”⁷³¹, ma incominciarono a servirsi di mezzi e metodi mai utilizzati fino ad allora, come chiavi false e strumenti da scasso. Allo stesso modo, i bersagli delle loro azioni si fecero molto più ambiziosi. La sera del 10 dicembre 1840 “l’apprendizzo minusiere” sedicenne Giovanni Malines e il quattordicenne Pasquale Inaudi derubarono numerosi oggetti d’oro, d’argento e di cristallo “del totale valore di £ 640 circa” togliendoli da una bacheca che si trovava fuori della gioielleria della vedova Bury in via Po, “previa apertura della medesima mediante ammonizione delle viti che tenevano chiusa la ferrogliera della serratura”⁷³². Neanche due anni dopo, su istigazione di un chincagliere, il Malines, assieme ad un altro complice, compì un altro furto simile, derubando oggetti preziosi del valore di mille lire aprendo con delle chiavi false due bacheche presenti nella bottega del chincagliere

giustifica con il diverso modo con cui, a partire dagli anni Quaranta, si incominciarono a registrare gli individui arrestati., segnalando solo più saltuariamente le persone fermate per accattonaggio o vagabondaggio.

⁷²⁸ Pur essendo superiori di numero a quelli del 1846, tra i 142 minori dei ventuno anni arrestati durante il 1833 solo 35 furono bloccati con inquisizioni per furto o borseggio, mentre la quota maggiore era formata soprattutto da vagabondi (61) e da accattoni giovanissimi (29). Nel 1846, invece, ben 48 giovani vennero arrestati con inquisizioni di furto (42,48 %), 34 con inquisizioni di borseggio (30,09 %) e solo 20 per vagabondaggio (17,70 %).

⁷²⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 74, pp. 27-29, recto e verso: verbale d’arresto di Griglia Teresa, Griglia Bartolomeo, Frechio Domenico e Martin Giuseppe surnomato Pin, 16 gennaio 1819.

⁷³⁰ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1833, fol. 880, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cochis Giuseppe, Martini Felice, Festa Giuseppe e Gaiolo Antonio, 23 settembre 1833.

⁷³¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 574-581, recto e verso: verbale d’arresto di Corso Antonio, Cuminetti Francesco, Borda Giacomo e Bagnasco Bartolomeo, 28 dicembre 1839.

⁷³² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 402, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Malines Giovanni e Inaudi Pasquale, 15 giugno 1841.

Lazzerò⁷³³. L'11 marzo 1844 comparì di fronte al vicario un gruppo di nove ragazzi tra i dieci ed i quattordici anni, accusati di aver compiuto ripetuti furti con scasso di notte in alcune botteghe di generi alimentari presenti nella tettoia di Levante del mercato di Porta Palazzo⁷³⁴. Eguale sorte subì poco meno che un anno dopo altri otto ragazzi della stessa età colpevoli di aver rubato sei volumi del Metastasio, quattro della “Storia dell’America” di Robertson e vario materiale di cancelleria dalla bottega del libraio Giuseppe Grosso in via Bellezia 22, aprendo con chiave falsa “una gioielliera che suole esporre all’ingresso”⁷³⁵. Alcuni di loro, come i fratelli Antonio e Domenico Genesio, finirono nei guai anche qualche anno più tardi per essersi introdotti di notte in alcuni caffè torinesi, da cui erano riusciti a rubare contanti e oggetti di valore superiore alle millecinquecento lire⁷³⁶. L’ardimento dimostrato da questi ladri imberbi era spesso strabiliante come nel caso di quel gruppetto di tre ragazzi, due sedicenni e un quindicenne, che la sera del 17 ottobre 1844 lungo la contrada dell’Ospedale attaccarono la carrozza del barone e della baronessa Righini di San Giorgio, sottraendovi una valigia contenente effetti del valore superiore alle mille lire⁷³⁷. Ad allarmare era anche la frequenza con cui un numero sempre crescente di adolescenti si dava al borseggio durante qualsiasi occasione pubblica che creasse un assembramento; essi agivano sia da soli che in gruppo e non mancavano né di organizzazione, né di inventiva nonostante la loro giovane età, come dovette accorgersi la contessa Marianna Faussonne di Montaldo a cui, in un giorno di febbraio del 1841, all’ingresso del Duomo un tredicenne rubò una borsa contenente 150 lire mentre tre suoi coetanei “attorniarono la medesima acciò non se ne accorgesse”⁷³⁸. Per quanto il borseggio fosse un crimine a cui gli adolescenti si erano dedicati anche nelle epoche passate, il Vicariato non poteva non notare come si stessero verificando dei mutamenti qualitativi importanti: se in passato gli adolescenti erano degli sbandati che si erano improvvisati borsaioli con poca fortuna, ora pareva che alcuni di loro fossero dei professionisti veri e propri, come il tredicenne Giovanni Garberoglio, “figlio mendace, discolo, dedito ai ladronecci, ozioso”, bloccato dagli arcieri mentre si recava a Moncalieri “per vedere un suo fratello”, ma su cui vennero trovati “un paja forbici molto aguzze, un almanacco del corrente anno in cui sono indicate le fiere, e lire tredici, e soldi sei, qual somma dichiarò in presenza sempre de’ suddetti arcieri da averla avuta dagli uni, e dagli altri, ma in conclusione certa non esser potuta ottenere la vera provenienza”⁷³⁹. Senza farsi tanti problemi questi ragazzi arrivavano “sino a violare li Reali Palazzi e le Chiese”⁷⁴⁰ e

⁷³³ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 164-165, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Malines Giovanni, Foudret Giovanni Antonio, Furno Giovanni Domenico, Pescarolo Samuele e Sacerdote Sanson, 27 aprile 1842.

⁷³⁴ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1845, fol. 249-252, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Vota Giacomo, Valovatto Michele, Mecca Giuseppe detto Naretto, Ambrogio Giuseppe, Bajetto Francesco, Balusco Angelo, Carena Vincenzo, Parola Lorenzo surnomato Ciabot, Astigiano Giuseppe detto Spaciafos, Ambrogio Luigi, Ferro Carlo, Gaspard Franceschini Angela e Audino Battista, 15 marzo 1845.

⁷³⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 17 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Rollando Cristoforo, Scaglia Michele, Festa Luigi, Siravegna Giovanni, Genesio Antonio, Genesio Domenico, Farina Luigi e Osio Giuseppe, 2 febbraio 1845.

⁷³⁶ AST, *Magistrato d’Appello di Piemonte*, Sentenze penali dell’anno 1849, n. 1865, volume I, pp. 300-303, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Genesio Domenico, Genesio Antonio, Podio Giuseppe detto Saluzzo, Fenoglio Carlo, Rodda Carlo detto Il Zoppo e Suino Francesco, 24 aprile 1849.

⁷³⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 192 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Morino Maurizio, Vico Luigi e Devalle Domenico, 28 ottobre 1844.

⁷³⁸ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 609, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Sperta Giovanni Battista, Bocca Pietro, Rissone Giovanni e Minola Andrea, 11 novembre 1841.

⁷³⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, pp. 179 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Garberoglio Giovanni, 11 ottobre 1843.

⁷⁴⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 17 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Songia Sebastiano, Bava Vittorio, Cerrutti Ermenegildo detto Gilindo e Bongioanni Pietro, 5 febbraio 1846.

persino durante le esecuzioni capitali e gli atti di pubblica ammenda si dedicavano al borseggio, con buona pace di chi, come il vicario, pensava che queste dimostrazioni fossero un deterrente a scegliere la via del crimine:

Che l'impudenza dei borzaiuoli non necessiti di commenti per caratterizzarla non assi che riandare i Registri Fiscali, e della Pulizia, ma che i medesimi nell'atto appunto che un loro confratello rassegnato, e pentito sta per soggiacere all'estremo supplizio trascinato dà misfatti a quali fecero scola le inclinazioni che quelli governano, s'abbandonino alle malnate inclinazioni, è cosa che appien li caratterizza, e lascia tutto il campo a temere che il patibolo li aspetta, per provvida mano non interdire il sentiero a cui sono a gran passi avviati. Il mattino dell'undici corrente marzo era l'ultimo per lo sgraziato Francesco Gosso, e fra un'immensa calca veniva condotto al patibolo, che il crederebbe che confusi in essa s'annoverano esseri guidati da un delittuoso sentire⁷⁴¹.

A sconcertare erano l'età giovanissima degli arrestati e la loro audacia al limite dello sconsiderato: per quanto abituati ad avere a che fare con delinquenti di ogni risma, gli ufficiali del Vicariato rimasero particolarmente colpiti da due bambini di nove e dieci anni che in più occasioni avevano derubato il magazzino di un rivenditore di birra in via del Montone, introducendosi "previa scalata di un rastello in ferro, e con grave pericolo di lasciarvi la vita"⁷⁴². Sebbene le carcerazioni non fossero legali per i bambini, talvolta il vicario era costretto a farvi ricorso, intravedendovi "la speranza di un ravvedimento ancora sperabile in sì tenera età". Così non esitò a ritenere "indispensabile" l'arresto e la detenzione presso il carcere delle Torri del giovane Vittorio Monti che "proveniente questi da un padre, in oggi detenuto nelle carceri Senatorie, che oltre al trascurare la di lui educazione, altra massima non avrebbe al medesimo trasmesso che vizi, e reati, sul sentiero di questi, tutto che di soli anni nove circa cammina a gran passo"⁷⁴³. Altrettanto stupefacente era anche il fatto che tra i più attivi delinquenti torinesi vi fossero anche giovani con gravi handicap fisici come il ventenne borsaiolo Enrico Bava "sordo, e muto": quest'ultimo venne arrestato la sera del 24 giugno 1846 "alla festa del falò" in piazza Castello "con non lieve fatica, per la resistenza dal medesimo opposta" dopo che, sei o sette mesi prima, "trovandosi inseguito dagli arcieri, ebbe la baldanza di riparare, e di nascondersi nei Reali Palazzi", per poi fuggire in Lombardia dove aveva vissuto per un certo periodo "col prodotto del furto"⁷⁴⁴.

Questi delitti ponevano l'accento sul crescente disagio delle fasce d'età più giovani, la cui montante emarginazione, aveva, per un verso, cause lontane, ma che, per un altro, era provocata dalle trasformazioni in atto nella società torinese. Da secoli, infatti, la gioventù torinese, in mancanza di scuole o di luoghi di svago per il tempo libero, trascorrevano le proprie giornate in strada, girovagando e sopravvivendo di espedienti e di elemosine. Per le famiglie dei ceti popolari, che fossero immigrate o native di Torino, la pratica di espedienti costantemente in bilico tra il lecito e l'illecito, commessi principalmente dai suoi membri più giovani, costituiva tradizionalmente un fondamentale meccanismo di sopravvivenza. Oltre alla questua, erano molti i ragazzi che, sfidando le proibizioni della polizia, si dedicavano a piccole occupazioni come il "decroteur" o il venditore ambulante di zolfanelli, di "pirofori" o di biglietti della lotteria. Abituati ad un'esistenza estremamente libera, in molti casi questi ragazzi si adeguavano malvolentieri ai primi doveri della vita, come andare a scuola o iniziare a lavorare, generando in essi fenomeni di rifiuto o ripulsa. Già il marchese di

⁷⁴¹ *Ibidem*, verbale d'arresto di Perotti Carlo, 12 marzo 1846.

⁷⁴² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, p. 129, recto e verso: verbale d'arresto di Canavesio Michele e Bertotto Giuseppe, 25 luglio 1843.

⁷⁴³ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 64: rapporti del commissario Uberti, 5 e 30 aprile 1846.

⁷⁴⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 82 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Bava Enrico, 24 giugno 1846. Neanche una "economica misura" servì peraltro a riportare il giovane sulla retta via, dato che nel 1855 venne condannato a venti anni di lavori forzati per aver commesso una serie di grassazioni. *Cronaca*, in "Gazzetta dei Giuristi", 24 gennaio 1855.

Clavesana aveva segnalato come, all'inizio dell'Ottocento, la disobbedienza era "quasi comune ne' figli già adulti dell'infima classe del popolo", perché l'autorità paterna non era sufficientemente temperata "dall'educazione e dai modi civili"⁷⁴⁵, ma, a metà degli anni Quaranta, la situazione era giunta ad un livello tale che si resero necessari dei veri e propri rastrellamenti nelle strade per catturare la quantità di giovani tra i dieci e i quindici anni che vagabondavano per le strade, dopo aver abbandonato i luoghi dove vivevano e lavoravano:

Non passa giorno che genitori od altre persone preposte al governo ed educazione di giovani non si presentino a quest'Ufficio per lamentare la scomparsa o di uno, o di un altro dalle case, dalla scuola, e dalle officine, per associarsi con altri già ripresi, e maggiormente istruiti costituendosi così altrettanti proseliti dell'ozio, e del vagabondaggio, vizi questi che li medesimi trascinano al delitto⁷⁴⁶.

L'esempio di Giovanni Rolando è esemplificativo del modo di vivere di questi giovani: figlio di un "pestatore" droghiere del Borgo Po, aveva trascorso l'infanzia per la strada prima che il padre non avesse deciso di mandarlo alle scuole pubbliche. Tuttavia, "veggendo che non frequentava la scuola, e non voleva studiare" egli decise di farlo lavorare "come novizzo" da un calzolaio. L'esperimento non diede molti frutti poiché il giovane vi rimase pochi giorni e poi fuggì. Mandato presso un altro calzolaio, egli smise ben presto di lavorarvi e, dopo essersi associato con altri due suoi coetanei del Borgo Po, incominciò a frequentare il trafficato mercato di Porta Palazzo. Nel gennaio 1840, all'età di soli otto anni, venne sorpreso mentre rubava ventinove lire "nel banchino" del macello dei coniugi Lanza, mentre i "di lui compagni lo secondavano facendo la guardia al di fuori della bottega"⁷⁴⁷. L'arresto non servì a modificarne il carattere: negli anni successivi egli continuò a fuggire di casa e a venir arrestato per furti, rendendo vani tutti gli sforzi del padre, che, al suo settimo arresto, nel gennaio 1846,

Dopo li siffatti esperimenti per applicarlo al lavoro, non vi avendo potuto riuscire, siccome dovevo per procurarmi il vitto necessario a me, alla moglie, e famiglia, lavorare dal mattino alla sera, non potevo purtroppo invigilare sulla condotta di detto mio figlio, e mi limitai ad ammonirlo severamente tutte quante le volte che potevo crederlo: di più essendo mia moglie caduta inferma, e la malattia prolungata per varii anni, non potevo sulla medesima contare per la debita cura del figlio: ciò non ostante, tentai di porlo a lavorare in varie botteghe, ma nissuno più volle riceverlo, a motivo delle già sofferte carcerazioni. Vedendomi per ciò inabile e per por freno alla di lui condotta, onde tentare di ridurlo, se possibile, sul ritto sentiero, stante la giovanile di lui età, oserei implorare che l'autorità volesse farlo ritirare nella casa di correzione dei giovani discoli⁷⁴⁸.

Naturalmente, non tutti i giovani torinesi che vagabondavano per la città avevano la così spiccata propensione di Giovanni Rolando per la libertà e per l'ozio. In una società dove la trasmissione del mestiere da padre a figlio non era molto diffusa, l'accesso al mondo del lavoro non era certamente facile, soprattutto per ragazzi provenienti da famiglie con una bassa collocazione professionale e presumibilmente con scarse risorse conoscitive e relazionali⁷⁴⁹. Sebbene incominciassero a lavorare in età piuttosto precoce come apprendisti o garzoni presso qualche artigiano, la loro posizione di precarietà nel mercato del lavoro torinese non dava molte garanzie per cui essi potevano essere licenziati senza problemi,

⁷⁴⁵ ASCT, *Vicariato*, Lettere del vicario, volume 232: lettera del vicario al primo segretario di Polizia, 22 settembre 1817, cit. in C. Felloni e R. Audisio, *I giovani discoli*, in C. Bracco (a cura di), *Torino e Don Bosco*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1989, p. 105.

⁷⁴⁶ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 64: rapporto del commissario Uberti, 24 maggio 1845.

⁷⁴⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 33-34, recto e verso: verbale d'arresto di Rolando Gioanni, Giovenale Giacomo e Gian Enrico, 22 gennaio 1840.

⁷⁴⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 14 e sgg. non numerate: verbale di interrogatorio di Rolando Pietro, 29 gennaio 1846.

⁷⁴⁹ L. Allegra, *Un modello di mobilità sociale preindustriale. Torino in epoca napoleonica*, cit., pp. 65-78.

secondo la congiuntura o le stagioni dell'anno. Dopotutto, la crescita demografica della città e la frantumazione del tessuto corporativo avevano avuto gli effetti peggiori proprio su tutta quella fascia di personale avventizio e di garzonato precario che, in mancanza di una solida preparazione professionale, poteva essere facilmente sostituibile. La maggior parte dei giovani arrestati dal Vicariato risultavano essere soprattutto "imprendizzi" artigiani come "minusieri", "serraglieri", sarti, calzolai e vetrai, rimasti senza lavoro, anche se la quota più consistente proveniva dal mondo edile che, come abbiamo visto, era particolarmente suscettibile a fenomeni di stagionalità e di precarietà lavorativa⁷⁵⁰. Inoltre, in totale assenza di tutele nei rapporti di lavoro, una malattia poteva corrispondere alla perdita dell'occupazione e ad una miseria senza vie di uscita, come, per esempio, era capitato al diciassettenne Augusto Pol, "garzone prestinaio fuori padrone da tre anni per essere affetto da epilepsia", sorpreso a rubare alcune candele dall'altare maggiore della Basilica Mauriziana "al fine di potersi sostenere, e non morir di fame, non potendo più rinvenir lavoro, e padrone a motivo del male a cui va affetto"⁷⁵¹.

Ad aggravare queste condizioni concorrevano poi anche altri elementi, come l'assenza di istruzione e la mancata assunzione di principi educativi e morali. L'educazione scolastica, per quanto abbastanza diffusa, lasciava il tempo che trovava: benché in città nel 1848 fosse analfabeta solo il 31,65 % della popolazione maschile e il 49,32 % di quella femminile⁷⁵², questa scolarizzazione spesso non andava molto più in là del saper fare di conto, del leggere stentatamente e di saper fare la propria firma. Sebbene quasi tutti i giovani arrestati dichiarassero di saper leggere e scrivere, è sufficiente un rapido sguardo alle loro incerte firme presenti nei verbali del Vicariato per capire come questa alfabetizzazione fosse molto superficiale e non andasse più in là di un'infarinatura approssimativa. Molti di questi giovani provenivano poi da situazioni familiari "anomale", soprattutto in una città in cui, nel decennio 1828-37, veniva esposto un bambino ogni quattro nati. Più che figli di prostitute o di relazioni clandestine, la maggior parte di questi bambini nascevano in povere famiglie, a volte provenienti dalla provincia, venivano abbandonati perché il loro mantenimento non poteva essere sostenuto da economie familiari già ridotte all'osso:

senza nulla detrarre all'influenza delle altre cause, permetterebbe di supporre che la miseria abbia potuto contribuire in egual misura a quel maggior numero di esposizioni. Sinceri contrassegni attestano, al postutto, che una grandissima parte dei bambini che si portano negli ospizii sono coperti dei cenci della miseria, e provengono, giusta l'osservazione del conte Pralormo, dalle provincie alle quali si distribuiscono maggiori sussidii a domicilio: il perché ne piace conchiudere [...] non doversi giudicare la specie umana più triste di quello che realmente non è; doversi anzi ritenere che la miseria strappa almeno altrettanti bambini dal seno materno, quanto ne allontana il libertinaggio⁷⁵³.

Soddisfatte di constatare la prevalenza della povertà sulla licenza, le autorità del tempo non avevano fatto troppi sforzi per sottrarre i frutti di entrambe a un destino di abbandono. Dopo aver passato l'infanzia nei modi e nei posti più svariati, i non molti tra i trovatelli e i "figli di ignoti" che giungevano in età adolescenziale, si ritrovavano così il più delle volte privi di un qualsiasi sostegno economico e formativo, confinati in una condizione di marginalità sociale

⁷⁵⁰ Tra i 94 minori di ventuno anni arrestati nel 1846 di cui era segnalata una professione, il gruppo più consistente era formato dai lavoratori edili (15), seguiti dai falegnami (11), dagli artigiani in metalli (9) e dai sarti (8). Anche il resto del gruppo aveva dichiarato di aver svolto in passato attività nel settore dell'artigianato o della vendita ambulante. Ben quattordici di loro erano comunque registrati come oziosi e vagabondi.

⁷⁵¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 110, pp. 25 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Pol Augusto Filiberto Gaetano, 28 gennaio 1842.

⁷⁵² I dati sono presi da G. Melano, *La popolazione di Torino e del Piemonte nel secolo XIX*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1961, p. 75.

⁷⁵³ Informazioni statistiche, *Statistica medica*, IV, parte II, Stamperia Reale, Torino, 1849-52, p. 575, cit. in G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 307.

che era evidenziata molto spesso dallo stesso cognome⁷⁵⁴. Sebbene fossero solitamente affidati in collocamento a famiglie contadine che avevano interesse ad avere dei lavoratori non retribuiti, la loro posizione rimaneva quella di “figli svantaggiati”, esclusi dalla spartizione della terra e allontanabili ad ogni segnale di crisi del nucleo familiare⁷⁵⁵. In una situazione non molto diversa si ritrovavano gli orfani: per un bambino o per un preadolescente la morte di entrambi i genitori era una vera tragedia che, soprattutto nel contesto urbano, comportava spesso uno stato d’abbandono e di miseria senza vie d’uscita, spesso neppure attenuata da eventuali solidarietà parentali o di vicinato. Allo stesso modo, anche il decesso di uno solo dei due genitori poteva creare dei forti scompensi emotivi, privando il ragazzo di un valido supporto affettivo, soprattutto nel caso di morte della madre, e di un punto di riferimento per la propria crescita, particolarmente sentito negli adolescenti a cui moriva il padre. Inoltre, gli effetti della morte del padre, a volte l’unica fonte di guadagno della famiglia, potevano portare a un vero tracollo del bilancio familiare e a un rapido immiserimento. Del resto, in un’epoca in cui l’età media superava di poco i trent’anni, la prospettiva non era poi neanche molto remota o improbabile⁷⁵⁶. Le stesse statistiche mettono in luce come le situazioni familiari “anomale” fossero frequentissime tra coloro che venivano arrestati:

Tabella 5: Situazione familiare di tutti gli individui minori di trent’anni arrestati durante l’anno 1846.

ETA' DEGLI ARRESTATI	FIGLIO DI IGNOTI	ORFANO	VIVENTE IL PADRE	VIVENTE LA MADRE	VIVENTI I GENITORI	TOTALE	PERCENTUALE GENITORI VIVENTI
DA 0 A 10 ANNI				1	3	4	75 %
DA 11 AI 15 ANNI		5	10	5	8	28	28,57 %
DAI 16 AI 20 ANNI	1	11	15	14	23	64	35,94 %
DAI 21 AI 25 ANNI	1	7	5	13	13	39	33,33 %
DAI 26 AI 30 ANNI		12	3	12	4	31	12,90 %
TOTALE	2	35	33	44	52	168	30,95 %

Fonte: ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114 e ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69.

Non erano solo le condizioni di illegittimo, di trovatello o di orfano ad alimentare il rischio di devianza; spesso era la stessa famiglia a dare ai figli un’educazione tale per cui molte trasgressioni e violazioni erano considerate come normali mezzi per procacciarsi il pane: il caso delle famiglie che costringevano i figli a mendicare o a rubare, era molto frequente ma non era inconsueta la “trasmissione” di padre in figlio di una mentalità e di un comportamento devianti come nel caso di Michele Delgrosso, diciannovenne garzone

⁷⁵⁴ In Piemonte era uso comune dare il cognome Venturino a chiunque, in mancanza di contrassegni certi, fosse esposto a qualunque ospedale delle città principali.

⁷⁵⁵ La loro situazione di marginalità all’interno della società contadina è testimoniata dalla loro bassa percentuale di matrimoni. Per esempio, degli esposti maschi collocati dal brefotrofo di Ivrea presso famiglie contadine di San Martino Canavese solo un sesto riuscì a contrarre matrimonio, mentre per le femmine la percentuale era più elevata, pari a un terzo circa. Tuttavia, il più delle volte queste ragazze si sposavano a un’età mediamente più elevata della media e si collocavano presso famiglie di basso ceto sociale, in diversi casi sostituendo una moglie precocemente defunta. A. Berruti, *Un’istituzione di provincia: l’ospizio degli esposti della città di Ivrea, dal 1820 al 1870*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CV, 2 (2007), pp. 580-582.

⁷⁵⁶ Nel decennio 1828-37 la durata della vita media era, per tutto lo Stato sabauda, di trentatré anni, nove mesi e quindici giorni. Nella capitale era un poco più alta e arrivava a circa trentacinque anni, per l’effetto sia della forte immigrazione di giovani dalle campagne, sia dell’elevata abitudine a ricorrere al balatico che, allontanando numerosi bambini nell’età a maggior rischio di morte, diminuiva nelle statistiche la mortalità infantile che veniva computata ai comuni dove i piccoli erano a balia. U. Levra, *L’altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 63.

minusiere disoccupato che “sino ab infanzia, si addimòstrò d’indole cattiva, e proclive ai furti, per dirla in vero, n’ebbe il mal esempio dal proprio padre, il quale trovasi condannato, e sta scontando la pena inflittagli nelle Regie Carceri d’Alba”⁷⁵⁷, o di Giacinto Bo detto Rasparella, quarantatreenne originario di Cambiano, già occasionale confidente della polizia⁷⁵⁸ e “a sua volta borsajuolo famigerato, alunno del proprio fratello Bo Bartolomeo, che da varii anni a questa parte sta scontando la pena dei lavori forzati”. Egli, dopo aver trasformato la propria abitazione in Borgo Po in un “clandestino esercizio di vendita di vino, e di minestre, allo scopo di attirare a se, e di riunire sotto li di lui insegnamenti la inesperta gioventù”, aveva messo su una specie di scuola di borseggio, in cui si distinguevano “per la prava destrezza nel tagliar la borsa” due dei suoi quattro figli maschi⁷⁵⁹, mentre la figlia diciottenne Margherita, “giovane di condotta la più scapestrata”, era segnalata come “solita ad intrattenersi co’ ladri, a prestar loro mano, nella qual parte venne instradata dal proprio di lei genitore”⁷⁶⁰.

Non di rado la situazione di estrema miseria all’interno di una famiglia indeboliva i legami affettivi e portava alcuni figli a troncarsi i rapporti e a scappare di casa. Le fonti archivistiche ci restituiscono una realtà familiare, propria dei ceti popolari torinesi dell’Ottocento, in cui la povertà e gli stenti avevano l’effetto dirompente di minare in gran parte i rapporti interpersonali, spesso contrassegnati dalla violenza, dal degrado e dal disinteresse reciproco. Soprattutto i genitori maschi si rivelavano spesso assolutamente inadeguati al loro ruolo: quando non erano assenti da casa per motivi lavorativi, si rivelavano spesso brutali, anche a causa della generale abitudine ad ubriacarsi nei giorni festivi. Per molti giovani torinesi le “continue battiture” erano una minaccia o una realtà a cui dover far fronte quotidianamente⁷⁶¹. Con il passar degli anni la situazione di abbruttimento di certe famiglie rivelava i suoi effetti deleteri con un rapido aggravarsi della conflittualità tra i suoi membri: risse tra genitori e figli appena ventenni potevano concludersi in tribunale o di fronte al vicario che, peraltro, nell’agosto 1846, fece arrestare Angela Sappino, che, a tredici anni, aveva cercato di assassinare la madre per ben due volte “al solo fine di liberarsi della materna podestà”⁷⁶². Inoltre, dopo una certa età, i giovani erano mandati fuori di casa per non pesare troppo sul carente bilancio familiare come avvenne per il dodicenne Giovanni Valenza, costretto a rubare per non essere “da suo padre alimentato”⁷⁶³, e per il quindicenne Antonio Strua “serragliere fuori padrone” che, arrestato dagli arcieri e interrogato sul suo stato,

rispose di aver abbandonata la casa paterna da un mese incirca a questa parte per la circostanza che non essendo egli ancora capace di procacciarsi il vitto, ed attesa l’indigenza di sua famiglia sia stato indotto dal padre a procurarsi altrove li suoi alimenti, come non mancò di fare col mezzo di qualche furto per gli uni, e per gli altri, massime sulla piazza Emanuele Filiberto, e col tenue guadagno si sostentava alla bella meglio⁷⁶⁴.

⁷⁵⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 153 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Delgrosso Michele, 15 dicembre 1846.

⁷⁵⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 110, pp. 2 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Emanuele Luigi, Bottinelli Giovanni, Curletto Giovanni, Robba Felice e Rudini Steffano, 3 gennaio 1842.

⁷⁵⁹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 67: rapporto del commissario Gastaldi, 3 dicembre 1843.

⁷⁶⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 112, pp. 46 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Simondetti Francesco, Delgrosso Maria, Bò Margherita, Merino Evasio e Delgrosso Michele, 28 febbraio 1844.

⁷⁶¹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 67: rapporto del commissario Gastaldi, 20 giugno 1843.

⁷⁶² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 110 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Sappino Angela, 20 agosto 1846.

⁷⁶³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 501-502, recto e verso: verbale d’arresto di Valenza Giovanni e Astigiano Giuseppe, 9 settembre 1840.

⁷⁶⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, pp. 193 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Strua Antonio e Olivetti Giovanni Battista, 22 novembre 1838.

Oltre alla necessità di procurarsi il cibo, anche trovare un posto per dormire e ripararsi dal freddo poteva essere un problema e il Vicariato era in continua allerta per quelle accozzaglie di giovani che, nelle serate di inverno, cercavano di sgattaiolare in qualche stalla oppure in qualche vicolo del Borgo Dora, dove potessero approfittare “del calore di una fucina”⁷⁶⁵. Non sorprende come questi ragazzi accondiscendessero anche a manifesti abusi pur di trovare cibo e una sistemazione spartana, come certamente lo fu per i quattro ragazzi fuggiti di casa “per li mali trattamenti ricevuti” e ospitati “al solo fine non andassero erranti” da Paolo Allaj venditore ambulante di paste, e branduin del Borgo Dora in cambio della loro disponibilità “a qualsivoglia atto sconcio, ed impuro”⁷⁶⁶. Ad inizio degli anni Quaranta, il vicario denunciò a più riprese come, spinti dal bisogno, alcuni “mascalzoni girovaghi che non hanno mezzi di sussistenza” avevano fatto sorgere un mercato parallelo della prostituzione nelle vicinanze della Cittadella, abbandonandosi “ad atti osceni, e di libidine contro natura” con i militari di stanza. Come tanti altri, anche questo, dopotutto, rimaneva un espediente per sbarcare il lunario come per quel quindicenne “garzone d’osteria fuori padrone” che, ammettendo di essersi spontaneamente concesso ad alcuni soldati, dichiarò di averne “fatto un mestiere, e di avere dal di lui prodotto ritratto il giornaliero vitto per lo spazio di due mesi circa”⁷⁶⁷. Come abbiamo visto, a volte, per chi era abbandonato per la strada l’ingresso nel mondo della devianza era frutto dell’incontro con un adulto che, sotto un’apparente aria caritatevole, non si faceva scrupolo a coinvolgere e a manipolare per fini disonesti adolescenti disperati o facilmente influenzabili. Che fosse un personaggio come l’incallito borsaiolo Giacinto Bo, o, molto più semplicemente, come quel quarantenne ex-preposto delle Regie Dogane che istigava vari giovani “privi di tetto, e di mezzi di sussistenza, e girovaghi tuttodi” a rubare “scopature, e cumuli d’essa, e particolarmente poi dello sterco dei quadrupedi” da rivendere agli agricoltori del contado, “corrispondendo individualmente ai medesimi quattro pasti al giorno”⁷⁶⁸, queste figure rivestivano un ruolo fondamentale per le bande criminali giovanili che soprattutto a partire dagli anni Quaranta incominciarono a caratterizzare il microcosmo della delinquenza torinese. Per quanto rimanessero in posizione defilata durante il compimento dei reati, essi organizzavano e dirigevano l’attività predatoria del gruppo, occupandosi successivamente di rivendere la refurtiva e di spartire il ricavato⁷⁶⁹. Queste compagnie rassicuravano psicologicamente l’individuo a tal punto da diventare un equivalente affettivo della famiglia, tanto più necessario quanto più la struttura familiare era disorganizzata⁷⁷⁰. Costretto a cercare un’alternativa ad un ambiente familiare incapace di garantire sicurezza, tranquillità e protezione, il giovane la trovava il più delle volte all’esterno, facendo gruppo con i propri coetanei che quasi sempre provenivano da situazioni familiari analoghe. Centrale, all’interno di queste formazioni, era la figura del capo che si poneva come modello da imitare o come interprete delle esigenze dei propri compagni: egli era solitamente un individuo un po’ più anziano d’età, la cui autorità era riconosciuta dai compagni che, nei suoi confronti, provavano un misto di ammirazione e timore. Molto interessante è il ritratto che una sentenza penale fa del ventenne Luigi Traversa, soprannominato significativamente Il Generale, capo di una banda di una ventina di ragazzi, tutti tra i dodici e i diciotto anni, che, nell’inverno del 1857, imperversò a Torino “con audace impudenza nelle contrade più

⁷⁶⁵ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69, rapporto del commissario Uberti, 20 dicembre 1845.

⁷⁶⁶ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 59, volume XVII: n. 180 e sgg. non numerate: rapporto del commissario Allara, 30 maggio 1835.

⁷⁶⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, pp. 201 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Filippa Cesare e Gambero Lorenzo, 19 novembre 1843.

⁷⁶⁸ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 449-450, recto e verso: verbale d’arresto di Bianchi Pietro e Rua Paolo, 27 luglio 1840.

⁷⁶⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 88, cartella I, pp. 74-75, recto e verso: verbale d’arresto di Botteri Giovanni, Baldo Lorenzo, Pia Battista, Bassi Eustachio e Lazzaro Giacomo, 22 gennaio 1827.

⁷⁷⁰ G. Marchetti, *La delinquenza minorile a Torino negli anni Settanta dell’Ottocento*, cit., p. 86.

popolate, in ore di gran concorso de' passeggianti, a danno di cospicui negozii, ed in varie squadriglie composte il più delle volte di sei a sette, ed anche di otto o nove individui”:

La maggior parte delli medesimi accusati conformemente alla loro ammissioni soleva, in specie alla sera, riunirsi sulla piazza Bodoni, presso il detto Luigi Traversa, il quale come più provetto già rotto a delitti, ed informato alle carceri, loro faceva da capo, presiedendo a convegni, dando le occorrenti direzioni per li furti cui avvisavano, e si andavano di suo concerto commettendo, in varie squadriglie, composte per lo più di oltre a cinque individui, soprastando a tutti imperiosamente, sicché se taluno veniva meno ai suoi voleri, li batteva spietatamente, ricettando infine nella sua camera li effetti che non potevano esitare subitamente, e solendo egli sempre ripartire il danaro che si ricavava dalla loro vendita, e che veniva ognora a lui rimesso [...] di questa masnada risultò come già si disse che ne era capo il Luigi Traversa, il quale abusando dell'altrui giovanile inesperienza vi attraeva quanti ragazzi gli riusciva di adescare, e poi imponeva a tutti ed in tutto, ancora con maltratti una deferenza assoluta alla sua persona ai suoi voleri, e ne dirigeva a suo talento le male imprese; le ripetute rivelazioni de' molti fra gli stessi accusati ne fanno ampia testimonianza, e se al pubblico dibattimento pretesero di ritrattare le medesime, di leggere si scorge come non vi possano esser stati indotti che dalla presenza del Luigi Traversa, dalle sue minacce, a cui avevano già accennato nei primi esami, e da malefici incitamenti dei compagni di carcere già usi a simili arti, e più corrotti⁷⁷¹.

Non bisogna comunque accentuare i contorni dei fenomeni di delinquenza giovanile presenti a Torino negli anni Quaranta: per quanto crescenti di numero e di intensità rispetto ai decenni precedenti, rimanevano comunque di dimensioni contenute e non paragonabili a quelli dei Gavroche parigini o dei loro equivalenti londinesi. Di tutta la sfilza di giovani che venivano arrestati ogni anno, solo una parte di loro poteva dirsi a tutti gli effetti “pericolosa”. Questi erano giovani che avevano incominciato a finire nel mirino delle forze dell'ordine già da molto piccoli ed erano finiti svariate volte in carcere prima di essere spediti a forza alla Generala o alla casa di lavoro di Saluzzo, quando non, nel peggiore dei casi, al Corpo Franco. Erano giovani come il quindicenne garzone muratore Giacomo Codazabetta la cui carriera malavitosa, nonostante la sua giovane età, era stata impressionante: immigrato a Torino con i genitori e il fratello gemello Giuseppe dalla nativa Pollone, egli era stato arrestato per la prima volta nel dicembre del 1842 all'età di appena dodici anni “siccome associato con malviventi, e trovato accompagnato col difamato Bertone, intenti sicuramente per commettere furti”. Nel febbraio 1843 il Tribunale di Prefettura lo condannò a quattro mesi di carcere per furto di ferramenta, ma la condanna patita non servì a farlo rinsavire: durante l'inverno 1843-44 venne arrestato altre tre volte per aver fatto parte assieme al fratello della banda di ladruncoli diretta da Giacinto Bo, prima di essere condannato dal Senato di Piemonte a un anno di carcere per oziosità. Uscito di prigione, il 28 novembre 1845 venne di nuovo carcerato per quasi un mese “perché sorpreso sulla piazza San Carlo in compagnia di altro ozioso, e fermi nel sito ove stanziano li sfacendati a giuocare” e, infine, dopo sei mesi in cui non fece più parlare di sé, il 30 luglio 1846 venne arrestato per la settima volta “siccome ozioso, borsajuolo, girovago e sospetto il quale alla vista degli arcieri si abbandonava a precipitosa fuga”⁷⁷². Dopotutto, in una città dalle dimensioni ancora contenute come lo era la capitale sabauda, monitorare certi giovani con inclinazioni

⁷⁷¹ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1887, volume I, pp. 135-155, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Traversa Luigi, Traversa Domenico detto Minola, Capra Giovanni detto Risot, Cattellino Ernesto, Comoglio Giuseppe detto Barbania, Marasso Carlo detto il Muratore, Bruno Giuseppe detto Verniseur, Torelli Celestino, Oldi Achille detto Dava il Milanese od il Novarese, Alciati Francesco detto Borgnino, Franco Giovanni detto Scatolin o Tavian, Dettoni Luigi, Torelli Camillo detto l'Inglese, Blandino Felice detto il Gobbo, Faggiani Anselmo, Scaritti Lorenzo, Crosa Luigi, Ansaldo Vincenzo detto Cento, Ponzio Gaudenzio, Gay Marcellino, Ferrante Carlo, Camilla Luigi, Legisto Lorenzo, Becchio Giuseppa, Fantino Marianna, Ronco Bartolomeo, Santanera Felice e Almonte Emilio, 1° febbraio 1859.

⁷⁷² ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 72, fascicolo 122: quadro caratteristico di Giacomo Codazabetta che si propone per essere sommerso ad una punizione in via economica.

pericolose non doveva comunque essere un'impresa impossibile e il Vicariato sicuramente era a conoscenza delle loro situazioni famigliari e sociali. Il fatto che nei registri dell'ufficio ricorressero i nomi di fratelli, di sorelle e anche di genitori era sintomo di un disagio legato a esperienze personali e situazioni famigliari molto gravi che rimanevano comunque circoscritte nel vasto universo del pauperismo torinese e non erano segno che interi strati della società cittadina fossero dediti all'illegalità. Per esempio, i due fratelli Songia, il diciannovenne Ludovico e il sedicenne Sebastiano, ambedue disoccupati e "tenuti per borsaioli di professione", originari di Morra di Cherasco, e orfani del padre, erano mantenuti dalla madre, serva ambulante in via della Madonnetta, mentre ai due fratelli Enrico e Vittorio Bava, rispettivamente di venti e di sedici anni, rimaneva solo il padre che aiutavano, nello spazio tra un furto e una detenzione nelle Torri, nel suo lavoro di sensale di grano⁷⁷³. A sottolineare il contesto di emarginazione e di miseria famigliare era anche la situazione di eventuali sorelle, come lo era per la famiglia Carlevaro, originaria di Asti, il cui figlio diciottenne Giuseppe aveva già subito sette carcerazioni⁷⁷⁴, mentre la sorella Margherita, di poco più giovane, faceva la prostituta⁷⁷⁵. La provenienza da famiglie disastrose non era comunque esclusiva: nel 1846 venne arrestato, mentre era entrato in un casa nel viale San Massimo, un ventunenne garzone calzolaio, figlio del "consierge alla Galleria dei quadri di S. M. al Palazzo di Madama", che "sarebbe stato eliminato da tre anni dalla casa de' suoi genitori perché solito commettere ruberie in famiglia, e sarebbe dedito al vizio disonesto, e la farebbe fors'anche da ruffiano"⁷⁷⁶.

Inoltre, non tutti quelli che commettevano un reato a quindici o a sedici anni sarebbero divenuti dei delinquenti veri e propri. Un furto e un successivo arresto potevano essere incidenti di età giovanile, macchie trascurabili in un'esistenza comunque integra, come lo fu certamente per Michele Savassa, "figlio dell'esecutore di giustizia" e futuro boia torinese, arrestato all'età di dieci anni per aver rubato "tre donzene di rasoi e compassi" in una bottega di piazza Castello⁷⁷⁷. Non era poi per nulla scontato che chi delinquesse anche reiteratamente da adolescente, divenisse successivamente un pericoloso criminale. I numeri sembrano effettivamente suffragare questa ipotesi: dei novantasei minorenni arrestati dal Vicariato durante il 1846, solamente quindici subirono dopo il 1848 dei procedimenti penali presso il massimo tribunale torinese sia prima che dopo l'Unità⁷⁷⁸. E' stato dimostrato da varie ricerche di psicologia sociale come vi siano fra le persone delle differenze stabili nel corso delle varie fasi della vita nei comportamenti antisociale e devianti: se durante l'adolescenza il numero di coloro che si dedicano all'attività predatoria aumenta è anche perché i legami con i genitori e la famiglia, e l'attaccamento psicologico a questi si indeboliscono e quindi cresce la disponibilità a violare le norme. Se d'altra parte, con il passare del tempo, un buon numero di giovani prima turbolenti diventano dei cittadini rispettosi è anche perché con il

⁷⁷³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 17 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Songia Sebastiano, Bava Vittorio, Cerrutti Ermenegildo detto Gilindo e Bongioanni Pietro, 5 febbraio 1846.

⁷⁷⁴ *Ibidem*, pp. 148 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Carlevaro Giuseppe, 10 dicembre 1846.

⁷⁷⁵ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Uberti, 28 agosto 1846.

⁷⁷⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 48 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Sogno Angelo, 31 marzo 1846.

⁷⁷⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 70, p. 493, recto e verso: verbale d'arresto di Savassa Michele, 26 luglio 1816.

⁷⁷⁸ Di altri tre di loro (Luigi Bona, Carlo Furno e Giuseppe Silvano) l'identificazione con alcuni imputati giudicati presso la Corte d'Appello di Torino non è sicura per qualche lieve discrepanza tra le informazioni contenute nei verbali d'arresto del Vicariato e quelle presenti nei registri delle sentenze penali. Vi sono comunque molte possibilità che si trattino dei medesimi individui dato che non è raro trovare delle inesattezze nelle sentenze penali. E', inoltre, molto probabile che qualcuno degli ottanta minorenni che non comparirono successivamente dinanzi al massimo tribunale torinese sia stato giudicato dai tribunali inferiori per reati o trasgressioni di lieve entità. Tuttavia, questo dimostrerebbe il loro bassissimo grado di pericolosità, legato soprattutto a fattori contingenti (periodi di disoccupazione, povertà, ecc...) e non da una spiccata predisposizione a delinquere.

loro inserimento nel mercato del lavoro e con un eventuale matrimonio si formano nuovi legami fra essi e le istituzioni di controllo e la loro disponibilità a violare le norme si riduce, dato che quanto più si investe nelle relazioni sociali, quanto più queste diventano un “capitale sociale”, tanto più elevati sono i “costi di attaccamento” ai quali si va incontro commettendo un reato⁷⁷⁹. Per quanto le notizie sulle vite di questi giovani malfattori siano lacunose e difficilmente rintracciabili, il fatto che i loro nomi non compaiano più nelle fonti giudiziarie lascia immaginare che questi siano riusciti a rientrare nei ranghi di un’esistenza socialmente onesta: così fu forse per Giacomo Codazabetta di cui si perdono le tracce dopo la sua incarcerazione nel carcere di Saluzzo, mentre certamente non lo fu per il fratello Giuseppe che nel gennaio 1848 venne coinvolto nell’omicidio della guardia di polizia Castolero, venendo condannato a tre anni di reclusione⁷⁸⁰. Andò invece incontro a una sorte meno travagliata Francesco Cuminetti, “giovane sul quale sperar non si puole un ravvedimento”, che, orfano e disoccupato, negli anni Quaranta era stato ripetutamente carcerato per furti e per aver fatto parte della banda di giovani borsaioli diretta da Giacinto Bo⁷⁸¹: dopo il 1846 egli non ebbe più problemi con la giustizia, riuscendo a trovare una qualche stabilità economica, sebbene verosimilmente molto limitata, dato che dal frammentario censimento del 1858 risultava lavorare come “operaio serragliere” e vivere da solo in un mezzanino in via dei Fiori⁷⁸². Gli stessi membri della famiglia Bo sembrano aver seguito destini molto differenti: di Margherita e di Pietro, quest’ultimo segnalato come borsaiolo ed incarcerato alla Generala⁷⁸³, non si ha più alcuna notizia, mentre Giorgio, durante il suo periodo di servizio militare, venne condannato nel 1852 a quattro anni di reclusione per un borseggio avvenuto nella chiesa di San Francesco d’Assisi⁷⁸⁴, analogamente ai suoi due fratelli minori, Alessandro e Giuseppe, puniti rispettivamente a tre anni di carcere e a otto di reclusione per un furto con scasso commesso con un loro amico la notte del 14 novembre 1869 nell’oratorio di San Giuseppe⁷⁸⁵. Viceversa si hanno anche non pochi casi di delinquenti che, dopo un’adolescenza e una giovinezza senza richiami, iniziarono a delinquere in età adulta, divenendo in alcuni casi, come per lo scassinatore d’appartamenti Giuseppe Pavia, anche molto pericolosi. Vi furono poi casi limite di interi

⁷⁷⁹ M. Barbagli, *L’occasione e l’uomo ladro*, cit., pp. 80-81.

⁷⁸⁰ AST, *Magistrato d’Appello di Piemonte*, Sentenze penali dell’anno 1848, n. 1864, pp. 21-22, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Codazabetta Giuseppe detto Bialeisot, 22 luglio 1848.

⁷⁸¹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 67: rapporto del commissario Gastaldi, 3 dicembre 1843.

⁷⁸² La ricerca è stata compiuta sui dati raccolti con strumenti informatici da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Storia dell’Università di Torino coordinati da Franco Ramella e da Maria Carla Lamberti che mi preme di ringraziare per avermi messo a disposizione il relativo database. Il censimento di Torino del 1858 ci indica con precisione solamente poco più che trentamila nominativi, circa un sesto della popolazione cittadina dell’epoca. Le possibilità di trovare qualche notizia in più su qualche ex-delinquente non sono quindi molte. Da un raffronto fatto con gli arrestati minorenni durante l’anno 1846 si è riuscito a trovare solo Francesco Cuminetti e il poco più anziano Clemente Ferrero, incarcerato dal Vicariato per un furto domestico di tenue valore, che nel 1858 risultava essere sposato con due figli e lavorare come albergatore nel quartiere di Po. Si sa, inoltre, che Giacomo Vota, nel 1846 diciottenne raccoglitore di stracci di Rivarolo arrestato per vagabondaggio, finì a lavorare come servo in un postribolo cittadino. L’uomo era fratello della moglie di uno dei membri più importanti della cosiddetta banda del Cit ed Vanchija che imperversò a Torino nel periodo subito seguente al trasferimento della capitale a Firenze. Nel processo che coinvolse la banda egli fu fermato come sospettato di aver partecipato a uno dei furti, ma nessuna inquisizione venne successivamente addebitata a suo carico.

⁷⁸³ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Gastaldi, 5 agosto 1846.

⁷⁸⁴ AST, *Magistrato d’Appello di Piemonte*, Sentenze penali dell’anno 1852, n. 1871, p. 375, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bo Giorgio, 8 maggio 1852.

⁷⁸⁵ Nel furto erano state trafugate “diverse cose consacrate per il Divin Culto del dichiarato valore di lire 500”. La forte discrepanza tra le sanzioni dei due fratelli era stata motivata dal fatto che Giuseppe era stato “già ripetutamente per furto condannato alla pena del carcere per più di un anno” e che l’inquisizione di Alessandro venne derubricata a ricettazione. AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1870-73, p. 33, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bo Giuseppe, Bo Alessandro e Gilardoni Romano, 10 agosto 1870.

rami famigliari i cui componenti percorsero tutta la strada del crimine fino ai reati di massima gravità, come nel caso dei figli dei due fruttivendoli Andrea e Benedetto Traversa. Il secondogenito di Benedetto, Luigi, aveva incominciato la sua carriera malavitosa precocissimo: già stato recluso da ragazzino “per mala condotta”, poco più che tredicenne aveva incominciato ad alternare la sua attività di venditore ambulante di “portogalli” a quella più redditizia di borseggiatore, venendo condannato a tre anni di carcere per aver sottratto il 17 aprile 1851 il cospicuo portamonete del marchese Giulio Cesare Dapassano⁷⁸⁶. Successivamente, era toccato al suo fratello maggiore Pietro finire nei guai con la giustizia: nell’estate del 1857, era stato condannato a cinque anni di carcere per aver estorto assieme a un complice quasi cinquecento lire al marchese di Durazzo “facendogli per mezzo di combinato artificio nascere un grave timore, che il vicinato avesse a concepire una sinistra idea della morale sua condotta”⁷⁸⁷. Se con questa condanna Pietro scompariva definitivamente dalla scena criminale, Luigi, tornato in libertà, mise in piedi la nota banda di piccoli ladruncoli che imperversò per le strade e i mercati di Torino nell’inverno del 1857, finendo così condannato a dieci anni di reclusione. Alla banda Luigi vi aveva associato un altro fratello, il sedicenne Domenico che, non appena uscito dal carcere al termine di un anno di condanna, riprese a rubare nel novembre del 1862, coadiuvato questa volta dai suoi due cugini, il ventiquattrenne Nicola, già stato peraltro condannato per furto, e il ventenne Giuseppe. Dopo aver commesso alcuni furti con scasso in alcune cantine, i tre cugini vennero arrestati e condannati alla reclusione, Nicola per sette anni, Domenico per cinque e Giuseppe per tre⁷⁸⁸. Ritornati in libertà e divenuti a forza di carcerazioni “brutali, feroci e sitibondi di sangue umano”, i due fratelli Luigi e Domenico, ritornarono subito a far parlare di loro le cronache giudiziarie: la sera del 12 settembre 1869, “per puro impulso di brutale malvagità” aggredirono in via Valtorta Michele Tonda con cui avevano questionato poco prima, e con diversi colpi di coltello lo ferirono a morte⁷⁸⁹. Infine, la famiglia Traversa visse la sua ultima parentesi criminale all’inizio degli anni Ottanta quando Giuseppe, oramai trentanovenne, ferì “con intenzione omicida” il fratello Nicola a causa della “gelosia che nutriva contro la vittima stessa”, prima di rendersi latitante e non far sapere più nulla di sé⁷⁹⁰. Il generale allarme sociale era poi rinfocolato anche da altri fenomeni, probabilmente già presenti nei secoli precedenti, ma su cui, per la prima volta, incominciava a focalizzarsi seriamente l’attenzione delle forze dell’ordine. A partire dalla fine degli anni Trenta, nei rapporti di polizia incominciò ad essere segnalata la presenza in alcuni punti della città di gruppi, chiamate “còche”, composti generalmente da quindici - venti individui che si ritrovavano soprattutto la sera dei giorni festivi, ostentando sovente atteggiamenti provocatori e turbolenti⁷⁹¹. La corrispondenza tra il Vicariato e il primo segretario per gli affari Interni si soffermava su quei “molti e gravissimi inconvenienti” che producevano le “crescenti riunioni di giovinastri della classe specialmente degli artieri che ebbri dal vino

⁷⁸⁶ AST, *Magistrato d’Appello di Piemonte*, Sentenze penali dell’anno 1851, n. 1869, p. 254, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Chierabaglio Tommaso e Traversa Luigi, 11 novembre 1851.

⁷⁸⁷ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 129-130, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Vigna Bartolomeo e Traversa Pietro, 29 luglio 1857.

⁷⁸⁸ AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, p. 52, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Traversa Domenico, Traversa Nicola, Traversa Giuseppe e Miniotti Alessandro, 25 marzo 1863.

⁷⁸⁹ Domenico venne condannato ai lavori forzati a vita, mentre Luigi addirittura a morte, sebbene poi la pena gli fu comminata automaticamente nei lavori forzati a vita. AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1870-73, p. 33, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Traversa Luigi e Traversa Domenico, 29 aprile 1870.

⁷⁹⁰ AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1881-82-83, pp. 742-743, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Traversa Giuseppe, 1° ottobre 1883.

⁷⁹¹ L’unico dizionario piemontese ottocentesco che registra il vocabolo, il Gavuzzi, ne dà il significato di “combriccola, brigata di buontemponi, cricca”. G. Gavuzzi, *Vocabolario piemontese-italiano*, Streglio, Torino, 1891, p. 194.

percorrono in squadriglie di dodici a venti le contrade di questa Città, ed i viali che le circondano schiamazzando, cantando, ed insultando chi più li piace, e passando alle ferite e alle percosse contro coloro che hanno la disgrazia di risentirsene o di fare benché minima osservazione”⁷⁹². Tra le loro fila si trovavano lavoratori provenienti dai ceti più umili della società, come garzoni, serraglieri e muratori, ma non erano infrequenti persone di servizio quali camerieri e facchini, e persino militari. La caratteristica principale era la giovane età dei componenti, generalmente fra i quindici e i trent’anni. La struttura rimaneva, tuttavia, molto indefinita, figlia della spontaneità con cui questi assembramenti di giovani si formavano: numerosi erano i disoccupati e vi si trovavano anche ultratrentenni celibi e persino delle donne, il più delle volte amanti o conviventi di alcuni associati. L’origine geografica non era una discriminante, poiché vi erano presenti tanto torinesi quanto immigrati, anche se è lecito supporre che questi ultimi risiedessero già da un certo tempo a Torino. Data la lacunosità delle fonti, è difficile quantificare la presenza di queste bande sul territorio torinese, probabilmente diffuse in tutto il perimetro cittadino. E’ comunque certo che tali aggregazioni si distinguessero tra di loro prendendo il nome dei vari luoghi dove erano solite riunirsi, come le fontane di Santa Barbara o via Po, o dai quartieri da dove proveniva la maggior parte dei componenti, come il borgo del Moschino, il Balon o la contrada del Gambero. Il vicario ebbe a che fare con loro per la prima volta nel luglio del 1837 quando, “per far cessare le non poche vessazioni, e le prave azioni che di quando in quando venivano commesse lungo dei viali circostanti la città a danno delli pacifici abitanti”, egli aveva creduto bene di arrestare alcuni “scapestrati giovinastri” che avevano formato “una società” sotto “la denominazione di Cocca del Gambero”. L’unica occupazione di questa società consisteva “nell’insultare qualunque passeggiere in compagnia di donne, segnatamente di notte tempo” e a farne le spese era stato “un giovane marito” che era stato “gravemente insultato, e battuto sul corpo della Cittadella, perché passeggiava colla propria sposa”⁷⁹³. Nonostante gli arresti, la Cocca del Gambero era ritornata a colpire l’estate successiva con una vera escalation di aggressioni avvenute sui viali attorno alla Cittadella. Il 17 giugno alcuni tafferugli si erano verificati tra i suoi membri e i soldati della Brigata di Savona, e la sera stessa il preposto delle Regie Gabelle Vincenzo Fenoglio “che trovavasi di Guardia sull’allea del Regio Arsenale”, venne ferito e derubato del “capello d’uniforme che teneva in casco”⁷⁹⁴. La sera del 10 luglio, l’aggressione toccò poi all’avvocato Carlo Giusto, il quale, mentre passeggiava con la consorte lungo il viale, venne malmenato da due individui che avevano “tentato di togliere dal braccio la moglie sua” e analoga sorte dovette subire qualche giorno dopo un altro avvocato che si era risentito di un urto datogli da uno sconosciuto⁷⁹⁵. Un’altra serie di arresti e di invii forzati al Corpo Franco pose fine alla vita della Cocca del Gambero, ma pochi anni dopo altri gruppi simili saltarono di nuovo all’attenzione della cittadinanza. La sera del 18 maggio 1840, davanti all’albergo Mottura in piazza Castello, era stato trovato morto Luigi Mina, impiegato rimasto “vittima di zelo indiscreto, per aversi voluto immischiare in una rissa fra diversi sbandati giovinastri, la quale direttamente non lo interessasse”. Compiute le indagini, si venne a sapere che l’accoltellamento “che tristissima impressione cagionò nel pubblico”, era stato compiuto da una nuova “banda terribile di giovinastri”, la còca di Po che “pressoché tutte le sere passeggia sotto i detti portici, e nelle vie principali della capitale, cantando, dando degli urti a chiunque, con animo di provocare, batte le osterie, li postriboli, e gli altri siti pubblici”,

⁷⁹² ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza varia, serie II, cartella 46, fascicolo 63, oggetto: Cocca del Pallone: minuta della lettera del vicario all’ispettore di Polizia, 8 novembre 1841.

⁷⁹³ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 31, fascicolo 52: rapporto del commissario Gastaldi del 10 gennaio 1838.

⁷⁹⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 106, pp. 132 e sgg. non numerate: verbale con successiva presentazione dell’imputato Ravotti Giuseppe, 23 luglio 1838.

⁷⁹⁵ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1838, fol. 762, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Roggero Francesco e Gambino Chiaffredo, 3 dicembre 1838.

mettendo “talvolta in soggezione li medesimi nominati uomini della forza”⁷⁹⁶. Un episodio simile, di cui fu protagonista la còca del Balon, avvenne neanche un anno dopo e a farne le spese fu questa volta uno dei suoi componenti: il trentasettenne “garzone sarrone” Paolo Mollo, originario di Oneglia, che “faceva parte della società denominata la còca del Ballone”, ucciso da un colpo di coltello durante una lite con un suo compagno nella “Piazzetta dei Morti nel Borgo Dora” la sera dell’11 aprile 1841⁷⁹⁷. Pur facendo una notevole impressione alla cittadinanza, questi due omicidi e le aggressioni attuate dalla còca del Gambero rimasero comunque casi isolati per tutti gli anni Quaranta. Questi episodi davano anche la giusta dimensione del fenomeno: più che associazioni a delinquere le còche parevano confondersi con le spontanee riunioni, agli angoli delle strade o nelle osterie, di giovani “artieri”, soliti trascorrere il tempo libero, in particolare le ore serali, sfogando le frustrazioni quotidiane attraverso eccessi e intemperanze. Le attività di queste bande non erano molto diverse da quelle consuete dei membri degli strati sociali più umili: i componenti delle còche solitamente si ritrovavano per passare la serata in osteria ad ubriacarsi, recarsi in qualche postribolo, giocare alle bocce e persino improvvisare qualche festa danzante. Il fermento o l’omicidio, da questo punto di vista, avevano una natura incidentale, frutto di quel gusto della “bagarre” e degli atteggiamenti insolenti e provocatori tradizionalmente diffusi tra le classi popolari⁷⁹⁸. Prova ne è che la maggior parte dei reati di cui si rendevano protagonisti i membri di questi gruppi avevano un evidente sfondo sessuale: così come era stato per una parte delle aggressioni commesse dalla còca del Gambero, così era stato per quei tre “caporioni” della còca di Santa Barbara che un sera avevano aggredito una coppia di coniugi per rapire la donna e “portarla per loro al mal fare”⁷⁹⁹. Molto più frequentemente questi tentativi di stupro di gruppo erano diretti contro prostitute. A destare preoccupazione per vicende di questo tipo era stata particolarmente la còca del Moschino nell’estate del 1845. Gli abitanti della contrada di San Massimo si erano lamentati dello “scandaloso agire” dei suoi membri “associati in gran numero” che, “dopo aver consumato la sera nelle bettole ed osterie e reso vittima dei loro tenebrosi raggiri chiunque ha il disappunto di fare dei medesimi l’incontro e prestar loro l’orecchio”, si recavano presso le case delle prostitute che vivevano nel borgo, e vi penetravano a viva forza “sfogando ad uno a uno le malnate loro passioni”. Questi comportamenti si erano ripetuti per tutto il mese d’agosto ma non avevano dato adito ad alcun provvedimento fino a quando il folto gruppo di giovinastri non aveva dato l’assalto all’abitazione di una prostituta, mettendo a soqquadro l’intero quartiere:

Simili scene dopo essersi rinnovate con minore scandalo in altre successive sere, si ripetevano per parte delli segnalati Berino Giovanni, del Bonetto, del Curio, e di più altri, de’ quali se ne sarebbero potuto concertare l’identità, accompagnati da eccessi, scandali, e violenze in quelle delli dodici e tredici andante dopo la mezza notte, ora in cui tutti quasi sovra, dopo aver tentato invano

⁷⁹⁶ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 283-290, recto e verso: verbale d’arresto di Bertini Lorenzo, Severino Tommaso, Cerruti Filippo, Garassi Antonio surnomato Barbisino, Carena Giuseppe, Curti Francesca e Bajma Maria, 23 maggio 1840.

⁷⁹⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 109, pp. 62 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Girone Benedetto, Gorena Paolo, Minazzoli Giuseppe prenomato Novarese, Varesio Marcellino, Giachino Giovanni prenomato Cicinotto, Angoglioso Francesco prenomato Angogno, Revel Antonio prenomato Pierino, Pellegrino Domenico, Bay Bartolomeo, Bosco Pietro e Bosco Agostino, 14 aprile 1841. Benedetto Girone fu “convinto” dell’omicidio “commesso però nell’impeto dell’ira e in seguito a provocazione” e fu condannato a dieci anni di lavori forzati e nelle spese. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 609, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Girone Benedetto e Gorena Paolo, 9 ottobre 1841.

⁷⁹⁸ C. Felloni e R. Audisio, *I giovani discoli*, cit., pp.108-109.

⁷⁹⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 120 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Vaschetti Luigi surnomato Zeo, Sereno Giuseppe surnomato Pino e Rivoira Giuseppe surnomato il Vescovo, 15 settembre 1846.

l'aprimiento dell'abitazione di certa Eleonora Vivaldi, sita al primo piano di casa Pocobelli, in via suddetta di San Massimo con getto di pietre contro la porta, e le finestre sì che a quella e a queste apportarono notabili guasti, si fecero scala l'uno all'altro, ed introdottosi uno d'essi nella medesima, procurò l'ingresso agli altri, abbandonatisi quindi, ad ogni atto di violenza consumarono ad uno, ad uno, sulla persona della povera Vivaldi la loro brutal passione, non senza portare un sensibilissimo colpo alla fama morale per lo scandalo arrecato co' loro schiamazzi accompagnati dai più sconcj discorsi⁸⁰⁰.

L'atteggiamento delle forze dell'ordine che condannavano duramente a parole queste prevaricazioni, era improntato alla massima cautela: il vicario, pur auspicando "un aumento di numero nelle pattuglie militari massime nelle sere del sabato, delle feste, e dei lunedì", specificava che "massime non si tratta di arrestarli, ma solo di costringerle con intimazioni a separarsi per anti venire gli incontri, ed i disordini che da siffatte numerose riunioni ben sovente conseguono" dato che questi assembramenti non erano composti "di gente oziosa non consegnata, ma bensì di artieri dati al lavoro"⁸⁰¹. Per contrastare questo fenomeno, quindi, la polizia si impegnò "affinché raddoppiate pattuglie abbiano a girare nottetempo per le vie della Capitale" con l'incarico "di insinuare alle riunioni e ai perturbatori di separarsi, ed astenersi da qualsiasi schiamazzo" e infine "a contenere ed arrestare coloro che si opponessero e non obbedissero alle intimazioni". In caso di resistenza o tumulti, inoltre, gli agenti sarebbero stati "sostenuti dalla forza militare in ogni occasione che non crederanno prudente di cimentarsi da soli alle riunioni, e coi perturbatori, od avranno bisogno di farsi assistere per far rispettare le loro intimazioni"⁸⁰². Il modo d'agire delle forze dell'ordine escludeva, quindi, una repressione capillare e coordinata di tutti questi gruppi, ma contemplava solo un controllo costante atto a prevenire l'esplosione di gravi disordini. Se si eccettua la còca del Gambero, che aveva causato non pochi tafferugli, le altre còche non vennero mai perseguite, né prese di mira, neanche quando singoli membri incorrevano in qualche causa giudiziaria: piuttosto si preferiva punire unicamente i "caporioni" degli "sfaccendati perturbatori" disponendo per loro anche "l'arruolo di forza" nei reparti del Corpo Franco⁸⁰³. La tolleranza adottata nei confronti delle còche non coincideva comunque con una sostanziale sottovalutazione del fenomeno: il Vicariato riteneva che le varie còche che proliferavano in diverse parte della città fossero squadre facenti parte di un'unica società, denominata Cocca, che aveva lo scopo di organizzare tumulti e di turbare l'ordine pubblico. Come vedremo, questa idea godrà di una durevole fortuna e sarà utilizzata per spiegare alcune azioni criminali che si verificheranno a Torino nei decenni successivi:

Siccome poi una mano principale deve averla nei disordini una società sotto la denominazione di Cocca, formatasi in questa capitale, il di cui scopo è precisamente quello di inquietare i passeggeri, di maltrattarli se si lagnano, di commettere atti osceni verso le donne e le ragazze, e di attaccare qualche militare o preposto isolato; e la quale è composta d'uomini e di giovinastri scapestrati dediti ad ogni sorta di vizii, non credo inutile di segnalare alla S. V. Illustrissima onde sia particolarmente diretta sugli andamenti della medesima la azione e la vigilanza della Polizia. A tenore dei ragguagli che ho sott'occhio suole tenere diversi punti e segnatamente la contrada del Gambero, quella del Moschino, e la piazza di Italia, e prende nome parziale a seconda delle stazioni diverse⁸⁰⁴.

⁸⁰⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 120 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Berino Giovanni surnomato Zibauda e di Bonetto Felice, 20 settembre 1845.

⁸⁰¹ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 31, fascicolo 52: minuta della lettera del vicario all'ispettore di Polizia, 12 novembre 1841.

⁸⁰² *Ibidem*, lettera del Ministero di Guerra e Marina al vicario, 13 novembre 1841.

⁸⁰³ *Ibidem*, lettera del primo segretario di Stato per gli affari dell'Interno al vicario, 31 dicembre 1839.

⁸⁰⁴ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 27, fascicolo 44: lettera del primo segretario di Stato per gli affari dell'Interno al vicario, 17 luglio 1838.

Le ansie suscitate dalle còche erano causate da una mutata attenzione da parte delle autorità, che alla fine degli anni Trenta iniziarono a guardare con sospetto le manifestazioni sociali dei ceti subalterni. Non è un caso che questi gruppi inizino a essere notati proprio in questi anni: nei loro atti turbolenti e prevaricatori gli osservatori più attenti intravedevano i prodromi per prossime minacce all'ordine costituito. Tuttavia, una vera repressione era sconsigliabile: al vicario, infatti, non sfuggiva il fatto che queste piccole società agissero da valvola di sfogo per una gioventù povera, sfruttata e dalle poche prospettive: eccedere nella repressione avrebbe potuto causare una sempre maggiore ostilità dei ceti popolari verso la polizia e il governo. La paura più recondita era quella che, seguendo l'esempio della Francia, questi gruppi potessero essere uno degli strumenti per una politicizzazione in senso radicale di consistenti strati delle classi subalterne, rendendole disponibili a sfogare il proprio malcontento contro il governo non appena ne fosse capitata l'occasione. In una delle tante richieste fatte dal vicario per ottenere un aumento del Corpo degli arcieri, questi latenti timori erano palesemente espressi:

Non dissimulo, che per conoscer anch'io le ristrettezze, in cui sono le finanze della Città, sarei concorso nel sentimento de' miei Colleghi se mi fossi trovati in Consiglio a votare, come Decurione, sulla mia domanda, per apportare la medesima certamente un sensibile aggravio alla Città, stante che ascende la spesa di ciascun arciere ad annue lire 800 circa; ma come Vicario e sovr'Intendente della Pulizia della capitale, debito mio essendo di tenermi in grado di ben soddisfare alle attribuzioni inerenti alla mia Carica, egli è il motivo, che mi reputo in dovere di pregare la S. V. Ill.ma a voler sottomettere al regio Trono, che io ravviso insufficiente l'aumento di soli quattro Arcieri per le ragioni accennate nelle lettere da me scritte alla Città, e per copia quivi unite, insieme alle avutene risposte, ed eziandio per altra egualmente imperiosa, che però non ne feci parola nelle precitate mie, e che si è la continua sorveglianza, che il mio Ufficio deve far praticare sulle classi artieri pel timore, che non siano per radicarsi quivi le illecite Sette dei Comunisti e simili, che vanno sempre più propagandosi fra gli operai, massime nel mezzodì della Francia, e nei limitrofi Cantoni della Svizzera, ed in altri territori italiani a noi vicini. Che fondati siano i detti timori, e necessaria sia la detta sorveglianza, lo provano le recenti associazioni scopertesì di artieri, e giovinastrì, che sotto il nome di Cocca ora del Gambero, ora di Po, ed or di Portanuova, di quando in quando perturbano il buon'ordine di questa Dominante, ed il maggior numero di operai stranieri, e massime Svizzeri, e Francesi, che da qualche tempo quivi compare⁸⁰⁵.

Ai ceti dirigenti sembrava di esser giunti ad un punto di non ritorno: o si prendevano provvedimenti seri oppure la prospettiva era quella di veder nascere da questi adolescenti dalla vita disordinata un "torbido cittadino", ben disposto "quando che sia a turbar la pubblica quiete". L'estendersi della gioventù abbandonata e girovaga aveva fatto nascere una sincera preoccupazione nell'opinione pubblica, che vedeva il ladruncolo minorenne come il primo stadio del processo di formazione del delinquente incallito o, prospettiva ancora più inquietante, del sobillatore di "sociali sovvertimenti"⁸⁰⁶. Le due soluzioni individuate erano quelle di evitare, innanzitutto, quella "gran diavoleria" dell'industrializzazione che avrebbe portato nel piccolo Piemonte "la miseria, i trambusti, le violenze degli operai di Manchester e Leeds", e, in secondo luogo, progettare un'azione che facesse convergere la modernizzazione dello Stato con un'adeguata predisposizione di una griglia di interventi di tipo preventivo⁸⁰⁷. Già dalla metà degli anni Trenta, si era formato un compatto fronte di opposizione culturale, formato da eminenti personaggi di ogni condizione sociale, sia laici

⁸⁰⁵ AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 4, f. Vicariato anno 1841: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari dell'Interno e delle Regie Finanze, 4 gennaio 1842.

⁸⁰⁶ Circolare del Ministro degli Interni sul modo di provvedere al sollievo e all'assistenza dei poveri, dell'8 agosto 1833, Torino, Tipografia Fodratti, 1833, p. 15, cit. in C. Felloni e R. Audisio, *I giovani discoli*, cit., pp. 99-100.

⁸⁰⁷ L. Ligorio, *Le grandi manifatture e l'industria casalinga*, in "Lecture di famiglia", 13 luglio 1843, n. 28, p. 217, cit. in U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 256.

che ecclesiastici, che includeva intellettuali come Camillo Cavour e Petitti di Roreto, funzionari statali come Vegezzi Ruscalla, Piola, Eandi e Fenolio, pubblicisti come Roberto e Gioacchino Valerio, che fu in prima linea a riproporre gli stereotipi settecenteschi della grande città come ricetta di una collettività incontrollabile e criminale per cercare di realizzare un'inversione di tendenza ai fenomeni di inurbamento massiccio dei contadini. Nella loro ottica, un paese come il Piemonte, "creato agricolo", non avrebbe potuto che snaturarsi industrializzandosi⁸⁰⁸. La nascita dell'Associazione agraria subalpina, avvenuta nell'agosto 1842 sotto l'impulso di personalità come Camillo Cavour, Alfieri di Sostegno e Petitti di Roreto, fu il momento culminante dell'ideale politico di una "via agraria allo sviluppo" che evitasse i dissesti sociali della rivoluzione e conservasse alla grande proprietà terriera il ruolo di garante dell'ordine e della stabilità. Occorreva migliorare in profondità l'agricoltura subalpina, trasformandola in senso moderno e capitalistico e, allo stesso tempo, creare un nuovo ceto contadino, svincolato dalla tradizionale misoneistica mentalità legata agli usi civici e alle consuetudini, che avrebbe rappresentato sul territorio la garanzia più sicura di sicurezza sociale. Rispetto alle ragioni di conservazione sociale cadevano in secondo piano anche le esigenze del progresso tecnologico e produttivo: le scelte caldeggiate in favore della trattura della seta e della libera esportazione di quella ritorta rispondevano a un disegno di penalizzazione delle manifatture urbane e di blocco sui fondi agricoli della forza lavoro in esubero senza dover dare il via a preoccupanti esodi verso le città⁸⁰⁹. Come Cavour scrisse nel 1841 "anche a costo di alcuni sacrifici" sarebbe stato meglio rinunciare alla ricerca del profitto su scala industriale in favore dei "numerosi vantaggi d'ordine morale" che l'agricoltura portava con sé⁸¹⁰. Il nuovo modello di sviluppo economico avrebbe poi dovuto essere affiancato da un'opera di "ortopedia morale" dei ceti subalterni che, come abbiamo in parte già visto, sarebbe dovuta esprimersi in tutta una serie di interventi preventivi. Si trattava di far nascere tutta una serie di istituzioni che insegnasse ai ceti popolari ad accontentarsi del loro stato e a moderare le loro aspettative di miglioramento, senza cadere in tentazioni rivoluzionarie o sovversive. Come abbiamo visto, il carcere e il correzionale erano al centro dell'operazione governativa di rieducazione dei ceti più emarginati della società, ma non esaurivano da soli la gamma degli interventi a favore delle classi popolari che trovò il suo fulcro nella creazione di scuole popolari e di numerose opere assistenziali. L'intervento non avrebbe, peraltro, dovuto rimanere confinato all'interno dell'ambito statale: dato che tutta la società era interessata nella prevenzione di una deriva rivoluzionaria delle classi popolari, era richiesta una sua mobilitazione in tutte le sue componenti. I torinesi erano chiamati essi stessi a fondare nuove opere pie, a contribuire al loro sviluppo con elemosine e finanziamenti e ad aderire alle società di patrocinio che si occupavano del reinserimento nell'attività lavorativa degli ex-detenuti⁸¹¹. Sotto questi impulsi, nella capitale sabauda venne a crearsi una "Torino benefica" straordinariamente attiva e legata particolarmente al mondo cattolico che fu una delle caratteristiche della città d'epoca carloalbertina, e che giunse a elaborare soluzioni inedite per arginare i fenomeni di emarginazione e di pauperismo che la contrassegnavano. Una Torino che ebbe i suoi più alti rappresentanti nei celebri "santi sociali", ma che affondò le sue radici in una società particolarmente ben disposta verso nuove proposte assistenziali e caritative e in un'amministrazione che cercò sempre di incentivare l'iniziativa privata. Anche negli esponenti della Chiesa più legati a un conservatorismo acceso e intransigente, come

⁸⁰⁸ Sul dibattito rimando alla esauriente sezione dedicata da R. Audisio, *La "Generalata" di Torino. Esposte, discorsi, minori corrigendi (1785-1850)*, cit., pp. 91-110. Riguardo al dibattito presente in altre realtà italiane rimando a J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 171-172.

⁸⁰⁹ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 316.

⁸¹⁰ C. Cavour, *Sull'economia rurale del Piemonte e specialmente sull'allevamento dei bachi da seta a domicilio*, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1810-1842*, cit., p. 572.

⁸¹¹ Sulle società di patrocinio e sui suoi effettivi risultati rimando a R. Audisio, *La "Generalata" di Torino. Esposte, discorsi, minori corrigendi (1785-1850)*, cit., pp. 205-229.

l'arcivescovo di Torino Luigi Fransoni, era comunque viva una forte sensibilità sui mutamenti in atto che gli permise di apprezzare, sostenere e favorire alcune importanti esperienze che il mondo ecclesiastico elaborò in quegli anni. Si intende la creazione della Piccola Casa della Divina Provvidenza, istituzione di tipo ospedaliero sito nel Borgo Dora, riconosciuta ufficialmente nel 1833 e aperta a tutti con i soli proventi delle elemosine ricevute, su iniziativa del canonico Giuseppe Benedetto Cottolengo, ma anche la nascita del convitto ecclesiastico di San Francesco per il perfezionamento pastorale del giovane clero e l'instancabile opera di assistenza prestata ai carcerati e ai condannati a morte da parte di don Giuseppe Cafasso. Furono però soprattutto gli anni Quaranta a dare il via ad esperienze radicalmente nuove: nel 1840 don Giovanni Cocchi, viceparroco della chiesa dell'Annunziata, avviò nella malfamata zona del Moschino la prima esperienza torinese di oratorio, un'iniziativa pastorale nuova e pionieristica rispetto all'attività parrocchiale tradizionale, oramai inadeguata a fronteggiare le nuove emergenze come l'intensa immigrazione giovanile dalle campagne piemontesi. Infine, la primavera del 1846 vide l'apertura a Valdocco del primo oratorio di don Giovanni Bosco che, per le sue eccezionali attitudini pastorali nel campo giovanile, venne preferito al troppo esuberante don Cocchi per l'affidamento dell'opera oratoriale cittadina. La nuova istituzione oratoriale, pur nascendo da un contesto diverso che i correzionali o i ricoveri pubblici, ne prendeva in prestito molti elementi: l'istituzione di laboratori dove imparare dei mestieri e la costante opera d'alfabetizzazione e di educazione religiosa, mischiata al festoso clima di aggregazione giovanile, avevano evidenti finalità educative e preventive nei confronti di quei "ragazzi" appartenenti alla "classe bassa del popolo" che "si possono chiamare veramente abbandonati, pericolanti e pericolosi"⁸¹². Tuttavia, per quanto don Bosco avesse avuto una personale esperienza anche con gli internati della Generala e si fosse adoperato per cercare un lavoro onesto a qualche giovane dimesso dal correzionale, nei confronti dei focolai di delinquenza giovanile vera e propria la sua struttura riuscì ad operare solo limitatamente una funzione correttiva. Su ragazzi precocemente abbruttiti da una vita misera e senza punti di riferimento gli intenti riabilitativi di questi istituti furono molto relativi e andarono incontro anche a clamorosi fallimenti: così fu probabilmente con Domenico Genesio che, ricoverato "caritatevolmente" da don Cocchi nel suo collegio di via della Zecca "per toglierlo allo stato di ramingo, e vagabondo" nonostante fosse stato "per ben sei volte rinchiuso in carcere e luoghi di detenzione", dimostrò verso il sacerdote "una sì flagrante ingratitude", rubando sei coperte dal dormitorio del "pio stabilimento"⁸¹³. Benché don Bosco accogliesse nella sua struttura anche giovani difficili, il non indifferente numero di espulsioni e licenziamenti per trasgressioni dimostra come più che un luogo di trasformazione del giovane "pericoloso", l'oratorio rappresentasse un luogo di chiusura e di autodifesa da un mondo esterno dove le tentazioni disoneste per il ragazzo abbandonato a sé stesso erano sempre in agguato⁸¹⁴.

3.5 La prostituzione e i delitti sessuali.

I fenomeni di crescente emarginazione giovanile non riguardavano unicamente la popolazione maschile. Anche le giovani erano toccate dal progressivo immiserimento di larghi strati dei ceti subalterni, andando ad aumentare, più che la delinquenza vera e propria, tutto quel mercato della prostituzione che a Torino destava scandalo e sbigottimento per le sue dimensioni e per la sua ramificazione in tutta la città. A cavallo tra gli anni Venti e gli anni Trenta, a parte il fenomeno dell'accattonaggio e isolati fatti di cronaca, il problema che

⁸¹² Don G. Bosco, *Appello alla beneficenza: alla vista del bisogno ognor crescente*, Torino, 1856, cit. in P. Stella, *Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-70)*, Las, Roma, 1980, p. 161.

⁸¹³ AST, *Magistrato d'Appello di Piemonte*, Sentenze penali dell'anno 1851, n. 1869, pp. 351-352, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Genesio Domenico e Ferriolo Giuseppe, 15 dicembre 1851.

⁸¹⁴ P. Stella, *Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-70)*, cit., pp. 249-258.

più preoccupava le forze dell'ordine torinesi era quello della prostituzione dilagante. In questo campo, il Regno di Sardegna aveva fatto un vistoso passo indietro rispetto al periodo della dominazione francese. Come si è detto, il regime napoleonico aveva, infatti, stabilito un regolamento sulla prostituzione, con il duplice scopo di ridurre quantitativamente il fenomeno e porre un freno al dilagare di malattie veneree: le prostitute sarebbero state tollerate purché non esercitassero il loro mestiere in pubblico e non turbassero la tranquillità dei vicini, ma avrebbero avuto l'obbligo ogni dieci giorni di sottoporsi alla visita di un chirurgo che, qualora le avesse trovate infette, ne avrebbe stabilito l'internamento all'ospizio celtico per le cure opportune. La regolamentazione imposta dai francesi ebbe comunque una breve durata. Con la Restaurazione, il regolamento, ritenuto assolutamente inconcepibile poiché contrario alla morale, era stato abbandonato, così come l'uso dei controlli sanitari, e la prostituzione tornò ad essere severamente vietata. La decisione di ritornare alla situazione di Antico Regime si rivelò ben presto infausta sotto tutti i punti di vista: le prostitute ricominciarono a dilagare per la città nel sostanziale disinteresse delle autorità governative, causando disordini e destando universalmente scandalo. La vista di individui che commettevano atti osceni ad ogni ora del giorno e della notte nei cortili o per le strade della città, non era cosa infrequente nella Torino della Restaurazione e provocava una marea di proteste che ogni giorno si riversava sulla polizia e sul vicario⁸¹⁵. Alla fine degli anni Venti, il problema, soprattutto a causa dell'impetuosa crescita demografica della città, aveva assunto proporzioni così inquietanti da finire sotto lo sguardo del vicario Serravalle che, durante gli ultimi mesi del regno di Carlo Felice, elaborò un nuovo complesso di norme sulle meretrici. Questo regolamento, presentato al sovrano l'11 agosto 1830 e approvato sei giorni dopo, rappresentava un parziale ritorno alla normativa napoleonica: tutte le prostitute che intendevano esercitare il mestiere a Torino, erano obbligate a registrarsi presso l'Ufficio del Vicariato e a sottoporsi "ad una regolare visita sanitaria" settimanale presso il capo-chirurgo dell'ospizio celtico Betterone⁸¹⁶. Per obbligarle a "traslocare da tutti quei siti, in cui lo scandalo" da tempo turbava la "buona e cristiana disciplina delle famiglie vicine d'abitazione", il vicario aveva deciso di applicare una politica di localizzazione: le donne sarebbero state "acquartierate" in luoghi scelti per "l'ubicazione particolarmente idonea ad una attenta sorveglianza da parte degli agenti di polizia", da dove si sarebbero potute muovere solo di giorno per fare acquisti o per sbrigare faccende personali. Nelle ore serali le prostitute avrebbero avuto l'obbligo di ritirarsi "con proibizione assoluta nel ricomparire nelle contrade, o in altri luoghi pubblici, e tanto meno nelle osterie, in compagnia massime de' militari sotto qualunque pretesto, o causa" e, qualora fossero state sorprese fuori dal proprio domicilio mentre adescavano qualche passante, sarebbero state immediatamente punite con i venti giorni di carcere al loro primo arresto, e con il taglio dei capelli e la reclusione fino a due mesi le volte successive. Come siti idonei furono scelte alcune zone prospicienti la centralissima contrada Nuova, come i vicoli dei Tre Quartini, delle Tre Stelle e del Montone dove già "in ogni tempo" le meretrici erano state "tollerate". Per la loro conformazione appartata e per la scarsa qualità degli edifici, "di tenue valore e cattiva costruzione", questi vicoli si presentavano particolarmente adatti perché avrebbero nascosto il più possibile agli occhi del pubblico il mercimonio quotidiano e sarebbero stati allo stesso tempo facilmente monitorati da "un agente secreto di Pulizia" specialmente incaricato. La prostituzione sarebbe stata consentita anche nella casa di proprietà Gandolo e Griffa, situata in contrada del Senato che, per la sua prossimità al palazzo del tribunale, sarebbe stata così costantemente sorvegliata da un corpo di guardia⁸¹⁷. Alla prova dei fatti, la scelta dell'"acquartieramento" delle prostitute in alcune zone della città si rivelò disastrosa: innanzitutto, malgrado tutta la buona volontà del Serravalle, la maggior parte delle meretrici

⁸¹⁵ U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, cit., p. 26.

⁸¹⁶ ASCT, Serie 1K, Regi Biglietti e Patenti, cartella 6.

⁸¹⁷ R. Roccia, *Mendicizia e prostituzione a Torino nella prima metà dell'Ottocento*, cit., pp. 137-147.

torinesi continuò a sottrarsi ai controlli del Vicariato e ad esercitare il proprio mestiere dove voleva. In secondo luogo, la concentrazione di molte prostitute in un unico luogo divenne fonte di tumulti e di eccessi. Il fatto che vi accorressero indistintamente cittadini e militari e che questi tenessero un atteggiamento spesso arrogante e prepotente nei confronti dei civili, creava un costante clima di tensione e conflittualità che spesso esplodeva in risse o in disordini di una certa gravità. Specialmente la zona dei vicoli dei Tre Quartini e delle Tre Stelle presentò seri problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico. Già prima che il Serravalle vi stanziasse le prostitute, l'area aveva dato non pochi problemi e, qualche mese prima dell'"acquartieramento", vi era scoppiato un grosso tumulto che aveva persino richiesto l'intervento dei carabinieri:

Jeri sera circa la mezzanotte, duecento, e più individui, la maggior parte dei quali appartengono al Borgo di Po, trovavansi radunati nel Vicolo dei Tre Quartini, e pretendendo di salire a viva forza nelle camere ivi abitate dalle numerose donne di mondo, parte di cui di recente sortite dall'ospizio Celtico, scagliarono senz'interruzione per ben un ora pietre nelli loro balconi, e le medesime si difendevano gettando abbasso mattoni franti, pietre, acqua, e simili. L'accanimento della zuffa era tale, che la pattuglia del Regio Governo, fu costretta a ritirarsi. Accorsero pure sul luogo alcuni Carabinieri Reali, ed Ordinanze della Piazza; queste specialmente sedarono il tumulto coll'arresto di due individui, uno dei quali venne tradotto nel Crottone del Regio Governo, l'altro detto per soprannome Sajonotto strada facendo si evase. Conseguentemente pare, che facendosi eseguire l'arresto delle più scandalose fra dette meretrici, che sono in numero di quaranta, e più, non avrebbero luogo frequenti tumulti, che traggono origine dal loro libertinaggio⁸¹⁸.

La giù turbolenta situazione peggiorò con la decisione del Serravalle: la prostituzione si estese ben presto nelle vie limitrofe, provocando un generale scandalo per la vicinanza con la chiesa di San Tommaso, e incominciarono a registrarsi con cadenza giornaliera risse e violenze tra civili e militari. La conflittualità presente nel luogo toccò il suo culmine la notte del 4 giugno 1831 quando un non meglio identificato soldato d'artiglieria, dopo aver avuto "una questione tra lui ed alcuni borghesi" nell'osteria dei Tre Quartini, venne accoltellato a morte nella vicina contrada della Barra di Ferro⁸¹⁹. Per la grande concentrazione di gente che giornalmente vi stazionava, il controllo da parte del Vicariato si era rivelato complicato: a più riprese gli arcieri erano intervenuti per sedare risse e disordini o per arrestare prostitute irregolari, dovendo successivamente affrontare la reazione violenta di militari o di cittadini ubriachi. L'iniziativa del Serravalle si era risolta in un così totale fallimento che, nel novembre 1832, a poco più di due anni dal deciso "acquartieramento", il nuovo sovrano Carlo Alberto, per "troncare i giornalieri scandali recati dalle meretrici stazionate nei vicoli delle Tre Stelle, e Tre Quartini, e lungo la via della Barra di Ferro", ordinò al vicario di sgombrare con la forza tutte le prostitute lì presenti⁸²⁰. Sarebbero state tollerate soltanto "le altre riunioni di dette donne, quella cioè nel vicolo del Montone, dietro l'Accademia delle

⁸¹⁸ AST, *Alta Polizia*, mazzo 395: rapporto alla Regia Segreteria di Stato degli Interni, 14 giugno 1830.

⁸¹⁹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 96, cartella I, pp. 275-290, recto e verso: verbale d'arresto di Guerra Giovanni surnomato Gavasso, 4 giugno 1831.

⁸²⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 99, cartella II, pp. 260-272, recto e verso: verbale di arresto di Pagelli Monica, Graziani Domenica, Piccardi Annetta, Piuma Maria, Leboro Anna, Allegrone Marietta, Gerini Francesca, Garabelli Rosa, Alvati Anna, Ardy Felicita, Barberis Rosa, Belletti Teresa, Bianco Angela, Barra Catterina, Capelli Maria, Curletti Anna, Ferraris Anna, Fino Teresa, Forgnone Maria, Gottier Rosalia, Garneri Maria, Geimonet Susanna, Cuggia Luigia, Massara Maria, Milata Rosa, Minei Luigia, Pancardi Rosa, Petassi Gioanna, Pozzi Felicita, Rossi Cristina, Rabazzana Maria, Rossi Vittoria, Teppa Cristina, Trompino Domenica, Vitrotti Maddalena, Franzé Catterina, Leiver Teresa, Frascaroli Rosa, Caccia Catterina, Zanelli Felicita, Prato Anna, Venturina Maria, Brua Maddalena, Capra Gioanna, Porta Domenica, Mottura Carlotta, Burzio Vittoria, Vaccarino Francesca, Bouvier Maria, Balestra Maria, Pansa Lucia, Gaffeu Margarita, Bossi Lucia, Escalier Luigia, Amprimo Margarita, Cristofaro Francesca, Baino Teresa, Oberti Teresa e Astesana Francesca, 18 novembre 1832.

Scienze, e quell'altra in faccia alle Carceri del Senato" e il vicario, chiamato dal sovrano a maggior severità, avrebbe provveduto a far punire "corporalmente" le prostitute che d'ora in poi avessero commesso "nelle pubbliche vie atti osceni o vituperosi ovvero fossero così ardite a soffermare, o far invito ai passaggieri di seco loro trattenersi"⁸²¹. Tuttavia, all'inizio del gennaio 1841 il re stabilì anche la soppressione di questi due locali: la presenza delle prostitute in casa Griffa, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia, era oramai ritenuta inaccettabile, mentre, del resto, nel postribolo di via del Montone si erano registrati gravi trambusti⁸²². Già prima della totale soppressione dei postriboli "tollerati", la prostituzione dilagava per quasi tutte le aree della città senza risparmiare le zone più auliche ed importanti come via Po e piazza Palazzo di Città, e le immediate vicinanze ad edifici sacri⁸²³, pur concentrandosi specialmente nelle aree più degradate e meno visibili del tessuto urbano, come quelle "poste agli estremi della città, e nelle viette del gallo, dei pasticciieri, dei peliciai e simili". Soprattutto il rione del Moschino, sulla riva sinistra del Po, e i prospicienti prati di Vanchiglia erano luoghi noti per la presenza di prostitute e, a intervalli regolari, il Vicariato vi organizzava delle vere e proprie retate in cui venivano arrestate indistintamente tutte le donne pubbliche conosciute o sospette tali⁸²⁴. Appariva evidente che questa tattica desse comunque pochi frutti: la forza del vicario era troppo scarsa numericamente per poter attuare perlustrazioni continue o controlli sistematici così, in mancanza di una stabile presenza della forza sul territorio, le prostitute si rifacevano vive poco tempo dopo essere state scacciate. Questo avveniva regolarmente nel Moschino, nel Borgo Dora o nei paraggi della casa Bardi a Porta Nuova, né tutti gli sforzi del vicario erano serviti a migliorare la situazione della zona gravitante attorno ai vicoli dei Tre Quartini e delle Tre Stelle, dove le prostitute erano ritornate in massa giusto qualche giorno dopo la chiusura forzata dei postriboli lì presenti⁸²⁵. Inoltre, le autorità governative e lo stesso vicario avevano anche numerose ragioni di dubitare del reale impegno dei propri sottoposti nella repressione del fenomeno: durante tutti gli anni Venti si erano susseguite accuse nei confronti del commissario Ottino riguardo a sue presunte estorsioni sulle prostitute cittadine, mentre era universalmente risaputo che alcuni arcieri e guardie civiche tenessero stabili relazioni sentimentali con delle meretrici proteggendole apertamente da arresti e perquisizioni⁸²⁶. Alle deficienze del controllo vicariale si assommava il fatto che nello svolgimento del proprio mestiere le prostitute erano agevolate da tutta una rete di individui che permetteva loro di sfuggire ai controlli in cambio di qualche aiuto economico. Era cosa notoria che alcuni bottegai rimpinguassero i propri guadagni affittando i propri locali e "facendo della sua retrobottega un postribolo" come

⁸²¹ ASCT, *Vicariato*, Lettere, cartella 209, n. 886: lettera del primo segretario di Stato per gli affari Interni al vicario, 25 settembre 1832.

⁸²² Per esempio, alcuni soldati del Corpo Reale di Artiglieria avevano dato l'avvio a risse, penetrando con la forza nel postribolo del vicolo del Montone. ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 38, fascicolo 63: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 13 aprile 1840. L'intenzione sovrana di liberare il postribolo nei pressi delle carceri veniva comunicata dal Pralormo al Cavour il 22 gennaio 1841. Il giorno stesso il Cavour, assicurando di aver dato le disposizioni opportune, osservava che sarebbe venuto così a mancare il locale per effettuare la settimanale visita sanitaria. ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 45, fascicolo 74: lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 22 gennaio 1841.

⁸²³ La presenza di gruppi di prostitute erano segnalate nel vicolo accanto alla chiesa del Corpus Domini e anche davanti alla chiesa di via della Rocca "senza riguardo alla vicinanza del Sacro luogo". ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 62, volume XX, recto e verso: rapporto del commissario Allara, 7 settembre 1838.

⁸²⁴ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 64: rapporto del commissario Gastaldi, 9 gennaio 1840.

⁸²⁵ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 59, volume XVII, n. 390, recto e verso: rapporto del commissario Ottino, 16 settembre 1835.

⁸²⁶ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 58, volume XVI, n. 237, recto: rapporto del commissario Ottino, 4 giugno 1834.

aveva fatto una negoziante di commestibili al Borgo Po⁸²⁷, oppure che molte osterie fossero in realtà dei lupanari universalmente conosciuti:

Dietro alle reiterate querele sporte a quest'Ufficio da persone distinte, contro il giornaliero scandalo cagionato all'infinito numero di passeggiatori, e viandanti, che si recano sull'allea che da porta di Po' tende alla Madonna del Pilone, detta la passeggiata Michelotti dal permanente soggiorno che fanno tante meretrici nell'osteria sotto l'insegna dei Bagni, posta oltre il ponte Po', ed in capo alla suddetta allea, esercita da Calvo Domenico, in cui tanto di giorno, che di notte v'intervengono molti militari d'ogni arma, ed ivi colle medesime commettono ogni sorta d'indecente azione, e commercio, e quindi nella pubblica via invitano le persone al mal fare, che anzi venne pure quest'Ufficio assicurato, che lo stesso esercente Calvo, procura esso medesimo tale carnale commercio, col tirar a mercede delle camere da esso destinate, per tale traffico, facendosi per ogni consumata carnale unione corrispondere la somma di soldi 3 se il commercio venne eseguito in un piccolo camerino oscuro posto al pian terreno, e soldi sei al primo piano, ove la camera, provvista di un letto⁸²⁸.

Per diradare il fenomeno, il vicario stabilì che qualsivoglia osteria dove fossero ritrovate delle prostitute venisse chiusa e il proprietario privato della licenza: così, per esempio, accadde ripetutamente all'osteria del Dragone in via dei Fornelletti⁸²⁹, alla cantina di Rivarolo nel Borgo Dora⁸³⁰ e a quella del Pavone in via dei Quartieri che più che una locanda "considerarsi dovesse piuttosto un casino, un emporio di persone dell'uno e dell'altro sesso, ed il ricettacolo di malviventi"⁸³¹. Se comunque per il vicario risultava ancora facile rastrellare le prostitute che si aggiravano per le strade e per le osterie della città, molto più difficile e complicato risultava reprimere chi esercitava il mestiere in case private, sotto la tacita approvazione di padroni di casa compiacenti. Lo stesso vicario era costretto ad osservare che non passava giorno senza che ci fosse un'istanza di qualche parroco o di qualche inquilino per lo sfratto di qualche prostituta e che, peraltro, le loro aspettative rimanessero spesso deluse:

Nella casa denominata della Berta in via della Palma, n. 9 posseduta in comune tra gli eredi Busolino, Bersano, ed altri da lunghissima data sempre abitarono delle meretrici, né mai riescì di affatto snidarle nonostante i molti arresti, che se ne fecero e le ammonizioni cui si assoggettarono gli stessi proprietari di casa i quali per essere quasi tutti in somme ristrettezze e possessori di poche, e vetuste camere situate tanto più in contrada, e cortile già diffamate per causa dello stanziamento ivi di prostitute, non trovando che difficilmente, ed a vile prezzo onesti inquilini trovano di maggiore loro interesse lo affittare a mezzani, ed a cantoniere⁸³².

Peraltro, la prostituzione era uno dei fenomeni in cui Torino assumeva maggiormente il ruolo di "attivo catalizzatore del pauperismo rurale". La stragrande maggioranza delle prostitute arrestate dal Vicariato all'interno della città provenivano dalla campagna, dai centri minori della provincia e della regione e non mancavano anche chi proveniva da altre parti del Regno o da altri Stati⁸³³. In un certo senso, era l'altra faccia dei fenomeni di accattonaggio che affliggevano la città: giovani donne, espulse dalla campagna, si recavano a Torino in cerca di

⁸²⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 308-312, recto e verso: verbale d'arresto di Turco Giuseppe, 9 luglio 1839.

⁸²⁸ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 59, volume XVII, n. 114, recto e verso: rapporto del commissario Ottino, 8 aprile 1835.

⁸²⁹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Uberti, 20 giugno 1845.

⁸³⁰ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 55, volume XIII, n. 223, recto: rapporto del commissario Ottino, 29 marzo 1833.

⁸³¹ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 15-16, recto e verso: verbale di chiusura dell'osteria del Pavone, 12 gennaio 1840.

⁸³² ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 30, fascicolo 45: minuta di lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 26 novembre 1840.

⁸³³ Nel 1833 il 91,36 % delle prostitute arrestate a Torino (201) era segnalato provenire da fuori città.

qualche occupazione e, non trovandola, erano obbligate a prostituirsi per sopravvivere. Questo era sicuramente il caso più frequente come testimoniano le parole della ventitreenne Lucia Penasio che, arrestata in una camera in via della Consolata, non esitò a dichiarare di esser giunta a Torino “martedì or sono per cercarvi del lavoro” ed essersi data al “commercio pubblico” su suggerimento di un ruffiano incontrato per strada⁸³⁴. Come l’accattonaggio, la prostituzione era una delle tante strategie di sopravvivenza che poteva esser messa in atto anche occasionalmente, in un momento di estrema difficoltà economica. Naturalmente, pur nella varietà dei loro casi, vi erano donne più esposte a finire in questo mondo per condizioni famigliari e professionali. La mancanza di un lavoro o di un’occupazione per sostentarsi era un elemento certamente importante, ma non vi svolgeva comunque un ruolo fondamentale. In una realtà agricola come quella piemontese dell’Ottocento, era comune che la donna non avesse un impiego remunerato, ma si dedicasse alle faccende di casa o ai lavori nei campi. Ben più che a causa dell’assenza di un lavoro, la strada della prostituzione veniva imboccata da bambine o da giovani donne per lo sgretolamento delle loro famiglie di provenienza. La morte di un genitore o di entrambi, in assenza di valide reti di solidarietà o di situazioni di autosufficienza economica, potevano portare al tracollo del bilancio familiare e a quella scelta, peraltro comune nella società contadina dell’epoca, di espulsione degli elementi ritenuti “incapaci di lavorare, ed in conseguenza di grave carico della famiglia”⁸³⁵. Non è un caso che le statistiche evidenzino un’altissima percentuale di orfane di uno o entrambi i genitori:

Tabella 6: Situazione familiare di tutte le prostitute minori di trentacinque anni arrestate durante l’anno 1833.

ETA' DELLE PROSTITUTE ARRESTATE	FIGLIA DI IGNOTI	ORFANA	VIVENTE IL PADRE	VIVENTE LA MADRE	VIVENTI I GENITORI	TOTALE	PERCENTUALE GENITORI VIVENTI
DA 11 AI 15 ANNI		1	2	2	2	7	28,57 %
DAI 16 AI 20 ANNI	2	22	16	7	11	58	18,97 %
DAI 21 AI 25 ANNI	2	37	11	12	13	75	17,33 %
DAI 26 AI 30 ANNI	1	34	7	5	6	53	11,32 %
DAI 31 AI 35 ANNI		10	2	2	1	15	6,67 %
TOTALE	5	104	38	28	33	208	15,87 %

Fonte: ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartelle 55-57.

Naturalmente, non era solo la perdita dei genitori a causare l’ingresso nel mondo della prostituzione dato che situazioni di vedovanza precoce, di separazione o di prolungata assenza del coniuge potevano avere gli stessi effetti⁸³⁶. Per esempio, la trentatreenne serva disoccupata Ludovica Comba, arrestata in compagnia di alcuni soldati nella zona di Porta Susa, confessò “di essersi abbandonata al meretricio perché abbandonata dal proprio marito, e pulsata dalla miseria”⁸³⁷, e non molto diverso era il caso della trentunenne Felicita Davisco che aveva perso ogni mezzo di sostentamento dato che il marito Carlo era “attualmente ai lavori forzati”⁸³⁸. A testimoniare comunque la varietà delle loro condizioni, nel novero vi si trovavano anche donne sposate che cercavano in questo modo di portare un aiuto ad un’economia familiare perennemente esausta, o diseredate solitarie, non di rado affette da

⁸³⁴ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 56, volume XIV, n. 113, recto e verso: rapporto del commissario Ottino, 15 giugno 1833.

⁸³⁵ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 66: rapporto del commissario Allara, 27 febbraio 1842.

⁸³⁶ Tra le 220 donne arrestate per essere delle prostitute nel 1833, quindici risultavano essere vedove mentre ventisei erano registrate come sposate o separate dal marito.

⁸³⁷ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 66: rapporto del commissario Gastaldi, 29 maggio 1842.

⁸³⁸ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Uberti, 7 agosto 1846.

malattie diffuse⁸³⁹. Assolutamente eccezionali erano invece i casi come quello rappresentato da Margherita Tavella, su cui le forze dell'ordine erano comunque determinate a prendere i più drastici provvedimenti:

Dopo del che si veniva scoprire essere questa meretrice un ermafrodita, e di essersi più volte data alla libidine anche con donne, ammettendo essa medesima di avere per mercede trattato con maschi, e con femmine fra cui delle giovani vedove. Di siffatte viziosissime meretrici esistono lupanari in Parigi sotto il nome di tribades, ma fortunatamente non si hanno qui ancora esempi consimili, e sembra di tutta convenienza di evitare l'introduzione coll'immediato allontanamento dalla società degli ermafroditi che si scoprono date al libertinaggio. Fu la medesima sottoposta a ripetute visite del Cavaliere Riberi, e contuttociò non potè accertarsi della esistenza in essa del membro virile sebben la suddetta confessi di comparirle non appena tratta oscenamente con qualche femmina, difatti fra le conditenute, acquistò questa meretrice il soprano il fioul. Ammise altresì esser vero, che sia nelle carceri, che nell'ospedale di San Giovanni invitò a seco lei trattare alcune delle sue compagne, e locchè era stato confidato a quest'ufficio dai Sig. Direttori delle stesse medesime. Avvi in questa donna qualcosa di straordinario, che la rende troppo scandalosa e di pericolo ad amendue i sessi, epperciò anche in una casa di reclusione ne è indispensabile la segregazione⁸⁴⁰.

Per quanto la prostituzione fosse intesa come un espediente come altri per sopravvivere, è certo che spesso questa scelta si rivelava una via senza uscita e che dalla prostituzione occasionale a quella abituale il passo fosse breve. Chi non riusciva a trovare un'alternativa occupazionale alla sua situazione o non riusciva a sposare un suo ex-cliente, rischiava di rimanere sulla strada per tutta la vita, passando dal prostituirsi al mendicare con il passare degli anni. Alcune prostitute che avevano avuto l'accortezza e la fortuna di sfuggire ai controlli della polizia e a non finire rinchiusi in qualche stabilimento di correzione, ad una certa età incominciavano ad esercitare "l'infame mestiere di ruffiana", come Paola Gerini, trentenne di Sarzana, passata dalla "pubblica prostituzione"

a girovagare per le vie di questa Città per far incetta di giovane di tenera età ed inesperte, e quelle darle con ragirati pretesti e promesse ricetto nella sua abitazione posta in due camere al quinto piano della casa Basino portina n. 3 o 4 via di Santa Maria di Piazza, ed ivi con lusinghe, ed anche con violenza disporre, ed obbligare le dette inesperte figlie a prostituirsi con giovani licenziosi ed effeminati, ed eziandio con militari tirandone essa un obbrobrioso partito; tal fatto in particolare capitò sulla persona della giovane Gemella Margarita delli furono Michele, e Maria Delprato d'anni 13 nativa del luogo di Cortemilia (Alba) stata questa dalla suddetta mezzana introdotta otto o dieci giorni circa fa nella di lui abitazione, ed ivi previe varie instigazioni, ed eziandio minacce facendola sorprendere in letto da uno dei soliti suoi accorrenti, e tenendola essa medesima eziandio a viva forza per le braccia, la obbligò ad assoggettarsi ai pravi voleri di tale licenzioso giovinastro, e successivamente disponendo la detta ragazza a tener come fece contro la sua volontà un giornaliero commercio carnale con varie altre persone, e particolarmente con un Forriere di un Reggimento di Cavalleria che si coricò tutta una notte colla medesima⁸⁴¹.

Il codice penale venne incontro alle crescenti segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, aggravando le pene per chi si rendeva colpevole di istigare la gioventù a prostituirsi. Nel diritto sardo fu così introdotto il reato di prostituzione che puniva con il carcere tra i tre mesi e i tre anni "chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato il libertinaggio o la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso" che avrebbe potuto estendersi alla reclusione per cinque

⁸³⁹ Per esempio, la trentatreenne spagnola Caterina Loraco era segnalata "affetta da rogna". ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 56, volume XIV, n. 97, recto: rapporto del commissario Ottino, 11 giugno 1833.

⁸⁴⁰ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 56, fascicolo 93: minuta di lettera del vicario al primo ufficiale di Polizia, 29 dicembre 1842.

⁸⁴¹ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 60, volume XVIII, n. 25 e sgg. non numerate: rapporto del commissario Ottino, 26 gennaio 1836.

anni nel caso la vittima fosse stata minore dei quindici anni e fosse stata costretta a prostituirsi “dagli ascendenti, tutori od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime”⁸⁴². La misura, comunque, non sortì gli effetti benefici previsti. Ex-prostitute di mezza età continuarono a fare la “pollastriera” delle proprie figlie e furono pochissime quelle che finirono davanti ai giudici. Negli anni Trenta, adescare e circuire una “tenera, ed inesperta verginella”, giunta a Torino da poco, magari per occuparsi “nella qualità di serventa”, e rinchiuderla in “un lupanare” per farne “infame smercio” era un fatto ancora sporadico, ma, nel decennio successivo, questo fenomeno sembrò allargarsi notevolmente visto che incominciò a registrarsi un costante abbassamento dell’età media delle donne arrestate con accuse di prostituzione⁸⁴³. L’incremento delle prostitute fermate con età inferiore ai ventuno anni fu davvero di notevoli proporzioni, persino superiore a quello dei maschi della stessa età bloccati per reati comuni: se nel 1833 le prostitute minorenni rappresentavano solo il 29,54 % del totale, nel 1846 la percentuale era salita al 39,67 %, di cui il 7,44 di età inferiore ai sedici. Le statistiche testimoniano come, in un momento di notevole crisi sociale, furono ancora le donne, soprattutto nelle fasce d’età più giovani, a subirne gli effetti più drammatici in quanto anello più debole nella società e nel mercato del lavoro. Come i loro coetanei maschi, anche adolescenti di sesso femminile venivano abbandonate per la strada da padri e madri che non riuscivano più a sopportarne il peso sul bilancio familiare, come era stato per Carlotta Gilardi “zitella di quattordici in quindici anni” abitante in una soffitta del Moschino “mandata dal proprio genitore a procacciarsi il vitto” che “forsechè indotta dalla fame” si era “prestata alle richieste di un impudico”⁸⁴⁴. La figura classica della prostituta come giovane vagabonda proveniente dalla campagna incominciò ad essere affiancata dalla figura dell’adolescente, nata o almeno cresciuta a Torino in un situazione particolarmente disagiata, che si prostituiva per far fronte alla fame e alla miseria. Il drastico abbassamento dell’età media delle donne arrestate per reati di prostituzione non mancò di essere notato dalle forze dell’ordine come chiaro sintomo di quel “mal essere sociale” che attraversava la società piemontese. E’ facile immaginare l’impressione provata dai commissari del Vicariato a vedersi portare davanti le due sorelle Rosa Maria e Luigia Savant, rispettivamente di tredici e nove anni, che “da alcuni mesi a questa parte, trovandosi abbandonate a loro stesse, si diedero ad ogni sorta di malcostume, ed alla prostituzione in pubblico”, delle quali la più giovane “malgrado la tenera età” fu trovata “affetta da lue venerea, e già da buona pezza, come così ebbe a dichiarare”⁸⁴⁵. E le sorelle Savant non erano neanche i casi più eclatanti: se queste vennero solamente spedite all’ospizio celtico nella speranza che riacquistassero, oltre alla salute, anche il ravvedimento, per frenare Maria Angoglioso si era addirittura deciso il trattenimento in carcere a tempo indeterminato⁸⁴⁶. Orfana della madre e figlia di “attempato e povero di lei genitore” residente al Borgo Dora “astretto a procacciarsi una scarsa sussistenza col giornaliero frutto de’ suoi sudori”, con un fratello maggiore più volte arrestato come borsaiolo⁸⁴⁷, la ragazza, pur essendo di soli “anni tredici non ancora compiti”, aveva letteralmente bruciato le tappe: era

⁸⁴² C. P. 1839, art. 434-435.

⁸⁴³ Questo era stato il caso, per esempio, di una ragazzina di undici anni tale Felicita Sansone, originaria di Viale ed orfana di padre, “da pochi mesi a questa parte domiciliata in questa Capitale”, che venne ritrovata in una camera al primo piano della casa Belgrano, in via della Misericordia n. 18, dove era “entrata da tre giorni a questa parte, ed essere stata indotta, e sedotta con promessa fatteli di essere regalata tanto di vestimenta, che di denaro”, ma dove era stata abusata da un “signore d’età già avanzata”. ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 59, volume XVII, n. 159 e sgg. non numerate: rapporto del commissario Gastaldi, 18 maggio 1835.

⁸⁴⁴ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 39, fascicolo 64: rapporto del commissario Allara, 16 agosto 1840.

⁸⁴⁵ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Gastaldi, 30 maggio 1846.

⁸⁴⁶ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 72, fascicolo 122: lettera del primo ufficiale di Polizia al vicario, 10 settembre 1846.

⁸⁴⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 20 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Giugliardi Carlo, Angoglioso Francesco e Farina Luigi, 10 febbraio 1846.

riuscita a cooptare una sua coetanea vicina di casa, di cui era “fedel compagna, e maestra”, convincendola a darsi assieme a lei a “ributtanti, ed infami sozzure” che avrebbero fatto “raccapricciare la più scandalosa donna mondana”, giungendo persino a commettere degli atti osceni in alcune chiese⁸⁴⁸.

Sono comunque difficilmente immaginabili le situazioni di degrado morale e materiale in cui queste donne vivevano. Emarginate e respinte dalla società, erano costrette a vivere in agglomerati famigliari anomali come quello di

Gagliandí Luigia del fu Pietro, moglie di Domenico Graneri, nata e residente in questa Città, d’anni dieci sette. Questa non paga di prostituirsi col più aperto scandalo, a vista eziandio scienza, e pazienza del proprio marito che divide con essa i proventi dell’infamia, approfittando dell’apparente di lei qualità di sarta, trasse nella propria di lei casa certa Giuseppa Millo d’età d’anni tredici, orfana di madre, abbandonata dal padre, ed a vece di questa applicare ai lavori dell’ago, ne formò una Taide prostituendola non tanto nella propria di lei casa che collo scortarla eziandio in quelle dei libertini che ne la richiedevano, e tanto l’ingolfò di laidezze che vittima si rese di copiosa lue, di cui essa si riconobbe infetta. Ed è quanto, osservando ancor il sottoscritto che nell’unica camera per detti giugali Graneri abitata un sol letto inserviva per il riposo dei medesimi della detta Millo e di una zitella d’anni sette figlia di primo letto del detto Graneri.

Oltre al rischio certo di contrarre malattie veneree, esse dovevano anche far fronte a clienti violenti e maneschi o essere coinvolte in risse tra civili e militari dove rischiavano persino di perdere la vita⁸⁴⁹. Il maggiore pericolo per la loro incolumità era però rappresentato soprattutto da quei gruppi di giovani celibi che, al termine di una serata di stravizi alcoolici in qualche osteria, si avventavano contro qualche donna isolata per strada o irrompevano violentemente in qualche postribolo per sfogare le loro pulsioni sessuali. Per la loro stessa condizione di donne di “mal affare” esse erano particolarmente indifese tanto più che queste violenze erano generalmente tollerate dalla stessa società, almeno fino a quando queste non assumevano dimensioni e contorni così preoccupanti da turbare la quiete pubblica. Fino ad un certo limite, inoltre, erano sopportate persino dalle loro stesse vittime, costrette a vivere in una situazione di forte degrado morale dove gli abusi e i maltrattamenti da parte degli uomini, sia clienti che mezzani, erano quotidiani. Tuttavia, poteva capitare che, a volte, chi vi andasse di mezzo non fossero delle prostitute, ma delle donne comuni, come capitò alla trentenne robivecchi ambulante Teresa Belardo che, una sera, si vide irrompere nella sua soffitta in via dei Quartieri una banda di ventenni avvinazzati che abusarono di lei ripetutamente davanti agli occhi della figlia dodicenne⁸⁵⁰. Del resto, la legislazione sabauda pre-codificazione taceva su questo tipo di reati: lo stupro finiva nel grande calderone rappresentato dal reato di “insulto” il che non facilitava la sua repressione. Dopotutto, il termine latino *stuprum*, più che a un rapporto sessuale imposto contro la volontà della vittima, indicava una macchia dovuta ad onta e disonore, puntando l’attenzione piuttosto al risultato di quegli atti che agli atti in sé. Non era così la violenza ad identificare l’illiceità del rapporto designato come stupro, ma la condizione della vittima: si trattava di un attentato alla castità in cui la violenza rappresentava solo un’eventuale aggravante, ma non l’essenza

⁸⁴⁸ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 69: rapporto del commissario Uberti, 25 agosto 1846.

⁸⁴⁹ E’ quanto successe la sera del 13 maggio 1833 davanti alla cantina di Novara, in via Figlie dei Militari, durante una contesa causata “da gara, e rivalità d’amore” il caporale dell’esercito Pietro Balzi uccise con un colpo d’arma da fuoco il ventitreenne Lorenzo Berino detto Vachero e ferì mortalmente la prostituta ventiquattrenne Cristina Amberti. ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 56, volume XIV, n. 35, recto e verso: rapporto del commissario Gastaldi, 14 maggio 1833.

⁸⁵⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 619-620, recto e verso: verbale d’arresto di Selva Bartolomeo, Zocché Antonio, Moine Biagio, Devalle Giuseppe, Mantau Giovanni e Tarable Bartolomeo surnomato Tabacco, 1° dicembre 1840.

stessa del delitto⁸⁵¹. Ciò non toglie che in Antico Regime la violazione delle donne rimaneva un crimine abominevole che annientava le famiglie e rappresentava una sfida al re: “un crimine capitale che si punisce con la morte”, un atto da “tigri affamate”, un gesto da “puzzolenti caproni” che esigeva una vendetta solenne e pubblica, l’impiccagione ma talvolta pure la morte con tortura⁸⁵². La repressione del reato rimaneva comunque sporadica e circoscritta a episodi particolarmente eclatanti, come quelli che concernevano le bambine e le adolescenti che, infatti, erano quasi i soli a figurare nei processi d’Antico Regime⁸⁵³. La codificazione interveniva così anche per riparare ad una situazione dove le violenze sulle donne si erano fatte frequenti, introducendo il reato di stupro e di oltraggio al pudore. Lo “stupro violento” era punibile dai sette anni di reclusione ai dieci anni di lavori forzati in caso di violenza di gruppo o di “ferita o percossa” o se “il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, se egli è institutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia”⁸⁵⁴. L’introduzione del reato, tuttavia, non andò esente da ambiguità di fondo. Innanzitutto, il codice non metteva per nulla al riparo la classe di donne che più di ogni altre aveva bisogno di tutela da parte della legge: l’articolo 542 stabiliva che lo stupro compiuto su “una pubblica meretrice” dava adito a una diminuzione della pena da uno a tre gradi⁸⁵⁵. All’atto pratico, questa diminuzione fece sì che l’impunità per le violenze commesse contro le prostitute fosse molto alta: i membri della còca del Moschino, autori di ripetute violenze sulle prostitute del quartiere, se la cavarono con qualche giorno di prigione, mentre i due fratelli Giusta e un loro compagno, rei di un reato simile, pur finendo in tribunale, vennero assolti dall’inquisizione di stupro e condannati a pene tra i sei mesi ed un anno di carcere per violazione di domicilio e percosse⁸⁵⁶. Inoltre, secondo la mentalità dell’epoca che, in questo, non era dissimile da quella dei secoli precedenti, in sede giudiziaria era necessario individuare se lo stupro fosse stato effettivamente tale e non qualcosa d’altro, magari una montatura. Per questo, dovevano essere evidenti dei “segni” che rendessero possibile valutare la reale volontà della vittima e la forza del suo dissenso. L’aggressione brutale veniva considerata solo se il tumulto e le grida durante la lotta erano stati ampiamente percepiti: occorrevano grida di richiesta di soccorso udibili e continue dato che il silenzio comprometteva la prova che si fosse effettivamente verificato uno stupro. Sebbene il diritto riconoscesse il reato di stupro anche quando alla donna erano stati ispirati “gravi timori”, la vaghezza della formula faceva sì che tutte le volte che si presentassero delle situazioni in cui la paura aveva paralizzato la vittima o in cui la difesa fisica era apparsa più pericolosa che efficace, il fatto era riconosciuto come un atto di compiacente ritrosia da parte della donna. Ci si aspettava che la vittima lottasse con tutte le sue forze per sfuggire alla violenza: se non lo faceva, voleva dire che era consenziente e il reato veniva così automaticamente derubricato da stupro ad oltraggio del pudore con pene molto inferiori. Fondamentale era poi la reputazione della vittima: secondo la mentalità corrente, più questa era dubbia, meno era probabile che si fosse verificata una violenza e viceversa. Il caso dello stupro di Anna Pugnante può essere indicativo di come i

⁸⁵¹ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006, p. 14.

⁸⁵² G. Vigarello, *Storia della violenza sessuale*, Marsilio, Venezia, 2001, p. 21.

⁸⁵³ *Ibidem*, p. 66.

⁸⁵⁴ C. P. 1839, art. 530-533.

⁸⁵⁵ *Ibidem*, art. 542.

⁸⁵⁶ I tre ventenni, membri di una delle tante còche cittadine, avevano fatto irruzione la sera del 24 ottobre 1846 nella casa della pubblica meretrice Maria Sassi in casa Defilippi, al Valdocco e, dopo aver “rotto a forza d’urtoni la serratura dell’uscio che trovavasi chiuso”, avevano abusato di lei. A Domenico Giusta, inoltre, venne anche imputato di aver in un’altra occasione “preso a pugni, bastonate ed urti” il portinaio Giuseppe Cantamessa perché si era “opposto a che inseguissero colà una giovane”. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1842, fol. 266, recto: sentenza nella causa penale contro Giusta Domenico, Giusta Giuseppe e Portonero Andrea, 17 maggio 1847.

giudici intendessero la difesa della vittima in sede penale: la sera del 7 novembre 1843, la donna, mentre si trovava da sola nel suo alloggio di via della Basilica 3, sentì bussare al proprio uscio due individui che, “assunta, ed espressa ad alta voce la qualifica di Commissario di Polizia”, intimarono alla donna di aprire la porta, sotto “la minaccia che quella sarebbe stata abbattuta, ove loro fosse stato frapposto ogni ulteriore indugio”. La Pugnante “compresa dal maggior spavento” fece entrare i due che l’accusarono “di tenere, e di alimentare una tresca con uomo ammogliato” e poco dopo

di essere quindi discesi al patto specifico, che la Pugnante, per riparare ad ogni ulteriore conseguenza, e con che la cosa rimanesse sepolta, concedesse loro lì di lei favori, e così il tutto sarebbe stato deffinito, mentre nel caso diverso, la avrebbero via seco loro tradotta. Che a distorli dall’infernale loro progetto, a nulla avrebbero valso le lagrime, e li pianti, che genuflessa, reiteratamente loro fece la Pugnante, neppure la violenza loro opposta, e dopo di aver così penosamente oppressa una creatura, pendenti ore due e più, alla fin fine, la avrebbero ridotta ad arrendersi, siccome si arrese alle impure loro voglie.

I lamenti della donna furono uditi dalle due vicine di casa e, alla fine dell’incontro, uno dei due uomini offrì due scudi alla stuprata che però li rifiutò. Insospettitasi dal loro comportamento, la Pugnante denunciò l’avvenuto al Vicariato il giorno dopo “e pronta si offerse a nulla omettere per farli cadere entrambi nelle mani della giustizia”, riuscendo un mese dopo a far arrestare proprio su sua indicazione i due stupratori, un ventisettenne lavorante orefice di Vercelli, già condannato in precedenza, ed un trentaquattrenne sarto di Alessandria⁸⁵⁷. La buona reputazione della donna, il suo rifiuto ad accettare denaro e il comportamento tenuto durante e dopo la violenza fecero propendere i giudici per un punizione esemplare: il primo che aveva compiuto materialmente la violenza e le minacce, venne condannato a dieci anni di reclusione, mentre il secondo, inquisito solamente di tentativo, venne condannato a tre anni di carcere⁸⁵⁸.

Rimaneva comunque una certa ambiguità di fondo nel giudicare questi delitti e ciò era particolarmente evidente nelle violenze su serve o su lavoranti, spesso di età giovanissima, da parte dei propri datori di lavoro. Nella società di Antico Regime il rapporto servo-padrone era particolarmente denso di significati che travalicavano le questioni meramente economiche e facevano piuttosto capo a quello scambio protezione con lealtà tipico del rapporto patrono-cliente. Dal punto di vista ideale il padrone in quanto *pater familias* era ritenuto responsabile del comportamento di tutta la famiglia, intesa nel senso più ampio di gruppo coresidente comprendente anche tutti coloro che dipendevano da lui. In verità, questa relazione fortemente asimmetrica creava un rapporto molto sperequato nel quale il padrone godeva nei confronti delle dipendenti, se non della totale impunità, perlomeno di una vasta gamma di attenuanti⁸⁵⁹. Questi abusi che il più delle volte non erano neanche denunciati per la paura delle vittime di subire ritorsioni o di venir licenziate, finivano in sede legale solo in caso di gravidanza. I rischi concreti rimanevano comunque limitatissimi, se non inesistenti: quasi sempre i supposti “seduttori” se la cavavano con una rampogna del vicario e con il pagamento di un indennizzo alla donna o all’Opera della Maternità presso la quale il neonato era affidato. Ad essere colpita dal rigore della legge era solo la rottura della lealtà dovuta dal servo al suo padrone. Ciò era evidente non solo nella severa normativa contro i colpevoli di furti domestici, ma anche nell’entità della sanzioni assegnate a chi avesse insidiato le figlie del padrone. La violenza o la seduzione compiuta dai servi nei confronti delle donne della famiglia del padrone, soprattutto se giovani o indifese, era un atto estremamente grave:

⁸⁵⁷ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 111, pp. 215 e sgg. non numerate: verbale d’arresto di Piola Spirito e Bernabè Luigi, 14 dicembre 1843.

⁸⁵⁸ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1844, fol. 272, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Piola Spirito e Bernabè Luigi, 17 maggio 1844.

⁸⁵⁹ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, cit., p. 136.

oltre a disonorare la famiglia agli occhi della collettività, il gesto aveva una connotazione quasi sovversiva dato che attentava direttamente all'ordine e alla stabilità familiare, tradendo la fiducia del padrone e sfidandone apertamente l'autorità. I colpevoli di un atto così scellerato non potevano sperare di ricevere sconti dalla giustizia, come non ve ne furono assolutamente per i due ventenni Francesco Sarda e Giuseppe Franchino, "garzoni alla margaria" della cascina Ranotta, che la mattina del 26 aprile 1845 ebbero la malaugurata idea di abusare della figlia quattordicenne del fattore, Giuseppina Chiaiole. Dopo averla sorpresa nella stalla mentre era intenta a mungere le mucche, essi l'avevano violentata "l'un l'altro" e, compiuto lo stupro, le avevano "intimato un assoluto silenzio al riguardo, minacciandola di morte pel caso ne avesse fatto parola". Tuttavia, uno dei due giovani non aveva poi resistito a vantarsi pubblicamente "colla più vile impudenza" di tenere un "amorosa tresca" con la ragazza, finendo così denunciato dal padre della stuprata⁸⁶⁰. Immediatamente arrestati dagli arcieri, i "due libidinosi e sfrenati giovani" vennero puniti con estrema severità: il 6 maggio 1846 il Senato di Piemonte condannò Franchino e Sarda rispettivamente a quindici e a venti anni di lavori forzati⁸⁶¹. Gestiti in maniera altrettanto ambigua erano i casi di violenza sulle bambine. Frequenti nella società del tempo, queste violenze erano la diretta conseguenza di un'infanzia e di un'adolescenza passate per la strada, in cui bambine o preadolescenti trascorrevano molte ore da sole occupate in faccende domestiche o in piccoli smerci ambulanti. Per queste bambine la vita in strada poteva rivelarsi piena di pericoli e non era così improbabile che, già da molto giovani, venissero violentate da adulti che le avvicinavano con qualche scusa. Così era, per esempio, successo alla bambina di otto anni Maria Garbolino che, "capricciosamente abbandonata" dal padre, mentre vagava nei dintorni dei Molassi, venne approssimata da "un barba" che, dopo averla invitata a casa sua e datole da mangiare e da bere, ne aveva brutalmente abusato⁸⁶². Per molte ragazze, inoltre, la stessa vita domestica poteva nascondere dei pericoli. Data la frequenza di situazioni famigliari in cui era venuto a mancare uno o entrambi i genitori, non era raro che una ragazza vivesse in una casa diversa da quella di origine e che questa si rivelasse incapace di fornire alcuna protezione. Non era da escludersi che patrigni, zii o tutori mettessero gli occhi addosso alle ragazzine affidategli, come aveva fatto il negoziante trentenne Battista Rolfo, accusato di "attentato di stupro, non disgiunto dal delitto d'incesto in secondo grado", per aver abusato della figliastra undicenne Marianna Macario nel proprio alloggio nel cortile del Gallo nel Borgo Dora

avendo approfittato della circostanza che trovavasi fuori di casa la Maria Prandi rispettiva moglie, e madre suddetta, trovandosi tutto solo colla verginella, dopo di aver chiusa la porta principale dell'abitazione, e ritirata la chiave, precedenti vie di fatto diverse messe in'opra, unite alle minacce, a viva forza, e non ostante le riportate lamentevoli grida della ragazza che avrebbero fatto accorrere taluni dei vicini di casa, avrebbe mandato ad effetto il barbaro, e brutale di lui disegno⁸⁶³.

Peraltro, lo stupro di una bambina non costituiva una categoria criminale distinta dato che era giudicato alla stregua di uno stupro su una donna, ritenuto dello stesso genere, solo stimato più grave e più facilmente rilevabile. Anche per le violenze sulle bambine continuavano ad essere valide le stesse categorie, come la reputazione o il comportamento

⁸⁶⁰ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 113, pp. 81 e sgg. non numerate, recto e verso: verbale d'arresto di Franchino Giuseppe e Sarda Giuseppe, 18 maggio 1845.

⁸⁶¹ A Sarda la pena fu poi interamente condonata nel 1859. AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1844, fol. 160, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Sarda Giuseppe e Franchino Giuseppe detto Camerda, 6 maggio 1846.

⁸⁶² ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 114, pp. 78 e sgg. non numerate: verbale d'arresto di Colla Secondo surnomato Roccalin, 23 giugno 1846.

⁸⁶³ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 69-70, recto e verso: verbale d'arresto di Rolfo Battista, 23 febbraio 1839.

della vittima prima, durante e dopo lo stupro. L'esame del perito, in questo senso, rivestiva un ruolo ancora più fondamentale che nelle violenze subite dalle donne poiché, oltre ad esplorare le ferite e le contusioni, doveva appurare quando era in realtà avvenuta l'eventuale perdita della verginità. Come per le denunce portate dalle donne, la polizia e la magistratura nutrivano una certa diffidenza verso queste vittime giovanissime, sospettandole di essere delle prostitute intenzionate a vendicarsi di qualcuno che le aveva maltrattate o non le aveva pagate adeguatamente. In un mondo dove i fenomeni di prostituzione minorile non erano certo sporadici, tali accertamenti non erano per nulla capziosi. Nel marzo 1834, una ragazza di non ancora dieci anni, Lucia Mò, denunciò al Vicariato di esser stata stuprata in una cantina di una casa in via Po da un merciaio ambulante. Prontamente arrestato, l'uomo ammise di aver incontrato la ragazza nel cortile della casa e di aver "usato colla medesima carnalmente" ma solo dopo che questa "si offrì a sua disposizione mediante qualche moneta". A risolvere la situazione fu proprio l'esame medico: questo riconobbe la deflorazione, ma non "gli estremi per dichiarare che vi fosse stato un qualche stupro". Appurato il fatto, il vicario decise di non procedere oltre con la denuncia e di rinchiudere la ragazza nell'ospizio celtico⁸⁶⁴. Gli organi giudicanti si trovavano quasi sempre di fronte ad un terreno molto vischioso dove le responsabilità della vittima e dell'aggressore non erano sempre facilmente distinguibili e un errore di interpretazione della vicenda era costantemente dietro l'angolo. Per esempio, nel novembre 1842, la vedova Leggieretti si presentò davanti al vicario, denunciando che la sua figlia minore di dieci anni, Lucia, qualche giorno prima era stata avvicinata da uno sconosciuto "alto piuttosto di statura, avente baffi, non ancor vecchio" che, con il pretesto di comprare degli zolfanelli che la ragazza vendeva per le strade, l'aveva invitata a casa sua e ne aveva abusato. La bambina che aveva ricevuto dall'uomo dieci centesimi per due pacchi di zolfanelli, non disse inizialmente nulla alla madre ma, qualche giorno dopo, avendo sentito delle "doglie alle parti" con un successivo "scolo", le narrò l'accaduto. La madre si era allora presentata all'abitazione dello sconosciuto "autore de' suoi malori", chiedendogli "un equa indennità" in cambio del suo silenzio. L'uomo le promise che l'avrebbe risarcita l'indomani, ma, il giorno dopo, quando la donna si ripresentò a casa sua per ottenere il rimborso, egli si era reso irreperibile. Solo allora la donna si era decisa a denunciare lo stupro. Dalla perizia fatta dal dottore Cotella si riconobbe che la ragazza, pur senza esser "riconosciuta deflorata", non era più "nel suo vero stato verginale" a causa dell'"abbondante scolo di natura sospetta" alle parti genitali⁸⁶⁵. Qualche anno dopo, il sospetto stupratore, un "commesso libraio in viaggio" di Firenze, venne condannato in contumacia a cinque anni di reclusione⁸⁶⁶. Tuttavia, giusto qualche mese dopo il fatto, il Vicariato ebbe modo di approfondire la vicenda: si scoprì, infatti, che la ragazza in realtà si desse a "turpitudini" con individui che adescava "adoperando però il destro di vendere qualche pacco di zolfanelli". Arrestata mentre era in procinto di compiere "l'esecrabile opera" assieme a un quindicenne, la ragazza "con espressioni comuni a gente provetta e non supponibili in così tenera età" aveva ammesso "la riprovevole di lei abitudine" che le permetteva di guadagnare qualche moneta che poi provvedeva a consegnare alla madre⁸⁶⁷. Spedita immediatamente alle Forzate, la ragazza vi rimase poco meno di un anno prima di venir rilasciata sui buoni uffici della sorella maggiore che promise di tenerla sotto gelosa custodia perché non ricadesse nei primitivi trascorsi⁸⁶⁸. Il rischio che la giustizia divenisse lo strumento della vendetta privata di una "donna di mal affare", per

⁸⁶⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 101, p. 189, recto e verso: verbale d'arresto di Garone Giuseppe, 16 marzo 1834.

⁸⁶⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 110, pp. 267 e sgg. non numerate: verbale di denuncia di Leggieretti Margarita, 18 novembre 1842.

⁸⁶⁶ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1844, fol. 146, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Preziosi Francesco, 16 marzo 1844.

⁸⁶⁷ ASCT, *Vicariato*, Rapporti, cartella 67: rapporto del commissario Uberti, 24 febbraio 1843.

⁸⁶⁸ AST, *Alta Polizia*, Relazioni a S. M., volume 368, I° semestre: relazione a S. M., 23 gennaio 1844.

quanto di giovanissima età, non era poi così remoto e, dal punto di vista delle classi dirigenti, doveva essere assolutamente evitato, anche a fronte di lasciare impunita quella che a tutti gli effetti era stata una violenza.

Ad ogni modo, la prostituzione e i reati a sfondo sessuale continuavano a rimanere due problemi irrisolti per l'evidente rifiuto da parte del governo di trovare delle soluzioni efficaci che andassero al di là di una sterile repressione. In epoca carloabertina l'approccio alla prostituzione fu ancora più severo e punitivo, tanto da porre non solo fine all'esperimento, peraltro fallimentare, dell'"acquartieramento" delle prostitute, ma anche alla relativa tolleranza dei decenni precedenti. La preclusione nei confronti del problema portò a un drastico peggioramento della situazione, soprattutto a causa dell'aumento numerico di donne disperate alla ricerca di mezzi di sussistenza, e gli effetti furono sotto gli occhi di tutti: aumento del degrado di molte aree della città, crescita delle infezioni veneree, sregolatezza nel comportamento dei ceti inferiori. Nella primavera del 1848, con la prima guerra d'indipendenza oramai alle porte, il governo segnalò al Vicariato come a Torino ben 116 soldati si fossero ammalati di malattie veneree. Piccata fu la risposta dell'ufficio torinese che denunciava la sua impossibilità a far fronte a tale fenomeno e, pur con toni garbati, sottolineava le responsabilità del governo:

Da taluni si mise in campo, che l'Autorità Politica tollerando li casini, autorizzasse la scostumatezza, il mal fare, e lo scandalo, al che si opponesse la pubblica morale, e fosse piuttosto il caso di sterminare per sino nelle radici così pernicioso genia. Il Vicariato apprezzava le mosse osservazioni, quando fossero state nel novero delle cose possibili ad ottendersi nella Capitale: ammetteva, che colla tolleranza dei casini non poteva prevenire tutti gli inconvenienti, ma rappresentava, a più riprese, che colla soppressione loro, ne sarebbero conseguiti dei maggiori. La soppressione fu intanto addottata: da quell'epoca in poi, le meretrici si sbandarono in tutti gli angoli della Città, e lo scandalo sempre più crebbe, il numero delle meretrici iscritte, sempre andò decrescendo, e la visita sanitaria, per la niuna responsabilità dei mezzani, o delle mezzane, sempre diminuì, [...] zeppa è Torino di donne di mal affare, di mezzani, e mezzane, a man salva si commettono stupri di giovani, ed inesperte verginelle, la prostituzione mai fu tanto scatenata, il mal venereo mai così commune, e la Polizia, trovosi continuamente inceppata nell'esercizio delle sue funzioni, massime rispetto alle persone, che non vogliono appartenere a tal infima classe, come pure li mezzani, e le mezzane, la maggior parte de' quali, esercitano un qualche altro traffico per darne ad intendere, ne diversa è la posizione, rispetto alle meretrici che appartengono alla classe operaja, e quella delle persone di servizio, ed a quelle della piazza che sempre sono le più depravate. L'ufficio, crede del caso di rappresentare tutto quant'avanti al Ministero, nella mira di addimostrare, come la incessante sua vigilanza non valgano ad apportare quel rimedio che si avvisa indispensabile a tutela della pubblica salute⁸⁶⁹.

3.6 Il 1848.

Nella primavera del 1847 il primo segretario di Stato per gli affari Esteri, il conservatore Clemente Solaro della Margarita, inviava da Milano una lettera dai toni apocalittici al primo segretario di Stato per gli affari Interni Luigi des Ambrois:

Le notizie politiche sono sempre più tendenti al male, perché non si vogliono mai adottare i mezzi d'attività e di rigore ora mai divenuti inevitabili. L'affare del Canton Ticino è stato deciso a Vienna, e quel governo dominato da stranieri propagandisti presto dovrà dare il posto ai movimenti nazionali. Il Piemonte si è guastato ad un punto che senza un prontissimo rimedio siamo vicinissimi a sentire la crisi rivoluzionaria nel senso di nazionalità italiana, egualmente si vuole abbia da accadere in Toscana, in Romagna, ed anche a Napoli. La popolazione di tutta l'Italia è giunta ad un punto di esaltazione al presente che non ci è paragone cogli altri tempi delle ultime rivolte passate, e senza un pronto rimedio ed universale saranno sempre in allarme e nella necessità di grandi spargimenti di sangue. Una guerra generale europea parre che vada ad essere vicina, e nel senso legittimista, forse

⁸⁶⁹ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 80, fascicolo 139: rapporto del commissario Gastaldi, s. d.

dopo avremo una pace più solida, e meno ruinosa della pace armata attuale. Sortono tutti i giorni da Lugano opuscoli eccitanti la rivolta generale italiana, e ve ne sono state spedite moltissime copie a Livorno per essere sparse in Toscana, in Romagna. Si desiderebbe sapere se ne sono state spedite anche a Lucca⁸⁷⁰.

La lettera coglieva molto bene il clima generale in Italia e in Europa prima che nel 1848 la situazione precipitasse. Al Solaro della Margarita una rivoluzione “nel senso di nazionalità italiana” pareva ora come ora inevitabile e in questa constatazione era presente una malcelata critica alla politica di Carlo Alberto, reo di aver “guastato” il Piemonte aprendosi sempre di più alle correnti riformatrici e liberali. Queste oramai dominavano in seno al Consiglio di Conferenza che, a partire dal 1841, aveva assunto un più chiaro indirizzo progressista per il sempre maggior peso politico del Villamarina, con l’arrivo del savoiaro Giacinto Avet a capo della Segreteria di Grazia e Giustizia, e con il crescente ruolo del cavaliere Stefano Gallina che nel 1844 aveva abbandonato per ragioni di salute il dicastero degli affari Interni al conte Luigi Des Ambrois. Le correnti progressiste non erano più neanche bilanciate dal Consiglio di Stato che, già a partire dalla sua fondazione, aveva assunto posizioni sempre più conservatrici, data la sua graduale perdita d’importanza in favore del Consiglio di Conferenza⁸⁷¹. A ciò si aggiungeva il fatto che il saldo patto con l’Austria e con le potenze conservatrici, alla base della politica estera piemontese durante la Restaurazione, aveva incominciato ad incrinarsi e, nel corso degli anni Quaranta, l’atteggiamento del sovrano era divenuto via via più insofferente nei confronti della preponderanza austriaca nell’Italia centro-settentrionale. La lunga contesa che aveva visto nel 1842 l’Austria opporsi all’autorizzazione all’acquisto di sale proveniente dalla Sardegna da parte del Canton Ticino, e lo sdegno provocato da alcuni episodi di ingerenza da parte di Vienna sui confini sabaudi e dall’occupazione di Ferrara nell’agosto 1847, fece prendere al Regno di Sardegna una direzione politica di ostilità nei confronti di Vienna che lo stesso Carlo Alberto aveva provveduto ad incoraggiare, ottenendo sempre maggiori consensi nell’opinione pubblica liberale⁸⁷².

Alla situazione denunciata dal Solaro della Margarita doveva aggiungersi un importante avvenimento: l’elezione alla tiara pontificale di Pio IX il 16 giugno 1846 inaugurò una politica di riforme che suscitò una vasta eco in tutta la Penisola tanto che, sotto la spinta delle manifestazioni e delle richieste dei propri sudditi, il nuovo Papa aveva continuato a far concessioni, andando oltre i limiti che si era prefissato. La politica adottata dal nuovo pontefice fu accolta con molta irritazione da Carlo Alberto poiché aumentava il fermento popolare, rendendo difficile l’attuazione di una politica di riforme controllate e dirette dall’alto. Anche a Torino l’entusiasmo suscitato dalle riforme emanate dal pontefice aveva contagiato una parte degli esponenti che sostenevano un riformismo più avanzato, provenienti soprattutto dalla media e piccola borghesia intellettuale e delle professioni, ma la situazione pareva comunque ampiamente sotto controllo. Sicuramente chi era impegnato nel fronteggiare la criminalità comune e a mantenere l’ordine pubblico, era più preoccupato per le conseguenze della grave crisi cerealicola del 1846-47 che peggiorò ulteriormente le condizioni di vita di buona parte dei membri delle classi popolari. Più che alle isolate manifestazioni d’entusiasmo tenute da piccoli gruppi a Torino, a Genova o in altri centri minori dello Stato, che sfuggivano molto spesso alla scrupolosa sorveglianza delle autorità pubbliche, l’attenzione della polizia continuava a focalizzarsi sui problemi di sempre: le notturne “contese tra studenti, ed artieri”, la delinquenza giovanile, gli onnipresenti fenomeni

⁸⁷⁰ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1847, mazzo 247, fascicolo 1: lettera del primo segretario di Stato per gli affari Esteri al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 16 marzo 1847.

⁸⁷¹ N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, cit., pp. 150-151.

⁸⁷² *Ibidem*, pp. 143-149.

di prostituzione e di accattonaggio, le riunioni per giochi d'azzardo. Tuttavia, la sera del 1° ottobre, in occasione del genetliaco del re, la situazione precipitò: durante la manifestazione nei pressi del parco del Valentino, autorizzata a condizione che si inneggiasse solamente al sovrano e a Pio IX, quando dalla folla si alzarono grida contro i Gesuiti ed evviva a Gioberti, la polizia intervenne disperdendo la folla con inusitata durezza e lasciando sul terreno numerosi contusi e feriti. Gli effetti della brutale reazione governativa non mancarono di farsi sentire all'interno della compagine governativa: due giorni dopo, il primo segretario di Stato di Guerra e Marina, Emanuele Pes di Villamarina, sconcertato e furioso per esser stato scavalcato dal Lazzari negli ordini, probabilmente avvallati dallo stesso sovrano, indirizzò al re un'energica protesta e offrì le proprie dimissioni, in modo da costringere il re a uscire dalle tergiversazioni e a intraprendere la via di riforme politiche più ampie. Inizialmente, Carlo Alberto decise di venire incontro alle istanze del Villamarina, stabilendo di riportare la polizia sotto la Segreteria per gli affari Interni e di esonerare il Lazzari dalla sua carica. Tuttavia, qualche giorno dopo, il re, accortosi che il ministro con il suo comportamento tentava di spingerlo sulla strada delle riforme, scelse di accettare le sue dimissioni e contemporaneamente allontanò anche il Solaro della Margarita, il capo della fazione conservatrice, sostituendoli rispettivamente con il generale Broglia di Casalborgone e il conte Ermolao di San Marzano. Il doppio licenziamento e la sostituzione con personaggi di scarso rilievo politico furono due segnali mandati dal sovrano ai propri sudditi per riaffermare il principio che il potere era esclusivamente nelle sue mani e che le sue decisioni non potevano essere condizionate da nessuno. In verità, la risoluzione della crisi ministeriale non attenuò per nulla le pressioni che si stavano stringendo attorno alla figura del sovrano⁸⁷³. Nelle settimane successive iniziarono a venir scodellate sulla sua scrivania copie e copie di sonetti, epigrammi, canzoni in italiano e in piemontese, "infami poesie" dileggianti che non potevano essere "che il parto di un pazzo, o scelerato", affisse di notte sulle porte di palazzi pubblici e di chiese di Torino, di Genova o dei centri minori⁸⁷⁴. Anche in città la tensione continuò a crescere con il registrarsi di scritte sui muri contro la polizia e i carabinieri, e, a partire dalla metà del mese, con il succedersi quasi ogni sera di manifestazioni e assembramenti, a volte con centinaia o migliaia di persone. In tali occasioni la polizia tenne un comportamento irresoluto, lasciando trasparire la propria debolezza di fronte al rapido succedersi degli eventi, di riflesso peraltro alle incertezze espresse dal governo. Fu comunque molto attenta a calibrare il proprio intervento, valutando di volta in volta se le dimostrazioni fossero solo richieste di innovazione politica o potevano diventare occasioni di sovversione sociale. La relativa tolleranza quando i manifestanti erano "individui di civile condizione", il più delle volte esortati solamente a sciogliere l'assembramento, si trasformava in brutale reazione quando si trattava di operai, artigiani o membri dei ceti popolari. Nel caso essi fossero sorpresi a inneggiare alla Giovine Italia o a parlottare sottovoce in qualche osteria, venivano arrestati seduti stante e sottoposti ad interrogatori e a perquisizioni nelle loro abitazioni⁸⁷⁵.

Data la crescente situazione di instabilità, il re decise di prevenire l'esplosione del malcontento e il 29 ottobre, senza neanche sentire il parere del Consiglio di Stato, emanò una serie di importanti riforme politiche, giuridiche e amministrative, sulla falsariga di quelle concesse da Pio IX e da Leopoldo II in Toscana. Fu riformata la legge sulla censura, permettendo così la pubblicazione di giornali politici, e si annunciò la preparazione di una nuova riforma dell'ordinamento comunale e provinciale allo scopo di armonizzare il

⁸⁷³ *Ibidem*, pp. 157-159.

⁸⁷⁴ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1847, mazzo 247, fascicolo 2: lettera del governatore di Novara al primo ufficiale ispettore generale della Polizia, 12 ottobre 1847.

⁸⁷⁵ D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2008, p. 97. U. Levra, *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, cit., p. CIX. AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1847, mazzo 247, fascicolo 2 e 3.

principio delle nomine dall'alto, proprio della monarchia assoluta, con le aspirazioni dei sudditi ad avere degli organismi a carattere elettivo e rappresentativo. Dal punto di vista giudiziario, le innovazioni furono di portata molto significativa: fu pubblicato il codice di procedura penale⁸⁷⁶ e fu introdotta una Corte di Cassazione sul modello di quella napoleonica, con "l'alta missione" di ottenere "l'annullamento de' giudicati in ultima istanza che contenessero una manifesta violazione della legge"⁸⁷⁷. Inoltre, furono abolite tutte le giurisdizioni speciali esistenti, come l'Uditorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l'Uditorato delle Coste e delle Caccie e il Magistrato di Sanità, soppresse le competenze giudiziarie della Camera dei Conti e limitati i poteri in materia civile dei tribunali militari ed ecclesiastici⁸⁷⁸. Importantissima fu poi la riorganizzazione dell'apparato statale di polizia che fu trasformato in profondità: già all'inizio del mese, durante la crisi ministeriale seguita alle dimissioni del Villamarina, il sovrano aveva provveduto a trasferire l'ufficio di Polizia dalla Segreteria di Guerra a quella per gli affari Interni, sotto la guida del des Ambrois, tornando così alla situazione precedente il 5 agosto 1841⁸⁷⁹. Tuttavia, a fronte della crescente pressione dell'opinione pubblica e del malcontento verso le norme poliziesche, Carlo Alberto si convinse infine a vincere la sua "répugnance" e a mettere mano a una più decisa riorganizzazione dell'apparato⁸⁸⁰. Così, il 29 ottobre, con la dichiarata intenzione di "sempre più circondare di cautele l'azione della polizia e regolarla con forme fisse e tutelari per l'interesse dei privati", le attribuzioni di polizia furono sottratte ai comandanti militari e assegnate agli intendenti nei capoluoghi provinciali e a degli speciali sottintendenti di polizia nei centri minori. Era un'innovazione fondamentale rispetto al periodo precedente poiché sanciva il passaggio dei poteri di polizia dai militari che ne avevano sempre detenuto il controllo a livello locale, ai funzionari dell'autorità civile⁸⁸¹. Tuttavia, da queste riforme l'organizzazione e l'azione della polizia non ne uscivano completamente stravolte: se è vero che per le città di Torino e di Genova era previsto l'insediamento di "uno speciale funzionario" che "porterà il titolo di Intendente generale di Polizia" e a cui apparterranno "le attribuzioni sinora esercitate dal Vicario e Sovra Intendente generale di polizia nelle cose di polizia generale, e dalla Direzione di polizia di Genova, la quale si intenderà soppressa", in tutte le altre provincie gli intendenti avrebbero comunque continuato a dipendere "pel servizio di polizia" dai governatori delle divisioni "alla di cui autorità nulla è innovato".

⁸⁷⁶ Regio Editto col quale S. M. ordina che il Codice di procedura criminale abbia forza di legge dal 1° maggio 1848; in data 30 ottobre pubblicato il 1° dicembre 1847, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XI, serie V, pp. 467-468.

⁸⁷⁷ La Cassazione sarebbe stata composta da un primo presidente, un secondo presidente, sedici consiglieri, questi ultimi eletti annualmente e divisi nelle due classi di civile e criminale, un avvocato generale personalmente incaricato delle funzioni di pubblico ministero, e cinque sostituti che avrebbero partecipato all'esercizio delle stesse funzioni sotto la sua guida. Le udienze sarebbero state pubbliche e le sentenze motivate. Regio Editto col quale S. M. stabilisce un Magistrato di cassazione, ne determina le attribuzioni ed approva l'annessovi Regolamento relativo alla procedura avanti lo stesso Magistrato; in data 30 ottobre pubblicato il 21 novembre 1847, *ibidem*, pp. 417-423.

⁸⁷⁸ Regio Editto col quale S. M. abolisce le giurisdizioni speciali dell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, dei Magistrati di Sanità, dell'Uditore Generale di Corte, e del Conservatore Generale delle Regie Caccie, come pure quelle dell'Uditore Generale di Guerra in ciò che concerne le cause civili mosse contro militari per cause civili indipendenti dal loro servizio e della delegazione per le liti dell'Economato Generale delle Abbazie e Beneficci vacanti, ed abroga il privilegio del foro stabilito dagli articoli 21 e 22 dell'Editto del 27 settembre 1822; in data 30 ottobre, pubblicato il 17 novembre 1847, *ibidem*, pp. 393-395.

⁸⁷⁹ Regie Lettere Patenti colle quali S. M. unisce nuovamente le attribuzioni relative alla Polizia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno; in data del 8 ottobre pubblicato il 27 novembre 1847, *ibidem*, pp. 462-463.

⁸⁸⁰ Questa sensazione era attribuita al re da Cavour, il quale, a quanto pare, non andò molto lontano dal vero. Cavour a Émile de la Rüe, 25 ottobre 1847, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., p. 254.

⁸⁸¹ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 47.

Inoltre, l'editto precisava esplicitamente che i Consigli di Governo avrebbero continuato a operare, con l'unica aggiunta dell'intendente al suo interno⁸⁸².

Accolti con grande entusiasmo, questi provvedimenti rappresentavano il coronamento di tutta l'attività riformatrice degli anni precedenti e, allo stesso tempo, erano concepiti dal re come il limite invalicabile del rinnovamento dello Stato⁸⁸³. Tuttavia, l'entusiasmo non cessò e poco effetto ebbe la circolare emanata dal primo ufficiale di Polizia, probabile espressione del volere del sovrano, di evitare festeggiamenti troppo clamorosi⁸⁸⁴. Negli ambienti torinesi di stampo moderato, stretti attorno alla famiglia D'Azeglio, era maturata la consapevolezza che l'instaurazione di un sistema di governo rappresentativo fosse inevitabile e che si dovesse cercare di sospingere il sovrano su questa via, facendo leva sulla sua sensibilità per l'approvazione dell'opinione pubblica. Il rischio era, infatti, che il re bloccasse il suo processo riformatore per la sensazione di essere premuto dalla piazza o che l'entusiasmo generale debordasse e che gli ambienti democratici iniziassero a richiedere misure ben più radicali. Questa consapevolezza portò alla presa di controllo della piazza da parte degli ambienti moderati e all'avvio di quella "rivoluzione moderata preventiva" che avrà il suo compimento nella promulgazione dello Statuto e nell'insediamento di un sistema di governo di tipo rappresentativo⁸⁸⁵. Strumenti decisivi in questo senso furono la regia e la preparazione delle manifestazioni che dal novembre 1847 incominciarono a svolgersi a Torino, a Genova e nei centri minori con l'obiettivo di tranquillizzare e incoraggiare il sovrano nella sua azione progressista, e l'organizzazione di una forza di volontari con compiti di tutela dell'ordine pubblico. Questa forza, che si stabilì a Torino e Genova con la denominazione di guardia civica e che faceva capo a Roberto d'Azeglio, era composta da "buoni e onesti" cittadini il cui prestigio sociale e l'alto grado di riconoscibilità pubblica garantivano alla loro azione un'efficacia che poteva prescindere dall'uso della forza. Riconosciute ufficialmente dalla polizia, queste milizie rappresentavano la prima risposta offerta dall'élite urbana alla situazione di insicurezza politica, presentandosi come forza di prevenzione più che di repressione⁸⁸⁶. Su di loro ricadde tutto il peso del mantenimento dell'ordine durante le svariate celebrazioni che coinvolsero il sovrano nei mesi a cavallo tra il 1847 e il 1848 e, ben presto, finirono con l'esautorare i tradizionali organi deputati al controllo dell'ordine pubblico. Del resto, il rapido evolversi della situazione e i cambiamenti decisi dalle Regie Patenti del 29 ottobre avevano fatto precipitare nella confusione tutto l'apparato statale di polizia che appariva paralizzato e dissolto. La riorganizzazione dell'ufficio andò avanti lentamente e l'organigramma fu completato solamente il 28 dicembre 1847 con l'assegnazione della carica di intendente generale di Torino all'avvocato Gabriele Rochis⁸⁸⁷. I personaggi maggiormente invisi alla popolazione e compromessi agli occhi dell'opinione pubblica vennero prudentemente rimossi dalle loro posizioni, pur attraverso promozioni e onorificenze: il conte Fabrizio Lazzari, abolita la carica di primo ufficiale di Polizia, venne promosso ad aiutante di campo di Sua Maestà e a comandante supremo del Corpo dei carabinieri, mentre il regio commissario Tosi, promosso alla prestigiosa carica di

⁸⁸² Regie Lettere Patenti colle quali S. M. stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1848 le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari delle Regie Patenti 30 ottobre 1821 apparterranno agli Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia; in data 20 ottobre pubblicato il 27 novembre 1847, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XI, serie V, pp. 463-466.

⁸⁸³ D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, cit., p. 104.

⁸⁸⁴ *Ibidem*, p. 105.

⁸⁸⁵ La definizione è in U. Levra, *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, cit., p. C.

⁸⁸⁶ E. Francia, *Le baionette intelligenti. La Guardia Nazionale nell'Italia liberale (1848-1876)*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 18-19.

⁸⁸⁷ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, marzo 20, f. Polizia anno 1848: Regio Brevetto col quale S. M. nel provvedere per compimento del personale, per la composizione degli Uffici di Polizia non contemplati nelle Lettere Patenti del trenta ottobre ultimo scorso e per le spese che ne conseguono, stabilisce alcune norme utili alla regolarità del servizio; in data 28 dicembre 1847.

sottointendente, venne trasferito nella periferica Arona. Tuttavia, nonostante la sua riorganizzazione, il nuovo ufficio di polizia inseriva la sua azione in un contesto oramai completamente fuori dal suo controllo. I richiami al limite dell'infastidito dell'intendente al primo segretario di Stato per gli affari Interni erano sintomatici della situazione di caos in cui versava l'ufficio, lasciato totalmente in balia di sé stesso e privo di disposizioni precise:

Corrono gli avvisi a stampa. Il Presidente Cicerovachio (D'Azeglio) ha trasmesso i suoi ordini ai capi di Legione e questi a loro volta gli danno ai dipendenti. Or ora sull'angolo di contrada Nuova vi era l'unito biglietto che mi tolsi l'insolente arbitrio di far istaccare. Parmi impossibile d'impedire le feste di Domenica, un vano tentativo non so quale sensazione potrebbe fare. Se altri biglietti si pubblicano sul fare del qui unito dovrò farli staccare⁸⁸⁸?

In una situazione del genere, non stupisce come il vero referente per il mantenimento dell'ordine pubblico nella città fosse Roberto d'Azeglio: pur rimanendo solamente un privato cittadino, egli, oramai divenuto il punto di riferimento dei commissari di polizia, poteva addirittura ordinare l'arresto delle persone che, durante le manifestazioni, non si comportavano secondo le indicazioni ricevute⁸⁸⁹. Peraltro, gli eventi del 1848 avevano segnato la definitiva fine dell'altro organismo torinese di polizia, il Vicariato. Già prima che le agitazioni iniziassero, l'Ufficio aveva incominciato a perdere alcune delle sue componenti fondamentali: in vista dell'ormai prossima promulgazione del codice di procedura penale, le Regie Patenti del 30 giugno 1847 avevano risolto il problema della "giurisdizione contenziosa" tra il Vicariato e il Tribunali di Prefettura e di Mandamento, con l'abolizione di tutte le attribuzioni giudiziarie spettanti al vicario e la soppressione delle cariche di assessore⁸⁹⁰. Dal punto di vista logistico, questa legge aveva provocato una vera disarticolazione del lavoro dell'Ufficio e, soprattutto, delle forze di controllo come le guardie civiche e gli arcieri, che ora non dovevano più fare riferimento all'ufficio da cui erano dipendenti, ma ai giudici di Mandamento o ai Tribunali di Prefettura⁸⁹¹. I provvedimenti emanati il 29 ottobre toccarono direttamente la figura del vicario dato che veniva sancito il passaggio delle sue competenze in materia di polizia direttamente nelle mani dell'intendente generale di polizia della capitale. L'abolizione dell'Ufficio non era comunque contemplata visto che la stessa legge specificava che il vicario avrebbe continuato a sedere nel Consiglio di Governo. Fu però la nuova legge dell'ordinamento comunale e provinciale a dare il colpo di grazia alla secolare istituzione. Elaborata in un lasso di tempo brevissimo e pubblicata il 27 novembre 1847, la legge, in uno dei suoi ultimi articoli, annunciava la soppressione del Vicariato⁸⁹². L'abolizione dell'Ufficio sanciva una definitiva ripartizione delle competenze di polizia tra l'amministrazione comunale e l'apparato statale: la legge, infatti, prevedeva l'accentramento di tutte le competenze di ordine di pubblico alla Segreteria di Stato per gli affari Interni, lasciando l'espletamento dei compiti di sorveglianza delle norme sull'igiene, sui mercati e sull'edilizia alle singole municipalità. Per evidenti motivi logistici, tuttavia, si

⁸⁸⁸ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1847, mazzo 257, fascicolo 13: lettera dell'intendente generale di Polizia al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 11 febbraio 1848.

⁸⁸⁹ Vedere il noto episodio citato da C. D'Azeglio, *Lettere al figlio 1829-1862*, volume I, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1996, lettera di Costanza ad Emanuele, 7 febbraio 1848. Vedere anche altri episodi citati in D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, cit., p. 107.

⁸⁹⁰ Regie Lettere Patenti per le quali S. M. abolisce, a partire dal 1° agosto 1847 le attribuzioni giudiziarie dell'Ufficio del Vicariato di Torino, rimettendole ai Giudici ordinari; in data 30 giugno pubblicato il 10 luglio 1847, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XI, serie V, pp.177-178.

⁸⁹¹ AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 4, f. Vicariato anno 1848: lettera del vicario al ministro dell'Interno, 23 agosto 1848.

⁸⁹² Regio Editto per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie; in data del 27 novembre 1847 pubblicato il 9 gennaio 1848, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XI, serie V, pp 533-572.

stabili anche che il Vicariato non sarebbe scomparso immediatamente ma avrebbe continuato a operare fino all'insediamento della nuova amministrazione comunale.

Intanto, la notizia dell'insurrezione di Palermo e della successiva concessione dello Statuto a Napoli aumentò ulteriormente il clima di effervescenza che si respirava a Torino, e diede il via a nuove manifestazioni che chiedevano che anche il Regno di Sardegna seguisse l'esempio del Regno delle Due Sicilie. A compiere questo passo Carlo Alberto era del tutto riluttante: si rifiutava recisamente di concedere la costituzione che vedeva come una forzatura impostagli dalle pressioni popolari e pensava piuttosto di far uscire le truppe dalle caserme per dare "un exemple de force" e così "sauver la monarchie"⁸⁹³. Tuttavia, nelle sfere governative l'opinione prevalente era che convenisse ormai cedere, a rischio di esser posti nell'alternativa di una repressione sanguinosa e d'incerto risultato o di una aperta rivoluzione, che avrebbe tolto l'iniziativa al governo: questi argomenti vennero usati nel Consiglio di Conferenza del 3 febbraio dai ministri per convincere il sovrano ad aderire al passo costituzionale⁸⁹⁴. Malgrado l'opposizione della famiglia reale e la volontà del re di abdicare piuttosto che concedere la costituzione, il pomeriggio del 7 febbraio egli sciolse le sue riserve e comandò di annunciare la futura promulgazione dello Statuto. Negli ambienti liberali, tuttavia, la gioia culminata nella grande manifestazione di ringraziamento del 27 febbraio fu, tuttavia, guastata dalla notizia della caduta di Luigi Filippo e dalla proclamazione della repubblica a Parigi. Il fatto, accolto con sconcerto negli ambienti più moderati, continuò a fomentare l'eccitazione generale: il 2 marzo un violento moto in piazza Castello contro la compagnia dei Gesuiti costrinse il sovrano "infermo e scoraggiato" a redigere una disposizione che li obbligava ad abbandonare la capitale sabauda, quando il giorno precedente erano stati costretti a lasciare Genova su pressione popolare⁸⁹⁵. Nel clima di tensione generale, mentre i moderati cercavano di riportare la calma nella paese, gli ambienti democratici incominciarono una violenta campagna antiaustriaca per la conquista dell'indipendenza della Penisola. Il 19 marzo, con gli annunci delle insurrezioni di Vienna, Budapest e Milano, si era ormai diffusa la percezione che l'impero asburgico fosse precipitato in una crisi irreversibile e si rinnovarono le istanze, sempre più concitate ed impetuose, di un intervento armato in Lombardia a sostegno dell'insurrezione. Nel clima di frenetica mobilitazione patriottica, le tradizionali autorità di polizia divennero bersaglio di critiche e di proteste sempre più aggressive e violente. A Genova alcuni dispacci già a gennaio segnalavano come le guardie di polizia fossero ormai "totalmente invise alla popolazione che li accusa avere delle arie di prepotenza e provocatrici"⁸⁹⁶, ma fu ancora a Torino dove le dimostrazioni si fecero più pericolose. Nonostante fosse stata costretta a limitare molto la sua sfera di intervento, a marzo la polizia era dovuta intervenire per far cessare le "assordanti grida" dei venditori di giornali su istanza di molti cittadini infastiditi. Nel pomeriggio del 21 marzo la guardia di polizia Bodrero arrestò un ragazzo che, sotto i portici della Fiera, stava vendendo un supplemento del "Messaggiere Torinese" gridando a voce troppo alta, finendo con il lacerare alcune copie del giornale all'atto dell'arresto. L'episodio fece scattare la reazione di alcuni individui lì presenti che aggredirono verbalmente il Bodrero costringendolo alla fuga. Inseguito, egli trovò rifugio nella caserma delle guardie, situata in fondo a contrada della Zecca, ma ciò non fece cessare la protesta: ben presto, lì attorno si radunò una folla vociante che diede il via ad una fitta sassaiola contro la porta e le finestre dell'edificio, venendo dispersa definitivamente solo dall'arrivo di un picchetto di cavalleria. Venuto a conoscenza dell'episodio, l'intendente Rochis dispose

⁸⁹³ D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, cit., p. 116.

⁸⁹⁴ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp.287-288.

⁸⁹⁵ D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, cit., pp.233-234.

⁸⁹⁶ AST, *Materie Politiche relative all'Interno*, mazzo 13, fascicolo 4: rapporto del Regio Governo di Genova al Ministro dell'Interno, 10 gennaio 1848, cit. in E. Francia, *Le baionette intelligenti. La Guardia Nazionale nell'Italia liberale (1848-1876)*, cit., p. 18.

immediatamente di congedare la guardia che aveva scatenato il tumulto, pubblicando queste disposizioni sui giornali per prevenire ulteriori dimostrazioni. La misura non servì comunque ad allentare la tensione generale: qualche ora dopo, alla Segreteria degli affari Interni giunse la notizia che gli studenti chiedevano la soppressione del Corpo delle guardie, altrimenti minacciavano “di dare il fuoco all’università per il che sono provvisti di tutto”⁸⁹⁷. Per evitare una pericolosa radicalizzazione del conflitto, si decise di andare incontro alle richieste degli studenti e di congedare le ventuno guardie che componevano il Corpo. L’episodio era un segnale evidente di come la piazza, non più controllata dall’alto come precedentemente alla proclamazione dello Statuto, fosse oramai padrona della situazione e che qualsiasi tentativo di opposizione potesse risultare deleterio e controproducente, aumentando le possibilità di una deriva rivoluzionaria. Era anche un segnale della debolezza delle autorità e del governo che, sempre più pressato dall’opinione pubblica e dalle richieste di intervento di moderati milanesi intimoriti dalla piega che stava prendendo l’insurrezione, il 23 decise di dichiarare guerra all’Austria.

Sebbene Carlo Alberto da tempo agognasse un conflitto con la potenza asburgica, il modo in cui questo era scoppiato non poteva certamente soddisfarlo. La mobilitazione degli ambienti democratici piemontesi aveva dato un senso patriottico a quella che il sovrano aveva sempre concepito come una guerra dinastica mirante all’ingrandimento territoriale del Regno di Sardegna verso la confinante Lombardia. Al punto in cui si era arrivati, il conflitto, ai suoi occhi, era divenuto inevitabile non tanto per ottenere il tanto bramato allargamento dei propri domini, ma per cercare di disinnescare i pericoli che la turbolenta situazione internazionale aveva creato con la “primavera dei popoli”. La cacciata degli austriaci da Milano per mano dei gruppi democratici e la proclamazione della repubblica a Parigi avevano fatto finire il Regno di Sardegna tra due fuochi rivoluzionari che non solo non avrebbero riconosciuto la legittimità del potere sabauda, ma avrebbero potuto tramare per rovesciarlo⁸⁹⁸. Inoltre, la guerra rappresentava comunque una via d’uscita da una situazione interna che, a causa del crescente moltiplicarsi delle tensioni seguite all’insurrezione di Parigi, si era ormai fatta insostenibile. Tuttavia, se lo scoppio della guerra aveva chiuso il frenetico periodo di mobilitazione patriottica all’interno del paese, la situazione nella capitale aveva solo un’apparenza di calma e di tranquillità. Già pochi giorni dopo l’insurrezione di Parigi, gli ambienti liberali paventavano la possibilità di un “contagio” rivoluzionario anche in Piemonte e lo stesso Cavour sul giornale “Il Risorgimento” era stato il primo a dichiarare come “non sono tanto l’idea di repubblica e democrazia che spaventino, è lo spettro del comunismo che tiene tanti animi dubbiosi e sospesi”⁸⁹⁹. Una paura che aumentò esponenzialmente sia con il progressivo degenerare delle vicende parigine, sia con le prime avvisaglie di un certo malcontento serpeggiante tra i ceti più bassi. Questi ultimi, durante le agitazioni e le manifestazioni dei mesi precedenti, avevano svolto un ruolo molto marginale. I ceti borghesi, durante la mobilitazione a favore delle riforme e dello Statuto, avevano preso possesso degli spazi urbani, estromettendo o eclissando la componente popolare che pure era la protagonista della vita quotidiana nelle strade e nelle piazze della città. E’ difficile dire in che misura i ceti subalterni avessero partecipato al continuo crescendo di manifestazioni e di iniziative in senso riformista e poi patriottico che erano sorte più o meno spontaneamente nella capitale sabauda. E’ probabile che la maggioranza del popolo si fosse limitata ad essere spettatrice passiva, quando non estranea agli eventi. A volte, invece, la partecipazione popolare fu del tutto strumentale: i quotidiani assembramenti di borghesi nella strade per la

⁸⁹⁷ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1847, mazzo 257, fascicolo 13: minuta di lettera dell’intendente generale di Polizia al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 21 marzo 1848 ore 2 pomeridiane.

⁸⁹⁸ D. Orta, *Le piazze d’Italia (1848-1849)*, cit., p. 238.

⁸⁹⁹ “Il Risorgimento”, 6 marzo 1848, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., p. 300.

città rappresentavano un facile stimolo per gli appetiti dei borsaioli⁹⁰⁰ come per i “ragazzacci della più infima classe” aveva dovuto rappresentare una bella bravata fischiare e gridare “fora i ciair, fora i ciorgn” sotto il palazzo del governatore di Torino, approfittando dei festeggiamenti per la proclamazione della costituzione siciliana⁹⁰¹. Rimane comunque difficile pensare che, pressata dalle più impellenti esigenze di sopravvivenza, tutta quella vasta galleria di individui che abbiamo fatto scorrere nelle scorse pagine, sia stata in qualche modo coinvolta dal clima di fermento che si respirava presso altre classi sociali. Una volta che, con lo scoppio della guerra, la mobilitazione dei ceti superiori si andò spegnendo, la componente popolare riprese possesso dei propri spazi in maniera silenziosamente minacciosa per coloro che fino ad allora avevano guidato la “rivoluzione moderata preventiva”. Si incominciava ad osservare il crescente numero di “operaj in blouse”, spesso disoccupati dalle “sinistre intenzioni” che si aggiravano per le strade della città, e ci si chiedeva con timore se avessero intenzione di mandare “ad effetto li sovversivi progetti che loro s’ascriverebbero”⁹⁰². Negli ambienti moderati della capitale aveva iniziato a regnare una “inquiétude sourde” che traeva origine dalle paure di sovversione sociale che, come abbiamo visto, avevano attanagliato questo ceto già a partire dal decennio precedente. Un rapporto della polizia segnalava efficacemente da chi provenivano i maggiori pericoli in una situazione del genere:

Soprattutto poi è necessario che sieno strettamente sorvegliati coloro i quali o avversi per opinione al regime attuale, non paghi di professarle in segreto, cercano con atti colpevoli di sovvertirlo facendosi promotori di principii comunisti presso le popolazioni delle campagne; oppure stromenti a’ subdoli intrighi di nemiche fazioni seminano paure fra il popolo, disenzioni [sic] o calunnie contro il Governo, ed i suoi provvedimenti, e procacciano così quanto è in loro di recar turbamento all’ordine e alla tranquillità pubblica, onde giovare a’ perversi fini di chi li assolda o li adopera in danno del Governo ed in vantaggio del nemico straniero⁹⁰³.

Già alla fine di marzo, le prime scritte “morte ai nobili” apparse sui muri delle case avevano alzato drasticamente il livello dell’apprensione all’interno delle classi dirigenti della città⁹⁰⁴. Inevitabilmente, la situazione d’ansia collettiva aveva “dato motivo ad allarme, ed a panico timore nel pubblico” quando a queste scritte si era unita anche la comparsa di segni sulle porte di alcune case “sulla supposizione che si va facendo poter essere preliminari di malvagità e di funeste conseguenze”⁹⁰⁵. Benché questi si fossero poi rivelati essere innocui segni di riconoscimento tracciati dai collettori di elemosine, le paure furono ben lontane dallo scomparire. Anzi, con il passare del tempo, queste andarono ad assommarsi ad altre inquietudini come quelle prodotte dallo sventato tentativo di una grossa banda di operai repubblicani francesi di occupare Chambéry e dallo stallo delle operazioni militari che avevano visto l’esercito piemontese, dopo una rapida avanzata nella Lombardia abbandonata

⁹⁰⁰ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1847, mazzo 257, fascicolo 13: lettera dell’intendente generale di Polizia al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 28 febbraio 1848.

⁹⁰¹ Naturalmente, da questo “strepito” era stato appurato che “le persone più civili non vi abbiano preso parte”. *Ibidem*, lettera dell’intendente generale di Polizia al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 3 febbraio 1848.

⁹⁰² AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della divisione di Torino, anno 1848, mazzo 259, fascicolo 23: minuta di nota dell’intendente generale di Polizia al comandante generale dei carabinieri di Torino, 5 aprile 1848.

⁹⁰³ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1848: minuta di lettera del primo ufficiale di Polizia al comandante generale del Corpo dei reali carabinieri, 12 aprile 1848.

⁹⁰⁴ C. D’Azeglio, *Lettere al figlio 1829-1862*, volume I, cit., lettera di Costanza ad Emanuele, 2 aprile 1848.

⁹⁰⁵ ASCT, *Vicariato*, Corrispondenza, cartella 80, fascicolo 139: minuta di lettera del vicario al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 31 marzo 1848.

dagli austriaci, impantanarsi attorno a Peschiera⁹⁰⁶. Mentre si ipotizzava di arruolare i lavoratori sprovvisti di lavoro nei bersaglieri per un anno, all'inizio dell'estate il perdurare del conflitto, la continua crescita della disoccupazione e il blocco di molte attività economiche cittadine resero la situazione della città ancora più ingestibile. Gli episodi di ribellione sociale si fecero via via più gravi e ripetuti e, il 22 maggio, oltre duecento artigiani torinesi si riunirono in una manifestazione di protesta per la continua mancanza di lavoro. Per quanto i giornali avessero minimizzato il valore della manifestazione bollandola come "ridicola parodia francese" e la stessa polizia avesse giudicato i manifestanti "persone tutt'affatto rozze" che "non sapevano neppure esprimere quali fossero li loro desideri", molti riconobbero come dietro queste proteste non vi fossero solo dei "semplici istromenti di quelle persone che cercano sempre li torbidi". Riconoscendone il carattere potenzialmente minaccioso, Roberto D'Azeglio si affrettò a incontrare i manifestanti, riuscendo a disperdere l'assembramento solo dopo aver accompagnato alcuni di loro a presentare le proprie istanze al ministro degli Interni.

Il marchese Roberto D'Azeglio che ormai aveva assunto una funzione che travalicava le sue prerogative di privato cittadino, nel convulso periodo seguito all'entrata in guerra con l'Austria, presagendo l'eventualità di una rivolta in una città sprovvista di truppe, aveva deciso di rimanere a Torino per garantire la tutela della sicurezza pubblica. Il ruolo avuto nella direzione delle manifestazioni precedenti la promulgazione dello Statuto, apertamente riconosciuto se non legittimato dallo stesso sovrano, ne aveva fatto un punto di riferimento per la gestione dell'ordine pubblico, facendo finire in sottordine tutte le tradizionali autorità di polizia. Del resto, non poteva essere altrimenti dato lo stato in cui versavano le forze dell'ordine presenti in città dopo i cambiamenti dovuti alle riforme dell'ottobre del 1847. Delle tre forze di polizia, solo i carabinieri reali mantenevano ancora la loro struttura. La polizia governativa aveva dovuto rinunciare anche alla sua forza operativa a seguito del violento moto contro le sue guardie, e la sua attività era limitata oramai alla sola raccolta di informazioni per mano dei sei commissari di sezione. Sul Vicariato, oramai prossimo alla soppressione, ricadeva tutto il peso della lotta contro la criminalità minuta, ma sul suo operato pesava la situazione di generale scompiglio dell'amministrazione pubblica che aveva ulteriormente peggiorato la già carente organizzazione dell'ufficio, retto dal conte Ferdinando Galli della Loggia dal luglio 1847. Ad aprile, in una lettera al Ministero degli Interni egli presentava la disastrosa situazione dell'ufficio: il Corpo degli arcieri contava solo più diciassette unità, di cui tre inattivi perché "infermi", mentre dei quattro commissari ne rimanevano solo più due, visto che il commissario Uberti era stato "tolto per essere applicato all'Intendenza Generale di polizia" e "un altro trovasi ammalato"⁹⁰⁷. Ridotto a una situazione di semi-impotenza, il vicario annotava tristemente come "insorsero ed ognor più crebbero gli abusi e le contravvenzioni agli ordini e regolamenti di polizia urbana in modo che giunsero al punto tale da produrre gravissimi inconvenienti ed anche non lievi disordini", durante i quali le guardie civiche "non avendo né ordine, né facoltà come prima avevano" di arrestare i trasgressori erano costrette ad "usare pazienza e lasciarle nella loro posizione"⁹⁰⁸.

In una situazione dove le normali strutture dell'ordine pubblico erano state rese inefficienti, l'apice dell'emergenza venne toccato alla fine di luglio quando, al termine di un mese funestato anche dalle prospettive che un eventuale vittoria della guerra avrebbe determinato il trasferimento della capitale a Milano, giunse a Torino la notizia della sconfitta di Custoza e del rapido ripiegamento dell'esercito piemontese sul capoluogo lombardo. Mentre in piazza Castello e in piazza Carignano si svolgevano manifestazioni contro il nuovo governo, tra i

⁹⁰⁶ D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, cit., p. 252. Vedere anche U. Levra, *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, cit., pp. CXXV-CXXVII.

⁹⁰⁷ AST, *Materie economiche*, Vicariato di Torino, mazzo 4, f. Vicariato anno 1848: lettera del vicario al ministro dell'Interno, 11 aprile 1848.

⁹⁰⁸ *Ibidem*, lettera del vicario al ministro dell'Interno, 7 agosto 1848.

moderati crescevano le preoccupazioni per eventuali moti di sovversione sociale, anche sotto il timore di un ritorno in Savoia di bande repubblicane e socialiste in fuga da Parigi, dove la rivolta operaia del 23-26 giugno era stata stroncata nel sangue dalle armate del generale Cavaignac. Ancora una volta fu di nuovo Roberto D'Azeglio a prendere l'iniziativa: il 3 agosto egli organizzò una mobilitazione di massa della Guardia Nazionale ed, il giorno dopo, con l'avvallo sovrano e dei ministri, diede vita a una Commissione di Sicurezza Pubblica "in cui saranno concentrati tutti i poteri delle autorità governative che riguardano al mantenimento della pubblica tranquillità della Capitale e della sua Provincia, ed alla sicurezza delle persone e delle proprietà". Questa Commissione che "durerà pel tempo pel quale il Governo del Re ritiene l'ampiezza dei poteri conferiti colla legge sopraccennata", avrebbe avuto come presidente lo stesso D'Azeglio al cui potere si sarebbero sottoposte tutte le autorità civili e militari che avessero competenze in materia di ordine pubblico⁹⁰⁹. Qualche giorno dopo, il marchese redigeva un impietoso rapporto sullo stato dell'ordine pubblico a Torino:

La forza principale che abbia la Commissione a sua disposizione per mantenere il buon ordine, egli è certamente la Guardia Nazionale, ma è cosa notoria, che essa è completamente disorganizzata, che la mancanza di un Consiglio di disciplina fa sì che alla chiamata mancano parecchi, per cui rimane sempre incerta sino al momento stesso dell'azione la forza di cui si possa disporre. Egli è impossibile di anti venire i moti, e sventare le mene dei faziosi, se non si hanno in sufficiente numero agenti secondarii di polizia che possano sorvegliare i luoghi di convegno, i caffè, e le osterie. Pare incredibile jeri mattina l'Intendente di Polizia non sapeva che cosa si fosse discusso e deliberato nel circolo politico: né era sua la colpa poiché ci disse non averne i mezzi. Al mantenimento dell'ordine conferisce togliere le occasioni di sgomento: fra queste una grandissima è quel continuo sfilare per la Città dei soldati che hanno abbandonato il campo, questo spettacolo ripetendo al popolo in ciascun individuo l'idea della sconfitta produce lo scoramento, e sparge la costernazione. Le forze di cui potrebbe disporre la Commissione in caso di tumulti, e sedizioni non sono molte: essa calcola principalmente sul buono spirito della popolazione, ma i suoi calcoli andrebbero in fallo, quando questa popolazione di aumentasse di un gran numero di forestieri, ed appunto la Commissione è avvisata, che un gran numero di Lombardi fuggitivi ed anche armati si volgono a questa Città.

Per fronteggiare questa emergenza, D'Azeglio non chiese solo al Consiglio dei Ministri di essere tenuto giornalmente informato delle "notizie dal Campo della Guerra delle determinazioni prese intorno alla cosa pubblica". Egli pretese anche che gli venissero assegnati fondi necessari per stipendiare "agenti secondarii" che si occupassero della sorveglianza dei locali pubblici, suggerì che i soldati in ritirata venissero tenuti al di fuori delle porte della città in appositi accampamenti, e si disse pronto a "diramare ordini lungo lo stradale perché i fuggiaschi lombardi siano tratti in apposti depositi, ove possano essere organizzati e soprattutto si eviti la loro entrata nella Capitale"⁹¹⁰. E' probabile che tutte queste richieste fossero considerate dal governo un'estensione impropria delle attribuzioni del marchese, soprattutto per il fatto che la competenza della Commissione era stata volutamente limitata solo a Torino e alla sua provincia. La Commissione ebbe, comunque, vita breve. La rapida risoluzione del conflitto, terminato con l'armistizio di Salasco il 9 agosto, e il celere ritorno dell'esercito in Piemonte resero superfluo l'organo

⁹⁰⁹ Oltre che dal D'Azeglio che la presiedeva, la Commissione era composta dal cavaliere Pier Dionigi Pinelli, dal consigliere d'Appello Carlo Pinchia, dal colonnello capo dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale Felice Vicino, dal capitano dei carabinieri reali Trofino Arnulfi, dal consigliere d'Appello Gabriele Rochis, dal cavaliere Alessandro Michelini e dal vice-intendente Benedetto Operti come segretario. Decreto di S. A. S il Luogotenente Generale di S. M. che istituisce una Commissione di sicurezza pubblica; in data del 4 agosto, pubblicato il 5 agosto, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XII, serie V, pp. 522-523.

⁹¹⁰ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 20, f. Polizia anno 1848: lettera della Commissione straordinaria di sicurezza pubblica al segretario di Stato per gli affari dell'Interno, 8 agosto 1848.

creato dal D'Azeglio. Normalizzatasi la situazione, il Consiglio dei Ministri si affrettò a proporre l'immediata soppressione della Commissione che "poteva recare incaglio all'andamento ordinario della polizia"⁹¹¹, ottenendola il giorno stesso⁹¹². Aveva così fine il tormentato 1848 torinese, mentre il regno di Carlo Alberto si trascinò ancora fino alla primavera dell'anno successivo attraverso l'esperienza dei primi governi a matrice democratica fino alla ripresa delle ostilità con l'Austria e alla disfatta di Novara che portò lo scoraggiato sovrano ad abdicare.

Già con la promulgazione dello Statuto apparve chiaro che l'esperimento di Carlo Alberto di importare il funzionale modello dell'amministrazione napoleonica e amalgamarlo in un sistema di stampo assolutista fosse fallito. I movimenti riformatori che avevano fino ad allora appoggiato l'opera del sovrano, nella difficile congiuntura del 1847-48 avevano preso il sopravvento e il sistema che scaturì da questi avvenimenti era molto diverso da quello auspicato da Carlo Alberto. Il potere assoluto che egli considerava sua imprescindibile prerogativa, uscì dal 1848 radicalmente ridimensionato nelle sue basi e sulla scena politica rientrarono forze sociali che erano fuori dal gioco fin dall'epoca francese. Tra i molti motivi dell'esito del fallimento istituzionale carloalbertino, vi fu anche sicuramente il fatto che, pur imitando l'esempio del regime napoleonico, lo Stato sabaudo non ne aveva imitato l'efficienza. Lo Stato napoleonico era fondato su una polizia ramificata che esercitava una sorveglianza capillare e pervasiva sull'opinione pubblica e su ogni aspetto della vita quotidiana della società; mentre quella del Regno di Sardegna era costantemente bloccata nella sua azione da limiti strutturali ed economici, nonché dalle esigenze politiche, spesso contraddittorie, del sovrano. I suoi limiti vennero a galla proprio nel momento di maggior bisogno, quando tutto l'apparato di polizia, chiamato a porre un freno alla montante agitazione, collassò su sé stesso, venendo sostituito da un privato cittadino che, grazie al suo prestigio, alla sua visibilità e al suo filo diretto con il sovrano, si occupò personalmente della gestione dell'ordine pubblico. Fallita la speranza di riformarsi da punto di vista amministrativo senza intaccare il livello politico, il "vecchio Piemonte" tradizionalista e assolutista, scompaginato dagli eventi del 1848, sarebbe stato ricostruito su basi completamente diverse. Apertosi con il disastro di Novara e con l'immediata abdicazione del re, il periodo liberale che seguirà sarà foriero di notevolissimi cambiamenti all'interno della struttura politica, sociale ed economica dello Stato sabaudo, proprio a partire dal nuovo sistema di governo di tipo rappresentativo.

⁹¹¹ *Ibidem*, relazione del Consiglio dei Ministri a S. M., 11 agosto 1848.

⁹¹² Regio Decreto di S. A. S. il Luogotenente generale di S. M., col quale sopprime la Commissione di sicurezza pubblica creata con Decreto 4 corrente; in data 11 agosto 1848, pubblicato il 12 stesso mese, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XII, serie V, pp. 560-561.

CAPITOLO 4: IL PERIODO LIBERALE TRA GARANTISMO COSTITUZIONALE E NECESSITA' REPRESSIVE

La reazione conservatrice successiva alla “primavera dei popoli” non toccò il Regno di Sardegna che fu l’unico paese a mantenere le conquiste politiche e istituzionali del biennio 1848-49. Il passaggio alla monarchia costituzionale fu una svolta epocale che mutò la compagine statale sabauda. La nascita di un sistema parlamentare bicamerale, con una Camera dei Deputati a base elettiva e una Camera alta, il Senato, di nomina regia, introdusse dei nuovi soggetti politici, per quanto rappresentativi unicamente della classe dei notabili e dei ceti più ricchi della società, che affiancarono la tradizionale autorità del sovrano, creando così un nuovo equilibrio di potere. Non bisogna comunque esagerare la portata rivoluzionaria del passaggio avvenuto nella primavera del 1848: per quanto l’avvento dell’età costituzionale fu sicuramente un trauma per i ceti più conservatori, gli esponenti del liberalismo moderato non la intesero come una rottura drastica o radicale nella storia del Regno di Sardegna, ma come una naturale, prudente, anche se non timida, evoluzione⁹¹³. Peraltro, lo Statuto, considerato dal re che vi legò il nome alla stregua di “una sventura” alla quale si era ricorso per “evitare mali maggiori”, apparteneva alla categoria delle costituzioni ottriate, concesse formalmente dal sovrano di propria volontà, e di esse rifletteva caratteristiche e limiti⁹¹⁴. Il testo costituzionale, frutto di ben poche sedute del Consiglio di Conferenza, era stato costituito a mosaico, prendendo come modelli la carta francese del 1814 e le sue versioni modificate in Francia nel 1830 e in Belgio nel 1831, che apparivano più adatte a conciliare le istituzioni rappresentative con le impostazioni conservatrici della monarchia sabauda⁹¹⁵. Rispetto ai suoi modelli, tuttavia, il testo sabauda si caratterizzava soprattutto per la sua marcata flessibilità: sebbene i suoi redattori l’avessero definita come “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile” al fine di conferirle un carattere immutabile, la mancanza di disposizioni che ne regolassero la revisione la rendeva particolarmente suscettibile di essere modificata con legge ordinaria senza procedere a un riesame formale del testo. In questo, lo Statuto risentiva indubbiamente della fretta con cui fu elaborato e dell’inadeguata preparazione giuridica dei suoi redattori che mirarono più a realizzare un compromesso politico che un sistema di norme tecnicamente coerente. La sua natura elastica non nascondeva l’intento di fondo di conservare alla Corona la più ampia autonomia possibile nei confronti di quel sistema rappresentativo che l’effervescenza politica esplosa nel 1848 aveva posto come ineludibile. In questo modo, il nuovo sistema costituzionale rimaneva fortemente squilibrato nei confronti della figura regia che continuava a rivestire un’importanza fondamentale. Per lo Statuto infatti la totalità del potere esecutivo era espressa dal re mentre i ministri vi figuravano solo come dei collaboratori. Allo stesso modo, egli partecipava anche della funzione legislativa, come contitolare dell’iniziativa legislativa insieme al Parlamento, e nominava direttamente i membri della Camera alta, il Senato, che, in quanto assemblea di fiduciari del re o di delegati del governo, si configurava come un baluardo degli interessi della monarchia. Molte altre rimanevano comunque le prerogative del sovrano, la cui persona era dichiarata “sacra e inviolabile”: egli era titolare unico del potere di sanzionare le leggi, a lui spettavano la proroga e lo scioglimento della Camera dei deputati e la nomina e la revoca dei ministri, così come il potere di dichiarare guerra e di stipulare trattati di pace, d’alleanza e di commercio, con l’obbligo di darne notizia al Parlamento non appena lo consentissero l’interesse e la sicurezza dello Stato. Per contro, nello Statuto albertino i punti che trattavano dei diritti fondamentali erano pochi e concisi: su

⁹¹³ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., p. 453.

⁹¹⁴ P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Laterza, Roma, 2001, pp. 12-14.

⁹¹⁵ I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, G. Giappichelli, Torino, 2004, p. 8. Sullo Statuto albertino vedere anche la sintesi contenuta in R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Carocci, Roma, 2002.

84 articoli complessivi, la trattazione relativa ai diritti e dei doveri del cittadino non superava la decina e si riconduceva alle conquiste civili ormai consolidate in Inghilterra e in Francia. Oltre all'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge che segnava il tramonto degli antichi privilegi di nascita (art. 24), il testo costituzionale garantiva "la libertà personale" (art. 26), l'inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28), l'inviolabilità della proprietà privata (art. 29), la legalità del prelievo fiscale (art. 30) e il diritto di riunione (art. 32)⁹¹⁶. Inoltre, lo Statuto, in quanto prodotto di un'autonoma iniziativa della Corona e non di un'assemblea costituente, non presuppose l'azzeramento delle leggi di impianto illiberale che lo avevano preceduto, lasciando in piedi sia gli apparati della monarchia amministrativa creata da Carlo Alberto, sia leggi di data ben più antica risalenti al tempo dell'Antico Regime⁹¹⁷. Al momento della sua nascita, il nuovo Stato costituzionale si ritrovava così in una situazione decisamente ambigua, dove il nuovo ordinamento rappresentativo era costretto a sussistere accanto a molte delle istituzioni cardine dell'assolutismo, per quanto fossero ormai inconciliabili con il dettato statutario. Molti studiosi hanno così sostenuto che il regime sorto nel 1848, teoricamente espressione di tutta la sovranità nazionale, si definiva come un ordinamento innanzitutto monarchico e solo in subordine rappresentativo, lontanissimo dal concetto di una funzione solo notarile della Corona, espressa dalla formula di Thiers di un re che regna ma non governa, percepita da Carlo Alberto come un'eventualità inaccettabile, vera anticamera dell'avvento di una repubblica⁹¹⁸. Ai profondi limiti dello Statuto, si aggiungevano poi le resistenze di importanti settori dello Stato, come il clero, le frange più reazionarie dell'aristocrazia e della magistratura, una grossa fetta della burocrazia, e soprattutto, a partire dal marzo 1849, il nuovo sovrano Vittorio Emanuele II che, con le sue forti aspirazioni al governo personale, remava in direzione di un'interpretazione fortemente restrittiva del testo costituzionale⁹¹⁹.

Nonostante queste limitazioni avessero deluso anche coloro che avevano sostenuto con più forza l'avvento di un regime parlamentare, ciò non toglie che la società piemontese uscita dalla fucina del 1848 fosse profondamente mutata. La "primavera dei popoli" segnò l'ingresso nella vita politica piemontese di interi nuovi settori della società, ora resi partecipi delle vicende del proprio paese grazie alla libertà di stampa, sancita dall'articolo 28 dello Statuto. L'editto del 26 marzo 1848 affermava la tesi della libertà di stampa come prerogativa essenziale di un paese non assolutistico, definendola "necessaria garanzia delle istituzioni di ogni ben ordinato governo rappresentativo", aggiungendo tuttavia che "l'uso della libertà cessa dall'essere propizio quando degenera in licenza, quando invece di servire a un generoso svolgimento delle idee si assoggetta all'impero di malaugurate passioni". Se la censura preventiva veniva abolita, rimaneva possibile una censura "repressiva" grazie ad adeguate disposizioni di legge. Tra gli eventuali "abusi" figuravano le offese alla religione cattolica, che lo Statuto proclamava religione di Stato, ad altri culti religiosi ammessi, al sovrano e alla famiglia regnante, al Parlamento, ai capi di Stato esteri e al buon costume, gli attacchi contro l'ordinamento della famiglia, la diffamazione, la fomentazione di odio fra diverse "condizioni sociali" e l'attacco contro l'inviolabilità della proprietà privata. Di questi reati avrebbe risposto in sede legale la figura del "gerente", il

⁹¹⁶ Pene Vidari, *I diritti fondamentali nello Statuto albertino*, in A. Romano (a cura di), *Enunciazione e giustizia: abilitazione dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee: profili storici e comparatistici. Atti di un convegno in onore di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 15-16 marzo 1993)*, A. Giuffrè, Milano, 1994, pp. 41-64.

⁹¹⁷ *Ibidem*, pp. 41-43.

⁹¹⁸ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 39. Vedere a questo proposito anche P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, cit., p. 21 e A. G. Manca, *Il Sonderweg italiano al governo parlamentare (a proposito delle acquisizioni della più recente storiografia costituzionale italiana)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", tomo I, 2005, pp. 1285-1310.

⁹¹⁹ P. Gentile, *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2011, p. 51.

responsabile del giornale, tenuto a firmare una copia di ciascun numero del giornale da consegnarsi all'autorità giudiziaria e passibile di carcere in caso di incriminazione e successiva condanna⁹²⁰. Lo stesso editto stabiliva inoltre che il compito di giudicare i reati di stampa sarebbe spettato non ad un tribunale ordinario, ma ad un "circolo d'assise", composto da tre giudici, tra cui il presidente, e una giuria.

Nonostante queste limitazioni, la promulgazione della legge fu seguita da un enorme crescita del mercato editoriale che portò alla nascita di una vera opinione pubblica dai caratteri e dalle dimensioni ben diverse da quella del regno di Carlo Alberto. Secondo un documento del 1858, i giornali presenti nel Regno di Sardegna erano ben 117, di cui cinquantatre solo a Torino, contro i sessantotto pubblicati in tutto il Lombardo-Veneto⁹²¹. Sebbene non tutte fossero grandi testate in grado di distinguersi per un programma editoriale preciso e uno stile originale, il giornalismo fu comunque uno strumento insostituibile di educazione e di mobilitazione della classe dirigente che ancora non conosceva le logiche della competizione politica proprie di un regime parlamentare, e ben presto uno dei principali strumenti di confronto delle differenti opinioni dei vari schieramenti presenti nel Parlamento. In uno spazio di tempo brevissimo, tutto l'arco politico del Regno di Sardegna fu rappresentato da testate giornalistiche: dai fogli della destra più conservatrice come "L'Armonia", "Il Campanile" e "Il Cattolico" si passava a quelli di estrema sinistra come "La Voce del deserto" (poi divenuta "La Voce della libertà") di Brofferio, "Il Diritto" di Valerio e le mazziniane "Italia del popolo" e "La Maga", passando attraverso i giornali di opinioni più moderate come il cavouriano "Il Risorgimento", "L'Opinione", ritenuta portavoce dell'emigrazione politica, e la popolare "Gazzetta del popolo" di indirizzo favorevole al centrosinistro.

In una situazione resa tumultuosa dall'esplosione del mercato editoriale e dalla mobilitazione dell'opinione pubblica a seguito della promulgazione del testo costituzionale e dell'entrata in guerra con l'Austria, da più parti si richiedeva un deciso rinnovamento delle istituzioni dello Stato sabauda che chiudesse i conti con il passato assolutista ed eliminasse le più vistose contraddizioni con le norme statutarie. Uno dei settori da cui questo rinnovamento doveva necessariamente partire era quello della pubblica sicurezza dove le incongruenze con il garantismo statutario erano troppo evidenti per essere ignorate. All'apertura dei lavori parlamentari sotto il primo governo di epoca costituzionale diretto da Cesare Balbo, la Camera dei Deputati esordì con una pubblica condanna del sistema di polizia precedente alla promulgazione dello Statuto: tutto l'arco parlamentare fu concorde nell'appoggiare le istanze del Brofferio di abolire la "così detta giustizia economica, la quale era veramente economica di giustizia" e di liberare tutti i detenuti condannati in via amministrativa⁹²². Il ministro della Giustizia Sclopis recepì immediatamente queste richieste e il 13 luglio presentò un decreto che sopprimeva i provvedimenti economici, liberava tutti i detenuti in via economica e aboliva il sistema dei Consigli di Governo che, del resto, a Torino non era più convocato dal 21 gennaio⁹²³. Peraltro, il provvedimento risultava un proforma poiché le scarcerazioni erano già in atto da tempo: i 251 reclusi del Castello di Saluzzo erano già stati quasi tutti liberati a scaglioni e gli internati presso il Deposito dei Lavoratori, ridottisi da 402 a 264, erano in procinto di esser scarcerati ad intervalli regolari poiché "lo rilasciare tutto ad un tratto tutti codesti esseri ravvisati li più pericolosi, e tutti notati da infamante condanna benché già subita, potesse troppo gravemente minacciare e compromettere la pubblica tranquillità".

⁹²⁰ O. Bergamini, *La democrazia della stampa. Storia del giornalismo*, Laterza, Bari, 2006, p. 127.

⁹²¹ *Ibidem*, p. 134.

⁹²² Atti del Parlamento Subalpino (da ora APS), Camera dei deputati (CD), *Discussioni*, legislatura (leg.) I, sessione (ses.) del 1849, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 23 maggio 1848, pp. 52-55.

⁹²³ La data dell'ultima seduta del Consiglio di Governo di Torino la si evince dal faldone delle deliberazioni conservato presso il fondo del Vicariato. ASCT, *Vicariato*, Registro delle deliberazioni del Consiglio Governativo, 1841-47, volume 146.

Infine, dei 1595 arruolati di forza nel Corpo Franco solo un terzo era stato rilasciato, mentre gli altri erano stati coscritti come volontari nei corpi dell'esercito⁹²⁴. La soppressione della giustizia economica non poteva comunque bastare dato che l'opinione pubblica si aspettava una completa e radicale riforma del settore della polizia, troppo legato alla tradizione assolutistica e soprattutto troppo compromesso a causa dei suoi metodi arbitrari e repressivi.

4.1 Una polizia nuova: l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza

Come rilevato nel precedente capitolo, i burrascosi eventi del 1848 scompagnarono tutto l'apparato di polizia nel Regno di Sardegna. Solo con la fine delle belligeranze, il nuovo governo Alfieri, entrato in carica a metà agosto 1848 e composto da personaggi di fiducia del sovrano, poté incominciare ad affrontare il problema, provando a ricostruire l'intero settore sulla base dei provvedimenti decisi dal sovrano nel concitato autunno del 1847. Questi avevano segnato un'innovazione fondamentale, togliendo le competenze di polizia ai militari che ne avevano fatto uno strumento di potere quasi autonomo nei confronti dell'amministrazione civile, e uniformando la gestione di tutto l'apparato con l'eliminazione delle giurisdizioni speciali come il Vicariato. In un momento particolarmente teso per la situazione politica interna ancora in fibrillazione per le polemiche successive alla sconfitta nella prima guerra di indipendenza, il governo Alfieri, dotato di pieni poteri, emanò il 30 settembre 1848 un decreto che riorganizzava tutto il settore della polizia, stabilendo la nascita dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza⁹²⁵. Posto sotto l'immediata dipendenza del Ministero degli Interni, questo nuovo organismo avrebbe preso il posto della polizia carloalbertina anche se con competenze lievemente ridotte, visto che la quasi contemporanea legge comunale aveva stabilito di assegnare alle amministrazioni locali il compito di concedere le licenze per l'apertura delle osterie e degli alberghi. Rispetto al sistema di polizia precedente, tuttavia, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza presentava un organigramma molto più complesso e articolato: i compiti di tutela dell'ordine pubblico avrebbero continuato ad esser espletati in ogni divisione dagli intendenti generali e in ogni provincia dagli intendenti provinciali, i quali avrebbero svolto una funzione di indirizzo e coordinamento sui carabinieri reali, sulla magistratura inquirente, sui sindaci e sui questori. La figura del questore era una delle novità introdotte dal decreto: scelto tra i membri dell'ordine giudiziario, egli avrebbe dovuto risiedere nelle città capoluogo di divisione ed avrebbe avuto il compito di dirigere l'attività di polizia su tutto il territorio di sua competenza. Il livello inferiore ai questori sarebbe stato composto dagli assessori che, opportunamente coadiuvati da segretari e sottosegretari per il lavoro d'ufficio, avrebbero svolto le funzioni dei vecchi commissari di polizia all'interno delle città più popolose. Nelle città capoluogo di Mandamento, invece, i compiti di polizia sarebbero stati espletati da un delegato di Pubblica Sicurezza che avrebbe ottemperato alle richieste avanzate dai sindaci dei comuni che componevano il Mandamento. Come per gli assessori, le attribuzioni dei delegati erano quanto mai vaste e consistevano

nel procedere a tutti gli atti giudiziari e nel compiere le incombenze affidate dal Codice di procedura penale e dalle altre leggi in vigore ai Commissari di polizia, nel vegliare incessantemente alla conservazione dell'ordine pubblico e nel disciogliere i tumultuosi assembramenti che possono turbarlo, nel prestare aiuto e somministrare notizie ai Magistrati, Tribunali ed Ufficiali del pubblico

⁹²⁴ Relazione fatta alla Camera il 13 luglio 1848 dalla Commissione composta dai deputati Cadorna, Palluel, Corsi, Baralis, Jacquemod, Crettin e Cornero, in APS, CD, leg. I, ses. del 1848, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, *Documenti parlamentari*, Tipografia eredi Botta, Torino, 1855, pp. 55-56.

⁹²⁵ Sovrano Decreto col quale S. M. crea per tutto lo Stato un'Amministrazione di sicurezza pubblica per vegliare e provvedere preventivamente all'ordine ed osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato; in data 30 settembre, pubblicato il 1° ottobre 1848, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XII, serie V, pp. 717-724.

Ministero inquirenti, nell'assicurare ad ogni cittadino, e a qualunque lecita riunione di essi il libero e pacifico esercizio dei loro diritti civili e politici, nel vigilare sulla pubblica salute, nel dare in mancanza del Sindaco le provvidenze di massima urgenza in caso di naufragio, incendio o diroccamento, nell'interporre l'ufficio loro pacificatore in occasioni di dissezioni insorte fra cittadini e specialmente fra persone di un istessa famiglia, nell'esercitare una costante ed attiva tutela verso i fanciulli abbandonati, gli indigenti infermi o inabili al lavoro, i dementi, i furiosi, ed altre persone che abbiano diritto ad una speciale protezione, nell'esplorare personalmente ed anche col mezzo di probe ed intelligenti persone i bisogni della classi meno agiate, non che le cause del malcontento che sorgesse sovra qualunque oggetto nel pubblico, e i mezzi più appropriati a farli cessare e nell'indagare a suggerire come sopra i miglioramenti di qualsivoglia natura od importanza che le popolazioni, od anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica Amministrazione.

Ai livelli inferiori, il Corpo dei carabinieri reali, pur restando indipendente, avrebbe agito secondo le direttive dei questori, continuando ad adempiere ai compiti di tutela dell'ordine pubblico nelle campagne, mentre nei "centri di maggiore popolazione" il servizio sarebbe stato affidato ad un numero variabile di apparitori di Pubblica Sicurezza, coadiuvati eventualmente da "compagnie o a distaccamenti di Carabinieri Veterani", su cui cadevano tutti i compiti operativi: gli apparitori avrebbero dovuto "esercitare una vigilanza non mai interrotta per scuoprire preventivamente qualunque preparativo, concerto o tentativo di reato rendendone senza indugio consapevole l'assessore od il questore" e, in caso di flagrante reato, procedere direttamente all'arresto del malfattore. Dato che "il ministero di tutti indistintamente gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza è assolutamente, per ciò che ha riguardo i cittadini, gratuito", veniva specificato che essi non avrebbero potuto mai accettare una "qualunque retribuzione o regalo", pena la destituzione.

Negli intenti dei suoi artefici, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza avrebbe dovuto essere una polizia del tutto nuova rispetto a quella precedente. Oltre che combattere i fenomeni criminali, "l'azione sua benefica" sarebbe consistita soprattutto nella tutela e nella difesa dei diritti politici e civili ottenuti con lo Statuto e "che ogni governo ben costituito è in obbligo di gelosamente guarentire". Privata di "ogni intento inquisitorio" e di quei "mezzi extralegali" che ne avevano connotato l'azione durante l'assolutismo, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza "con la prudente saviezza nell'operare", basata più su principi di prevenzione che di repressione, si sarebbe guadagnata ben presto "la considerazione e la confidenza" del popolano, non più oppresso da un potere vessatorio e dispotico, stimolandone la "morale rigenerazione"⁹²⁶. Universalmente accettata "perché utile, giusta e paterna", la polizia del neonato Stato costituzionale, nelle previsioni di chi l'aveva ideata, avrebbe raggiunto in poco tempo "quel grado di stima che le consimili magistrature ottengono presso le nazioni d'Europa meglio a libertà educate"⁹²⁷. Con l'apertura dei lavori del Parlamento, il ministro dell'Interno Pier Dionigi Pinelli che era stato uno dei creatori del decreto, non esitò ad illustrare alla Camera l'immagine di un nuovo modo di fare polizia, reso già evidente dalla scelta del nome:

E nella legge che abbiam pubblicato prima che si convocasse il Parlamento abbiamo voluto appunto togliere il nome dell'antica polizia ed attribuirle quello di *sicurezza pubblica*, perché i comitati di sicurezza erano già stati comitati di beneficenza. Noi abbiamo voluto congiungere queste due idee: perocché abbiam creduto che il mezzo di prevenire i delitti sia pur quello di scrutare i bisogni. Abbiamo quindi dato a questa nostra autorità incumbenza di conoscere i bisogni degli individui e delle classi, di proporre i miglioramenti che si potessero fare in loro favore, ed anche vegliare al

⁹²⁶ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1848: minuta di circolare del primo segretario per gli affari dell'Interno agli intendenti generali ed intendenti, 28 dicembre 1847.

⁹²⁷ Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Intendenti; in data 31 ottobre 1848, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., supplemento al volume XII, serie V, pp. 170-171.

modo col quale tutti possano trovare il lavoro, i mezzi di sussistenza. Quindi vede la Camera che quegli che è vagabondo, viene, secondo questa legge, condotto al suo comune di domicilio, quale lo trova l'autorità di pubblica sicurezza, il sindaco, ovvero il delegato mandamentale, il quale ha per incumbenza anche di trovare il modo di occupare questi individui, di trovare loro un modo di sussistenza. Noi provvediamo alla morale rigenerazione di questi individui ed alla sussistenza loro: quindi noi crediamo che tale disposizione non possa meritare in nessun modo quei rimproveri di incostituzionalità, che erano date da taluni, di sospetto che venivano allegati da tali altri, ovvero di grettezza come asserivano altri ancora⁹²⁸.

Tuttavia, la prova dei fatti era destinata a spazzare via in fretta le illusioni del ministro. Nata per far fronte alla pressante esigenza di riordinare il disastroso settore della polizia, il decreto tradiva molti limiti e incertezze, frutto della fretta con cui era stato ideato e redatto. Già dai primi tempi, il testo apparve molto discutibile sia perché “ben poco suppliva alle esigenze del servizio politico”, sia per le molteplici “dubbietà” con lo Statuto che lo rendevano in odore di incostituzionalità⁹²⁹. Ai molti punti controversi, si aggiungevano poi problematiche di tipo strutturale. Oltre al fatto che la demarcazione fra poteri di polizia e amministrazione di giustizia, che il nuovo Stato liberale aveva posto come uno dei capisaldi del proprio sistema, risultava ancora molto approssimativa, il decreto, pur istituendo una polizia di tipo civile, lasciava i compiti di tutela dell'ordine pubblico a una forza di tipo militare come i carabinieri reali. Sebbene nel 1848 qualche voce si fosse levata per chiederne l'abolizione in quanto considerati uno dei simboli dell'assolutismo, il decreto ne prevede il mantenimento anche nelle città, conservando così quel pluralismo e quella natura ibrida, sia civile che militare, delle forze di polizia che era già stata tipica del periodo pre-quarantottesco. Dal punto di vista organizzativo, invece, uno dei problemi maggiori riguardava il dualismo tra la figura del questore e quella dell'intendente provinciale, i cui compiti non erano ben definiti e rischiavano di coincidere. La diversità di preparazione tra gli assessori e i delegati mandamentali rappresentava un'altra delle criticità del decreto: pur avendo “perfettamente le stesse attribuzioni e la stessa autorità”, i primi dovevano essere in possesso di una laurea in legge e aver svolto pratica legale, mentre per accedere alla carica di delegato era sufficiente solamente aver servito “con lode lo stato o la pubblica amministrazione” per almeno due anni⁹³⁰. Un altro problema era poi più strettamente legato al personale. L'opinione pubblica e il governo del nuovo Stato costituzionale avevano preteso una forte cesura nell'amministrazione tra il periodo “pre” e “post” statutario per rimarcare la discontinuità tra la vecchia e la nuova polizia. Il processo di epurazione dei funzionari più legati al vecchio sistema ebbe inizio già all'inizio del 1848, ma divenne particolarmente visibile e massiccio a partire dall'estate-autunno dello stesso anno. Innanzitutto, sull'onda delle polemiche seguite alla sconfitta della prima guerra di indipendenza, il governo Alfieri decise la liquidazione di quel tradizionale sistema di potere parallelo e alternativo all'amministrazione civile, formato dai governatori e dai comandanti militari. Già indeboliti dalle riforme dell'autunno 1847 che li aveva privati delle secolari competenze di polizia, i governatori non si ripresero più dal crollo d'immagine causato dalla sconfitta di Custoza, venendo aboliti proprio dal decreto del 30 settembre 1848 e sostituiti in novembre dalla figura dei comandanti generali di divisione, a cui fu vietata “qualunque autorità o ingerenza estranea al servizio militare”, tranne nei casi previsti dalla normativa per lo stato d'assedio⁹³¹. Altissimo fu poi il *turn over* che interessò i

⁹²⁸ APS, CD, *Discussioni*, leg. I, sessione del 1848, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 17 novembre 1848, p. 807.

⁹²⁹ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1850: relazione del conte Capello di Sanfront al Ministero degli Interni, 19 marzo 1850.

⁹³⁰ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1850: alcune osservazioni del sottosegretario presso la Questura di Torino Cuniberti Alessandro sull'istituzione dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica, maggio 1850.

⁹³¹ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 55.

vertici delle intendenze provinciali: nel corso del 1848-49, dei quarantanove intendenti in servizio nel 1848, ben ventisette furono sostituiti nei mesi seguenti, quando vennero messi a riposo i funzionari più legati all'assolutismo, e la stessa opera venne continuata dal governo Azeglio che aveva trovato al Ministero degli Interni "una macchina piuttosto danneggiata"⁹³². Così avvenne anche per alcune delle posizioni subalterne che vennero rivoluzionate attraverso avvicendamenti, trasferimenti e pensionamenti. Tra le prime teste a cadere vi furono i funzionari e gli impiegati più in vista della polizia carloalbertina. Nella sua carica di sottointendente di Arona l'avvocato Luigi Tosi non durò molto: già l'8 agosto 1848 era stato messo a riposo con la retribuzione annua di duemila lire. Una ventina di giorni dopo, in un'amara lettera egli chiedeva al governo il permesso "di andarsene all'estero per tre, o quattro mesi, onde tenersi lontano dai Regj Stati", segnalando come "le peripezie sovrastategli da un anno a questa parte unicamente per aver fatto il suo dovere nella qualità sua di Commissario, ed ora di Intendente di Polizia" avessero influito "talmente sul fisico suo, e sul morale che ha d'uopo, e di tutta necessità di procurarsi altrove delle distrazioni"⁹³³. Il suo disagio doveva essere lo stesso provato da Battistino Cadorna che, promosso reggente dell'intendenza di Pallanza all'inizio del 1848 al termine di una lunga trafila nell'amministrazione sabauda, aveva assistito con sgomento ai cambiamenti succedutisi nell'apparato, convincendolo successivamente a presentare spontaneamente le dimissioni. A motivare la sua decisione di abbandonare la carriera impiegatizia fu però soprattutto il disagio per le continue sostituzioni nel personale burocratico, la cui ambita carica di intendente era oramai stata "accordata a tutti i scarabocchini de' Ministeri e delle Aziende"⁹³⁴. La sua critica non era per nulla infondata: il notevole ampliamento degli organici degli uffici provinciali per far fronte all'estensione dei controlli affidati alle intendenze dalla legge comunale e provinciale del 7 ottobre 1848, aveva permesso a molti impiegati e funzionari dalla preparazione inadeguata di fare rapidamente carriera e di essere promossi a incarichi prestigiosi⁹³⁵. I limiti di questi avvicendamenti e ingrandimenti del personale si resero evidenti soprattutto a partire dalla metà degli anni Cinquanta, quando incominciarono a levarsi lamentele sulle capacità dei settori amministrativi del Ministero degli Interni. Naturalmente, l'ingrandimento delle fila della burocrazia statale permise anche a molti impiegati e funzionari di riciclare agevolmente le proprie competenze maturate in seno all'amministrazione carloalbertina e di accedere così a posizioni di notevole importanza, come nel caso dell'avvocato Michele Luisia, già assessore del Vicariato per oltre venti anni, divenuto primo questore di Torino nell'autunno 1848. Ai livelli più bassi, la discontinuità fra vecchio e nuovo regime fu ancora meno evidente: in controtendenza a quanto avvenuto per i vertici degli uffici, nella scelta degli apparitori di Pubblica Sicurezza "le ministeriali disposizioni" privilegiarono individui che avevano già svolto mansioni simili, come gli arcieri del Vicariato, di cui l'assunzione nei ranghi del nuovo corpo era stata caldeggiata dal Comune di Torino⁹³⁶. Nell'elenco spedito al Ministero degli Interni all'inizio di dicembre, tra i quindici apparitori ora assunti solo tre facevano parte del corpo degli arcieri del Vicariato "non potendosi per ora aver di essi maggior numero", mentre gli altri erano tre ex-carabinieri, due ex-militari, quattro commessi presso gli uffici di Polizia, un commesso

⁹³² *Ibidem*, pp. 57-58.

⁹³³ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 20, f. Polizia anno 1848: lettera dell'intendente di Polizia di Novara al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 28 agosto 1848.

⁹³⁴ Lettera di Battistino a Carlo Cadorna, 17 marzo 1849, cit. in S. Cavicchioli, *L'eredità Cadorna. Una storia di famiglia dal XVIII al XX secolo*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento italiano, Torino, 2001, p. 331.

⁹³⁵ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 57.

⁹³⁶ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 21, f. Polizia anno 1849: lettera dell'intendente di Polizia di Torino al ministro degli Interni, 9 dicembre 1848

presso “Il Giornale del Popolo”, un domestico e un mastro da muro⁹³⁷. Un personale dalla provenienza professionale così raccogliatrice era del tutto inadeguato a marcare una forte discontinuità con la polizia dell’assolutismo. A pochi mesi dalla nascita del corpo, incominciarono a riapparire i vizi e le abitudini di sempre: ad aprile l’intendente generale di Torino fu costretto a licenziare l’apparitore Giuseppe Santi, già ex-commesso di polizia presso il commissariato della sezione Po, per “essersi appropriato di una borsa con entro lire tre che aveva trovata” e per aver ricevuto “una mancia” dal proprietario del Ridotto Nazionale per non riferire all’assessore “che ivi si giuocava a giuochi proibiti”⁹³⁸. Inoltre, da quel poco che si sa, pare che il Ministero, prima con Pinelli e poi con il suo successore Francesco Galvagno, si fosse totalmente disinteressato della problematica del numero di apparitori da assegnare a ciascuna città, nonché dello stipendio a loro conferito: i vertici ministeriali avevano lasciato “in facoltà degli intendenti generali di nominarne quanti volevano, e di assegnar loro uno stipendio” con il risultato di rendere le spese per il loro mantenimento “soverchiamente gravose”⁹³⁹. Purtroppo, la quasi totale distruzione dell’archivio dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza rende difficile ricostruire la situazione dell’ufficio nei suoi primi anni di vita. Stando alle parole dell’assessore Vincenzo Craveri che nell’estate del 1851 inviò al ministro degli Interni un memoriale con le sue personali osservazioni sullo stato dell’Amministrazione, la situazione non era per nulla rosea. Pur lodando l’impostazione della nuova polizia rispetto a quella dell’età carloalbertina, egli denunciava come l’applicazione del decreto del 30 settembre 1848 non avesse dato alcun frutto, anche per l’inconsulta gestione da parte del Ministero che non si era adoperato abbastanza per realizzare quella forte discontinuità tra la vecchia e la nuova polizia, come richiesto dall’opinione pubblica, lasciando sussistere “frammisti alla nuova Amministrazione alcuni elementi ancora dell’antica”. Risultava così che gli apparitori, invece di essere destinati unicamente “al geloso e delicato ufficio cui eran dalla legge chiamati”, erano stati costretti “a fare il mestiere di sgheri” e ben presto avevano ricominciato a “prevalere le antiche abitudini, gli antichi arbitrii, le antiche enormezze”. Nel 1850, inoltre, a Torino vennero abolite “senza legge nissuna” le compagnie di carabinieri veterani “per legge stabilite”, e sostituite da reparti dell’esercito “attivi, bravi e laboriosi, ma tenaci quant’altri mai delle forme primiere, epperchè poco disposti ad ubbidire agli ordini di questa nuova magistratura civile”. Alla gestione sconsiderata da parte dei vertici si aggiungeva la solita questione della carenza numerica del personale d’ufficio: già a pochi mesi dalla creazione dell’Amministrazione, il Ministero aveva deciso di diradare i segretari e gli scrivani “per cui più duro e più difficile dovette di necessità riescire il servizio laddove quelli vennero a mancare”, e il ruolo dell’assessore era così scaduto che erano ora “gettati là sulla via ad intimar silenzio ai gridatori notturni, ed a far ritirare gli ubbriachi”⁹⁴⁰. Se la situazione a Torino non era delle migliori, molto peggiore doveva essere nei piccoli centri rimasti particolarmente colpiti dalla moria del personale: solo otto dei 508 mandamenti del Regno erano dotati di un delegato di Pubblica Sicurezza, la cui presenza, peraltro, non era sempre ben vista dalle amministrazioni locali visto che in alcuni casi erano sorte questioni sul pagamento degli stipendi. Per quanto le affermazioni dell’assessore Craveri potessero essere un po’ esagerate, il Ministero era sicuramente ben conscio che l’Amministrazione “non corrispose pienamente allo scopo che voleva raggiungere” e che “abbisognasse di varie essenziali modificazioni”. Al termine dell’approvazione della legge sulla pubblica sicurezza

⁹³⁷ *Ibidem*, elenco degli individui che si propongono ad apparitori di Pubblica Sicurezza presso la Questura di Torino, 7 dicembre 1848.

⁹³⁸ *Ibidem*, lettera dell’intendente di Polizia di Torino al ministro degli Interni, 27 aprile 1849.

⁹³⁹ Progetto di legge per la riorganizzazione del personale della Pubblica Sicurezza, in APS, CD, leg. IV, ses. del 1852, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853, *Documenti parlamentari*, cit., pp. 841-842.

⁹⁴⁰ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1851: relazione dell’avvocato Vincenzo Craveri al ministro degli Interni, s. d. (ma dell’agosto 1851).

del 26 febbraio 1852, il Ministero incominciò a lavorare su un disegno di legge riguardante la riorganizzazione dell'Amministrazione. Esso venne presentato in Parlamento il 24 maggio dal nuovo ministro dell'Interno Alessandro Pernati di Momo che qualche mese prima aveva sostituito Galvagno al vertice del dicastero. Il progetto di legge era incentrato soprattutto sulla nascita di un Corpo di guardie di Pubblica Sicurezza che, a differenza degli apparitori, avrebbe goduto di uno stipendio fisso e il cui numero sarebbe stato fissato con esattezza per ciascuna città a seconda della sua importanza e delle sue dimensioni. Erano poi previsti altri importanti cambiamenti, come l'abolizione delle residue compagnie di carabinieri veterani e la riduzione numerica dei questori: questi ultimi sarebbero stati presenti solo a Torino e a Genova "in cui le incombenze di amendue i suddetti servizi sono così gravi e numerose, che non potrebbero essere in un solo funzionario concentrate", mentre sarebbero spariti negli altri capoluoghi di divisione, visto che la loro presenza provocava una sovrapposizione "inopportuna" di competenze con l'intendente provinciale. Il progetto veniva infine incontro alle istanze delle autorità locali con l'abolizione dell'obbligo dei delegati mandamentali, che sarebbero così stati concessi solo nel caso un comune ne avesse richiesto la presenza⁹⁴¹. La Commissione giudicò molto positivamente il progetto di legge non solo perché provocava un notevole aumento delle "persone specialmente intente al servizio di pubblica sicurezza", ma anche perché, riaffermando la figura dell'intendente provinciale, "evitava gli scontri che nascerebbero dall'instaurare una gerarchia amministrativa mal dipendente dalle intendenze"⁹⁴². Il disegno di legge, con pochissime modifiche, approdò l'11 giugno 1852 alla Camera, dove, invece, andò incontro a una tormentata discussione. Pur essendo tutti d'accordo sulla necessità di riformare l'Amministrazione, i deputati mostrarono posizioni diversissime sul modo con cui attuarla. Lo scontro più vivace fu con il deputato Francesco Guglielmini che aveva proposto addirittura di sopprimere l'Amministrazione: a suo avviso, per ottenere una maggiore efficienza sarebbe stato sufficiente potenziare gli organici degli uffici di intendenza che si sarebbero occupati delle questioni di tipo amministrativo, mentre l'attività di controllo poteva essere affidata unicamente ai carabinieri reali. Altri deputati, come Antonio Mantelli, consigliavano di imitare l'esempio inglese e belga con la creazione in ogni comune di un "corpo di guardie vigili" che, oltre a catturare i delinquenti, svolgesse anche funzione di polizia municipale, e vi era anche chi, tra i banchi dell'opposizione, riscontrando la scarsa presenza delle guardie nelle campagne rispetto a quelle previste per Torino e per Genova, sospettava che il Ministero ne "volesse fare un corpo di spioni politici". Dopo lunghe discussioni, la legge venne messa ai voti e fu approvata con una maggioranza di settanta voti a favore e quarantanove contrari⁹⁴³. La legge, promulgata infine l'11 luglio, affidava unicamente agli intendenti generali e provinciali l'incarico di tutelare l'ordine pubblico mentre, a livello inferiore, gli apparitori e i carabinieri veterani erano soppressi e sostituiti da un "Corpo di Guardia di Pubblica Sicurezza". Le spese per il mantenimento di questo corpo erano ripartite tra l'erario statale, le provincie e i comuni di Torino e di Genova: il "quadro generale della spesa pel personale e pegli Uffizii di Pubblica Sicurezza" prevedeva una spesa totale per il personale di lire 560.400, di cui buona parte a carico dello Stato che avrebbe coperto un importo pari a lire 424.800, mentre le due provincie e i due comuni avrebbero cooperato rispettivamente con 94.000 e 41.600 lire. Il generale riassetto del personale dell'Amministrazione prevedeva che per Torino vi fossero un questore, un assessore capo, due assessori di seconda classe, quattro di terza e sette applicati come personale d'ufficio, e un comandante, un brigadiere, sedici sotto-brigadieri e 132

⁹⁴¹ Progetto di legge per la riorganizzazione del personale della Pubblica Sicurezza, in APS, CD, leg. IV, ses. del 1852, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853, *Documenti parlamentari*, cit., pp. 841-842.

⁹⁴² *Ibidem*, pp. 846-847.

⁹⁴³ APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, sessione del 1852, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853, tornata dell'11 giugno 1852, pp. 1053-1149.

guardie per i compiti operativi⁹⁴⁴. L'aumento del personale di polizia rispetto al periodo carloalbertino era di dimensioni imponenti: la forza operativa era stata quasi quadruplicata rispetto a qualche anno prima quando solo una quarantina tra arcieri e guardie di polizia avevano svolto le mansioni di tutela dell'ordine pubblico nella capitale sabauda. Ma non era solo l'aumento numerico a marcare una sostanziale differenza con il passato. Le guardie di Pubblica Sicurezza avrebbero dovuto essere un corpo di polizia nuovo, in linea con le idee moderne che teorizzavano una forza di polizia che riuscisse a conquistarsi facilmente il rispetto e la confidenza dell'opinione pubblica. Questi parametri erano evidenti dal dettato del primo regolamento del Corpo, pubblicato qualche giorno dopo la promulgazione della legge, che mostrava una larghezza di vedute incomparabilmente superiore rispetto ai regolamenti per le guardie di polizia e gli arcieri del Vicariato promulgati in età carloalbertina e quasi unicamente limitati all'ambito disciplinare. Innanzitutto, venivano definiti i requisiti per l'annessione al corpo: l'aspirante guardia avrebbe dovuto essere "celibe o vedovo senza prole", avere un'età tra i ventiquattro e i quarantacinque anni "al più" con statura "almeno di un metro e 630 millimetri", mostrare "sana e robusta costituzione" e saper leggere e scrivere⁹⁴⁵. La "ferma" sarebbe stata di sei anni al comando dei brigadieri e dei sottobrigadieri a cui spettava il compito del mantenimento della disciplina all'interno del Corpo. Erano previsti "premi" pecuniari e promozioni per chi si fosse distinto nelle operazioni, mentre un'ampia gamma di punizioni era prescritta per coloro che avesse mostrato delle mancanze nel servizio: l'ammonizione o gli arresti in caserma avrebbero colpito chi avesse mostrato "l'inesattezza, la mancanza di zelo, la pigrizia e la poca volontà nel servizio, l'incuria nella conservazione del vestiario e delle armi", mentre "il vestire senza uniforme senza autorizzazione, la vendita di esso o delle armi, i considerevoli debiti, massime se viziosi, l'abituale frequenza delle osterie, o di pratiche sconvenienti, il giuoco, l'ubriachezza, la disobbedienza, l'insubordinazione, l'ingiustizia verso i subalterni, l'intolleranza ed i modi aspri con chicchessia; ed ogni altro consimile mancamento" sarebbe stato punito con l'arresto in sala di disciplina semplice, o a pane ed acqua con sospensione o rimozione dal grado. La divisa delle guardie sarebbe stata una "tunica di panno turchino, abbottonata sul davanti a due righe, con nove bottoni di composizione bianchi, bombati, uguali a quelli dei Reali Carabinieri, con paramani quadrati, e colletto alto, aperto sul davanti dello stesso panno, e numeri individuali tessuti in argento al colletto della tunica alle due estremità del medesimo", con "pantaloni di panno bigio, con tasche per riporvi le pistole", guanti di pelle grigia, "gabbano di panno-lana alla sarda, con cappuccio guernito di un fiocco di lana nera", "cravatta di lana nera con fibbia, orlo bianco all'estremità superiore", "kepy di panno bigio simile ai pantaloni, con imperiale e visiera di cuoio nero, con bordo verniciato nero, adorno ai quattro lati da una pistagna di color bleu" ed infine un "berretto di panno turchino, simile a quello della tunica". I diversi gradi si sarebbero distinti dalle diverse cordelline e dai distintivi che portavano il brigadiere e il sottobrigadiere sul vestito. "L'armamenta e la buffetteria" delle guardie e del sottobrigadiere sarebbe stata infine composta da una carabina in ottone con baionetta, una pistola e una "daga", mentre il brigadiere si sarebbe distinto per la presenza della sciabola.

Il regolamento venne riformulato in maniera più dettagliata due anni più tardi con l'aggiunta di alcune novità. Nulla si innovava rispetto alla durata della ferma che continuava a rimanere di sei anni, mentre l'età massima del candidato veniva abbassata a trentadue, tranne nel caso di persone "che avranno già atteso al servizio dello stato e avranno bisogno di conseguire gli anni voluti per essere ammessi alla pensione". Avere uno stato civile libero non era più

⁹⁴⁴ Legge n. 1404. L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza vien affidata agli Intendenti Generali, agli Intendenti provinciali ed ai Sindaci; in data 11 luglio 1852, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVI, serie V, pp. 525-527.

⁹⁴⁵ Regolamento organico per le Guardie di Pubblica Sicurezza; approvato da S. M. con Decreto Reale del 25 luglio 1852, *ibidem*, pp. 737-742.

considerato un requisito indispensabile per l'arruolamento dato che era concessa la possibilità al Ministero degli Interni di autorizzare anche il reclutamento di individui sposati e di accordare alle guardie in servizio la facoltà di sposarsi. Una particolare attenzione veniva riservata alla disciplina, "base principale dell'ordine", per la quale "nessun mancamento può essere considerato come leggiero, e nessuno deve andare esente da punizione". Qualsiasi mancanza "che possa intaccare l'onore del Corpo od ingenerare disordini" era fermamente punita: i castighi potevano andare dalla detenzione semplice in camera di disciplina, alla retrogradazione fino alle sospensioni di servizio, ma, "qualora riuscissero insufficienti le punizioni per semplice disciplina", era anche prevista l'espulsione e l'invio forzato al Corpo Franco. Visto che era contemplato che le guardie di Pubblica Sicurezza cooperassero con i carabinieri per esigenze di servizio, il regolamento chiariva la questione delle "precedenze" tra i due Corpi, specificando che, in caso di operazioni comuni, ai carabinieri ne sarebbe toccato il comando. Infine, erano definitivamente fissati gli stipendi che sarebbero toccati a tutti i gradi del personale del Corpo: i comandanti delle compagnie di Torino e di Genova, nominati direttamente dal sovrano, avrebbero percepito 1.500 lire all'anno, i brigadieri 1000, i sottobrigadieri 900 e le guardie 720, a cui si aggiungevano gratificazioni e ricompense per arresti o azioni importanti⁹⁴⁶.

Nell'ottica del legislatore, le guardie di Pubblica Sicurezza avrebbero dovuto essere la prova vivente di un nuovo modo di fare polizia, lontano anni luce da quello occhiuto e manesco del mondo dell'assolutismo. Già la redazione di un regolamento era di per sé una novità: sebbene durante il regno di Carlo Alberto si fosse provveduto a redigere alcune scarse regole per le guardie di polizia e gli arcieri del Vicariato, nessuna di esse aveva mai fatto cenno al modo con cui il poliziotto avrebbe dovuto porsi nei confronti del cittadino. Si trattava di un totale rovesciamento di prospettiva: da agente che spiava una realtà dove tutti potevano essere dei potenziali cospiratori o dei nemici dell'ordine costituito, la guardia di Pubblica Sicurezza avrebbe dovuto invece essere non solo un difensore dell'ordine, ma anche un garante effettivo dei diritti ottenuti con lo Statuto. Oltre alla tutela dell'ordine pubblico e alla ricerca dei malfattori, la loro azione quotidiana sarebbe consistita in un'opera di costante assistenza dei cittadini per ogni loro necessità. Da qui l'insistita attenzione per il comportamento tenuto dalle guardie durante il loro servizio, volto a guadagnare il prima possibile quella stima e quella popolarità che avrebbero fatto diventare l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza uno dei capisaldi dell'ordinamento statale:

Uno degli obblighi principali delle Guardie essendo quello d'invigilare sulla pubblica sicurezza, devono esse assistere ogni qualunque persona che ne richiegga il soccorso in caso di pericolo. Devono le Guardie spiegare zelo e accortezza, conservare una stretta disciplina, far uso di quella moderatezza ed urbanità, che provocano le lodi, impiegando tutti i mezzi di persuasione, e solo useranno la forza quando ciò sia d'assoluta necessità, e quando l'esecuzione delle leggi ed il mantenimento dell'ordine lo richieggano imperiosamente; anche in casi estremi si serberà ogni possibile moderazione. Il contegno delle Guardie nell'esercizio delle loro attribuzioni dev'essere fermo, dignitoso, imparziale ed umano⁹⁴⁷.

⁹⁴⁶ Regio Decreto (n. 197) con regolamento per l'esecuzione della Legge sulla Sicurezza pubblica nella parte riguardante le Guardie di Sicurezza; in data 21 settembre 1854, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVIII, serie V, pp. 775-784. Per il decennio preunitario non esiste alcuna prosopografia del personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza che sarebbe comunque molto difficile da fare, soprattutto per le guardie, dato lo stato della documentazione. Alcuni appunti di notevole interesse anche se relativi al periodo postunitario e al territorio di Bologna, ma le cui conclusioni possono essere valide anche per Torino si possono leggere in S. C. Hughes, *Immaginando una storia della polizia italiana in età liberale*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca: seminario di studi, Somma Lombardo, 29-30 novembre 2002*, cit., pp. 129-140.

⁹⁴⁷ Regio Decreto (n. 197) con regolamento per l'esecuzione della Legge sulla Sicurezza pubblica nella parte riguardante le Guardie di Sicurezza; in data 21 settembre 1854, cit.

Nella costruzione di una nuova figura di poliziotto benvenuto e rispettato dai cittadini, naturalmente molta parte avrebbero giocato anche i nuovi mezzi di comunicazione come la stampa e la pubblicitaria. Nell'ottica del Ministero degli Interni, ogni arresto, ogni operazione di polizia degna di nota doveva essere pubblicizzata e segnalata dalla "Gazzetta Piemontese", il giornale ufficiale del governo, per mostrare un'Amministrazione di Pubblica Sicurezza attiva e affidabile. Alla fine dell'estate del 1854, per esempio, venne dato grande risalto sulle cronache di buona parte dei giornali del Regno dell'operato dell'avvocato Giacinto Chiapussi, assessore della sezione Po, "abile e zelante ufficiale" che "nel giro di pochi mesi scopriva e faceva cadere nelle mani della giustizia tre distinte bande di ladri e svaligiatori di opulente abitazioni col sequestro di valori preziosi per ingenti somme". Il governo non si lasciò così sfuggire la ghiotta occasione di celebrare le sue azioni con una calibrata campagna stampa per esaltare il ruolo dell'Amministrazione:

I servizi prestati dall'avvocato Chiapussi sono decisamente e per il numero, e per il periodo di tempo brevissimo nel quale furono renduti di una importanza che non troverebbe sì facilmente riscontro negli annali di carriera di un ufficiale di sicurezza pubblica. Allorchè egli metteva la mano sulla banda Pavia, il Governo colpito dal merito dell'impresa, facevala registrare nella gazzetta ufficiale con onorevole menzione di chi avevala condotta. Prima che volgesse un anno da quel giorno l'avvocato Chiapussi sebbene non abbastanza fortunato per ricuperare di nuovo, come la prima volta, una parte cospicua dei valori involati, compiva però due altre rilevanti operazioni, che non saranno meno salde per radicare l'azione finale. Tutta la Capitale ed i giornali, quelli pure dell'opposizione la più appassionata e sragionata parlarono favorevolmente dell'avvocato Chiapussi, il quale a quest'ora gode di una vera popolarità. Nel 1848 si volle rigenerare l'amministrazione di polizia e illustrarne il concetto: pare che l'avvocato Chiapussi somministrò una bella occasione al Governo per formare l'opinione, valendosi d'essa stessa, sorprendendola per così dire e costringendola ad applaudire all'onorificenza d'un ufficiale di sicurezza pubblica, a cui ella in prevenzione ha tributato meriti encomi. E' vano il dissimularlo; la polizia è come un farmaco che risana, ma dà fastidio. Così come i processi delle moderne preparazioni riuscirono a mitigare progressivamente il disgusto dei medicinali, pure che il governo possa combattere i pregiudizi contro l'amministrazione di sicurezza pubblica e riconciliare sino a quel punto che è ottenibile l'opinione pubblica colla medesima⁹⁴⁸.

Benché non tutti gli agenti di polizia potessero comprensibilmente raggiungere i livelli di audacia e di capacità dimostrati dal Chiapussi, era chiaro quale fosse il comportamento che veniva loro richiesto: educati a "quello spirito d'istituzione cittadino", essi avrebbero dovuto operare "in armonia coi liberi principii introdotti in questo Stato", riuscendo così a realizzare quella "morale rigenerazione" per i cittadini che il ministro Pinelli aveva posto come scopo imprescindibile dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza all'atto della sua fondazione.

Il modello a cui i redattori del regolamento si erano evidentemente ispirati, era il Corpo dei carabinieri reali, di cui le guardie di Pubblica Sicurezza avrebbero dovuto essere la fedele riproduzione calata in un contesto urbano. L'attenzione spasmodica per la disciplina, la durata limitata della ferma, l'articolata gerarchia interna, la divisa e l'equipaggiamento dalle ascendenze volutamente militari davano l'immagine di un corpo "militarizzato", in questo senso molto diverso da un tradizionale corpo di polizia urbana. Per gli ideatori del Corpo la positiva esperienza dei carabinieri reali, radicatisi facilmente nella realtà del tempo, offriva parecchie garanzie e dava la speranza che le nuove guardie di Pubblica Sicurezza potessero incontrare un analogo successo e guadagnarsi in fretta la benevolenza della popolazione.

Tuttavia, anche in questo caso la prova dei fatti fu impietosa. I creatori del Corpo non si resero conto che le idee a cui si erano ispirati per la formazione della nuova forza di polizia, erano superate da tempo. Da alcuni anni nel Regno di Sardegna era incominciato un vivace

⁹⁴⁸ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, marzo 27, f. Polizia anno 1859: lettera dell'intendente generale al ministro per gli affari dell'Interno, 16 settembre 1855.

dibattito nell'opinione pubblica su quale fosse il miglior modo di organizzare la polizia, e i risultati messi a punto delusero gran parte degli osservatori. La polizia del nuovo Stato costituzionale risultava essere una polizia fortemente centralizzata e "alla francese", foggiate sull'esempio della gendarmeria il cui modello era stato un simbolo di modernità all'inizio della Restaurazione, quando era stato creato il Corpo dei carabinieri, ma che certamente non lo era più negli anni Cinquanta. Il modello del gendarme che dava la caccia ai briganti quando le campagne erano ancora uno spazio turbolento da pacificare, era stato sostituito dalla figura del *bobby* che nei sobborghi industriali inglesi fronteggiava le tumultuanti classi lavoratrici. Era l'inizio di un mito che avrebbe goduto di una lunga fortuna nella pubblicistica dell'epoca e che sarà continuamente ribadito dai detrattori della polizia piemontese prima e italiana poi⁹⁴⁹. La figura del "policeman inglese", "tutta ispirata da idee di benefica tutela e di frattevole aiuto al cittadino", che, invece di vedere "contravvenzioni e contravventori", poneva "invece la sua più tenera cura nel raccogliere un ferito, nell'impedire una rissa, nell'antivenire un incendio", divenne il punto di riferimento di tutti coloro che, già a partire dalla metà degli anni Cinquanta, propugnavano una nuova idea di polizia che prevedeva una forza decentralizzata, professionale e civile. Un'idea di polizia completamente diversa da quella incarnata dalle guardie di Pubblica Sicurezza che, nonostante il regolamento si dilungasse sul comportamento da tenere, mantenevano abitudini marziali e una disciplina da caserma. Peraltro, all'atto pratico, il regolamento rimase per buona parte disatteso. In un suo opuscolo, il conte Francesco Verasis di Castiglione⁹⁵⁰, notava come, a dieci anni dallo Statuto, persistessero nell'azione della polizia del nuovo Stato liberale inquietanti analogie con quella dell'assolutismo:

S'insegna, ma non sempre si fa pratica fra noi, il precetto, che l'Amministrazione della sicurezza pubblica è destinata a prevenire i delitti ed a garantire l'ordine pubblico, più colla forza morale che coi mezzi materiali d'azione che le leggi pongono in sua mano. Essa invece si vale nel fatto assai più dei secondi che della prima; forse per un tradizionale sistema di repressione assoluta, che dieci anni di libertà non bastarono certamente a far dimenticare; tanto più che questa libertà sgraziatamente non è creduta da molti agenti della pubblica forza che la nemica naturale dell'autorità governativa. Noi lo vediamo ogni qual volta gli agenti di pubblica sicurezza hanno occasione di esercitare le funzioni, accessorie al loro ufficio, della Polizia giudiziaria: un arresto, una visita domiciliare, una contravvenzione intimata in flagrante reato sono per molti di essi altrettante occasioni per dar saggio di brutale alterigia o d'inescusabile durezza⁹⁵¹.

Anche il confronto con la popolarità dei carabinieri reali risultava del tutto impietoso. Nonostante l'attenzione usata dai redattori del regolamento a far sì che le guardie si comportassero correttamente con i cittadini, i loro atteggiamenti continuarono a non suscitare alcuna simpatia:

Dobbiamo poi osservare come le leggi del galateo o per dir meglio dell'urbanità, siano in generale non troppo applicate in Piemonte da tutti indistintamente gli agenti subalterni, a qualsiasi amministrazione essi appartengano; pur troppo è facile a comprendersi che, se al ricco si parla sgarbatamente, che mai si userà verso il povero? Ed in verità dovrebbe invece esser special cura degli

⁹⁴⁹ S. C. Hughes, *Poliziotti, carabinieri e "policemens": il bobby inglese nella polizia italiana*, in "Le carte e la storia", a. II (1996), n. 2, pp. 24-34.

⁹⁵⁰ Il conte Francesco Verasis di Costigliole d'Asti e di Castiglione Tinella (1826-1867), intimo amico del re Vittorio Emanuele II che lo chiamava confidenzialmente con il soprannome Castiun, è tristemente noto per il suo chiacchierato matrimonio con Virginia Oldoini, inviata nel 1855 da Cavour a Parigi per perorare presso l'imperatore Napoleone III l'alleanza franco-piemontese. Morì tragicamente a Torino il 30 maggio 1867 durante le nozze del principe Amedeo d'Aosta, cadendo da cavallo e venendo subito dopo investito dalla carrozza reale.

⁹⁵¹ F. Verasis, *Alcune osservazioni sulla polizia*, Tip. Scolastica di Sebastiano Franco e figli, Torino, 1858, pp. 35-36.

agenti di non far distinzioni di sorta e di trattar tutti con egual garbo, doppiamente poi in un paese dove si ignora la civiltà ed il progresso. Parlando pertanto dei così detti *apparitori* ed altri impiegati della Polizia di simile categoria, affligge l'animo il vedere per lo più qual gente siano, e come interpretino la loro missione. Fieri, arroganti ed incivili, o trascurano il proprio dovere, o mettendovi uno spirito brutale, ne rendono odiosi gli atti⁹⁵².

Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, alcuni clamorosi casi di malcostume all'interno dell'Amministrazione getteranno altro fango sull'istituzione e disilluderanno completamente i più benintenzionati a trovare una definitiva soluzione al problema. Del resto, la pessima opinione in cui era tenuta l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza rifletteva tutte le difficoltà interne ed esterne in cui questa era chiamata ad operare. Costantemente presa di mira dai giornali d'opposizione che ne contestavano di continuo l'operato per ragioni politiche, l'Amministrazione fu anche al centro di critiche in sede parlamentare. Particolarmente polemico fu Lorenzo Valerio che, il 2 dicembre 1854, denunciò alla Camera come, nonostante la crescita del personale nell'Amministrazione, "molti dei più distinti cittadini di Torino hanno visto le loro case saccheggiate e pochissimi sono stati i ladri i quali siano stati scoperti". A suo parere, "molto meglio si sarebbe adoperato se, invece di organizzare tre o quattro polizie, le quali si urtano e si distruggono a vicenda, si fosse cresciuto il corpo dei carabinieri reali e in esso si fosse concentrata tutta quanta la polizia"⁹⁵³, tesi che egli continuò poi a sostenere sul suo giornale, "Il Diritto". Condannato da ogni parte, il pluralismo delle forze di polizia era considerato il più evidente limite di tutto il sistema così come già lo era stato durante la Restaurazione. A Torino, inoltre, altre critiche provenivano poi dagli organi municipali, ora totalmente estromessi da qualsiasi ingerenza nei compiti di tutela dell'ordine pubblico. A partire dalla metà del decennio, il Consiglio comunale torinese aveva incominciato a protestare per le eccessive spese richieste per il mantenimento del presidio torinese e a inviare al Parlamento appelli perché venissero meglio definite le competenze tra le guardie di Pubblica Sicurezza e quelle municipali⁹⁵⁴. Oltre alle critiche che provenivano dall'esterno, da quel poco che si sa, l'azione dell'Amministrazione era anche pregiudicata da forti limiti strutturali. L'intendente, figura chiave nell'ordinamento amministrativo sabauda per i suoi compiti di tutela dell'ordine pubblico, era costretto a svolgere una funzione di direzione su una serie di soggetti che agivano in maniera indipendente, come i carabinieri reali, la magistratura inquirente e i sindaci⁹⁵⁵. Alle difficoltà che questo compito comportava, si aggiungevano quelle che derivavano dall'operato del personale della Questura che, pur essendo formalmente alle dirette dipendenze dell'intendente, si comportava spesso autonomamente, dando origine a tensioni o creando rapporti di diffidenza reciproca. Quasi surreale fu la serie di avvicendamenti a capo delle questure di Torino e di Genova, a riprova dell'ingovernabilità dei due uffici e della scarsa abilità di molti alti funzionari dello Stato sardo. Nell'agosto 1852 le continue negligenze del personale di Pubblica Sicurezza nelle due più importanti città dello Stato convinsero il ministro degli Interni a ordinare un scambio di cariche tra il questore di Torino, l'avvocato Domenico Chiarottini, e quello di Genova, Giuseppe Defferari. Il doppio trasferimento si rivelò ben presto disastroso: mentre Defferari a Torino era "un pesce fuori dall'acqua"⁹⁵⁶, nella Questura ligure la posizione di Chiarottini risultava

⁹⁵² *Ibidem*, pp. 45-46.

⁹⁵³ APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, sessione del 1852, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853, tornata del 2 dicembre 1854, pp. 2265-2267.

⁹⁵⁴ ASCT, *Atti Municipali*, Discussioni del Consiglio comunale, seduta del 30 dicembre 1856, p. 78.

⁹⁵⁵ S. Montaldo, *Per una storia dell'Amministrazione dell'Interno in età cavouriana*, in *Cavour e Rattazzi: una collaborazione difficile*. Atti del LXI congresso di Storia del Risorgimento italiano (Alessandria, 7-10 ottobre 2009), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2011, p. 158.

⁹⁵⁶ Lettera di Castelli a Buffa, 24 marzo 1853, cit. in E Costa (a cura di), *Carteggio politico inedito di Michelangelo Castelli con Domenico Buffa, (1851-1858)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1968, p. 108.

seriamente compromessa dalle macchinazioni del suo predecessore, intenzionato a far promuovere un suo favorito, l'assessore Benedetto Reggio, a capo dell'ufficio⁹⁵⁷. Per riportare la pace nei due uffici, nell'aprile del 1853, il Ministero decise di promuovere il consigliere Francesco Elia a questore di Genova, assegnare a Deferrari la carica di intendente di La Spezia e di riportare Chiarottini alla Questura di Torino. Questo provvedimento non fu comunque in grado di frenare "l'anarchia degli assessori" nella capitale sabauda: a settembre si decise di mettere a riposo l'impacciato Chiarottini⁹⁵⁸ e sostituirlo con l'intendente di Cagliari, Giovanni Gallarini, che, tuttavia, nel periodo in cui resse l'ufficio torinese, non diede gran prova di sé⁹⁵⁹. Anche negli anni successivi la situazione di forte conflittualità interna continuò a essere molto grave. Il forte livello di antagonismo reciproco e l'ampia discrezionalità lasciata agli assessori per l'espletamento dei loro numerosi compiti si ritorcevano contro i vertici della Questura, incapaci di avere un pieno controllo sull'operato dei propri sottoposti. Questi agivano così in grande autonomia, lasciandosi andare anche a manifesti abusi sia nella direzione delle indagini di polizia sia nella gestione della quotidiana amministrazione, e non esitando a volte a contravvenire apertamente alle disposizioni del Ministero⁹⁶⁰. Persino lo "zelantissimo" assessore Chiapussi non andò esente da polemiche e richiami. Poco dopo gli arresti che lo resero celebre, nella primavera del 1856 egli venne indagato per il "contegno misterioso" e per la gestione disinvolta nelle indagini di alcuni furti, per il quale si sospettò che egli si fosse appropriato di alcuni degli oggetti rubati. Sebbene l'inchiesta si focalizzasse soprattutto sul comportamento di due "agenti fidatissimi" dell'assessore che era risaputo che "spendevano assai più che col [sic] comportassero i loro mezzi ed i loro stipendi", essa arrivò a mettere in luce come tra l'assessore Chiapussi e il questore di Torino, l'avvocato Moris, "ferve una guerra vivissima" in cui "l'uno cerca di soverchiare l'altro, ed entrambi non guardano ai mezzi anche illeciti, purché riescano a far parlare di sé"⁹⁶¹.

4.2 La repressione: la legislazione di pubblica sicurezza.

La promulgazione dello Statuto aveva posto il problema sul modo in cui garantire la repressione del crimine senza violare i diritti dell'individuo sanciti dal testo costituzionale. La Restaurazione aveva lasciato in eredità un farraginoso insieme di provvedimenti e regolamenti che ora dovevano essere rivisti per discernere i metodi di controllo evidentemente illegali da quelli che potevano ancora essere utilizzati senza violare lo Statuto, in modo da creare una legislazione uniforme e coerente. Nel clima euforico del primo Parlamento subalpino non era sfuggita comunque la gravità della situazione attuale del Piemonte dove gli eventi bellici, il conseguente rapido immiserimento della popolazione e la riduzione delle forze dell'ordine nelle città e nelle campagne avevano portato a un notevole aumento dell'impunità. Il 10 luglio 1848 il deputato Pietro Gioia fu il primo ad affrontare l'argomento chiedendo, a seguito di alcuni disordini avvenuti a Piacenza, che fossero presi

⁹⁵⁷ Lettera di Castelli a Buffa, 27 aprile 1853, *ibidem*, p. 120.

⁹⁵⁸ Ufficialmente la sua messa in riposo venne stabilita "per motivi di salute", ma l'intenzione era quella di assegnare Chiarottini "alla prima intendenza vacante" come poi avvenne nel gennaio del 1854 quando egli venne nominato intendente ad Aosta. AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 22, f. Polizia, anno 1853: relazione a S. M., 18 settembre 1853.

⁹⁵⁹ Lettera di Castelli a Buffa, 27 gennaio 1854, cit. in E Costa (a cura di), *Carteggio politico inedito di Michelangelo Castelli con Domenico Buffa, (1851-1858)*, cit., p. 195.

⁹⁶⁰ Era notorio che gli assessori di Torino imponessero delle soprattasse ai proprietari dei bordelli e che avessero continuato a utilizzare "gl'esploratori o garzoni addetti ai postriboli" sebbene il Ministero ne avesse ordinato il congedo "perché riconosciuti come persone nocive e non utili alla società". AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 10, f. Polizia anno 1856: lettera del direttore dell'Ufficio Sanitario all'ispettore sanitario, 25 agosto 1856.

⁹⁶¹ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 24, f. Polizia, anno 1856: lettera dell'Avvocato Fiscale Generale al ministro degli Interni, 9 aprile 1856.

alcuni provvedimenti “per la quiete pubblica”: l’arresto immediato di coloro che erano “contro le forme governative presenti” o che agivano “ad esaltazione de’ nemici attuali d’Italia”, e la loro punizione da sei mesi a tre anni di carcere, l’incarcerazione “col massimo della pena” per “coloro che somministrassero denari o dassero eccitamento al fine di muovere la plebe ai fatti o gridi”, e l’autorizzazione per il governo “a prendere quei provvedimenti che stimasse necessari a tutelare la quiete pubblica e ad impedire le macchinazioni di nemici dell’attuale ordine di cose”. La proposta venne accolta molto favorevolmente e sostenuta da un vasto schieramento di deputati, trasversale allo schieramento politico: alla richiesta a gran voce della maggioranza dei deputati di approntare “una legge di pubblica vigilanza”, il Ministro della Giustizia Sclopis predispose un progetto di legge sulla “repressione dell’oziosità, mendicizia, vagabondaggio e furti commessi nelle campagne” che potesse essere in armonia con i principi statutari⁹⁶². La legge, costruita sul principio del “mentre noi discutiamo bisogna che l’ordine si mantenga” e accolta con favore da buona parte dell’arco parlamentare, ricevette solamente isolate critiche come quella del deputato Guglielmini che valutava come potesse essere foriero di pericoli “arrecare gravissimi danni l’acconsentire così agevolmente questi straordinari poteri” poiché non si poteva “prevedere in quali mani cadrà il governo del nostro paese”⁹⁶³. L’approvazione del provvedimento venne comunque impedito dalla caduta del governo qualche giorno dopo. Il decreto del 30 settembre 1848 toccò soltanto di sfuggita il problema. Sebbene il suo scopo fosse quello di organizzare la nuova Amministrazione in maniera gerarchica e funzionale, alcuni articoli ne avevano stabilito competenze e funzioni, dettando alcuni principi circa la disciplina della sicurezza pubblica che erano stati i primi a finire nell’occhio del ciclone per i termini vaghi ed onnicomprensivi con cui erano formulati. Era chiaro che essi tendevano ad eludere per il momento il problema, particolarmente sentito nel nuovo Stato liberale, del conflitto tra l’azione della polizia e i diritti dell’individuo sanciti dal garantismo costituzionale. Molti degli antichi strumenti di controllo erano ritenuti non più accettabili nel nuovo Stato costituzionale, come il passaporto per l’interno, definito “una vessazione per i buoni cittadini”⁹⁶⁴. All’apertura dei lavori parlamentari il provvedimento del 30 settembre 1848 non aveva mancato di suscitare critiche, soprattutto negli ambienti democratici, che si fecero sempre più feroci e pesanti con il passar del tempo, tanto che l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza venne ben presto giudicata un sistema “sovramente vizioso” che “giammai venne più solennemente condannato”⁹⁶⁵. Il problema di trovare una soluzione che fosse rispettosa dei diritti dell’individuo e che allo stesso tempo non pregiudicasse l’azione della polizia, fu affrontato da tutti i ministri che si succedettero al dicastero degli Interni a partire già dalla fine del 1848. Dopo che il 4 dicembre era caduto il governo Alfieri, la cui presidenza era nel frattempo passata al generale Perrone di San Martino, nel nuovo governo a trazione democratica fu il successore di Pinelli al dicastero degli Interni, Urbano Rattazzi, a proporre al Parlamento un disegno di legge riguardante l’ordine pubblico. Nel marzo 1849, mentre oramai si stava preannunciando la ripresa delle ostilità con l’Austria, egli illustrò alla Camera alcuni “provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza” che intendeva autorizzare, come “la facoltà di ordinare visite domiciliari e far procedere ad arresti personali anche fuori del caso di flagrante delitto, sempre che lo reputi opportuno alla sicurezza dello Stato” e la possibilità di allontanare dal paese “qualunque persona non regnicola, la quale dia fondato motivo di sospetto alle autorità” e la facoltà di sciogliere riunioni o adunanze. Memore degli effetti deleteri che aveva avuto la stampa sull’opinione pubblica commentando e

⁹⁶² APS, CD, *Discussioni*, leg. I, ses. del 1848, dall’8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 10 luglio 1848, pp. 320-323.

⁹⁶³ *Ibidem*, tornata del 12 luglio 1848, pp. 339-344.

⁹⁶⁴ *Ibidem*, pp. 979-992.

⁹⁶⁵ APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, ses. del 1852, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853, tornata dell’11 giugno 1852, pp. 1053-1149.

polemizzando sulla conduzione della guerra dell'anno precedente, egli suggeriva di introdurre il divieto a qualsivoglia pubblicazione "che riguardi l'esercito e l'andamento della guerra"⁹⁶⁶. La legge presentata da Rattazzi aveva il chiaro intento di aumentare i poteri e le ingerenze del Ministero degli Interni su varie attività pubbliche data la "necessità della sicurezza dello Stato" durante il periodo bellico. Per molti deputati così come per la stessa Commissione che aveva valutato il progetto, il disegno di legge proposto dal ministro era invotabile poiché era una palese violazione delle norme statutarie. La legge venne universalmente giudicata "di pericoloso e funesto esempio" e lo stesso Rattazzi non doveva nutrire moltissime speranze di vederla approvata immediatamente, considerato che proprio il suo schieramento qualche mese prima si era opposto alle richieste di una maggiore repressione interna. Sotto l'incalzare degli eventi bellici, egli ottenne comunque che il suo progetto di legge, opportunamente modificato in certe parti e depurato delle misure più oppressive, venisse adottato il 20 marzo dalla Camera⁹⁶⁷. Tuttavia, la repentina sconfitta dell'esercito piemontese a Novara e la conseguente caduta del governo bloccarono di fatto il suo *iter* parlamentare. Di una legge che regolasse l'attività di polizia tutelando al contempo i diritti dell'individuo, si ritornò a parlare solo un anno più tardi con il nuovo governo D'Azeglio. Fervente sostenitore della monarchia e legato a Vittorio Emanuele II da uno stretto sodalizio, il primo ministro, profondamente rispettoso dei principi sanciti nella primavera del 1848, si era fatto portavoce di un concetto di monarchia costituzionale, riassumibile nell'ottica del "niente di più e niente di meno dello Statuto"⁹⁶⁸. Egli avviò una prima serie di riforme nel tentativo di ammodernare la burocrazia e l'apparato amministrativo ereditati dall'Antico Regime e di porli al passo con i principi statutari. Tra questi la questione della legislazione di polizia rappresentava uno dei principali nodi da affrontare. Il ministro degli Interni Francesco Galvagno, chiamato a trovare una soluzione al problema, interpellò informalmente il conte Capello di Sanfranco, consigliere presso il Magistrato d'Appello di Piemonte, considerato un esperto di questioni concernenti i poteri di polizia, per avere alcuni suggerimenti su "un più compiuto progetto di legge sulla pubblica sicurezza". Nel lungo memoriale inviato al ministro, il conte si soffermava sui "mali del sistema attuale" che provenivano "da varie sorgenti, passeggiere talune, ma durevoli le altre". La principale difficoltà era dovuta al fatto che nel Regno di Sardegna non vi fosse un'unica legislazione di polizia, ma solo molteplici "leggi pubblicate in varie, e discoste circostanze di tempo" che rendevano difficile capire "l'applicabilità di questo, o quell'altro provvedimento politico". Il Sanfranco proponeva la redazione di un "Codice di polizia" che non solo avrebbe dovuto risolvere "tutti quei dubbi, e quelle difficoltà, che il Codice Penale, e lo Statuto ebbero a manifestare", ma anche "determinare i rapporti dell'autorità giudiziaria colla politica" che la legge del 30 settembre aveva solo in parte affrontato. Per ottimizzare il controllo egli si diceva favorevole a un maggiore accentramento dei poteri di sorveglianza dell'apparato statale a scapito delle autorità locali: all'Amministrazione di Pubblica Sicurezza dovevano essere assegnati anche "tutte quelle disposizioni già raccomandate alla polizia municipale" che avrebbero potuto favorire "la suprema, e scrupolosa vigilanza di quei luoghi, dove si tracciano i reati", come le osterie, le locande e i postriboli, affidando "di conseguenza ai Comuni quelle sole attribuzioni, che per ora non hanno l'imperiosa necessità di loro ritorre". Infine, il codice di polizia avrebbe dovuto "curare alla radice i mali sociali", dedicando la sua attenzione soprattutto alla repressione degli "oziosi, vagabondi, ladri di campagna, mendicanti, merciai ambulanti, sorvegliati, venturini, e simili", contro i quali si doveva agire con durezza. Solo se realizzato in questo modo, il codice di polizia "sommo

⁹⁶⁶ Provvedimenti di pubblica sicurezza, in APS, CD, leg. II, ses. 1° del 1849, dal 1° febbraio al 30 marzo 1849, *Documenti parlamentari*, cit., p. 93.

⁹⁶⁷ APS, CD, *Discussioni*, leg. II, ses. 1° del 1849, dal 1° febbraio al 30 marzo 1849, tornata del 20 marzo 1849, pp. 456-485.

⁹⁶⁸ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 39.

benefizio” e segno “di civile progresso *delle* più colte nazioni” avrebbe potuto raggiungere il suo scopo, ovvero

persuadere insomma le masse, che mentre il buon cittadino può nei governi di libere forme vivere tranquillo nel suo domicilio, e riposare sulla individuale sua sicurezza, così non deve essere del tristo che colla sua mala condotta abbia dato, o dia luogo a sinistri presagi⁹⁶⁹.

Il progetto presentato dal ministro al Senato il 12 aprile 1850 recepiva pienamente i suggerimenti e gli stimoli del Sanfranco. Diviso in sette parti e composto da 240 articoli, il progetto di legge si mostrava molto organico e soddisfaceva il ministro che molto ottimisticamente auspicava che il governo fosse autorizzato a mettere provvisoriamente in atto le disposizioni ivi contenute prima ancora della definitiva autorizzazione parlamentare. Oltre a tentare di dettare una disciplina sui rapporti tra il potere giudiziario e l'Amministrazione “onde prevenire anche qualunque conflitto”, esso riprendeva molte delle norme già presenti durante la Restaurazione, stabilendo una regolamentazione organica per gli esercizi pubblici e alcune professioni, per le quali si imponeva una licenza dell'autorità di polizia, e prevedendo limitazioni alla circolazione nello Stato e verso l'estero per le persone segnalate come oziose e vagabonde. Riprendendo pienamente i consigli del Sanfranco, il ministro intendeva attuare una forte centralizzazione dei poteri della pubblica sicurezza con l'assegnazione del compito di rilasciare attestati di moralità agli intendenti, a danno delle competenze dei consigli comunali. Il disegno di legge, superando la legislazione dispersiva e frammentaria d'Antico Regime, era volto ad affermare un modello di polizia fortemente centralizzato, riorganizzata comunque in modo da non contrastare con il dettato statutario. La forza dell'azione della polizia, infatti, sarebbe stata compensata, almeno in parte, dall'autorità giudiziaria il cui intervento, chiamato a rappresentare il garantismo statutario, era richiesto anche in situazioni di carattere puramente amministrativo.

A far svanire gli affrettati entusiasmi del Galvagno furono le perplessità suscitate dal progetto sin dall'esame in Commissione al Senato, specialmente riguardo i casi di arresto e le perquisizioni domiciliari, per i quali era richiesto un più esteso e pronto intervento dell'autorità giudiziaria a controllo della legalità. Il progetto, approvato con notevoli varianti il 10 dicembre 1850 e ridotto a soli 177 articoli, poté passare alla Camera, dove ebbe vita ancora più difficile, per contrasti fra l'impostazione ministeriale e quella della Commissione che lo riformò completamente. Le maggiori contestazioni al progetto erano però motivate dal fatto che questo propendeva per una reintroduzione della figura dei commissari, suddivisi in “commissari centrali” e “commissari municipali”, che avrebbero avuto il compito di esercitare l'autorità politica alle dipendenze degli intendenti nei capoluoghi di provincia e nei comuni che eccedevano i diecimila abitanti, tranne che per Torino e Genova dove si sarebbe stabilito “un ufficio locale di sicurezza pubblica presieduto da un capo che porta il titolo d'intendente ed è subordinato all'intendente generale”. Secondo la Commissione, questo avrebbe portato a una forte restrizione del personale, “togliendo di mezzo i questori e sopprimendo i delegati mandamentali”, e a un eccessivo centralismo “così che la gerarchia si residua al ministro, agl'intendenti generali di divisione, agl'intendenti di provincia ed ai sindaci”. Non era peraltro solo questa la critica mossa al testo giudicato complessivamente come retrivo e oscurantista: si lamentavano le limitazioni alla libertà di lavoro introdotte dalla necessità di ottenere autorizzazioni da parte dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza e si contestava il trattamento troppo poco garantistico dei sospetti, per i quali la Commissione aveva previsto maggiori possibilità di difesa. Per giungere a una soluzione costruttiva del problema, la Commissione parlamentare riscrisse quasi completamente il

⁹⁶⁹ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1850: relazione del conte Capello di Sanfront al Ministero degli Interni, 19 marzo 1850.

progetto di legge, ma tale iniziativa non incontrò l'adesione del governo che lo abbandonò⁹⁷⁰.

Naturalmente, a lungo andare, la scarsa risolutezza del governo nell'affrontare il problema della legislazione di polizia rischiava di paralizzare l'azione della polizia. In mancanza di disposizioni che ne regolassero l'operato senza andare contro il dettato statutario, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza aveva continuato a fare riferimento alle leggi e ai regolamenti risalenti al periodo dell'assolutismo con tutti i problemi che questi ponevano dal punto di vista del garantismo costituzionale. Il Ministero degli Interni era così continuamente chiamato ad interpellare il Ministero di Grazia e Giustizia sulla liceità dell'azione dei propri sottoposti che venivano poi aggiornati di volta in volta non appena ricevute le delucidazioni del caso. Caso emblematico quello dei giochi proibiti: per porre un argine alla "vivissima passione" dei piemontesi per il gioco d'azzardo, il Ministero degli Interni utilizzò le disposizioni sancite nel 1835 che autorizzavano l'arresto dei sospetti di giochi proibiti anche solo per il ritrovamento nelle loro abitazioni di carte contraffatte, estendendo "la qualità di luogo pubblico anche alle abitazioni di coloro che tengono caffè e osterie, massime quando si trovassero uniti ai detti locali aperti al pubblico"⁹⁷¹. La disposizione fu bloccata dal ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Siccardi che, ricordando come "lo Statuto frà [sic] i diritti dei cittadini ha proclamata l'invulnerabilità del loro domicilio, aggiungendo che niuna visita domiciliare possa aver luogo se non in forza della legge", non poteva ammettere che le abitazioni degli osti potessero acquisire uno stato di luogo pubblico "poiché di fatto non sono al pubblico aperti". Per non commettere una violazione di domicilio, la polizia sarebbe stata obbligata ad organizzare delle perquisizioni solo "quando si avranno per altro modo dati sufficienti ad instruire un procedimento": pur essendo ben conscio che "posta la necessità di una istruttoria riuscirà difficile di sorprendere i giuocatori in atto", smorzando così notevolmente la repressione del fenomeno, il ministro sperava almeno che questo accorgimento avrebbe avuto "l'effetto di disturbare le loro conventicole e di renderle molto più rare"⁹⁷². Un anno dopo, fu invece l'Avvocato Fiscale Generale a richiamare all'ordine il ministro degli Interni, avvertendolo dell'illegalità di compiere arresti notturni su mandato di un sindaco o di un'altra autorità amministrativa nella casa del sospettato, ribadendo il contenuto dell'articolo 186 del codice di procedura criminale che vietava le intrusioni notturne in casa da parte delle forze dell'ordine senza un ordine per iscritto dell'autorità giudiziaria. E' facilmente intuibile come i membri dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza prendessero queste limitazioni alle loro azioni. In mancanza di una legislazione di polizia il suo operato rischiava di essere ostacolato o reso nullo proprio per le problematiche insorte per l'osservanza dei principi contenuti nello Statuto.

In questa situazione, era necessaria una risposta politica che risolvesse i problemi di tipo operativo e, allo stesso tempo, mettesse il governo al riparo dalle critiche delle opposizioni di destra e di sinistra. Soprattutto i giornali dell'opposizione cattolica come la combattiva "Armonia" di don Giacomo Margotti avevano incominciato a cavalcare il cavallo di battaglia della crisi dell'ordine pubblico seguita alla proclamazione dello Statuto e alla nascita del sistema parlamentare: veniva sistematicamente usato il confronto tra le statistiche giudiziarie del periodo precedente allo Statuto per segnalare la continua crescita numerica dei crimini nel nuovo Piemonte dove, non essendovi più "il freno della religione", incominciavano a "primeggiare la povertà e la scostumatezza"⁹⁷³. Del resto, anche la stampa schierata su posizioni democratiche non cessava di pungolare il governo sulla necessità di emanare una legge che tagliasse i ponti con il periodo dell'assolutismo e mettesse al riparo il cittadino

⁹⁷⁰ Sul percorso del disegno di legge vedere anche G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 64-66.

⁹⁷¹ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, marzo 7, f. Polizia anno 1850: minuta di nota del ministro degli Interni al ministro di Grazia e Giustizia, 19 gennaio 1850.

⁹⁷² *Ibidem*, lettera del ministro di Grazia e Giustizia al ministro degli Interni, 8 settembre 1850.

⁹⁷³ *Statistica giudiziaria*, in "L'Armonia", 9 aprile 1853.

dagli eventuali abusi della polizia, regolamentandone l'azione. Così, alla fine del 1851, incalzato dalle pressioni dell'opinione pubblica e dello stesso apparato ministeriale, il governo, vista l'impossibilità di condurre in porto una legge organica sulla pubblica sicurezza che lo soddisfacesse, presentò alla stessa Camera un altro progetto riguardante alcuni provvedimenti settoriali sugli oziosi, i vagabondi e i ladri di campagna. Il disegno di legge ricevette un'accoglienza diversa da quella ricevuta dal progetto dell'anno precedente: nonostante il contrasto fra il governo e la Camera continuasse ad essere ben vivo, era sorta la consapevolezza tra i deputati che era necessario trovare una soluzione, anche parziale, alla questione della legislazione di pubblica sicurezza. Ulteriori rinvii avrebbero dato adito a critiche di inettitudine e avrebbero rischiato di screditare agli occhi dell'opinione pubblica il governo e, a lungo andare, la stessa istituzione parlamentare, incapace di risolvere una questione così pressante come quella della tutela dell'ordine pubblico. Presentando il proprio disegno di legge, il ministro Galvagno insistette molto sulla necessità di una sua obbligatoria approvazione "per dare soddisfazione all'opinione pubblica, [...] lamentandosi troppo frequenti i reati". Il motivo dell'emergenza delle condizioni dell'ordine pubblico nel Regno venne scopertamente usato dal governo per favorire il più ampio consenso attorno al progetto: sebbene sia difficile valutare quanto le fosche descrizioni delle campagne piemontesi corrispondessero alla realtà, è certo che anche quei deputati che fino ad allora avevano criticato i precedenti progetti e avevano avuto un atteggiamento estremamente garantista, condivisero, almeno in parte, le ragioni del governo. In questo senso, sono significative le parole che Angelo Brofferio, esponente della sinistra parlamentare e battagliero segnalatore delle violazioni della polizia e della magistratura, pronunciò per motivare la propria decisione di votare a favore del progetto presentato dal ministro:

Nulla, o signori, di più grave e di più arduo che la discussione di una legge di sicurezza pubblica, imperocché si ha a risolvere il difficilissimo problema di tutelare più che si può la pubblica sicurezza, e di offendere meno che si può la libertà individuale. Se io volgo la mente a questo progetto di legge provvisoria del Ministero, debbo confessare che si ebbe assai più rispetto alla sicurezza pubblica che non alla libertà individuale; e se io dovessi approvarla in circostanze e in tempi normali, ricuserei assolutamente la chiesta approvazione. Tuttavolta ragion vuole si riconosca che viviamo in tempi eccezionali, in cui i delitti sono moltiplicati e frequenti. E ciò vuolsi in parte attribuire alle dure prove per cui dovemmo passare, in parte alle infelici condizioni dell'Italia, d'onde ci sono con protervi intendimenti mandati uomini di mal affare e di ree consuetudini. Queste considerazioni sino ad un certo punto m'indurranno ad accostarmi, se non totalmente, almeno in parte al progetto ministeriale⁹⁷⁴.

Per facilitare la presa di un accordo, il ministro stesso aveva sottolineato che la legge avrebbe contenuto solamente "provvedimenti provvisori" che avrebbero avuto un limite temporale fino a quando la situazione nelle campagne non si fosse normalizzata; tuttavia, la Camera, per evitare che questo "provvisorio" divenisse "infinito", impose che la legge avesse una validità di due anni a partire dalla sua pubblicazione. Questa anomala limitazione temporale venne ritenuta la scelta migliore per uscire dal campo delle discussioni con una soluzione operativa in grado di saggiarne sia l'efficacia che le conseguenze: i timori e le remore, sia in favore di un maggior garantismo, sia per una maggiore repressione, erano tanti e, agli occhi dei deputati, questi sarebbero stati riesaminati dopo due anni con maggiore cognizione di causa.

Il testo, rapidamente discusso ed approvato in Senato, divenne legge il 26 febbraio 1852. Pur prevedendo anche provvedimenti in tema di commercio ambulante e di consegna dei nominativi degli inquilini, la legge si soffermava quasi esclusivamente sugli oziosi, i vagabondi e i ladri di campagna. Dell'ozio e del vagabondaggio, peraltro, era stato lo stesso

⁹⁷⁴ APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, ses. del 1851, dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852, tornata del 26 gennaio 1852, pp. 3935-3953.

ministro dell'Interno, nella sua presentazione alla Commissione, a dare una definizione che andava anche ben oltre quanto stabilito dal codice penale del 1839:

L'ozio ed il vagabondaggio quando non sono energicamente repressi dalla legge, sono origine di gravissimi mali. L'ozioso ed il vagabondo possono considerarsi in permanente reato, frodano la società della parte che da ogni cittadino le si deve, e non si può concepire come possano, privi quali sono di mezzi, esistere, senza supporre una continua sequela di truffe, di ladroncelli e di simili reati. All'ozioso e vagabondo già indurito per lunga abitudine nel vizio vuolsi provvedere con pene adeguate che, rendendolo intanto impotente a mal fare, giovino a richiamarlo sul retto sentiero⁹⁷⁵.

Data la loro condizione di "permanente reato", con oziosi e vagabondi la legislazione non era per nulla tenera. In questo, la legge non presentava alcuna cesura netta con le procedure repressive della Restaurazione visto che il testo era straordinariamente simile al severissimo editto del 16 settembre 1845 contro i ladri di campagna. Analogamente a questo, tutto il sistema sanzionatorio verteva sulla pratica della sottomissione: tutti gli oziosi e i vagabondi dovevano essere denunciati dalla polizia al giudice di Mandamento che, in loro presenza, li avrebbe obbligati a sottoscrivere un atto di sottomissione. Alla prima violazione della sottomissione, essi sarebbero stati rinviati al Tribunale di prima Cognizione per l'applicazione delle pene previste dall'articolo 452 del codice penale e per essere "sottoposti alla sorveglianza della polizia". In caso "di seconda od ulteriore recidiva" la pena del carcere si sarebbe potuta estendere fino a cinque anni. I minori di sedici anni sarebbero stati per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori "che passeranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale": in caso di contravvenzione questi ultimi sarebbero stati puniti con pene pecuniarie o con il carcere da uno o tre mesi, mentre i ragazzi sarebbero stati "ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, sinché abbiano appreso un mestiere o professione". Identica a quella stabilita dall'editto del 16 settembre 1845 rimaneva la procedura usata nei confronti dei sospetti di furto di campagna: essi sarebbero stati annotati su un "apposito registro" e avrebbero dovuto sottoscrivere un atto di sottomissione ad astenersi da quei reati di cui erano sospetti⁹⁷⁶. Il sospettato era così invitato dal giudice di Mandamento a far cessare le cause del sospetto, con l'avvertenza che, se a un successivo esame, ciò fosse perdurato, egli avrebbe potuto essere incarcerato. Proprio nell'intervento repressivo agli emarginati non vi furono cambiamenti: per secoli il sospetto era stato oggetto di emarginazione da parte della società civile e colpito da più o meno pesanti provvedimenti di polizia e nemmeno l'avvento del regime costituzionale portò molte innovazioni. Dalla pura previsione penale contenuta nel codice del 1839 si era passati alle misure di sicurezza del 1852 che formalizzavano un sistema volto a trasformare il sospettato in reo e che nulla mutavano sul trattamento punitivo riservatogli⁹⁷⁷. La legge riuscì così a trovare un nuovo equilibrio tra amministrazione della giustizia e provvedimenti di polizia, prima confusi tra loro, secondo una logica volta a contemperare il garantismo costituzionale con le esigenze della difesa dell'ordine. La nuova legislazione sulla sicurezza pubblica non giunse ad applicare il principio retributivo, per cui la pena deve essere proporzionata al reato commesso, fondamento del diritto moderno secondo l'ottocentesca scuola classica di diritto penale, poiché non prese in considerazione l'operato dell'individuo ma la sua pericolosità sociale e i rischi, veri o presunti, per l'ordine pubblico⁹⁷⁸.

⁹⁷⁵ Progetto di legge del ministro dell'Interno sulla pubblica sicurezza, in APS, CD, leg. IV, ses. del 1852, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853, *Documenti parlamentari*, cit., pp. 496-499.

⁹⁷⁶ Legge provvisoria n. 1339 sulla Sicurezza pubblica. Provvedimenti contro gli oziosi ed i vagabondi; in data 26 febbraio 1852, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVI, serie V, pp. 137-142.

⁹⁷⁷ G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., p. 62.

⁹⁷⁸ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 47.

La questione avrebbe comunque dovuto esser ripresa alla scadenza del biennio di validità della legge. Tuttavia, già pochi mesi dopo l'approvazione della legge del 26 febbraio 1852, alcuni eventi portarono a un radicale cambiamento dello scenario politico. Già all'inizio dell'anno, il governo D'Azeglio era oramai in profonda crisi politica: oltre al fatto che la visione eccessivamente immobilistica del primo ministro destava forti perplessità negli esponenti più progressisti, l'approvazione delle leggi del febbraio 1850, note come leggi Siccardi, che uniformarono la legislazione ecclesiastica del Regno di Sardegna a quella degli altri paesi cattolici del Continente, abolendo antichi privilegi come il foro ecclesiastico e il diritto d'asilo nelle chiese, e gli eventi che seguirono alla loro promulgazione, culminati con l'arresto e la successiva espulsione dell'arcivescovo di Torino Fransoni, accusato di sobillare il clero contro lo Stato, alienarono al governo le simpatie di molti uomini della destra e spinsero su posizioni ancora più intransigenti gran parte del mondo cattolico. La tenuta del gabinetto D'Azeglio era poi rosa dall'interno dalla crescente importanza che vi stava acquisendo il conte Camillo Benso di Cavour, divenuto rapidamente il personaggio di maggiore spicco del governo. Nominato l'11 ottobre 1850 ministro dell'Agricoltura, Commercio e Marina, egli si era fatto da subito sostenitore del passaggio dal sistema economico protezionista, fino ad allora adottato nel Regno di Sardegna, a quello del libero scambio, che, se gli alienarono l'appoggio di molti membri del governo, gli attirarono le simpatie di esponenti dell'opposizione, guadagnandogli nuovi consensi e permettendogli di apparire come alternativo al programma ministeriale. Così, sulla "Croce di Savoia", il giornale che faceva capo al leader del centrosinistro Urbano Rattazzi, apparve per la prima volta la sollecitazione affinché i partiti si rifondassero entro nuove aggregazioni auspicando la formazione di un nuovo partito "dell'intelligenza". L'invito non cadde nel vuoto data anche la situazione internazionale dove il colpo di stato del 2 dicembre 1851 con cui Napoleone III aveva instaurato in Francia una dittatura plebiscitaria, aveva incoraggiato i movimenti di reazione in tutta Europa. Cavour capì che era necessario superare le diffidenze e le avversioni personali che lo dividevano da Rattazzi, per consolidare l'appoggio del centrosinistro alla sua linea politica, prima che il dilagare della protesta conservatrice avesse il sopravvento travolgendo l'esperimento liberale. L'accordo, a cui venne data l'ironica definizione di "connubio", realizzava un'equilibrata convergenza tra la parte più progressista dello schieramento moderato e quella più moderata della sinistra, soddisfacendo le aspirazioni governative nutrite dal gruppo rattazziano e isolando alle estreme la destra clericale e reazionaria e i democratici intransigenti guidati dal Brofferio e dal Valerio. Il primo effetto di questi nuovi equilibri politici fu il rimpasto ministeriale del 26 febbraio 1852: nello stesso giorno in cui il Parlamento dichiarava legge i provvedimenti sulla pubblica sicurezza da lui sostenuti, Galvagno, avversatissimo dal centrosinistro, fu costretto a lasciare il Ministero degli Interni ad Alessandro Pernati, già intendente generale di Torino e assai vicino al gruppo cavouriano. Il cambiamento che aumentava il peso specifico del Cavour all'interno del Consiglio dei Ministri, non frenò la crisi del governo, rimasto bloccato a una visione eccessivamente riduttiva del sistema liberale e oramai incalzato dalla pressione del conte. Le dimissioni del D'Azeglio, oramai in una situazione politica insostenibile, furono seguite, a distanza di alcuni mesi, dalla nascita del nuovo governo Cavour il 4 novembre 1852. Sebbene nessun esponente del centrosinistro facesse parte del nuovo gabinetto, il suo appoggio alla compagine governativa trasformava nel profondo la struttura politica piemontese con la trasformazione della figura del presidente del Consiglio che acquisiva un rilievo e margini di azione e di autonomia tali da poter competere con lo stesso sovrano nella scelta dei ministri e nell'indirizzo da dare al governo⁹⁷⁹. Forte di un'ampia maggioranza parlamentare, il nuovo governo poté prendere in mano la questione della legislazione di pubblica sicurezza con un piglio diverso da quanto fatto dai precedenti

⁹⁷⁹ Sul "connubio" rimando a R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 527-644.

governi. La questione dell'ordine era un argomento centrale nell'ottica cavouriana: sebbene egli fosse convinto che la promulgazione della costituzione avesse impedito, almeno per il momento, “disordini, insurrezioni e poi forse massacri e infine anarchia”, i pericoli per l'ordine costituzionale rimanevano reali, a partire da quella “marée du socialisme” che egli vedeva “monter d'une manière irrésistible”⁹⁸⁰. Se il “miglior mezzo” di provvedere ai “tempi procellosi” che l'avvenire aveva in seno era di “fare le riforme in tempi pacifici”, rimaneva comunque un obbligo imprescindibile “ritrovare gli elementi di ordine, forza e stabilità”⁹⁸¹. Uno Stato ordinato, forte e stabile sarebbe stato il mezzo che avrebbe permesso alla rivoluzione liberale da lui propugnata di acquisire consenso nell'opinione pubblica e di trionfare sugli opposti estremismi. Sebbene Cavour fosse convinto che “non vi è buona polizia al mondo”, egli era risoluto ad “adoperare mezzi severi, mezzi estremi se il caso lo richiede”. L'adozione di queste misure sarebbero state giustificate dall'entità della posta in gioco perché “in mezzo alla reazione europea, la nostra missione è di salvare il principio liberale” possibile solo se il governo avesse dimostrato di sapere “reprimere energicamente e prontamente lo spirito di disordine e d'anarchia”⁹⁸².

Alla testa del Ministero degli Interni Cavour non rinnovò il mandato a Pernati, la cui posizione era stata troppo compromessa dai maldestri tentativi di arginare le proteste degli ambienti cattolici contro la legge matrimoniale, ma vi pose il suo amico Gustavo Ponza di San Martino⁹⁸³. Il politico cuneese, giunto al vertice del dicastero più importante del paese dopo una lunga carriera nell'amministrazione sabauda, aveva già avuto modo di occuparsi di questioni di polizia qualche mese prima collaborando, nella sua carica di primo ufficiale al Ministero degli Interni, alla stesura della legge di riorganizzazione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, promulgata l'11 luglio 1852. Già nell'autunno del 1853, qualche mese prima della scadenza della legge biennale, egli incominciò a confrontarsi con gli intendenti sulle problematiche sorte in questo periodo per poi “riproporre al Parlamento tale legge con quelle modificazioni, ed aggiunte che l'esperienza, ed i pubblici bisogni consigliano”. Da quel poco che si sa, infatti, la legge del 26 febbraio 1852 non aveva portato “abbondanti frutti” e in molti comuni si lamentava la quasi totale “inesecuzione” delle sue norme⁹⁸⁴. Interpellati a riguardo, gli intendenti trovavano i punti deboli della legge proprio nel procedimento della sottomissione che “si risolve in una formalità affatto infeconda [...] sia perché priva di risultati, sia perché fa sorgere un sentimento di derisione nell'animo dei malviventi”, e nella regolamentazione del commercio ambulante, la cui disciplina era considerata troppo scarna e inadeguata. In questo senso, le difficoltà erano emerse soprattutto nei comuni più piccoli e isolati dove i compiti di pubblica sicurezza erano perlopiù responsabilità dei sindaci: essi non erano ritenuti “i più opportuni distributori delle licenze pel commercio girovago” poiché “naturalmente bramosi di vivere in pace con tutti, e massime coi facinorosi” tendevano a non applicare alcun accertamento sulle qualità morali dell'individuo⁹⁸⁵. Recepite queste considerazioni, il 10 gennaio 1854 il ministro degli Interni poté presentare al Senato un proprio progetto di legge per il quale, come il precedente, si prevedeva una durata limitata nel tempo, questa volta di cinque anni. L'iter del progetto governativo, nonostante l'agguerrita opposizione di alcuni deputati, fu decisamente più spedito di quelli precedenti: la schiacciante maggioranza sorta con il “connubio” blindava il

⁹⁸⁰ Cavour a Emile de la Rue, 16 dicembre 1849, *ibidem*, p. 433.

⁹⁸¹ J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, cit., p. 185.

⁹⁸² Cavour a Buffa, s. d. (ma dell'agosto-settembre 1853), cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., p. 718.

⁹⁸³ Peraltro, Pernati non sembrava assolutamente intenzionato a rimanere a capo del Ministero degli Interni. Lettera di Castelli a Buffa, 22 agosto 1852, cit. in E Costa (a cura di), *Carteggio politico inedito di Michelangelo Castelli con Domenico Buffa, (1851-1858)*, cit., p. 75.

⁹⁸⁴ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, marzo 8, f. Polizia anno 1853: circolare del Ministero degli Interni agli intendenti e intendenti generali, 1° ottobre 1853.

⁹⁸⁵ *Ibidem*, lettera dell'intendente generale di Vercelli al Ministero dell'Interno, 18 dicembre 1853.

buon esito del suo percorso parlamentare che, infatti, si concluse con la sua approvazione all'inizio dell'estate. La forza del nuovo governo si tradusse sul piano sistematico in una legge molto più estesa e organica rispetto a quella precedente. I principi già comparsi nel testo di due anni prima continuavano a rappresentare la chiave di volta di tutta la legislazione, ma, al suo fianco, vi comparivano anche quegli argomenti che il governo precedente aveva dovuto trascurare per i contrasti insorti con la Camera nel 1851⁹⁸⁶. Furono accresciuti gli strumenti di controllo sulla società con la reintroduzione di alcune larvali forme di sorveglianza sul lavoro subordinato, e la loro gestione fu resa maggiormente uniforme sottraendo all'autorità municipale i compiti di fornire le licenze per gli esercizi pubblici e la "consegna delle persone" che, da quel momento, sarebbero stati gestiti direttamente dagli uffici locali di polizia. Sulla repressione dell'oziosità e del vagabondaggio la "antiquata e inutile formalità" della sottomissione, "specie di contratto fra la giustizia e il delinquente", fu sostituita dalla più garantistica ammonizione: il sospetto ozioso o ladro di campagna "sulla notorietà o sulla voce pubblica" sarebbe stato chiamato a comparire davanti al giudice di Mandamento che, se, "al termine di un procedimento sommario", lo avesse riconosciuto colpevole, lo avrebbe ammonito. Nel caso il sospettato non avesse successivamente cambiato condotta, a un prossimo arresto sarebbe stato inviato al tribunale competente, secondo i modi già stabiliti con la legge del 1852⁹⁸⁷. Per quanto vi fosse un minimo miglioramento a tutela dell'inquisito, non solo la somiglianza con la procedura della Restaurazione era palese, ma anche, secondo molti osservatori, il trattamento che la legislazione prevedeva per i tradizionali gruppi di trasgressori risultava estremamente punitivo. Secondo la "Gazzetta dei Giuristi", la condizione degli oziosi e dei vagabondi era ora troppo "deteriore" perché tendeva a considerarli sempre "responsabili del loro stato inattivo", anche quando questo dipendeva da "volontà di terze persone, dalla fortuna delle ricerche, dalla vittoria nelle difficoltà"⁹⁸⁸. Opinioni che, del resto, si erano affacciate anche nel dibattito parlamentare soprattutto con il deputato Agostino Depretis, uno dei più combattivi dell'opposizione, il quale considerava le nuove disposizioni "assai più severe di quelle della legge antica". Non solo egli metteva in discussione la liceità del "visto dell'autorità provinciale" per lo svolgimento di un mestiere, "il quale visto può negarsi, non solo per alcune categorie speciali di cittadini determinate dalla legge, ma, come dice il progetto della Commissione, può negarsi per altri giusti motivi", ma anche l'assenza di una qualunque "ingerenza dell'autorità municipale" nei giudizi contro i ladri di campagna che, secondo il suo punto di vista, rappresentava una garanzia nei confronti dell'accusato. In conclusione, il deputato sosteneva che

non si può negare che si tratta d'una legge d'eccezione, d'una legge gravissima, che mette, dirò così, fuori della legge un'intera classe di persone che dà una facoltà esorbitante alle autorità dell'ordine giudiziario, amovibile, ed agli ufficiali di sicurezza pubblica⁹⁸⁹.

Come emerge dall'analisi delle sentenze penali, le parole del Depretis avevano effettivamente un grosso fondo di verità. Innanzitutto, risultava molto difficile distinguere chi era ozioso per volontà e chi lo era per necessità: già poco dopo la promulgazione della legge del 26 febbraio 1852, alcune circolari inviate a tutti gli intendenti portavano degli "schiarimenti" sugli elementi sanciti dall'articolo 450 del codice penale che costituivano l'ozioso come "la robustezza, il vivere con un tenore di vita troppo elevato per i loro mezzi,

⁹⁸⁶ G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., p. 68.

⁹⁸⁷ Legge (n. 6) di riordinamento della Legge di Pubblica Sicurezza; in data 8 luglio 1854, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XVIII, serie V, pp. 428-438.

⁹⁸⁸ *Lavori legislativi*, in "Gazzetta dei Giuristi", 19 gennaio 1854.

⁹⁸⁹ APS, CD, *Discussioni*, leg. V, ses. del 1853-54, dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, tornata del 23 maggio 1854, pp. 1444-1459.

ed il non avere mestiere”. La definizione di ozioso rimaneva comunque molto onnicomprensiva visto che questi non sarebbero stati solo

quei tali che, nati in umile stato, non dati a professione o mestiere, stanno oziando per le piazze, nelle osterie o simili ritrovi di gente sfaccendata, ma bensì estendersi a coloro i quali, sebbene privi di mezzi, vedonsi, specialmente nelle città, vestire signorilmente, aggirarsi nei teatri e nei caffè; la cui esistenza è un mistero, e non puossi altrimenti capire come provvedano ai loro bisogni, se non con mezzi immorali e delittuosi, come giuochi, truffe e simili coperte baratterie; questi che non giustificano onesto lavoro debbono senz’altro essere denunciati, perché pericolosi a tutti quelli che avvicinano, specialmente ai giovani⁹⁹⁰.

La vaghezza della definizione lasciava adito comunque a molte ambiguità e, per tutti gli anni Cinquanta, furono continui i richiami sia del Ministero degli Interni sia di quello di Grazia e Giustizia affinché la polizia e gli organi giudiziari “facendo uso della logica e del buon senso” punissero solamente i “veri oziosi”, distinguendo così “*il vizio dalla necessità e dalla sventura*”⁹⁹¹. Che fossero “veri oziosi” o meno, certo è che essi costituivano un numero elevato fra i condannati dai tribunali del Regno di Sardegna: nel triennio 1853-55 un terzo delle sentenze emanate dalla Giudicatura di Torino concernevano delitti d’ordine pubblico e tra questi un cospicuo 40 % era composto da reati come ozio, vagabondaggio e mendicizia⁹⁹². Peraltro, proprio le procedure messe in atto dalla legislazione sarda tra il 1852 e il 1854 rendevano difficile per il sospetto emarginato uscire dal mirino della polizia una volta entrato. Un’ammonizione o una precedente condanna rappresentavano agli occhi dell’autorità una specie di “stigma” a cui era difficile sottrarsi. Non era raro che la magistratura dovesse intervenire in appello per moderare o annullare sentenze troppo severe emanate frettolosamente dai Tribunali di prima Cognizione. La facilità d’incriminazione da parte della magistratura inquirente era sconcertante come emerge dai casi di Michele Rege Taschin e di Michele Gai Levra, entrambi rilasciati “attesocchè Rege Taschin non rimase fuori di carcere se non per giorni tredici, e Gai Levra per giorni ventidue, nel quale spazio di tempo non fu loro possibile di darsi a stabile lavoro” dopo che il Tribunale Provinciale di Susa li aveva condannati a due anni di carcere per oziosità e vagabondaggio⁹⁹³, o in quello di Giuseppe Mejnero, condannato a tre mesi di carcere per lo stesso motivo dal Tribunale Provinciale di Cuneo ma poi assolto in appello poiché dal giorno della sua sottomissione “non sarebbero che trascorsi che pochi giorni al tempo del suo arresto in una stagione rigida col terreno coperto di neve, per cui possono meritarsi riguardo le sue allegazioni di non essersi egli dato a stabile lavoro in esecuzione di tal sottomissione”⁹⁹⁴. Il sospetto è che in molti di questi giudizi le segnalazioni delle forze di polizia, che spesso rivestivano le funzioni di pubblico ministero nei tribunali mandamentali, avessero un peso determinante e che le difese di imputati diffamati o recidivi non fossero prese molto in considerazione. Così, in appello Antonio Fenoglio venne assolto dalla condanna di un anno per vagabondaggio “attesoché risulta che al momento del suo arresto il detenuto Fenoglio Antonio stava

⁹⁹⁰ Istruzioni Ministeriali relative all’esecuzione della legge del 26 febbraio 1852 sui provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza; in data 18 marzo 1852, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XVI, serie V, pp. 254-266.

⁹⁹¹ Circolare dell’Avvocato Fiscale di Torino ai Giudici di Mandamento con schiarimenti per l’esecuzione della Legge di Sicurezza Pubblica dell’8 luglio 1854; in data 19 gennaio 1855, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XIX, serie V, pp. 11-16.

⁹⁹² G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 81-82.

⁹⁹³ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1855, pp. 433-434, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Traversa Lorenzo, Gai Levra Michele e Rege Taschin Michele, 25 giugno 1855.

⁹⁹⁴ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1857, p. 365, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Mejnero Giuseppe surnomato Brignera, 26 giugno 1857.

esercitando il mestiere di merciajo ambulante di libretti⁹⁹⁵ mentre il quarantaquattrenne Antonio Signetto ottenne lo sconto di un anno sui due da scontare “non essendo esclusa la realtà delle sue allegazioni di essersi in epoca non lontana dal suo arresto occupato qual giornaliero presso diversi individui”⁹⁹⁶. Anche trovare un lavoro in fretta dopo il rilascio poteva non bastare per eliminare completamente i sospetti che aleggiavano su un individuo pregiudicato, come accadde al giovane Francesco Oggero che venne condannato a sei mesi di carcere dal Tribunale Provinciale di Torino nonostante si fosse “dopo il di lui rilascio dal carcere seguito il quattro giugno 1857 dato a stabile occupazione lavorando da calzolaio, via con suo padre, ora con Francesco Quarra”⁹⁹⁷. Spesso però, data l’entità delle spese da sostenere per l’appello in rapporto alle loro possibilità economiche, i condannati evitavano di andare oltre il giudizio di primo grado, anche quando era loro sfavorevole, e vi ricorrevano solo in caso di evidenti ingiustizie o di pene esageratamente pesanti. Inoltre, la magistratura tendeva a scoraggiare gli eventuali appellanti, confermando il più delle volte le sanzioni del giudizio di primo grado e centellinando le modifiche o gli sconti di pena, che venivano così limitati solo ai casi di errori interpretativi evidenti ed eclatanti⁹⁹⁸. Di frequente le modifiche alle condanne venivano stabilite solo dopo vari mesi dalla condanna di primo grado così da rendere quasi nullo l’esito dell’appello, e le interpretazioni favorevoli agli imputati non erano certamente abituali: a Giulio Genova vennero riconfermati i tre anni di carcere per oziosità per “l’essersi il medesimo uscendo dalle carceri di Vercelli vie maggiormente allontanato dal suo paese senza veruna autorizzazione, ed impiegando ben otto giorni a portarsi in Ivrea”⁹⁹⁹, e la stessa pena dovette subire Giuseppe Canibus, già condannato a dieci anni di lavori forzati, per il furto di un involto di biancheria a un lavandaio poiché “in vista della recidività dell’imputato [...] non può dirsi soverchia la pena che gli fu inflitta”¹⁰⁰⁰. Del resto, il peso delle condanne spesso non differiva per nulla dal tempo dell’Antico Regime. Il garantismo penale, sancito prima dalla codificazione e poi dallo Statuto, non si traduceva in un miglioramento della sorte degli imputati: molto frequenti erano le condanne a più anni di carcere “per ritenzione di oggetti di non giustificata legittima provenienza”¹⁰⁰¹, per vagabondaggio¹⁰⁰² o anche per generici sospetti come accadde a Francesco Marchisone che solo grazie alla sua minore età riuscì a ricevere lo sconto di un anno sui quattro a cui fu condannato “perché, quantunque sprovvisto di mezzi di sussistenza, frequenta li mercati, e fiere, e vaga da un luogo all’altro senza darsi a stabile lavoro”¹⁰⁰³. In sostanza, la legislazione di pubblica sicurezza non aveva fatto altro che affinare gli strumenti normativi con cui lo Stato poteva intervenire su tutta quella pletera di emarginati che la soppressione delle procedure amministrative di Antico Regime rendeva difficilmente imputabili. Sotto questo punto di vista, la discontinuità tra le modalità repressive prima e dopo lo Statuto fu molto relativa. All’arbitrio e alla confusione precedenti il 1848 subentrò una normativa volta a creare strumenti di controllo e repressione verso determinate categorie quali gli oziosi, i

⁹⁹⁵ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1858, p. 231, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Fenoglio Antonio, 8 novembre 1858.

⁹⁹⁶ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1855, pp. 104-105, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Signetto Antonio, 3 dicembre 1855.

⁹⁹⁷ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1858, p. 102, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Oggero Francesco, 12 aprile 1858.

⁹⁹⁸ G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., p. 79 n.

⁹⁹⁹ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1857, p. 74, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Genova Giulio, 25 luglio 1857.

¹⁰⁰⁰ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1858, p. 209, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Canibus Giuseppe, 14 agosto 1858.

¹⁰⁰¹ *Ibidem*, p. 274, recto e verso, sentenza nella causa penale contro Pozzi Gioacchino, 26 novembre 1858.

¹⁰⁰² AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1857, p. 12, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bernardi Domenico, 4 luglio 1857.

¹⁰⁰³ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1855, p. 343, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Marchisone Francesco detto Saluzzotto, 29 maggio 1855.

vagabondi e i ladri di campagna, nei confronti dei quali le garanzie giuridiche rimanevano molto attenuate¹⁰⁰⁴. Ciò vale anche per gli emigrati sulla gestione dei quali si misurano facilmente tutte le ambiguità del neonato Stato liberale. Già nell'estate del 1848, quando, a seguito dell'armistizio di Salasco, sciame di lombardi e di altri italiani compromessi provenienti "da tutti gli altri luoghi aperti al ritorno od alla invasione delle milizie dell'Austria e dei precedenti governi", si rifugiarono in Piemonte, il governo fu chiamato a prendere provvedimenti per frenare gli inconvenienti che sarebbero potuti nascere da questo "grandioso esodo"¹⁰⁰⁵. Il 30 ottobre il ministro dell'Interno Pinelli presentò alla Camera un progetto di legge battezzato "Provvedimenti di pubblica sicurezza e disposizioni di beneficenza verso gli emigrati", in cui si ordinava che questi si presentassero entro due giorni presso le autorità di polizia sarde "per darvi il loro nome e giustificare con documenti o per dichiarazione di persona responsabile i mezzi di loro sussistenza". A coloro che non avessero i mezzi di sussistenza e avessero l'età tra i diciotto e i trentacinque anni sarebbe stato offerto l'arruolamento nell'esercito "sino a guerra finita", mentre tutti gli altri sarebbero stati "diretti ai depositi stabiliti nelle città d'Ivrea, Aosta, Voghera, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Cherasco, ed ivi riceveranno la sovvenzione quotidiana di centesimi ottanta"¹⁰⁰⁶. Il provvedimento tradiva tutta l'incertezza sull'atteggiamento da tenere verso un insieme di individui di cui fondamentalmente si sapeva ben poco. Mentre la sinistra democratica si mobilitava in una grande ondata di solidarietà e sosteneva a gran voce la necessità di aiutare gli emigrati in nome della comune appartenenza alla patria italiana, il comportamento del governo era decisamente più circospetto. Nei convulsi giorni dell'autunno del 1848, la convinzione prevalente negli ambienti governativi doveva essere quella di aprire le porte a orde di criminali comuni o, peggio ancora, a "nemici dell'ordine di cose allora vigenti" che avrebbero preso l'occasione al volo per fare proseliti anche in Piemonte¹⁰⁰⁷. Del resto, l'atteggiamento del governo rifletteva i pensieri di buona parte della società piemontese, con l'eccezione delle frange democratiche, in cui i sentimenti di diffidenza verso gli "italiani" erano ben vivi: gli screzi erano già nati durante la prima guerra di indipendenza quando si era posto il problema di quale città tra Torino e Milano sarebbe stata la capitale del futuro Regno dell'Alta Italia. La sera del 18 giugno 1848 un articolo apparso sulla "Concordia", il giornale fondato da Lorenzo Valerio nell'autunno dell'anno precedente, in cui si sosteneva la necessità di un trasferimento della capitale a Milano aveva provocato un assembramento di protesta "composto di ogni ceto di persone, ma precipuamente di negozianti, capi di bottega, sarti, calzolaj ed altri artieri" sotto le finestre della sua abitazione, durante il quale erano partiti vari insulti verso i milanesi "sconosciuti ed ingrati"¹⁰⁰⁸. Questi sentimenti di diffidenza furono poi ingigantiti dalla paura che gli ambienti moderati e conservatori della società piemontese provavano per l'inquietante prospettiva di un sovvertimento sociale che nel convulso autunno-inverno del 1848-49, con i democratici in fibrillazione e poi al potere, doveva apparire un'eventualità alquanto reale. Il Pinelli pensò così ad un progetto di legge che "sceverasse dai moltissimi ottimi i pochi perniciosi", cioè "quei pochissimi che per avventura coprirebbero col sacro titolo di profugo le prave loro intenzioni". Le parole usate in quell'occasione per giustificare le misure prese contenevano una severa condanna verso chi considerava l'emigrazione un problema al quale porre rimedio solo con disposizioni di beneficenza senza bloccare "quelli che vivevano nelle grandi città di Lombardia di ladronecci e frodi":

¹⁰⁰⁴ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 48.

¹⁰⁰⁵ A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, cit., p. 272.

¹⁰⁰⁶ Provvedimenti di pubblica sicurezza concernenti tutti coloro non in grado di dar conto dei propri mezzi di sussistenza e del proprio domicilio, in APS, CD, leg. I, ses. del 1848, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, *Documenti parlamentari*, cit., p. 181

¹⁰⁰⁷ A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, cit., p. 272.

¹⁰⁰⁸ AST, *Alta Polizia*, Gabinetto di polizia della Divisione di Torino, anno 1848, mazzo 259, fascicolo 1: lettera del sotto intendente generale al primo segretario di Stato per gli affari Interni, 19 giugno 1848.

Quando l'occupazione austriaca costrinse il ricco ad allontanarsi, quando l'occupazione militare portò una più severa indagine sopra quelli che si trovavano in quelle città, questi vennero ad esercitare la pessima loro arte negli altri paesi. Questi non sono martiri della causa italiana, non hanno mai prese le armi contro l'austriaco. Le impugnarono solamente contro i cittadini pacifici. Ora, poiché i fatti parlano chiaro, nella città di Genova e in questa capitale si incontrano moltissimi i quali non erano per nulla compromessi nella guerra d'indipendenza; si trovano moltissimi che furono posti in libertà dagli ergastoli, e dalle altre prigioni della Lombardia. Quindi bisogna sapere dove fossero, bisogna infine sottoporli ad una sorveglianza per parte dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Di più, la guerra che si combatteva, la levata d'uomini, lo schiudimento di alcune carceri, la miseria che appunto per questi casi s'introduce nei nostri paesi, la mancanza di un ordine severo nella polizia, aumentò pure il numero de' nostri indigenti a tal punto che le città come le campagne sono insultate da questi malandrini che crescono a dismisura. [...] Noi dunque crediamo che la necessità di questa legge era giustificata da queste circostanze che ho accennate; noi crediamo che l'opportunità di essa era pure giustificata dalla necessità di venire a rimediare a queste durissime circostanze, e da quella pure di sceverare quelli che si ammantavano della veste di profughi, che non sono che malfattori, e noi abbiamo creduto pure che non vi fosse sevizie in ciò appunto perché, mentre si puniva chi era per vizio in quello Stato, sotto la sorveglianza della pubblica amministrazione, si stendeva una mano soccorrevole a quelli che non avessero nulla a rimproverarsi, ma anzi avessero soltanto da attribuire questo stato d'indigenza ad una così nobile causa¹⁰⁰⁹.

L'“odiosissimo progetto di legge” che, a quanto pare, fu “malissimo accolto negli uffici, a segno che anche i ministeriali ad ogni passo dovettero riconoscerne i difetti”¹⁰¹⁰, incontrò la violenta opposizione della sinistra democratica e, il 14 novembre la Commissione, bocciando la proposta ministeriale, la rielaborò in “una nuova legge più mite” che avrebbe soccorso gli emigrati, il cui *iter*, tuttavia, venne bloccato dalle dimissioni del governo Alfieri-Perrore il 4 dicembre. Peraltro, la situazione rimaneva molto grave: già in novembre l'attività della componente politica democratico-repubblicana aveva spinto il governo ad accrescere il presidio militare a Genova dove si paventavano i rischi maggiori per la forte diffusione delle idee mazziniane, e ad intensificare la partenza con foglio di via in piccoli gruppi verso altre città di provincia piemontesi. Tuttavia, per le loro limitate possibilità di ricezione queste si saturarono in fretta e già il 20 dicembre fu comunicato di non inviare più esuli a Cherasco. Il nuovo governo Gioberti riuscì comunque a portare il 21 dicembre il problema davanti al Parlamento, dividendo la materia in due provvedimenti distinti, le “Disposizioni di beneficenza verso gli emigranti” e i “Provvedimenti di pubblica sicurezza”. Il primo provvedimento concedeva la facoltà dell'arruolamento ai cittadini che provenivano dalle province lombarde e venete, o, in alternativa, una sovvenzione giornaliera compresa tra i cinquanta centesimi e le due lire “in proporzione dell'età, dei bisogni e delle altre circostanze degli individui che ne fanno la domanda”. Veniva quindi costituito un Comitato Centrale “misto” (presieduto dall'intendente generale e composto da tre consiglieri comunali torinesi e sei esuli) che doveva raccogliere e classificare le domande di sussidio e indicare i luoghi di residenza per gli esuli all'interno di una lista preparata dal governo. In ciascuna di queste città erano poi previsti Comitati locali che dovevano raccogliere eventuali reclami e deliberare su richieste di eventuali viaggi¹⁰¹¹. Ben presto la figura centrale del Comitato divenne l'abate Carlo Cameroni: egli, inviato dal Governo provvisorio lombardo a Torino per una missione relativa all'intervento francese, si era conquistato ben presto la fiducia del governo sabauda, prendendo subito le distanze da Mazzini con la firma, a nome di un

¹⁰⁰⁹ APS, CD, *Discussioni*, leg. I, ses. del 1849, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 17 novembre 1848, p. 799.

¹⁰¹⁰ Così almeno ci riferisce Urbano Rattazzi nel suo epistolario. Lettera di Urbano Rattazzi a Carlo Cadorna, 2 novembre 1848, n. 10, cit. in R. Roccia (a cura di), *Epistolario di Urbano Rattazzi. Volume primo, 1846-61*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2009, pp. 33-34.

¹⁰¹¹ A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, cit., pp. 277-279.

Associazione di profughi lombardi, di una dichiarazione di condanna delle “dimostrazioni tumultuose degli esuli dimoranti in Piemonte”. Per il suo meritevole attivismo egli fu dapprima aggregato nella divisione di leva per l’arruolamento degli esuli, e successivamente investito della nomina di vicepresidente del Comitato centrale che egli stesso considerava come strumento per “raggruppare intorno al trono sabauda, che oggi è il perno del movimento nazionale, i migliori uomini della penisola”. L’esigenza di rendere più efficace il controllo sulla comunità degli emigrati portò all’elaborazione di un nuovo Regolamento nell’agosto 1851: questo fissava il criterio della residenza a Torino per poter ricevere il sussidio (da 70 centesimi fino a 1,5 lire; 50 centesimi per le mogli e 30 per i figli) destinato solo a chi era entrato nello Stato entro il settembre 1849 e dal quale erano esclusi i ceti più bassi (operai, artigiani e gradi inferiori dell’esercito). Non era affatto un mistero che lo scopo del Comitato andasse ben oltre la semplice erogazione dei sussidi e che l’attività del Cameroni fosse del tutto inserita nell’apparato statale di sorveglianza; non solo esso si occupava periodicamente di redigere delle “informative” sui vari emigrati per il Ministero degli Interni, ma dei suoi due impiegati che si occupavano dell’istruttoria delle pratiche, uno era appositamente distaccato presso la Questura di Torino con lo speciale incarico di gestire l’attività investigativa a vasto raggio svolta con informatori appartenenti alla stessa emigrazione¹⁰¹². L’abate stesso ribadì pubblicamente di voler limitare i soccorsi a quanti dessero garanzie di fedeltà alla monarchia sabauda, e diede vita, attraverso la schedatura di tutti gli esuli che a lui si rivolgevano, a un voluminoso archivio di migliaia di schede individuali, ponendolo al servizio delle esigenze conoscitive del Ministero degli Interni¹⁰¹³. Se così il Regno di Sardegna poteva sembrare per molti esuli di orientamento liberale e moderato un felice approdo che riservava loro, oltre ad un quotidiano sussidio, anche un’occupazione nell’amministrazione, nell’università o nel giornalismo, per quelli sospettati di tendenze mazziniane o in qualche maniera caratterizzati come estremisti la realtà del loro soggiorno in Piemonte era molto diversa: non solo venivano spesso discriminati nell’erogazione dei sussidi, ma perquisizioni, sequestri di oggetti di propria spettanza ed espulsioni improvvise erano all’ordine del giorno¹⁰¹⁴. Per quanto questi metodi fossero a più riprese denunciati dalla stampa democratica, le sorti degli emigrati non allineati continuarono ad essere non particolarmente invidiabili e a volte bastava essere semplicemente un emigrato senza mezzi di sussistenza per essere arrestato e condannato a qualche mese di carcere. Proprio di fronte a un forte elemento di novità e di vivacità politica per il Piemonte postquarantottesco quale fu la presenza di decine di migliaia di fuoriusciti, sia italiani che esteri, è possibile cogliere le continuità tra le pratiche di polizia del governo assoluto e quelle del governo liberale. Disparità di distribuzione dei soccorsi, privilegi ingiustificati, inflessibili rifiuti che colpivano i più emarginati o coloro che erano considerati avversari politici, ricorsi a spie e a continui ricatti per estorcere informazioni furono la prassi corrente dell’attività di controllo della polizia sarda almeno sino a quando, alla vigilia della seconda guerra d’indipendenza, gli emigrati, ormai in gran parte favorevoli alla politica cavouriana, apparvero non più come un pesante fardello a malapena tollerato, ma come una pedina preziosa in funzione antiaustriaca¹⁰¹⁵. Come per gli oziosi e i vagabondi, anche nei confronti di emigrati sospettati di idee repubblicane le garanzie giuridiche erano molto attenuate e potevano venire del tutto sospese, come accadde per i mazziniani dopo la rivolta di Genova del 1849, il moto milanese e i fatti di Sarzana del 1853, la spedizione in Lunigiana del 1854, il tentativo insurrezionale, ancora a Genova, nel 1857 e, infine, l’attentato di Felice Orsini a

¹⁰¹² *Ibidem*, pp. 282-284.

¹⁰¹³ E. De Fort, *La Mecca d’Italia*, in W. Barberis (a cura di), *1860-1861. Torino, Italia, Europa*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 2011, p. 51.

¹⁰¹⁴ Ce ne dà un esempio l’epistolario tenuto da Lorenzo Valerio con vari emigrati. L. Valerio, *Carteggio (1850-1855)*. Vol. V, cit., pp. LVI-LIX, 50-52, 76-77, 161-163 e 672.

¹⁰¹⁵ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., pp. 48-49.

Napoleone III l'anno successivo. Nota è la reazione che lo Stato sabauda ebbe subito dopo l'insurrezione milanese del 6 febbraio 1853: non solo il governo Cavour non mancò di collaborare con quello austriaco bloccando al confine le bande di emigrati che tentavano di attraversare la frontiera lombarda, consegnando liste di nomi e autorizzando indagini e ricerche della polizia austriaca anche a Torino¹⁰¹⁶, ma ne approfittò anche per internare tutti gli emigrati che si trovavano nelle provincie di Vercelli, Novara e Alessandria e per liberarsi di tutti quelli che, pur non offrendo motivo di veri sospetti, erano tuttavia sgraditi, come i collaboratori dei giornali mazziniani o tutte quelle persone che, a ragione o a torto, erano ritenuti "tra i più conosciuti come nocivi alla società e agli interessi dei cittadini per vita scioperata". Almeno 156 persone tra febbraio e marzo 1853 furono colpite da provvedimenti di espulsione e per un centinaio di loro, fra cui Francesco Crispi e Benedetto Cairoli, si organizzò "la misura del trasporto all'America"¹⁰¹⁷. Il governo decise che si procedesse a "sequestrare i giornali esaltati solo che somministrino la più piccola ragione", emanando istruzioni in tal senso alla magistratura, e ordinò che "se Mazzini viene nelli Stati sia arrestato e tradotto a Fenestrelle, anche perché avendo accettato le funzioni di triumviro senza annuenza del governo ha perduto i diritti civili"¹⁰¹⁸. Anche successivamente la linea ufficiale del governo nei confronti dell'emigrazione e dei complotti mazziniani, continuò ad essere la stessa del febbraio 1853: i fatti di Sarzana del settembre 1853 diedero luogo a nuovi arresti e ad altre deportazioni in America, nuove misure di rigore vennero prese dopo il rinnovato tentativo in Lunigiana del maggio 1854¹⁰¹⁹, e il tentativo insurrezionale di Genova nel maggio 1857 costrinse il governo a negare "nell'interesse dell'ordine pubblico" il diritto agli emigrati residenti in Piemonte di trasferirsi in Liguria¹⁰²⁰. Erano misure alle quali gli esponenti del moderatismo si adattavano senza nulla eccepire sulla loro arbitrarietà nella convinzione che "i mazziniani sono più nemici nostri che dell'Austria stessa", e a cui pure si associavano anche uomini del centrosinistro come Domenico Buffa, indotti a vagheggiare giurisdizioni eccezionali e "mezzi economici" che dessero qualche strumento più efficace per uscire da uno stato di perpetuo allarme¹⁰²¹. Era, dopotutto, la consapevolezza della sostanziale precarietà della posizione del nuovo Stato liberale, stretto tra i ritorni di fiamma per soluzioni reazionarie richieste da ambienti conservatrici mai domi e le derive estremistiche delle frange esaltate della democrazia, che induceva all'uso di metodi e di strumenti che avevano ben poco a che fare con il dettato statutario e con gli stessi principi che gli uomini al governo professavano. Tutti i mezzi erano consentiti per la difesa del liberalismo e lo stesso ragionamento, trasposto nella vita politica, consentiva al governo di mettere in atto pesanti ingerenze durante le elezioni in favore di quei candidati che si dimostravano "persone amanti della patria e della libertà costituzionali"¹⁰²². Inoltre, benché allontanati dall'apparato di polizia, i militari rivestivano ancora importanti funzioni nella gestione dell'ordine pubblico. Quando le forze di polizia come le guardie di

¹⁰¹⁶ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 757-759.

¹⁰¹⁷ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, marzo 10 bis: lettera dell'intendente generale al ministro dell'Interno, 7 marzo 1853.

¹⁰¹⁸ Deliberazioni del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 1853, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., p. 758.

¹⁰¹⁹ *Ibidem*, p. 764.

¹⁰²⁰ Circolare della Questura di Torino ai Sindaci e Delegati di pubblica sicurezza della provincia di Torino portante restrizioni riguardo alla dimora degli emigrati politici nelle provincie di Genova, Chiavari e Levante; in data 23 dicembre 1857, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXI, serie V, pp. 1223-1224.

¹⁰²¹ Lettera di Buffa a Rattazzi, 16 maggio 1854, cit. in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., p. 764.

¹⁰²² Lettera di Castelli a Buffa, 22 gennaio 1854, cit. in S. Montaldo, *Per una storia dell'Amministrazione dell'Interno in età cavouriana*, in *Cavour e Rattazzi: una collaborazione difficile*. Atti del LXI congresso di Storia del Risorgimento italiano (Alessandria, 7-10 ottobre 2009), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2011, p. 146.

Pubblica Sicurezza o i carabinieri si trovavano a far fronte a situazioni d'ordine pubblico ingestibili per le loro forze, era previsto l'intervento dell'esercito. Non era solo il caso di rivolte o di sollevazioni popolari: seguendo una prassi antica, per tutti gli anni Cinquanta forze armate vennero inviate in determinate zone del Regno per dare la caccia alle bande di briganti che terrorizzavano queste aree. Sebbene il brigantaggio organizzato in Piemonte fosse un fenomeno ormai in via di estinzione, la "militarizzazione" delle campagne fu uno dei mezzi usati per venire a capo di queste emergenze criminali che, se non adeguatamente repressi, potevano dar luogo a critiche e polemiche sulla scarsa efficacia e capacità d'intervento del governo. Nei primi anni Cinquanta reparti militari a fianco dei carabinieri vennero usati per dare la caccia al brigante Mottino che imperversava nel Canavese e nel Vercellese, e, nell'agosto 1857, in un momento di particolare difficoltà del governo Cavour, sommerso dalle critiche per la mancata prevenzione del tentativo insurrezionale avvenuto a maggio a Genova, venne inviata una brigata di bersaglieri nelle Langhe infestate dalla sanguinaria banda di Francesco Delpero che aveva suscitato un forte allarme per esser arrivata ad uccidere due carabinieri a poca distanza dalla Tenuta Reale di Pollenzo¹⁰²³. Peraltro, in materia di sicurezza dello Stato, il passaggio dall'autorità civile a quella militare e l'attenuazione della distinzione tra poteri di polizia e amministrazione della giustizia era sempre possibile e così avvenne in occasione della proclamazione con semplici decreti reali dello stato d'assedio nel 1849 a Genova e nel 1852 in Sardegna. La facilità e la rapidità con cui lo stato d'assedio fu proclamato, specialmente nel secondo caso, quando non si dovette fronteggiare una vera e propria sommossa, favorì la piena accettazione da parte dell'*élite* liberale della tesi per cui la sua proclamazione era solo competenza dell'esecutivo, senza alcuna ingerenza del legislativo, creando un precedente ai successivi impieghi di questo strumento eccezionale negli anni postunitari¹⁰²⁴.

Naturalmente, oltre ai metodi di controllo ereditati dalla Restaurazione, vi furono anche importanti discontinuità nella gestione dell'ordine pubblico, come nel caso della regolamentazione della prostituzione. Si trattava di un'innovazione fondamentale di approccio al problema da parte delle autorità sabaude: con l'imporsi del regime liberale, i tempi erano ormai maturi per affrontare la questione della prostituzione sotto un'ottica differente, più concreta rispetto all'atteggiamento intriso di moralismo di Carlo Alberto. Dopo la soppressione del Vicariato, una speciale commissione municipale per l'igiene pubblica presentò all'amministrazione comunale una relazione, che l'8 giugno 1849 il Consiglio trasmise alla competente autorità superiore, che conteneva alcune proposte, elaborate sulle indicazioni dell'Accademia medico-chirurgica e sulle ricerche dedicate al fenomeno e alle sue tristi conseguenze dal dottor Sperino, chirurgo del Sifilicomio¹⁰²⁵. Le

¹⁰²³ Questi provvedimenti erano stati presi su ordine dello Cavour che aveva poi esortato il ministro degli Interni Rattazzi "a partire immantinentemente per combinare egli stesso, coll'arma dei Carabinieri e gli Intendenti di Alba e Saluzzo, le misure da prendere per ridonare la quiete a quelle afflitte provincie". Lettera di Camillo Cavour a Alfonso Ferrero della Marmora, 28 luglio 1857, in C. Cavour, *Epistolario*, volume XVI, a cura di C. Pischetta, Olschki, Firenze, 1986, p. 338. La banda che si era già lasciata alle spalle una serie di atroci omicidi, venne catturata il 5 agosto. Quattro di loro, tra cui il capobanda Delpero, vennero condannati a morte e giustiziati a Bra il 31 luglio 1858. AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1858, n. 1884, volume I, pp. 342-356, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Delpero Francesco surnomato Rejnerone, Allegato Angelo surnomato il Genoveis ed anche Crosin, Dogliani Giovanni surnomato Zan, Ajmasso Giovanni, Bonino Antonio surnomato Tabachin, Piovani Giuseppe, Piumati Francesco surnomato l'Eui, Nervo Giacomo surnomato Colin o Corin, Caretto Maria detta Madrina e Dogliani Marianna, 6 maggio 1858. Sulle azioni della banda e sulle critiche che coinvolsero il Ministero degli Interni per le difficoltà a frenare le sue scorribande rimando a M. Julini, *Il terrore del Roero. Storia e leggenda del famigerato bandito Francesco Delpero (1857-58)*, Libreria Piemontese Editrice, Torino, 1999.

¹⁰²⁴ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 49.

¹⁰²⁵ ASCT, *Miscellanea*, Sanità ed igiene, n. 25: relazione della Commissione creata dal Consiglio delegato in seduta del 25 gennaio, n. 9, p. 6, coll'incarico di studiare e riferire sulle disposizioni da adottarsi dal Municipio intorno alla pubblica igiene.

donne esercitanti “notoriamente la prostituzione” si sarebbero dovute raccogliere in “almeno quattro postriboli corrispondenti alle quattro sezioni, e borghi annessi alla città, nella maggior vicinanza possibile ad un corpo di guardia, in luoghi appartati, e lontani dalle case d’amministrazione, dagli stabilimenti pubblici, dalle case d’educazione, dalle chiese, e simili”. Alcune prostitute avrebbero potuto ottenere “la permissione di vivere separatamente” ma tutte quante sarebbero state registrate presso la Questura e obbligate a “sottoporsi a due visite sanitarie per ogni settimana”, gratuite, insieme con “le mezzane e le serve” dei postriboli, di età inferiore ai cinquant’anni: il Sifilicomio avrebbe accolto immediatamente le infette¹⁰²⁶. In una città in rapida crescita, infatti, la proposta ebbe una buona accoglienza dato che la soluzione della questione appariva non più rimandabile: un rapporto del Ministero degli Interni segnalava che nel 1854 a Torino vi fossero circa centoventi prostitute raccolte, cioè “quelle che abitano nei postriboli tollerati” e trecento prostitute sparse, ovvero “quelle sparse ed isolate, che hanno abitazione particolare”¹⁰²⁷. Tuttavia, fu solo alcuni anni più tardi che la città ebbe un suo “Regolamento sulla prostituzione”: le prostitute avrebbero dovuto avere più di sedici anni e avrebbero dovuto essere munite di una licenza sia che lavorassero nei postriboli autorizzati, sia che, in quanto “sparse”, esercitassero il meretricio nelle proprie abitazioni¹⁰²⁸. Questo “libretto” doveva essere approvato dalla polizia dietro pagamento di una tassa e conteneva dati sulle visite mediche, a cui esse erano obbligatoriamente sottoposte due volte alla settimana presso un apposito Ufficio sanitario. In caso di infezione venerea, la prostituta sarebbe stata costretta a ricoverarsi presso il Sifilicomio. Infine, il Regolamento stabiliva “le quote dei favori”, dividendo i postriboli in tre classi diverse¹⁰²⁹, e prevedeva facilitazioni e premi, attraverso il risparmio¹⁰³⁰, nel tentativo di “ricondere le prostitute ad una vita laboriosa e onesta”. Tuttavia, queste facilitazioni erano unite a pratiche e controlli assai vessatori: era infatti previsto che una prostituta registrata che avesse voluto cambiare vita fosse obbligata a lasciare un deposito in denaro per tre mesi alla polizia a dimostrazione che era in grado di mantenersi. Se questi versamenti non erano effettuati, l’ex-prostituta era soggetta all’ammonizione e alla carcerazione come vagabonda, oppure era costretta a ritornare nel postribolo¹⁰³¹. Nonostante la regolamentazione della prostituzione segnasse un’evoluzione fondamentale nell’approccio al problema della prostituzione, l’attuazione di questi provvedimenti fu molto relativa. Date le norme draconiane prescritte dal Regolamento, le prostitute preferivano sfuggire alla registrazione o non presentarsi alla visita medica che poteva aprire loro le porte del ricovero coatto nel Sifilicomio. Inoltre, i mezzi messi a disposizione dell’Ufficio Sanitario torinese erano minimi e assolutamente non sufficienti per garantire una sorveglianza di qualità. A quanto pare, la nascita dell’Ufficio, con a capo l’ispettore Sperino, non era stata accettata di buon grado dagli organi di polizia e aveva dato presto luogo a frizioni con i vertici dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza. Con l’intendente di Torino, Giuseppe Gallarini, i rapporti furono tesi fin dal principio: secondo il direttore dell’Ufficio Sanitario Michele Quaglia, l’alto funzionario si era mostrato “parziale nell’amministrare la giustizia” prendendo l’abitudine di tenere le prostitute in carcere per una o due settimane, sebbene le norme raccomandavano che queste dovessero

¹⁰²⁶ R. Rocchia, *Mendicizia e prostituzione a Torino nella prima metà dell’Ottocento*, cit., pp. 226-229.

¹⁰²⁷ Si trattava di un numero probabilmente sottostimato dato che, tre anni dopo, esse risultavano essere 599. AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, marzo 9, f. Polizia anno 1855: quadro statistico in risposta alla circolare del 4 agosto, s. d. (ma del 1854).

¹⁰²⁸ Il “Regolamento sulla prostituzione per la Città di Torino”, in novanta articoli, fu approvato dal Ministero dell’Interno il 1° gennaio 1857. ASCT, *Regolamenti*, n. 491.

¹⁰²⁹ Nella prima classe “la quota dei favori” era fissata in lire cinque e oltre, nella seconda dalle due alle cinque lire, nella terza sotto le due lire. (art. 32)

¹⁰³⁰ Il deposito di una somma alla Cassa Municipale di Risparmio avrebbe comportato un premio in denaro “corrispondente ad un vigesimo della somma totale versata”. (art. 30)

¹⁰³¹ J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell’Italia dell’Ottocento*, cit., pp. 256-257.

venir liberate il giorno dopo il loro arresto¹⁰³². Altrettanto drammatica era la questione del personale: nonostante la direzione dell'Ufficio avesse stimato assolutamente necessario lo stanziamento di almeno otto guardie di Pubbliche Sicurezza a propria disposizione per il controllo delle centinaia di meretrici che affollavano la città, la Questura di Torino ne aveva assegnate solo due¹⁰³³. Un successivo intervento presso il Ministero degli Interni aumentò le guardie a quattro, ma non cambiò la sostanza delle cose: nonostante le norme contenute nel Regolamento, la sorveglianza sulla prostituzione continuò ad essere, per ammissione dello stesso Ufficio Sanitario, “sempre incompiuta ed insufficiente”¹⁰³⁴.

Inoltre, la legalizzazione della prostituzione non aveva comunque portato a un cambiamento nel modo di considerarla. I principi liberali del nuovo Stato avevano sì permesso un approccio meno moralistico alla scabrosa questione, ma non avevano cambiato l'assoluta condanna da parte della società. La regolarizzazione della prostituzione era stata solo un atto di pragmatismo, un modo per rendere “il male minore”, ma a ciò non corrispose un analogo cambiamento di giudizio dato che questa continuava ad essere considerata più come un'inclinazione perversa che come un risultato della miseria e dell'emarginazione. Ciò era dimostrato in sede giudiziaria, dove le ambiguità concernenti il giudizio sul reato di stupro rimasero le stesse dell'Antico Regime. Tranne in casi di contumacia o di conclamata reità, i giudici erano inclini a riconoscere una parte di colpa, una “provocazione” anche alla vittima che, nell'atto pratico, si traduceva in diminuzioni di pena o nella derubricazione del reato da stupro ad oltraggio al pudore. Se, da un lato, a un gruppo di ventenni accusati di aver violentato una loro coetanea in un prato di Vanchiglia si riconosceva la “sfrenata libidine” con cui avevano offeso “grandemente li buoni costumi”, dall'altro, si notava anche come la vittima fosse “di disoneste tendenze” e che era “di data antica, e non recente la deflorazione”. Il loro reato venne derubricato a offesa dei buoni costumi in luogo pubblico e solo uno di essi, peraltro già recidivo, venne condannato a diciotto mesi di carcere e a un'ammenda di cento lire, mentre gli altri imputati vennero solo multati e rilasciati¹⁰³⁵. Allo stesso modo, Maurizio Pistotti accusato di aver stuprato una bambina di sei anni, venne condannato a soli sei mesi di carcere e a cento lire di multa poiché “vi ha la circostanza che nessun rumore o grido sarebbesi udito dai vicini quando la ragazza poteva trovarsi nella camera del Pistotti”¹⁰³⁶. Quando poi la moralità della bambina non era certa, si assisteva alle solite assoluzioni: un militare reo di aver violentato una bambina di otto anni venne assolto poiché il fatto era avvenuto “quindici mesi prima” e la vittima aveva “dimostrato nelle sue risposte poca apertura d'intelletto, e perfetta ignoranza d'ogni nozione di catechismo”¹⁰³⁷, e medesima sorte ebbe il sospetto stupratore di una quattordicenne per essere quest'ultima “adetta alla disonestà”¹⁰³⁸.

¹⁰³² AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 10, f. Polizia anno 1856: lettera del direttore dell'Ufficio Sanitario all'ispettore sanitario, 14 marzo 1856.

¹⁰³³ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 10, f. Polizia anno 1857: lettera del questore di Torino al ministro degli Interni, 28 giugno 1857.

¹⁰³⁴ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 11, f. Polizia anno 1858: lettera dell'ispettore sanitario all'intendente generale di Torino, 22 dicembre 1858.

¹⁰³⁵ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1856, n. 1879, volume II, pp. 297-299, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Riposo Pietro, Calcagno Giuseppe, Boeris Carlo detto Gian Boe, Calcagno Domenico surnomato il Portugalé, Ferro Vittorio Amedeo e Dosio Giuseppe, 19 agosto 1856.

¹⁰³⁶ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1887, volume I, pp. 337-338, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pistotti Maurizio, 5 aprile 1859.

¹⁰³⁷ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1850, n. 1868, volume II, pp. 299-300, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Lovisolo Stefano, 9 ottobre 1850.

¹⁰³⁸ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1883, volume II, p. 37, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Demo Domenico, 3 luglio 1857.

4.3 Amministrazione della giustizia e Stato liberale: un rapporto complesso.

A partire dall'autunno del 1847 l'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna subì notevoli cambiamenti di cui la perdita del tradizionale nome di Senato imposta dallo Statuto non era che la modifica più superficiale. Divenuti Magistrati d'Appello per distinguerli dalla Camera alta del Parlamento¹⁰³⁹ (dal 1854 assunsero il nome di Corti d'Appello), e trasformati i Tribunali di Prefettura in Tribunali di prima Cognizione¹⁰⁴⁰, i magistrati videro la loro posizione e il loro prestigio all'interno del paese profondamente intaccati. Non solo l'introduzione dei principi di pubblicità e di oralità dei dibattimenti aveva consentito l'ingresso dell'opinione pubblica nei tribunali sottoponendo l'operato dei giudici a valutazioni più o meno competenti, ma anche la diffusione di periodici giuridici, già iniziata, anche se molto labilmente, durante l'epoca carloalbertina, e poi moltiplicatasi dopo il 1848, mutò considerevolmente il quadro generale della vita forense del paese, divenendo uno strumento di pubblicizzazione e di controllo della bontà e della serietà delle decisioni di ogni magistrato. Il colpo più duro alla reputazione di supremi arbitri del diritto patrio fu l'istituzione di una Corte di Cassazione nell'autunno del 1847: se per il Regno di Sardegna la creazione di un terzo grado di giurisdizione rappresentava un necessario adeguamento della normativa giudiziaria a quella degli altri Stati italiani dove questa si era già affermata da tempo, per i massimi magistrati piemontesi la nascita di un organo che poteva mettere in dubbio le loro sentenze in base alla sola interpretazione del diritto rappresentava una manifesta espressione di sfiducia nella loro competenza tecnico-giuridica. Il prestigio della magistratura fu poi ulteriormente ridimensionato dallo Statuto che cancellò il diritto di interinazione delle leggi e i compiti di consulenza tecnica del giudice togato nell'attività legislativa, e dalla successiva legge sui reati di stampa che introdusse la giuria popolare, incrinando così il principio dell'esclusività della funzione giudicante del magistrato¹⁰⁴¹. Gli eventi del 1847-48 segnarono così la fine del ruolo che fino ad allora la magistratura aveva rivestito nella società e nella politica del Regno, completando quel processo di riduzione del giudice a "tecnico" che era incominciata con la codificazione. Nemmeno alcune significative garanzie contenute nel testo statutario erano sufficienti a compensare la reale perdita di influenza della magistratura nelle questioni di politica statale. Lo Statuto, infatti, oltre a disporre la pubblicità delle udienze dei processi e il divieto di avocazione dei processi, aveva garantito ai giudici l'inamovibilità (art. 69), limitata peraltro soltanto ai magistrati superiori che avessero compiuto "tre anni di esercizio". Il principio dell'inamovibilità che stabiliva anche il mantenimento in servizio dei giudici fino ad allora operanti, fu accolto "come una conseguenza dell'ordine costituzionale" e come una garanzia di indipendenza e di autonomia dell'apparato giudiziario¹⁰⁴². La preoccupazione di sottrarre la magistratura all'ingerenza dell'esecutivo emergeva ancora nell'articolo 70 dove, dopo avere confermato la continuità del sistema giudiziario vigente, si stabiliva che esso poteva essere variato solo in forza di una legge. Ai principi egualitari e democratici affermatasi con le costituzioni francesi si ispirava poi il divieto di sottrarre i cittadini alla competenza di giudici istituiti per legge e di creare tribunali straordinari. Tuttavia, accanto a queste garanzie di indubbio rilievo, il testo

¹⁰³⁹ Regie Patenti colle quali S. M. ordina che i Senati avranno quindi innanzi il titolo di Magistrati di appello e che i loro Membri, non che quelli che hanno il titolo e grado o l'anzianità di Senatore, prenderanno il titolo di Consigliere; in data 4 marzo 1848, pubblicato l'11 stesso mese, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XII, serie V, p. 89.

¹⁰⁴⁰ Il decreto stabiliva, inoltre, che i prefetti si sarebbero chiamati presidenti di prima Cognizione e gli assessori Giudici di prima Cognizione. Decreto Sovrano col quale i Tribunali di prefettura si denomineranno quindi innanzi Tribunali di prima cognizione; del quartier generale di Volta il 12 aprile, pubblicato in Torino il 21 stesso mese, *ibidem*, pp. 207-208.

¹⁰⁴¹ G. S. Pene Vidari, *La magistratura e i codici*, cit., pp. 217-221.

¹⁰⁴² I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, cit., p. 49.

statutario lasciava in sospeso alcune questioni fondamentali riguardo la posizione della magistratura all'interno del nuovo Stato costituzionale: infatti, quest'ultima veniva chiaramente designata come "ordine giudiziario" e non come "potere" secondo le moderne concezioni di tripartizione dei poteri all'interno di uno Stato, evidenziando così una non pariteticità con gli altri poteri e sottintendendo una correlazione con l'esecutivo, se non una sua dipendenza¹⁰⁴³. La vaghezza del dettato costituzionale lasciava comunque aperta la porta a differenti interpretazioni sui rapporti che la magistratura avrebbe dovuto tenere con il governo, e questo fu, a tutti gli effetti, uno dei primi problemi che si posero a partire dall'autunno 1848. La sinistra democratica, che considerava i giudici togati gli esponenti di punta di quell'ambiente conservatore, cattolico e assolutista che aveva fatto della magistratura l'ordine depositario dei valori fondamentali della società, misero subito in discussione le norme costituzionali che garantivano l'indipendenza e l'autonomia della magistratura dall'esecutivo. La polemica, per quanto limitata al piano politico, rifletteva anche gli interessi materiali della base elettorale democratica, composta in buona parte da avvocati, intenzionati a rivalersi sull'aristocrazia cadetta che fino ad allora aveva monopolizzato le cariche più prestigiose della magistratura, considerandole un impegno fondato sul senso dell'onore, della tradizione, della lealtà e della devozione all'istituto monarchico¹⁰⁴⁴. La tesi della sinistra era sostanzialmente riassumibile in quella che, già nella primavera del 1848, il leader del centrosinistro Rattazzi, preoccupato per il notevole potere che sarebbe stato riconosciuto alla magistratura con l'inamovibilità, aveva sostenuto davanti al Parlamento: se tale diritto doveva essere garantito per restare in linea al dettato statutario, era necessario che fosse efficacemente controbilanciato dalla "somma e rigorosa sorveglianza" che il ministro di Grazia e Giustizia avrebbe esercitato sul magistrato durante i suoi primi tre anni di pratica, al fine di ammettere nell'ordine giudiziario solamente quelli che davano sicura dimostrazione di essere fedeli interpreti delle concrete esigenze politiche dello Statuto. A queste argomentazioni si aggiungevano anche istanze di licenziamento verso tutti quei magistrati che erano segnalati per le loro idee più conservatrici e reazionarie e maggiormente compromessi con il passato regime. Le perplessità messe in campo dalla sinistra confluirono almeno in parte nel progetto di legge che il ministro di Grazia e Giustizia, Luigi Demargherita, presentò alla Camera il 21 agosto 1849. Redatto in tre articoli, il progetto intendeva realizzare la politica rigidamente statutaria e moderata del governo d'Azeglio, attuando un compromesso fra le due tesi: infatti, esso prevedeva il riconoscimento dell'inamovibilità dei giudici, esclusi quelli di Mandamento, quando essi avrebbero raggiunto i tre anni di esercizio, tenendo conto anche del servizio prestato prima dello Statuto. Il testo sfumava, tuttavia, la questione dell'inamovibilità del giudice, a cui garantiva grado e stipendio, ma non tutelava da eventuali spostamenti di sede territoriali. Il provvedimento confluì successivamente nella più elaborata legge Siccardi del 24 febbraio 1851, intesa a sancire l'autonomia della magistratura dall'esecutivo: basandosi sull'articolo 69 dello Statuto, la legge stabiliva che, dopo tre anni di servizio, i giudici non potessero essere privati della loro carica né sospesi o traslocati o posti in aspettativa o pensionati se non in determinati casi e con forme specificate dalla legge. Le deliberazioni in materia erano demandate alla Corte di Cassazione e il ministro guardasigilli le avrebbe solo ratificate formalmente, dato che il decreto reale da lui controfirmato avrebbe riprodotto la decisione presa autonomamente dall'organo giudiziario. Se questa parte della legge costituì una efficace affermazione dei principi liberali, la normativa sui provvedimenti disciplinari nei confronti del giudice non fu altrettanto avanzata in quanto configurava una struttura di tipo gerarchico a capo della quale era posto il ministro di Grazia e Giustizia, sottacendo così la posizione di superiorità del governo sull'ordine giudiziario¹⁰⁴⁵. La promulgazione della legge

¹⁰⁴³ *Ibidem*, p. 48.

¹⁰⁴⁴ D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, A. Giuffrè, Milano, 1966, p. 13.

¹⁰⁴⁵ *Ibidem*, pp. 26-27.

non sopì comunque le istanze della sinistra che, tra la fine del 1850 e l'inizio del 1851, rimise sul tappeto il problema dell'epurazione degli elementi più compromessi della magistratura, soprattutto in riferimento a quella savoiarda, maggiormente imputata di idee reazionarie. A giudizio dei democratici, il triennio dopo il quale lo Statuto garantiva l'inamovibilità ai componenti dell'ordine giudiziario decorreva solo a partire dall'entrata in vigore della costituzione, e non dalla data di nomina, se anteriore. Era così possibile, entro il maggio del 1851, allontanare quei magistrati che erano stati "docili stromenti del dispotismo" e su cui pesavano le pesanti condanne inflitte durante i processi del 1833¹⁰⁴⁶. Il guardasigilli Siccardi, proveniente dalla magistratura e legato all'istituzione, era assolutamente contrario a provvedimenti discriminatori, ma la sua posizione dovette sostenere l'aspro attacco della sinistra e le insistenze di una parte del gabinetto ministeriale. Impossibilitato a sostenere queste pressioni, a inizio febbraio egli decise l'allontanamento dei magistrati più invidiati, ma contemporaneamente annunciò le sue dimissioni in segno di protesta con la linea governativa. Così, il 20 marzo, venne promulgato un decreto che, collocando a riposo e trasferendo diversi alti magistrati, umiliava il principio di indipendenza dell'ordine giudiziario, colpendo essenzialmente i magistrati che in quegli anni avevano manifestato pubblicamente il loro dissenso verso la politica del governo¹⁰⁴⁷. Il disgusto provocato nella magistratura da queste epurazioni, considerate come un atto totalmente illegittimo e irrispettoso dei servizi prestati, così come il fastidio per le continue ingerenze governative spinsero i suoi esponenti su posizioni ancor più tenacemente conservatrici e avverse al governo liberale. I rapporti tra esecutivo e magistratura si invelenirono ulteriormente nel 1852 quando il conte Costa della Torre, consigliere di Cassazione, venne incriminato innanzi alla Corte di Assise di Torino per offesa al sovrano, incitamento al sovvertimento dell'ordine costituzionale e al disprezzo della legge dello Stato per aver pubblicato un saggio dal titolo "Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul sacramento del matrimonio" che criticava la politica ecclesiastica del governo. La Corte di Assise di Torino, i cui giurati erano noti per i loro dichiarati sentimenti radicali, condannò il conte a duemila lire di multa e a due mesi di carcere, malgrado fosse chiaro che la sentenza prescindeva da qualsiasi valutazione giuridica e si giustificasse unicamente sul piano politico. Non ritenendo la condanna sufficiente, il nuovo ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Boncompagni, pretese dalla Cassazione che si procedesse nei confronti del conte con giudizio disciplinare e che lo si dichiarasse, a seguito della condanna, revocato dall'ufficio con la conseguente perdita di ogni diritto alla pensione. La Cassazione, posta fra la pressante richiesta del ministro e lo scrupolo di garantire in definitiva la libertà d'opinione di un suo membro, accolse solamente in parte le richieste governative, dispensando il conte da ulteriore servizio, ma riconoscendogli il diritto alla pensione ed ammettendo la possibilità di un eventuale richiamo in servizio. Il ministro era riuscito in tal modo a punire il giudice che aveva osato criticare apertamente la politica del governo, ma nello stesso tempo aveva dovuto subire l'implicita condanna del suo operato dato che la Cassazione riconobbe il conte della Torre degno di ritornare a far parte della magistratura.¹⁰⁴⁸ Il conflitto tra magistratura e governo non si placò con l'avvento al governo di Cavour che, sebbene avesse sostenuto in passato l'indipendenza dei giudici secondo la sua concezione di liberalismo avanzato, era ora ben conscio di dover fare della magistratura, totalmente avversa alla sua linea politica, un più docile strumento nelle mani del governo. A questo proposito si rivolse all'uomo che proprio del principio della "somma e rigorosa sorveglianza" sui magistrati aveva fatto il suo cavallo di battaglia, il suo alleato politico Urbano Rattazzi che, nell'ottobre 1853, entrò nella compagine governativa come ministro di Grazia e Giustizia in sostituzione del poco energico Boncompagni. Le prove di moderazione date dall'uomo politico alessandrino dopo l'accordo

¹⁰⁴⁶ *Atti del Parlamento Subalpino*, Discussioni, 1851, Tornata 29 gennaio 1851, p. 713.

¹⁰⁴⁷ D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, cit., pp. 19-20.

¹⁰⁴⁸ *Ibidem*, p. 32.

con il Cavour, ne avevano cancellato la fama di radicalismo e demagogia del passato, soprattutto riguardo al periodo del famigerato “ministero democratico” della primavera del 1849 di cui era stato uno degli esponenti di punta. Tuttavia, con lui andò al potere una concezione del liberalismo profondamente diversa da quella cavouriana del *juste milieu*: nella sua visione dello Stato come forza destinata a realizzare le istanze di liberazione e di progresso volute dalla coscienza moderna, rimaneva indubbiamente un'impronta “giacobina”, al tempo stesso dispotica e democratica, che lo portava a esercitare la propria autorità con grande durezza. Magistrati giudicanti chiamati “*ad audiendum verbum* per il contegno tenuto in un dibattito”, vescovi convocati “per fargli conoscere quali siano le intenzioni del governo”, impiegati costretti a far “pubblica dichiarazione di non appartenere al mazzinismo”, collaboratori stranieri di giornali clericali espulsi, beni ecclesiastici sequestrati e pressioni sulla magistratura per bloccare l'opposizione degli interessati in sede giudiziaria, sono solo alcuni esempi del procedere in cui si espresse la concezione razziana dello Stato laico e liberale. A tale rigidità nel perseguimento delle proprie convinzioni e nell'uso delle proprie prerogative non corrispose, almeno per il momento, un altrettanto efficace azione legislativa¹⁰⁴⁹. All'apertura della sessione parlamentare del 1854 egli presentò un disegno di legge sull'ordinamento giudiziario inteso a porre la magistratura sotto un più diretto controllo dell'esecutivo: richiamate esplicitamente talune “improntitudini” del recente passato che potevano far sospettare la magistratura di “riprovevoli tendenze”, si proponeva che gli effetti del principio di inamovibilità “non venissero esagerati” con il divieto “di traslocare i giudici senza il loro consenso” e con la limitazione del diritto di irrevocabilità del loro ufficio. La facoltà di revoca delle loro funzioni sarebbe stata affidata ad un consiglio superiore di disciplina, composto di nove membri scelti dal sovrano nella Camera e nella Corte di Cassazione, che avrebbe così represso in taluni magistrati la “inconsiderata esagerazione del sentimento della propria indipendenza” e le “velleità di opposizione” al governo che erano affiorate episodicamente. Nonostante il parere favorevole della Commissione della Camera, il progetto incontrò tuttavia una fortissima ostilità in ambedue i rami del Parlamento, e nel luglio venne definitivamente abbandonato per l'impossibilità di trovare un concreto sostegno parlamentare¹⁰⁵⁰.

A favorire i contrasti tra governo e magistratura vi era anche il tipo di processo stabilito nel Regno di Sardegna con la pubblicazione del codice di procedura penale del 1847. Come abbiamo già detto, infatti, il processo penale si strutturò secondo una modalità che prevedeva una fase istruttoria ispirata ai canoni del processo inquisitorio a cui seguiva una fase dibattimentale caratterizzata dai requisiti propri della procedura accusatoria. Analogamente al processo d'Antico Regime, l'istruzione preparatoria si segnalava per la sua segretezza e per l'assenza del difensore: attivata su impulso dell'Avvocato Fiscale Generale a cui era attribuito l'esercizio in esclusiva dell'azione penale, essa veniva condotta dal giudice istruttore che interrogava gli imputati e i testimoni senza alcuna assistenza legale e senza l'obbligo di mettere al corrente i primi dell'esito delle attività già svolte. Quando questi ritenesse di avere abbastanza elementi in mano, tutta la documentazione del processo veniva consegnata all'Avvocato Fiscale Generale che redigeva le conclusioni e formulava i capi d'accusa. Le imputazioni venivano poi passate al vaglio dalla Sezione d'Accusa, organo modellato interamente sulla *Chambre d'Accusation* del *code d'instruction* del 1808. Questo collegio composto da tre magistrati, creato come un'istituzione di garanzia che intendeva compensare la segretezza e l'assenza della difesa durante l'istruttoria, aveva il compito di esaminare preventivamente tutti gli atti dell'istruttoria, di eliminare i capi d'accusa per cui non vi fossero sufficienti elementi di reità, e di redigere il nuovo atto d'accusa. Il suo intervento segnava anche lo spartiacque fra la fase inquisitoria e il giudizio al quale l'imputato era inviato dopo che gli erano state comunicate le accuse ufficiali e assegnati gli

¹⁰⁴⁹ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 786-788.

¹⁰⁵⁰ *Ibidem*, pp. 778-780.

avvocati difensori. Tutta la fase dibattimentale, che si svolgeva pubblicamente, ruotava su tre figure: il presidente, che aveva il compito di condurre tutte le udienze del processo, il pubblico ministero, quale rappresentante governativo facente capo all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale con il compito di portare avanti l'accusa in sede processuale, e l'avvocato difensore. A ogni capo d'accusa era prevista un'audizione dell'imputato e dei testimoni, sia di quelli a carico che di quelli a discolta, e una successiva discussione durante la quale all'accusato era sempre garantito il diritto all'ultima parola. Il dibattimento si chiudeva definitivamente con la requisitoria del pubblico ministero che illustrava le prove a carico dell'accusato e proponeva le sanzioni da infliggergli, e con l'arringa finale dell'avvocato difensore che, concentrandosi sulle contraddizioni emerse in fase processuale, chiedeva l'assoluzione dell'imputato o, in caso di comprovata colpevolezza, l'applicazione di una pena minore di quella richiesta. Infine, al termine di un intervento riassuntivo del presidente, era proprio lui, con la collaborazione degli altri consiglieri componenti la Corte, a emettere la sentenza e a dare le disposizioni per la sua esecuzione e per l'eventuale ricorso in Cassazione. Naturalmente, in un clima fortemente invelenito dalle vicende politiche, l'introduzione nel processo di una figura direttamente dipendente dal governo come il pubblico ministero, non poteva non essere foriera di tensioni. Del resto, l'esclusione del pubblico ministero dal corpo della magistratura era un'anomalia tutta subalpina: questa caratteristica propria dei regimi assolutistici dove la separazione delle carriere tra giudici e procuratori costituiva una particolare garanzia per il suddito, era stata mantenuta anche con la promulgazione dello Statuto, per quanto non avesse molta ragione d'essere in uno Stato costituzionale rappresentativo. Anzi, la magistratura, in quanto corpo unitario, con la sola differenziazione delle funzioni, avrebbe potuto dare maggiori garanzie rispetto a un settore di pubblici ministeri alle dipendenze di un potere esecutivo che poteva rivelarsi oppressivo¹⁰⁵¹. Inoltre, in quanto "rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria", i compiti del pubblico ministero comprendevano anche funzioni di controllo generale sull'operato della magistratura giudicante¹⁰⁵². I ripetuti contrasti tra la magistratura e il governo finirono così con il trasformare alcuni processi in una vera arena di scontro tra il magistrato e il pubblico ministero, divenuto a tutti gli effetti un petulante controllore del ministro di Grazia e Giustizia nell'aula di tribunale. In questo clima di aperta contrapposizione, non mancarono le palesi forzature attuate da ambo le parti: a un'eccessiva facilità di incriminazione verso ecclesiastici o personaggi rei di nutrire idee politiche conservatrici, la magistratura reagiva con interpretazioni sibilline, se non con gravi ed evidenti manipolazioni. Fu questo, per esempio, il caso del processo ad Agostino Boggio, quarantunenne parroco di Malanghero, accusato d'aver "eccitato la corruzione di varie ragazze minori di quindici anni, delle quali era incaricato di sorvegliare la condotta; trascorrendo sul loro corpo a toccamenti lascivi e disonesti". La sua assoluzione fece gridare all'ingiustizia l'Avvocato Fiscale Generale che inviò una lunga relazione sul dibattimento al Ministero di Grazia e Giustizia, denunciando come "siasi sopraggiunto un incidente tra il ministero pubblico, ed il presidente che teneva i dibattimenti da non lasciarsi passare inosservato". Secondo la sua testimonianza, il procedimento non era stato corretto dato che il presidente della Corte non solo non aveva rispettato l'ordine dei testimoni presentatogli dal pubblico ministero, ma aveva anche aperto il dibattimento "con dichiarare che è noto al Magistrato che vi furono degli intrighi, quando non designa né donde partano gli intrighi, né chi li abbia fatti noti al Magistrato prima del dibattimento". Nonostante le proteste del pubblico ministero che "non si procedeva al dibattimento colla voluta imparzialità", questo "malaugurato sistema di intimidazione" aveva fatto vacillare tutta l'accusa "col mezzo di ritrattazioni individuali delle figlie, che nel processo scritto l'avevano abbondantissimamente provata" e la motivazione di assolutoria, ravvisando "la più manifesta inverosimiglianza ed

¹⁰⁵¹ I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, cit., p. 49.

¹⁰⁵² G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, cit., p. 170.

improbabilità” delle accuse, dichiarò apertamente che le ragazzine erano state strumento di “un potente intrigo” ordito dai loro genitori per ricavare “qualche utile” dal sacerdote¹⁰⁵³. A fronte delle continue ingerenze e dei tentativi del governo di limitare la sua autonomia, la magistratura si difendeva emanando sentenze sgradite agli ambienti del governo e che andavano in palese contrasto con la nuova direzione di tipo liberale e progressista che si voleva dare al paese. Il caso più emblematico fu il cosiddetto “processo ai valdostani”, istruito contro quei valligiani che avevano partecipato ai tumulti contro il carovita del 26-27 dicembre 1853: il carattere apertamente conservatore della rivolta, sottolineato dalle grida di “viva il re, abbasso la costituzione” e frutto dei malumori della società rurale locale contro la borghesia urbana e liberale, aveva provocato la durissima risposta del governo che, deciso a non ammettere alcun patteggiamento con i ribelli, fece rimuovere l’intendente e procedere all’arresto di oltre cinquecento persone, fra cui sette parroci e curati. Nonostante la volontà del governo di comminare punizioni esemplari ai rivoltosi, le sue bellicose intenzioni non poterono nulla contro l’atteggiamento volutamente conciliante della magistratura: i rinviati a giudizio furono centoventicinque, fra cui quattro sacerdoti, un sindaco, tre consiglieri comunali e due maestri, ma per varie circostanze i processati furono solo un’ottantina, e di questi solo nove subirono condanne per reati comuni, mentre venivano assolti tutti gli ecclesiastici e respinte tutte le accuse di carattere politico. L’esagerato numero di assoluzioni, alcuni proscioglimenti rimasti senza spiegazione e la generale tenuità delle condanne testimoniavano come la magistratura avesse sfruttato il processo come un’occasione favorevole per vendicarsi delle continue interferenze governative¹⁰⁵⁴.

L’antagonismo tra magistratura ed esponenti governativi non deve comunque essere estremizzato né generalizzato per tutte le situazioni processuali. Sul piano pratico il rapporto tra giudici e pubblici ministeri era più elastico di quanto i contrasti tra magistratura e governo possano lasciar supporre: ad esempio, nella maggior parte dei processi che riguardavano azioni di criminalità comune, essi si coalizzavano per reprimere duramente i comportamenti devianti. Il tipo di processo introdotto nel Regno di Sardegna con il codice di procedura penale nel 1847 era per buona parte mutuato sulla procedura francese che, come il codice penale, era finalizzata a garantire al sistema repressivo nel suo complesso il massimo grado possibile di efficacia. Il garantismo penale che vi era sotteso non portò a un generale alleggerimento della repressione penale, anzi per certi versi è semmai vero il contrario. Rispetto al periodo carloalbertino, le comminazioni delle pene che, dal 1840, si erano rese più uniformi e, in via generale, più miti, subirono un marcato inasprimento, ravvisabile in una serie di ragioni, solo in parte riconducibili alla nuova procedura penale introdotta nel Regno a partire dal 1848. Per prima cosa, il tentativo di contemperare esigenze di difesa sociale e rispetto delle garanzie individuali non si risolse in un’operazione “a somma zero”, almeno sotto due profili. Anzitutto, la distinzione fra le due fasi del processo risultava meno netta di quanto potesse sembrare a prima vista: il codice consentiva l’utilizzo della documentazione istruttoria per contestare ai testimoni e agli imputati eventuali difformità con le dichiarazioni rese in udienza, determinando così un’inevitabile preponderanza della procedura scritta che faceva sì che l’esito del processo fosse il più delle volte pregiudicato dall’opera del giudice istruttore¹⁰⁵⁵. Il “costituito obiettivo”, ovvero l’interrogatorio dell’imputato senza difensore durante l’istruttoria, e la contiguità tra accusa e giudice istruttore indebolivano inesorabilmente la figura dell’inquisito che, come durante l’Antico

¹⁰⁵³ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 14: lettera dell’Avvocato Fiscale Generale al ministro di Grazia e Giustizia, 25 ottobre 1854.

¹⁰⁵⁴ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 721-723.

¹⁰⁵⁵ A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, cit., pp. 604-605.

Regime, rimaneva l'oggetto dell'inquisizione¹⁰⁵⁶. In secondo luogo, se da un lato il codice di procedura criminale forniva maggiori garanzie all'imputato introducendo elementi moderni come la Sezione d'Accusa o imponendo più chiare e delineate norme a dimostrazione della colpevolezza dell'inquisito, dall'altro lato annullava tutto quel vasto spazio di trattativa che l'imputato aveva conservato per secoli. Abolendo tutte quelle pratiche di giustizia premiale che fino al 1847 erano state abbondantemente usate dai giudici per variare la sentenza a seconda del caso in esame, divenivano così impossibili quelle "negoziazioni", che in sede istruttoria i delinquenti da sempre instauravano con gli ordini giudicanti per ottenere forti sconti di pena o altri vantaggi. Soprattutto gli inquisiti di reati gravi come assassini, grassazioni o furti di ingente valore, ben difficilmente riuscivano a ottenere alleggerimenti alla loro condanna con la loro collaborazione o le loro confessioni. Ad esempio, le accuse che durante l'istruttoria e il dibattimento pubblico Giuseppe Viglianis fece contro i suoi tre compagni di grassazioni non servirono a evitargli una pena di quindici anni di lavori forzati¹⁰⁵⁷. Abituati da secoli a giocare un ruolo attivo durante il processo con le proprie confessioni, la gran maggioranza dei delinquenti piemontesi faticò a entrare in questa nuova prospettiva. Frequente era il caso che gli imputati ammettessero la loro responsabilità durante l'istruttoria e poi, compresa la sostanziale inutilità delle proprie dichiarazioni in vista di un trattamento più clemente, le ritrattassero durante il dibattimento negando recisamente qualsivoglia addebito e accusando a volte di avere subito pressioni psicologiche da parte del giudice istruttore. Sebbene queste accuse fossero quasi sempre un estremo tentativo di salvarsi da una situazione senza vie d'uscita, è anche vero che la severa disciplina della carcerazione preventiva, pressoché obbligatoria per i presunti autori di crimini e per i vagabondi, rappresentava in pratica un mezzo di pressione per rendere l'imputato più influenzabile. A causa del vistoso allungamento dei tempi del processo, soprattutto nella sua fase istruttoria, la notevole durata della detenzione preventiva, spesso di molti mesi quando non di anni, minava inevitabilmente la fermezza e la determinazione degli inquisiti. Inoltre, era prassi comune che i compagni di cella dell'imputato venissero stimolati a raccogliere le sue "confidenze" che potevano poi essere usate in sede processuale. Analoghe cautele erano poi usate durante il dibattimento verso i testimoni, obbligati a non discostarsi troppo dalle dichiarazioni rilasciate in istruttoria pena l'accusa e l'arresto per falsa testimonianza, e furono frequenti i casi in cui il magistrato ordinò la detenzione di testimoni risultati troppo sfacciatamente a favore degli accusati. Peraltro, l'arsenale giudiziario dispiegato contro l'imputato era almeno in parte compensato dai nuovi strumenti di difesa forniti dal nuovo codice. Ad esempio, veniva a cadere quel carattere di presunzione di colpevolezza che l'uso della "negativa" e del silenzio aveva avuto nel processo penale d'Antico Regime: in mancanza di altri forti indizi a carico dell'inquisito, la scelta di tacere rappresentava un'ottima arma di difesa, vanificando tutti gli sforzi del pubblico ministero di dimostrarne la colpevolezza¹⁰⁵⁸. Inoltre, il codice stabiliva che eventuali confessioni o testimonianze della vittima dovessero essere "amminnicolate" da fatti concreti e dimostrabili a pena di nullità: non erano così più ritenute valide le imputazioni di reati "contro ignoti" o i capi d'accusa

¹⁰⁵⁶ L. Lacchè, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M. N. Miletta (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno. (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, A. Giuffrè, Milano, 2006, pp. 472-473.

¹⁰⁵⁷ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1849, n. 1865, volume I, pp. 40-45, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Casassa Giovanni, Reynaud Battista, Viglianis Giuseppe e Golzio Vincenzo, 16 gennaio 1849.

¹⁰⁵⁸ L. Garlati, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in M. N. Miletta (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno. (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, cit., pp. 266-359.

dove la vittima non era sufficientemente “degnata di fede” o dove i “detti” di uno degli inquisiti non erano corroborati “da altri fatti speciali, ed estrinseci alla propalazione”¹⁰⁵⁹. Inoltre, sebbene i provvedimenti subito successivi alla promulgazione dello Statuto avessero cancellato “alcune disposizioni che più non *erano* in armonia coll’attuale ordine politico”¹⁰⁶⁰, molte sanzioni tipiche del Piemonte carloalbertino rimasero invariate, sebbene cozzassero palesemente con la nuova direzione liberale del governo. Erano state mantenute, per esempio, tutte quelle pene accessorie come la berlina e l’emenda per i colpevoli di grassazione, o la lugubre processione destinata ai parricidi, né erano state cancellate le sanzioni riguardanti il suicidio o la bestemmia che pure non avevano più ragione di essere in uno Stato liberale. Destavano poi anche molte perplessità la pesantezza delle condanne per i furti avvenuti nelle chiese o su oggetti destinati al culto, considerate assolutamente sproporzionate all’effettiva gravità del reato. Agli esponenti del liberalismo subalpino pareva un controsenso che il furto di un “parapioggia” o di qualche lira solo perché avvenuto all’interno di una chiesa potesse essere punito dai tre ai cinque anni di reclusione, mentre se lo stesso furto fosse avvenuto per strada o in un’osteria non sarebbe stato punito che con il carcere per qualche mese¹⁰⁶¹. Così come doveva parere un’assurdità che, in piena seconda guerra di indipendenza, quando i principi del liberalismo si erano ormai imposti in buona parte della società subalpina, un venticinquenne garzone muratore incensurato venisse punito con tre anni di reclusione per aver rubato “alcuni moccoli di cera del peritato valore di centesimi dieci” nella chiesa di San Pietro in Vincoli¹⁰⁶². Denunciati un po’ da tutte le parti, questi argomenti vennero impugnati soprattutto dalla sinistra democratica che, in particolare con Brofferio, richiamò più volte il Parlamento sulla necessità di una “urgente riforma” di “tutti quegli articoli di legge i quali, o perché cozzanti collo Statuto, o perché ripugnanti al presente stato di progresso”. Oltre a contestare il codice per le “gravissime pene, caratteristica questa che lo contraddistingue da tutti gli altri dei popoli civili”, queste critiche richiedevano di riesaminare i reati come l’adulterio e il duello “alle tendenze della società” e di sopprimere l’articolo 585 riguardante il suicidio che non solo “*non trova il corrispondente nei migliori Codici penali*” ma era anche “impotente per certo a prevenire un solo suicidio”¹⁰⁶³. Nonostante nell’estate del 1854 venissero abolite la pena dell’emenda, della berlina e del cerimoniale per i parricidi e nonostante i molti richiami da parte dell’opinione pubblica, la pesantezza delle sanzioni rimase immutata e c’è da credere che, almeno in un primo momento, il governo non ritenesse necessaria una completa revisione delle sanzioni del codice penale in senso liberale e moderato. Infatti, una delle altre ragioni per cui la sorte

¹⁰⁵⁹ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1860, n. 1890, volume I, pp. 330-341, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cibolla Vincenzo, Giletti Vincenzo, Vassarotti Matteo, Grandi Pasquale, Tanino Agostino, Toscani Giuseppe detto Pin el borich, Barberis Graziano, Macchia Angelo detto Luis, Actis Perinetto Giovanni, Beltramo Ambrogio e Foa Maria, 30 aprile 1860.

¹⁰⁶⁰ Tra le norme soppresse vi erano i limiti al carattere infamante della pena di morte ai soli condannati all’impiccagione, ovvero ai non nobili, la possibilità di autorizzare la detenzione fino a cinque anni dopo l’assoluzione per insufficienza di prove nel caso di reati di particolare gravità, le restrizioni in materia di stampa che contrastavano con l’editto del 26 marzo, e quelle imposte al diritto di associazione e riunione. Sovrano Decreto abrogazione di alcuni articoli del Codice Penale contraddicenti allo Statuto Fondamentale; in data del 26 settembre 1848, pubblicato il 29 stesso mese, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi*, cit., volume XII, serie V, pp. 712-713.

¹⁰⁶¹ Per esempio, nella primavera del 1856 Giuseppe Accattino venne condannato a cinque anni di reclusione per aver rubato un portafoglio con otto lire nella chiesa di San Francesco da Paola, pena poi condonata del tutto il 4 luglio 1858. AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1856, n. 1878, volume I, pp. 698-699, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Accattino Giuseppe, 1° maggio 1856. Peraltro, le condanne a quattro anni di reclusione per furti simili erano abbastanza comuni. AST, *Magistrato d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1849, n. 1865, volume I, pp. 194-195, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Gambrosié Giovanni detto il Rosso, 16 marzo 1849.

¹⁰⁶² AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1855, n. 1888, volume II, pp. 110-111, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cerruti Giovanni e Durbano Bernardo, 26 luglio 1859.

¹⁰⁶³ *La riforma del Codice penale*, in “Gazzetta dei Giuristi”, 12 luglio 1856, n. 52.

dei condannati durante gli anni Cinquanta peggiorò drasticamente, era legata alle molteplici pressioni che al governo provenivano da più parti affinché si provvedesse all'ordine pubblico. Da parte della stampa d'opposizione, sia conservatrice che democratica, erano infatti continui gli attacchi al governo per la scarsa repressione della delinquenza comune. Sebbene a volte queste critiche avessero un fondo di verità, gli attacchi erano del tutto strumentali e diretti a mettere in difficoltà presso l'opinione pubblica una linea politica moderata, incarnata dal governo Cavour, che continuava a riscuotere un crescente consenso. A queste critiche il governo, assieme alla magistratura, rispose punendo duramente chi si macchiava di reati come grassazioni o ripetuti furti con scasso di ingente valore. Peculiare di questa ondata di repressione fu il numero di condanne a morte: negli anni Cinquanta solamente il Magistrato d'Appello di Torino condannò alla pena capitale ottantotto individui con una media di oltre otto condanne all'anno, un numero pari se non superiore al primo periodo della Restaurazione. Benché solo cinquantasette tra questi condannati salirono poi effettivamente sul patibolo, l'aumento delle condanne fu davvero notevole soprattutto se raffrontato al periodo carloalbertino, dove per la volontà del sovrano si era ristretta la pena capitale solamente agli assassini e ai grassatori maggiorenni che si erano macchiati di omicidio. Durante gli anni Cinquanta quest'interpretazione indulgente venne abbandonata e la pena di morte ricominciò ad essere inflitta indiscriminatamente anche a individui minorenni che, pur avendo partecipato a una grassazione conclusasi con l'uccisione o il ferimento del derubato, non erano stati gli autori materiali delle lesioni. Non furono pochi i casi di condanne alla pena capitale che vennero contestati dalla stampa per la loro eccessiva severità: per esempio, l'11 febbraio 1851 il Magistrato d'Appello di Torino condannò a morte il ventenne Giovanni Battista Aliprandi per aver commesso una grassazione durante la quale il suo compagno, resosi subito dopo latitante, aveva assassinato una delle vittime. Nella motivazione della condanna a morte, i giudici sentenziarono che, nel caso di reati scaturiti da un preventivo accordo fra persone armate, la legge doveva considerare il concorso delle singole volontà come un fatto comune a tutti i complici dell'impresa e, così facendo, non poteva limitare la pena capitale al solo esecutore materiale dell'uccisione o del ferimento. Secondo i giudici, ammettere la distinzione materiale tra le azioni dei singoli malfattori "mediante un'acconcia distribuzione di parti e scelta degli esecutori" avrebbe eluso "il salutare rigore della legge", sovvertendone l'intento "diretto ad apporre un contegno, proporzionato ai pericoli, che alla sociale sicurezza arrecano le audacie ed i terrori delle aggressioni". Accertata la sua piena responsabilità, ad Aliprandi non si erano potuti fare sconti di pena, benché fosse minorenne, perché, in caso di grassazione con omicidio, la legge non ammetteva la diminuzione di un grado di pena, concessa per altri reati ai minori di ventuno anni. Sebbene a mitigare la sproporzionata severità della sentenza, criticata persino da alcuni giuristi, giunse comunque la grazia sovrana che l'11 aprile commutò al condannato la pena capitale nei lavori forzati a vita, la decisione rappresentò un pericoloso precedente che rendeva passibili della pena capitale tutti gli autori di una grassazione con ferite a dispetto del ruolo effettivamente svolto¹⁰⁶⁴. Maggiori polemiche suscitò nell'estate 1854 la condanna a morte del ventunenne contadino Agostino Curti che, dopo aver commesso una grassazione nei pressi di Carmagnola, aveva sparato addosso un colpo di fucile a un carabiniere che lo stava inseguendo. Benché lo sparo avesse solamente causato una leggerissima ferita ad un braccio, i giudici videro nel gesto il "disegno di fare scempio di lui", e così applicarono alla lettera l'articolo 581 che puniva con la pena capitale il tentato omicidio di un membro delle forze dell'ordine nello svolgimento delle sue funzioni. Nonostante la notizia della sentenza avesse provocato addirittura una sommossa nelle carceri Senatorie, neanche la mobilitazione della stampa democratica contro la smisurata severità della punizione riuscì a salvare il giovane dal patibolo sul quale dovette salire il 25 novembre

¹⁰⁶⁴ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1851, n. 1869, pp. 129-134, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Aliprandi Giovanni Battista, 11 febbraio 1851.

1854¹⁰⁶⁵. In un'altra occasione i giudici condannarono tre ventenni a dieci anni di reclusione e due prostitute diciassettenni a cinque per una supposta grassazione avvenuta a Torino la sera del 25 febbraio 1855: la vittima, attirata dalle due prostitute in una zona appartata dei giardini pubblici, era stata assalita dai tre giovani che, senza alcuna violenza, lo avevano solo afferrato per un braccio per rubargli il portamonete, fuggendo subito dopo¹⁰⁶⁶. Queste interpretazioni e queste logiche così punitive erano il frutto di una legislazione dove l'intervento mitigatore da parte del giudice era sempre più difficile da attuare con il paradossale risultato che, mentre il procedimento giudiziario si faceva sempre più garantista e attento ai diritti individuali, la severità delle condanne, soprattutto per chi si macchiava di grassazioni e furti ripetuti, ritornava a raggiungere i livelli precodificazione. Molto dipendeva anche dai magistrati che giudicavano la causa: negli anni immediatamente precedenti l'Unità la seconda sezione della Corte d'Appello di Torino presieduta dal conte Giovanni Battista Schiari si dimostrò proporzionalmente meno rigida e severa della prima, presieduta dal conte Leonzio Massa Saluzzo¹⁰⁶⁷. Del resto, lo stesso governo liberale nato dal "connubio" non avversava la severità mostrata dai magistrati subalpini e l'emanazione di molteplici condanne a morte, ritenendo la pena capitale uno strumento efficace, come ebbe a dichiarare in Parlamento lo stesso Rattazzi, per tranquillizzare l'opinione pubblica "mentre da tutti i lati si lamentano grassazioni ed omicidi"¹⁰⁶⁸. Solo dal 1857 la stretta repressiva parve attenuarsi: nella primavera di quell'anno il nuovo ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Deforesta presentò un progetto di legge, poi votato a grande maggioranza, che, uniformandosi "a quello spirito umanitario e scientifico onde il secolo nostro va distinto", limitava la pena capitale ai soli reati che avevano avuto per conseguenza immediata la morte della vittima, dato che era ripugnante il fatto "che il reo salga al patibolo e la vittima sua sia tuttora in grado di assistervi"¹⁰⁶⁹. Peraltro, proprio il ministro di Grazia e Giustizia giocava quotidianamente un ruolo fondamentale nella giustizia dello Stato: era lui che riceveva le istanze dei pubblici ministeri, che stabiliva le misure da prendersi per imputati che si mostravano disponibili a collaborare con la giustizia e che provvedeva alla selezione delle richieste di grazia. A ben vedere, infatti, proprio l'invocazione della grazia al re a cui l'articolo 8 dello Statuto albertino consentiva la possibilità di comminare le pene, era l'unica vera possibilità per il condannato, dato che il ricorso in Cassazione aveva raramente delle possibilità di successo poiché si poteva fondare solamente su eventuali errori o vizi procedurali. Durante l'istruttoria il giudice inquirente faceva così ben presente all'imputato che un atteggiamento collaborativo con la giustizia, se non poteva dare immediati vantaggi in sede processuale, poteva però eventualmente aprire le porte a uno sconto di pena o addirittura a un intero suo condono qualche anno dopo la condanna. Soprattutto agli individui che andavano incontro a una probabile condanna a morte si faceva balenare la prospettiva di una commutazione di pena pur di ottenere rivelazioni compromettenti per i loro complici. Per esempio, le delazioni di Giovanni Massoglia sui suoi compagni di grassazioni furono sicuramente un titolo di benemeranza che gli permise di ottenere

¹⁰⁶⁵ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1854, n. 1873, pp. 73-75, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Curti Agostino, Pignatta Antonio e Gavuzzi Domenico, 6 settembre 1854.

¹⁰⁶⁶ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1855, n. 1877, volume II, pp. 395-397, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ostino Lorenzo surnomato Pare, Setti Alberto, Riva Giorgio, Prevosto Antonio e Sartoris Luigia, 11 settembre 1855. Una certa disapprovazione per l'eccessiva severità della sentenza si può avvertire in *Dibattimenti pubblici, udienza dell'11 settembre 1855*, in "Gazzetta dei Giuristi", 15 settembre 1855, n. 58.

¹⁰⁶⁷ G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., p. 78.

¹⁰⁶⁸ APS, CD, *Discussioni*, leg. V, ses. del 1853-54, dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, tornata del 3 marzo 1854, pp. 487-494.

¹⁰⁶⁹ Progetto di legge del ministro di Grazia e Giustizia portante modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale, in APS, CD, leg. V, ses. del 1857, dal 7 gennaio al 16 luglio 1857, *Documenti parlamentari*, cit., pp. 153-155.

l'agognata commutazione della condanna a morte nel marzo 1857¹⁰⁷⁰. Come ricompensa per le rivelazioni fatte durante il processo, alla prospettiva di un condono di una parte della pena, inoltre, si potevano anche unire aiuti ed agevolazioni materiali che alleviassero i rigori del periodo di condanna: ad esempio, il famoso brigante Sassone e il suo complice San Martino, entrambi condannati ai lavori forzati a vita, erano retribuiti con ottanta centesimi al giorno per l'atteggiamento collaborativo mostrato durante il processo nel quale erano implicati¹⁰⁷¹. Ci fu ovviamente anche chi, come Angelo Roccati, approfittò di questa opportunità in maniera molto scaltra:

Trovassi detenuto in questo carcere giudiziario certo Angelo Roncati che colle propalazioni da esso fatte ha reso importanti servizii alla Giustizia. E siccome scrive il Sig. Giudice Istruttore presso questo Regio Tribunale è in caso di renderne dei nuovi. Per i servizii già resi ottenne la riduzione della pena dei lavori forzati a vita a cui è stato condannato, a venti anni. Ma egli che sente logorarsi la vita, e che ben vede che quand'anche ottenesse una nuova riduzione di pena, finirà i suoi giorni in carcere, è insensibile alla grazia ricevuta, ed alle nuove che potesse ottenere. E per ridurlo a prestare nuovi servizii, a fare cioè nuove propalazioni è necessario retribuirlo con un migliore trattamento nel vitto, cioè un assegnamento giornaliero in danaro, per cui potesse meglio nutrirsi e soddisfare a qualche suo bisogno. Quest'assegnamento potrebb'essere di quaranta centesimi al giorno. Ed il Giudice Istruttore fa istanze perché sia concesso al Roncati. Il danaro che si assegnasse al Roncati non sarebbe speso infruttuosamente, anzi forse produrrebbe ancora un'economia stante che per le propalazioni del medesimo sarebbe accelerata la spedizione di molti processi, si eviterebbe forse inutili incumbenti, spese superflue di testimonii¹⁰⁷².

Molte altre cose nell'amministrazione della giustizia erano cambiate con il 1848. Del tutto inammissibili nel nuovo Stato liberale erano poi quelle "trattative" tra governo e criminalità comune che avevano contraddistinto il periodo precedente. Non ebbe, per esempio, una buona accoglienza il "progetto ardito" che il brigante sardo Taraddu aveva proposto all'intendente di Nuoro per la cattura di un altro brigante che infestava la provincia di Oristano: in cambio della promessa di libertà, egli avrebbe invitato a una festa il brigante e la sua masnada a cui avrebbe somministrato del cibo narcotizzato, permettendo così alla forza pubblica di arrestare comodamente tutta la banda. Sebbene per risolvere i problemi d'ordine pubblico della Sardegna anche il governo liberale non si facesse molti scrupoli a usare pratiche che negli altri territori dello Stato non erano più ritenute concepibili, una proposta così al limite dell'estemporaneo era troppo persino per il ministro degli Interni che fece richiamare il Taraddu a pensare ad altri metodi per assicurarsi la cattura del bandito:

Esso però non potrebbe aderire alla proposta accennata nella nota del Sig. Intendente Generale di Nuoro del 4 corrente n. 280 Gabinetto di adottare il sistema del narcotico come si offerse di propinarlo il bandito Taraddu avvegnacché potrebbe questo essere somministrato in dose troppo forte e tale da produrre la morte, per cui ne verrebbe giustamente l'accusa all'Autorità di avere promosso l'avvelenamento della banda. Si procuri quindi di trovare altro mezzo, e sebbene non si possa prima della sentenza di andare ad assicurare al Taraddu un condono o diminuzione di pena, gli si può però promettere che a seconda del servizio che presterà gli si farà a suo tempo ottenere la Grazia sovrana¹⁰⁷³.

¹⁰⁷⁰ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1881, volume I, pp. 1-12, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Massoglia Giovanni, Rusca Vittorio surnomato Morello, Poirino Luigi surnomato Bagna d'ròst, Giacometti Giuseppe, Marchisio Paolo Luigi, Albesiano Giuseppe surnomato Savoia, Flecchia Pietro e Guffo Francesco Antonio, 2 gennaio 1857.

¹⁰⁷¹ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 17: minuta di nota del ministro dell'Interno all'intendente generale di Vercelli, 7 febbraio 1855.

¹⁰⁷² AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 14: minuta di nota del ministro dell'Interno all'intendente generale di Alessandria, 10 aprile 1854.

¹⁰⁷³ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 17: minuta di nota all'intendente generale di Nuoro, 14 febbraio 1854.

In molti casi, inoltre, la grazia e i condoni di pena erano necessari anche per riportare nelle giuste misure delle sanzioni troppo sproporzionate rispetto al reato commesso che avrebbero potuto ingenerare polemiche fra l'opinione pubblica. Così, ad un sessantenne "contadino temerario" che nella pubblica piazza di Cherasco aveva osato insultare il re "a voce alta ed arrogante", rimproverandogli "l'ordinata uccisione del cane", e che la Corte d'Appello aveva condannato a tre anni di reclusione al fine di assecondare "le istantanee lagnanze di S. M. e la penosa impressione da quella provatane", fu lo stesso sovrano, quindici giorni dopo la sentenza, a condonare interamente la pena che, per la sua smisurata durezza, lo avrebbe fatto figurare agli occhi dell'opinione pubblica alla stregua di un dispotico monarca assoluto¹⁰⁷⁴. Solo in alcuni casi la grazia rappresentò una tacita confessione di quanto deciso in sede giudiziaria. Fu probabilmente questo il caso del processo al minusiere ventottenne Domenico Defilippi che aveva ucciso Giacomo Berardi, amministratore della casa Pinchia dove abitava, per delle questioni di condominio e perché "credevaloro persino denunciato delle fattegli contravvenzioni in materia di polizia". Nonostante l'efferatezza del delitto, commesso con svariati colpi di coltello nell'alloggio dell'amministratore al termine dell'ennesima lite tra i due, durante il dibattimento numerose testimonianze avevano fatto emergere che la vittima era universalmente odiata dagli inquilini di casa per i suoi modi aspri e per essersi intromesso più volte nei loro affari con il proprietario di casa per ottenere vantaggi personali. Il presidente della Corte d'Appello di Torino, il cavaliere Nazari, non aveva tuttavia prestato ascolto a queste testimonianze che potevano almeno dare adito a qualche attenuante, e il 20 dicembre 1858 condannò il Defilippi ai lavori forzati a vita. Oltre alla pesantezza della pena, non poco scalpore suscitavano alcune dichiarazioni del magistrato durante il processo tali da far dubitare della sua imparzialità: "la società deve vendicare chi non è più, che il povero Bernardi aspetta dalla giustizia la vendetta del suo assassino [sic]"¹⁰⁷⁵. La controversa sentenza venne ribaltata il 29 giugno 1862, quando un decreto del sovrano ridusse la pena all'omicida a soli cinque anni "decorribili dalla data della sentenza"¹⁰⁷⁶. Naturalmente, affidare tutto il compito di riequilibrare la pesantezza delle sentenze comminate dalla Corte all'istituto della grazia sovrana poteva essere molto rischioso: già all'inizio del 1851 il professor Torre aveva denunciato come "il rimedio della grazia sovrana nelle grassazioni fosse pericoloso", perché lasciava la vita del reo nelle mani di un sovrano spesso condizionato nelle sue scelte da esigenze politiche o da pressioni dell'opinione pubblica¹⁰⁷⁷. In un clima turbato dai continui scontri politici riguardanti i modi con cui reprimere la criminalità, il re stesso non poteva fare a meno di dare delle risposte a seconda degli umori e delle preoccupazioni dell'opinione pubblica, decidendo di volta in volta se concedere o no la grazia ai condannati. Il caso di Giuseppe Coltelli, in questo senso, è indicativo delle tante forzature che avvenivano durante i processi, e delle tante vicende estranee che vi potevano influire. Nativo di Pontedera in Toscana, si era trasferito venticinquenne a Torino nell'ottobre del 1855 a causa di problemi con la giustizia granducale forse a seguito del fallimento della sua bottega da fornaio. Qui aveva lavorato presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza come guardiano dei sordomuti e aveva conosciuto il chierico della chiesa di San Carlo, Giovanni Cavallo, di cui era diventato amico e con cui era andato a coabitare dopo essersi licenziato. La mattina del 25 febbraio 1856, il sacerdote venne trovato nel suo letto strangolato e con l'alloggio svaligiato di tutto il denaro. Rintracciato mentre

¹⁰⁷⁴ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1858, n. 1884, volume I, pp. 15-16, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Costamagna Antonio, 22 gennaio 1858.

¹⁰⁷⁵ *Corte d'Appello di Torino. Prima Classe Criminale, udienza 15 dicembre 1858*, in "Gazzetta dei Giuristi", 18 dicembre 1858, n. 51.

¹⁰⁷⁶ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1858, n. 1885, volume II, pp. 429-433, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Defilippi Domenico, 20 dicembre 1858.

¹⁰⁷⁷ *Grassazione accompagnata da omicidio. Dissertazione*, in "Giurisprudenza degli Stati Sardi", annata 1851, pp. 237-246.

tentava di darsi alla fuga, Coltelli confessò immediatamente il delitto, dicendo che aveva strangolato il chierico solamente per difendersi da “tentate turpitudini” e che aveva preso il denaro solo dopo l’omicidio per poter fuggire più facilmente. La sua difesa apparve da subito molto sconclusionata e contraddittoria, tanto più che da alcune testimonianze si venne a sapere che egli aveva già provato una volta ad avvelenare il religioso senza riuscirci. Attorno al processo, intanto, si venne a creare un polverone: i giornali della destra conservatrice presero l’episodio per denunciare l’aumento della criminalità comune causato dall’emigrazione politica, mentre una parte della comunità toscana in esilio a Torino si mobilitò per salvare l’imputato dalla pena capitale. In un clima reso rovente dalle polemiche, la Corte d’Appello di Torino condannò l’imputato alla pena di morte il 2 aprile 1856¹⁰⁷⁸. Nel ricorso in Cassazione l’avvocato difensore denunciò come la sentenza fosse “incompiuta, illegale e contraddittoria”: innanzitutto, non si era indagato abbastanza sulle qualità morali della vittima bollando a priori come menzogne le dichiarazioni dell’imputato, e successivamente elencò una serie di difetti procedurali avvenuti durante il dibattimento, segnalando che questo avrebbe dovuto avvenire a porte chiuse “costituendo materia lesiva del pubblico costume” e che le norme a garanzia dell’inquisito erano state violate “per non essersi destinato un interprete all’accusato ignaro del dialetto piemontese, parlato dalla maggior parte dei testimoni”¹⁰⁷⁹. Benché alcune argomentazioni della difesa fossero largamente condivisibili, il ricorso venne rigettato e il Coltelli fu costretto a giocarsi la sua ultima possibilità chiedendo la grazia al sovrano. A quanto pare, anche per dare un segnale di pacificazione dopo tutte le polemiche dei mesi passati, il re si mostrò “egregiamente disposto al beneficio”, ma qualche giorno prima della proclamazione della grazia, un grave fatto di cronaca avvenuto a Torino provocò una nuova ondata di panico nell’opinione pubblica, convincendo il sovrano a non accettare il ricorso. Il Coltelli dovette così rassegnarsi a salire sul patibolo dove venne giustiziato il 5 giugno 1856¹⁰⁸⁰.

Processi lunghissimi, interpretazioni anodine del diritto, un marcato sbilanciamento in favore delle esigenze repressive a scapito delle garanzie statutarie, un abbondante ricorso alla pena di morte e un altrettanto ampio numero di condanne esageratamente punitive costituirono la prassi quotidiana della repressione giudiziaria nel Regno di Sardegna degli anni Cinquanta. Certamente con l’imporsi del movimento liberale alla guida del paese, gli aspetti più macroscopici e più marcatamente antiquati vennero gradualmente cancellati, ma i problemi di fondo, legati all’impronta oppressiva dei due codici, rimasero perlopiù immutati. Peraltro, proprio per tentare di ovviare a queste problematiche la società piemontese aveva incominciato a sviluppare forti anticorpi, mobilitando l’attenzione dell’opinione pubblica e stimolandola a confrontarsi sui modi migliori per prevenire la criminalità comune senza esagerare con la repressione. Proprio nel momento in cui la mannaia del boia di Torino funzionava a pieno regime, tra le frange della sinistra democratica piemontese si andava sviluppando un forte movimento abolizionista. Questo aveva preso le mosse all’inizio del 1853 per il “caso funesto” della maldestra esecuzione di Antonio Sismondi, morto tra atroci sofferenze solo molte ore dopo la sua impiccagione, e aveva da subito incontrato forti consensi nell’opinione pubblica e negli esponenti del liberalismo di stampo più moderato¹⁰⁸¹. La polemica abolizionista si scatenò poi nella primavera dell’anno successivo, quando il 3 marzo, alla notizia della contemporanea esecuzione di tre criminali comuni il giorno successivo, si formò davanti a Palazzo Reale un assembramento che mirava ad ottenere la loro grazia ma che “irritò non poco il re”, convincendo proprio in quell’occasione Cavour a

¹⁰⁷⁸ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1856, n. 1878, volume I, pp. 385-389, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Coltelli Giuseppe, 2 aprile 1856.

¹⁰⁷⁹ Cronaca, in “Gazzetta dei Giuristi”, 17 maggio 1856, n. 34

¹⁰⁸⁰ Cronaca, in “Gazzetta dei Giuristi”, 7 giugno 1856, n. 39.

¹⁰⁸¹ Sulla nascita del movimento abolizionistico nel Regno di Sardegna e sui suoi detrattori rimando a M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d’Italia (1859-1889)*, cit., pp. 579-589.

rimuovere il San Martino e ad affidare la carica di ministro degli Interni *ad interim* a Rattazzi¹⁰⁸². Se una figura come il sovrano poteva divenire oggetto di pressioni da parte dell'opinione pubblica, tanto più lo potevano divenire i giudici di cui la stampa valutava quotidianamente il loro operato. Ben presto, il principio della pubblicizzazione della giustizia si rivelò foriero di tensioni: si lamentò la voga di trasformare le aule di udienza, coll'evidente consenso o addirittura il favore dei magistrati, in teatri per "allettare le turbe", il fatto che il pubblico si dimenticasse della vittima, assente, e finisse per simpatizzare con il reo chiedendone l'assoluzione, e si arrivò persino a denunciare la pubblicità dei dibattimenti come un fattore criminogeno, ponendo l'accento sulla suggestione che colpiva chi era, per struttura psichica, già predisposto al delitto¹⁰⁸³. Inoltre, le polemiche che la stampa scatenava contro sentenze particolarmente controverse non poteva non dare "una penosa impressione" nella magistratura sabauda che, abituata da sempre a considerarsi al riparo da ogni giudizio sul suo operato, era costretta ora a vedere il suo livello scientifico e operativo giudicato e spesso criticato anche da cittadini comuni che non avevano alcuna competenza in materia. Alle feroci critiche sollevate da un articolo de "Il Diritto" che contestava la condanna a morte inflitta a Domenico Candellero per un delitto accaduto tredici anni prima, persino un periodico non sempre tenero con la magistratura come la "Gazzetta dei Giuristi" si sentiva in dovere di rispondere, ricordando che l'operato dei magistrati si trovava su un piano diverso dalle discussioni politiche:

Questo mal vezzo a cui la stampa politica nel nostro paese si abbandona con soverchia facilità è, secondo noi, un pernicioso esempio che trascina a conseguenze ben più lontane di quanto a primo aspetto può sembrare. Se è vero che i giudici sieno l'ancora delle leggi, essi anzitutto vogliono rispettare ed onorare: gli atti loro non deggiono venir discussi colla passionata dialettica, onde suolsi esaminare gli atti non possono né devono farlo senza venir meno alla propria dignità; la magistratura, singolarmente nelle cose criminali, non agisce per amor d'opinione, ma per dettame di coscienza diligentemente scontata. E lo attaccare con irriverenti diatribe ora una decisione, ora un'altra, è voler disconoscere queste essenziali differenze, è portare sulle ardenti arene delle discussioni giornalistiche, ciò che va lasciato in disparte come sono le cose più sante, le più intime, le più rispettabili. [...] Tutti siamo egualmente interessati a mantenere nel rispetto che le è dedito la magistratura: tutti dobbiamo tenere che dalla irriverenza a quel corpo nobilissimo scaturiscano disordini sociali e morali. E il giornalismo liberale peculiarmente ha un grande interesse alla conservazione di questo prestigio, perché da esso non da altro può sperarsi un freno alle eventuali intemperanze dei partiti e dei privati. Il giornalista liberale comprende così bene questa verità in astratto che sempre lo vediamo avversare ogni pensiero di riforma che intatte non serbi la indipendenza, la inamovibilità, la sicurezza dell'ordine giudiziario. [...] A costo di essere con Romagnosi accusati di bramare che i giudici formino una *casta di semidei*, noi sosteniamo qual pratica necessità il rispetto scrupoloso delle decisioni, e se desideriamo ch'esse abbiano a ritenersi, come nell'ordine legale come nel sociale, l'espressione del *vero*, desideriamo ancor più vivamente che, avvenendo un'occasione di dissenso, si adoperino altre forme di quelle passionate e dispettose che sogliono animare le discussioni politiche¹⁰⁸⁴.

Quello della stampa era peraltro un altro problema molto grave. Oltre al braccio di ferro con la magistratura, il governo aveva anche notevoli grattacapi a causa dei giornali il cui linguaggio frequentemente precipitava in quegli abusi che la legge del 26 marzo 1848 intendeva punire. Sequestri e procedimenti giudiziari non sembravano riuscire a evitare le offese alla religione dei più violenti anticlericali o gli attacchi al governo da parte della stampa d'opposizione. Ben presto si riconobbe come un istituto così marcatamente liberale

¹⁰⁸² Sul licenziamento del San Martino rinvio a R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 783-784.

¹⁰⁸³ L. Lacchè, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M. N. Miletta (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno. (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, cit., p. 479.

¹⁰⁸⁴ *I magistrati ed i giornali*, in "Gazzetta dei Giuristi", 4 aprile 1857, n. 14

come la giuria potesse divenire alquanto “pericoloso” per il governo poiché incline a farsi influenzare da sentimenti radicali e dall’opinione comune, per quanto questa si potesse rivelare falsa o erronea. Ne uscivano così decisioni che prescindevano da qualsiasi valutazione giuridica o sentenze dove comparivano evidenti forzature. Sebbene in qualche caso, come in quello del processo al conte Costa della Torre, “i desideri dei governanti” avevano coinciso con “quelli del maggior numero”, la capacità d’azione del governo nella punizione dei reati di stampa era comunque fortemente ridotta¹⁰⁸⁵. Già dopo alcuni anni, varie “assoluzioni scandalose” e la generale consapevolezza che i giurati “per difetto di coltura e di educazione” non fossero “in grado di avere né la sagacità, né la indipendenza [...] che si richiede a quell’ufficio” spinsero il governo a prendere provvedimenti¹⁰⁸⁶. Su pressione dell’ambasciata inglese, francese e austriaca, il governo D’Azeglio, per evidenti ragioni di politica internazionale, decise di porre dei primi limiti, sottraendo alla giuria con la legge del 26 febbraio 1852 il reato di offesa contro i sovrani e i capi dei governi esteri¹⁰⁸⁷. Il problema rimase comunque sostanzialmente immutato e lo stesso Cavour, che pure in quell’occasione si pronunciò contrario alla presa di misure restrittive contro la stampa, ne fece un’amara esperienza: nell’autunno del 1853, durante la crisi agricola, alcuni giornali popolari come “La Voce della Libertà” del Brofferio insistettero sulla diceria che il conte stesse in realtà accumulando ingenti quantitativi di cereali nei magazzini a scopi speculativi, esacerbando gli animi della folla che il 18 ottobre tentò un assalto a palazzo Cavour. Il tumulto non ebbe alcuna conseguenza, ma impressionò vivamente l’opinione pubblica e il conte, che fino ad allora aveva sottovalutato i rischi politici del carovita, sotto la scossa dell’accaduto, decise di querelare “L’Imparziale” e “La Voce della Libertà”, accusandoli di aver eccitato i disordini con le loro calunniose campagne stampa. Nonostante le dicerie riportate sui due giornali non avessero alcun fondamento, l’impopolarità del governo in gran parte dell’opinione pubblica portò il 18 novembre alla clamorosa assoluzione dell’avvocato Ghisolfi, direttore dell’“Imparziale”, seguito qualche giorno dopo da un analogo proscioglimento della “Voce della Libertà” fra gli applausi del pubblico¹⁰⁸⁸. Furono episodi di questo tipo a far sì che il governo non portasse avanti l’idea, propugnata da gran parte dello schieramento liberale, di estendere la competenza della giuria ai reati comuni: sia il conte che Rattazzi, pur essendo favorevoli in linea di principio e pur proponendola varie volte in sede parlamentare, si guardarono bene dal sostenerla efficacemente, non ritenendo sufficientemente maturi i tempi¹⁰⁸⁹. I margini d’azione del governo rimanevano così circoscritti a una sottile opera di boicottaggio al giornalismo d’opposizione mediante una forte intensificazione degli interventi della polizia, spesso di carattere evidentemente pretestuoso, o facendo ricorso a fondi segreti per favorire giornali e giornalisti favorevoli alla linea governativa¹⁰⁹⁰. Le numerose assoluzioni non erano, infatti, solo un’indicazione dell’autonomia di giudizio della Corte rispetto alle scelte governative, ma erano anche l’effettiva testimonianza di una notevole pesantezza delle incriminazioni iniziali che sconfinavano spesso in un atteggiamento persecutorio, almeno contro giornali come

¹⁰⁸⁵ G. Pisanelli, *Dell’istituzione dei giurati*, Torino, 1856, pp. 181-182, cit. in D’Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, cit., p. 31.

¹⁰⁸⁶ APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, ses. del 1851, dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852, tornata del 6 febbraio 1852, p. 4109

¹⁰⁸⁷ L. Lacchè, *Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale: la Corte d’Assise e l’opinione pubblica (1859-1913)*, in F. Colao, L. Lacchè e C. Storti (a cura di), *Processo pubblico e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 86.

¹⁰⁸⁸ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 717-720.

¹⁰⁸⁹ L. Lacchè, *Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale: la Corte d’Assise e l’opinione pubblica (1859-1913)*, cit., p. 84.

¹⁰⁹⁰ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., p. 421 n.

“L’Armonia” e “Il Cattolico”¹⁰⁹¹. Tuttavia, nonostante i frequenti sequestri e le brutali intromissioni, il governo dimostrò comunque un atteggiamento generalmente rispettoso verso l’autonomia di giudizio delle giurie popolari, soprattutto quando le loro propensioni radicaleggianti potevano risultare utili per condannare soggetti particolarmente impopolari o tacciati di conservatorismo. Di questo ne era ben consapevole Rattazzi, quando nell’estate del 1854 fece approvare una legge che affidava alle giurie popolari il giudizio delle pene contro i ministri del culto che “in tale qualità” avessero criticato le leggi e le istituzioni statali¹⁰⁹².

Le cose mutarono però bruscamente dopo l’attentato del 14 gennaio 1858 compiuto da Felice Orsini contro Napoleone III. Il governo francese richiese al Regno di Sardegna la presa di immediati provvedimenti contro “les adeptes d’une doctrine sauvage et antisociale”, pretendendo l’espulsione degli emigrati e dei rivoluzionari presenti nel Regno, e la soppressione dell’“Italia del Popolo”, procedimenti giudiziari contro “Il Diritto” e “L’Unione” e “une mesure radicale, ostensibile” contro la stampa che si era resa colpevole di offese all’imperatore. Cavour che, in un primo momento, aveva assicurato l’adozione di severe disposizioni rifiutando tuttavia di promuovere una legge per restringere la libertà di stampa, fu costretto a cedere di fronte alle incalzanti pressioni dell’imperatore, che non si poteva rischiare di scontentare, soprattutto in vista di una prossima ripresa della politica unitaria. Prendendo spunto dalla clamorosa assoluzione del 28 gennaio del giornale “La Ragione”, prova lampante dell’impotenza della legislazione piemontese contro il reato di apologia di regicidio, il 17 febbraio il guardasigilli Deforesta presentò un disegno di legge sulle cospirazioni contro i sovrani stranieri e l’apologia dell’assassinio politico, affidandone la cognizione a giurati scelti in una lista compilata dal sindaco, da un consigliere comunale eletto dal consiglio e da un secondo consigliere designato dall’intendente provinciale. Sostenuta dalla destra che la considerava una misura contro l’estremismo politico, il provvedimento divenne legge solo il 20 giugno dopo una lunga battaglia da parte dell’opposizione che, comunque, riuscì a conseguire che la legge fosse valida solo fino al 31 dicembre 1862 e che nella compilazione delle liste il sindaco fosse affiancato da due consiglieri comunali e da due provinciali eletti dai rispettivi consigli¹⁰⁹³. Senza alcun riguardo si procedette invece nei confronti dell’“Italia del Popolo”, messa sotto accusa dalla diplomazia francese per i suoi legami con Mazzini. Cavour sostenne che l’esistenza di giornali repubblicani costituiva “un’offesa perenne, continua alla legge”, facendo energiche pressioni sull’intendente generale e sull’Avvocato Fiscale Generale di Genova perché il giornale venisse colpito con tutti i mezzi: tentando di corrompere o spaventarne lo stampatore, e soprattutto sottoponendolo con ogni pretesto a una serie di sequestri e procedimenti giudiziari destinati a stroncarne la diffusione e le basi finanziarie. Fatto oggetto di ben trentotto sequestri nel solo primo semestre del 1858, il giornale dovette sospendere le pubblicazioni il 28 agosto¹⁰⁹⁴. Fu questo uno dei tanti costi che il liberalismo piemontese dovette pagare per imporsi nella travagliata scena politica interna, una delle tante deviazioni non piccole dalla concezione liberale propugnata dai maggiori esponenti dello schieramento cavouriano.

¹⁰⁹¹ G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 89-88. Contro “Il Cattolico” è effettivamente testimoniato un atteggiamento persecutorio da parte dell’Avvocato Fiscale di Genova, Francesco Cotta, che, nell’estate del 1857, scriveva a Rattazzi che “ogni qualunque volta, che io posso cogliere questo tristo giornale, non lo risparmio. Le assoluzioni da parte della giuria non sembravano essere molto importanti: “Troverò poi io il mezzo di tenere a freno il giornale. Se trasmodasse ancora porrò in opera l’arresto preventivo, i di cui effetti ho sempre sperimentato ammirabili in questa città”. R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., p. 423 n.

¹⁰⁹² R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1842-1854*, cit., pp. 780-782.

¹⁰⁹³ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., pp. 406-408.

¹⁰⁹⁴ *Ibidem*, pp. 410-411.

4.4 Una criminalità moderna.

Gli anni Cinquanta segnarono una grande trasformazione dello Stato sabauda, della politica, dell'economia e della società che assunse le connotazioni di una vera e propria modernizzazione, distinguibile per molti fattori da quel processo di "modernizzazione passiva", imposta dall'esterno che si verificò nella Penisola durante la dominazione napoleonica. La "modernizzazione attiva" che caratterizzò il decennio preunitario in Piemonte fu connotato da un'intensa politica riformatrice, attuata dall'alto ma sostenuta e preparata all'interno della società, che spazzò via i residui dell'Antico Regime e consegnò poi al Regno d'Italia uno Stato liberal-costituzionale che, pur con molti limiti, era in quel momento tra i più evoluti ed efficienti d'Europa¹⁰⁹⁵. Il "salto" compiuto dal Regno di Sardegna in questo breve lasso di tempo, che lo pose all'avanguardia tra tutti gli Stati della Penisola, fu reso possibile dalla presenza di un vertice statale dotato di forza propulsiva, di iniziativa e di organizzazione che mobilitò le sue energie verso una politica di progresso civile, e di una realtà sociale che ne agevolò brillantemente l'azione e assimilò le maggiori novità offerte dalla società europea. Le riforme economiche e il superamento della visione protezionistica, necessarie per "mettere il Piemonte alla testa della civiltà italiana", ebbero come maggiore artefice il conte di Cavour che, prima come ministro e poi come presidente del Consiglio, riuscì a imprimere una strabiliante accelerazione all'economia subalpina. La sua innovativa e complessa politica fiscale e finanziaria non aveva come scopo il pareggio di bilancio, ma una maggiore disponibilità di spesa: a differenza degli altri governi italiani che cercavano il consenso mantenendo bassa la tassazione, rinunciando agli investimenti pubblici e rassegnandosi così al ristagno economico, egli riteneva giovevole l'indebitamento dello Stato se ciò permetteva investimenti aventi utilità sociale. Attraverso i prestiti esteri e le emissioni di titoli pubblici egli puntò a creare un programma di massicci investimenti nelle infrastrutture pubbliche indispensabili per lo sviluppo, individuate soprattutto nelle opere di canalizzazione e nei collegamenti ferroviari, stimolando allo stesso tempo il capitale privato a provvedere al loro finanziamento e alla loro realizzazione. In queste condizioni, la costruzione delle ferrovie, già lentamente avviata durante il regno di Carlo Alberto, subì un rapidissimo sviluppo e portò benefici effetti anche sul nascente settore industriale che crebbe a un ritmo molto intenso. Nell'aprile del 1859 la rete ferroviaria piemontese con i suoi 914 chilometri di binari era la più estesa d'Italia e, con il suo asse principale Genova-Alessandria-Lago Maggiore, consentiva al porto ligure di inserirsi nell'area degli scambi continentali. Le opere di canalizzazione delle acque, rese possibili anche dalla soppressione delle ultime vestigia del mondo feudale con le leggi Siccardi, furono poi necessarie per incrementare la produzione agricola che rappresentava un altro dei fulcri della politica liberoscambista del governo. Questa svolta permise al paese di imboccare una via alternativa all'industrializzazione che privilegiò sostanzialmente il settore agricolo-commerciale, trasformando il Regno di Sardegna in un grande esportatore di beni primari (seta, riso, vino) e di semilavorati (seta filata e ritorta) e in un importatore di manufatti (filati, prodotti della metallurgia). L'effetto sull'andamento delle esportazioni, il cui incremento durante il regno di Carlo Felice e di Carlo Alberto si era aggirato intorno all'1 % annuo, fu straordinario dato che esse aumentarono di più del 10 % annuo in quantità e quasi del 20 % in valore tra il 1850 e il 1858, con una crescita di oltre tre volte superiore a quella media delle esportazioni europee nello stesso periodo. Infine, la febbre delle costruzioni ferroviarie, il riassetto della finanza, il successo della riforma doganale e l'afflusso di capitali esteri resero possibile anche il decollo dell'iniziativa privata che assunse le connotazioni di un vero e proprio *boom* che toccò il suo apice nel 1853. Se all'inizio degli anni Cinquanta esistevano a Torino non

¹⁰⁹⁵ Sui concetti di "modernizzazione attiva" e "modernizzazione passiva" rimando a U. Levra, *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, cit., pp. CXL-CXLI.

più di cinque società anonime, cinque anni dopo il loro numero era decuplicato, costringendo il sistema creditizio a riorganizzarsi rapidamente con la creazione di enti privati specializzati nel finanziamento alle società¹⁰⁹⁶. Oltre agli aristocratici, a beneficiarne furono soprattutto gli esponenti della borghesia colta e delle professioni liberali inseriti a vario titolo nel mondo degli affari, ma non mancarono conseguenze positive anche tra i livelli intermedi degli impiegati, alcuni dei quali riuscirono ad inserirsi in speculazioni di vario genere e a realizzare vistose ascese sociali¹⁰⁹⁷. Questo aumento generale delle ricchezze ebbe ripercussioni sul mercato più minuto e sulle produzioni artigianali più specializzate con un generale incremento dei consumi che non fu solamente ristretto alle sole classi alte della società, ma si diffuse anche nei ceti medi, seguendo un processo di crescente “borghesizzazione” del paese.

Torino fu una delle città a godere maggiormente degli effetti più visibili di questo intenso processo di modernizzazione. Geograficamente al centro di un paese che aveva sostituito le strade con le ferrovie, la Torino degli anni Cinquanta era una città in piena trasformazione che stava abbandonando la tradizionale fisionomia di modesta capitale di uno Stato di seconda grandezza che l’aveva caratterizzata fino all’epoca carloalbertina. La crescita economica ebbe effetti benefici su molti settori della produzione subalpina che incominciarono a svilupparsi con un ritmo fino ad allora sconosciuto, e, sebbene il tessuto produttivo torinese continuasse ad essere disperso in una miriade di laboratori e di botteghe artigianali di piccola grandezza, incominciò anche a segnalare la presenza dei primi impianti industriali di medie e, in alcuni casi, di grosse dimensioni. Lo sviluppo industriale nel Regno sabauda era peraltro facilitato da alcuni fattori come il basso costo della manodopera che compensava la cattiva condizione del Piemonte nei riguardi del combustibile. Naturalmente, buona parte delle manifatture statali era stata dislocata nel Genovesato per la posizione maggiormente strategica del capoluogo ligure, ma Torino poteva comunque contare di molte aziende di media entità tra cui la più importante di tutto il Regno, l’Officina Ferroviaria, a cui erano affidate le grosse riparazioni del materiale fisso e mobile di tutte le linee gestite dallo Stato. Da sola occupava più di 550 operai che si aggiungevano agli altri 666 che lavoravano in altre tredici aziende private dedite a questo ramo di industria¹⁰⁹⁸. Grandi progressi fece anche l’industria chimica, precedentemente quasi inesistente: per merito della fabbrica dei fratelli Lanza che, a fine decennio, occupava un centinaio di operai, venne introdotta la fabbricazione delle candele steariche che si diffusero rapidamente a scapito delle artigianali candele di cera, e, allo stesso modo, notevoli segnali di sviluppo si ebbero anche nelle aziende che producevano altri prodotti chimici, soprattutto le vernici grazie alla nuova moda delle carte per tappezzeria e alla fiorente attività edilizia cittadina¹⁰⁹⁹. Eccezionale fu la crescita dell’industria della carta che, nel corso del decennio, incrementò la sua produzione del 25 % circa rispetto al 1845, toccando le sue punte massime dopo il 1847-48 e soprattutto dopo il 1850-51. In particolare, il consumo interno della carta ebbe un’impennata grazie a molti fattori: la riorganizzazione dell’attività burocratica che aumentò notevolmente il numero dei documenti prodotti dalle amministrazioni governative e municipali; le riforme della pubblica istruzione, che portarono al moltiplicarsi delle scuole pubbliche e private; la maggior celerità dei servizi postali, dovuta ai nuovi allacciamenti ferroviari e alle convenzioni con l’estero, che triplicò gli scambi epistolari; la legge sulla stampa, che ampliò l’attività delle tipografie e litografie, specialmente grazie all’intensificarsi delle pubblicazioni periodiche. Oltre alla vecchia cartiera di Torino con 250 operai, che produceva al Regio Parco carta filigranata, da bollo e da gioco, vi era anche un

¹⁰⁹⁶ F. Leonetti, *Banche, ferrovie, telai. L’economia piemontese alle soglie dell’Unità (1837-1858)*, cit., p. 133.

¹⁰⁹⁷ *Ibidem*, p. 300.

¹⁰⁹⁸ L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1848 al 1861*, cit., pp. 130-131.

¹⁰⁹⁹ *Ibidem*, p. 139.

numeroso nucleo di tipografie e stamperie private come quella Reale, con più di 150 operai, quella degli Eredi Botta, l'Unione Tipografica Editrice Torinese, e numerose altre che occupavano tra i cinquanta e i cento dipendenti¹¹⁰⁰. La congiuntura economica ebbe poi effetti positivi anche sui tradizionali settori manifatturieri dello Stato sabauda, come i monopoli e la produzione di armi. La produzione di sigari e tabacchi in polvere crebbe in modo così sostenuto che gli operai impiegati presso le due manifatture torinesi salirono dai 1.648 del 1858 ai 2.113 di quattro anni dopo¹¹⁰¹, mentre la fabbricazione delle armi, concentrata particolarmente a Torino, venne stimolata dal forte aumento delle spese militari. Oltre ai grossi stabilimenti del Valdocco, dell'Arsenale e della Polveriera del Borgo Dora che, in tutto, occupavano oltre un migliaio di operai tra militari e borghesi, v'erano in Torino anche aziende private per la fabbricazione di "armi bianche" che presero speciale sviluppo con le campagne del 1859 e 1860, come la ditta A. Sickling che occupava 267 operai e la ditta B. Tinelli di più limitate dimensioni¹¹⁰². In questo scenario di crescita del tessuto manifatturiero, non mancarono comunque anche gli effetti negativi, soprattutto in quei settori tradizionali dell'economia subalpina che avevano prosperato proprio grazie alle politiche protezionistiche: nel settore tessile, per esempio, la guerra del 1848 aveva invertito bruscamente il ciclo espansivo, determinando una contrazione del numero di addetti e del volume delle merci esportate, cui si aggiunsero pochi anni più tardi l'introduzione della tariffa doganale liberistica e la devastante concorrenza dei prodotti stranieri. Nel 1863 l'industria serica a Torino aveva dimezzato il peso percentuale dei suoi dipendenti sul totale della popolazione lavoratrice ed era giudicata "pericolante di catastrofe"¹¹⁰³. A testimonianza di tali trasformazioni, il dato della crescita della popolazione cittadina era sicuramente il più significativo: i 136.849 abitanti del 1848 passarono a 162.049 del 1858 fino a raggiungere a fine 1864, oramai ad Unità avvenuta, quota 224.425¹¹⁰⁴. In poco più di quindici anni la popolazione della città risultò essere quasi raddoppiata con un ritmo di crescita mai visto fino ad allora nella storia cittadina: il tasso di crescita annua che già durante il regno di Carlo Alberto era stato del 15 per mille, superiore alle medie settecentesche, raggiunse il 28 per mille, toccando il 34 per mille nel quadriennio 1858-61 quando, nella congiuntura eccezionale che vide Torino diventare capitale d'Italia, l'incremento di popolazione superò i venticinquemila individui con un contributo immigratorio stimabile attorno a una media annua di cinquemila persone¹¹⁰⁵. La crescita della base manifatturiera torinese era sicuramente uno dei punti di novità dell'incredibile aumento demografico della città durante il decennio preunitario: una statistica del movimento professionale e industriale in Torino nel quadriennio 1857-61, per esempio, aveva sottolineato il rapido progresso dell'industria metallurgico-meccanica dove il numero dei fabbri, degli armaioli, dei meccanici era passato da meno di quattromila a oltre seimila nel solo periodo preso in esame con un incremento di più di un terzo¹¹⁰⁶. Sarebbe comunque sbagliato ricercare le ragioni di questa vorticoso crescita demografica solamente nell'avvio di un decollo industriale che, come si è visto, non era neanche considerato auspicabile per ragioni di tipo sociale ed extraeconomico. In verità, anche durante gli anni Cinquanta l'aumento demografico continuò a mantenere una compresenza di nuovi e di vecchi fattori: se, da un lato, era evidente la crescita della popolazione lavoratrice, dall'altro la città continuava ad attrarre individui per il suo ruolo di capitale e per il grande aumento dei ruoli burocratici legato all'ascesa a centro nazionale del nuovo Stato unitario. Tra il 1858 e il 1861, a Torino, magistrati, funzionari, impiegati,

¹¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 145-146.

¹¹⁰¹ *Ibidem*, p. 140.

¹¹⁰² *Ibidem*, pp. 131-132.

¹¹⁰³ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., pp. 330-331.

¹¹⁰⁴ G. Melano, *La popolazione di Torino e del Piemonte nel secolo XIX*, cit., p. 161.

¹¹⁰⁵ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., pp. 285-288.

¹¹⁰⁶ L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1848 al 1861*, cit., p. 133.

scritturali e uscieri passarono da circa quattromila a più di seimila, militari e personale ausiliario da quasi ottomila a quasi diecimila¹¹⁰⁷. A sottolineare la sostanziale continuità con un modello di sviluppo legato essenzialmente al suo ruolo di capitale e di polo di consumo parassitario, rimanevano gli immutati equilibri di alcuni dei settori professionali cittadini più importanti. Anche dopo i rivolgimenti unitari, nel 1861, i domestici privati corrispondevano al 9 % della popolazione torinese con una quota sostanzialmente analoga a quella ricoperta nel 1790, e conservavano una predominanza interna del sesso femminile che si aggirava stabilmente attorno ai due terzi del totale per tutto il periodo considerato. Il loro numero, passato dai diecimila del 1836 agli oltre diciassette mila del 1861, aveva accompagnato la crescita generale della città ed era un'importante spia della "fondamentale stabilità sociale" e della "linea di sostanziale continuità" vissuta dal Regno sabauda e dalla sua capitale.¹¹⁰⁸ Allo stesso modo, la struttura urbana della vendita al dettaglio crebbe di pari passo con la città, rimanendo però sostanzialmente invariata per il numero degli addetti e per la precarietà del proprio mercato del lavoro, composto per due terzi da garzoni, così come non subì particolari cambiamenti un settore caratterizzato peraltro da un'espansione rapidissima e numericamente significativa come il comparto degli alberghi e dei locali pubblici che, pur triplicando il proprio numero di esercizi, ebbe una crescita percentuale molto più contenuta rispetto a quella degli abitanti¹¹⁰⁹. L'opinione che la città negli anni Cinquanta avesse avuto uno sviluppo esclusivamente industriale è anche confutata dalle vicende del settore del vestiario: l'espansione economica e l'aumento del consumo interno non portò a cambiamenti decisivi nel metodo di produzione, ma semmai in una netta prevalenza del vecchio e frastagliato mondo di mestieri legato all'abbigliamento, per tre quarti rappresentato da quindicimila sarte, cucitrici e calzaie, di sesso femminile e lavoranti a domicilio, alle quali si aggiungevano ristretti nuclei professionali come i calzolari. In questo scenario produttivo ancora molto immobile, stabilimenti come quello calzaturiero di Giambattista Gullia che negli anni Quaranta vantava sessanta dipendenti, o la fabbrica di cappelli Varrone e Montù, di dimensioni analoghe, continuavano a rappresentare un'eccezione¹¹¹⁰.

Nel repentino aumento demografico della città giocava poi un ruolo di primo piano le ragioni politiche successive al fallimento delle rivoluzioni europee del 1848. Già alla fine della prima guerra di indipendenza, Torino era divenuta, assieme a Genova, una delle mete favorite dell'immigrazione politica che si era riversata nel Regno di Sardegna subito dopo la sconfitta militare. La capacità attrattiva della "Mecca d'Italia", come venne ribattezzata la città durante il "decennio di preparazione", sui rifugiati politici o su individui provenienti da altri Stati italiani o europei era sicuramente notevole, sia per l'erogazione dei sussidi, sia per le numerose possibilità d'impiego offerte, soprattutto nel campo della stampa, dell'istruzione e negli impieghi statali, e aumentò ancora con la proclamazione del Regno d'Italia¹¹¹¹. Sebbene non vi siano dati precisi sulla provenienza geografica della popolazione della città nel periodo preso in esame, la componente "italiana" ed "estera" doveva avere un peso non indifferente, per quanto difficilmente quantificabile, nella popolazione torinese degli anni Cinquanta e primi anni Sessanta. Per tentare di descrivere l'ordine di grandezza del fenomeno che investì il Piemonte, si pensi che oltre centomila persone, secondo alcuni osservatori, erano fuggiti da Milano dopo la sua caduta in mano agli austriaci. Sebbene gran parte di loro riuscirono a tornare in patria approfittando delle amnistie austriache, nuovi flussi giunsero, dirigendosi oltre che in Piemonte anche in Liguria e persino in Sardegna,

¹¹⁰⁷ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 322.

¹¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 328.

¹¹⁰⁹ Per esempio, il numero dei caffettieri tra il 1802 ed il 1861 passò in termini percentuali solo dallo 0,46 allo 0,64, sebbene la crescita numerica nel periodo preso in esame fosse stata piuttosto notevole (da 326 a 1269). *Ibidem*, pp. 327-328.

¹¹¹⁰ *Ibidem*, pp. 331-332.

¹¹¹¹ La definizione di "Mecca d'Italia" o anche "Gerusalemme degli italiani" era dell'esule meridionale Sigismondo Castromediano. R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., p. 380.

dopo il ritorno dei sovrani legittimi nel resto d'Italia e l'inizio della repressione. Altri arrivarono da territori dove i fuoriusciti si erano recati in un primo momento, ma in cui le condizioni di vita si erano fatte pressoché insostenibili, come Malta, la Grecia, Costantinopoli, le coste settentrionali dell'Africa, o da paesi europei che avevano introdotto restrizioni nella loro politica d'asilo, come la Svizzera e il Belgio. Sebbene sia il D'Azeglio che la stampa anticlericale stimassero i fuoriusciti presenti nel Regno di Sardegna tra i trentacinquemila e i quarantamila, è più probabile che il loro numero si aggirasse sui trentamila individui, in buona parte provenienti dal vicino Lombardo-Veneto, di cui non pochi di permanenza solo provvisoria e solo in parte insediatisi a Torino¹¹¹². Si trattava comunque di una presenza cospicua e di gran lunga superiore non solo a quella irrisoria dei decenni precedenti, ma anche degli anni successivi all'Unità, a riprova del momento eccezionale vissuto dalla città negli anni Cinquanta: in questo senso, si può dire che Torino era una città molto più "italiana", almeno dal punto di vista socio-demografico, di quanto non lo sarà in tutto il resto dell'Ottocento, anche ad unificazione avvenuta.

Il consistente aumento demografico della città, capace di stupire persino i contemporanei per il ritmo e le dimensioni con cui stava avvenendo, ebbe effetti disastrosi sulle già precarie condizioni di vita dei ceti più bassi ed emarginati della popolazione. Sebbene il Comune non si fosse fatto cogliere impreparato e avesse iniziato una politica di ampliamento urbanistico gravitante sulle due stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa con la nascita dei borghi di San Salvario, San Secondo e San Donato, così come già dal 1846 avesse messo mano al risanamento di Vanchiglia sulla base di un disegno organico di costruzione di case popolari, l'offerta di abitazioni per i ceti più poveri continuò a non essere in grado di assorbire la sempre maggiore domanda con il conseguente acutizzarsi dei cronici problemi di sovraffollamento. Già nel 1838 il numero medio degli abitanti per edificio all'interno del nucleo cittadino era di sessantaquattro persone e, venti anni dopo, così il numero degli abitanti cresciuto quasi di due terzi, quello delle case risultava aver avuto un incremento di poco più della metà. Ciò aveva portato la media degli inquilini residenti nello stesso stabile a settantacinque, una cifra esorbitante persino per gli standard dell'epoca, e a una vera situazione di congestione abitativa con un conseguente aumento delle convivenze familiari intergenerazionali e una crescita del numero medio dei componenti dei nuclei familiari torinesi che raggiunse i livelli di inizio Settecento¹¹¹³. L'ovvia conseguenza fu il degenerare di quel processo di "ghettizzazione" delle fasce più emarginate, sempre più sospinte in quei "grumi di miseria" ai margini della città, che, agli occhi dell'opinione pubblica, assumevano l'aspetto di bassifondi criminali e di quartieri pericolosi. Zone come il rione dei santi Bino ed Evasio o come il borgo del Moschino sulla sponda sinistra del Po, intimorivano persino le autorità preposte all'ordine pubblico che cercavano di evitarvi il passaggio durante le ore notturne, almeno a credere a questo rapporto delle guardie civiche:

I dintorni della chiesa esistente in Borgo Po sotto l'invocazione dei santi Bino ed Evasio essendo il luogo dove i contrabbandieri, e le persone di mal affare dispongono le cose loro, le Guardie di Polizia Urbana colà stanziata non può ivi esercitare la vigilanza che le viene continuamente invitata senza esporsi a pericoli, o quanto meno ad umiliazioni. Ad oggetto di prevenire tali inconvenienti io crederei opportuno che tale località fosse di quando in quando ora di giorno, ora di notte tempo perlustrata dall'arma dei Carabinieri Reali, e che una Pattuglia militare avesse pure l'ordine di spingere sino a quel quartiere ogni sera il suo giro. [...] La prego di volerne formare oggetto di sua attenzione, e disporre, ove nulla di opponga, perché abbia luogo il proposto concorso della forza destinata a tutelare il mantenimento del buon ordine: anzi vorrei pregarla ancora di provvedere a che la vigilanza dei Carabinieri si estendesse pure in modo particolare al cantone del Moschino dove

¹¹¹² G. Furiozzi, *L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario*, Olschki, Firenze, 1979, p. 117.

¹¹¹³ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 302.

l'abbondanza delle prostitute è parimenti causa di disordini e dove le Guardie di Polizia non possono nelle ore notturne tranquillamente circolare senza pericolo¹¹¹⁴.

Il Moschino si era sviluppato come borgo di pescatori, di barcaioli e di lavandai a partire dal Settecento senza alcuna regola urbanistica, e si presentava come un nucleo disordinato di case, abitate da oltre duemila persone, che si affacciavano sulle due anguste contrade della Navigazione e dell'Imbarco. La localizzazione delle case a livello del fiume esponeva il borgo a periodiche inondazioni, mentre la presenza del cimitero israelitico "in mezzo ai fabbricati del sobborgo" e la vicinanza degli sbocchi dei canali fognari contribuiva a rendere l'ambiente malsano e favorevole all'insorgenza di malattie ed epidemie, come quella di colera nel 1835, i cui primi casi si segnalano proprio qui, nel "più lurido sito della capitale". Più che dalle condizioni igieniche del borgo, i torinesi erano colpiti soprattutto dalla miseria, dall'emarginazione e dalla delinquenza che vi regnavano, tanto da incominciare a considerarlo, nel proprio immaginario collettivo, il quartiere criminale per eccellenza della Torino ottocentesca. Per quanto fosse universalmente ritenuto "la dimora dei malviventi ed assassini" della città, le sue dimensioni contenute e la sua connotazione di luogo abitato perlopiù da prostitute e miserabili facevano del piccolo borgo solo un modesto duplicato di quartieri dall'ampia stratificazione criminale propri di realtà urbane ben più grandi, come potevano essere all'epoca le zone della Vicaria, di Porto e di Mercato a Napoli, la Cité di Parigi o l'area della parrocchia di San Giles a Londra. Il Moschino rimaneva più che altro la testimonianza visibile di una società cittadina che, nelle fasce più povere, versava in uno stato di estrema sofferenza. Mentre le nuove politiche liberistiche provocarono una rapida crescita delle ricchezze nei ceti medio-alti del paese con benefici effetti anche su alcuni settori delle classi lavoratrici, gli strati più poveri della popolazione vennero esclusi da questo processo di arricchimento collettivo. Anzi, in molti casi, il lieve aumento dei salari, quando ci fu, non riuscì a compensare il generale aumento dei prezzi e del costo della vita che rendeva così più difficoltoso per i ceti popolari provvedere alla propria sussistenza. Così era per gli agricoltori della bassa pianura irrigua, ma lo stesso discorso valeva anche per i molti addetti dell'edilizia, del settore tessile e di altre lavorazioni. All'interno della stessa categoria lavorativa vi erano poi fortissime sperequazioni salariali, peraltro suscettibili di forti fluttuazioni in caso di crisi del settore: nelle grandi officine meccaniche attive in città negli anni dell'Unità, le maestranze specializzate potevano guadagnare sulle ventuno lire a settimana, mentre gli operai semplici appena nove, e lo stesso si può dire dei cantieri edili dove si passava dalle quindici lire settimanali di paga del capomastro alle nove dei manovali e alle sole sei dei garzoni¹¹¹⁵.

In una realtà che presentava delle radicali novità rispetto al periodo precedente, anche la criminalità subì delle notevoli evoluzioni. Come durante l'Antico Regime, Torino attraeva ancora frotte di poveri e di emarginati che continuavano a rappresentare la maggioranza degli arrestati per crimini comuni commessi all'interno della città. Sebbene la componente piemontese rimanesse largamente maggioritaria, ad essa si univa per la prima volta una non trascurabile quota di individui provenienti dall'estero e specialmente dagli altri Stati italiani. In quanto centro nazionale del fuoriuscitismo politico, Torino aveva aumentato la propria capacità attrattiva ben oltre i confini dello Stato sabauda, coinvolgendo non esclusivamente individui che si erano compromessi politicamente con la partecipazione alle rivoluzioni del 1848. Un'analisi della provenienza sociale dei rifugiati non fu possibile per il continuo andirivieni di molti di loro e per la tendenza a sfuggire alle richieste di consegna da parte dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, tese a separare i "veri" dai "falsi" esuli, ma è

¹¹¹⁴ ASCT, *Affari Polizia*, cartella 9, fascicolo 15: minuta di lettera scritta dal signor sindaco all'intendente generale della Divisione amministrativa di Torino con oggetto di concorso della forza pubblica nella vigilanza di due località pericolose, 16 gennaio 1850.

¹¹¹⁵ G. Gozzini, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 335.

certo che erano varie e talora sovrapponibili le motivazioni alla base della fuga o dell'allontanamento dal proprio paese: in aggiunta a chi riparava nel Regno sardo perché implicato in congiure o timoroso di persecuzioni o insofferente verso i regimi reazionari, vi era anche chi vi si recava semplicemente perché desideroso di cambiare vita o di cercare lavoro e non di rado per sfuggire alla leva militare, ai creditori o alla giustizia¹¹¹⁶. Se una parte di questi esuli appartenevano a ceti benestanti o culturalmente elevati ed entrarono nel mondo politico e culturale piemontese vivacizzandolo notevolmente¹¹¹⁷, questi rappresentavano solo una piccola porzione dell'emigrazione che, a livello numerico, aveva una prevalente estrazione operaia e artigiana¹¹¹⁸. Alcuni poi erano avventurieri, giovanissimi sfuggiti al controllo parentale o individui privi di tutto ed esposti alle tentazioni dell'illegalità. Per queste persone la realtà della "Mecca d'Italia" era molto diversa da quella di cui godevano gli intellettuali e gli appartenenti ai ceti alti. Precarietà abitative, grossi problemi d'inserimento lavorativo, costante dipendenza economica dai sussidi statali e scarso radicamento sociale nella città rappresentavano la dimensione quotidiana dell'esistenza di una grossa fetta degli emigrati stabilitisi a Torino che non erano sufficientemente compensati dall'assistenza e dal sostegno fornito soprattutto dagli ambienti democratici. D'altra parte, l'emigrazione, oltre a rappresentare sicuramente uno shock per buona parte dei fuoriusciti costretti ad integrarsi in un ambiente totalmente diverso, fu anche traumatico per la società piemontese del tempo. Abituati ad avere scarsi rapporti con individui provenienti dal resto d'Italia, per i piemontesi fu sicuramente complicato accettare il ruolo che una parte dei fuoriusciti incominciò ad assumere in molti importanti settori dello Stato. La loro impopolarità toccava quasi tutti gli strati sociali: è facilmente immaginabile che le classi più povere dovessero guardare con un certo astio le lunghe file di "oziosi" che si formavano quotidianamente davanti a Palazzo Madama tra gli emigrati che andavano a riscuotere il proprio sussidio giornaliero, così come è noto che suscitassero sentimenti di avversione e di risentimento anche in personaggi di idee moderate che le vicende post-quarantottesche avevano spinto su posizioni più conservatrici, come Costanza D'Azeglio e Emanuele Pes di Villamarina. Il vecchio segretario di Stato di Guerra e Marina, ormai completamente ai margini della vita politica e finito nell'occhio del ciclone assieme a tutta la classe militare carloalbertina per la cattiva prova data dall'esercito piemontese durante la prima guerra d'indipendenza, era disgustato dello stato dell'"(una volta) bel Piemonte", divenuto "un nido di assassini, di bestemmiatori sacrileghi" in cui "ormai di giorno bisogna sempre andare con la mano sopra la mostra". Constatando l'aumento dei delitti, egli, come molti altri, non esitava ad attribuirli agli immigrati politici dato che, in molti casi, "gli assassini parlavano italiano"¹¹¹⁹. La stampa d'orientamento conservatore, che contestava con veemenza il posto accordato dal governo all'emigrazione, oramai costituitasi in Piemonte "a vera potenza", non faceva altro che dare voce ad opinioni largamente diffuse nel pubblico, accusando gli emigrati di esporre il paese al pericolo dell'invasione austriaca e di aver provocato l'aumento della criminalità: alcuni pamphlet del polemista Giorgio Briano, ex-giornalista de "Il Risorgimento", accusavano, per esempio, gli emigrati di essere una turba di malandrini calati in Piemonte per sfruttare le risorse, togliere il lavoro ai piemontesi, provocare disordini e mantenere viva la rivoluzione¹¹²⁰. Si trattavano di pregiudizi e stereotipi che nascevano anche dall'oggettiva difficoltà di distinguere un emigrato da chi, pur

¹¹¹⁶ A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, cit., p. 279.

¹¹¹⁷ Sul contributo dato dagli emigrati al mondo della cultura torinese, vedere L. Zaccaria, *La letteratura dell'emigrazione*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, cit., pp. 755-770.

¹¹¹⁸ Probabilmente almeno il 40 % degli esuli era di estrazione popolare. G. Furiozzi, *L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario*, cit., p. 117.

¹¹¹⁹ B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, cit., p. 273.

¹¹²⁰ E. De Fort, *La Mecca d'Italia*, cit., p. 71.

provenendo da altri Stati, non aveva questa qualifica: per esempio, nel delitto commesso dal toscano Giuseppe Coltelli, quando la mattina del 25 febbraio 1856 venne scoperto il cadavere della sua vittima, in città si sparse subito la voce che il sacerdote era stato assassinato da un emigrato lombardo¹¹²¹. La cattiva fama che gli emigrati e soprattutto i lombardi godevano nell'opinione pubblica, era tale che vi furono persino dei casi in cui i delinquenti si fecero passare per fuoriusciti politici per mandare a compimento i loro progetti criminosi: così fece, per esempio, il cinquantatreenne cameriere Francesco Andorno che si presentò una mattina assieme ad un complice in una casa di via dell'Arsenale e vi minacciò la fantesca “qualificando contro verità sé stesso, e l'altro individuo per due lombardi con il disegno di ricavare da quella donna denaro, o cose equivalenti, od in qualunque modo far bottino”¹¹²². Sebbene fosse ingiusta l'accusa, ribadita costantemente dalla stampa, che gli emigrati avessero aumentato la criminalità, non furono peraltro pochi gli “italiani” ad avere guai con la giustizia: nel periodo compreso tra il 1848 e il 1860, tra gli inquisiti giudicati dalla magistratura sabauda per reati commessi a Torino, la quota di quelli provenienti da regioni fuori dal Piemonte fu circa del 13 % e crebbe ancora nel periodo subito successivo, quando, tra il 1861 ed il 1864, la percentuale degli imputati non piemontesi giudicati dalla Corte d'Assise di Torino salì a 21,54 %. Si tratta di una quota non trascurabile, soprattutto se raffrontata al periodo precedente, dove questa era irrisoria e localizzabile in genere in alcune zone della Lombardia e della Svizzera, e a quello successivo allo spostamento della capitale a Firenze, dove calerà drasticamente per ritornare ad essere quasi insignificante negli anni Ottanta. Sebbene il Ministero degli Interni fosse all'erta sulla possibilità che, con la scusa di supposte motivazioni politiche, arrivasse gente “colla fiducia di trovare in Piemonte alimento dei loro vizi e probabile impunità”, anche chi emigrava con le migliori intenzioni era spesso costretto a condurre un'esistenza di privazioni e di scarsa integrazione nel tessuto cittadino¹¹²³. Così non era infrequente che alcuni, sfruttando la rete di conoscenze tra connazionali, si trasformassero in veri e propri criminali. Nel febbraio 1849 venne arrestata una banda di sei milanesi “fuggitivi dalla Lombardia” che, malgrado “le generose sovvenzioni del Governo”, nei pochi mesi in cui si erano stabiliti a Torino si erano fatti notare per “la tenebrosa condotta” e per aver svaligiato l'abitazione di un teologo e la bottega dell'orologiaio Tuerombold¹¹²⁴. Nell'autunno 1856 fu ancora la volta di otto emigrati di origine lombarda “soliti a convenire assieme nella Trattoria del Limone d'oro ove la sguazzavano in gozzoviglie”, incarcerati con l'accusa di aver messo su un “associazione all'oggetto di delinquere contro le proprietà” e di aver commesso sei furti ognuno del valore superiore al migliaio di lire: sebbene quattro di loro fossero successivamente rilasciati per mancanza di prove, la pericolosità e l'efficienza di questa banda era stata riconosciuta dal ritrovamento nella casa di uno dei suoi membri di armi, di “un immenso numero di chiavi”, di “stampi di cartone per fabbricarle”, oltre che di “una quantità di indumenti di vario genere, palanchini di ferro, e robusti scalpelli giudicati valevoli a forzare e rompere qualsiasi porta anche la più solida”¹¹²⁵. Questi delinquenti potevano anche contare sull'aiuto delle organizzazioni dell'emigrazione dove era facile infiltrarsi: se il Comitato Centrale dell'Emigrazione, dipendente direttamente dall'Amministrazione di P. S., riusciva ad attuare

¹¹²¹ *Corte d'Appello di Torino, Seconda Classe Criminale, udienza del 31 marzo 1856*, in “Gazzetta dei Giuristi”, 3 aprile 1856, n. 16.

¹¹²² AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1850, n. 1867, volume I, pp. 205-207, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Andorno Francesco e Ducato Bartolomeo, 12 marzo 1850.

¹¹²³ Alcuni esempi in E. De Fort, *La Mecca d'Italia*, cit., pp. 52-53.

¹¹²⁴ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1850, n. 1866, volume II, pp. 366-369, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Mercandotti Giovanni, Rachi Antonio, Corti Rosa, Caccia Giovanni, Porro Alessandro e Luraschi Luigi, 6 novembre 1849.

¹¹²⁵ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 429-433, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Diotti Andrea, Comi Cesare, Ruffati Marco, Beltramo Giovanni, Urio Battista col soprannome di Meneghino, Piccoli Fulvio, Piccoli Edoardo e Mangiagalli Carlo, 13 ottobre 1857.

qualche controllo sui propri membri e a escludere quelli più equivoci, non era così per l'altra organizzazione del fuoriuscitismo politico presente nel Regno di Sardegna, la Società dell'Emigrazione Italiana che, rifiutando il principio della stretta sorveglianza sui propri membri in cambio degli aiuti economici, si poneva come alternativa all'organizzazione del Cameroni. Nata dalla fusione di alcune associazioni di fuoriusciti a carattere regionale, si organizzava come una società operaia di mutuo soccorso, puntando sull'autofinanziamento delle attività di assistenza, rivendicando l'indipendenza dal governo e la non discriminazione politica degli aiuti. Attraverso l'attività dei suoi organi, essa si proponeva come un punto di riferimento per gli esuli ai fini dell'ottenimento dei sussidi, del collocamento al lavoro e di ogni forma di assistenza economica, legale e sanitaria¹¹²⁶. Insinuando il ruolo di monopolio dell'abate Cameroni sui fuoriusciti politici, la Società si era attirata l'odio dei membri del Comitato che non esitavano ad inviare delle missive confidenziali al Ministero degli Interni, denunciando come gli esponenti della Società fossero "affiliati tutti del profeta Mazzini, incominciando dal Presidente, e discendendo fino al portinajo". Secondo queste informative, le vere attività della Società consistevano nel fare proseliti alla causa democratica e nell'organizzare "rivoluzionari avvenimenti", impiegando "francamente le risorse intellettuali, e materiali a pro della Repubblica, avversando, e guerreggiando ovunque, ed in ogni modo, ora segretamente, ed ora apertamente il principio Costituzionale, il Governo, e il Re":

Questa Società infine ha i suoi sicarj, gente d'azione, e pronti al sangue, molti dei quali già stati in Patria processati, ed alcuni anche condannati. Di questi nomadi, dalla Società sussidiati ad intervalli, ed a misura dei bisogni, se ne serve la Società stessa per spedire in missioni segrete dall'una all'altra località. Tutti individui di cattiva vita, che girano questuando con scritti, truffando, e come giuocatori di professione. Di questi ve ne sono in quasi tutte le Province, e di tanto in tanto si danno il cambio¹¹²⁷.

Forse la raffigurazione che della Società facevano i suoi rivali, era un po' troppo a tinte fosche, ma è indubitabile che ci fosse qualcosa che non andasse all'interno dell'associazione. La sede della Società, sita in casa San Secondo in via dei Mercanti, era considerata alla stregua di un porto franco dove la polizia non poteva penetrare, e non mancarono casi in cui i suoi membri avessero agevolato la fuga di qualche loro compagno ricercato per crimini comuni¹¹²⁸. Vi furono poi anche episodi clamorosi che certo non deposero a favore del fuoriuscitismo agli occhi dell'opinione pubblica: il 21 agosto 1853 il "militare emigrato" napoletano Aniello Pagnani tese un "aguato" nel cortile della sede della Società al presidente Bartolomeo Benvenuti "per odio ed animosità che contro il medesimo nutriva", ferendolo lievemente con alcuni colpi di pistola prima di rendersi irrintracciabile¹¹²⁹. Non esente da violente convulsioni era lo stesso Comitato Centrale dell'Emigrazione come testimoniato dalla vicenda di Giuseppe Soler, avvocato veneziano esiliato dagli austriaci dopo la presa della città, che aveva pubblicato un libello contrario alla politica di Daniele Manin grazie al contributo finanziario da parte dell'abate. La sua pubblicazione sollevò le proteste di numerosi emigrati che chiesero al Comitato un'esplicita presa di distanza, e si giunse persino a un duello con Damiano Assanti avvenuto sui colli di Torino, nel quale Soler rimase

¹¹²⁶ A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, cit., p. 285.

¹¹²⁷ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 10 bis: memoria confidenziale al Ministero degli Interni riguardo la Società dell'Emigrazione Italiana, 29 aprile 1853.

¹¹²⁸ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 27, P. Polizia anno 1859: lettera dell'assessore capo al ministro dell'Interno, 19 dicembre 1854.

¹¹²⁹ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 33-34, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pagnani Aniello, 3 luglio 1857.

gravemente ferito, e in seguito al quale il suo feritore fu costretto a lasciare Torino per Parigi¹¹³⁰.

Le turbolenze causate dal fuoriuscitismo politico erano solo uno degli elementi, e neanche tra i più significativi, della notevole evoluzione della criminalità torinese durante gli anni Cinquanta. Come la società e l'economia incominciavano a muoversi sempre più rapidamente, così anche il mondo della criminalità torinese non restava immobile ed ancorato alla dimensione di una malavita di una capitale di secondaria importanza dai caratteri ancora molto arcaici. La criminalità torinese prese un'impronta molto più urbana di quella dei decenni precedenti. Non che i reati registratisi nel contado come grassazioni e furti di campagna fossero spariti, anzi essi continuarono ad essere numerosi per molti decenni, così come rimasero costanti i flussi di mendicanti stagionali che avevano come meta Torino. Tuttavia, la rivoluzione operata nei trasporti operò dei significativi cambiamenti nel mondo della delinquenza rurale: il generale miglioramento della rete stradale rese più facile per le forze dell'ordine pattugliare e sorvegliare le vie di comunicazione, impedendo la formazione di grosse bande criminali, e l'intenso uso del sistema ferroviario per il trasporto delle merci e delle persone ridusse le possibilità di attuare colpi veramente redditizi. Salvo isolati casi nei decenni successivi, fu proprio negli anni Cinquanta che si registrarono in Piemonte le ultime importanti bande di briganti come la banda Mottino, la banda Sassone e quella già citata di Francesco Delpero. All'inizio del decennio nel contado di Torino si segnalavano ancora alcune bande organizzate di grassatori, ma erano oramai gruppi residuali che, neanche dieci anni dopo, erano quasi del tutto scomparsi¹¹³¹. Il grassatore delle campagne piemontesi aveva caratteristiche sempre meno "banditesche", e più frequentemente appariva come una figura isolata che agiva da solo o in coppia per uno spazio di tempo limitatissimo, colpendo piccoli commercianti o viandanti, come avevano fatto i due fratelli "giornalieri" Domenico e Giovanni Agostino Ostorero che la notte del 7 aprile 1857 avevano rapinato quattro individui nei pressi del ponte sul Sangone, uccidendone uno e guadagnandosi così la successiva condanna a morte¹¹³². A inizio anni Sessanta, il brigantaggio piemontese non era certamente più percepito come un problema di ordine pubblico, tanto più se confrontato ai fenomeni di ben diversa portata quantitativa e qualitativa che affliggevano le regioni meridionali del nuovo Stato unitario. Una situazione diametralmente opposta a quella della città dove per i contemporanei la percezione delle evoluzioni del mondo della criminalità torinese nel corso di un decennio fu tale da risultare quasi traumatica. Le polemiche sollevate dai giornali per ragioni politiche, sebbene gonfiate ad arte, erano rappresentative di ansie e timori divenuti comuni nei cittadini. Così, per esempio, il causidico Carlo Cerva parlava delle condizioni dell'ordine pubblico a Torino in "un suo trattato sull'Amministrazione di Pubblica Sicurezza", inviato il 18 luglio 1860 al ministro degli Interni:

In questa ragguardevolissima Città sebbene per cura del Governo, o delle Autorità Amministrative siasi dal 1848 a questi giorni molto diffusa la istruzione, o che perciò i lumi abbiano fatto seguito alla libertà tuttavia la depravazione nel basso popolo è ancora si può dire all'ordine del giorno. E per

¹¹³⁰ La vicenda è narrata in A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, cit., pp. 284-285.

¹¹³¹ Nell'estate del 1853 il contado di Torino fu oggetto delle scorrerie della banda di Bartolomeo Piano che aveva il suo rifugio in un'osteria di Pessione. AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1855, n. 1877, volume II, pp. 193-206, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Piano Bartolomeo, Verdoja Francesco, Alloati Domenico, Reverdino Carlo, Bona Luigi, Fenoglio Francesco detto Canamia e Pallavicini Lorenzo, 10 luglio 1855. A cavallo tra il 1854 e il 1855, invece, un'altra banda aveva imperversato commettendo almeno nove reati tra furti e grassazioni. AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1882, volume I, pp. 301-313, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Alberto Tommaso, Stobbia Anna detta Bell'aria, Alberto Catterina detta Bertacca, Commodo Giovanni detto il Biondo, Simeone Michele detto il Colonnello, Cavallero Giovanni Antonio, Marocco Antonio e Cartello Giuseppe, 17 marzo 1857.

¹¹³² AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 247-253, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ostorero Domenico e Ostorero Giovanni Agostino, 11 agosto 1857.

verità fummo non è guari testimonj di misfatti tali, che nei suoi pacifici abitanti destarono orrore, raccapriccio, spavento (Allude l'autore allo stupro ed assassinio della giovinetta Allaria di cui nel dibattito Cibolla e complici 10 febbraio 1860)? A chi mai si debbono attribuire se non a malnata libidine e perversi costumi? Allorquando l'educazione vien meno o che si spezzano i vincoli della Religione in ogni ceto sociale così indispensabili ovvio si è il cammino nei misfatti. [...] Queste (le truffe) come le appropriazioni indebite e certi furti qualificati hanno la loro sorgente dal commercio, dal contatto e dalle relazioni stesse individuali. Il voler prevenire questi reati, concesso pur anche vi fosse un mezzo appropriato non si farebbe che ingenerare sfiducia e gettare la face del disordine nel seno della società e delle famiglie quindi la polizia può per questa parte invigilare ma non prevenire. Se però al tutto non si può provvedere havvi però modo assicurare ai cittadini la tranquillità della loro esistenza, e la conservazione della proprietà. Mercé il beneficio delle ferrovie non sono più le grassazioni così frequenti come nel passato, ma ne accadono pur tuttavia ed anche nella stessa Torino con accompagnamento di omicidj e ciò che fa meravigliare di più li buoni torinesi si è l'audacia con cui si commettono a man salva furti in pubblici negozi che vengono completamente svaligiati nel cuor della città, e quasi sotto gli occhi stessi della polizia (Si riferisce al furto dell'orefice Allamanno in principio della via Nuova avvenuto in primavera scorsa)¹¹³³.

Del resto, alle notevoli evoluzioni del mondo della malavita torinese non corrispose, almeno dal punto di vista quantitativo, un cambiamento della provenienza professionale dei criminali torinesi. Come nella Torino d'Antico Regime, servi, domestici, facchini e carrettieri rimanevano gli imputati che finivano con più frequenza davanti al giudice. Di questi, uno su quattro era incriminato con l'accusa di furto domestico che continuavano a rappresentare con i furti semplici la maggioranza dei reati commessi a Torino. Nonostante le sue notevoli evoluzioni, la criminalità torinese si riconfermava quella di una città di servizi e di commercio, più che un centro di produzione o tantomeno una realtà in via di industrializzazione.

Tabella 6: Professioni degli imputati giudicati dal Magistrato e dalla Corte d'Appello per reati commessi a Torino nel periodo 1848-60.

SETTORE PROFESSIONALE DEGLI IMPUTATI	NUMERO IMPUTATI	PERCENTUALE IMPUTATI
SERVI, DOMESTICI E CUOCHI	162	11,10 %
FACCHINI, CARRETTIERI E ADDETTI A SERVIZI MANUALI	153	10,49 %
SARTI E LAVORANTI IN TESSUTI E VESTITI	125	8,57 %
PRODUTTORI E COMMERCianti DI ALIMENTI	113	7,75 %
LAVORATORI EDILI	107	7,33 %
FALEGNAMI	106	7,27 %
MILITARI E GUARDIE	98	6,72 %
ARTIGIANI IN FERRO E METALLI	74	5,07 %
IMPIEGATI E FUNZIONARI	66	4,52 %
CALZOLAI	64	4,39 %
LAVORATORI AGRICOLI	60	4,11 %
SENZA INDICAZIONE	59	4,04 %
COMMESSI E COMMERCianti GENERICI	41	2,81 %
AMBULANTI	32	2,19 %
STAMPATORI, LEGATORI E TIPOGRAFI	31	2,12 %
FABBRICANTI DI ACCESSORI	25	1,71 %
STUDENTI, MAESTRI, RELIGIOSI E MEDICI	22	1,51 %
CONCIATORI E LAVORANTI IN PELLI	15	1,03 %
RIGATTIERI, FERRAVECCHI E COMMERCianti IN METALLO	15	1,03 %
DIPENDENTI DELLA FABBRICA DI TABACCO	14	0,96 %

¹¹³³AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 11, f. Polizia anno 1860: Dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza. Considerazione del causidico Carlo Cerva.

MERCANTI IN BESTIAME, GRANAGLIE E LEGNA	14	0,96 %
OREFICI, OROLOGIAI, CHINCAGLIERI E OTTONAI	14	0,96 %
MERCANTI IN TESSUTI E ACCESSORI	11	0,75 %
SUONATORI, MUSICI E PROSTITUTE	10	0,69 %
GIROVAGHI E VAGABONDI	9	0,62 %
OSTI ED ALBERGATORI	8	0,55 %
DROGHIERI, PROFUMIERI E MERCANTI DI ACCESSORI	7	0,48 %
LAVORATORI E COMMERCianti IN GENERI DI PRIVATIVA	4	0,27 %
TOTALE	1459	100 %

Fonte: AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, anni 1848-60, volumi n. 1864-1889.

Purtroppo la distruzione quasi totale del fondo archivistico dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza ci impedisce di avere dati precisi sul numero di reati commessi a Torino durante gli anni Cinquanta, ma è sufficiente un'osservazione superficiale ai giornali o alla sentenze penali del periodo per notare che in città vi fu una significativa recrudescenza di alcune forme di delinquenza. Soprattutto l'aumento dei furti con scasso incominciò ad agitare le notti dei torinesi di qualsiasi classe sociale: nei giornali incominciarono a farsi frequenti i richiami ai cittadini a sprangare bene le porte e a usare ogni accortezza quando si lasciava Torino per qualche tempo in modo da scoraggiare gli eventuali "violatori delle proprietà altrui". Il periodo tra la fine di luglio e l'inizio di settembre, quando una buona parte della società torinese si ritirava per le vacanze estive nelle ville di campagna o nelle località termali, era particolarmente propizio per questo tipo di furti e, ogni anno, non erano poche le famiglie che, al ritorno dalla villeggiatura, trovavano la propria abitazione svaligiata. Oltre alla cresciuta frequenza dei furti, preoccupava il fatto che fossero proprio i membri più in vista della società della capitale ad essere bersagliati con una intensità fino ad allora sconosciuta: anche durante il periodo precedente vi erano stati casi di furti a palazzi aristocratici e a case di ricchi torinesi, ma si era trattato di episodi isolati in mezzo ad una marea di furti avvenuti nelle abitazioni dei cittadini meno abbienti. Ora le cose andavano in maniera ben diversa: fu la clamorosa ondata di furti con scasso avvenuta nella seconda metà del 1854 a convincere Lorenzo Valerio a lanciare una petizione in Parlamento perché si prendessero provvedimenti dato che "molti dei più distinti cittadini di Torino hanno visto le loro case saccheggiate e pochissimi sono stati i ladri i quali siano stati scoperti". Il fatto che di un buon numero di questi furti non si riuscirono a trovare i colpevoli, non fece altro che aumentare le paure dei torinesi per la minaccia rappresentata dagli scassinatori professionisti: niente si seppe, per esempio, degli autori dei furti alle case "del professor Vallauri, del marchese Montezemolo, del banchiere Formento, del cambista Falco" che Valerio citava nel suo intervento¹¹³⁴, così come non si scoprì mai chi, destando scalpore in tutta la città, trafugò la statua argentea della Madonna dal popolarissimo Santuario della Consolata senza che mai più venisse ritrovata. Era il segno di una criminalità che, anche a causa del miglioramento delle attrezzature meccaniche, si serviva di strumenti da scasso più evoluti e metteva a punto nuove tecniche per entrare negli appartamenti senza lasciare tracce. I grimaldelli si facevano più robusti, le chiavi false divenivano più efficaci per il perfezionamento nell'uso del "modulo di cera" e comparivano nuove tecniche come quella della "pietra focaja" con cui si potevano tagliare i vetri delle finestre senza far rumore¹¹³⁵, o della "così detta miccia inglese" che permetteva di fare un foro nella serranda dei negozi¹¹³⁶. Questi furti così audaci erano il più delle volte messi a segno da vere e proprie bande criminali, sebbene non

¹¹³⁴ APS, CD, *Discussioni*, leg. V, ses. del 1853-54, dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, tornata del 2 dicembre 1854, pp. 2265-2267.

¹¹³⁵ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1855, n. 1875, volume I, pp. 428-429, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Zoppa Carlo, 21 aprile 1855.

¹¹³⁶ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1856, n. 1879, volume II, pp. 592-594, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ostengo Giacomo, 10 dicembre 1856.

mancassero gli scassinatori che commettevano ingenti furti da soli, come Francesco Borio che la notte del 30 settembre 1857 penetrò nella sacrestia della chiesa di San Massimo e vi derubò oggetti destinati al culto divino per un valore di mille lire¹¹³⁷. Sebbene colpissero molto l'opinione pubblica per la loro capacità di svaligiare abitazioni e negozi senza lasciare tracce, questi gruppi criminali erano quasi sempre di piccole, se non piccolissime, dimensioni: il numero ristretto dei membri, che spesso non superava i cinque individui, era essenziale per la buona riuscita delle azioni della banda, dato che compagnie numerose, oltre a significare un numero maggiore di parti del bottino da dividere, avrebbero destato troppa attenzione. Analogamente ai piccoli gruppi di grassatori che infestavano le campagne, le bande di ladri d'appartamenti erano di composizione instabile, con un basso livello di organizzazione, difficilmente individuabili, che si costituivano intorno ad un progetto di furto, sciogliendosi una volta divisa la refurtiva, e riaggregandosi successivamente quando vi era l'occasione di tentare un altro colpo¹¹³⁸. La maggior parte di questi gruppi erano creazioni sociali precarie che duravano solo pochi giorni, e che, in tutto, rimanevano ben lontane da quelle comunità di delinquenti separate dalla società civile, tipiche di quella letteratura dei "misteri" che si stava diffondendo in Italia a partire dalla pubblicazione dei "Misteri di Parigi" di Eugene Sue nel 1845¹¹³⁹. Gran parte degli individui che le componevano erano delinquenti a tempo parziale che entravano e uscivano dalla banda secondo le necessità e i bisogni: una caratteristica comune era, infatti, il forte *turn-over* dei suoi membri, soprattutto di coloro che svolgevano i compiti più secondari, mentre il nucleo portante del gruppo era tendenzialmente costituito solo da due o al massimo tre individui. Centrale era la figura dello scassinatore su cui ruotava tutta l'azione del gruppo criminale: era lui che pianificava il colpo, fabbricava le chiavi false o i grimaldelli ed entrava nell'appartamento per svaligiarlo. Si trattava di un vero e proprio professionista dalle caratteristiche ben precise e definite: quasi sempre proveniva dal mondo dell'artigianato dove si era specializzato nell'uso degli strumenti da scasso, aveva un buon grado di alfabetizzazione e, rispetto alla maggioranza degli arrestati, aveva un'età media generalmente superiore, solitamente tra i venticinque e i quaranta anni. All'abilità con gli strumenti da scasso egli univa doti di intelligenza e di pianificazione, capaci di impressionare l'opinione pubblica e la stessa polizia. Tale, per esempio, era il serragliere Pietro Bontempo che inquietò Torino fra la primavera e l'estate del 1855, svaligiando almeno sette abitazioni di alcune tra le più ricche famiglie della città. Oltre a pianificare in ogni dettaglio i propri colpi, egli aveva investito parecchio tempo nella scelta dei suoi complici, rifiutandosi di lavorare assieme a ladruncoli di bassa lega:

Il Bontempo che pure propala varie interessanti cose, è tenuto per uno dei più astuti ladri di questi tempi, al punto che non si sa, avere egli risposto ad un individuo che si offriva d'entrare nella sua brigata per far parte dei furti stati commessi, non ostante lo avesse già conosciuto in carcere: Nella mia brigata non entrano oziosi e vagabondi; mettimi a lavorare ed allora vedremo. Il Dragone nelle

¹¹³⁷ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1887, volume I, pp. 242-245, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Borio Francesco, 29 marzo 1859.

¹¹³⁸ D. Mengozzi, *Sicurezza e criminalità. Rivolte e comportamenti irregolari nell'Italia centrale 1796-1861*, cit., p. 168.

¹¹³⁹ Completamente diversa era anche la coeva situazione della criminalità organizzata nel Meridione. Nella vasta bibliografia a riguardo si possono citare alcuni testi fondamentali: F. Barbagallo, *Storia della camorra*, Laterza, Roma, 2010; E. Ciconte, *La 'Ndrangheta dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma, 1972; S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 2004; S. Lupo, M. Marmo, A. Mazzacane, *La criminalità nell'Italia contemporanea*, in "Meridiana", 1998, n. 33; M. Marmo, *Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l'Unità di Italia*, L'Ancora, Roma, 2011. Sull'immaginario collettivo delle organizzazioni criminali vedere anche F. Benigno, *L'imaginaire de la secte. Littérature et politique aux origines de la camorra (seconde moitié du XIX siècle)*, in "Les Annales E. S. C.", juillet-septembre 2013, n. 3, pp. 755-789.

propalazioni fatte, disse, che il Bontempo è complice nella massima parte dei furti commessi dopo la cattura della banda Pavia, e che nessuno mai arrivò a sorprenderlo¹¹⁴⁰.

La scelta dei complici si rivelava molto spesso un elemento di estrema importanza per il successo di un furto: sebbene durante il colpo a loro toccassero i compiti più marginali, come prendere le impronte delle serrature delle porte, fare da “vedetta” o trasportare e nascondere la refurtiva, i rischi che correvano erano molti. Il loro identikit era molto variegato: di solito conoscevano o erano amici di vecchia data dello scassinatore a cui spesso avevano proposto il colpo per essere “pratici” della località da derubare, ma non avevano le sue doti tecniche, provenendo il più delle volte dal mondo del commercio, del facchinaggio o del servizio domestico. Anche la loro età variava molto a seconda dei casi e non era raro che nella stessa banda si trovassero giovani da poco usciti dall’adolescenza e persone d’età matura, se non anziana. Sebbene queste aggregazioni fossero fluide e suscettibili di continue ricomposizioni, ciò non vuol dire che fossero del tutto prive di regole. Alla base del gruppo, vi era quasi sempre una sorta di accordo di reciproca difesa volto a tutelare i componenti del sodalizio: quando si era colti in flagrante dalle forze dell’ordine, i delinquenti dovevano evitare di coinvolgere coloro che erano riusciti a farla franca, negando qualsiasi incriminazione o dicendo di aver agito con persone mai viste né incontrate prima. In cambio del silenzio, i compagni rimasti in libertà avrebbero aiutato il processato, facendogli arrivare dei soldi o dei beni di conforto in cella, oppure sostenendo economicamente la sua famiglia con una parte della refurtiva. Il rispetto di queste regole era comunque molto relativo: era frequente che, durante la divisione della refurtiva, si registrassero degli aperti tentativi di imbroglio nei confronti dei complici, soprattutto sottostimando il valore degli oggetti rubati o approfittando di un loro momento di distrazione per tenere per sé una parte del ricavato. Molto spesso, inoltre, i componenti delle bande avevano dei rapporti che, ben lungi dall’essere di reciproca autodifesa, erano spesso contrassegnati dall’egoismo, dall’avidità e da un forte dose di conflittualità, che li portava a rotture, alcune volte violente, o alla decisione di collaborare con la giustizia. Naturalmente, più il gruppo si dimostrava compatto e rispettoso di queste regole, più era alta la possibilità di sfuggire alle ricerche della polizia. Assieme a quella di Pietro Bontempo, la banda di Giuseppe Pavia fu forse la più nota fra quelle che imperversarono a Torino, terrorizzando la città, tra l’estate e l’autunno del 1854¹¹⁴¹. Di lui si sa ben poco: nativo di Castelnuovo Calcea, dopo il matrimonio con una ragazza della vicina Costigliole, si trasferì a Torino in epoca sconosciuta dove aprì un negozio da salumiere e prestò contemporaneamente servizio militare nel Corpo del Treno della Provianda. Non si sa dove e come apprese quella straordinaria abilità nel fabbricare chiavi false che gli venne universalmente riconosciuta, né quale motivo lo spinse a delinquere oramai trentasettenne e al termine di un’esistenza senza macchie sulla fedina penale: tuttavia, nell’estate del 1854 egli mise a segno cinque furti nelle case di alcuni tra i più importanti esponenti della società cittadina, come il barone Bonifacio Visconti, il cavaliere Martin Arnaud, il conte Umberto Scarampi, il marchese Domenico Ballestrino del Carretto, l’avvocato Giuseppe Vacchetta e il marchese Emanuele Luserna di Rorà, mettendo assieme un bottino superiore alle centosessantamila lire, una cifra incredibile per l’epoca. Egli, sfruttando la lunga assenza dei padroni di casa che trascorrevano l’estate in campagna, era divenuto “espertissimo” nell’usare la tecnica delle chiavi false che realizzava personalmente dopo aver preso l’impronta delle serrature delle porte grazie a una macchinetta di sua invenzione. Per compiere questi furti, Pavia non costituì una vera e propria banda ma si avvalse dell’aiuto di

¹¹⁴⁰ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, marzo 27, f. Polizia anno 1859: lettera dell’intendente generale al Ministro per gli affari dell’Interno, 16 settembre 1855.

¹¹⁴¹ La sua vicenda è narrata in M. Julini, *L’Arsenio Lupin del Piemonte. Un abilissimo scassinatore astigiano attivo in Torino, capitale del regno di Sardegna e del regno di Italia fra il 1854 e il 1862*, Libreria Piemontese Editrice, Torino, 1999.

vari complici che alternava a seconda del furto che aveva intenzione di compiere, e ai quali assegnava una parte modesta del bottino. Nonostante la quasi totalità della banda fosse stata arrestata già tra agosto e settembre del 1854, il processo si aprì solo nel 1856 dopo una lunghissima istruttoria, e si concluse con pene severissime, rapportate alla gravità dei reati commessi sulle proprietà di persone di elevatissima condizione sociale. A Pavia, in quanto organizzatore e autore di tutti i furti, toccò la pena più pesante, pari a venti anni di lavori forzati. Anche ai suoi complici tuttavia non andò molto meglio: degli altri quindici imputati solo due vennero assolti, mentre sei vennero puniti con pene tra i dieci e i quindici anni, tutte da scontare ai lavori forzati¹¹⁴². Alcuni anni dopo la condanna, Pavia fece di nuovo parlare di sé: evaso nell'autunno del 1858 dal bagno penale di San Bartolomeo a Cagliari, si rifugiò nell'Astigiano dove riprese a compiere furti nelle abitazioni, utilizzando la medesima tecnica che aveva già sperimentato precedentemente. Dopo un furto messo a segno ad Asti, con alcuni complici si spostò a Torino dove mise a segno almeno cinque ingentissimi furti con scasso che gli fruttarono un bottino di oltre centoventimila lire. Nonostante la polizia fosse riuscita ad arrestare i suoi complici già nella primavera del 1860¹¹⁴³, egli riuscì a sfuggire alle sue ricerche fino all'agosto dell'anno successivo, quando venne arrestato dopo un'irruzione nella sua casa in San Salvario. Condannato a venticinque anni di lavori forzati¹¹⁴⁴, Pavia morì nel bagno penale di Gaeta il 15 agosto 1887¹¹⁴⁵.

Certo non tutti i ladri di appartamenti potevano vantare le abilità e la vita avventurosa di Giuseppe Pavia. La maggior parte erano ladruncoli di bassissimo livello come quel ventiseienne “macchinista in ferro” che, pur essendo ben “conscio del poco danaro che aveva la Rosa Costamagna”, il 15 aprile 1850 le aveva scassinato la misera abitazione nel Borgo Dora per rubare ventiquattro lire¹¹⁴⁶. Gli scassinatori di appartamenti non erano comunque gli unici a colpire l'immaginario collettivo. Come nel caso di Pavia, molti di loro erano così abili e imprevedibili che le loro imprese finivano con l'assumere contorni romanzeschi come quelle degli eroi da *feuilleton*. Meno rocambolesche e molto più inquietanti erano invece quelle violenze a scopo di rapina che incominciarono a caratterizzare la vita quotidiana della città, soprattutto nelle ore notturne. Queste aggressioni erano forse il segnale più evidente di come la criminalità torinese stesse effettivamente cambiando e non fosse più paragonabile ai modelli di una malavita di Antico Regime. In questo senso, incominciavano, seppur molto lentamente, a delinearsi reati e problemi d'ordine pubblico tipici di una realtà urbana che aveva conosciuto la rivoluzione industriale. Per molti osservatori le fosche previsioni espresse nei due decenni precedenti sembravano ora avverarsi. La città diveniva a tutti gli effetti uno spazio potenzialmente pericoloso dove alla “tranquilla popolazione torinese” si mischiavano non solo più oziosi e vagabondi, ma anche criminali pericolosi e violenti. Se da secoli nel contado avvenivano grassazioni con preoccupante frequenza, all'interno del nucleo urbano le aggressioni erano sempre state rarissime e rimasero degli episodi eccezionali anche negli anni Quaranta, quando alcuni delitti efferati sollevarono notevole clamore nella

¹¹⁴² AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1856, n. 1883, volume II, pp. 183-194, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pavia Giuseppe, Forno Bartolomeo detto Talin, Bajma Giuseppe surnomato Perottino, Alutto Giovanni, Colombo Giuseppe, Colombo Alessandro, Colombo Marco, Masoero Giuseppe detto Frutasse, Caligari Angelo, Bausaro Giuseppe Napoleone, Bonamico Giuseppe, Morello Costanzo, Poggi Rosa, Castelli Perpetua, Capusotto Catterina e Vercelli Margarita, 12 luglio 1857.

¹¹⁴³ AST, *Corte d'Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, pp. 165-168, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Baino Vittoria, Gambino Agostino, Caffaro Antonio e Paviolo Giuseppe, 22 giugno 1861.

¹¹⁴⁴ *Ibidem*, pp. 300-302, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pavia Giuseppe e Garetto Secondo, 8 luglio 1862.

¹¹⁴⁵ M. Julini, *L'Arsenio Lupin del Piemonte*, cit., p. 105.

¹¹⁴⁶ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1851, n. 1869, p. 261, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bossi Francesco, 15 novembre 1851.

cittadinanza. Soprattutto intorno alla metà degli anni Cinquanta le cose presero una piega decisamente diversa:

Non sarà costantemente sfuggito all'attenzione del Sig. Questore come da qualche tempo a questa parte nelle vicinanze della Capitale, ed anche nell'interno, accadano grassazioni, che si sospettano commesse da individui domiciliati in Città. Accade pur anche di scorgere nelle ore notturne, e nelle vie meno frequentate individui di sinistro contegno i quali chieggono l'elemosina, che anzi qualche sera pur si trovano in quelle dell'Ospedale tre di tali individui che per i modi usati, e per l'associazione tra loro sono gravemente sospetti. Prima che il male si allarghi è necessario usare tutti i possibili mezzi a scoprire ed arrestare i malfattori e non dubito che i Sig. Ufficiali di P. S. faranno le prove del solito zelo, e sarà raddoppiata la vigilanza¹¹⁴⁷.

Passare in certe zone a partire dall'imbrunire divenne altamente sconsigliato. Il viale di San Maurizio¹¹⁴⁸, quello di Porta Palazzo¹¹⁴⁹, l'area prospiciente al nuovo cimitero¹¹⁵⁰, le zone attorno alla Cittadella ormai in via di demolizione, e soprattutto l'enorme Piazza d'Armi nella periferia sud-ovest della città erano luoghi particolarmente favorevoli per le aggressioni perché poco frequentate soprattutto di notte¹¹⁵¹. Analoghe opportunità erano offerte dalle strade strette ed irregolari della città vecchia e del Borgo Dora per la facilità con cui i delinquenti potevano dileguarsi nel dedalo di viuzze e cortili circostanti. Malcapitati passanti subirono aggressioni in via Sant'Agostino¹¹⁵², in via della Basilica¹¹⁵³, in via dei Mercanti¹¹⁵⁴, in via dei Pellicciai¹¹⁵⁵ e nel vicolo delle Scuderie¹¹⁵⁶, ma si registrarono anche casi nel Borgo Dora¹¹⁵⁷ e a San Salvario¹¹⁵⁸. La perdita quasi totale della documentazione della Questura di Torino attorno a quegli anni ci impedisce di fornire numeri precisi sul numero di grassazioni commesse ogni anno nelle strade cittadine, ma i pochi documenti rimastici e le continue segnalazioni comparse sui giornali testimoniano come gran parte di questi reati rimasero sostanzialmente impuniti. Il più delle volte l'aggressione si consumava in così poco tempo da non permettere alla vittima alcuna reazione: solitamente egli veniva avvicinato da uno sconosciuto o da un gruppetto di individui che, minacciandolo a voce o

¹¹⁴⁷ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 17: minuta di lettera del ministro degli Interni al questore di Torino, 15 novembre 1855.

¹¹⁴⁸ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1851, n. 1869, pp. 195-197, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cravanzola Giovanni Battista, Cravanzola Giuseppe, Giletti Pietro e Genova Paolo, 8 ottobre 1851.

¹¹⁴⁹ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1850, n. 1867, volume I, pp. 255-256, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Piccolo Giovanni, 23 marzo 1850.

¹¹⁵⁰ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1852, n. 1871, pp. 106-107, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Quaranta Vittorio, 26 gennaio 1852.

¹¹⁵¹ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 410-412, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ciceri Lodovico, Rosa Nicola, Polledro Vittorio e Frascotti Maria, 9 ottobre 1857.

¹¹⁵² AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1853, n. 1872, pp. 40-41, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Barberis Giovanni, 23 novembre 1853.

¹¹⁵³ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1854, n. 1873, pp. 474-475, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Fiore Luigi e Miglio Giuseppe, 26 maggio 1854.

¹¹⁵⁴ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1856, n. 1879, volume II, pp. 45-46, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Biale Bernardo, 7 giugno 1856.

¹¹⁵⁵ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1856, n. 1878, volume I, pp. 639-641, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Riva Giuseppe e Volpone Alessandro, 16 maggio 1856.

¹¹⁵⁶ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1888, volume II, pp. 242-245, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Icardi Giuseppe detto Marmora e Castellano Antonio, 14 ottobre 1859.

¹¹⁵⁷ *Ibidem*, pp. 237-241, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Serra Carlo, Fiore Giuseppe, Borello Angelo detto Massiot e Macario Domenico detto Mini, 15 ottobre 1859.

¹¹⁵⁸ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1860, n. 1890, volume I, pp. 240-243, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pomba Francesco, Grandi Biagio, Marassi Carlo, Protto Pietro detto Tonaccio, Antoniotto Giuseppe e Ostengo Giuseppe, 23 marzo 1860.

puntandogli un coltello al corpo, lo derubava di ciò che aveva, come era successo “ad un vecchio signore che fu depredato dell’orologio d’oro, e del contante che teneva in tasca” mentre passeggiava in contrada della Madonnetta¹¹⁵⁹. Tendenzialmente gli assalitori non potevano pretendere di ottenere molto dalle loro vittime, quasi sempre membri delle classi popolari o della piccola borghesia torinese: i bottini consistevano solitamente in qualche soldo, raramente superiore a una decina di lire, in piccoli oggetti di un qualche valore come orologi e anelli, e in piccoli capi di vestiario come berretti, fazzoletti o giacche. Tuttavia, alcuni di questi episodi colpirono molto la fantasia popolare per le modalità con cui vennero compiuti. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 1854 un notevole scalpore suscitò una serie di aggressioni notturne nel Borgo Dora commesse “collo stesso artificio” da un carrettiere ventunenne di Volvera e dalla sua amante, una prostituta diciannovenne di Candiolo, poi entrambi condannati ai lavori forzati: la donna approcciava un passante “con lascivi allettamenti” e lo convinceva ad andare assieme a lei “in un vicolo oscuro, e solitario” dove il complice là appostato e “armato di stile” lo assaliva, lo percuoteva ferocemente e lo depredava¹¹⁶⁰. Altrettanto sensazionale fu il vero e proprio assalto compiuto nel tardo pomeriggio del 21 novembre 1854 alla “fornita” bottega di Francesca Crosetto in via delle Rosine da quattro contadini astigiani, giunti a Torino il giorno stesso da San Damiano d’Asti. Una pattuglia di carabinieri e di guardie di Pubblica Sicurezza, avvisata dalle delazioni di uno dei membri della banda, intervenne giusto in tempo per sventare il colpo e arrestare i delinquenti mentre stavano minacciando con un coltello la padrona del negozio¹¹⁶¹. Tolto quest’ultimo caso, gli autori delle grassazioni non erano contadini disoccupati o giornalieri immigrati dalla campagna, ma provenivano dal mondo dell’artigianato urbano e dei servizi: erano piccoli artigiani, servi, garzoni, facchini, ex-militari, muratori e tessitori, spesso di giovane età, originari di Torino o della provincia, da anni inseriti nell’ambiente professionale della città, che cercavano di risolvere con un “colpo di mano” una situazione di forte disagio economico. A cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, con il vertiginoso aumento demografico della città, le aggressioni si fecero più frequenti e violente. La notte del 1° maggio 1859 lungo il viale a nord della Piazza d’Armi lo “studente in matematiche” Ottavio Cantone venne ucciso e suo zio Filippo Cavatore gravemente ferito a colpi di “stile” da due garzoni minuscoli di diciotto e di diciannove anni per derubarli di sessanta lire e di due orologi¹¹⁶². Due anni più tardi l’ebanista romano Luca Ceccarelli venne sorpreso e arrestato mentre cercava di uccidere a coltellate una donna solo per appropriarsi “di un orologio, d’un pajo orecchini, e sei anelli d’oro del complessivo peritato valore di lire 72”¹¹⁶³. Gli attacchi per strada incominciarono a toccare anche borghesi benestanti e, in alcuni casi, persino personaggi di notoria importanza. La sera del 28 dicembre 1864 una banda di quattro individui armata di coltelli assalì il cavaliere Giuseppe D’Errico, deputato al Parlamento, mentre passeggiava nelle vicinanze dell’Ospedale di San Giovanni Battista, ferendolo lievemente e facendosi consegnare “mediante minacce di togliere la vita” soldi e diversi oggetti “per un valore dichiarato complessivo di lire 850.50”¹¹⁶⁴.

¹¹⁵⁹ AST, *Ministero degli Interni*, Gabinetto, mazzo 18 bis: rapporto dell’assessore Chiapussi all’intendente generale di Torino, 4 gennaio 1855.

¹¹⁶⁰ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1855, n. 1877, volume II, pp 98-101, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Chiaudano Antonio e Friolo Rosalia, 19 giugno 1855.

¹¹⁶¹ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1856, n. 1878, volume I, pp. 5-29, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Penna Giorgio, Musso Carlo, Bosio Luigi e Stroppiana Giovanni, 7 gennaio 1857.

¹¹⁶² AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, pp. 218-220, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Schiatti Luigi detto Mòrt ed seugn, Conti Luigi e Grivet Talocia Giuseppe detto Cambourn, 30 novembre 1861.

¹¹⁶³ *Ibidem*, p. 229, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ceccarelli Luca, 14 dicembre 1861.

¹¹⁶⁴ AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali dagli anni 1863 al 1866, p. 423, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Demarta Antonio, 6 ottobre 1865.

Le aggressioni a scopo di rapina erano uno dei segni di un più generale aumento della violenza all'interno della città. Come già si è notato, per tutta la Restaurazione i fatti di sangue a Torino erano stati sporadici ed eccezionali, in assoluta controtendenza con la realtà delle campagne dove il tasso di violenza era rimasto molto alto per l'arcaicità e i caratteri turbolenti della società contadina. Negli anni Cinquanta si assistette invece a una totale inversione di tendenza: mentre nelle campagne gli episodi di sangue incominciarono a calare gradualmente, in città il numero degli omicidi crebbe costantemente, raggiungendo quote piuttosto elevate nei decenni seguenti. Non si hanno dati precisi per il "decennio di preparazione", ma le statistiche redatte dal Comune di Torino a partire dal 1865 testimoniano una notevole crescita dei fatti di sangue rispetto al periodo della Restaurazione: negli anni seguenti il traumatico spostamento della capitale, il tasso degli omicidi a Torino oscillava attorno a un valore medio tra i sette e gli undici omicidi per centomila abitanti¹¹⁶⁵. Per quanto inferiore quasi della metà a quello delle città dell'Italia centro-meridionale come Roma, il tasso rimaneva incomparabilmente superiore a quello delle realtà urbane più moderne: a Londra negli anni 1851-70 non si registrò mai più di un omicidio per centomila abitanti mentre nella Liverpool in fase di piena crescita industriale se ne registrarono meno di due. Non dissimile era la situazione della Francia dove a Parigi nel periodo 1837-41 furono processate per omicidio meno di tre persone per centomila abitanti e questo tasso scese a 1,3 negli anni 1865-69¹¹⁶⁶. Larghissima parte di questi episodi scaturivano da una diffusa microconflittualità che caratterizzava i ceti popolari, oltre che dall'abitudine di girare armati. In questo, le classi popolari torinesi mostravano di rientrare pienamente in quella "cultura del coltello" propria delle aree centro-meridionali della Penisola che tendeva ad identificare la ritenzione di un'arma da taglio come un simbolo della propria inquieta e aggressiva personalità. Questa subcultura imponeva modelli di comportamento basati su un esasperato egocentrismo che non tollerava intromissioni da parte di un altro individuo nei momenti di svago e di tempo libero: da qui la nascita di dissapori, rancori, odii più o meno a lungo coltivati nel tempo, che trovavano sfogo in un'invettiva verbale da cui si passava con facilità e con frequenza alla violenza fisica¹¹⁶⁷. Come quel "breve diverbio" che aveva causato la morte di Giacomo Corna la notte del 23 gennaio 1853 in una strada del Borgo Dora: l'omicida, un ventunenne stampatore di carta da tappezzeria originario di Susa, ammise che la lite era stata "la conseguenza di una mal nata animosità per parte dell'imputato", dato che "un anno circa fa ebbe un incontro col Corna, in cui egli diede a questo uno schiaffo nelle vicinanze dei Molassi"¹¹⁶⁸. Oppure era l'improvviso incontro tra due caratteri fumantini a far scattare la repentina aggressione: fu quanto capitò il 25 marzo 1859 nell'albergo del Monte di Graglia quando il contadino quarantenne Secondo Verney reagì accoltellando Giuseppe Bruno "che aveva risposto in modo acerbo e sconveniente all'invito amichevole fattogli dall'accusato di toccargli la mano, minacciandolo di farlo uscire dall'osteria"¹¹⁶⁹. Per quanto sia impossibile riassumere e ordinare questa moltitudine di episodi così simili e così diversi l'uno con l'altro, la gran parte si registrava nei luoghi deputati allo svago e al tempo libero dei ceti subalterni, come osterie, bettole e postriboli, dove le risse e gli alterchi si

¹¹⁶⁵ Il numero degli omicidi è chiaramente segnalato nei riassunti statistici annuali sulla popolazione di Torino allegati ai volumi delle discussioni del Consiglio comunale, conservati presso l'Archivio Storico della Città di Torino.

¹¹⁶⁶ I dati sono presi da D. Boschi, *Omicidi e ferimenti a Roma dalla metà dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale*, in L. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, cit., 1997, p. 82.

¹¹⁶⁷ Sulla "cultura del coltello" si veda l'analisi in G. Baronti, *Coltelli d'Italia. Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare*, cit., pp. 17-18.

¹¹⁶⁸ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1853, n. 1872, pp. 44, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Fassino Matteo, 25 novembre 1853.

¹¹⁶⁹ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1888, volume II, pp. 163-164, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Verney Secondo, 23 agosto 1859.

susseguivano a cadenza quasi giornaliera. La gran parte di queste liti si risolveva comunque con lesioni di poca entità: il rapido intervento di improvvisati pacieri riusciva ad evitare quasi sempre il peggio, trasformando l'episodio solo in uno spiacevole incidente rapidamente sanato attraverso i codificati sistemi con i quali la società popolare sapeva ricomporre dissidi e fratture. Se il loro intervento non era sufficientemente efficace, c'era il grave rischio che la lite si concludesse in strada con regolamenti di conti e duelli. Così successe la sera del 22 febbraio 1850, quando gli avventori di un'osteria di via Santa Teresa sedarono un "azzuffamento" tra Cesare Dubois e Giovanni Bosso facendoli uscire a forza dal locale, salvo udire, una ventina di minuti dopo, uno dei due contendenti "mandare gemiti di uomo morente" riverso sul selciato¹¹⁷⁰. D'altra parte, in molte risse il carattere più o meno grave delle lesioni arrecate dipendeva da circostanza alquanto casuali, come lo stato di mente dei contendenti, più o meno alterato dal vino, la rapidità dell'intervento dei pacieri, gli imprevedibili movimenti dei corpi, o, in certi casi, dall'assenza nei litiganti di remore e di freni morali che inibissero la spirale della violenza¹¹⁷¹.

Accoltellamenti tra ubriachi¹¹⁷², scontri tra còche rivali¹¹⁷³, litigi tra soldati finiti a colpi di sciabola¹¹⁷⁴, violenti sfoghi di gelosia contro prostitute¹¹⁷⁵ componevano il composito universo degli omicidi perpetrati nella capitale sabauda. Sebbene questo tipo di violenza avesse radici lontane, la crescita numerica degli omicidi a partire dagli anni Cinquanta era spiegabile, oltre che con la diffusione presso i ceti subalterni di coltelli più letali di quelli usati in passato, con l'acuirsi della conflittualità sociale all'interno della città, un fenomeno già ampiamente visibile nel decennio precedente e testimoniato dalla preoccupante comparsa delle còche. La crescita demografica, i cambiamenti nel mondo del lavoro artigiano e il peggioramento delle condizioni di vita dei ceti subalterni ebbero l'effetto di esasperare i fisiologici conflitti quotidiani presenti in un tessuto sociale assai diverso da quello del 1814. Quel sistema di interventi pacificatori e di composizioni amichevoli che aveva impedito nei secoli passati il degenerare dei conflitti in gravi spargimenti di sangue, sembrava ora mostrare qualche incrinatura senza essere compensato dall'azione "civilizzatrice" dell'educazione, tema caro ai pedagoghi del secolo, o dall'intervento degli organi di controllo¹¹⁷⁶. Inoltre, a dispetto delle tante stigmatizzazioni verbali verso gli episodi di violenza, la giustizia sabauda non agiva certamente da efficace dissuasore, continuando a mostrare frequentemente atteggiamenti di tolleranza verso chi si rendeva protagonista di tali episodi. Seguendo una prassi valida per tutti i reati contro la persona, la magistratura, oltre a tentare di appurare la dinamica dei fatti, incentrava il suo giudizio sulle "qualità morali" della vittima e degli inquisiti. Gli esiti che ne potevano venire fuori in sede giudiziaria erano al limite dell'imprevedibile. Il caso del processo a Giuseppe Fodone fu emblematico: quest'ultimo, garzone parrucchiere ventisettenne, la sera del 19 giugno 1859, introdottosi assieme ad altri "giovani garzoni brilli" nel cortile di via San Maurizio n. 10 "per non onesto fine", aveva incominciato a litigare con Giovanni Costa "perché questi avesse chiuso il

¹¹⁷⁰ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1851, n. 1869, pp. 249-250, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Dubois Cesare, 10 novembre 1851.

¹¹⁷¹ G. Baronti, *Coltelli d'Italia. Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare*, cit., p. 40.

¹¹⁷² AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1881, volume I, pp. 101-103, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Mosso Domenico detto il Preive, 26 gennaio 1857.

¹¹⁷³ Per esempio, Matteo Brogliati aveva ucciso Giovanni Ajres con un coltello la sera 15 luglio 1860 sul viale di San Maurizio dopo un "leggero diverbio" avvenuto tra la còca del Moschino e la còca dell'osteria della Ricciolina. AST, *Corte d'Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, p. 83, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Brogliati Matteo, 6 febbraio 1861.

¹¹⁷⁴ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1860, n. 1890, volume I, pp. 84-86, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bello Carlo, 6 febbraio 1860.

¹¹⁷⁵ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1855, n. 1875, volume I, pp. 554-556, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Rulfo Antonio, 18 maggio 1855.

¹¹⁷⁶ Sul tema rimando a J. C. Chesnais, *Storia della violenza in Occidente dal 1800 a oggi*, Longanesi, Milano, 1981.

portone, e con piglio austero, o minaccioso si rifiutasse di riaprirlo”. La situazione ben presto era precipitata: completamente “sordo alle preghiere” dei giovani, il Costa “prese anzi a villaneggiarli, ed a minacciarli con bastone, e con coltello”, provocando così una rissa durante la quale il Fodone lo colpì a morte. Durante il successivo processo la Corte confrontò la reputazione dell’omicida con quella della vittima e stabilì che “il maggior torto” fosse proprio del Costa “persona favoreggiante il mal costume”, condannando il Fodone “giovane, che non diede mai motivo a lagnanza, e fu sempre assiduo al lavoro” a soli diciotto mesi di carcere¹¹⁷⁷. Forti sconti di pena vennero elargiti con dovizia a colpevoli di omicidio avvenuto in seguito a “grave provocazione”¹¹⁷⁸ o se spinti da “una forza morale cui egli non sarebbe stato totalmente in grado di resistere”¹¹⁷⁹: ad esempio, un quarantaseienne lavorante in seta reo di aver ucciso la moglie con un colpo di fucile durante una lite, venne condannato a soli cinque anni di reclusione per il “grave eccesso” compiuto, nonostante i giudici avessero riconosciuto che “egli poteva schermirsi dagli insulti di lei ben in altro modo che colla uccisione della medesima”¹¹⁸⁰. Stessa pena, peraltro successivamente condonata dopo soli due anni e mezzo di detenzione, fu comminata a un ventitreenne commesso alla Direzione delle Gabelle che, “in preda di una violenta passione concepita per una persona che ne era certamente indegna”, aveva ucciso con una coltellata la ragazza da lui corteggiata, subito dopo aver scoperto “la prova patente della sua prostituzione cui di recente erasi la suddetta abbandonata”¹¹⁸¹. Se si paragonano queste sanzioni a quelle solitamente comminate per i reati contro la proprietà dove un furto domestico di modesto valore e senza attenuanti portava solitamente a quattro anni di reclusione, un furto con scasso a cinque e il solo tentativo a tre, si intuisce come, ancora a metà Ottocento, gli organi di controllo e di repressione dello Stato sabaudo mostrassero un atteggiamento di paternalistica benevolenza, di comprensione e persino di compiacenza verso la figura del popolano rissoso e irrequieto. L’ignaro e indifferente, ma non per questo meno apprezzato e blandito, legittimismo del popolano, totalmente alieno dalla dimensione politica, assorbito a coltivare la sua prepotente e arroventata individualità, faceva facilmente dimenticare o considerare come veniale esuberanza, la sgradevole abitudine che lo vedeva nel tempo libero scambiarsi coltellate con i suoi pari¹¹⁸². Gli episodi di sangue potevano scandalizzare l’opinione pubblica benpensante, far scoppiare indignate requisitorie sui giornali contro la moralità della popolazione, e persino dare vita a spontanee iniziative di educazione dei ceti subalterni, come l’effimera “società contro il coltello” costituitasi a Torino nel 1871, ma la risposta delle istituzioni contro le abitudini turbolente delle classi popolari latitò fino a inizio Novecento¹¹⁸³. Le sommarie descrizioni degli individui coinvolti in fatti di sangue non deve però far credere che questi fossero totalmente assorbiti e dediti ad una professione o ad uno stile di vita violento o delinquenziale. Dalle verbalizzazioni processuali emerge chiaramente che la quasi

¹¹⁷⁷ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1860, n. 1890, volume I, pp. 211-213, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Fodone Giuseppe, 12 marzo 1860.

¹¹⁷⁸ AST, *Magistrato d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1855, n. 1875, pp. 5-7, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Ghilardotti Domenico detto Minara, Penassio Giacomo, Prato Giuseppe, Bertola Francesco e Gribaudo Agostino detto il Biondo, 2 gennaio 1855.

¹¹⁷⁹ AST, *Magistrato d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1854, n. 1873, pp. 285-286, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Forte Francesco, 4 dicembre 1854.

¹¹⁸⁰ AST, *Magistrato d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1849, n. 1865, volume I, pp. 1-2, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bonetto Giuseppe, 2 gennaio 1849.

¹¹⁸¹ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 407-409, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bausé Giovanni Luigi, 9 ottobre 1857.

¹¹⁸² G. Baronti, *Coltelli d’Italia. Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare*, cit., p. 50.

¹¹⁸³ Un concreto aiuto nello sradicamento della “cultura del coltello” fu dato sicuramente dalla legge 1908 che rese obbligatoria l’azione penale per tutti i ferimenti commessi con rasoi, con coltelli e con qualsiasi strumento da punto “atto ad offendere” a prescindere dal fatto che la lesione inferta avesse o no provocato dieci o più giorni di degenza. D. Boschi, *Omicidi e ferimenti a Roma dalla metà dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale*, cit., p. 89.

totalità di coloro che si rendevano protagonisti di questi episodi non erano individui marginali e devianti, né si trovavano per forza in condizioni di pura sussistenza o miseria, ma erano cittadini inseriti nel mondo del lavoro che il più delle volte non avevano mai avuto problemi con la giustizia. Erano pochissimi i casi di personalità totalmente *border-line* e così disadattate da non riuscire a fare a meno della violenza per risolvere qualsiasi questione. Stupefacente è il caso di Lorenzo Bertino la cui esistenza costellata di aggressioni è interessante da ricostruire. Figlio di un modesto artigiano di via Santa Pelagia e della “vil mezzana” proprietaria del casino di Casa Griffa in via del Senato, trascorse i primi anni della sua vita in un ambiente degradato e poco idoneo alla crescita personale. Da adolescente incominciò a manifestare “qualità le più perverse”: litigi e risse con coetanei erano all’ordine del giorno e anche con i membri della propria famiglia il suo comportamento non era molto migliore dato che, secondo un rapporto del Vicariato, egli era pure arrivato al punto di “attentare ai giorni del proprio genitore armata mano di coltello”¹¹⁸⁴. Nell’agosto 1839, a diciotto anni finì una prima volta in carcere per aver ferito con due coltellate Giovanni Negro, ruffiano del postribolo in casa Clerico a Borgo di Po, che aveva osato cacciarlo “atteso il di lui cattivo maneggio e prepotenza che usava in detto bordello”¹¹⁸⁵. Entrato a far parte della còca di Po, venne coinvolto qualche mese dopo nell’omicidio di Luigi Mina, per il quale venne riconosciuto autore delle ferite mortali e condannato a tre anni di carcere¹¹⁸⁶. Di lui si persero le tracce per oltre un decennio ma è facile credere che il suo comportamento non fosse migliorato molto visto che negli anni Cinquanta venne arruolato nel Corpo correzionale dei cacciatori franchi. Mentre era ancora in servizio, nella primavera del 1855 venne condannato a quarantacinque giorni di carcere per aver ferito a sciabolate una donna, Angela Barbisio, “senza ragionevole motivo”¹¹⁸⁷. Rientrato definitivamente a Torino a lavorare come calzolaio, non sembrò aver imparato molto dalle ripetute carcerazioni: venuto a lite con tal Giovanni Deantonis, dopo una serie ripetuta di minacce di morte, arrivò al punto da irrompere violentemente nella sua casa armato di coltello¹¹⁸⁸. Qualche mese dopo, venne coinvolto in un episodio di ben maggiore gravità: la sera del 2 novembre 1857, mentre ritornava in casa assieme a un amico e le rispettive conviventi, incontrò nella piazza Milano due giovani sconosciuti in vena di bravate che lanciarono alcune parole ingiuriose alle due donne. Ne nacque così una rissa dove Bertino uccise con due coltellate il venticinquenne Antonio Genesis, già vecchia conoscenza della polizia. Riconosciuto colpevole di omicidio commesso “trovandosi nell’assoluta necessità di difender la propria vita”, egli venne rilasciato dopo neanche un anno di carcere¹¹⁸⁹. La sua esistenza doveva però ancora vivere un ultimo eclatante episodio di violenza quattro anni dopo quando, oramai quarantenne, venne coinvolto nell’“orribile delitto del vicolo dei Sotterratori” che destò parecchia impressione nell’opinione pubblica per la violenza e l’efferatezza con cui fu compiuto. La sera del 3 marzo 1862, penultimo giorno di Carnevale, assieme ai fratelli Angelo e Giacomo Cocchis e Bartolomeo e Pietro Daveri egli irruppe nell’abitazione del manovale Domenico Ghivarello e, dopo averne ferito la figlia e un conoscente in visita, si avventò su di lui,

¹¹⁸⁴ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 108, pp. 283-290, recto e verso: verbale d’arresto di Bertini Lorenzo, Severino Tommaso, Cerruti Filippo, Garassi Antonio surnomato Barbisino, Carena Giuseppe, Curti Francesca e Bajma Maria, 23 maggio 1840.

¹¹⁸⁵ ASCT, *Vicariato*, Atti criminali, volume 107, pp. 426-427, recto e verso: verbale d’arresto di Bertino Lorenzo, 12 settembre 1839.

¹¹⁸⁶ AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 186, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bertini Lorenzo e Cerutti Filippo, 5 marzo 1841.

¹¹⁸⁷ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1855, p. 306, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bertino Lorenzo, 19 maggio 1855.

¹¹⁸⁸ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Appelli correzionali dell’anno 1858, p. 251, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bertino Lorenzo, 17 novembre 1858.

¹¹⁸⁹ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1856, n. 1884, volume I, pp. 427-428, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bertino Lorenzo, 11 giugno 1858.

pestandolo selvaggiamente “con colpi di pistello, bastone, e coltello” e lasciandolo semimorto sul pianerottolo. L’aggressione era stata voluta da Angelo Cochis e da Bartolomeo Daveri, vicini di casa del Ghivarello, con cui per futili motivi erano venuti alle mani qualche sera prima: per desiderio di vendetta avevano così deciso di eliminare il loro rivale, associando all’impresa i rispettivi fratelli e il comune amico Lorenzo Bertino di cui ben conoscevano i precedenti e lo spirito particolarmente suscettibile. Tuttavia, rimessosi velocemente dalle ferite, il Ghivarello denunciò i colpevoli del pestaggio e per il Bertino si aprirono nuovamente le porte del carcere, anche stavolta per tre anni: una pena peraltro molto lieve se raffrontata a quelle dei due fratelli Cochis e di Bartolomeo Daveri, pianificatori dell’aggressioni e tutti puniti tra i venti e i venticinque anni di lavori forzati¹¹⁹⁰. Dopo quest’ultima condanna, di Lorenzo Bertino non abbiamo più altre notizie. In quanto a tempo passato in prigione gli era comunque andata più che bene: con due omicidi, un “tentato assassinio” e una miriade di ferimenti e aggressioni meno gravi sulle spalle, si era fatto in tutto poco più che sette anni di carcere, una pena giusto un poco inferiore a quella di un servitore che avesse compiuto per la prima volta un furto domestico di medio valore.

Un altro settore della criminalità torinese che subì notevoli evoluzioni negli anni Cinquanta fu quello riguardante i reati come le truffe, le sottrazioni e le falsificazioni di documenti e di valute. Per tutta la Restaurazione le opportunità per compiere questo tipo di reati erano state molto limitate: Torino pullulava di piccoli truffatori che avevano campato con giochi d’azzardo e altri espedienti, mentre, a livello più alto, si erano verificate quasi solamente casi di notai o di procuratori che avevano falsificato i contratti a loro affidati per proprio lucro personale, o di impiegati e dipendenti pubblici che avevano sottratto del denaro nei loro posti di lavoro. Questo tipo di reati non subì molti cambiamenti neanche negli anni Cinquanta. Erano ormai in via di estinzione quelle figure di avventurieri settecenteschi dalla vita vagabonda che si spostavano di città in città millantando identità e cariche fittizie per meglio riuscire nei propri illeciti maneggi. Questo era stato, per esempio, il caso di Giovanni Battista Lando Martini da Corfù che, alla fine degli anni Quaranta, si era stabilito a Torino “dove si faceva chiamare col nome di Ducroq”. “Spacciandola da gran Signore”, “narrando avventure” e “vantandosi possessore di vistosi capitali”, aveva avuto gioco facile nello sfruttare “la facile credulità” di alcuni commercianti e negozianti torinesi a cui aveva venduto delle cambiali false per varie migliaia di lire, arrivando addirittura ad “asserire essere il fabbricante di una macchina, che doveva rendere potabile acqua del mare”¹¹⁹¹. Può sembrare strano come individui che facessero parte dei ceti medi, potessero credere a ciarlatani del genere, ma la scarsa istruzione, quando non l’analfabetismo, di una grossa fetta di questa classe sociale facilitava il compito agli aspiranti imbrogliatori. Un esempio particolare di un mondo dove la gente tendeva a credere con troppa facilità alle millanterie più improbabili, è quella della vercellese Francesca Terzano. Già condannata nel 1841 a tre anni di reclusione perché, “qualificandosi pella Marchesa Marini di Castelramiro” aveva fatto spendere “la vistosa somma” di trentamila lire a quattro individui che l’avevano ospitata alternativamente per tre anni in casa loro “sotto fallace promessa ai truffati che ne sarebbero stati indennizzati dal Marchese Ramiro di lei marito”¹¹⁹², tra il 1852 e 1853 carpì “egregie somme di denaro, e somministrante di vitto, abitazione, mobili, ed effetti di vestiario” a quattro commercianti torinesi, di nuovo “fingendo altezza di natali, ed immense ricchezze, vantando crediti e poteri, e promettendo grandi compensi, od impieghi”. Merita di

¹¹⁹⁰ AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, pp. 330-331, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cocchis Angelo, Daveri Bartolomeo detto Tomela, Daveri Pietro detto Crist, Bertino Lorenzo e Cocchis Giacomo detto Caronte, 15 settembre 1862.

¹¹⁹¹ AST, *Magistrato d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1849, n. 1865, volume I, pp. 64-68, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Lando Martini Giovanni Battista, 3 febbraio 1849.

¹¹⁹² AST, *Senato di Piemonte*, Sentenze penali del Senato di Piemonte, Minutario del 1841, fol. 340, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Terzano Francesca, 7 giugno 1841.

esser letta una parte della sentenza che nella primavera del 1855 inflisse sei anni di reclusione, per vedere quali astruserie questa donna, peraltro analfabeta, era arrivata a concepire, ingannando persino il suo stesso convivente:

Consta infatti che la Terzano, dopo d'aver scontata la pena d'anni tre di reclusione per quattro consimili truffe cui venne condannata in giugno 1841, non tardava molto ad associarsi in questa Città con certo Tarabi facchino di professione col quale convisse ognora in concubinato, dicendolo però suo marito. Che l'accusata qualificandosi con tutti, e persino col Tarabi, e nell'atto battesimale delle due figlie che ebbe in quel tempo, non già col proprio nome, ma per Albertina Busca, aggiungendovi talvolta quello di Zardellone, ebbe coi più astuti mezzi l'arte di dar a credere presso il vicinato nei varii luoghi in cui ebbe dimora in questa Città che essa apparteneva ad una delle più cospicue famiglie della Francia, e della Lombardia, dicendosi Duchessa di Bordeau, e de' Marchesi di Busca, e Zardellone, figlioccia di Carlo Alberto, avente una sorella maritata con un figlio di Luigi Filippo, e simili altre milanterie. Che trovavasi in quell'abbietto stato per essere fuggita da un monastero e per essersi maritata con un facchino, ma che era prossimo il termine del castigo cui era stata assoggettata, per essere reintegrata nel possesso dei grandiosi tenimenti, castelli, e ducati che teneva in Francia, ed in Lombardia. Che messasi la Terzano in strette relazioni coi truffati, dapprima col Mignacco, indi cogli altri andava loro ripetendo simili milanterie e manifestava che sarebbe stata larga di guiderdone verso coloro che le prestavano assistenza sì tosto che sarebbe stata resa all'eminente suo posto sociale, ed avrebbe recuperate le immense sue possessioni per cui s'interessava il Corpo Diplomatico, il Re, ed i suoi Ministri, promettendo a taluni dei truffati investiture di Duca, e ad altri immense possessioni, e cariche. Che per dare maggiore apparenza di verità a siffatte millanterie faceva vedere lettere, e corrispondenze cogli agenti di Casa Busca, e Zardellone di Milano, e colla di lei sorella a Parigi, e si sequestrarono in sua casa lettere, ed indirizzi di lettere di tal genere quali, non sapendo essa scrivere, faceva stendere dietro modulo che da lei veniva presentato¹¹⁹³.

Tuttavia, negli anni Cinquanta il mondo della truffa incominciò a presentare interessanti elementi di differenziazione dal periodo precedente e iniziarono a registrarsi anche reati che traevano origine dalle nuove opportunità che la modernizzazione del paese aveva aperto. Si tratta di quel ramo di crimini anche detti "dei colletti bianchi", in tutto ben poco studiato almeno per quanto riguarda l'Ottocento, ma particolarmente interessante perché commesso non da membri dei ceti subalterni, ma da esponenti della media borghesia dello Stato. Durante la Restaurazione la situazione di sostanziale stagnazione economica dello Stato aveva impedito la crescita di grandi transazioni finanziarie, ma con l'aprirsi dell'epoca cavouriana la diffusione presso i ceti medi di nuove opportunità di investimento moltiplicò anche le occasioni favorevoli per potenziali raggiratori. Personaggi privi di scrupoli, soprattutto se ben inseriti nella pubblica amministrazione o nel mondo degli affari, potevano sfruttare la loro posizione per organizzare estesi tentativi di truffa come quello messo a punto da Angelo Pagano, sottosegretario nell'Azienda Generale delle Regie Finanze, che, agendo "come mediatore" della Banca Ghidiglia, era riuscito a sottrarre all'istituto l'enorme cifra di 217.555 lire "fingendo di contrattare a nome, e per conto di persone di notoria responsabilità"¹¹⁹⁴. Ben più grave fu comunque l'episodio che vide coinvolti il conte milanese Emanuele Caccia e il cavaliere Luigi Rondoni Prina, intendente del Ducato di Genova, che avevano truffato a quattro aristocratici torinesi la somma di cinquantamila lire manipolando alcuni brevetti¹¹⁹⁵. Le motivazioni che spingevano a delinquere questi personaggi incensurati, ben inseriti nella società del tempo e dalla condotta irreprensibile

¹¹⁹³ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1855, n. 1875, volume I, pp. 255-257, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Terzano Francesca, 20 marzo 1855.

¹¹⁹⁴ AST, *Magistrato d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1852, n. 1871, pp. 274-275, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Pagano Angelo, 30 novembre 1852.

¹¹⁹⁵ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1858, n. 1886, volume II, pp. 255-264, recto e verso: sentenza nella causa penale contro cavaliere Prina Rondoni Luigi e conte Caccia Emanuele, 20 ottobre 1858.

erano soprattutto riconducibili a dissesti finanziari da cui erano stati improvvisamente colpiti per investimenti troppo avventati. La scelta di commettere una truffa o una sottrazione era considerata quasi sempre come una delle poche vie di uscita da una situazione di rovina economica incombente. Così era stato per il conte Caccia, ridottosi “per la propria avventataggine alla più esiziale condizione”, e così era stato anche per Giuseppe Brajda, funzionario delle Regie Poste che aveva sottratto undicimila lire da un transazione postale:

Attesocché se la sua condotta anteriore del Braida non diede luogo a richiami e se anzi egli era ritenuto quale impiegato onorato e fedele ed incapace a delinquere secondo che attestano i testimonj a difesa, non può non aversi presente come si fosse piuttosto dissestato nei suoi affari essendo risultato che sin dal 1845 per debiti sul patrimonio furongli i beni subastati senza che perciò rimanessero soddisfatti per intiero i creditori, e che la moglie sua avente magazzino da modista fece fallimento¹¹⁹⁶.

Qualunque motivazione spingesse il truffatore a compiere dei reati, il piano era quasi sempre lo stesso: messo insieme con i propri raggiri un gruzzolo di almeno qualche migliaia di lire, i truffatori riparavano all'estero prima che qualcuno si accorgesse degli inganni perpetrati, e facevano sparire le proprie tracce. Alcuni riuscirono nei propri intenti, altri vennero catturati all'estero e consegnati alla giustizia sabauda, mentre per altri ancora il piano fallì per una gestione poco scaltra della truffa: al negoziante Amedeo Bruno che aveva dato “novella vita” ad alcune azioni scadute della Compagnia Transatlantica per poi rivenderle per varie migliaia di lire, fu fatale la reazione del complice che, accortosi di ricevere un “corrispettivo per verità assai lieve”, incominciò a ricattarlo, facendo sfumare tutto il progetto¹¹⁹⁷.

Notevoli evoluzioni riscontrarono anche le bande di falsari che incominciarono a passare dalla fabbricazione di monete false di piccolo conio alla più redditizia stampa di banconote, di vaglia postali e di cartelle del Debito Pubblico. Queste operazioni erano state rese possibili dalla contemporanea modernizzazione di molte attrezzature tipografiche, prima troppo arcaiche e rudimentali, e all'introduzione di nuovi strumenti tecnici fino ad allora sconosciuti. Ad esempio, la fotografia, il cui uso cominciò a diffondersi a Torino proprio in quegli anni, permetteva la creazione di copie di banconote false identiche alle originali, come prima di tutti comprese il trentottenne cagliaritano Giovanni Antonio Melis “esperto nei processi dell'arte fotografica”, che, nella primavera del 1856, incominciò a Torino una proficua attività di falsificazione di biglietti della Banca Nazionale del valore di mille lire¹¹⁹⁸. Nello stesso anno, due ferraresi, l'avvocato Giuseppe Righi e il “valente incisore” Enrico Parmiani, giunti a Torino probabilmente per sfuggire alla giustizia pontificia, si resero responsabili di una serie di contraffazioni di vaglia postali che fruttarono loro varie migliaia di lire a danno delle Regie Poste. Un “fatto gravissimo”, reso possibile dall'abilità tecnica dell'incisore: i vaglia postali venivano stampati apponendo due lastre di zinco ad “un torchio [...] preso in affitto” mediante la tecnica della calcografia che Parmiani “dovette ammettere conoscerla assai bene, ma non esercitarla, perché opera da facchino non degna di un incisore suo pari”¹¹⁹⁹. Un altro fatto per cui l'opinione pubblica di quegli anni fu impressionata fu quello relativo a una banda di emigrati romani arrivata a Torino da Costantinopoli non per motivazioni patriottiche, ma solamente per falsificare “biglietti-moneta” del governo

¹¹⁹⁶ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1887, volume I, pp. 233-235, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Brajda Giuseppe, 4 marzo 1859.

¹¹⁹⁷ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1856, n. 1878, volume I, pp. 653-657, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Bruno Amedeo, Partenopeo Francesco Giuseppe, Rava Giacomo e Rivera Giuseppe, 20 maggio 1856.

¹¹⁹⁸ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1859, n. 1887, volume I, pp. 62-66, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Melis Giovanni Antonio, Dovo Federico Spirito e Chenna Giovanni dettosi Bianchi, 14 gennaio 1859.

¹¹⁹⁹ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1857, n. 1883, volume II, pp. 361-364, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Righi Giuseppe e Parmiani Enrico, 16 ottobre 1857.

ottomano: durante la loro permanenza in Turchia, essi avevano avuto modo di impossessarsi di una macchina della zecca ottomana e avevano così deciso “di procedere alla contraffazione della carta monetata di quel Governo in questi Stati per quindi smaltirla colà ove era in corso”¹²⁰⁰.

Infine, negli anni Cinquanta la “borghesizzazione” della società mutò anche il rapporto che la società aveva nei confronti del delitto. Con la nascita di un mercato editoriale e giornalistico di notevoli dimensioni, il dibattito sulla criminalità uscì dalle stanze dei tribunali e dai salotti degli intellettuali più impegnati, e si popolarizzò, andando incontro ai desideri e alla curiosità di una nuova platea di interlocutori. Naturalmente, l’irrompere dell’opinione pubblica portò quest’argomento a prendere anche nuove vie rispetto alle discussioni sulle deficienze garantistiche del codice penale o sul modello a cui si dovesse ispirare l’operato della polizia del Regno. Come già in Francia e in Inghilterra, anche nel Regno di Sardegna il delitto divenne un mezzo di consumo e di intrattenimento. Mentre si diffondeva una fiorente letteratura di “misteri”, inizialmente soprattutto di importazione straniera, incentrata su contorte storie di amori e delitti, erano gli stessi assembramenti di uomini e donne di ogni ceto e di ogni età che giornalmente affollavano l’aula del tribunale per assistere ai processi più celebri, a testimoniare l’universale interesse del pubblico per i criminali e per i loro reati. Le riviste giuridiche che riportavano le trascrizioni dei processi ebbero immediatamente un successo editoriale che andava molto al di là del pubblico di specialisti del diritto a cui erano inizialmente rivolte. Se le notizie di cronaca nera trovavano spazio quasi unicamente nei giornali di opposizione per le diatribe e le polemiche politiche, già a partire dalla fine degli anni Quaranta incominciarono anche sui quotidiani politici più moderati ad affacciarsi resoconti dei processi più importanti che si stavano celebrando nei tribunali del Regno. Queste cronache furono più tardi fissate in “Supplementi” che, basati sul resoconto stenografico del dibattimento processuale, per la loro forte diffusione nella popolazione, divennero un buon espediente per i giornali di rimpolpare i loro scarsi introiti. Nel 1854 a Torino per mano dell’avvocato veneziano Domenico Giuriati, patriota mazziniano rifugiatosi in Piemonte l’anno prima, venne fondata la “Gazzetta dei Giuristi” che, pur mostrandosi come una rivista specialistica diretta ad avvocati e a cultori del diritto, si guadagnò ben presto una forte popolarità per le sue lunghe rubriche di cronaca giudiziaria. Nel 1860 la neonata “Gazzetta di Torino” inaugurò la rubrica del “Gazzettino dei Tribunali”, redatta ogni sabato per mano dell’avvocato Matteo Bertone sotto lo pseudonimo di Curzio, dove erano descritti i processi giudicati settimanalmente a Torino e altrove, che venne ben presto imitata da tutti i maggiori quotidiani del tempo. Insomma, alla fine degli anni Cinquanta, il delitto si era aperto uno spazio importante nell’immaginario collettivo della società del tempo come mai prima d’allora era avvenuto in Piemonte. Naturalmente, in tutto questo non erano pochi a notare il sostanziale impoverimento del dibattito sui mezzi di repressione del crimine, o a dirsi disgustati e amareggiati per il gusto quasi patologico dell’opinione pubblica borghese per il mondo della malavita. Un interesse che sconfinava nel sensazionalistico e nel morboso, bersaglio degli strali dei giornalisti di orientamento liberal-moderato come Vittorio Bersezio che pure in futuro avrebbe scritto un voluminoso romanzo ambientato a Torino sul modello de “I misteri di Parigi”:

La novità che oggidì occupano le ciarle dei torinesi sono più da *gazzettino de’ tribunali* che da *corriere*; non sono più i capricci della moda, gli aneddoti de’ salotti, gli scandali politici, le nullità importanti del mondo di garbo: sono i più atroci delitti e le assissie dei giurati. Non si parla d’altro, non si pensa d’altro, non si vuol saper d’altro; e questo grandemente mi spiace e mi duole l’anima. Capisco che la società offra in alcuno de’ suoi membri da quei scellerati, minacciata nella sua

¹²⁰⁰ AST, *Corte d’Appello di Torino*, Sentenze penali dell’anno 1859, n. 1887, volume I, pp. 225-229, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Venanzi Alessandro, Varallo Pandolfini Luigi, Spadafora Filippo detto Pippo e Mayner Vieller Agostino, 1° marzo 1859.

sicurezza dagli eccessi di quei crimini, ponga e senta interesse nell'accertamento di que' fatti e nell'azione giuridica che li colpisce di pena; ma da quell'interessamento alla febbre di curiosità che invade tutta la classe de' nostri bravi concittadini, a quella smania quasi ammirativa di sapere, di vedere, di evocarsi, per così dire dinanzi quelle orrende scene di sangue, ci corre, e queste due ultime trovo e schiettamente lo dico un cattivissimo gusto, una inopportunità grave, una brutta conseguenza, un danno sociale¹²⁰¹.

Questo "mercato del delitto", formato da rubriche giudiziarie, resoconti giornalistici, romanzi d'appendice, fogli volanti e sonetti d'occasione, era anche un mezzo per sublimare le paure e le inquietudini che la delinquenza cittadina e, più in generale, i ceti subalterni suscitavano nell'opinione pubblica. Non di rado proprio questa produzione, almeno nelle sue forme più alte, rimaneva in bilico tra uno spiccato sensazionalismo e la denuncia sociale o la polemica, spesso molto spicciola, di tipo politico. Questo intreccio di motivi fece nascere vicende molto particolari, come il caso della Cocca che merita di essere ripercorso per lo scandalo che suscitò a livello nazionale e per le varie strumentalizzazioni che subì in seguito. Nell'agosto del 1854, proprio mentre la banda Pavia era al culmine della sua attività criminosa, il giornale "Il Diritto", testata pubblicata da Lorenzo Valerio, intraprese una violenta campagna stampa contro il suo ex-compagno di schieramento, il ministro degli Interni Urbano Rattazzi, tacciandolo di incapacità nel gestire l'ordine pubblico a Torino e accusando la polizia di connivenza con la criminalità. La feroce polemica sfociò, il 19 agosto, in uno scandalo, poi ripreso e ampliato da altre testate giornalistiche di opposizione, con la denuncia da parte de "Il Diritto" che a Torino esistesse "una scellerata associazione detta la *Cocca*, la quale conta centinaia di individui, tutti cattivissimi soggetti, e la maggior parte gente uscita di carcere" il cui unico scopo era "rapire le ragazze serventi nelle birrerie" e sfogarvi "le brutali loro voglie"¹²⁰². L'elemento più inquietante della vicenda era però l'aperta connivenza che questi delinquenti incontravano con gli agenti di Pubblica Sicurezza:

Parecchi agenti dell'autorità pubblica se l'intendono con quella masnada di ribaldi; siedono con loro a desco; gli autorizzano con espressa e tacita tolleranza a compiere i loro attentati; e ricusano formalmente di prevenire il delitto, anche dopo di essere avverti, richiesti e supplicati. – Il governo lo sa, e tace. [...] Resta dunque inteso, signor Rattazzi, che sotto la vostra amministrazione le donne torinesi alla sera devono chiudersi in casa, o non dilungarsi da certe vie, se non vogliono mettere a repentaglio la loro vita. Sono avvertiti i padri e i mariti a non condurre di notte le figlie e le spose nei viali della cittadella e dei giardini, se non vogliono esporsi al pericolo di sentirsele strappare dal fianco, per non più rivederle che disonorate e moribonde. Siamo avvertiti tutti, che nella capitale del regno la vita dei cittadini è meno sicura che nelle selve e nelle montagne; e che i passeggi notturni sono infestati non da uno o due, ma da cento e cento masnadieri. E voi, signor ministro, lo sapete, e lo tollerate. Sapete di più, che i vostri agenti si fanno complici di quella canaglia; e lo tollerate. Sapete che ricusano di proteggere e salvare i disgraziati, che le cadono negli artigli; e li tollerate. Sapete chi sono gli autori principali di queste infamie, che fanno spavento insieme e ribrezzo a tutti gli onesti; e li tollerate. Ma se voi non volete provvedere alla sicurezza dei cittadini, permetterete almeno, speriamo, che attendano essi stessi alla propria difesa; giacché il vostro potere non arriva ad obbligarli a lasciarsi malmenare e manomettere impunemente, a man salva, da un pugno di facinorosi. I torinesi dunque dovranno passeggiare armati di tutto punto, come se fossimo in un paese di selvaggi¹²⁰³.

Sul finire del mese la polemica sui giornali d'opposizione assunse toni così vigorosi che fu necessaria una smentita ufficiale da parte della "Gazzetta Piemontese", secondo la quale l'esistenza di questa società era frutto della fantasia e dell'esagerazione e che le enormi violenze segnalate dal "Il Diritto" si limitavano probabilmente a un tentato stupro avvenuto

¹²⁰¹ *Corriere di Torino*, in "Gazzetta di Torino", 26 agosto 1861.

¹²⁰² *Ancora della pubblica sicurezza*, in "Il Diritto", 19 agosto 1854.

¹²⁰³ *Un silenzio scandaloso*, in "Il Diritto", 26 agosto 1854.

verso la metà del mese¹²⁰⁴. Sebbene l'articolo rimanesse molto vago in proposito, non è da escludersi che i due stupratori facessero parte di qualche còca, visto che spesso i membri di questi gruppi erano protagonisti di episodi di violenza sulle donne. L'episodio, opportunamente esagerato, aveva dato la possibilità a "Il Diritto" e ad altri periodici di sostenere l'esistenza di una grossa quanto misteriosa società denominata Cocca che riuniva i ceti più bassi della città per commettere crimini e minacciare l'ordine costituito¹²⁰⁵. L'idea che le quotidiane e intemperanti riunioni della gioventù torinese facessero parte di una più estesa associazione era già sorta negli anni Quaranta negli ambienti della polizia, ma furono le cronache giornalistiche a diffonderla a scopo di polemica politica con la loro sistematica azione di enfattizzazione dei problemi d'ordine pubblico, peraltro comuni in una città enormemente cresciuta negli ultimi anni. Inoltre, una serie di delitti di particolare gravità, avvenuti tra la metà e la fine degli anni Cinquanta e rimasti irrisolti, rafforzò questa idea e permise ai giornali di sostenere con una certa fortuna che la criminalità comune dilagasse in città.

Nel maggio del 1858, l'arresto del ventunenne nastrai torinese Vincenzo Cibolla portò alla scoperta dei responsabili di alcuni fra questi crimini¹²⁰⁶. Figlio del "mastro di casa" della famiglia Seyssel d'Aix, il giovane aveva manifestato "sin dai suoi primordii un carattere violento, intollerante, manesco", trascorrendo la sua giovinezza tra lavoretti precari, furtarelli e detenzioni nell'Ergastolo, come era consuetudine di tanti ragazzi difficili della città. Denunciato da Agostino Tanino, locandiere, ex-carabiniere e agente segreto della Questura, Cibolla si vendicò durante l'istruttoria, accusando a sua volta Tanino e alcuni suoi complici di una ventina di reati, quasi tutti avvenuti tra il gennaio e il marzo dello stesso anno. Si trattava di sette grassazioni, di cui una con grave ferimento, di quattordici furti in alcuni degli alberghi più noti della città e dell'omicidio di Angela Allaria: questo "esecrando misfatto", di cui Cibolla si era dichiarato colpevole, era stato commesso il 4 gennaio 1857 su una bambina di nove anni "guida per le vie della città ad un cieco suonatore di organetto", che, dopo aver ripetutamente "servito di pascolo alla selvaggia libidine di umane belve", venne strangolata "con atroci violenze" all'angolo tra via Vanchiglia e via Artisti¹²⁰⁷. La scoperta dei responsabili di questi crimini fu celebrata da alcuni giornali che ripresero le vicende della Cocca, annunciando come questa fosse stata finalmente debellata:

Come vede il lettore, questi sciagurati sono tutti operai, e si trovano sotto ventinove capi d'imputazione, uno dei quali è tale da far ribrezzo ed orrore, come ha detto il fisco all'uomo più crudele e rotto ai vizi che mai trovar si possa. Chi non ricorda il caso tragico di Angela Allaria, fanciulla di 9 anni che serviva di guida al ben noto cieco suonatore di organo, il cui cadavere fu

¹²⁰⁴ *Parte non ufficiale*, in "Gazzetta Piemontese", 30 agosto 1854.

¹²⁰⁵ La vicenda era stata anche stata ridimensionata dal giornale "Il Parlamento" che aveva scritto come la Cocca "non è una banda di assassini, ma bensì di giovinastru amanti del buon tempo", pur ammettendo che "vi sieno cattivissimi soggetti, e che talvolta si sarà dovuto lamentare atti brutali". "Il Diritto" riteneva queste smentite dei "sofismi" e continuava a sostenere l'esistenza di "una banda di sciagurati detta la Cocca, ben nota a questa polizia per essere organizzata a guisa di società segreta, commettitrice continua di truffe, ladronecci, ferimenti, ingiurie e soprusi, composta di un branco di giovani scioperati ed oziosi, che alle volte si presentano negli *estaminets* in numero anche di 30 o 40 individui". *Un responso ministeriale*, in "Il Diritto", 2 settembre 1854.

¹²⁰⁶ Per un resoconto più ampio della vicenda rimando a M. Julini, *Poliziotti e propalatori nel Piemonte sabauda. Il caso Cibolla 1860-61*, s. e., Torino, 1988. Nel 1861 venne pubblicato un volumetto, oggi quasi introvabile, contenente una breve biografia di Vincenzo Cibolla e la trascrizione di tutto il dibattimento del secondo processo. Ringrazio Albina Malerba, direttrice del Cento Studi Piemontesi, che mi ha segnalato una copia del volumetto esistente presso la biblioteca del centro, e che me ne ha permesso la visione. *Processo Cibolla*, Tip. Derossi & Dusso, Torino, 1861.

¹²⁰⁷ AST, *Corte d'Appello di Torino*, Sentenze penali dell'anno 1860, n. 1889, pp. 330-341, recto e verso: sentenza penale nella causa contro Cibolla Vincenzo, Giletti Vincenzo, Vassarotti Matteo, Grandi Pasquale, Tanino Agostino, Toscani Giuseppe detto Pin el borich, Barberis Graziano, Macchia Angelo detto Luis, Actis Perinetto Giovanni, Beltramo Ambrogio e Foa Maria, 30 aprile 1860.

trovato, in gennaio 1857, orribilmente maltrattato? Gli altri capi d'accusa riferiscono a grassazioni e furti d'ogni qualità, alcuni de' quali commessi con una maestria da far istrabiliare. Era questa, a quanto pare, una diramazione della famosa società della Cocca, che aveva un tempo una costituzione particolare, e capi, ed istruttori e seguaci moltissimi, e soprattutto un mistero, che per lungo tempo rimase impenetrabile¹²⁰⁸.

Nonostante le opinioni dei giornali, la possibilità dell'appartenenza degli accusati a una fantomatica società della Cocca non fu neanche presa in considerazione durante il processo che si concluse con la condanna di Tanino ai lavori forzati a vita e di Cibolla a venti anni a causa della sua minore età al tempo dei reati. Poco tempo dopo, Cibolla decise di fare nuove rivelazioni, confessando di aver partecipato anche a due altri gravi episodi di cronaca nera rimasti fino ad allora irrisolti. Il primo delitto era stato l'omicidio dei due macellai Giovanni Beltramo e Pietro Maina, commessa la sera del 1° giugno 1856 nella loro abitazione al terzo piano di casa Ostorero, nel vicolo accanto alla chiesa del Corpus Domini¹²⁰⁹. Subito la polizia aveva appurato che si era trattata di una rapina finita male: alcuni ladri erano entrati nell'alloggio mediante chiavi false ma, avendo trovato i due proprietari, li avevano massacrati a colpi di bastone e di "stilo" per poter rubare contanti e preziosi per un valore superiore alle seimila lire. Secondo la versione fornita dal Cibolla, la rapina gli era stata proposta da Tanino, nel frattempo morto in carcere, e vi aveva preso parte assieme ai due garzoni del postribolo di via dei Pellicciai, Luigi Gervasio e Giacinto Enrico, al nastrai Matteo Vassarotti, al negoziante in cancelleria Carlo Coppo e al merciaio ambulante Giovanni Bertolino. Il secondo delitto che Cibolla confessò fu invece il "barbaro assassinio" della mezzana Maria Gaggiani trovata morta la sera del 2 dicembre 1857 con il cranio fracassato a colpi di pietre nella sua abitazione al pian terreno di via San Dalmazzo 17. Cibolla ammise di averne preso parte insieme al suo amico Vassarotti, peraltro già inquisito per l'omicidio di Angela Allaria, al nastrai Natale Costa, al soldato Battista Omini e al garzone macellaio Giovanni Barrera, pur dichiarando il carattere totalmente incidentale dell'uccisione dell'anziana mezzana: l'omicidio era stato la tragica conseguenza di un banale pestaggio di gruppo di alcuni giovani intenzionati a vendicare alcune prostitute di loro conoscenza che avevano avuto la peggio in una sordida lite con l'assassinata. I giudici appurarono che il gruppetto non era altro che una delle tante còche torinesi dell'epoca e che l'episodio non era molto diverso da altri avvenuti in passato, ma alcune ambigue affermazioni del Cibolla diedero alla vicenda dei contorni molto più ampi e indefiniti, permettendo ai giornali di ricominciare a parlare dell'esistenza della fantomatica "compagnia della Cocca". Inoltre, sebbene i due omicidi fossero due episodi completamente slegati l'uno dall'altro, la stampa del tutto arbitrariamente li mise in relazione tra loro e l'ipotesi dell'esistenza di un'associazione criminale autrice di efferati delitti, attirò così l'immediata attenzione dell'opinione pubblica sul processo che ebbe inizio il 16 agosto 1861. Soprattutto destavano scalpore le inquietanti relazioni che correavano tra la Questura e alcuni degli imputati dato che, oltre a Tanino, anche Luigi Gervasio e Giacinto Enrico risultavano essere agenti segreti della polizia. Inoltre, durante il dibattimento, Cibolla dichiarò pubblicamente che la grassazione ai due macellai era stata pianificata grazie alle indicazioni di un "alto impiegato" dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, Filippo Curletti, che aveva successivamente ricevuto una consistente percentuale del bottino. L'accusa suscitò molta impressione perché colpiva uno dei funzionari della Questura torinese più celebri per "l'operosità e l'intelligenza": dopo aver lavorato come sostituto segretario nel Tribunale di prima Cognizione di Torino, Curletti nell'estate del 1852 era entrato nella polizia come

¹²⁰⁸ *Gazzettino de' tribunali*, in "Gazzetta di Torino", 19 aprile 1860.

¹²⁰⁹ Si trattava di quel delitto che aveva convinto il sovrano a non concedere la grazia al condannato a morte Giuseppe Coltelli di cui abbiamo visto il caso nel paragrafo dedicato alla giustizia.

“applicato Assessore”¹²¹⁰, dove aveva fatto una rapidissima carriera, venendo promosso tre anni dopo a “delegato di quarta classe”¹²¹¹ e nel 1857 a delegato di terza. Nel febbraio 1859 alcune operazioni di polizia gli fecero guadagnare i complimenti dello stesso Cavour per “la di lui opera alla quale si deve la scoperta di sì gravissimi reati”¹²¹², ricevendo, ad Unità avvenuta, la promozione a ispettore del Corpo di guardie di Pubblica Sicurezza di Napoli. Secondo il Cibolla, i meriti guadagnati da Curletti a Torino erano del tutto fittizi dato che costui, in costanti rapporti con Tanino, ne aveva da sempre garantito la protezione con una sistematica operazione di depistaggio delle indagini. Le circostanziate accuse del Cibolla provocarono un certo sconcerto nell’opinione pubblica e negli stessi organi giudiziari che, in un primo momento, si mostrarono riluttanti a intervenire contro il funzionario, permettendogli così di rifugiarsi in Svizzera e di rendersi immediatamente latitante. La notizia della fuga di Curletti, agevolata anche dalla sconcertante lentezza della magistratura, turbò l’opinione pubblica e attirò le osservazioni e le critiche dei giornali come “Gazzetta del Popolo” che, proponendo un necessario riordino della polizia, segnalava come

La straordinaria impressione prodotta dalle deposizioni fatte nelle udienze del 26 agosto e del 2 settembre invece di calmarsi va crescendo in tal guisa che le si trova altro riscontro se non nell’agitazione che sollevarono in Francia i processi scandalosi da cui fu preceduta la rivoluzione del 1848. L’opinione pubblica è agitata, inquietissima. Da tutte le parti siamo eccitati a domandare che indipendentemente dalle dibattimenti della Corte d’Assise il governo faccia un’inchiesta. Moltissimi temono, certamente a torto, che non si voglia penetrare più addietro nei misteri della *Pubblica Sicurezza* per non fare altre scoperte... Un carteggio della *Gazzetta di Milano* del 30 agosto passato, accennava come sino al 1856 il sig. Valerio nel giornalismo e nel parlamento dichiarasse essere a sua notizia che la questura proteggeva quella combriccola di sciagurati intitolata la *Cocca*. E infatti le propalazioni di Cibolla sono venute a rivelare che fra quelli sciagurati abbondavano gli agenti segreti della polizia¹²¹³.

Il 18 settembre lo stesso giornale ritornava sull’argomento ipotizzando l’esistenza a Torino di un vero sistema criminale gestito dalla polizia, notizia poi smentita frettolosamente il giorno dopo:

Le ultime rivelazioni del famigerato Pavia ed alcune altre recentissime del Cibolla, sembra abbiano compromesso uomini più alto locati dello stesso Curletti. Comunque sia, la luce dev’esser fatta, e si deve dare una legittima soddisfazione al sentimento pubblico ed alla morale della società. Il famoso ispettore Curletti, che si credeva solo latitante, ha già passata la frontiera, e si assicura che si trovi in Svizzera. Il pubblico è indignato da questa tiepidezza dell’autorità, la quale ha aspettato il grido della opinione e la rivolta della pubblica coscienza per procedere ad un atto, reclamato dalla giustizia la più elementare già da sì gran tempo¹²¹⁴.

Successive indagini stabilirono l’assoluta veridicità delle affermazioni del Cibolla: un braccialetto in oro appartenuto alla moglie di uno dei due macellai uccisi venne sequestrato in casa di un “amica” del Curletti, e l’arresto di Giacomo Bertola, “altro suo mezzano”, portò alla scoperta di altre illegalità commesse dal funzionario. Si venne così a sapere che una parte dei meriti e delle benemerienze conseguite presso le autorità erano solamente frutto di un’abile opera di mistificazione poiché alcuni arresti erano stati compiuti con accuse

¹²¹⁰ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 21, f. Polizia anno 1852: minuta di lettera dell’intendente di Polizia a Filippo Curletti, 7 luglio 1852

¹²¹¹ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 23, f. Polizia anno 1855: minuta di lettera del Ministero degli Interni all’Ufficio centrale di Contabilità, 7 luglio 1855.

¹²¹² AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 27, f. Polizia anno 1859: lettera del questore al Ministero degli Interni, 28 febbraio 1859.

¹²¹³ *Processo Cibolla*, in “Gazzetta del Popolo”, 6 settembre 1861.

¹²¹⁴ *Processo Cibolla*, in “Gazzetta del Popolo”, 18 settembre 1861.

palesamente false unicamente per “conseguire gratificazioni e vantaggiarsi in ogni maniera nella sua carriera”. Inoltre, per far fronte alle notevoli spese causate dalla sua “vita scostumata”, egli aveva tollerato che si giocasse d’azzardo in alcune trattorie e locali della città in cambio di “doni” o di una percentuale sui “lucri clandestini”¹²¹⁵.

Nonostante le funeste conclusioni dei giornali e il comprensibile clamore presso l’opinione pubblica, la vicenda deve essere ridimensionata: la connivenza tra alcuni elementi deviati della Questura e delinquenti di piccolo bordo si limitava probabilmente al Curletti e ai suoi sottoposti, e non era il segnale di una più vasta alleanza tra polizia e criminalità comune, come alcuni giornali giunsero a supporre. Neanche nel secondo processo venne preso in considerazione il fatto che Curletti fosse a capo di una banda di malfattori dal nome di Cocca, né che questa banda esistesse realmente: purtroppo, la perdita dei fascicoli dei due processi non permette di sostenere queste supposizioni, ma l’assenza di qualsiasi riferimento a una banda di malfattori nelle due sentenze penali fa supporre che verosimilmente questa non sia mai realmente esistita. La maggior parte degli imputati dei due processi aveva partecipato a un solo reato e non si era resa protagonista di crimini o di violenze ripetute e ricorrenti nel tempo: solo il Cibolla e il Tanino potevano definirsi criminali “di mestiere”, gli altri erano solo amici o conoscenti dell’uno o dell’altro che parteciparono occasionalmente ad alcuni atti criminosi per realizzare un buon guadagno.

Più che una vera associazione a delinquere con estese ramificazioni, la Cocca fu un espediente giornalistico degli anni Cinquanta per spiegare alcuni efferati delitti rimasti irrisolti, e, quando si scoprirono gli autori di alcuni di essi, la stampa riprese a scrivere di questa misteriosa associazione criminale, diffondendo l’idea che questa banda fosse realmente esistita¹²¹⁶.

Lo scalpore suscitato dalla vicenda influì sull’entità delle condanne che furono pesantissime. Tranne Omini, condannato a dieci anni di reclusione, gli altri imputati vennero condannati tutti ai lavori forzati: Enrico a vita, Costa a ventuno anni, Barrera e Vassarotti a venti e Coppo a dodici. Gervasio, riconosciuto autore materiale dell’omicidio dei due macellai, venne addirittura condannato a morte e giustiziato il 14 gennaio 1862¹²¹⁷. I due contumaci Curletti e Bertolino vennero condannati a venti anni di lavori forzati il primo, a morte il secondo, mentre a Cibolla, nonostante la sua partecipazione ai due omicidi, non venne aumentata la pena. Dei due latitanti non si seppe più nulla, anche se il Curletti fece forse ancora parlare di sé: poco dopo la sua fuga in Svizzera, a Lugano apparve un pamphlet anonimo dal titolo antipiemonese, “Rivelazioni per J. A. antico agente segreto del Conte di Cavour”, che descriveva le vicende dell’Unità italiana come frutto di macchinazioni, intrighi e corruzioni operate dai piemontesi. Dell’opuscolo, scritto probabilmente dal Curletti con

¹²¹⁵ AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, pp. 282-284, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Curletti Filippo, 23 maggio 1862.

¹²¹⁶ Lo scandalo della Cocca ha molto in comune con la vicenda della Compagnia della Teppa a Milano: quest’ultima era un gruppo giovanile composto da esponenti della borghesia e dell’aristocrazia, che imperversò dal 1818 al 1821 con le sue turbolenze, per altro molto simili a quelle delle còche, prima di venir dispersa dalla polizia austriaca che inizialmente aveva tollerato queste azioni prive di qualsivoglia implicazione politica. Nel 1878, molto tempo dopo la vicenda della Cocca, i giornali milanesi sollevarono lo scandalo del ritorno della Compagnia della Teppa, una presunta società di delinquenti che spadroneggiava per la città, costringendo la Questura ad intervenire e ad arrestare una trentina di suoi membri: il processo, teso a rassicurare la cittadinanza inquieta, ridimensionò definitivamente il caso, stabilendo il non luogo a procedere per il reato di associazione a delinquere e condannando alcuni imputati a pene leggere per alcuni atti di prepotenza. I capi di imputazione facevano capire quale fosse la pericolosità sociale degli imputati: tra i reati più importanti vi erano alcuni scrocchi in osterie e postriboli cittadini, la rottura di alcune bottiglie in una mescita di vino, un’aggressione ad un passante preso a pugni e l’aver mostrato i genitali in pubblico in alcune occasioni. La vicenda è narrata in R. Canosa, *Storia della criminalità italiana 1845-1945*, Einaudi, Torino, 1991, pp. 122-128.

¹²¹⁷ AST, *Corte d’Assise di Torino*, Sentenze penali degli anni 1860-61-62, pp. 193-195, recto e verso: sentenza nella causa penale contro Cibolla Vincenzo, Gervasio Luigi, Coppo Carlo, Vassarotti Matteo, Costa Natale, Barrera Giovanni, Omini Battista, Enrico Giacinto e Carlet Maria, 11 settembre 1861.

chiari intenti ricattatori, si impadronì un mestatore corso, Giacomo Griscelli, già agente della polizia segreta di Napoleone III e al contempo al servizio dell'imperatore d'Austria, che lo pubblicò nei mesi seguenti sollevando un inevitabile polverone che assicurò una duratura fortuna editoriale al pamphlet, divenuto presto un testo cruciale della propaganda reazionaria, ancora oggi letto dai filo-borbonici¹²¹⁸. Che le vicende narrate dal Curletti siano veritiere si ha ragione di dubitarne, così come è dubbio il suo stesso ruolo di agente segreto del governo piemontese: si sa per certo che egli accompagnò nel giugno 1859 in alcune regioni italiane Massimo D'Azeglio "al quale venne affidata dal governo di S. M. una speciale missione"¹²¹⁹, ma la mancanza di carte relative all'affare ci impedisce di avere notizie specifiche¹²²⁰. Il clamore del processo fu tale che non si estinse neanche molti decenni dopo: una consistente produzione di romanzi d'appendice fiorì attorno a questi episodi¹²²¹ e, a fine Ottocento, un noto conoscitore delle tradizioni torinesi, Alberto Viriglio ricordava la sentenza dell'11 settembre 1861 che "soffocava finalmente la malefica idra della Cocca, spaventoso incubo che turbò per tanti anni i sonni della pacifica ed onesta Torino"¹²²².

4.5 Il 1859: un anno decisivo.

La compattezza parlamentare del "connubio" diede alla compagine governativa cavouriana una forza che le permise gradualmente di attuare quella rivoluzione liberale a cui lo statista mirava da tempo. Nella sua ottica, la costituzione del 1848 aveva rappresentato solo un punto di partenza cruciale per una più ampia trasformazione dello Stato piemontese in senso laico e liberale. Ciascun passo venne fatto vincendo le resistenze del clero e dell'aristocrazia più reazionaria, e contenendo le istintive propensioni del sovrano al governo personale. Solo la risoluzione della crisi Callabiana nel gennaio 1855 permise a Cavour di mutare stabilmente i rapporti di forza con la Corona, limitandone le ingerenze ed affermando quel principio di "onnipotenza" del Parlamento che ne avrebbe fatto il trampolino indispensabile per la rivoluzione liberale¹²²³. Saldo padrone della maggioranza parlamentare, a partire dalla primavera del 1855 il conte inaugurò il periodo della sua incontrastata egemonia sul paese che più tardi farà parlare di dittatura. Malgrado questa posizione di assoluta preminenza e nonostante alcune importanti iniziative come il rilancio dell'economia negli anni 1856-57, la politica di riforme interne subì un innegabile arresto dopo il 1855, non solo per l'impegno sempre più deciso nella "politica nazionale ed italiana" che ormai aveva acquisito un ruolo di centralità assoluta nell'agenda cavouriana. Rinunciando a ulteriori iniziative di stampo radicale e riformistico, Cavour riusciva ancora a evitare una totale rottura con una parte

¹²¹⁸ I fatti narrati dall'opuscolo sono state recentemente riprese in un controverso studio di R. Martucci, *L'invenzione dell'Italia unita*, Sansoni, Milano, 1999.

¹²¹⁹ AST, *Materie Economiche*, Polizia, Personale, mazzo 27, f. Polizia anno 1859: lettera del ministro degli affari Esteri al ministro dell'Interno, 17 giugno 1859.

¹²²⁰ La sparizione del Curletti esaltò la fantasia di molteplici giornalisti del tempo che concepirono varie ipotesi sulla sua sorte, nessuna seriamente avvalorata: Ausonio Liberi riteneva si fosse rifugiato a Buenos Aires dove avrebbe iniziato a gestire un albergo, Giuseppe Beghelli, invece, sosteneva che si fosse stabilito in America, cercando di far fortuna sulle commesse unioniste durante la guerra di Secessione. Alcuni sostengono che, poco dopo la pubblicazione del pamphlet, venne ucciso a pugnalate in una via di Lugano. Una serie di queste ipotesi al limite dell'inverosimile si possono leggere nel romanzo di L. Pietracqua, *La còca dël Gamber*, cit., pp. 431-435.

¹²²¹ Per la produzione letteraria riguardante il caso della Cocca mi permetto di rimandare al mio articolo: A. Bosio, *Le còche torinesi tra realtà storica e miti letterari*, in "Studi Piemontesi", vol. XLI, fasc. 1, giugno 2012 (I° semestre), pag. 85-93.

¹²²² A. Viriglio, *Torino e i torinesi*, Viglengo, Torino, 1980, p. 76.

¹²²³ Sulla crisi Callabiana, rimando a R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., pp. 103-150 e a P. Gentile, *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte*, cit., pp. 119-130. Sull'espressione "onnipotenza parlamentare" rimando a S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 45.

dell'opinione pubblica cattolica e con le estese componenti conservatrici del Senato, della magistratura e della burocrazia, garantendosi la sopravvivenza politica e mettendosi allo stesso tempo al riparo da altre eventuali crisi di rapporti con la Corona¹²²⁴. Del resto, l'alleanza tra Cavour e Rattazzi che era alla base del "connubio", stava mostrando qualche segnale di cedimento: alle inevitabili differenze ideologiche si erano aggiunte delle serie diffidenze personali, legate soprattutto al diverso rapporto che il conte e l'avvocato alessandrino avevano instaurato con Vittorio Emanuele. Se erano universalmente noti il rancore e l'acredine del sovrano verso il conte, i suoi sentimenti di avversione personale con il ministro dell'Interno, legati soprattutto al suo passato politico democratico, erano andati molto stemperandosi per l'atteggiamento compiacente e opportunistico che Rattazzi aveva tenuto nei confronti della turbolenta vita sentimentale del re. Inoltre, a partire dall'inizio del 1857 erano cresciuti i motivi di insoddisfazione del Cavour verso il leader del "centro-sinistro" la cui posizione si stava indebolendo progressivamente¹²²⁵. In aggiunta alla scarsità di risultati concreti dal punto di vista legislativo, la sua azione, soprattutto riguardo alle questioni concernenti l'ordine pubblico, peccava di energia e di iniziativa agli occhi dell'opinione pubblica; oltre alle consuete critiche della stampa di opposizione che fecero di Rattazzi uno dei bersagli preferiti, anche i giornali vicini a Cavour, a partire dalla primavera del 1856, incominciarono a criticare la mancata adozione di rimedi efficaci ai difetti strutturali dell'apparato di polizia, che emersero completamente quando il 29 giugno 1857 a Genova si registrò un moto insurrezionale organizzato personalmente da Mazzini. Nei mesi precedenti le autorità locali, soprattutto l'intendente Ottavio La Marmora, fratello del ministro della Guerra, e il comandante dei carabinieri Trofimo Arnulfi, sebbene ampiamente ragguagliati da circostanziate segnalazioni di movimenti negli ambienti democratici, si mostrarono sordi a qualsiasi avvertimento. La mancata prevenzione della rivolta, peraltro consumatasi quasi senza spargimento di sangue nello spazio di poche ore, fece scatenare le critiche contro il governo sardo: apparve inspiegabile che rilevanti quantità di armi e di esplosivi fossero state introdotte e accumulate nella città senza che la polizia ne venisse informata, come sembrò assurdo che si fosse dovuto rinunciare ai sequestri di armi a causa dei ripetuti proscioglimenti disposti dalla magistratura. La polemica dilagò, specialmente contro Rattazzi, indicato come massimo responsabile e forse connivente dei suoi vecchi amici della sinistra, e dall'interno si estese all'estero, specie quando si accertò che ai tentativi insurrezionali si accompagnavano disegni di attentati contro Napoleone III. Dal miserevole fallimento di quel giugno le autorità locali non si riscattarono nei mesi successivi: furono sì sequestrati quantità notevoli di armi e operato qualche arresto di alcuni partecipanti al moto, ma buona parte dei principali promotori riuscirono ad allontanarsi dallo Stato senza problemi. La polemica sulle responsabilità continuò poi con accuse della polizia alla magistratura per gli inspiegabili ritardi nell'emanazione dei mandati di arresto, del governo alla magistratura e alla polizia, e dei carabinieri ai funzionari della Pubblica Sicurezza che "non seppero o non vollero mai dare una notizia certa prima del 29 giugno"¹²²⁶. Certo è che l'inettitudine dimostrata dai vertici amministrativi locali nella prevenzione del moto nascondeva delle responsabilità politiche molto più ampie¹²²⁷. Sia Cavour che Rattazzi avevano mostrato il più totale scetticismo alla notizia della possibilità di un'insurrezione a Genova da parte dell'ala estrema del movimento nazionale con cui, almeno da un anno, si stava cercando di attuare una collaborazione in vista dell'organizzazione di un colpo di mano

¹²²⁴ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., p. 425.

¹²²⁵ P. Gentile, *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte*, cit., pp. 143-151.

¹²²⁶ Sul moto di Genova del 29 giugno 1857 rimando all'ampia sezione in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., pp. 324-340.

¹²²⁷ Sia il ministro degli Interni sia il governo erano stati ampiamente informati di quanto si stava preparando a Genova. Lettera di Urbano Rattazzi a Ottavio Ferrero della Marmora, 11 giugno 1857, n. 230, e lettera di Urbano Rattazzi a Trofimo Arnulfi, 26 giugno 1857, n. 231, cit. in R. Rocca (a cura di), *Epistolario di Urbano Rattazzi. Volume primo, 1846-61*, cit., pp. 291-292.

nel Mezzogiorno. Inoltre, i limiti e le pecche dell'amministrazione sarda trovavano anche una ragione nel modo con cui l'avvocato alessandrino aveva guidato il più importante dicastero del paese. La sua tendenza ad accentrare nelle sue mani la direzione di ogni affare e a farsi diretto referente delle istanze politiche degli amministratori locali aveva finito con lo scontentare e mortificare gli alti vertici dell'amministrazione statale, gli intendenti, che, abituati a non subire simili interferenze, divennero refrattari, se non ostili, agli ordini del ministro¹²²⁸. Questo malcontento si manifestò nella scarsa ricezione negli ambienti ministeriali delle direttive del ministro sull'organizzazione delle elezioni per la VI legislatura nel novembre dello stesso anno: sconsideratamente fiducioso nel favore dell'opinione pubblica, Rattazzi si curò poco di appoggiare i candidati disposti a sostenere il governo e la sonora sconfitta alle urne che ne conseguì e che portò a un ridimensionamento della maggioranza, convinse Cavour a costringere Rattazzi alle dimissioni dal Ministero degli Interni, la cui guida venne assunto *ad interim* dallo stesso conte il 15 gennaio 1858. Come ministro degli Interni, Cavour si propose di rimettere in ordine l'amministrazione statale nei suoi rapporti centro-periferia e di riordinare l'intero apparato di polizia che egli stesso, già poco dopo l'approvazione della legge dell'8 luglio 1854, aveva giudicato poggiare su una "base fausse"¹²²⁹. Tuttavia, a causa dell'assoluta priorità che avevano preso in quel periodo i problemi legati alla politica estera, queste intenzioni rimasero solo sulla carta, producendo anche una certa delusione negli ambienti vicini al conte¹²³⁰.

Da questa situazione si riuscì a uscire solamente con lo scoppio della seconda guerra d'indipendenza: il 23 aprile 1859, quando a Torino era già arrivato l'ultimatum austriaco, la Camera approvò un disegno di legge che, in caso di guerra, concedeva i pieni poteri al sovrano e limitava alcune libertà costituzionali. Anche al termine delle ostilità nell'estate dello stesso anno, il regime dei pieni poteri fu mantenuto per la necessità di provvedere celermente a una riorganizzazione legislativa e amministrativa dei paesi conquistati. Il ministero Rattazzi-La Marmora, che aveva sostituito il governo Cavour, dimessosi in disaccordo con la decisione del sovrano di sospendere la guerra, procedette a creare le strutture organizzative del nuovo e più vasto Stato che andava nascendo, realizzando in uno spazio di tempo brevissimo una serie di misure di capitale importanza, in parte già sottoposte senza successo all'approvazione parlamentare nel corso del decennio. Assumendo il potere, Rattazzi, di nuovo a capo del Ministero dell'Interno, annunciò l'intento di "promuovere quanto più largamente" lo svolgimento dei principi statutari, con provvedimenti rivolti ad assicurare a un forte potere centrale il "concorso della Nazione", a garantire l'indipendenza dei pubblici poteri dalle influenze di partito, e ad allontanare i funzionari privi della fiducia dei cittadini; con questo programma si assicurò così l'appoggio della sinistra, pronta a farne valere la superiorità in confronto agli scarsi risultati della politica interna cavouriana in fatto di riforme liberali. Tra il 1° ottobre e il 20 novembre 1859, data di scadenza dei pieni poteri, si susseguirono le modifiche del codice penale, militare e di procedura criminale, la promulgazione del codice di procedura civile, delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale, sulla pubblica istruzione, sulle opere pie, sulla pubblica sicurezza, sull'amministrazione sanitaria, sui lavori pubblici, sul contenzioso amministrativo, sui conflitti di giurisdizione e sull'ordinamento giudiziario¹²³¹. Non c'è dubbio che in questa monumentale opera legislativa che si susseguiva a ritmo turbinoso Rattazzi avesse attuato un'evidente forzatura dei limiti della delega ricevuta dal governo. Tuttavia, proprio solo grazie ai poteri eccezionali concessi al governo la rivoluzione amministrativa incominciata

¹²²⁸ Sull'operato di Rattazzi da ministro dell'Interno vedere S. Montaldo, *Per una storia dell'Amministrazione dell'Interno in età cavouriana*, cit., pp. 134-138.

¹²²⁹ Lettera di Camillo Cavour a Ruggero Gabalone di Salmour, 22 agosto 1854, in C. Cavour, *Epistolario*, a cura di C. Pischetta, Olschki, Firenze, 1986, p. 168.

¹²³⁰ *Ibidem*, p. 158.

¹²³¹ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo. 1854-1861*, cit., pp. 828-830.

dieci anni prima venne condotta a termine: praticamente tutte le principali istituzioni burocratiche e amministrative del nuovo Stato furono fondate a Parlamento chiuso poiché le importanti innovazioni legislative che le riguardarono furono in seguito solo oggetto di una discussione parlamentare formale e, in molti casi, restarono in vigore, quasi immutate, fino al XX secolo¹²³².

Fu l'occasione per Rattazzi di chiudere i conti con la magistratura, imponendo all'ordinamento giudiziario quell'indirizzo accentrato ed autoritario bocciato dal Parlamento nel 1854. La pubblicazione del regio decreto del 16 novembre 1859 fu così un autentico colpo di mano con cui il governo Rattazzi pose il Parlamento e l'opinione pubblica di fronte al fatto compiuto, disconoscendo il ruolo della magistratura come potere autonomo all'interno dello Stato, ma attribuendole un carattere prettamente amministrativo come corpo dipendente dall'esecutivo. Dal provvedimento uscì in primo luogo rafforzatissima la posizione del ministro di Grazia e Giustizia al quale veniva lasciata un'ampia facoltà di nomina e promozione dei membri dell'ordine giudiziario e a cui spettava l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i tribunali e i giudici dello Stato con potere d'ammonizione e diritto di *veniat*. Con in mano il completo controllo sulle prospettive di carriera dei giudici, il ministro aveva tutta la possibilità di costituire una riserva ministeriale con la quale provvedere al rinnovamento dei quadri non affidabili delle vecchie magistrature. Inoltre, il principio dell'inamovibilità della magistratura, formalmente mantenuto, era stata sostanzialmente privato di ogni significato. Secondo il decreto, infatti, i funzionari divenuti inamovibili per l'articolo 69 dello Statuto, avrebbero potuto essere trasferiti, sia pure con parità di grado e di stipendio, da una Corte all'altra o da un tribunale all'altro, "secondo le necessità di servizio". Il trasferimento diveniva così un possibile efficace strumento di coazione nei confronti del giudice, tanto più in considerazione dell'ampia discrezionalità lasciata al ministro al cui eventuale abuso non erano stati posti freni. La prospettiva di trasferimento in qualche remota giurisdizione sarda prima del 1860 o, successivamente, in una turbolenta circoscrizione siciliana o calabrese non incoraggiava ovviamente i magistrati a rendersi impopolari presso il governo¹²³³. Era ovvio che questo decreto non sarebbe mai stata approvato in questa forma dalla Camera e soprattutto dal Senato, in cui la magistratura contava dei rappresentanti qualificati; essi avrebbero indubbiamente tentato di circoscrivere i poteri che Rattazzi aveva concesso al governo nei confronti della magistratura, riducendone l'influenza sull'amministrazione della giustizia. D'altro canto l'approvazione della legge corrispondeva ampiamente alle intenzioni e agli interessi politici del gruppo dirigente della destra, intenzionata ad azzerare un potere che fino ad allora aveva osteggiato fieramente la propria politica. Con la legge del 1859 l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che sia pur indirettamente lo Statuto aveva riconosciuto, erano state svuotate di qualsiasi contenuto¹²³⁴.

A questa controversa riforma si accompagnarono provvedimenti di stampo più espressamente liberale come la riforma del codice penale e l'estensione dell'istituto della giuria anche al giudizio dei reati comuni. Soprattutto quest'ultima rappresentava una riforma di notevolissimo impatto: durante tutto il decennio sia il ministro della Giustizia De Foresta sia Rattazzi avevano più volte annunciato e presentato questa misura chiesta a gran voce dall'opinione pubblica liberale, la cui approvazione in sede parlamentare, tuttavia, apparve assai ardua ad ogni tentativo. Pur essendo un'operazione politica irrinunciabile che avrebbe effettivamente fatto compiere un salto in avanti a quella rivoluzione liberale da tempo propugnata, nello stesso governo la sua adozione aveva destato notevoli perplessità, quando non viva diffidenza, soprattutto vista la non esaltante esperienza fatta con il giudizio dei reati

¹²³² J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, cit., p. 192.

¹²³³ *Ibidem*, p. 189.

¹²³⁴ D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, cit., pp. 41-47. Sull'argomento vedere anche P. Saraceno, *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell'Antico Regime al 1859*, in "Clio", XXXIII (1997), pp. 631-670.

di stampa. Tuttavia, per gli esponenti del liberalismo più avanzato l'introduzione delle Corti d'Assise rappresentava un passo irrinunciabile, un necessario adeguamento agli ordinamenti giudiziari dei "popoli da più lunga mano avvezzi alla libertà", come quello inglese e francese. Secondo loro, l'ampio consenso attorno al regime liberale poteva permettere che si affidasse "senza pericolo" ai cittadini la cognizione dei reati comuni. Da appassionata spettatrice dei dibattiti processuali, l'opinione pubblica "saggiamente rappresentata" ora poteva elevarsi a protagonista del giudizio penale, in quanto espressione della "voce della pubblica coscienza". Il ruolo che avrebbe rivestito all'interno del processo diveniva un elemento irrinunciabile per l'educazione del popolo che, chiamato "a giudicare sui fatti che hanno turbato il corpo sociale", avrebbe concepito un più alto "sentimento della propria dignità", aiutandolo nel "rispetto e nell'ossequenza alla Legge della quale esso medesimo è costituito vindice e custode"¹²³⁵. Naturalmente, le finalità educative sottese all'istituto della giuria non eliminavano le molte critiche e il generale scetticismo verso un organo di cui si paventano i pericoli di impunità connessi alla presenza di giudici laici prescelti tra soggetti di bassa qualità, e di cui si denunciava il carattere di "trapianto" estraneo alla tradizione giuridica italiana¹²³⁶. Per contrastare eventuali deviazioni da parte della giuria, il governo, nella contemporanea rielaborazione del codice di procedura penale, affidò al presidente della Corte d'Assise un'autorità molto vasta da esercitare durante il dibattimento. Non solo possedeva penetranti poteri istruttori "supplementari" e poteva dirigere il dibattimento a sua discrezione, ma era anche "rivestito di un potere discrezionale, in virtù del quale, durante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare quanto egli stima utile a scoprire la verità". Tale prerogativa era stata introdotta volutamente come correttivo, "un temperamento all'indirizzo accusatorio e popolare dei giudizi d'Assise". In verità, in questo tentativo di controbilanciamento delle prerogative della giuria, incominciava a delinearsi un conflitto nella Corte tra due "sovranità", tra le ragioni dell'autorità e la tutela delle libertà costituzionali. Per quanto rivestito del ruolo d'arbitro del procedimento, il presidente non risultava mai una figura realmente imparziale: rimanevano inalterati profili tipici della logica inquisitoria come l'interrogatorio dell'imputato, la lettura dell'atto d'accusa o l'esame dei testimoni e dei periti, egli scendeva ben presto nell'agone rinunciando così alla sua funzione arbitrale¹²³⁷.

Un passo altrettanto importante fu la riforma del codice penale: la rapida evoluzione in senso liberale dello Stato sabauda aveva reso il codice penale albertino, nato durante l'assolutismo, obsoleto e bisognoso di un'armonizzazione con i principi statutari e l'annessione di paesi dagli ordinamenti giudiziari diversi e spesso più avanzati di quelli piemontesi aveva poi reso necessario uniformare la legislazione penale. Ovviamente, quello che sarebbe diventato il primo codice penale del Regno d'Italia era segnato da una continuità profonda con il precedente carloalbertino: la struttura era identica, le scelte sanzionatorie spesso uguali e gli istituti di parte generale sostanzialmente immutati tanto da far parlare non di un codice penale completamente nuovo, ma di una revisione di quello del 1839. Sebbene fossero sicuramente più le analogie che le differenze, i cambiamenti che il nuovo codice operava erano sicuramente rilevanti e riflettevano i rivolgimenti politici, sociali e culturali succedutisi a partire dal 1848. Significativamente il primo titolo dei delitti non era più quello contro la religione, ma la tutela della sicurezza dello Stato e tra le disposizioni più significative si collocavano quelle che riguardavano l'ordine politico e la sicurezza interna. Veniva

¹²³⁵ Relazione fatta a S. M. e Legge in data 13 novembre 1859 (n. 3781). Nuovo ordinamento giudiziario, e circoscrizione territoriale delle Corti d'Appello, dei Tribunali e dei Mandamenti, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXIV, serie V, tomo II, pp. 138-178.

¹²³⁶ G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, cit., p. 170.

¹²³⁷ L. Lacchè, *Un luogo "costituzionale" dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'Assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, cit., pp. 111-113.

eliminato l'obbligo di denuncia dei delitti politici e venivano attenuate le disposizioni che sanzionavano le attività dei cittadini connesse con l'esercizio dei diritti politici di libertà o che costituivano offese puramente "ideali" dell'ordine pubblico, come la produzione di scritti offensivi o rivoluzionari, mentre erano accentuate e meglio definite le sanzioni che riguardavano le turbative concrete della sicurezza, specialmente quando queste si caratterizzassero come un attacco politico più o meno diretto alla sovranità dello Stato (ribellioni, riunioni di persone sospette o pericolose, resistenze all'autorità). La parte dedicata ai reati contro la religione ne usciva poi totalmente rimodellata: il lungo deterioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa a partire dalle leggi Siccardi e il mutamento della sensibilità collettiva provocarono non solo una perdita d'importanza dei reati contro la religione, ma anche una loro drastica depenalizzazione. Spariva l'aggravante per il furto commesso in chiesa e veniva soppresso l'oltraggio alle ostie consacrate e il divieto di opinioni antireligiose, mentre le pene più severe, riferite ai reati per le turbative al culto, per l'offesa arrecata agli oggetti sacri e per gli oltraggi ai sacerdoti, non superavano i sei mesi di carcere. Il carattere fortemente laico e anticlericale del testo era poi testimoniato dalla soppressione del reato di suicidio e dal fatto che rimanevano inalterate le norme, aggiunte nel 1854, che permettevano l'adozione di misure penali contro gli ecclesiastici che pronunciassero discorsi a "censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato". La depenalizzazione dei reati contro la religione era il segno più evidente di una generale mitigazione delle sanzioni proposte dal codice. La pena di morte era mantenuta in "solo" tredici ipotesi, mentre il codice del 1839 la prevedeva in più del doppio dei casi¹²³⁸, e molte sanzioni, come quelle che punivano l'infanticidio, l'incendio e lo stupro con percosse, vennero ridotte significativamente¹²³⁹. In alcuni casi la pena del carcere non fu soltanto ridotta, ma resa alternativa alla multa, come nel caso del porto d'armi fuori dall'abitazione, o sostituita con una pena più pesante ma più breve di quella originaria, come nel caso del duello¹²⁴⁰. Le disposizioni su oziosi, vagabondi e persone sospette furono invece riprodotte con poche varianti ed anche quelle sul furto non subirono cambiamenti di rilievo, né vennero accolte le maggiori specificazioni del codice toscano.

Alla sua uscita il codice venne salutato come una notevole innovazione in campo penale: nonostante non riuscisse nell'intento di attuare l'unificazione del diritto del nuovo Regno dato che il codice penale toscano del 1853 rimase in vigore in Toscana, venne riconosciuto che non fosse "viziato da tristi influssi di governo avverso alla libertà ed al civile progresso" e che favorisse un rapporto meno drammatico tra Stato e cittadini, migliorando il regime delle attenuanti¹²⁴¹. Se l'introduzione delle Corti d'Assise e la promulgazione del nuovo codice penale erano dei passi decisamente notevoli per l'evoluzione liberale del Regno, la portata di questi provvedimenti era comunque limitata dalla nuova legge di pubblica sicurezza. Promulgata il 31 ottobre, essa rappresentava un notevole ampliamento della legislazione del 1854. Il numero degli articoli presenti era più che raddoppiato, la materia era affrontata con maggiore sistematicità rispetto ai due testi precedenti, e, allo stesso tempo, risultavano notevolmente aumentate le discipline regolamentate: esse spaziavano dalla regolamentazione del commercio ambulante alla normativa sugli spettacoli pubblici fino ad arrivare alle procedure da rispettare durante le inumazioni o da chi esercitava "professioni insalubri o pericolose". Di conseguenza i poteri e le competenze dell'Amministrazione di

¹²³⁸ Queste erano "l'attentato contro la persona del re o dei membri della sua famiglia, la corruzione del giudice, ovvero la calunnia o la falsa testimonianza dalla quale derivi una condanna capitale nel caso che sia eseguita, il parricidio, il veneficio, l'infanticidio *sceleris causa*, la grassazione accompagnata da omicidio, il *crimen incendii* o altro simile fatto (*ruina, naufragium*) da cui sia derivata la morte di qualche persona, nel caso che questa conseguenza sinistra abbia potuto essere facilmente preveduta dal delinquente". S. Vinciguerra, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, cit., p. 385 n.

¹²³⁹ *Ibidem*, pp. 385-387 n.

¹²⁴⁰ *Ivi*.

¹²⁴¹ P. Piasenza, *La codificazione penale italiana prima dell'unità*, cit., p. 219.

Pubblica Sicurezza ne uscivano decisamente allargati. Le maggiori novità si riscontravano nel campo delle misure di polizia che prevedevano molte forme di controllo che l'estendersi del garantismo costituzionale non consentiva di disciplinare in altro modo. Innanzitutto, rispetto alla legge del 1854, la categoria delle persone sospette venne a ingrossarsi dato che l'articolo 105 prevedeva che "oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza denunciati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori". Su di loro la natura della sorveglianza della polizia venne resa più rigorosa anche grazie al potenziamento degli strumenti di controllo, non pochi dei quali, come il libretto di lavoro e il passaporto per l'interno, erano stati in uso durante la Restaurazione e abbandonati solo dopo il 1848. La procedura per l'ammonizione venne inoltre snellita con la soppressione dell'obbligo per i questori di consultare il sindaco o le autorità locali, prima di imporre sanzioni di polizia nei confronti di singoli individui, e la sua sostituzione con l'approvazione del magistrato civile più basso, il giudice di Mandamento, ora denominato pretore. La possibilità di iniziare il procedimento di ammonizione investì così non solo un gruppo potenzialmente più vasto di persone, ma lasciava una maggiore discrezionalità all'Amministrazione nel considerare quali persone sottoporre all'ammonizione in quanto "sospette", permettendole anche di procedere direttamente a perquisizioni domiciliari. Quale fosse lo "spirito" della legge era, del resto, chiaro dall'incipit della relazione con cui la legge era presentata al sovrano:

Recenti Leggi sancite da M. V. aumentarono di assai la somma di quelle pubbliche libertà che fanno la gloria e la fortuna dei vostri Popoli, e valsero in un tempo di ammirevole esempio e di efficace eccitamento, Ma le larghe libertà, come conducono al celere e benefico svolgimento di tutte le più nobili forze d'un paese, non di rado prestansi pure facile mezzo ai tristi, per attentare all'ordine pubblico e ai diritti altrui con più audacia e con maggiori speranze d'impunità. A distruggere questa tanto funesta fidanza che spesso sprona al delitto, importa, nell'interesse della società, che quanto più si allarga la sfera delle libertà per l'onesto ed operoso cittadino, altrettanto si adoperi a creare vincoli ed ostacoli all'azione di coloro che per sistema di vita e per riprovevoli consuetudini lasciano ragione a temere per sicuro che, meno infrenati, non si starebbero di ricadere nella colpa o di riuscire a pubblica jattura¹²⁴².

Sostanzialmente, la legge trascurava il nodo fondamentale di conciliare le esigenze dell'ordine con i principi statutari di libertà individuale su cui fino ad allora si era acceso il dibattito parlamentare. Sfumando il garantismo statutario e ammettendo altre figure di sospettati, nonché una disciplina più nebulosa, l'operazione si risolveva a tutto favore dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza che veniva così ad avere molto potere sull'individuo sospettato per un qualsiasi motivo. E' difficile immaginare che un simile progetto sarebbe mai stato approvato in Parlamento senza incontrare forti opposizioni, tantomeno su una materia così spinosa come la legislazione di pubblica sicurezza che già precedentemente aveva suscitato aspre polemiche. La legge confermava il rapporto sostanzialmente contraddittorio tra amministrazione della giustizia e disposizioni di polizia, in cui all'affermarsi del garantismo costituzionale e ai progressi della cultura giuridica faceva da contraltare la creazione di una logica volta a colpire con misure amministrative comportamenti e abitudini. All'atto pratico questo fece sì che le misure di polizia venissero usate come un'efficace alternativa all'applicazione del codice penale. La vaghezza dei termini delle norme di pubblica sicurezza consentiva una libertà di intervento là dove i termini più precisi del codice penale e del codice di procedura penale costituivano un vincolo, offrendo allo stesso tempo i mezzi per circonvenire le restrizioni, i limiti e le

¹²⁴² Relazione fatta a S. M. e Legge sulla pubblica sicurezza (n. 3725); in data 30 novembre 1859, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, cit., volume XXIV, serie V, tomo II, pp. 22-44.

garanzie nei confronti del cittadino¹²⁴³. Di conseguenza, molte libertà generali garantite dalla costituzione erano negate dal codice penale o dai regolamenti di polizia, e questi ultimi vietavano, a loro volta, una serie di attività non perseguibili per il codice penale. Questa contraddittorietà venne lasciata in eredità al nuovo Regno d'Italia dove il potere della polizia crebbe ulteriormente anche per far fronte a fenomeni criminali sconosciuti alla realtà piemontese¹²⁴⁴.

Con il 1859 la rivoluzione liberale propugnata da Cavour a partire dal suo ingresso nel gabinetto D'Azeglio poteva dirsi conclusa. Nell'arco di poco più di un decennio i progressi fatti dal Regno di Sardegna erano stati enormi e avevano comportato dei radicali cambiamenti delle strutture sociali, economiche e culturali del paese. Per affermarsi, tuttavia, il liberalismo dovette venire a patti con una serie di soggetti che provocarono delle deviazioni, anche piuttosto marcate, dalla rigida ortodossia liberale. In primis, vi era proprio l'accordo con i ceti medi e possidenti dello Stato sabauda in difesa dell'ordine sociale minacciato dagli estremismi rivoluzionari e dai cambiamenti della società. La legislazione di pubblica sicurezza e le azioni per contrastare i mazziniani o la stampa di opposizione, per quanto in contraddizione con il dettato statutario e l'ideologia liberale, erano stati degli strumenti necessari per mantenere l'ordine e poco importava se, in quanto a severità e rigore, essi non avevano alcunché da invidiare alle procedure repressive precedenti al 1848. La rivoluzione liberale fu attuata dall'alto da una ristretta *élite* che, per aver ragione dei propri oppositori politici, fu costretta a ricorrere a mezzi autoritari. L'uso di questi strumenti costituì successivamente un pesante fardello che si palesò in tutta la sua evidenza e gravità nei turbolenti anni che accompagnarono la nascita del Regno d'Italia.

Ben presto si constatò come le istituzioni liberali nate nel 1859 potevano forse essere mature per il Piemonte o per le regioni centro-settentrionali del neonato Regno unitario, ma certamente non lo erano per quelle meridionali. Se la Corte d'Assise di Torino diede da subito prova di grande moderazione nelle sanzioni, giungendo nel 1865 a sospendere la comminazione della pena di morte in omaggio al codice penale toscano che l'aveva abolita, la macchina giudiziaria e istituzionale messa a punto a ridosso dell'unificazione fu dichiarata inservibile di fronte alla prima, drammatica emergenza con la quale dovette misurarsi il governo dell'Italia appena unita. Il brigantaggio che avanzava minaccioso dalle province meridionali, condusse alla sospensione della garanzia del giudice naturale assicurata dallo Statuto albertino, all'esautoramento della magistratura meridionale in favore dei tribunali militari, alla conseguente adozione delle procedure militari non solo contro i briganti o sospetti tali, ma anche contro l'intera rete di parenti e complici¹²⁴⁵. Se l'adozione di queste misure fu giustificata dall'emergenza della situazione, è anche vero che, già nel Piemonte preunitario il motivo dell'emergenza era stata la giustificazione addotta per l'attuazione di provvedimenti legislativi severi o di misure lesive della libertà individuale. L'imporsi nell'opinione pubblica subalpina di un discorso emergenziale permise non solo di approvare una legislazione di pubblica sicurezza molto severa, ma anche di contrastare i fenomeni criminali con un massiccio ricorso alla pena di morte, di ricorrere all'esercito per stroncare tumulti o atti di banditismo e di assumere atteggiamenti persecutori contro gli oppositori politici più temibili.

In sostanza, nel Regno di Sardegna liberale è presente *in nuce* già l'inevitabile esito del conflitto tra la necessità di una severa repressione dei comportamenti illegali e la tutela dei diritti che lo Statuto concedeva all'individuo. La questione rimase sostanzialmente irrisolta ed esplose con l'avvio del processo di unificazione nazionale con tutti i problemi d'ordine pubblico che ne conseguirono, e la successiva adozione dei brutali provvedimenti atti a contrastarli. Solo allora, quando le gravissime crisi d'ordine pubblico che il Regno d'Italia

¹²⁴³ J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, cit., p. 244.

¹²⁴⁴ *Ibidem*, p. 238.

¹²⁴⁵ G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, cit., p. 171.

incontrerà nei suoi primi anni di vita produrranno amarezza e disillusione in molti protagonisti dell'unificazione nazionale, il Piemonte degli anni Cinquanta sembrerà un'oasi di ordine e di tranquillità, ben gestita da istituzioni eque e garantiste, poi degenerata con la nascita dello Stato unitario.

BIBLIOGRAFIA

A. Agosti e G. M. Bravo (a cura di), *Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte. Vol. I. Dall'età preindustriale alla fine dell'Ottocento*, De Donato, Bari, 1979.

All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno di Torino 15-18 ottobre 1990, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1994.

L. Allegra, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Silvio Zamorani Editore, Torino, 1996.

L. Allegra, *Un modello di mobilità sociale preindustriale. Torino in epoca napoleonica*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CII, 1 (2004), pp. 55-109.

G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Bari, 2001.

G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Jovene Editore, Napoli, 1979.

Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della Destra, Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1986.

L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.

L. Antonielli e C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003.

L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca: seminario di studi, Somma Lombardo, 29-30 novembre 2002*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.

L. Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006.

R. Audisio, *La "Generala" di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1987.

D. Balani, *Confini violati. Problemi d'ordine pubblico e controllo del territorio alle frontiere occidentali degli stati sabaudi (XVIII secolo)*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CVII, 1 (2009), pp. 137-227.

D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1987.

- F. Barbagallo, *Storia della camorra*, Laterza, Roma, 2010.
- M. Barbagli, *L'occasione e l'uomo ladro*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- W. Barberis e A. Cantaluppi (a cura di), *La Compagnia di San Paolo. Volume I (1563-1852)*, Einaudi, Torino, 2013.
- W. Barberis (a cura di), *1860-1861. Torino, Italia, Europa*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 2011.
- G. Baronti, *Coltelli d'Italia. Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare*, Franco Muzzio Editore, Padova, 1986.
- M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna (XVI – XVIII secolo)*, Laterza, Roma, 2008.
- F. Benigno, *L'imaginaire de la secte. Littérature et politique aux origines de la camorra (seconde moitié du XIX siècle)*, in “Les Annales E. S. C.”, juillet-septembre 2013, n. 3, pp. 755-789.
- F. Benigno, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Viella, Roma, 2013.
- O. Bergamini, *La democrazia della stampa. Storia del giornalismo*, Laterza, Roma, 2006.
- L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), *Politiche criminali nel XVIII secolo*, A. Giuffré, Milano, 1990.
- A. Berruti, *Un'istituzione di provincia: l'ospizio degli esposti della città di Ivrea, dal 1820 al 1870*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CV, 2 (2007), pp. 535-582.
- V. Bersezio, *I miei tempi*, edizione a cura di P. M. Prosio, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2001.
- V. Bersezio, *La plebe*, Favale Editori, Torino, 1869.
- A. Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento*, Il Mulino, Bologna, 2011.
- S. Blot-Maccagnan e M. Ortolani, *La peine dans le Royales constitutions du royaume de Piémont-Sardaigne au XVIII siècle*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CXI, 2 (2013), pp. 651-673.
- C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, in “Studi Piemontesi”, novembre 1982, fasc. 2, pp. 354-372.
- A. Bosio, *I tessitori e i muratori biellesi nel censimento di Torino del 1802*, in “Studi e ricerche sul Biellese”, 2012, pp. 27-46.
- A. Bosio, *Le còche torinesi tra realtà storica e miti letterari*, in “Studi Piemontesi”, vol. XLI, fasc. 1, giugno 2012 (I° semestre), pag. 85-93.

- A. Bosio, *Un'istituzione di Antico Regime tra Restaurazione e riforme carlo-albertine: il Vicariato di Torino (1814-1848)*, in "Annali della Fondazione Einaudi", XLVII, 2013, pp. 109-151.
- C. Bracco (a cura di), *Ville de Turin (1798-1814)*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1990.
- C. Bracco (a cura di), *Torino e Don Bosco*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1989.
- G. M. Bravo, *Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Alberto*, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1968.
- M. Brignoli, *Carlo Alberto ultimo re di Sardegna (1798-1849)*, Comitato di Milano per la Storia del Risorgimento Italiano, Milano, 2007.
- M. Broers, *De la Gendarmerie Impériale a la Carabiniere Reale. L'expérience policière piémontaise, premier exemple d'exportation du modèle français*, in J. N. Luc (a cura di), *Gendarmerie, état et société au XIX siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2002.
- M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821. State building in Piedmont*, The Edwin Mellen Press, New York, 1997.
- L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1966.
- L. Bulferetti, R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1848 al 1861*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1967.
- L. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Unicopli, Milano, 1997.
- P. Casana Testore, *Le riforme carcerarie in Piemonte all'epoca di Carlo Alberto*, in "Annali della Fondazione Einaudi", XIV, 1980, pp. 281-303.
- R. Canosa, *Storia della criminalità italiana 1845-1945*, Einaudi, Torino, 1991.
- A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Franco Angeli, Milano, 1988.
- A. L. Cardoza, *Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell'Italia liberale*, Donzelli Editore, Roma, 1999.
- A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, A. Giuffrè Editore, Milano, 2005.
- S. Cavicchioli, *L'eredità Cadorna. Una storia di famiglia dal XVIII al XX secolo*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento italiano, Torino, 2001.

Cavour e Rattazzi: una collaborazione difficile. Atti del LXI congresso di Storia del Risorgimento italiano (Alessandria, 7-10 ottobre 2009), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2011.

C. Cavour, *Epistolario*, a cura di C. Pischedda e R. Roccia, Olschki, Firenze, 1982-2008, volumi I-XVIII.

S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Regime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Milano, 2003.

J. C. Chesnais, *Storia della violenza in Occidente dal 1800 a oggi*, Longanesi, Milano, 1982.

L. Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione Industriale*, Laterza, Roma, 1976.

G. Chiodi e C. Povolo (a cura di), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2007.

E. Cicone, *La 'Ndrangheta dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma, 1972.

R. Cobb, *Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789-1820)*, Il Mulino, Bologna, 1976.

Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Stamperia Reale, Torino, 1837.

Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Stamperia Reale, Torino, 1839.

F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da delitto fittizio a nemico dello Stato*, A. Giuffrè, Milano, 1986.

F. Colao, L. Lacchè e C. Storti (a cura di), *Processo pubblico e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Il Mulino, Bologna, 2008.

P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Laterza, Roma, 2001.

R. Comba (a cura di), *Storia di Torino. Vol. II. Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Einaudi, Torino, 1997.

E Costa (a cura di), *Carteggio politico inedito di Michelangelo Castelli con Domenico Buffa (1851-1858)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1968.

D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, A. Giuffrè, Milano, 1966.

C. D'Azeglio, *Lettere al figlio 1829-1862*, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1996.

M. Da Passano, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, A. Giuffrè, Milano, 1984.

Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno di Torino

11-13 settembre 1989, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1991.

J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, Franco Angeli, Milano, 1988.

L. Di Fiore e M. Meriggi (a cura di), *Movimenti e confini. Spazi mobili nell'Italia preunitaria*, Viella, Roma, 2013.

M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia tra la Restaurazione e l'Unità. Lezioni di storia del diritto italiano*, G. Giappichelli, Torino, 1993.

E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti (a cura di), *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del convegno di studi. Alessandria - Casale Monferrato, 28-29-30 ottobre 1999*, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Alessandria, 2001.

C. Emsley, *Crime and society in England (1750-1900)*, Longman, London, 1987.

C. Emsley, *Gendarmes and the State in Nineteenth-century Europe*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2009.

I. Fae, *Minori e criminalità nei secoli XVIII e XIX negli Stati Sabaudi*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C, 1 (2005), pp. 153-181.

A. Farge e M. Foucault (a cura di), *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille au XVIII siècle*, Gallimard, Paris, 1982.

M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976.

E. Francia, *Le baionette intelligenti. La Guardia Nazionale nell'Italia liberale (1848-1876)*, Il Mulino, Bologna, 1999.

M. Franco, *I giorni del vino e del coltello*, Silvio Zamorani Editore, Torino, 2008.

L. M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, Basic Books, New York, 1993.

Gendarmerie, état et société au 19. Siècle. Actes du colloque organisé les 10 et 11 mars 2000 par le centre de recherches en histoire du XIXième siècle sous la direction de Jean Noel Luc, Publications de la Sorbonne, Parigi, 2002.

G. Furiozzi, *L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario*, Olschki, Firenze, 1979.

G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia. Vol. VIII*, Utet, Torino, 1993.

G. Gavuzzi, *Vocabolario piemontese-italiano*, Streglio, Torino, 1891.

- E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1983.
- P. Gentile, *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2011.
- B. Geremek, *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e età moderna*, Einaudi, Torino, 1992.
- B. S. Godfrey-P. Lawrence, *Crime and justice, 1750-1950*, Cullompton, Portland, Willan, 2005.
- D. Hay (a cura di), *Albion's fatal tree: crime and society in Eighteenth-century England*, Lane, London, 1975.
- D. Hay, *Crime and justice in eighteenth- and nineteenth-century England*, in "Crime and justice. An annual review of research", II (1980).
- S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- S. C. Hughes, *Poliziotti, carabinieri e "policemens": il bobby inglese nella polizia italiana*, in "Le carte e la storia", a. II (1996), n. 2, pp. 24-34.
- Il Palazzo di Città a Torino*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1987.
- M. Julini, *Il terrore del Roero. Storia e leggenda del famigerato bandito Francesco Delpero (1857-58)*, Libreria Piemontese Editrice, Torino, 1999.
- M. Julini, *L'Arsenio Lupin del Piemonte. Un abilissimo scassinatore astigiano attivo in Torino, capitale del regno di Sardegna e del regno di Italia fra il 1854 e il 1862*, Libreria Piemontese Editrice, Torino, 1999.
- M. Julini, *Poliziotti e propalatori nel Piemonte sabauda. Il caso Cibolla 1860-61*, s. e., Torino, 1988.
- J. Kaplow, *I lavoratori poveri nella Parigi pre-rivoluzionaria*, Il Mulino, Bologna, 1972.
- M. C. Lamberti, *Immigrazione e mercato del lavoro in una città d'Antico Regime: Torino all'inizio dell'Ottocento*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C, 2 (2002), pp. 583-630.
- Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Stamperia Reale, Torino, 1770.
- F. Leonetti, *Banche, ferrovie, telai. L'economia piemontese alle soglie dell'Unità (1837-1858)*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2012.
- G. Levi, *Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1985.
- U. Levra (a cura di), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2011.

- U. Levra (a cura di), *Il Piemonte alle soglie del 1848*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1999.
- U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1988.
- U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa, Milano, 1985.
- U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)*, Einaudi, Torino, 2000.
- U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. Vol. VII. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915)*, Einaudi, Torino, 2001.
- S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 2004.
- S. Lupo, M. Marmo, A. Mazzacane, *La criminalità nell'Italia contemporanea*, in "Meridiana", 1998, n. 33.
- A. G. Manca, *Il Sonderweg italiano al governo parlamentare (a proposito delle acquisizioni della più recente storiografia costituzionale italiana)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", tomo I, 2005, pp. 1285-1310.
- M. Mangino, *La criminalità nel Regno di Sardegna durante il regno di Carlo Felice*, tesi di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, acc. accademico 1986-87, relatore prof. I. Soffietti.
- C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, A. Giuffrè, Milano, 1988.
- A. Manno, *Il patriziato subalpino*, s. e., Torino, 1948.
- M. R. Manunta, *I periodici di Torino 1860-1915*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1995.
- G. Marchetti, *La delinquenza minorile a Torino negli anni Settanta dell'Ottocento*, tesi di laurea per la Facoltà di Lettere e Filosofia, anno acc. 1993-94, relatrice A. Lay.
- M. Marmo, *Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l'unità d'Italia*, l'Ancora, Roma, 2011.
- G. Marsengo e G. Parlato (a cura di), *Dizionario dei piemontesi compromessi nei moti del 1821*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1982.
- R. Martucci, *L'invenzione dell'Italia unita*, Sansoni, Milano, 1999.
- R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Carocci, Roma, 2002.

G. Melano, *La popolazione di Torino e del Piemonte nel secolo XIX*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1961.

D. Mellosi e M. Palarini, *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1977.

D. Mengozzi, *Sicurezza e criminalità. Rivolte e comportamenti irregolari nell'Italia centrale 1796-1861*, Franco Angeli, Roma, 1999.

M. N. Miletta (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno. (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, A. Giuffrè, Milano, 2006.

G. Momo, *La vera socialità ossia ordinamento di pubblica economia per sradicare la miseria dagli stati e felicitare i governi ed i popoli: due libri in un sol volume*, Tip. M. Cecchi, Torino, 1851.

S. Montaldo e P. Tappero (a cura di), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Utet, Torino, 2009.

S. Montaldo, *La casa di correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, in "Il presente e la storia. Rivista dell'Istituto di storia della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo", n. 74, dicembre 2008 (II semestre), pp. 15-59.

S. Montaldo, *Manifatture, tecnologia, gruppi sociali nella Torino della Restaurazione*, Amma, Torino, 1995.

B. Montale, *Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali. Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852)*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1973.

N. Nada, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1980.

N. Nada (a cura di), *Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il Regno di Sardegna*, volume II, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1976.

G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1988.

Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna. Atti del convegno di Torino 21-24 ottobre 1991, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1997.

D. Orta, *Le piazze d'Italia (1848-1849)*, Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 2008.

M. Ortolani, *La répression pénale du suicide à Nice sous la Restauration*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CVI, 2 (2008), pp. 465-503.

A. Pastore e P. Sorcinelli (a cura di), *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900*, Franco Angeli, Milano, 1990.

G. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Laterza, Roma, 1994.

G. S. Pene Vidari (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien Régime – Restauration)*, G. Giappichelli, Torino, 2001.

G. S. Pene Vidari, *Note sul crimen lesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, tomo I, 2007, pp. 391-426.

E. Pes di Villamarina, *La révolution piémontaise de 1821 ed altri scritti*, a cura di N. Nada, Torino, pp. LXVII-LXXXIV.

C. I. Petitti di Roreto, *Del giuoco del lotto considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici. Opera postuma*, Stamperia Reale, Torino, 1853.

C. I. Petitti di Roreto, *Del lavoro dei fanciulli nelle manifatture. Dissertazione*, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie II, 1841.

L. Pietracqua, *La còca dël Gamber*, Viglongo, Torino, 1982.

P. Prenant, *La bourse ou la vie. Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII-XIX siècles)*, Aspeam, Nice, 2011.

Processo Cibolla, Tip. Derossi & Dusso, Torino, 1861.

Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi, Stamperia Davico e Picco, Torino, 1814-61, volumi I-XXIV.

G. Ricuperati (a cura di), *Storia di Torino. Vol. V. Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime (1730-1798)*, Einaudi, Torino, 2000.

G. Rizzo, *La criminalità negli Stati Sabaudi nell'età della Restaurazione*, tesi di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, acc. accademico 1977-78, relatore prof. M. E. Viora.

R. Roccia (a cura di), *Epistolario di Urbano Rattazzi. Volume primo, 1846-61*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2009.

R. Roccia, *Mendicità e prostituzione a Torino nella prima metà dell'Ottocento*, tesi di laurea presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Torino, anno acc. 1977-78, relatore C. Pischetta.

N. Rodolico, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, Le Monnier, Firenze, 1944.

N. Rolla, *La piazza e il palazzo. I mercati e il Vicariato di Torino nel Settecento*, Edizioni Plus, Pisa, 2010.

A. Romano (a cura di), *Enunciazione e giustizi abilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee: profili storici e comparatistici. Atti di un convegno in onore di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 15-16 marzo 1993)*, A. Giuffré, Milano, 1994.

R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, Laterza, Roma, 1984, volumi I-III.

- R. Romeo, *Dal Piemonte sabauda all'Italia liberale*, Laterza, Roma, 1974.
- I. Rosoni, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale*, A. Giuffrè, Milano, 1988.
- M. Ruggiero, *La storia dei briganti piemontesi (1796-1814)*, Alzani Editore, Pinerolo, 1998.
- J. Rule, *Crime, protest, and popular politics in Southern England 1740-1850*, Hambledon, London, 1997.
- G. Sacchetti, *Una fonte per lo studio della popolazione torinese nella prima metà dell'Ottocento: i registri parrocchiali dell'Archivio diocesano*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CVII, 1 (2009), pp. 229-292.
- F. Salata, *Carlo Alberto inedito*, Mondadori, Milano, 1931.
- P. Saraceno, *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell'Antico Regime al 1859*, in "Clio", XXXIII (1997), pp. 631-670.
- C. Sardella, *La delinquenza adulta nella Torino di fine secolo: 1890-1900*, tesi di laurea per la Facoltà di Lettere e Filosofia, anno acc. 1995-96, relatrice A. Lay.
- M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, A. Giuffrè, Milano, 2009.
- F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Unione Tipografico Industriale, Torino, 1864.
- F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847*, Stamperia Reale, Torino, 1860.
- B. Signorelli, *Una "macchina infernale" ed una bottiglia di veleno: due delitti insoliti nella Torino della Restaurazione*, in "Studi Piemontesi", novembre 1988, fasc. 2, pp. 495-506.
- L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, A. Giuffrè Editore, Milano, 2002.
- I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, G. Giappichelli, Torino, 2004.
- I. Soffietti, *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48: dai modelli a modello*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", anno LXXX (2007), pp. 431-443.
- I. Soffietti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", anno XLIV-XLV (1971-1972).
- P. Sorcinelli, *Viaggio nella storia sociale*, Mondadori, Milano, 2009.
- P. Stella, *Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-70)*, Las, Roma, 1980.

- S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- L. Valerio. *Carteggio(1825-65)*, a cura di A. Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1991.
- L. Valerio, *Igiene e moralità degli operai di seterie*, Tip. Baglione e C., Torino, 1840.
- F. Verasis, *Alcune osservazioni sulla polizia*, Tip. Scolastica di Sebastiano Franco e figli, Torino, 1858.
- G. Vigarello, *Storia della violenza sessuale (XVI-XX secolo)*, Marsilio, Venezia, 2001.
- P. Vigier, *Repression et prison politique en France et en Europe au XIXieme siecle*, Creaphis, 1999.
- R. Villa, *Sullo studio storico della devianza: note su alcuni aspetti storiografici e metodologici*, in "Studi Storici", n. 12, 1981.
- S. Vinciguerra (a cura di), *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Cedam, Padova, 1993.
- M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S. M. il re di Sardegna*, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Torino, 1986.
- A. Viriglio, *Torino e i torinesi*, Viglongo, Torino, 1980.
- M. R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989.